



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato in Studi Giuridici

Comparati ed Europei

Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

ciclo XXXIV

Tesi di Dottorato

“Brexit” e circolazione della sentenza civile

Relatori

Prof. Marino Marinelli

Prof.ssa Laura Baccaglioni

Daria De Notariis

anno accademico 2021/2022



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dottorato in Studi Giuridici
Comparati ed Europei

Daria De Notariis

“Brexit” e circolazione della sentenza civile

**Relatori Prof. Marino Marinelli
Prof.ssa Laura Baccaglini**

Anno Accademico 2021/2022

Indirizzo specialistico in Diritto sostanziale e processuale del lavoro

ciclo XXXIV°

Esame finale: 06 dicembre 2022

Commissione esaminatrice:

Prof.ssa Elena D'Alessandro, Università di Torino

Prof. ssa Silvana Dalla Bontà , Università degli Studi di Trento

Prof. Marcello Stella, Università di Napoli "Federico II"

La paura di avere coraggio, il coraggio di avere paura.
(S. Fascians)

INDICE

ABSTRACT

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

LA BREXIT E L'IMPATTO DEL DIVORZIO BRITANNICO SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE DEI GIUDICATI CIVILI E COMMERCIALI NEL PANORAMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE EUROPEO

1.1. *L'esito referendario e l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Breve cronistoria di uno storico quanto temuto divorzio*.....1

1.2. *La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ed i temi cruciali del diritto internazionale privato e processuale nella prospettiva politica dei negoziati sul recesso britannico all'indomani del referendum*.....28

1.3. *La sopravvenuta inefficacia dei Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e la discutibile reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 nei rapporti tra il Regno Unito ed alcuni Stati membri dell'Unione Europea*43

1.4. *La prospettiva di un accordo internazionale sulla circolazione transfrontaliera dei giudicati. Il futuro (sfumato) della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale declinato nell'ottica di sistemi di integrazione su base pattizia*.....73

1.5. *Segue. La ratifica della Convenzione di Lugano del 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Profili di criticità e di opportunità nell'acquisizione dello status di "third country" da parte del Regno Unito*.....88

1.6. *Le convenzioni bilaterali in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere: la competenza esclusiva esterna dell'UE quale limite ad una rinnovata efficacia dei sistemi pattizi di circolazione delle sentenze nei rapporti tra il Regno Unito e taluni Stati membri.....*111

1.7. *La disciplina transitoria in punto di cooperazione giudiziaria civile: l'Accordo di recesso ed i limiti cronologici dell'applicazione delle norme europee nei rapporti con il Regno Unito.....*137

1.8. *Spunti critico-riflessivi in punto di instaurazione del giudizio e cooperazione giudiziaria tra corti, nella prospettiva della cross-border litigation europea. Il modello mediatore delle convenzioni dell'Aja.....*151

1.9. *La centralità delle problematiche sottese all'inquadramento delle fonti. Considerazioni conclusive e primi cenni di rinvio.....*171

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE AUTOMATICA DELLE SENTENZE EUROPEE ED IL SISTEMA DI TUTELA DELLE PREROGATIVE CREDITORIE NELLA CORNICE GIURIDICA DEL REGOLAMENTO BRUXELLES I BIS

2.1. *L'esecuzione della sentenza straniera quale modo tipico della circolazione internazionale del giudicato straniero nell'ordinamento del foro. Cenni introduttivi.....*176

2.2. *L'esecuzione delle sentenze straniere in Europa: dalla Convenzione di Bruxelles all'abolizione della procedura di exequatur.....*181

2.3. *La nozione di decisione suscettibile di circolare nello spazio giuridico europeo.....*196

2.4. *Il regime di esecuzione dei giudicati stranieri nel quadro del Regolamento n. 1215/2012...210*

2.5. *La perdurante rilevanza dei motivi ostativi alla circolazione della decisione straniera. Una linea di continuità con la tradizione interpretativa della Convenzione di Bruxelles e del Regolamento n. 44/2001: il limite dell'ordine pubblico.....*222

2.6. *Segue. La tutela del convenuto contumace nell'ottica della circolazione internazionale della sentenza.....*231

2.7. *Segue. Il conflitto tra decisioni.....*237

2.8. *L'eccezionalità del potere di revisione della competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine del provvedimento atto a circolare nel sistema giuridico europeo.....* 250

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EUROPEE NEL REGNO UNITO ALLA LUCE DELLA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE FONTI EUROPEE IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE

SEZIONE I

IL RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESTERI QUALE PRESUPPOSTO PER IL DISPIEGAMENTO DI EFFETTI NEL TERRITORIO DEL FORO, SECONDO IL MODELLO DI COMMON LAW

3.1.1. *La (nuova) disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere in UK, in conseguenza della Brexit. I modelli ricostruttivi: cenni introduttivi e contestualizzazione del problema giuridico.....*253

3.1.2. *Il riconoscimento come condizione ineludibile per il dispiegamento di effetti giuridici delle sentenze straniere nel territorio del foro.....*258

3.1.3. <i>I presupposti per il riconoscimento delle sentenze estere: la nozione di decisione suscettibile di circolazione nel sistema giuridico inglese.....</i>	265
3.1.4. <i>Segue. Il requisito di “finality” della decisione straniera quale presupposto per l’attribuzione di un’efficacia internazionale che travalichi i confini del foro.....</i>	270
3.1.5. <i>La competenza internazionale indiretta del giudice a quo. Judgments in personam: the physical presence criterion.....</i>	277
3.1.6. <i>Segue. The voluntary submission.....</i>	284
3.1.7. <i>I motivi di diniego del riconoscimento delle pronunce estere: le «defences» spendibili dal debitore soccombente nella prospettiva dell’annullamento dell’obbligazione nascente dal giudicato straniero contro lo stesso invocato.....</i>	291
3.1.8. <i>The fraud defence.....</i>	294
3.1.9. <i>La violazione del canone tradizionale di «natural justice» ed i crismi del giusto processo, secondo il modello dell’art. 6 CEDU, quale limite alla circolazione dei valori giuridici stranieri nella giurisdizione inglese.....</i>	301
3.1.10. <i>Il conflitto tra giudicati.....</i>	311
3.1.11. <i>Il limite ostativo del public policy.....</i>	317
3.1.12. <i>Il divieto di riconoscimento od esecuzione di una sentenza straniera resa in violazione di un accordo per la risoluzione della controversia: la s. 32 del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982.....</i>	325

SEZIONE II

IL REGIME DI ENFORCEMENT DELLE SENTENZE STRANIERE NEL SISTEMA TRADIZIONALE DI COMMON LAW. PROSPETTIVE INNOVATIVE NELL'OTTICA DELLA CIRCOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI EUROPEI ALL'INDOMANI DELLA "BREXIT"

3.2.1. *L'esecuzione delle sentenze straniere nel Regno Unito: la teoria dell'obbligazione (o teoria dei "diritti quesiti") a fondamento del sistema di diritto comune inglese di ricezione dell'efficacia esecutiva delle decisioni estere.....*329

3.2.2. *Il valore del giudicato estero, nella prospettiva del diritto inglese, ai fini dell'esecuzione coattiva del diritto del creditore affermato con sentenza straniera.....* 343

3.2.3. *I presupposti per l'esecuzione della sentenza straniera: la natura necessariamente pecuniaria della prestazione che costituisce oggetto della condanna del debitore pronunciata all'estero.....*351

3.2.4. *La procedura per l'esecuzione della sentenza estera secondo la disciplina di diritto comune inglese.....*361

3.2.5. *Considerazioni conclusive e riflessioni critiche in punto di efficacia dell'innovato regime d'esecuzione delle decisioni straniere nel Regno Unito all'indomani della Brexit.....*369

CONCLUSIONI.....380

BIBLIOGRAFIA.....392

ABSTRACT

L'obiettivo del presente lavoro è finalizzato ad una valutazione delle conseguenze giuridiche scaturenti, nel settore della *international litigation*, con specifico riguardo al profilo della circolazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti stranieri, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, suggellato dall'esito referendario favorevole al "Leave" che ha trovato manifestazione nella tornata del 23 giugno 2016. Il tema in commento si inserisce in un più ampio dibattito, che ha visto coinvolti la dottrina europea, le Istituzioni comunitarie ed il Governo britannico in punto di individuazione del sistema di fonti normative cui sarebbe stata rimessa la regolamentazione della materia della cooperazione giudiziaria civile, in conseguenza della dismissione dell'*Acquis communautaire* e della disciplina peculiarmente tratteggiata, in punto di riparto della giurisdizione e di circolazione dei provvedimenti giurisdizionali civili e commerciali, dal Regolamento (UE) n. 1215/2012. Sul presupposto dei margini di incertezza che avvolgono la questione e degli esiti di *no-deal Brexit* infelicemente raggiunti, la trattazione è declinata, anzitutto, nell'ottica di individuazione del regime giuridico ritenuto, di default, applicabile, previo inquadramento del contesto storico-politico nell'ambito del quale la volontà di recesso si è formata e premessa un'opportuna disamina delle opzioni ricostruttive, sin dall'origine, avanzate, in modo che se ne possano evidenziare gli aspetti di problematicità ed i limiti giuridici che, si ritiene, ne impediscano la fruibilità. Indi, sul presupposto che debba, piuttosto, farsi riferimento alle discipline di diritto comune dei singoli ordinamenti e, dunque, al *common law*, ove si ponga mente all'esperienza giuridica che è propria del Regno Unito, la riflessione si articola in una ricostruzione dialettica della normativa in commento rispetto al complesso dei principi giuridici che animano il Sistema Bruxelles, di modo che possano, di tal guisa, cogliersi, anzitutto, le conseguenze specifiche che, in termini di più complessi adempimenti procedurali e di incremento di tempi e costi, aggraveranno la posizione dei creditori le cui pretese necessitano di soddisfacimento coattivo mediante l'intermediazione degli organi esecutivi inglesi. Più in generale, il raffronto tra l'avanguardistico progetto realizzato, dalle Istituzioni europee, con la riforma del Regolamento Bruxelles I ed i principi arcaici e risalenti che disciplinano la materia del *conflict of laws* inglese consente una valutazione critica del valore epistemologico e culturale che il divorzio britannico dall'Unione europea racchiude, giacché nelle rivendicazioni di autonomia e nella logica di rinnovato sovranismo che l'acquisizione della qualifica di paese terzo, da parte dello Stato d'oltremarica, comporta debbono ravvisarsi i prelude dell'affioramento di una nuova dinamica di interazione dialettica tra le famiglie giuridiche di *civil law* e di *common law*: in questa prospettiva, la sfida dell'interprete non potrà dirsi limitata ad una mera valutazione delle complessità e dei tecnicismi che il nuovo regime applicabile in punto di esecuzione dei giudicati stranieri, nel Regno Unito, imporrà di considerare, bensì si arricchirà, nuovamente, di un imprescindibile sforzo comparatistico che l'esigenza di circolazione transnazionale dei valori giuridici reclamerà che venga compiuto.

INTRODUZIONE

La trattazione cui è dedicato il presente lavoro è finalizzata alla disamina delle conseguenze che il mutamento normativo cagionato dall'uscita del Regno Unito dalla compagine comunitaria ha comportato, con specifico riguardo alla materia della circolazione transfrontaliera dell'efficacia esecutiva che promani da provvedimenti condannatori europei.

A ben vedere, il profilo del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie, nel territorio unionale, rappresenta, nel cammino di integrazione che è proprio dell'esperienza giuridica europea, un caposaldo del processo di armonizzazione delle regole giuridiche perseguito dalle stesse Istituzioni comunitarie, in conseguenza della comunitarizzazione della materia della cooperazione giudiziaria civile.

Il settore, da ultimo disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, ha visto, proprio con la revisione del sistema operata per effetto dell'entrata in vigore del *Recast Regulation*, l'affermazione di uno storico principio di efficacia internazionale diretta delle decisioni pronunciate dai giudici dei paesi membri: per tutte le pronunce condannatorie adottate all'esito di procedimenti radicati a far data dal 10 gennaio 2015, che bensì rientrino nell'ambito applicativo *ratione materiae* dello strumento, è, invero, abolita la formalità dell'*exequatur*, sicché al creditore vittorioso è riconosciuto un potere d'azione esecutiva direttamente fondato sulla decisione europea, senza che sia più necessaria l'intermediazione del giudice dello Stato richiesto per l'attribuzione di una simile efficacia al provvedimento straniero, nel territorio del foro, e senza che rilevi la natura della prestazione oggetto della condanna, com'era, invece, per gli strumenti di settore che hanno inaugurato la stagione del titolo esecutivo europeo.

In uno scenario siffatto, l'evento Brexit si è stagliato a totale cesura del cammino di integrazione condotto, dallo Stato britannico, in seno alla compagine comunitaria, sin dal 1973, innescando una *escalation* di sovranismo che ha scosso le basi dell'Europa unita e determinato un'inevitabile, quanto repentina dismissione del *corpus* delle regole di matrice europea che, salvi i principi di diritto transitorio suggellati nei termini dell'*Accordo di recesso*, non trovano più applicazione, nei rapporti con il Regno Unito, a far data dal 1 gennaio 2021.

Da ciò deriva la necessità, per l'interprete, di adoperarsi in un'opera ricostruttiva allo scopo di sopperire al *vulnus* generato dallo scarso interesse nutrito dalle delegazioni dei negoziatori, in ordine agli effetti dirompenti che una *no-deal Brexit* avrebbe comportato: la sopravvenuta disapplicazione delle regole contenute negli atti normativi europei e, per quanto qui di specifico interesse, nel Regolamento Bruxelles I *bis* dischiude, a ben vedere, interrogativi e questioni di notevole complessità, dal momento che essa disvela problematiche da tempo sopite o, pressoché

totalmente, sottostimate in ordine all'interazione tra fonti giuridiche riconducibili a centri di produzione normativa differenti.

Né può tacersi la rilevanza di un'indagine finalizzata alla ricostruzione del complesso dei principi rilevanti nella regolamentazione del tema della circolazione dei giudicati, post Brexit, ove si ponga mente alla funzione che norme di tal sorta perseguono, primariamente votate alla protezione delle posizioni giuridiche soggettive dei litiganti ed alla salvaguardia dei canoni di certezza giuridica ed effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò premesso, la prima parte del lavoro sarà dedicata ad una ricostruzione delle coordinate storico-politiche in corrispondenza delle quali l'esito referendario del 23 giugno 2016 ha avuto origine, oltre che ad una disamina delle posizioni negoziali manifestate dal Governo britannico e dalle Istituzioni europee con specifico riguardo alla materia del diritto internazionale privato e processuale; indi, si procederà all'analisi critica delle opzioni ricostruttive che sono state avanzate, dalla dottrina europea, in merito al complesso normativo che, a far data dalla conclusione dell'*implementation period*, avrebbe regolamentato il tema del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere, nei rapporti tra gli ormai 27 paesi membri dell'Unione ed il Regno Unito.

A riguardo, converrà sin d'ora precisare come, delle numerose ipotesi avanzate, talune si siano dimostrate inservibili in ragione dell'incedere stesso delle reciproche relazioni tra le parti interessate o siano state dismesse a cagione di una volontà, più o meno espressa, contraria ai termini ed alle condizioni alla luce dei quali, nella prospettiva della singola opzione ricostruttiva considerata, si sarebbero articolati gli obblighi e le prerogative reciproche delle parti; altre, come si avrà modo di rilevare, dovranno, invece, rigettarsi sul presupposto che ne impediscano l'estrinsecazione limiti giuridici mutuati dalla natura stessa dei poteri e delle competenze riservate alle Istituzioni comunitarie o imposti dalla rilevanza che la volontà recedente ha assunto, nella prospettiva del diritto internazionale pubblico. La scelta di articolarne, nondimeno, la trattazione è dipesa dalla convinzione che, in un'ottica sistematica, sia imprescindibile, per l'interprete, declinare la propria riflessione alla luce della complessità dei temi e delle criticità che l'assenza di un accordo sulla regolamentazione della materia del diritto internazionale privato e processuale ha generato, anche perché, in difetto di una chiara espressione di volontà delle parti, è compito dello studioso adoperarsi ai fini dell'individuazione del modello giuridico di riferimento cui sarà rimessa la regolamentazione della *European cross-border litigation, after Brexit*.

D'altro canto, una disamina di tal sorta introduce e legittima l'analisi più specifica cui è dedicata la seconda parte del lavoro, che trae slancio dalla premessa per la quale, nelle reciproche relazioni intercorrenti tra lo Stato britannico ed i paesi europei, nella materia della circolazione delle sentenze, non possa che ammettersi la reviviscenza dei sistemi di diritto comune ed, in particolare,

del *common law*, allorquando ci si ponga nella prospettiva del Regno Unito quale ordinamento di destinazione di provvedimenti giurisdizionali stranieri.

Sul presupposto di un raffronto, articolato in due capitoli, tra la disciplina, assai avanguardistica, introdotta dal legislatore europeo della riforma del Regolamento Bruxelles I ed il complesso dei principi tradizionali che regolano la materia del *conflict of laws*, così come applicati nella giurisdizione inglese, il focus sarà canalizzato sul profilo della circolazione dell'efficacia esecutiva delle decisioni estere, giacché, proprio in tal senso, ci è parso possa cogliersi il rovesciamento del piano delle premesse ed il netto ribaltamento delle posizioni creditorie, relegate, a cagione della Brexit, in una posizione di evidente disfavore rispetto a quanto non potesse dirsi, in costanza di vigenza del Sistema Bruxelles. Pur tuttavia, si crede che l'impostazione prescelta consenta, in qualche modo, all'interprete di elevarsi dai tecnicismi del settore in commento e di cogliere, con un respiro più generale, la perdita culturale che il divorzio britannico dall'Unione ha determinato e che giustificherà o, addirittura, esigerà, nel prossimo futuro, che si ponga rinnovato interesse ai problemi di interazione e dialettica contrapposizione tra famiglie giuridiche, che nell'opera mediatrice delle Istituzioni comunitarie sembrava aver realizzato la propria più benefica sintesi.

CAPITOLO I

LA BREXIT E L'IMPATTO DEL DIVORZIO BRITANNICO SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE DEI GIUDICATI CIVILI E COMMERCIALI NEL PANORAMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE EUROPEO

1.1. *L'esito referendario e l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Breve cronistoria di uno storico quanto temuto divorzio*

All'alba del 1 febbraio 2020, all'esito di un sofferto e tortuoso percorso snodatosi per oltre tre anni e mezzo di incertezze e di stalli politici, il Regno Unito ha ufficialmente posto fine alla storia della propria *membership* europea, dando voce ad un'istanza di indipendenza e di libera e piena sovranità innalzata dal popolo.

Chiamato a pronunciarsi in merito ad un quesito referendario articolato nell'alternativa "*Leave the European Union*" - "*Remain a member*", con una maggioranza di consensi pari al 51,9% dei cittadini esercenti diritto di voto¹, il popolo del Regno Unito ha manifestato la propria volontà di recedere dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea,

¹ Alla data del 23 giugno 2016, su un elettorato complessivo di 33.578.016 cittadini recatisi alle urne - pari al 72% degli aventi diritto di voto - 17.410.742 britannici hanno espresso il proprio voto favorevole al "*Leave*"; per converso, 16.141.241 cittadini hanno votato affinché la propria nazione conservasse lo *status* di membro dell'Unione Europea. L'affluenza alle urne ha segnato, peraltro, un risultato assai significativo, posto che alle elezioni politiche generali, celebrate nel maggio del 2015, la percentuale degli esercenti diritto di voto si era assestata attorno al 66,4%. Le percentuali di voto e gli esiti del referendum sono reperibili tramite BBC, *EU Referendum Results*, all'indirizzo https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021. Si veda, peraltro, in merito, il contributo di SAVASTANO F., *Brexit: un'analisi del voto*, in *Federalismi.it*, n. 13/2016, p. 2, reperibile al <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=32127&dpath=document&dfile=29062016185853.pdf&content=Brexit%3A%2Bun%27analisi%2Bdel%2Bvoto%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

interrompendo il cammino di integrazione sin lì percorso dopo 47 anni di storia di cooperazione e di collaborazione in seno alle Istituzioni comunitarie².

La consultazione referendaria dava corpo, in verità, ad un atavico e quanto mai latente sentimento di insoddisfazione nutrito avverso le Istituzioni e la politica europea, additate di alterare, in misura inaccettabile, gli equilibri di sovranità nazionale inglese, incidendo, in maniera negativa, sugli interessi economici e sociali del popolo britannico. Pare opportuno, a tal fine, enfatizzare i temi politici ed economici che costituirono il *background* e fornirono terreno fertile all'ascesa del progetto referendario, per la prima volta paventato dall'allora Primo Ministro britannico David Cameron, nello storico *speech* all'agenzia di stampa Bloomberg nel gennaio del 2013³.

² Si consideri, a tal riguardo, che il Regno Unito è divenuto Stato membro della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica a far data dal 1° gennaio 1973, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, siglato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. *Il Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica* è pubblicato in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 73 del 27 marzo 1972, p. 5.

Si veda, inoltre, FABBRINI F., *The Law and Politics of Brexit, Volume II: The Withdrawal Agreement*, Oxford, 2020, p. 1, pubblicato altresì via Oxford Scholarship Online, 2020, DOI:10.1093/oso/9780198848356.001.0001, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

³ CABINET OFFICE, PRIME MINISTER'S OFFICE, *Speech EU speech at Bloomberg - Prime Minister David Cameron discussed the future of the European Union at Bloomberg*, 23 January 2013, consultabile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

Pare opportuno dar conto, tuttavia, della circostanza per la quale il popolo del Regno Unito sia già stato chiamato, in passato, a pronunciarsi in merito all'appartenenza della propria nazione alle Comunità Europee.

Invero, a seguito del suo ingresso, intervenuto, come già in precedenza chiarito, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Adesione siglato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 dal Governo Conservatore del Primo Ministro Edward Heath, il Partito Laburista, all'opposizione dal 1970, si trovò a criticare aspramente i termini e le condizioni di accesso negoziate dal partito di maggioranza, promettendo, pertanto, una rinegoziazione degli accordi in questione, nell'ipotesi di un ritorno al potere alle elezioni generali in programma per il 1974. V'è da dire, peraltro, che, storicamente, l'ipotesi di una tornata referendaria, attraverso la quale il popolo britannico esprimesse la propria opinione circa l'accesso del Regno Unito al novero degli Stati membri delle Comunità Europee, venne largamente esclusa, tanto dal partito Conservatore quanto da quello Laburista, ritenendosi sufficiente un intervento del Parlamento in tal senso. Invero, la lettera del Trattato di Roma (art. 237), nella cui cornice venne stipulato il Trattato di Adesione, ne subordinava l'efficacia alla ratifica, da parte degli Stati Contraenti, <<conformemente alle loro rispettive norme costituzionali>>, tanto che alcuni di essi - quali Francia, Danimarca, Norvegia e Irlanda - ritennero di indire dei *referenda* in proposito; altri, in particolare i cinque Stati fondatori delle Comunità, rimisero ai propri parlamenti la questione della ratifica. Il Regno Unito, in particolare, formalizzò la propria adesione a seguito della promulgazione, da parte del Parlamento, dello *European Communities Act* del 1972, che ricevette il *Royal Assent* il 17 ottobre dello stesso anno. Il giorno

In quella sede, espresso un vivo disaccordo ed un radicato scetticismo per le politiche monetarie dell'Eurozona, oltre che per il deficit di consenso democratico e di *accountability* che affligge le Istituzioni comunitarie, il Primo Ministro si impegnò a rinegoziare i termini della *membership* britannica dell'Unione Europea, allorché l'esito delle elezioni politiche indette per il 2015 avesse visto nuovamente imporsi il Partito Conservatore, le cui frange euroscettiche spingevano, da lungo tempo, per l'uscita del Regno Unito dall'Unione e per la riespansione dei poteri di sovranità nazionale limitati dalla qualifica di Stato membro⁴.

successivo, il governo britannico depositò lo strumento di ratifica del Trattato di Adesione, che entrò in vigore, ai sensi dell'art. 2, il 1 gennaio 1973.

Ciò posto, va rilevato che la posizione del partito Laburista sulla questione referendaria mutò, radicalmente, come testimonia il testo del manifesto elettorale pubblicato in occasione delle elezioni generali del 1974: in quella sede, il partito ribadì il proprio dissenso in merito alle condizioni di accesso alle Comunità Europee negoziate dal Primo Ministro Heath e promise l'indizione di un referendum che rimettesse al popolo la scelta circa la permanenza del Regno Unito nella CEE. Il referendum in questione si tenne il 5 giugno 1975, a seguito della vittoria del partito Laburista alle elezioni del 28 febbraio 1974, che videro, per la seconda volta, la nomina di Harold Wilson alla carica di Primo Ministro del Regno Unito. La tornata referendaria vide la partecipazione del 64,5% dell'elettorato: dei cittadini esercenti diritto di voto, il 67,2%, pari a 17.378.581 britannici, votò a favore della permanenza dello Stato nelle Comunità, mentre i restanti 8.470.073 cittadini votarono a favore dell'uscita.

Si vedano, in merito, CURTI GIALDINO C., *La richiesta britannica di rinegoziare taluni impegni europei: prime considerazioni sulla lettera del premier Cameron al presidente del Consiglio europeo Tusk*, in *Federalismi.it*, n. 23/2015, p. 4, testo e nota n. 5, reperibile all'indirizzo <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=30871&dpath=document&dfile=09122015170231.pdf&content=La%2Brichiesta%2Bbritannica%2Bdi%2Brinegoziare%2Btaluni%2Bimpegni%2Beuropei%3A%2Bprime%2Bconsiderazioni%2Bsulla%2Blettera%2Bdel%2Bpremier%2BCameron%2Bal%2Bpresidente%2Bdel%2BConsiglio%2Beuropeo%2BTusk%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021; BUTLER D. – KITZINGER U., *The 1975 Referendum*, London, 1975; MEYER J. H., *The 1975 referendum on Britain's continued membership in the EEC*, Humboldt - Universität zu Berlin - Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 2005, in *Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)*, reperibile al https://www.cvce.eu/content/publication/2005/10/19/eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509/publishable_en.pdf, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021; MARTINELLI C., *L'isola e il continente: un matrimonio d'interesse e un divorzio complicato: dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit*, in *Riv. AIC*, 1/2017, pp. 5-8.

⁴ CARAVALE G., *La "faglia" della Brexit*, in *Nomos - Le attualità nel diritto, Saggi*, 2, 2016, p. 2, fruibile all'indirizzo <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giulia-caravale-la-faglia-della-brexite/>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

Sin dalla pronuncia di quel discorso, ma più compiutamente nell'intervista rilasciata al *Daily Telegraph* nel marzo del 2014⁵ ed, infine, in forma ufficiale, nel contenuto della lettera del 10 novembre 2015 inviata al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk⁶, il Primo Ministro Cameron ha tratteggiato i profili di discordanza tra il processo di integrazione comunitaria e le linee di sviluppo della politica nazionale britannica, identificando cinque temi di dibattito - competitività, flessibilità, maggior potere agli Stati membri, democratizzazione ed equità⁷ - nella prospettiva dei quali si sono snodate le dinamiche dei negoziati intrattenuti con le Istituzioni comunitarie ed i Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri, culminati nell'accordo raggiunto in seno al Consiglio Europeo nel febbraio del 2016⁸.

⁵ ROSS T., *David Cameron: my seven target for a new EU*, in *Daily Telegraph*, 15 Marzo 2014, al seguente indirizzo: <https://www.telegraph.co.uk/news/newsttopics/eureferendum/10700610/David-Cameron-my-seven-targets-for-a-new-EU.html>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

⁶ PRIME MINISTER DAVID CAMERON, *A new settlement for the United Kingdom in a reformed European Union, Letter to the President of European Council Donald Tusk*, 10 November 2015, al seguente indirizzo: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf, consultato da ultimo in data 13 gennaio 2021.

⁷ Questi i cinque profili di criticità identificati nel “*Bloomberg Speech*” del Primo Ministro Cameron, *supra* citato in nota n. 3. Più peculiarmente, i suddetti profili venivano articolati nelle quattro proposte di riforma del diritto dell'Unione e dei Trattati, avanzate dal governo britannico nella lettera inviata al Presidente Donald Tusk, di cui alla nota precedente. Le proposte in questione riguardavano i temi concernenti la *governance* economica e le politiche dell'Eurozona rispetto alla posizione degli Stati membri con deroga, l'incremento di competitività del mercato interno, la tutela della sovranità nazionale britannica e la valorizzazione dell'indipendenza e del ruolo istituzionale dei parlamenti nazionali, nonché le politiche di immigrazione. Per un'analisi del contenuto delle richieste britanniche testè delineate e delle criticità politico-giuridiche connesse al quadro istituzionale europeo, si veda il contributo di CURTI GIALDINO C., *La richiesta britannica di rinegoziare taluni impegni europei: prime considerazioni sulla lettera del premier Cameron al presidente del Consiglio europeo Tusk*, *cit.*

⁸ L'accordo è stato raggiunto all'esito della riunione del Consiglio Europeo tenutasi a Bruxelles il 18 e 19 febbraio 2016 e si sostanzia in una *Decisione dei Capi di Stato o di Governo* di cui all'allegato 1 delle *Conclusioni della riunione del Consiglio Europeo del 19 febbraio 2016* e di sei *Dichiarazioni*, delle quali ai successivi allegati. Cfr. CONSIGLIO EUROPEO, *Riunione del Consiglio europeo (18 e 19 febbraio 2016) – Conclusioni*, 19 Febbraio 2016, EUCO 1/16, reperibili all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/media/21776/st00001it16.pdf>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

Si vedano, inoltre, in merito, CARVALE G., *La “faglia” della Brexit*, *cit.*, p. 4; GRECO E., *L'accordo sui nuovi rapporti fra Regno Unito ed Unione europea. Contenuto ed implicazioni*, in *Osservatorio di politica internazionale*, Note, n. 62/2016, pubblicato il 22 aprile 2016 e reperibile all'indirizzo https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0062.pdf, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

Memore dell'impegno formalizzato solo due anni prima con il popolo inglese, ma forte delle concessioni e delle tutele ottenute in sede di negoziazione del progetto di "new settlement" della *membership* britannica nell'Unione - sebbene si trattasse di traguardi solo parzialmente aderenti alle richieste in precedenza avanzate dal Governo britannico - il Premier Cameron non ha mai estremizzato il sentimento di insoddisfazione rimarcato da una parte dell'opinione pubblica inglese, costruendo, al contrario, attorno a questa vittoria parziale la campagna di propaganda a favore del *Remain*⁹.

La posizione governativa - che già traspariva, per la verità, dal contenuto della lettera al Presidente Tusk del 2015, nella quale si esprimeva la fiducia nella buona riuscita e nella proficuità dell'auspicata rimodulazione dei termini di appartenenza del Regno Unito all'Unione¹⁰ - si inseriva, peraltro, in un contesto socio-politico-mediatico di grande fervore, nelle dinamiche del quale si vedevano contrapposte le opinioni degli esponenti dei due schieramenti politici dei Laburisti e dei Conservatori¹¹ - dal canto loro neppure

⁹ Cfr. sul punto CARVALE G., *Op. ult. cit.*, pp. 4-5.

¹⁰ Si vedano, in proposito, i passaggi conclusivi del testo della lettera *ut supra cit.* in nota 6 (p. 6 del documento), nonché il contenuto del discorso pronunciato dal *Prime Minister* a conclusione della riunione del Consiglio Europeo del 19 febbraio 2016, ove venivano negoziati i termini della nuova *membership* britannica dell'Unione Europea. Cfr. PRIME MINISTER'S OFFICE, PRIME MINISTER, *Speech - PM statement following European Council meeting: 19 February 2016*, 20 Febbraio 2016, disponibile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-following-european-council-meeting-19-february-2016>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

¹¹ Si vedano, in merito, CARVALE G., *La "faglia" della Brexit*, *cit.*, p. 5 e ss., MARTINELLI C., *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 3, 2016, p. 804 ss.; ALLEN N., 'Brexit means Brexit': Theresa May and post-referendum British politics, in *British Politics*, 13, 2018, p. 107, nonché BBC, *EU vote: Where the cabinet and other MPs stand*, 22 giugno 2016, reperibile all'indirizzo <https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35616946> - da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021 - dal quale emerge che, tra le frange del Partito Conservatore, il 56% dei *Conservative* MPs ha dichiarato il proprio consenso a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione, a fronte di una percentuale del 42% assestata sull'alternativa del "Leave" (la fonte è richiamata, altresì, da ALLEN N., *Op. loc. ult. cit.*).

Si consideri, sotto questo profilo, come, nel gennaio 2016, il Primo Ministro Cameron abbia manifestato, dinanzi alla *House of Commons*, la propria intenzione di sospendere l'applicazione della dottrina costituzionale della "Collective Responsibility", consentendo, di tal guisa, ai propri Ministri <<to take a different personal position while remaining part of the Government>>, discostandosi dalla posizione dell'Esecutivo schierata manifestamente a favore della campagna del "Remain". Cfr. sul punto SCOTT E., *Ministerial Collective Responsibility and Agreement to Differ: Recent Developments*, *House of Lords Library Note n. 12*, 4 marzo 2016, reperibile all'indirizzo: <https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2016-0012/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021; EVERETT M., *Collective responsibility*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7755*, 14 novembre 2016, rinvenibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7755/>, da ultimo consultato il

omogenee all'interno dello stesso partito - così come i sentimenti filo-europei od euroscettici che animavo la popolazione, incalzata da una campagna referendaria intrisa di slogan e di catastrofistiche visioni del futuro britannico, senza che venissero in alcun modo valorizzati gli scenari che si sarebbero stagliati per effetto dei termini rinegoziati dal Premier Cameron¹².

In un quadro siffatto, l'esito del referendum ha contribuito ad incrinare gli equilibri politici, resi già precari dalla delicatezza del tema e dalla trasversalità delle posizioni politiche assunte dai due schieramenti, sino a condurre alle dimissioni del Primo Ministro Cameron, rassegnate all'indomani del voto, ed alla repentina nomina, nel

13 gennaio 2021; ARMSTRONG K. A., *Brexit time. Leaving the EU - Why, how and when?*, Cambridge, 2017, pp. 56 - 57.

¹² Cfr. CARVALE G., *La "faglia" della Brexit, cit.*, p. 5 e ss.

L'Autrice da conto dei gravi profili di criticità che hanno caratterizzato la campagna referendaria, soprattutto in tema di disinformazione e di manipolazione dei dati diffusi, con pesanti ripercussioni sugli esiti referendari stessi. A tal riguardo, vengono richiamati i contenuti dei rapporti pubblicati dal *Treasury Select Committee* della Camera dei Comuni, dal titolo "*The economic and financial costs and benefits of the UK's EU membership*", e dalla *Electoral Reform Society*, dai quali è emersa l'inesattezza dei dati evocati nei dibattiti che hanno preceduto l'*electoral day*. Viene valorizzata, infine, la denuncia affidata da 250 accademici al contenuto di una lettera pubblicata sul *Daily Telegraph* il 14 giugno 2020 e coordinata dal *Constitution Unit* dello UCL, nella quale si esprime il rammarico per il deficit democratico cagionato dal basso livello di informazione elargita agli elettori nel corso della campagna referendaria, asserendosi che <<*the level of misinformation in the current campaign is so great that democratic legitimacy is called into question*>>.

Si vedano, rispettivamente: HOUSE OF COMMONS TREASURY COMMITTEE, *The economic and financial costs and benefits of the UK's EU membership, First Report of Session 2016-17*, HC 122, 27 Maggio 2016, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmtreasy/122/122.pdf>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021; BRETT W., *It's good to talk. Doing referendums differently after the EU vote*, *Electoral Reform Society*, September 2016, al seguente indirizzo: <https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/2016-EU-Referendum-its-good-to-talk.pdf>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021; UCL, THE CONSTITUTION UNIT, *Over 250 senior academics criticise deliberate campaign misinformation in EU Referendum*, 14 June 2016, all'indirizzo: <https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/news/2016/jun/over-250-senior-academics-criticise-deliberate-campaign-misinformation-eu-referendum>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

Per un contributo ulteriore si rinvia, altresì, a WHITE I.- JOHNSTON N., *Referendum campaign literature*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7678*, 15 February 2017, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7678/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

luglio del 2016, di Theresa May quale nuovo *leader* del Partito Conservatore e neo Primo Ministro¹³.

Afferrate le redini del tumultuoso futuro britannico all'alba dello storico referendum del giugno 2016, Theresa May si trovava, dunque, a forgiare le scelte politiche necessarie a dare corpo e sostanza alla volontà popolare espressa nel recente suffragio, facendosi carico del dovere, anzitutto politico, di condurre la propria nazione fuori dalla compagine di Stati europea ed interrompere, di tal guisa, i vincoli e le limitazioni alla sovranità tanto osteggiate dai promotori della campagna del “*Leave*”¹⁴.

¹³ Si consideri, con riguardo al Partito Conservatore britannico, che, nell'ipotesi in cui il Primo Ministro si dimetta ovvero venga sfiduciato da almeno il 15% dei *Conservative Members of Parliament*, il meccanismo di individuazione del nuovo *leader* prevede che gli appartenenti allo schieramento Conservatore esprimano la propria preferenza rispetto ad una lista di due candidati, individuati all'esito di due o più turni di ballottaggio, funzionali all'individuazione dei candidati dotati del maggior supporto politico tra le frange dei *Tories*. A seguito delle dimissioni rassegnate da David Cameron il 24 aprile 2016, le candidature alla carica di nuovo *Prime Minister* britannico sono cadute su Theresa May ed Andrea Leadsom, salvo procedersi alla nomina della May quale nuovo *leader* del Partito Conservatore, a seguito della decisione della sua rivale di ritirarsi dalla competizione. Per una disamina del meccanismo testè brevemente descritto sia consentito rinviare a JOHNSTON N., *Leadership elections: Conservative Party, House of Commons Library Briefing Paper n. 01366*, 8 Agosto 2019; QUINN T., *Electing and ejecting Party Leaders in Britain*, London, 2012, p. 97 ss; si vedano, inoltre, CARVALE G., *Op. ult. cit.*, p. 9 e ALLEN N., *Op. ult. cit.*, p. 107 ss.

¹⁴ La portata vincolante del referendum britannico del 2016 ed il tema dei delicati equilibri costituzionali che l'attivazione del meccanismo di recesso avrebbe coinvolto hanno largamente animato il dibattito dottrinale europeo, interrogatosi attorno ai risvolti giuridici ed istituzionali che la tornata referendaria avrebbe determinato, soprattutto in ragione delle problematiche sollevate dall'*unwritten British Constitution*, la cui peculiare natura ha contribuito ad alimentare i dubbi circa il riparto, tra l'Esecutivo ed il Parlamento, dei poteri di notifica della volontà popolare di rescissione dai Trattati dell'Unione. Come noto, la questione è approdata dinanzi alla Corte Suprema del Regno Unito, giudice di ultima istanza nel caso *Miller and another (Respondents) v. Secretary of State for Exiting the European Union*, la quale nel gennaio 2017 ha sancito l'irrinunciabilità di un intervento del Parlamento ai fini di una legittima attivazione del meccanismo di recesso dall'Unione Europea di cui all'art. 50 TUE. Su tali presupposti, il Parlamento britannico ha promulgato, nel marzo 2017, lo *European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017*, con il quale ha autorizzato il governo May a notificare al Presidente del Consiglio Europeo la volontà della Nazione di recedere dai Trattati dell'Unione; la notifica è stata inoltrata dal Primo Ministro May con la lettera del 29 marzo 2017, consegnata al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk dal Rappresentante Permanente del Regno Unito all'Unione Europea Tim Barrow. Il testo della lettera è reperibile al seguente indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2017-INIT/en/pdf>, da ultimo consultato in data 15 luglio 2020.

Si vedano sul punto, *ex multis*, i contributi di MARTINELLI C., *I presupposti del referendum ed i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, *Op. cit.*; ID., *I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini*, in *DPCE Online*, 27 gennaio 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/367>, consultato il 9 luglio 2020; ID., *Downing Street vs Westminster. Anatomia di un conflitto costituzionale: dalla Premiership Johnson alla sentenza Cherry/Miller (No.2) della UKSC*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6, 2019, p. 5 ss.; GORDON

Muovendosi da una prospettiva di fatto opposta a quella cara alla risicata maggioranza di inglesi che avevano, con la propria preferenza, segnato le sorti del partenariato britannico nell'Unione¹⁵, il neo Primo Ministro si trovava onerata del compito di attivare i meccanismi di recesso previsti all'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea¹⁶, guidando il paese fuori dalla condizione di incertezza che l'inaspettato esito

M., *Brexit: a challenge for the UK constitution, of the UK constitution?*, in *European Constitutional Law Review*, 12, 2016, p. 409 ss.; ROSA F., *Brexit e la rivincita del Parlamento?*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6, 2019, p. 31 ss.; GIANELLO S., *Il caso "Miller" davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, in *Osservatorio Costituzionale*, 1, 2017, p. 451 ss.; VIOLINI F., *L'avvio di Brexit nella contesa tra parliamentary sovereignty e royal prerogative powers*, *ibidem*, p. 359 ss; MACKIE S. E., *Brexit and the trouble with an uncodified Constitution: R(Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union*, in *42 Vt. Law Rev.*, 2017, 2, p. 297 ss.

¹⁵ Pare opportuno considerare, a tal proposito, che l'allora *Home Secretary* del Governo Cameron aveva espresso il proprio tiepido consenso a favore della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, allineandosi, pertanto, con la posizione formalmente manifestata dall'Esecutivo sul punto. Si veda, ad esempio, il contenuto del discorso pronunciato il 25 aprile 2016: UK GOVERNMENT, *Home Secretary's speech on the UK, EU and our place in the world, 25 aprile 2016* reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretarys-speech-on-the-uk-eu-and-our-place-in-the-world>, da ultimo consultato in data 1 luglio 2020.

¹⁶ La disposizione in oggetto recita quanto segue: <<Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49>>.

Per quanto attiene al delicato iter costituzionale che ha condotto alla notifica effettuata a norma della suddetta disposizione sia consentito richiamare il contenuto della nota n. 14 di cui *supra*, rinviando, per una più compiuta trattazione, che, in questa sede, non trova la sua naturale collocazione, ai numerosi contributi specificamente apparsi sul tema, tra i quali quelli in precedenza citati.

referendario aveva determinato, soprattutto nella prospettiva della futura regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici tra il Regno Unito e l'Unione.

Le esigenze di certezza e di stabilità sì necessitate vennero soddisfatte in termini anzitutto politici, per effetto della manifestazione di una chiara volontà, espressa dal Governo, di dar voce e seguito al contenuto della scelta referendaria¹⁷, quand'anche restassero ancora da definire gli obiettivi politici che l'Esecutivo avrebbe inteso perseguire con riguardo ai più delicati temi relativi alla cooperazione politico-economico-giuridica in Europa¹⁸.

¹⁷ Lo slogan "*Brexit means Brexit*" rappresentò, da questo punto di vista, una costante nella vita politica del Governo May, esprimendo una netta chiarezza nelle prospettive di sviluppo della linea politica che il Regno Unito avrebbe seguito in Europa. L'espressione, per la prima volta utilizzata da Theresa May in occasione dell'annuncio della sua candidatura alla *leadership* dei *Tories*, venne, di seguito, più volte invocata, quasi a rimarcare la doverosità di un'azione chiara e irreversibile, che escludesse pericolosi ripensamenti ed esigesse <<*no attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum*>> (così May nel summenzionato discorso, il cui testo è reperibile all'indirizzo <https://www.conservativehome.com/parliament/2016/06/theresa-mays-launch-statement-full-text.html>, consultato in data 15 luglio 2020, nonché nel successivo *speech* pronunciato a Birmingham il 2 ottobre 2016, durante la Conferenza del Partito Conservatore, il cui testo è reperibile ne: THE INDEPENDENT, *Theresa May - her full Brexit speech to Conservative conference, 2 October 2016*, all'indirizzo: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conference-speech-article-50-brexit-eu-a7341926.html>, consultato il 15 luglio 2020.

Pare opportuno porre in luce, altresì, la scelta intrapresa dal Governo di ritardare, quantomeno in una fase preliminare, un'altrettanto chiara manifestazione della linea che l'Esecutivo avrebbe inteso percorrere nell'alternativa tra una "*hard Brexit*" ed una "*soft Brexit*", intendendosi, rispettivamente, con tali espressioni, la prospettiva di una rottura totale con Bruxelles, per un verso, e l'opzione più moderata, tesa al raggiungimento di un maggior compromesso, per un altro. Un scelta siffatta fu determinata dall'intenzione di limitare lo scontro con le fazioni partitiche più inclini all'una o all'altra opzione, oltre che dall'intento di elaborare una linea politica articolata da presentare in sede di negoziati. Si veda, in merito, ALLEN N., "*Brexit means Brexit*": *Theresa May and post-referendum British politics*, *Op. cit.*, p. 113.

¹⁸ Come chiaramente espresso nel discorso pronunciato dinanzi ai rappresentanti dei *Conservatives* nell'ottobre del 2016, il Governo May avrebbe inteso attivare il meccanismo di recesso di cui all'art. 50 del TUE, al più tardi entro la fine di marzo 2017, ciò allo scopo di articolare una strategia di negoziazione che consentisse il perseguimento e la concretizzazione degli obiettivi e dei delicati equilibri tra sovranità nazionale e collaborazione esterna che avrebbero caratterizzato, nell'intenzione dell'Esecutivo, la nuova frontiera dei rapporti tra Regno Unito ed Unione Europea. In quella sede, il Primo Ministro si esprime a favore di un accentramento dei poteri sovrani della nazione, in particolare sotto il profilo del controllo dei flussi migratori e della terminazione della primazia del diritto europeo sul Parlamento britannico, promettendo l'abrogazione dello *European Communities Act* e la nazionalizzazione della disciplina dell'*Acquis*, quale segnale di una piena e rinnovata indipendenza. Per il contenuto del discorso si veda: THE INDEPENDENT, *Theresa May - her full Brexit speech to Conservative conference, 2 October 2016*, *ut supra cit.* in nota 17.

Un'impostazione di indirizzo, nel binomio politico-mediatico costruito intorno all'alternativa tra una "hard Brexit" ed una "soft Brexit", venne manifestata dal Governo soltanto nel gennaio 2017, quando la *premier* May, rivolgendosi alla nazione, enucleò gli obiettivi che l'Esecutivo avrebbe inteso perseguire nel cammino che avrebbe condotto il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, tratteggiando i profili di un "Plan for Britain", i cui prioritari contenuti avrebbero rappresentato il discrimine per la stipulazione di un accordo, nella drammatica e perentoria affermazione che <<*no deal for Britain is better than a bad deal for Britain*>>¹⁹.

I dodici obiettivi che la *Premier* descrisse facevano eco ai temi caldi della campagna referendaria e si imperniavano sull'auspicata *restoration* dei poteri del Parlamento nazionale - che, svincolato dalla giurisdizione della Corte di Giustizia, avrebbe riacquisito il titolo di organo unico sovrano nella promulgazione di leggi vincolanti per il popolo britannico - oltre che sulla riconquista di una piena autonomia nella negoziazione di accordi commerciali con *partners* europei ed internazionali. Si trattava, in effetti, di obiettivi difficilmente conciliabili con le libertà fondamentali del Mercato Interno e la legislazione comunitaria, ma centrali per il Governo May, radicato sull'imperativo che un recesso dall'Unione senza l'uscita dal Mercato Unico e l'eliminazione dei poteri della CGUE sulla nazione significasse <<*not leaving the EU at all*>>²⁰.

Ciò preannunciato ed una volta ottenuta la debita autorizzazione parlamentare che la legittimasse ad agire in tal senso, nel rispetto delle prerogative costituzionali britanniche²¹, il Governo si preparò ad invocare il diritto di recesso normativamente riconosciuto dall'ordinamento comunitario all'art. 50 del TUE.

¹⁹ Queste le laconiche parole del Primo Ministro. PM THERESA MAY, *The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech*, 17 Gennaio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech>, da ultimo consultato in data 16 luglio 2020.

²⁰ Cfr. BBC NEWS, *Brexit: UK to leave single market, says Theresa May*, 17 gennaio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-38641208>, da ultimo consultato il 23 maggio 2022; CASTLE S.- ERLANGER S., *In 'Brexit' Speech, Theresa May Outlines Clean Break for U.K.*, *The New York Times*, 17 gennaio 2017, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.nytimes.com/2017/01/17/world/europe/brexit-theresa-may-uk-eu.html>, da ultimo consultato il 16 luglio 2020.

²¹ Sulle criticità costituzionali che l'attivazione del meccanismo di recesso di cui all'art. 50 TFUE ha sollevato, sia consentito richiamarsi a quanto precedentemente osservato alla nota 14.

La notifica della volontà rescindente si compiuta, che il Governo May effettuò, il 29 marzo 2017²², mediante consegna di una lettera a firma del Primo Ministro indirizzata al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, formalizzava la prima storica ipotesi di recesso di uno Stato membro dalla più complessa organizzazione internazionale regionale esistente²³, innescando la decorrenza del termine biennale per la stipulazione di un accordo che definisse i termini del divorzio britannico, altrimenti destinato ad esitare in una “no deal-Brexit”, del tutto priva dei profili di certezza evolutiva tanto bramati dai cittadini e dagli operatori ed investitori del Mercato Unico, ormai così profondamente gettato in crisi.

Le medesime esigenze di certezza giuridica e trasparenza animavano, del resto, le Istituzioni comunitarie, dal canto loro onerate del delicato compito di salvaguardare gli interessi degli Stati membri, dei cittadini e delle imprese europei, inevitabilmente toccati, nell’esercizio dei propri diritti ed interessi, dalle sorti incerte che il cammino verso il divorzio britannico già evocava. Il primo passo per una sistematica gestione dei negoziati da condursi nella cornice dell’art. 50 TUE fu rappresentato dall’adozione, da parte del Consiglio Europeo, riunitosi in seduta straordinaria il 29 aprile 2017, degli “Orientamenti” che avrebbero dovuto guidare l’operato dei negoziatori europei, definendo i principi e le posizioni generali alla luce dei quali l’Unione avrebbe articolato le proprie future relazioni con il Regno Unito²⁴.

In particolare, furono definiti i principi di trasparenza, unitarietà delle trattative e sincera cooperazione e venne delineato un approccio per fasi ai negoziati, onde consentire, nell’interesse primario degli *stakeholders* europei, un recesso quanto più ordinato possibile, con una minimizzazione dei risvolti negativi generati dalla profonda incertezza che lo storico evento della Brexit aveva causato²⁵. Quanto agli aspetti

²² PRIME MINISTER THERESA MAY, *Letter to European Council President Donald Tusk - Art. 50 notification*, 29 March 2017, reperibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/24079/070329_uk_letter_tusk_art50.pdf, da ultimo consultato in data 5 gennaio 2021.

²³ Cfr. FABBRINI F., *The Brexit negotiation and the May’ Government*, in *EJLS Special Issue*, 2019, p. I; FABBRINI F., *The Law and Politics of Brexit, Volume II*, cit., p. 1.

²⁴ *Orientamenti del Consiglio europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell’art. 50 TUE*, 29 aprile 2017, EUCO XT 2004/17.

²⁵ Cfr. *ivi*, § I. 2, II. 4 e V. 25.

procedurali dei negoziati, il Consiglio ritenne di approvare le modalità delineate nel documento contenente la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri e dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, rilasciate al termine della riunione informale del 15 dicembre 2016²⁶.

Proprio alla luce delle indicazioni contenute nel documento testé richiamato, la Commissione europea adottò, il 3 maggio 2017, una raccomandazione di decisione del Consiglio che la autorizzasse ad intraprendere i negoziati con il Regno Unito, impartendo, altresì, le direttive necessarie per regolamentarne lo svolgimento²⁷.

Il Consiglio, riunitosi nella composizione a 27 membri, adottò, nella seduta del 22 maggio 2017, la decisione di autorizzazione all'apertura dei negoziati²⁸, oltre che le direttive²⁹ atte a guidare la Commissione nella conduzione della prima fase delle trattative formalmente avviate, a Bruxelles, il successivo 19 giugno, alla presenza di

²⁶ Per il testo del documento si veda CONSIGLIO EUROPEO-COMMISSIONE EUROPEA, *Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri e dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea*, Bruxelles, 15 dicembre 2016, all'indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/24161/15-euco-statement-it.pdf>, da ultimo consultato in data 17 luglio 2020. Nella Dichiarazione, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione ed i Presidenti del Consiglio Europeo e della Commissione delinearono i profili tecnici relativi al processo che l'Unione Europea ed il Regno Unito avrebbe intrapreso, a seguito dell'attivazione del meccanismo di cui all'art. 50 TFUE, isolando i seguenti passaggi: l'adozione degli orientamenti e dei principi informativi da parte del Consiglio europeo, l'adozione, da parte del Consiglio, su raccomandazione della Commissione, della decisione che autorizza l'avvio dei negoziati, nonché la nomina, da parte del Consiglio europeo, della Commissione quale negoziatore unico per l'Unione Europea, con l'individuazione di Micheal Barnier quale negoziatore a capo della delegazione.

²⁷ *Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea*, 3 maggio 2017, COM/2017/0218 final.

²⁸ *Decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea*, 22 maggio 2017, XT 21016/17.

Il testo della Decisione è reperibile al seguente indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/it/pdf>, da ultimo consultato in data 17 luglio 2020.

²⁹ *ALLEGATO della Decisione (UE, Euratom) del 22 maggio 2017 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea*, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2, reperibile al seguente indirizzo: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/it/pdf>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020.

Micheel Barnier, capo negoziatore per l'Unione Europea, e di David Davis, Ministro britannico per l'uscita dall'Unione Europea³⁰.

Un approccio a fasi³¹ consentì di focalizzare progressivamente il cuore dei negoziati - anche attraverso una rimodulazione delle direttive precedentemente impartite dal Consiglio³², resasi necessaria in ragione degli sviluppi raggiunti dalle delegazioni e formalizzati nel *Joint Report* adottato dai negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, a conclusione della prima tornata di confronto negoziale³³.

³⁰ Per una cronistoria delle fasi dell'iter di recesso del Regno Unito dall'Unione si rimanda alla pagina web del Consiglio dell'Unione Europea, al seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/#>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020.

³¹ La volontà di caratterizzare l'incedere delle trattative attraverso la strutturazione di distinte fasi di negoziazione - rispetto alle quali la definizione del quadro politico delle future relazioni tra il Regno Unito e la nuova Europa a 27 sarebbe stata compiuta solo al raggiungimento di un primo livello di accordo attorno ad alcuni temi, quali, in particolare i diritti reciproci dei cittadini ed il quadro degli obblighi scaturenti, in capo al Regno Unito, dalla precedente *membership* dell'Unione - venne manifestata espressamente dal Consiglio europeo in occasione della pubblicazione degli *Orientamenti* del 29 aprile 2017, di cui *supra*, alla nota 24. Nello stesso senso si espresse il Parlamento europeo con la *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102. Si veda, altresì, sul punto FABBRINI F., *The Law and Politics of Brexit, Volume II, cit.*, pp. 3 e 4.

³² *ANNEX to the COUNCIL DECISION supplementing the Council Decision of 22 May 2017 authorising the opening of the negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for an agreement setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union - Supplementary directives for the negotiation of an agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD 1 REV 2.*

Le direttive in oggetto, che integrano quelle impartite dal Consiglio il 22 maggio 2017, coadiuvano la Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2018, che autorizza i negoziati sulle disposizioni transitorie. Cfr. *COUNCIL DECISION supplementing the Council Decision of 22 May 2017 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for an agreement setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, 22 gennaio 2018, XT 21004/18.*

³³ *Relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, 8 dicembre 2017, TF50 (2017) 19 – Commission to EU 27.*

La relazione va letta, altresì, alla luce della *Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo (art. 50) sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, 8 dicembre 2017, COM(2017) 784 final* - reperibile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-784-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020 - con la quale il negoziatore europeo dava conto dello stato dei lavori, a conclusione della prima tornata di negoziazione.

Pare opportuno precisare, peraltro, che i documenti in oggetto costituiscono la base giuridica per l'adozione, da parte del Consiglio europeo, degli *Orientamenti* del 15 dicembre 2017, in forza dei quali

Tali maturati approdi fornirono le basi per l'avvio della seconda fase delle trattative, precipuamente finalizzata alla formulazione dei termini più ampi dell'accordo di recesso di cui all'art. 50 del TUE, nello spettro del quale sarebbero stati delineati i rapporti tra lo Stato recedente e l'Unione nell'incedere del periodo di transizione che avrebbe condotto il Regno Unito all'acquisizione piena dello *status* di non membro e, quindi, alla cessazione dell'efficacia dei Trattati, in forza della lettera della stessa disposizione³⁴.

I termini dell'accordo di recesso³⁵ - pubblicati, in una versione originaria, dalla Commissione europea il 28 febbraio 2018 ed approvati dal Consiglio europeo, all'esito

veniva autorizzato l'avvio della seconda fase dei negoziati, relativa alla transizione ed al quadro delle future relazioni tra l'Unione europea ed il Regno Unito. Cfr. *Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (15 dicembre 2017) - Orientamenti, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17*.

³⁴ Invero, l'art. 50 TUE espressamente sancisce, al comma 3, che <<*i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine*>>. La disposizione, tuttavia, pare debba leggersi in combinato disposto con l'art. 1 TUE, che qualifica la nozione di "Trattato", estendendone la portata ad ambo il TUE ed il TFUE e, dunque, con l'art. 288 TFUE, rubricato "Atti giuridici dell'Unione", di talchè risulterebbero privati dei loro effetti altresì le fonti di diritto derivato ed, in particolare, tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni, che costituiscono parte dell'*Acquis communautaire* vincolante per gli Stati membri.

Si vedano, in merito, AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit?*, in *EBLR*, 2016, pp. 904-905.

³⁵ La bozza è stata modificata, in ragione dei progressi maturati in seno ai negoziati, alla data del 19 marzo 2018. Il testo dell'accordo è stato, successivamente, integrato dalla dichiarazione congiunta del negoziatore europeo e della delegazione britannica, che gettava luce sui progressi compiuti, sino al giugno 2018.

Cfr., rispettivamente, in merito, EUROPEAN COMMISSION AND HM GOVERNMENT, *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK of 16-19 March 2018*, 19 March 2018, TF50 (2018) 35 – Commission to EU27, reperibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, da ultimo consultato in data 21 dicembre 2020; *Joint statement from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union*, 19 June 2018, TF50 (2018) 52 – Commission to EU 27, reperibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_statement.pdf, consultato in data 21 dicembre 2020.

Da ultimo, il testo della bozza è stato aggiornato nel novembre 2018, prima di essere sottoposto al vaglio del Consiglio europeo per l'approvazione. Cfr. *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018*, 14 November 2018, TF50 (2018) 55 – Commission to EU27.

della riunione speciale del 25 novembre, congiuntamente ad una dichiarazione politica che definisse il quadro delle relazioni future tra il Regno Unito e l'Unione³⁶ - poterono, solo in linea di principio, contenere l'ondata di incertezza che l'abbandono della compagine comunitaria, da parte del Regno Unito, aveva inevitabilmente sollevato.

Invero, l'Accordo³⁷ - approvato dal Consiglio europeo e successivamente adottato con la decisione del Consiglio (UE) 2019/274 dell'11 gennaio 2019³⁸ - subì un ben più travagliato destino in terra britannica, atteso che la *House of Commons*, chiamata a pronunciarsi sul contenuto dell'accordo di recesso in forza della disposizione di cui alla *section 13(1)* dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*, rubricata <<*Parliamentary approval of the outcome of negotiations with the EU*>>³⁹, espresse, per ben tre volte,

Si veda, inoltre, in merito HOUSE OF LORDS - European Union Committee, *Brexit: the revised Withdrawal Agreement and Political Declaration, 1st Report of session 2019/20*, 10 gennaio 2020, pp. 6-7, reperibile al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldecom/4/4.pdf>, da ultimo consultato in data 21 dicembre 2020.

³⁶ CONSIGLIO EUROPEO, *Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, Bruxelles, 22 novembre 2018 (OR. en), XT 21095/18*.

³⁷ Il testo dell'Accordo è riportato in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 066 I del 19 febbraio 2019, pag. 1.

³⁸ *DECISIONE (UE) 2019/274 DEL CONSIGLIO dell'11 gennaio 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, in *Gazz. uff. Un. eur.*, n. L 47 I/1 del 19 febbraio 2019, p. 1. Si veda, altresì, in merito VALKOVA L., *Brexit e diritto internazionale privato e processuale in caso di <<no deal>>*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, I, p. 230, testo e nota n. 2.

³⁹ Si tratta della disposizione che cristallizza, giuridicamente, il ruolo del Parlamento inglese nell'iter di approvazione dell'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Unione. La norma in oggetto qualifica come necessariamente attivo il ruolo del Parlamento, prescrivendo l'onere, per il Governo, di subordinare la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di recesso all'approvazione, da parte della *House of Commons*, del testo, nonché del quadro politico delineato per le future relazioni tra lo Stato recedente e l'Unione europea; all'approvazione, da parte della *House of Lords*, di una mozione, presentata da un Ministro del Governo, che “*take note*” dei termini dell'accordo negoziato e del quadro politico delineato nella prospettiva dei rapporti futuri con l'Unione europea ed infine, all'adozione di un *Act of Parliament* che ne autorizzi l'esecuzione.

Ebbene, si tratta di un'attribuzione frequentemente descritta con l'espressione “*the meaningful vote*”. Per un contributo, a riguardo, si rimanda a COWIE G., *A user's guide to the meaningful vote, House of Commons Library Briefing Paper n. 08424*, 25 ottobre 2018, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8424/>, da ultimo consultato il 21 dicembre 2020; SIMSON CAIRD J.-DE MARS S.-MILLER V., *Brexit: Parliament's role in approving and implementing agreements with the European Union, House of Commons Library Briefing Paper n. CBP 8321*, 23 Maggio 2018, all'indirizzo: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8321/CBP-8321.pdf>, da ultimo consultato il 21 dicembre 2020.

voto sfavorevole alla mozione presentata dal Governo⁴⁰, decretando una tra le più significative sconfitte dell'Esecutivo⁴¹ e costringendo il Primo Ministro May a formulare una richiesta di proroga del termine di cui all'art. 50 par. 3 TUE, accolta dal Consiglio europeo, con la Decisione (UE) 2019/476⁴², che ha posticipato la data dell'*exit Day* al 22 maggio 2019 - qualora la House of Commons si fosse pronunciata positivamente, in merito al contenuto dell'accordo negoziato, nella seduta del 29 marzo 2019 - o, in alternativa, al 12 aprile dello stesso anno, qualora il necessario voto favorevole del Parlamento inglese non fosse stato tempestivamente espresso.

Proprio in ragione dell'esito negativo del <<*meaningful vote*>> del 29 marzo 2019, il Primo Ministro fu costretto ad inoltrare al Consiglio europeo un'ulteriore richiesta di proroga, che ebbe l'esito di posticipare i termini per il perfezionamento dell'iter di recesso del Regno Unito al 31 ottobre 2019, allo scopo espresso di <<*permettere ad entrambe le parti di ratificare l'accordo*>>⁴³. Il Partito Conservatore, tuttavia, già

⁴⁰ Le sedute si tennero, rispettivamente, il 15 gennaio ed il 12 e 29 marzo 2019. La *House of Commons* espresse un voto sfavorevole ai termini dell'accordo, con una maggioranza di 432 voti contrari contro i 202 favorevoli, nella seduta del 15 gennaio 2019; 391 contrari a fronte di 242 favorevoli, nella seduta del 12 marzo ed, infine, 344 voti a sfavore contro i 286 favorevoli, nella seduta del 29 marzo 2019. Si veda, in merito, AIDT T. S.-GREY F.-SAVU A., *The Three Meaningful Votes: Voting on Brexit in the British House of Commons*, in *CWPE1979*, 19 agosto 2019 (aggiornato il 12 settembre 2019), p. 9 e ss. e Tabella 1, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/296884>, da ultimo consultato in data 30 dicembre 2020.

⁴¹ *Ivi*, p. 9.

⁴² *DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO, adottata d'intesa con il Regno Unito, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 22 marzo 2019, EUCO XT 20006/19*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 801 del 22 marzo 2019, p. 1.

Sia consentito precisare che la data originariamente prevista per l'uscita del Regno Unito dalla compagine comunitaria e l'acquisizione dello *status* di non membro, agli effetti dell'art. 50 TUE, era prevista per il 29 marzo 2019, stante la decorrenza del termine biennale dalla notifica della volontà di recesso, che si pone come termine alternativo a quello di entrata in vigore dell'accordo di recesso e che, pertanto, avrebbe operato nel caso di specie, qualora i termini dell'accordo non fossero stati tempestivamente approvati dal Parlamento britannico, conformemente alla disposizione di cui alla *section 13(1)* dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*.

⁴³ Così testualmente, a pag. 4, la *DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 11 aprile 2019, EUCO XT 20013/19*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 101 dell'11 aprile 2019, p. 1.

Si tenga, altresì, conto che la decisione in oggetto fu accompagnata dall'adozione, da parte del Consiglio, della *Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio, del 13 aprile 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, L 110 I del 25.4.2019,

fortemente indebolito dagli esiti infausti dell'iter parlamentare funzionale alla ratifica del *Withdrawal Agreement*, uscì sconfitto altresì dalle elezioni locali⁴⁴ che si tennero nel maggio 2019, di talché sancendo il tracollo del Governo di Theresa May, che annunciò le proprie dimissioni il successivo 24 maggio⁴⁵.

Quale suo successore alla guida dei Tories⁴⁶, il neo Primo Ministro Boris Johnson incentrò la propria politica in punto di Brexit sull'intento dichiarato di consentire al Regno Unito di perfezionare il cammino di recesso entro la nuova data individuata per l'*Exit day*, il 31 ottobre 2019, quand'anche ciò implicasse l'impossibilità di ratificare un accordo che garantisse l'incedere regolato dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea⁴⁷.

pag. 1, con la quale è stata modificata la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso, proprio in ragione della proroga del termine di cui all'art. 50 TUE, così come risultante dalle summenzionata Decisione del Consiglio europeo dell'11 aprile 2019.

Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/642 è stato pubblicato nella *Gazz. Uff. Com. eur.*, C 144 I del 25 aprile 2019, pag. 1.

⁴⁴ SYAL R.-BROOKS L., *Theresa May under pressure to quit after local election losses*, in *The Guardian*, 3 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/2019/may/03/theresa-may-under-pressure-quit-local-election-losses>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021.

⁴⁵ STEWART H., *Theresa May announces she will resign on 7 June*, in *The Guardian*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/theresa-may-steps-down-resigns-tory-leader-conservative-brexite>; BBC NEWS, *Theresa May resigns over Brexit: What happened?*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-48379730>; THE NEW YORK TIMES, *Full Text of Theresa May's Resignation Speech*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/may-speech.html>, tutti da ultimo consultati in data 2 gennaio 2021.

⁴⁶ Boris Johnson fu eletto alla guida del Partito Conservatore il 23 luglio 2019, conseguendo una percentuale di consensi pari al 66%, a fronte del 34% dei voti favorevoli alla leadership di Jeremy Hunt. Si vedano, in merito, THE GUARDIAN, *Tory leadership election: the full results*, 23 luglio 2019, al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/jun/13/conservative-leadership-election-full-results>; BBC NEWS, *Boris Johnson wins race to be Tory leader and PM*, 23 luglio 2019, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-49084605>; ZODGEKAR K., *Conservative Party leadership contests*, INSTITUTE FOR GOVERNMENT, 11 agosto 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/conservative-party-leadership-contests>, tutti da ultimo consultati in data 2 gennaio 2021.

⁴⁷ Sia consentito rimandare, in proposito, al discorso sulle "Priorities for Government" tenuto dal neo Primo Ministro Boris Johnson il 25 luglio 2019, presso la House of Commons. Si veda HANSARD - UK PARLIAMENT, *House of Commons, Priorities for Government, Volume 633: debate on Thursday 25 July 2019*, al seguente indirizzo: <https://hansard.parliament.uk/commons/2019-07->

Invero, la concretizzazione di una prospettiva di “*soft Brexit*” si poneva in antitesi con una radicata opposizione del Parlamento inglese ai termini dell’accordo di recesso, così come negoziati dal dimissionario Governo May, di talché appariva necessaria la riapertura dei negoziati e la ridefinizione di quei temi controversi che avevano ostacolato il fisiologico iter di approvazione parlamentare dell’accordo, di cui alla *Section 13* dello *EU (Withdrawal) Act 2018*⁴⁸.

Per altro verso, l’avversione delle Istituzioni comunitarie alla rinegoziazione dei termini del *Withdrawal Agreement* determinò uno stallo nella conduzione dei negoziati, alimentando altresì il timore che la prospettiva di un “*no deal scenario*” potesse presto concretizzarsi⁴⁹. Fu solo a partire dall’autunno - quasi a ridosso della data ultima dell’*Exit day* individuata con Decisione del Consiglio europeo del 11 aprile 2019⁵⁰ - che le parti riuscirono a riprendere i dibattiti⁵¹, onde concordare una rimodulazione del contenuto dell’accordo, che ne consentisse un’auspicata ratifica in prossimità dei termini di scadenza.

[25/debates/D0290128-96D8-4AF9-ACFD-21D5D9CF328E/PrioritiesForGovernment](#), da ultimo consultato in data 2 gennaio 2021.

⁴⁸ Cfr. *supra* testo e nota 40. Si tenga conto, peraltro, della circostanza per la quale la Camera dei Comuni, che pure aveva, per tre volte, respinto la mozione del Governo May atta a consentire la ratifica dell’accordo di recesso, nei termini di cui alla *section 13* dello *EU (Withdrawal) Act 2018*, si era manifestata fortemente contraria all’ipotesi di una Brexit senza accordo, giungendo ad approvare, unitamente alla *House of Lords* e di sua diretta iniziativa, lo *European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019* - noto altresì come “*the Benn Act*” dal nome del MP che lo introdusse - legge a mezzo della quale il Parlamento inglese obbligava il Governo del Regno Unito a richiedere una proroga del termine di cui all’art. 50 TUE, per consentire ai negoziati di proseguire, qualora il Parlamento non avesse manifestato la propria approvazione sul testo dell’Accordo di recesso entro il 19 ottobre 2019. Si veda, per una disanima della questione, CARAVALE G., *La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster*, in *federalismi.it*, n. 16/2019, pp. 3-4.

⁴⁹ Si veda, in merito, FABBRINI F., *The Law and politics of Brexit, Vol. II: the Withdrawal Agreement*, *Op. cit.*, p. 16; AA.VV., *The October 2019 EU-UK Withdrawal Agreement, House of Commons Library Briefing Paper n. CBP 8713*, 17 Ottobre 2019, p. 8 ss., pubblicato il 18 ottobre 2019 all’indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8713/>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021.

⁵⁰ Cfr. *supra* nota 43.

⁵¹ Si veda FABBRINI F., *Op. ult. cit.*, p. 20.

Il fulcro del nuovo ciclo di negoziati attenne, precipuamente, al delicato tema del confine nord-irlandese⁵² e condusse all'adozione di una versione rivisitata del Protocollo sull'Irlanda ed Irlanda del Nord⁵³, oltre che alla modifica della Dichiarazione

⁵² Pare opportuno sottolineare che la questione nord-irlandese costituì il fulcro dei dibattiti politici sviluppatasi oltremarica in merito al contenuto della bozza di accordo di recesso pubblicata nel febbraio 2018. Sin dall'adozione della Relazione congiunta dell'8 dicembre 2017, le parti si erano mostrate favorevoli al rispetto del contenuto del *Good Friday/Belfast Agreement* del 10 aprile 1998, manifestando il <<commitment to the avoidance of a hard border, including any physical infrastructure or related checks and controls>>. La declinazione pratica di tali principi condivisi rappresentò, tuttavia, uno snodo di assai complessa soluzione. Invero, il c.d. “*Northern Ireland backstop*” - termine largamente usato in sede mediatica ed istituzionale per indicare il contenuto dell'accordo in forza del quale, a seguito del recesso britannico dall'Unione europea, non sarebbe stato istituito un confine rigido tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, bensì la prima sarebbe rimasta parte del sistema di unione doganale e soggetta ad alcune regole del mercato unico, qualora le parti non si fossero accordate diversamente in merito alle reciproche future relazioni commerciali - agitò fortemente le fila del Partito Conservatore, provocando le dimissioni di alcuni membri del Governo, in particolare del *Secretary of State for Exiting the EU* Dominic Raab. Il contenuto del Protocollo su Irlanda ed Irlanda del Nord rappresentò, altresì, un nodo cruciale nei dibattiti parlamentari, incidendo significativamente sul voto di approvazione del “*Withdrawal Agreement*” da parte della Camera dei Comuni. Proprio in tale prospettiva, il Governo May si impegnò a chiarire i termini del Protocollo irlandese, addivenendo, con la Commissione, alla stipula di un Strumento relativo all'accordo sul recesso e di una Dichiarazione congiunta integrativa, nell'intento di ribadire la volontà delle parti di negoziare i termini delle future reciproche relazioni economiche, proprio allo scopo di assicurare che la malgradita soluzione del backstop trovasse effettiva applicazione. La House of Commons si esprime, tuttavia, nuovamente a sfavore dei termini dell'accordo, come già *supra* specificato nella nota 39 cui si rimanda.

Si vedano, sul punto, FABBRINI F., *The Law and Politics of Brexit, Volume II, cit.*, p. 10 ss; HOUSE OF COMMONS NORTHERN IRELAND AFFAIRS COMMITTEE, *The Northern Ireland Backstop and the Border: interim report*, Sixth Report of Session 2017/19, 9 March 2019, HC 1850, p. 4; *Dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, 20 marzo 2019, XT 21018/19; *Strumento relativo all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, 20 marzo 2019, XT 21014/19.

⁵³ *Revised texts agreed at negotiators' level for: The Protocol on Ireland/Northern Ireland included in the Withdrawal Agreement and the consequential technical adaptations to Article 184 “Negotiations on the future relationship” and Article 185 “Entry into force and application” of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (“Withdrawal Agreement”) intended to replace the corresponding provisions included in the last version of the Withdrawal Agreement published in OJ C144 I of 25.4.2019*, 17 October 2019, TF50 (2019) 64 – Commission to EU 27, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_northern_ireland.pdf, da ultimo consultato il 7 gennaio 2021.

Politica⁵⁴ del 25 novembre 2018 ed alla successiva approvazione, da parte del Consiglio europeo, nella seduta straordinaria del 17 ottobre 2019⁵⁵.

Ebbene, con il consenso delle Istituzioni comunitarie, il testo dell'accordo necessitava, quindi, dell'approvazione da parte degli organi dello Stato recedente, secondo quanto sancito dalla lettera dell'art. 50 TUE ed in conformità dei relativi principi di diritto costituzionale.

Chiamato, dunque, ad esprimere nuovamente il proprio “*meaningful vote*” sul contenuto revisionato del *Withdrawal Agreement*, il Parlamento inglese, nella sessione del 19 ottobre 2019, rifiutò di pronunciarsi in merito all'approvazione dell'accordo di recesso e posticipò il voto in questione ad una prioritaria pronuncia sulla proposta di legislazione interna atta ad implementarne il contenuto, che il Governo non aveva, tuttavia, ancora presentato⁵⁶.

Questa dilazione determinò, peraltro, l'applicazione di un'altra legislazione speciale approvata dal Parlamento nel periodo successivo all'insediamento del Governo Johnson, vale a dire lo *EU (Withdrawal) (No. 2) Act 2019* o “*Benn Act*”, in forza del quale il Governo sarebbe stato costretto a formalizzare una richiesta di proroga del termine di cui all'art. 50 TUE, nell'eventualità in cui il Parlamento non avesse fornito il proprio assenso, in merito al contenuto dell'accordo di recesso, entro il 19 ottobre 2019⁵⁷.

⁵⁴ *Revised text of the Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom as agreed at negotiators' level on 17 October 2019, to replace the one published in OJ C 66I of 19.2.2019*, 17 ottobre 2019, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_political_declaration.pdf, da ultimo consultato in data 2 gennaio 2021.

⁵⁵ *Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) (17 ottobre 2019) – Conclusioni*, 17 ottobre 2019, *EUCO XT 20018/19*.

⁵⁶ Cfr. BBC, *Brexit Delay Voted Through by MPs*, 19 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/world-europe-50110214>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021; PICHETA R.-MCGEE L., *What is the Letwin amendment -- and how has it changed Brexit?*, CNN, 19 ottobre 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://edition.cnn.com/2019/10/19/uk/brexit-letwin-amendment-scli-intl-gbr/index.html>, da ultimo consultato in data 10 gennaio 2021.

⁵⁷ Sia consentito rinviare, in proposito, alla nota 48, di cui *supra*.

Quale risultanza delle contingenze in questione, il Governo Johnson si trovò a dover formulare una richiesta per l'ulteriore posticipazione della data dell'*Exit day*⁵⁸, che il Consiglio europeo accolse il successivo 28 ottobre, individuando, quale nuovo termine per il perfezionamento del cammino di uscita del Regno Unito dall'Unione, il 31 gennaio 2020, di talché il recesso avrebbe avuto luogo <<il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° febbraio 2020>>⁵⁹.

Congiuntamente, per far fronte alla situazione di stallo parlamentare creatasi in patria e consentire una rapida conclusione dell'iter di approvazione parlamentare dell'accordo di recesso, il Governo, con il necessario appoggio dei Partiti di opposizione, introdusse, dinanzi alle Camere l'*Early Parliamentary General Elections Act 2019*, strumento legislativo atto a consentire l'indizione anticipata delle elezioni generali, forzando il meccanismo fisiologico all'uopo previsto dal *Fixed Term Parliament Act 2011* e, dunque, prescindendo dal necessario consenso dei 2/3 dei MPs, che per tre volte l'Esecutivo non era riuscito ad ottenere⁶⁰.

⁵⁸ Cfr. PM MINISTER BORIS JOHNSON, *Letter to European Council President Donald Tusk*, 19 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-donald-tusk-19-october-2019>, da ultimo consultato il 26 maggio 2022.

⁵⁹ *Decisione del Consiglio europeo 2019/1810 adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE*, 29 ottobre 2019, *EUCO XT 20024/2/19 REV 2*, in *Gazz. uff. Un. eur.*, n. L 278/I del 30 ottobre 2019. La predetta Decisione, peraltro, fu adottata in un contesto di parziale incertezza rispetto alla posizione assunta dall'Esecutivo britannico, atteso che congiuntamente alla Lettera del 19 ottobre 2019 di cui *supra*, il Premier inviò personalmente all'allora Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk due missive, datate 19 ottobre 2019 e 28 ottobre 2019, nelle quali espresse la propria contrarietà alla proroga attualmente imposta dalla lettera dello *EU (Withdrawal) (No. 2) Act 2019*, giungendo a dichiarare che <<*this unwanted prolongation of the UK's membership of the EU is damaging to our democracy and to the relationship between us and our European friends*>> (corsivo aggiunto). Cfr. PM MINISTER BORIS JOHNSON, *Letter to European Council President Donald Tusk*, 28 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-donald-tusk-28-october-2019>, da ultimo consultato il 26 maggio 2022; PM MINISTER BORIS JOHNSON, *Letter to European Council President Donald Tusk*, 19 October 2019, *ut supra cit.* in nota 58; FABBRINI F., *The Law & Politics of Brexit: Volume II*, *Op. cit.*, p. 23 e ss.

⁶⁰ JOHNSTON N., *What does the Early Parliamentary General Election Bill do?*, *UK Parliament, House of Commons Library Insight*, 29 ottobre 2019: <https://commonslibrary.parliament.uk/what-does-the-early-parliamentary-general-election-bill-do/>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021.

Si vedano, inoltre, BBC, *UK set for 12 December general election after MPs' vote*, 29 ottobre 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-50229318>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021; MASON R., *Brexit: Parliament breaks deadlock with vote for 12 December election*, in

La legislazione anzidetta costituì la base giuridica per la tornata elettorale del 12 dicembre 2019, che vide il Partito Conservatore trionfare ad amplissima maggioranza, conseguendo 365 seggi alla Camera dei Comuni ed il 43% dei consensi nazionali⁶¹. Una solida maggioranza in Parlamento⁶² consentì all'Esecutivo di finalizzare il processo di approvazione dell'accordo di recesso e concretizzare il cuore della linea politica dei Tories, <<get the Brexit done>>⁶³, blindandone la realizzazione attraverso l'adozione dello *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, con il quale il Parlamento del Regno Unito approvò i termini dell'accordo di recesso dall'Unione europea, così come rinegoziato dal primo Governo Johnson nell'ottobre 2019, e segnò l'atto conclusivo nel cammino di abbandono della *membership* europea, quantomeno nella prospettiva dello Stato recedente⁶⁴.

The Guardian, 29 ottobre 2019, disponibile al: <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/29/uk-general-election-confirmed-for-12-december-after-brexit-stalemate>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021; FABBRINI F., *Op. ult. cit.*, pp. 24-25; CARAVALE G., *A volte ritornano...l'European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 ed il nuovo rafforzamento dell'Esecutivo britannico*, in *Nomos - Le attualità del diritto*, Saggi, 3/2019, p. 8, al seguente indirizzo: <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giulia-caravale-a-volte-ritornano-leuropean-union-withdrawal-agreement-act-2020-ed-il-nuovo-rafforzamento-dellesecutivo-britannico/>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021.

⁶¹ HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *General Election 2019: results and analysis, 2nd Edition*, 28 gennaio 2020: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8749/#fullreport>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021; ZODGEKAR K., *Government majority*, *Institute for Government*, 20 dicembre 2019, reperibile al: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/government-majority>, da ultimo consultato in data 10 gennaio 2021.

Per una panoramica dei risultati elettorali si veda, altresì, CARAVALE G., *Op. ult. cit.*, p. 1 ss.

⁶² Cfr. ZODGEKAR K., *Government majority*, *Institute for Government*, *supra cit.*

⁶³ *The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019*.

⁶⁴ HOUSE OF LORDS Select Committee on the Constitution, *HL Paper 5 European Union (Withdrawal Agreement) Bill*, 1st Report of Session 2019–20, 14 gennaio 2020.

Lo *European Union (Withdrawal Agreement) Bill* venne reintrodotta, dinanzi alla House of Commons, il 19 dicembre 2019, in una versione modificata rispetto al testo precedentemente presentato alla Camera nella 57esima sessione del Parlamento, prima dello scioglimento per l'indizione delle elezioni anticipate del 12 dicembre 2019 e ricevette il Royal Assent il 23 gennaio 2020.

Il contenuto della Legge offre spunti di grande interesse, soprattutto sotto il profilo costituzionale, atteso che, come autorevolmente osservato da CARAVALE G., *Op. cit.*, p. 9, <<la sua centralità deriva dal fatto che essa va ad incidere non tanto sul modo in cui si configureranno i rapporti tra Regno Unito ed Europa, ma soprattutto sugli equilibri all'interno della forma di governo e del tipo di Stato>>. Invero, con lo strumento legislativo in questione, il Governo Johnson incise sulla legislazione introdotta con lo EU (Withdrawal) Act 2018, in particolare abrogandone la *section 13*, che attribuiva al Parlamento il potere di esprimere il proprio <<meaningful vote>> sul contenuto dell'accordo di recesso, imbrigliando i poteri di implementazione dell'accordo, in capo all'Esecutivo, ad un preventivo assenso delle Camere.

All'indomani della conclusione dell'iter costituzionale interno al Regno Unito e funzionale all'approvazione dei termini dell'accordo di recesso, i Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo Ursula von der Leyen e Charles Michel firmarono l'accordo, che venne contemporaneamente sottoscritto, a Londra, dal Primo Ministro Johnson e successivamente approvato dal Parlamento europeo nella seduta del 29 gennaio 2020⁶⁵.

Il giorno successivo, infine, il Consiglio, tramite procedura scritta, adottò la Decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'Unione europea⁶⁶, di talché completando le procedure necessarie a norma dell'art. 50 TUE e consacrando l'acquisizione, da parte del Regno Unito, dello *status* di paese terzo, a far data dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020.

Con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, si apriva un periodo di transizione di undici mesi, funzionale a consentire alle parti coinvolte - ed in particolare ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni - un progressivo adattamento, oltre che <<ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto>>⁶⁷.

Peraltro, la *clause 32* del nuovo *European Union (Withdrawal Agreement) Bill* pure sottraeva l'iter di approvazione dell'accordo di recesso alla procedura canonica di ratifica dei trattati internazionali, di cui al *Constitutional Reform and Government Act 2010*. Del pari, va dato conto della circostanza per la quale, per effetto dell'adozione della legislazione in questione, al Parlamento inglese veniva sottratto ogni potere di controllo in merito al quadro politico ed agli accordi sulle future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea, secondo il meccanismo previsto alla *clause 31* della versione inizialmente presentata, dal Governo, alla House of Commons nell'ottobre 2019. Infine, con lo *EU (Withdrawal Agreement) Act 2020*, venne imposto, normativamente, il divieto, per l'Esecutivo, di formulare una richiesta di proroga del periodo di transizione, il cui termine venne fissato nell'accordo di recesso alla data del 31 dicembre 2020 (*clause 33*, nella sua nuova formulazione). Si vedano, sul punto, CARAVALE G., *cit.*, pp. 10-12; HOUSE OF LORDS Select Committee on the Constitution, *HL Paper 5 European Union (Withdrawal Agreement) Bill*, *cit.*, p. 4.

⁶⁵ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, P9_TA(2020)0018, 29 gennaio 2020.

⁶⁶ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, XT/21105/2018/REV/3, in Gazz. uff. Un. eur., L 29, 31.1.2020, pp. 1-6.

⁶⁷ Così il Preambolo dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in Gazz. uff. Un. eur., n. L 29/7 del 31 gennaio 2020. Invero, in pendenza del periodo di transizione, il Regno Unito, pur non essendo più

Peraltro, la cessazione della *membership* britannica dell'Unione europea ha consentito l'avvio dei negoziati necessari ad addivenire alla stipula di un trattato internazionale che definisse il quadro delle future relazioni tra l'Europa ed il Regno Unito, alla luce dei principi enucleati nella Dichiarazione politica approvata dal Consiglio europeo nella seduta del 25 novembre 2019⁶⁸.

Orbene, in tale prospettiva, la Commissione adottò, il 3 febbraio 2020, una *Raccomandazione di Decisione del Consiglio*⁶⁹ che la autorizzasse all'avvio dei negoziati a tal uopo necessari, approvata dal Parlamento europeo il successivo 12 febbraio⁷⁰ e formalmente adottata dal Consiglio, con *Decisione* del 25 febbraio 2020⁷¹.

Profondamente incisi, nel loro dipanarsi, dall'incedere della pandemia dovuta al dilagare del virus *Sars-CoV-2*, i negoziati risultarono sin da subito complessi, anche per i divergenti approcci, rispettivamente adottati dalle Istituzioni comunitarie e dal Governo britannico, sui termini della negoziazione⁷².

rappresentato in seno alle Istituzioni comunitarie, ha temporaneamente continuato ad applicare le norme di diritto europeo primario e derivato, oltre che a prender parte al mercato unico ed all'unione doganale, in ossequio ai termini definiti dall'Accordo.

⁶⁸ *Special meeting of the European Council (Art. 50) (25 November 2018) - Conclusions, EUCO XT 20015/18*, 25 novembre 2018. Il testo della Dichiarazione politica è, altresì, pubblicato in *Gazz. uff. Un. eur.*, n. C 34 del 31 gennaio 2020, p. 1.

Per una disamina dei negoziati condotti, nel corso del periodo di transizione, sulle future relazioni tra l'Europa ed il Regno Unito sia consentito richiamare FABBRINI F., *From the Withdrawal Agreement to the Trade & Cooperation Agreement: Reshaping EU-UK Relations*, in *Brexit Institute Working Paper Series*, 10/2020, 28 dicembre 2020, al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3756331, da ultimo consultato il 12 gennaio 2020.

⁶⁹ EUROPEAN COMMISSION, *Recommendation for a Council Decision authorizing the opening of negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, COM(2020) 35 final, 3 February 2020.

⁷⁰ EUROPEAN PARLIAMENT, *Resolution of 12 February 2020 on the proposed mandate for negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 12 February 2020, P9_TA(2020)0033.

⁷¹ *DECISIONE (UE, Euratom) 2020/266 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2020 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato*, in *Gazz. uff. Un. eur.*, n. L 58/53 del 7 febbraio 2020.

⁷² Cfr. FABBRINI F., *From the Withdrawal Agreement to the Trade & Cooperation Agreement: Reshaping EU-UK Relations*, cit., p. 5 ss. L'autore pone in rilievo l'impatto negativo che la linea politica assunta dal Governo britannico - proiettato alla conclusione di una molteplicità di distinti accordi afferenti alle diverse aree di cooperazione, in luogo di una *partnership* ampia ed onnicomprensiva - impresse sugli sviluppi della negoziazione. In tale prospettiva, egli evoca, altresì, il contenuto della *Raccomandazione*

Peraltro, il Regno Unito si trovò destinatario di una procedura di infrazione avviata, nei suoi riguardi, da parte della Commissione, a seguito dell'introduzione, dinanzi alle Camere, dello *UK Internal Market Bill*, una proposta di legge atta a regolamentare il mercato interno al Regno Unito, a conclusione del periodo di transizione, in evidente contrasto con i termini pattuiti nel *Protocollo sull'Irlanda ed Irlanda del Nord* annesso all'Accordo di recesso⁷³.

Libere dalle *impasses* politiche che le avevano fortemente rallentate ed ormai prossime allo scadere del termine massimo per la conduzione dei negoziati, le parti annunciarono, il 24 dicembre 2020, di aver raggiunto un accordo sui termini delle rispettive future relazioni commerciali e di cooperazione⁷⁴.

del Parlamento europeo del 18 giugno 2020, nella quale si manifesta che l'Unione europea <<would "not accept the UK's piecemeal approach, which seeks to negotiate a series of separate, self-standing agreements">>. Così a pag. 6, testo e nota 44.

⁷³ *United Kingdom Internal Market Bill, bill 177*.

Il progetto di legge in questione conteneva diverse disposizioni contrarie alle regole sancite nel *Protocollo sull'Irlanda ed Irlanda del Nord*, più specificamente dai rispettivi artt. 5 e 10, oltre che in evidente contrapposizione con il dovere di buona fede di cui all'art. 5 del *Withdrawal Agreement*, che impone alle Parti di adottare <<ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo>> e di astenersi <<da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi>>. Per tali ragioni, la Commissione, a conclusione della riunione straordinaria del *Joint Committee* del 10 settembre 2020, aveva intimato al Regno Unito lo stralcio delle disposizioni contestate entro la fine di settembre, prospettando l'attivazione di tutte le procedure necessarie per garantire il puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi giuridici nascenti dall'*Accordo di Recesso* sottoscritto. Proprio in ragione del rifiuto del Governo britannico di agire in tal senso, si era necessaria l'attivazione della procedura di infrazione, mediante notifica di una lettera di messa in mora dello Stato inadempiente. Successivamente, grazie ai progressi raggiunti in seno al *Joint Committee*, il Governo Johnson acconsentì all'eliminazione delle *sections* 44, 45 e 47 dall'*Internal Market Bill*, indi favorendo una progressiva intensificazione dei dibattiti, nell'intento di scongiurare l'infausta prospettiva di un <<no deal>>, in punto delle future relazioni tra il regno Unito e l'Unione europea. Si vedano, in merito, FABBRINI F., *cit.*, pp. 7-12; EUROPEAN COMMISSION, *Statement following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee*, 10 September 2020, STATEMENT/20/1607; COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa "Accordo di recesso: La Commissione europea invia una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per violazione dei suoi obblighi"*, 1 Ottobre 2020, IP/20/1798; COMMISSIONE EUROPEA, *Dichiarazione congiunta dei copresidenti del comitato misto UE-Regno Unito*, 8 Dicembre 2020, STATEMENT/20/2346.

⁷⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa "Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito: protezione degli interessi europei, garanzie di concorrenza leale e prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune"*, 24 dicembre 2020, IP/20/2531; BBC, *UK and EU agree post-Brexit trade deal*, 24 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-55433447>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

L'intesa raggiunta, articolata in sette parti e costellata di numerosi Protocolli, Allegati e Dichiarazioni, oltre che di un *Nuclear Cooperation Agreement* e di un *Security of Information Agreement*, ha consentito di tratteggiare il nuovo regime di regolamentazione di numerosi ambiti di comune interesse, imperniandosi su solidi principi fondanti: un accordo di libero scambio, senza l'imposizione di tariffe e contingenti sulle merci; lo sviluppo di una *partnership* economica nei settori della pesca, dei trasporti, dell'energia e delle fonti rinnovabili; l'implementazione di condizioni di parità di trattamento in ambiti quali la tutela dell'ambiente, gli aiuti di Stato, i diritti sociali e del lavoro; la costruzione di un nuovo sistema di *law enforcement* e cooperazione in materia di sicurezza e giustizia penale; la definizione di una *governance* comune di attuazione dell'accordo, con l'individuazione dei meccanismi opportuni per la gestione delle controversie e la salvaguardia dei diritti dei cittadini e delle imprese⁷⁵.

L'accordo, tuttavia, non ha contemplato un quadro comune in punto di politica estera e di difesa e ha ridisegnato, altresì, l'estensione applicativa delle libertà fondamentali, in particolare la libera circolazione delle persone e dei servizi.⁷⁶

In un'ottica di garanzia dell'effettività dell'intesa raggiunta e nell'intento di scongiurare forme di pregiudizio a danno dei cittadini e degli altri operatori dei mercati coinvolti, la Commissione ha formulato una *Proposta* per l'adozione di una Decisione del Consiglio che autorizzasse la firma dell'*Accordo sugli scambi e la cooperazione*, disponendone, altresì, una provvisoria applicazione sino al 28 febbraio 2021, onde consentire al Parlamento europeo, in ossequio a quanto sancito dai Trattati, di esercitare le proprie prerogative e, quindi, di pronunciarsi in merito all'approvazione⁷⁷.

⁷⁵ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa, supra cit.* in nota 74; UK PRIME MINISTER'S OFFICE, *International treaty, Summary Explainer*, published 24 December 2020, updated 31 Dicembre 2020, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union/summary-explainer>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021; FABBRINI F., *From the Withdrawal Agreement to the Trade & Cooperation Agreement: Reshaping EU-UK Relations*, cit., p. 12.

⁷⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa, cit.*; FABBRINI F., *Op. ult. cit.*, p. 13.

⁷⁷ EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, and of the Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security procedures for*

Sulla base di tali presupposti, il Consiglio, con Decisione(UE) 2020/2252 del 29 dicembre 2020, ha autorizzato la Commissione alla firma del *Trade and Cooperation Agreement* e ne ha disposto la provvisoria applicazione, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore⁷⁸.

L'accordo, pertanto, è stato sottoscritto il 30 dicembre 2020⁷⁹ ed ha, contestualmente, ricevuto il consenso del Parlamento britannico, per effetto dell'approvazione dello *European Union (Future Relationship) Act 2020*, che ne sancisce l'implementazione⁸⁰.

exchanging and protecting classified information, 26 December 2020, COM(2020) 855 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020.

⁷⁸ *COUNCIL DECISION (EU) 2020/2252 of 29 December 2020 on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, and of the Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security procedures for exchanging and protecting classified information, 29 December 2020, in Gazz. uff. Un. eur., n. L 444/2 del 31 Dicembre 2020.*

Pare opportuno valorizzare, a tal riguardo, la circostanza per la quale la Commissione ha ritenuto di qualificare il *Trade and Cooperation Agreement* concluso con il Regno Unito alla stregua del modello "EU-only agreement", vale a dire in termini di un accordo internazionale che regola materie rientranti nel novero di quelle di competenza esclusiva dell'Unione, indi individuandone la relativa base giuridica all'art. 217 TFUE che, in combinato disposto con il successivo art. 218 TFUE, richiede, ai fini dell'espletamento delle procedure per la ratifica e l'entrata in vigore degli "accordi di associazione", il consenso unanime degli Stati membri espresso in seno al Consiglio e l'approvazione da parte del Parlamento europeo. Si veda, sul punto, COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte - Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito*, 4 dicembre 2020, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2532, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021; FABBRINI, *From the Withdrawal Agreement to the Trade & Cooperation Agreement: Reshaping EU-UK Relations*, cit., p. 14; FELLA S.-FERGUSON D.-WEBB D.-JOZEPA I.-ARES E.-KENNEDY S., *The UK-EU Trade and Cooperation Agreement: summary and implementation*, House of Commons Library Briefing Paper n. 09106, 30 December 2020, p. 10 ss., reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

⁷⁹ *CONSIGLIO EUROPEO, Comunicato stampa: Firma dell'accordo UE-Regno Unito*, 30 dicembre 2020, 1012/20; SPARROW A., *Brexit deal: Boris Johnson signs EU-UK trade deal after MPs vote to pass agreement - as it happened*, in *The Guardian*, 30 December 2020, al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/live/2020/dec/30/brexit-deal-bill-coronavirus-boris-johnson-covid-live-news-updates?page=with:block-5feca5808f08d0452b088072#block-5feca5808f08d0452b088072>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

⁸⁰ *BBC, Brexit: MPs overwhelmingly back post-Brexit deal with EU*, 30 December 2020, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-55478513>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021.

1.2. *La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ed i temi cruciali del diritto internazionale privato e processuale nella prospettiva politica dei negoziati sul recesso britannico all'indomani del referendum*

Il tema della cooperazione giudiziaria in materia civile occupa, nella prospettiva del diritto dell'Unione europea, una posizione centrale, storicamente acquisita per effetto della progressiva espansione e del consolidamento, in capo alle Istituzioni comunitarie, delle competenze esercitabili in tale settore, nel tentativo, in parte realizzato, di livellare le differenze sussistenti tra le discipline giuridiche degli Stati membri e consentire, per tal misura, la massima attuazione di un principio di certezza del diritto, nello spettro della realizzazione di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”⁸¹.

⁸¹ Come noto, con il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, si è assistito ad un processo di “comunitarizzazione” di parte delle materie precedentemente disciplinate dal Trattato sull'Unione europea, al Titolo VI, che regolamentava la cooperazione tra gli Stati membri in punto di “giustizia e affari interni” (c.d. terzo pilastro, introdotto con il trattato di Maastricht). Con il Trattato di Amsterdam, tale cooperazione ha assunto una denominazione ed una portata giuridica differente, atteso che taluni ambiti di interesse, funzionali al progressivo sviluppo dell'Europa unita, sono divenuti parte del TCE, trovando una collazione normativa nel nuovo Titolo IV del Trattato, rubricato “*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*” (artt. 61-69 TCE, in particolare, per la cooperazione giudiziaria in materia civile, art. 65).

Per effetto delle modifiche anzidette, il quadro istituzionale e gli strumenti funzionali alla realizzazione di uno “spazio di giustizia, libertà e sicurezza” si sono innovati profondamente, consentendo una maggiore razionalizzazione della materia, per effetto del passaggio dal metodo intergovernativo al metodo comunitario (perfezionato, per la verità, solo con il successivo Trattato di Nizza, che ha esteso la procedura di codecisione di cui all'art. 251 TCE alle materie in oggetto, ad esclusione del diritto di famiglia) e, dunque, ad una competenza diretta delle istituzioni comunitarie a fare ricorso, per la disciplina delle materie suddette, agli atti tipici di diritto derivato, di cui alla disciplina dei Trattati. Peraltro, pure in un clima di incertezza in merito alla natura giuridica degli strumenti che avrebbero dovuto coadiuvare le nuove competenze attribuite, al Consiglio, dall'art. 65, la scelta delle Istituzioni comunitarie fu orientata nel senso di prediligere la misura del regolamento, direttamente applicabile e vincolante in ogni sua parte, a norma dell'art. 288 TFUE (ex art. 265 TCE), realizzando così importanti sviluppi in punto di unificazione delle discipline nazionali.

Su tali presupposti, del resto, e proprio per un'evidente esigenza di uniformazione e di ravvicinamento delle discipline nazionali, prodromica alla realizzazione del fine di certezza del diritto, veniva adottato il Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, c.d. Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a sua volta adottata in forza dell'art. 293 (ex art. 220) TCE.

Si vedano, sul punto, *ex plurimis*, FIORINI A., *The Evolution of European Private International Law*, in ICLQ, 2008, vol. 57, p. 969 ss., particolarmente pp. 973-975; BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Un. Eur.*, 2001, p. 261 e ss.; BASEDOW, J., *The communitarization of the conflict of laws under the Treaty of*

Tale è apparso lo sforzo e si compiuta è risultata l'attività posta in essere dalle Istituzioni comunitarie, per lo sviluppo del diritto internazionale privato e processuale europeo, da esser stato, autorevolmente, preconizzato l'avvento di una <<European revolution>>⁸² nella materia che qui ci occupa.

Sin dalla previsione di una competenza comunitaria in tal senso - per la prima volta attribuita alle Istituzioni dell'allora Comunità europea con il Trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999⁸³ - attraverso le riforme attuate, sulla disciplina dei Trattati, per effetto della stipula del Trattato di Lisbona⁸⁴, l'Unione europea ha dato

Amsterdam, in *CMLR*, 2000, p. 687 ss.; HAUSMANN R.-QUEIROLO I., *Introduzione*, in *Regolamento <<Bruxelles I>>*, *Commento al Regolamento (CE) 44/2201 e alla Convenzione di Lugano*, a cura di SIMONS T.-HAUSMANN R., edizione in lingua italiana a cura di QUEIROLO I., Monaco di Baviera, 2012, p. 9 ss.; SALERNO F., *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, in AA.VV., *Diritto dell'Unione Europea, Parte speciale, 5ª ed.*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 491 ss.; CARBONE S. M., *Il nuovo spazio giudiziario europeo dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001*, 4ª ed., Torino, 2002, pp. 10-11.

⁸² Così POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una <<European Conflict of Laws Revolution?>>*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 873 ss., evocato, in tal senso, altresì da BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in BONOMI A. (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, p. 2.

⁸³ *Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 340/1 del 10 Novembre 1997. Si veda, sul punto, quanto *supra* esposto in nota 81.

⁸⁴ Con il Trattato di Lisbona, il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile trova la sua collocazione nel capo II del Titolo V della parte III del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare nello spettro applicativo delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 81, che ne delimitano l'oggetto, i presupposti e la portata estensiva.

Invero, la disposizione di cui all'art. 67 consacra l'obiettivo dell'Unione proteso alla realizzazione di uno <<spazio di libertà, sicurezza e giustizia>>, ancorandolo al <<rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri>> e finalizzandolo alla garanzia di un accesso effettivo alla giustizia, <<in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile>>. A tal uopo, secondo quanto previsto dall'art. 81 TFUE, <<l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali...Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari>>.

prova di voler concretizzare i principi enucleati già in seno al Consiglio di Tampere del 1999 e, dunque, di voler garantire che <<la libertà ancorata ai diritti dell'uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato di diritto>>, che da sempre è posta a fondamento delle politiche comunitarie, e che <<comprende il diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti>>⁸⁵.

In altre parole, un libero, egualitario e rapido accesso alla giustizia, così come la certezza che i provvedimenti giurisdizionali e le situazioni giuridiche soggettive, cui essi offrono regolamentazione, possano trovare riconoscimento ed attuazione in tutto il territorio unionale, rappresentano un corollario necessario ed, al contempo, un completamento delle quattro libertà fondamentali dell'integrazione comunitaria⁸⁶, inevitabilmente investendo le istituzioni europee di un ruolo attivo in tal senso.

Si ricava, in sostanza, dal testo delle disposizioni anzidette, una competenza in parte innovata, a favore delle Istituzioni comunitarie, sempre tratteggiata dai confini semantici della locuzione "materia civile" ed incardinata nel carattere transfrontaliero delle fattispecie destinate a trovare, di tal guisa, regolamentazione e, tuttavia, progressivamente sganciata dal nesso, anzitempo assai saldo, con le esigenze di <<buon funzionamento del mercato>>.

Né risulta di fatto mutata la natura della competenza in questione, ancora formalmente qualificata, alla stregua dell'art. 4 par. 2 lett. f TFUE in termini di competenza "concorrente" e, perciò, incardinata nel rispetto dei capisaldi del principio di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, sebbene più chiaramente inquadrata, quantomeno nei suoi profili esterni, alla luce dei pareri della Corte di giustizia n. 1/03 e 1/13.

Per un approfondimento in merito si vedano SALERNO F., *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, cit., p. 491 ss.; KRAMER X., *Judicial Cooperation in Civil Matters*, in KUIJPER P. J. ET AL., *The Law of the European Union*, 5ª ed., Denver, 2018, p. 721 ss.; FIORINI A., *The Evolution of European Private International Law*, cit., pp. 975-977.

⁸⁵ Consiglio europeo di Tampere, 15 E 16 OTTOBRE 1999 - Conclusioni della Presidenza, disponibili al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, da ultimo consultato il 18 gennaio 2021.

I capisaldi del Consiglio di Tampere furono successivamente riaffermati in occasione del Consiglio europeo dell'Aja del 2004 e trovarono compiuta enunciazione nel "Programma dell'Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e la giustizia nell'Unione europea" (per il cui contenuto si rinvia a Gazz. Uff. Un. eur., n. C 53/13 del 3 Marzo 2005), ove le esigenze tipiche del diritto internazionale privato e processuale, quali il principio di mutua fiducia tra gli ordinamenti e la libera circolazione delle decisioni, vennero rivestite di una rinnovata e centrale priorità nell'agenda istituzionale comunitaria. Da ultimo, i medesimi obiettivi godono di un ulteriore slancio - soprattutto nella prospettiva di una più compiuta semplificazione delle procedure necessarie per garantire la circolazione delle decisioni civili nello spazio giudiziario europeo - nel Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre del 2009 (e reperibile in Gazz. Uff. Un. eur., n. C 115/1 del 4 Maggio 2010).

⁸⁶ Tratteggia la libera circolazione delle decisioni in termini di <<quinta libertà di circolazione>> BONOMI A., *Op. ult. cit.*, p. 4, dando conto altresì della circostanza per la quale la realizzazione di un

Peraltro, lo slancio internazionalistico e l'obiettivo di uniformazione normativa che l'attività legislativa ivi posta in essere dall'Unione concretamente persegue, hanno incontrato, nel tempo, significative resistenze da parte di taluni Stati membri, sostanzialmente ancorati ad un baluardo di sovranità nazionale e, pertanto, restii ad ammettere un accentramento, sul piano del diritto sovranazionale, delle competenze normative che accedono allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Proprio in questa prospettiva si coglie la peculiare posizione assunta, dal Regno Unito, rispetto alle politiche europee di cooperazione giudiziaria in materia civile: per effetto del Protocollo n. 4 al Trattato di Amsterdam⁸⁷ - poi sostituito dal *Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*⁸⁸, annesso al TUE ed al TFUE - esso Stato ha inteso svincolarsi dal processo di integrazione avviato, dall'Unione, in forza del Titolo V della parte terza del TFUE - già Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea e, pertanto, riservarsi il potere - a mezzo di notifica alla Presidenza del Consiglio ed entro tre mesi dalla presentazione di una proposta di misura o iniziativa - di scegliere, a seconda del singolo caso, se partecipare alla procedura di adozione ed applicazione degli atti comunitari che afferiscono, tra l'altro, alla sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile⁸⁹.

simile obiettivo - quello della rapida ed agevole circolazione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo - guidasse le istituzioni comunitarie, a mo' di <<principio ispiratore>>, nell'attuazione del progetto di integrazione avviato con il trasferimento delle materie del terzo pilastro direttamente nel TCE.

⁸⁷ *Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea*, in *Gazz. uff. Com. eur.*, n. C 340 del 10 novembre 1997, da leggersi in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 69 TCE, in forza della quale le misure e gli atti di cui al Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea sarebbero state applicate <<nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda>>.

⁸⁸ *Protocollo n. 21 allegato al Trattato sull'Unione Europea relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 115 del 9 maggio 2008.

⁸⁹ Cfr. art. 3 *Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, ult. cit.*

Per la verità, due sono i meccanismi in forza dei quali il Protocollo 21 consente, al Regno Unito ed all'Irlanda, di esercitare le proprie prerogative di "opt-in" e, dunque, di acconsentire all'estensione applicativa delle misure adottate dalle istituzioni comunitarie, a presidio e rafforzamento dello <<spazio di libertà, sicurezza e giustizia>>. Invero, se l'art. 3 riconosce un potere da esercitarsi *ex ante*, in una fase prodromica all'adozione delle misure di cui al Titolo V TFUE, il successivo art. 4 ammette, altresì, una notifica *ex post*, da indirizzarsi al Consiglio e alla Commissione, con conseguente attivazione della procedura di cui all'art. 331 par. 1 TFUE, pur se con gli adeguamenti opportuni alle esigenze peculiari che la clausola di "opt-in" dischiude. Si veda, in merito, seppur con riferimento al vecchio Protocollo n. 4 annesso al Trattato di Amsterdam, ma con considerazioni ugualmente valide per il più recente Protocollo

In altre parole, in difetto di una simile notificazione, lo Stato firmatario del suddetto Protocollo beneficia di una prerogativa posizione di *default*, che lo differenzia rispetto alla compagine degli Stati membri per la circostanza di non essere destinatario degli effetti - diretti quanto indiretti - della normativa adottata, dagli organi comunitari, in forza della parte terza del Titolo V TFUE, né di sostenerne i relativi oneri finanziari, salvi i costi amministrativi delle istituzioni⁹⁰.

Peraltro, la posizione del Regno Unito, che ricalca quella riservata, alla Repubblica d'Irlanda, per effetto della forza normativa del Protocollo n. 21, non costituisce l'unica ipotesi di integrazione differenziata rispetto alle misure sottese allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Invero, in forza delle disposizioni di cui al Protocollo n. 22 - già Protocollo n. 5 al Trattato di Amsterdam - il Regno di Danimarca beneficia di un meccanismo di "*opt-out*", per effetto del quale esso Stato si considera *ab origine* svincolato dagli obblighi giuridici nascenti dalle misure adottate dalle Istituzioni europee, in forza del Titolo V del TFUE⁹¹.

Differentemente da quanto previsto per il Regno Unito in virtù della clausola di "*opt-in*" - che consente, come precedentemente chiarito, per effetto di una comunicazione, di estendere la portata vincolante delle misure adottate nel cappello del Titolo V del TFUE anche ai territori britannici e della Repubblica d'Irlanda - il modello giuridico che

n. 21 che lo sostituisce, HEDEMANN-ROBINSON M., *Freedom, security and justice/the UK, Ireland and Denmark*, in O'KEEFFE D.-TWOMEY P. (edited by), *Legal issues of the Treaty of Amsterdam*, Oxford - Portland Oregon, 1999, p. 295.

Peraltro, il comma 2 dell'art. 3 investe il Consiglio del potere di procedere all'adozione delle misure di cui al comma 1, nonostante la notifica di "*opt - in*" da parte di uno degli Stati firmatari del suddetto Protocollo, qualora un accordo con lo Stato notificante, avente ad oggetto la misura normativa adottanda, non sia raggiungibile in un tempo ragionevole, ciò nell'evidente intento di scongiurare il rischio di paralisi istituzionale che gli organi dell'Unione avrebbero potuto soffrire, nell'esercizio delle prerogative di cui al Titolo V del TFUE, per la reticenza degli Stati più restii ad un allentamento delle prerogative di sovranità nazionale. Sia consentito rinviare, in merito, alla considerazioni espresse da HEDEMANN-ROBINSON M., *Freedom, security and justice/the UK, Ireland and Denmark*, *cit.*, p. 294; LANGRISH S., *The Treaty of Amsterdam: selected highlights*, in 23 *ELJ*, 1998, p. 9, pur se con riferimento al Protocollo n. 4 al Trattato di Amsterdam, ma opportunamente estensibili al vigente Protocollo n. 21, che ne ricalca sostanzialmente il contenuto. Sull'affinità di disciplina tra i due Protocolli si veda, del resto, FIORINI A., *The Evolution of European Private International Law*, *cit.*, p. 978 ss.

⁹⁰ Artt. 2 e 5 del Protocollo n. 21, *supra cit.*

⁹¹ Cfr. Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 326/1 del 26 ottobre 2012.

contraddistingue lo *status* della Danimarca ammette, al contrario, esclusivamente una rinuncia in blocco alla clausola di “*opt-out*”, senza permettere l’esercizio di prerogative di adesione con riferimento a singoli atti di diritto derivato adottati dalle Istituzioni europee in tale ambito⁹².

Per la verità, quantomeno sotto il profilo della cooperazione giudiziaria in materia civile ed, in specie, con riferimento agli strumenti normativi comunitari che afferiscono al Sistema Bruxelles, nell’intento di scongiurare i rischi di frammentazione normativa che sarebbero, altrimenti, scaturiti per effetto della perdurante applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968⁹³, l’allora Comunità europea e lo Stato scandinavo hanno concluso un accordo internazionale, in vigore dal 1° luglio 2007, in forza del quale si prevedeva l’applicazione del regime giuridico in punto di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, di cui al Reg. n. 44/2001, anche nei rapporti tra il Regno di Danimarca e i restanti Stati membri dell’Unione⁹⁴.

Da ultimo, in forza del meccanismo di cui all’articolo 3, par. 2, dell’accordo suddetto, a mente del quale <<nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche>>, ed, in specie, per effetto della notifica posta in essere in data 20 dicembre 2012, il Regno di Danimarca ha inteso, altresì, concordare con

⁹² Si veda, in merito, CARBONE S.M.-TUO C.E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: Il regolamento UE n. 1215/2012*, Op. loc. ult. cit.

⁹³ Si veda, a tal riguardo, quanto chiarito dai considerando nn. 21 e 22, in ragione dei quali <<a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca>>, sicché <<dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento>>.

⁹⁴ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 299/62 del 16 novembre 2005, sottoscritto dalla Commissione in forza della *Decisione del Consiglio 2005/790/CE, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, *ibidem*.

l'Unione europea l'estensione applicativa delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1215/2012, sicché si realizzava, quantomeno in materia di giurisdizione e di circolazione delle decisioni giudiziarie rese in materia civile e commerciale, quel ravvicinamento pieno tra le discipline normative interne che le istanze di nazionalismo - per la verità forse più giustificate con riguardo ad altri settori di cooperazione afferenti al già citato Titolo V TFUE - avrebbero altrimenti impedito⁹⁵.

Orbene, ponendoci nuovamente nella prospettiva dell'esperienza britannica nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, pare opportuno, tuttavia, considerare che, pur a fronte di un modello di <<Europe à la carte⁹⁶>> che ne ha contraddistinto le dinamiche di integrazione normativa, lo Stato britannico ha esercitato i propri poteri di "opt-in" con riguardo ai principali strumenti di armonizzazione adottati, a livello comunitario, in forza della disposizione di cui all'odierno art. 81 TFUE⁹⁷.

⁹⁵ Si veda, in proposito, l'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. uff. Un. eur., n. L 79/4 del 21 marzo 2013.

⁹⁶ L'espressione venne, per la prima volta, utilizzata da Ralf Dahrendorf nel 1979, in occasione del discorso pronunciato presso lo European University Institute, nell'intento di fornire una risposta alla crisi comunitaria avvertita nel cammino di integrazione ed armonizzazione politica e normativa. La locuzione, peraltro, sovente accostata ad espressioni quali <<multi-speed Europe>>, <<two-speed Europe>>, <<variable integration>> o <<variable geometry>>, sottende al tema delle forme diversificate di integrazione comunitaria ed, in particolare, a quelle ipotesi di "partecipazione selettiva" ai processi di cooperazione, in ragione di determinate materie di volta in volta valorizzate alla luce delle esigenze e delle prerogative nazionali. Si veda, per un approfondimento sul tema, STUBB A. C-G., *A categorization of differentiated integration*, in *Journal of Common Market Studies*, 34, 1996, p. 283 ss.

⁹⁷ Si tengano a mente, ad esempio, i considerando n. 20 del Reg. Bruxelles I e n. 40 del Regolamento Bruxelles I bis, che, rispettivamente, danno conto della volontà, manifestata dal Regno Unito, in forza dei Protocolli annessi ai Trattati, di partecipare all'adozione ed applicazione dei Regolamenti suddetti. Si veda, sul punto, CARBONE S. M.-TUO C.E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: Il regolamento UE n. 1215/2012*, cit. p. 9.

In questa prospettiva, non sono mancate, in dottrina, considerazioni negative ed apprensioni circa l'impatto che il divorzio britannico dall'Unione europea avrebbe determinato sulla materia del diritto internazionale privato e processuale: del resto, l'esercizio delle prerogative di "opt-in", in tale settore, nella cornice del già menzionato Protocollo n. 21, aveva significativamente ridisegnato i tratti della disciplina di *conflict of laws* nelle tre giurisdizioni inglesi, sicché la cessazione della primazia del diritto europeo e, pertanto, la sopravvenuta inefficacia del regime comunitario di diritto internazionale privato e processuale non potevano che destare assai fondate e comprensibili perplessità. Si veda, in merito, quanto rilevato da FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit*, in *NIPR*, 2017, p. 411 ss., testo e nota 1 ove l'Autore dà conto, peraltro, delle principali fonti di diritto europeo derivato in punto di cooperazione giudiziaria in materia civile, altresì vincolanti per il Regno Unito, quantomeno fino alla *deadline* che sarebbe stata, al più tardi, posta per effetto dei termini negoziati nel *Withdrawal Agreement*, in vigore dal 1° febbraio 2020. Per una puntuale elencazione degli strumenti di DIP europeo in materia civile e

Invero, solo allorché tali strumenti siano apparsi del tutto incompatibili con le prerogative e gli interessi interni, nonché con un principio di tutela della sovranità nazionale, la linea politica adottata dal Regno Unito si è posta essenzialmente nel solco di quanto normativamente previsto dal Protocollo n. 21 e, pertanto, sono state saldamente mantenute le prerogative di “*opt-out*” con riguardo al Regolamento Roma III⁹⁸, ai regolamenti europei adottati in materia successoria, di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate⁹⁹, nonché in relazione al Regolamento (UE) n. 1382/2013 che istituiva un Programma Giustizia per il periodo 2014-2020¹⁰⁰.

La stretta correlazione tra lo sviluppo del diritto internazionale privato europeo, in materia civile, e l’atteggiarsi del complesso normativo di *conflict of laws* nei differenti

commerciale, in relazione ai quali il Regno Unito ha attivato il meccanismo di “*opt-in*” di cui all’art. 3 del Protocollo n. 21 *ut supra cit.* in nota 89, si veda EUROPEAN PARLIAMENT, COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS, ALEGRE S. ET AL., *The implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice*, PE 596.824, 2017, p. 17, reperibile al seguente indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596824/IPOL_STU\(2017\)596824_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596824/IPOL_STU(2017)596824_EN.pdf), da ultimo consultato il 26 gennaio 2021, nonché DAVÌ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all’alba dell’exit day*, in *federalismi.it*, 4/2020, pp. IV-V, testo e nota 1.

⁹⁸ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

⁹⁹ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

¹⁰⁰ Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020.

Per una panoramica dei regimi di “*opt-out*” di cui il Regno Unito beneficiava nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile sia consentito rinviare a CRAWFORD E. B.-CARRUTHERS J.M., *Brexit: the impact on judicial cooperation in civil matters having cross-order implicazioni - A british perspective*, in *European Papers*, 3/2018, p. 186; TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, in *European Foreign Affairs Review*, 23, 2018, p. 567; JAULT-SESEKE F., *Brexit et espace judiciaire européen*, in *European papers*, 1/2018, 3, p. 388, testo e nota 1.

sistemi giuridici del Regno Unito¹⁰¹ - tanto salda da apparire, forse, in controtendenza rispetto a quell'atteggiamento di reticenza all'integrazione ed alla progressiva istituzionalizzazione dell'Unione europea, che è valso allo Stato britannico l'appellativo di <<*awkward partner*>>¹⁰² - così come la centralità del foro di Londra nello spettro della *cross-border litigation*¹⁰³, con tutti i risvolti politico-giuridico-economici che da una simile forza attrattiva inevitabilmente discendono, consentono all'interprete di cogliere la centralità che la materia che qui ci occupa avrebbe dovuto assumere nel dipanarsi delle trattative condotte dalle delegazioni dei negoziatori.

Del resto, pure quel connaturale ed antico legame sussistente tra le politiche economiche e l'esercizio delle libertà fondamentali, da un lato, e la celebrazione ed attuazione di un principio di certezza del diritto e di reciproca fiducia tra gli ordinamenti, dall'altro¹⁰⁴, avrebbero dovuto illuminare le delegazioni nella valutazione dei rischi e degli inevitabili risvolti, sul piano della *legal certainty*, così come in una prospettiva di tutela effettiva dei diritti dei cittadini, che un tiepido disinteresse nutrito avverso temi tanto specialistici quanto incidenti sulla vita degli *stakeholders* (in senso ampio) europei avrebbe fatalmente generato.

E, tuttavia, non v'è modo di cogliere, in un'ottica di ricostruzione delle posizioni politiche e delle prospettive di negoziato rispettivamente riconducibili alle parti coinvolte, nella procedura attivata a mezzo della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE, un approccio sistematico al tema cruciale del diritto internazionale privato e

¹⁰¹ Ci si riferisce alle giurisdizioni di Inghilterra e Galles, Scozia ed Irlanda del Nord.

¹⁰² L'espressione è di GEORGE S., *An Awkward Partner: Britain in the European Community*, New York, 1990.

¹⁰³ Si veda, con particolare riferimento al contenzioso commerciale internazionale, RÜHL G., *Settlement of International Commercial Disputes Post-Brexit, or: United We Stand Taller*, 3 aprile 2020, p. 1, disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552011, da ultimo consultato in data 27 gennaio 2021. L'Autrice evidenzia come <<*the market for the settlement of international commercial disputes is currently dominated by London. According to official statistics, about 80% of the cases brought before the London Commercial Court involve at least one foreign party. And in about 50% of the cases both parties are foreign*>>. Nello stesso senso, altresì, RAGNO F., *London Fog: fuga del contenzioso commerciale internazionale verso porti più sicuri?*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 29/2020, altresì reperibile al seguente indirizzo: https://www.federalismi.it/nv14/articolo_documento.cfm?artid=44286, da ultimo consultato il 23 maggio 2022, pp. 157-159, testo ed, in particolare, note 8 e 16.

¹⁰⁴ Si consideri quanto *supra* rilevato, specie in nota 86.

processuale e della cooperazione giudiziaria in materia civile, ciò tanto più alla luce dell'epilogo, a tratti inatteso, del dicembre 2020, che ha visto totalmente esclusa la disciplina in oggetto dal contenuto dell'accordo commerciale siglato a conclusione del periodo transitorio regolato dal *Withdrawal Agreement*.

La prospettiva delle future relazioni di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra Regno Unito ed Unione europea vide una prima enucleazione all'indomani della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE, allorquando le parti coinvolte pubblicarono i rispettivi *Position Papers*¹⁰⁵, nello spettro dei quali definirono, quantomeno in punto di principio, gli orientamenti e le azioni che avrebbero inteso intraprendere, dando conto, peraltro, di una significativa sensibilità al tema del diritto internazionale privato e processuale, la cui importanza cruciale trovava, appunto, riscontro nella funzionalità di un simile complesso di norme all'esplicarsi delle reciproche future e continuative relazioni commerciali.

Per la verità, le posizioni assunte dalle parti, quanto ai delicati temi che qui ci occupano, risultarono niente affatto coerenti, denotando, una divergenza di vedute sulla stessa modalità di conduzione dei negoziati, che determinò, in ultima istanza, la necessità di un adeguamento della delegazione del Regno Unito al modello di negoziazione a fasi, così come delineata dal Consiglio europeo negli *Orientamenti* del 29 aprile 2017¹⁰⁶.

Ebbene, l'approccio adottato, in questa prospettiva, dalle Istituzioni comunitarie si rivelò proiettato precipuamente alla salvaguardia del principio di certezza del diritto, quantomeno declinato nei suoi risvolti di più immediata percezione¹⁰⁷. Più

¹⁰⁵ HM GOVERNMENT, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework. A future partnership paper*, 22 Agosto 2017, all'indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper>, da ultimo consultato il 5 febbraio 2021; EUROPEAN COMMISSION TASK FORCE FOR THE PREPARATION AND CONDUCT OF THE NEGOTIATIONS WITH THE UK UNDER ART. 50 TUE, *Position paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial matters*, 12 Luglio 2017, TF50 (2017) 9/2 – Commission to UK, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-civil-commercial-matters_en_0.pdf, da ultimo consultato il 5 febbraio 2021.

¹⁰⁶ *Ut supra* citati alle note 24 e 31, cui si rimanda. Si veda, inoltre, sul punto, FABBRINI F., *The law and politics of Brexit: Volume II: the Withdrawal Agreement*, cit., p. 3.

¹⁰⁷ Si veda, in merito, TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, cit., p. 569. Un approccio siffatto appariva, del resto, coerente con i principi enucleati dal Consiglio europeo negli *Orientamenti* del 29 aprile 2017 (*supra cit.* in nota 24) e trovava, altresì, riscontro nell'*Allegato 1 alla Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran*

precisamente, la Commissione si dimostrò assai propensa ad una regolamentazione puntuale degli aspetti giuridici afferenti alla materia della cooperazione giudiziaria civile, avendo cura di delinearne i contenuti in modo da costruire un quadro giuridico che garantisse ai cittadini ed alle imprese certezza in merito alle fattispecie giuridiche originatesi ed ai giudizi comunque instaurati prima della data di recesso.

Invero, nello spettro vincolante del futuro Accordo di recesso, gli strumenti di diritto comunitario derivato in materia civile e commerciale avrebbero dovuto trovare perdurante applicazione onde garantire: la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni sorte per effetto di contratti conclusi prima della data di recesso ed in ragione di eventi lesivi verificatisi prima della data di recesso; la determinazione della competenza giurisdizionale dei giudici chiamati a pronunciarsi in merito a giudizi instaurati prima della data di recesso; la valutazione degli accordi di proroga del foro conclusi prima della data di recesso; il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate prima della data di recesso; la regolamentazione delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e le richieste di informazioni ancora pendenti alla data di recesso¹⁰⁸.

Una posizione, quella della Commissione, che nulla esplicitava in merito alla possibile futura regolamentazione dei rapporti tra il Regno Unito e la nuova Europa a 27 membri, nell'alveo specifico del *private international law*¹⁰⁹.

Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2 BXT 24. In quel documento, in particolare al par. III.3 lett. B), dedicato alla <<Cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale in corso tra gli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione>>, si evidenziava la necessità che l'accordo di recesso garantisse la perdurante applicazione delle norme di diritto europeo derivato in punto di circolazione delle decisioni giudiziarie ed implementazione delle clausole di proroga del foro e di scelta della legge applicabile, qualora sottoscritte prima della data di recesso, ciò nell'intento, più volte, in precedenza, esplicitato, di garantire un recesso quanto più ordinato possibile, senza pregiudizio delle ragioni e degli interessi dei soggetti dell'ordinamento europeo, destinatari dei benefici scaturenti dal complesso normativo comunitario.

¹⁰⁸ EUROPEAN COMMISSION TASK FORCE FOR THE PREPARATION AND CONDUCT OF THE NEGOTIATIONS WITH THE UK UNDER ART. 50 TUE, *Position paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial matters, cit.*, par. I.

¹⁰⁹ Si consideri, tuttavia, che le Istituzioni comunitarie ritennero di posticipare la negoziazione in merito al quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e lo Stato recedente ad un momento successivo all'acquisizione formale dello *status* di paese terzo da parte del Regno Unito. Cfr., a tal riguardo, *Orientamenti del Consiglio europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'art. 50 TUE*,

Al contrario, stando ai primi commenti della dottrina, pareva doversi scorgere, in una impostazione siffatta, il presupposto - assai poco esplicito - che l'abbandono della compagine comunitaria e la sopravvenuta inefficacia delle norme di diritto europeo che ne sarebbe conseguita non potessero che implicare l'inevitabile cessazione della cooperazione giudiziaria in materia civile ed il conseguente definitivo tramonto del diritto internazionale privato e processuale europeo nel suo spettro applicativo d'oltremarica¹¹⁰.

Di tutt'altra consistenza appariva, invece, la posizione negoziale del Regno Unito, tesa piuttosto ad un approccio organico, che valorizzasse i temi suscettibili di una più durevole regolamentazione ed esulasse, in qualche modo, dalla mera risoluzione di problematiche di diritto transitorio.

V'era, in particolare, nell'intento del Governo inglese, la volontà di promuovere la negoziazione di <<*new close and comprehensive arrangements for civil judicial cooperation with the EU*>>, sul presupposto che <<*the UK and the EU Member States start from an unprecedented position of close integration, underpinned by a long history of cooperation in this field*>>¹¹¹.

In tal senso e soprattutto in una logica di protezione dei diritti dei cittadini e delle imprese e di promozione dei traffici commerciali¹¹², la soluzione più prospera - a voler tacere della delicata questione sottesa ai poteri interpretativi propri della giurisdizione

cit., p. 4, par. II. 5. Si veda, altresì, sul punto, con specifico riferimento alla negoziazione di un accordo in punto di cooperazione giudiziaria civile, TANG Z.S., *Op. ult. cit.*, p. 572.

Pertanto, la scelta delle Istituzioni comunitarie di escludere la materia del diritto internazionale privato dalla prima fase dei negoziati, in parte finalizzata alla perdurante tutela dei diritti (sostanziali) di matrice europea, venne criticata da taluna dottrina, la quale ravvisò l'inadeguatezza di un approccio che rischiava di trascurare o, quantomeno, minimizzare l'interconnessione sussistente tra i temi afferenti alla cooperazione giudiziaria civile ed i diritti soggettivi, di carattere transfrontaliero, che le norme europee in materia precipuamente tutelano, in quanto ancillari alle libertà fondamentali del mercato unico. Si veda, in proposito, FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit*, in *NIPR*, 3, 2017, pp. 419-420.

¹¹⁰ Così FITCHEN J., *Op. ult. cit.*, p. 420.

¹¹¹ UK HM GOVERNMENT, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework*, *cit.*, par. 2 e 10.

¹¹² Valorizza la profonda interconnessione sussistente tra le politiche di cooperazione giudiziaria e di integrazione in materia civile e commerciale e le attività socio-economiche connotate da profili di internazionalità euro-britannica TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, *ult. cit.*, p. 568.

della Corte di giustizia¹¹³ - appariva senz'altro connessa al mantenimento dello *status quo* in punto di cooperazione giudiziaria civile, mediante la trasfusione del modello Bruxelles in un accordo internazionale, proprio in ragione della compiutezza di un sistema saldamente imperniato sul principio di reciproca fiducia tra ordinamenti, che non gode di eguali, neppure nel panorama giuridico internazionale di matrice convenzionale¹¹⁴.

Più in particolare, tale ultimo possibile scenario evolutivo delle relazioni di cooperazione giudiziaria civile trovò una più compiuta enucleazione in un successivo documento, pubblicato dall'allora Governo May nel luglio del 2018, ove la funzionalità di una simile ipotesi negoziale venne valorizzata nella sua intrinseca connessione coi temi economici, a cavallo tra gli interessi nazionali dello Stato recedente e quelli propri del mercato comune, ed altresì con le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche soggettive caratterizzate da elementi di estraneità¹¹⁵.

Peraltro, la pregnanza di una simile ipotesi ricostruttiva poté saggiarsi anche in ragione delle considerazioni espresse dallo *European Union Committee* della *House of Lords*, in occasione della pubblicazione di un report atto a vagliare la centralità dei temi del diritto

¹¹³ Ci si riferisce, in particolare, alle problematiche connesse alla reticenza del Regno Unito rispetto alla posizione istituzionale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il riscatto di quelle prerogative di sovranità - in qualche modo intaccate dai poteri conferiti alla Corte, cui, tramite l'esercizio del potere di recesso, il Regno Unito intendeva sottrarsi - implicava, necessariamente, la cessazione del predominio giurisdizionale del giudice europeo. Né, del resto, l'intento di voler porre fine ad un siffatto potere di controllo pareva sottaciuto dal Governo inglese, in particolare dall'Esecutivo May, che vi imperniò gran parte della propria linea politica in punto di *Brexit*. Si vedano, ad esempio, a tal riguardo, PM THERESA MAY, *The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech*, cit.; HM GOVERNMENT, *The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union*, 2 Febbraio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper>, da ultimo consultato il 9 febbraio 2021; HM GOVERNMENT, *The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union*, 12 Luglio 2018 (ultimo aggiornamento al 17 Luglio 2018), al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union>, da ultimo consultato il 9 febbraio 2021.

¹¹⁴ Questa la considerazione del Governo britannico esplicitata nel Position Paper "*Providing a cross-border civil judicial cooperation framework. A future partnership paper*", *supra cit.*, al par. 18.

¹¹⁵ HM GOVERNMENT, *The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union*, *supra cit.*, p. 42, par. 128 left. g) e p. 46, par. 148. Si veda, in merito, altresì, RÜHL G., *Private International Law post-Brexit: Between Plague and Cholera*, 13 marzo 2020, p. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553768, da ultimo consultato il 9 febbraio 2021.

internazionale privato e processuale nel dipanarsi delle future relazioni socio-economico-giuridiche tra l'Unione europea ed il Regno Unito¹¹⁶.

In quella sede, nello spettro di una sintesi delle posizioni e delle riflessioni raccolte nel corso di varie interrogazioni rivolte ad accademici, giudici ed operatori del settore giuridico, preso atto dell'intrinseca connessione sussistente tra il predominio economico-giuridico dei fori inglesi e le garanzie di certezza del diritto, celerità e semplificazione offerte dal complesso delle norme europee di diritto derivato che accedono al sistema Bruxelles, lo *EU Committee* ritenne di esprimere preoccupazione in merito alle conseguenze pregiudizievoli che il Regno Unito si sarebbe trovato a fronteggiare nell'evenienza di una <<*hard Brexit*>> nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile¹¹⁷. Significative perplessità vennero, in specie, manifestate con riguardo al progetto di “*Great Repeal Bill*”, a mezzo del quale l'allora Governo May si prefiggeva di regolamentare il nuovo assetto dei diritti, degli obblighi e delle posizioni giuridiche soggettive, un tempo nascenti dal diritto europeo, e di coerenzare la disciplina normativa nazionale, anche in punto di diritto internazionale privato e processuale, alla rinnovata pienezza dei poteri di sovranità all'indomani dell'*Exit day*¹¹⁸. L'approccio governativo - teso a garantire una separazione ordinata e la massima attuazione del principio di certezza del diritto attraverso un criterio di conversione dell'*Acquis Communautaire* in legislazione di matrice nazionale - venne aspramente criticato in quanto ritenuto inadatto all'impianto di taluni strumenti di diritto europeo, in particolare del Regolamento Bruxelles *I bis*, imperniati su un criterio di reciprocità, che

¹¹⁶ HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses*, HL Paper 134, 20 marzo 2017, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/1deucom/134/134.pdf>, da ultimo consultato il 15 febbraio 2021.

¹¹⁷ *Ivi*, pp. 8-9, par. 8-10, 12-15; pp. 10-22, con particolare riferimento ai profili di incertezza scaturiti dalla sopravvenuta disapplicazione del Regolamento Bruxelles *I bis*, per effetto dell'acquisizione della posizione di Stato terzo da parte del Regno Unito.

¹¹⁸ Sul contenuto e la natura della legislazione atta a regolamentare, sul fronte interno, le conseguenze del recesso britannico dall'Unione si rinvia a HM GOVERNMENT, *The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union*, *cit.*; UK GOVERNMENT, DEPARTMENT FOR EXITING THE EUROPEAN UNION, *Legislation for the united Kingdom's Withdrawal from the European Union*, 30 marzo 2017, al seguente indirizzo: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf, da ultimo consultato il 15 febbraio 2021.

ne avrebbe impedito un'efficace "nazionalizzazione" in ragione dell'unilateralità di un intervento statale in tal senso¹¹⁹.

Ebbene, fu proprio una simile difformità di vedute ed una sostanziale alterità d'approccio ai profili della futura cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale a stimolare il dibattito relativo ai possibili scenari evolutivi ed ai differenti modelli cui le parti avrebbero potuto far ricorso per la regolamentazione, nel dipanarsi delle reciproche relazioni, della materia del diritto internazionale privato e processuale.

La pressoché totale assenza di capisaldi giuridici, nella ricostruzione dei molteplici profili problematici che la cessazione del predominio del diritto internazionale privato e processuale europeo avrebbe inevitabilmente cagionato, alimentò le riflessioni degli interpreti, intrecciando temi propri di diritto dell'Unione europea ai principi che animano la materia internazional-pubblicistica. Si tenga conto, in questa prospettiva, della circostanza per la quale - alla luce degli epiloghi, alquanto inaspettati, che hanno contraddistinto la disciplina che qui ci occupa, nella cornice dei negoziati e soprattutto alla luce del quadro giuridico da ultimo delineato dal *Trade and Cooperation Agreement* del 24 dicembre 2020 - molte delle anzidette riflessioni risultano ormai prive di rilievo pratico, in quanto sostanzialmente incompatibili con lo scenario che si è venuto concretamente a manifestare; né, tuttavia, può dirsi che esse abbiano, per ciò solo, perso valore speculativo, soprattutto nell'ottica di futuri possibili risvolti evolutivi della materia ed in una prospettiva *de iure condendo*, nell'ottica della quale talune delle considerazioni che si verranno d'ora in avanti a formulare potranno essere colte ed apprezzate.

¹¹⁹ HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses*, cit., p. 20, par. 56-61. Si vedano, in tal senso, altresì le riflessioni formulate in dottrina, in particolare da FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit*, cit., pp. 417-418; MASTERS S.-MC RAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, in 33 *J. Int'l Arbitration*, 2016, p. 485.

1.3. *La sopravvenuta inefficacia dei regolamenti comunitari in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e la discutibile reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 nei rapporti tra il Regno Unito ed alcuni degli Stati membri dell'Unione Europea*

In forza della disposizione di cui all'art. 50 TUE, che disciplina e regola espressamente le modalità per l'esercizio del potere di recesso, da parte di uno degli Stati membri dell'Unione europea, <<*i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine*>>.

La lettera della norma esplicita, dunque, esclusivamente, quale conseguenza del potere unilaterale di scioglimento dai vincoli giuridici scaturenti dalla *membership* europea, la sopravvenuta inefficacia, per lo Stato recedente, della disciplina dei Trattati, vale a dire del complesso normativo di cui al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo quanto chiarito dall'art. 1 TUE.

Per converso, la suddetta disposizione nulla precisa in ordine alle sorti cui andranno soggetti gli atti di diritto derivato, più precisamente i regolamenti, le direttive, le decisioni, raccomandazioni e i pareri, che costituiscono, stante la rubrica dell'art. 288 TFUE, gli atti giuridici adottati dalle Istituzioni comunitarie <<*per esercitare le competenze dell'Unione*>>¹²⁰.

Per la verità, pur nel silenzio del legislatore europeo e sin dalle fasi immediatamente successive alla notifica di cui all'art. 50 TUE, poté rilevarsi una pressoché totale unanimità di consensi circa l'omogeneità degli effetti che il perfezionamento del cammino di recesso del Regno Unito avrebbe prodotto pure riguardo alle fonti di diritto derivato e così, dunque, alle sorti che avrebbero interessato l'*Acquis Communautaire*¹²¹.

¹²⁰ Cfr. PILICH M., *Brexit and Eu private international law: may the UK stay in?*, in *Maastricht Jour. Priv. Int. L.*, 2017, 24, p. 390.

¹²¹ Si veda, in tal senso, quanto precedentemente chiarito in nota 34, nonché, in dottrina, CONSOLO C.-STELLA M., *L'influenza di Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'impero*, in *Int'l Lis*, 2016, 2, p. 57; AIKENS

Del resto, l'inevitabile cessazione degli effetti dei regolamenti comunitari e, per quanto qui ci occupa, segnatamente del Regolamento Bruxelles *I bis*¹²², che costituisce il cuore della regolamentazione comunitaria in punto di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, pareva doversi desumere, altresì, dai documenti ufficiali pubblicati dalla Commissione.

Nel *Notice to stakeholders* dell'autunno 2017¹²³, e così pure nella versione più tarda del documento¹²⁴, aggiornata alla luce delle vicende negoziali che avevano, nel frattempo, interessato il progetto di Accordo di recesso, la problematica dell'efficacia ultrattiva delle fonti europee di diritto derivato, in punto di cooperazione giudiziaria civile, veniva inquadrata con esclusivo riferimento ai profili di diritto transitorio che si sarebbero posti <<*for procedures and proceedings pending on the withdrawal date*>>, statuendosi, per converso, che, per effetto dell'acquisizione della qualifica di Stato terzo e, pertanto, a far data dall'*Exit day*, <<*unless a ratified withdrawal agreement...all Union primary and secondary law will cease to apply to the United Kingdom*>>¹²⁵.

Per la verità, tale pregnante circostanza - quantomeno per quanto specificamente concerne il *corpus* giuridico europeo che regola la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - ha trovato conferma e concretezza normativa in ragione

R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, cit., p. 904 ss.; TUO C. E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, 2, p. 302; MASTERS QC S.-MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, cit., pp. 484-485; PILICH M., *Brexit and Eu private international law: may the UK stay in?*, *Op. ult. cit.*, p. 391; LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, in *17 Yearbook of private international law, 2015-2016*, p. 33; RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, in *ICLQ*, 2018, p. 103, testo e nota 22.

¹²² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351 del 20 dicembre 2012.

¹²³ EUROPEAN COMMISSION, *Notice to stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, 21 novembre 2017.

¹²⁴ EUROPEAN COMMISSION, *Notice to stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law, REV1 – replaces the Notice to stakeholders dated 21 November 2017*, 18 gennaio 2019.

¹²⁵ EUROPEAN COMMISSION, *Notice to stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, *supra cit.* in nota 123, p. 1, testo e nota 4.

della legislazione adottata, sul punto, dal Parlamento britannico e dai Ministri del Governo.

Invero, coerentemente con quanto affermato, per tutto il corso del suo mandato, dal Primo Ministro May - che aveva posto un simile intervento legislativo al cuore della propria linea politica in punto di Brexit, in quanto funzionale ad assicurare che <<our laws will be made not in Brussels but in Westminster. The judges interpreting those laws will sit not in Luxembourg but in courts in this country. The authority of EU law in Britain will end authority of EU law in Britain will end>>¹²⁶ - l'Esecutivo britannico presentò al Parlamento un disegno di legge finalizzato all'abrogazione dello *European Communities Act 1972*, legge nazionale in attuazione della quale veniva impressa forza diretta, nello spettro dell'ordinamento giuridico nazionale, al sistema delle fonti di diritto europeo, in conseguenza dell'ingresso del Regno Unito nella compagine degli Stati membri comunitari¹²⁷.

A contraltare dell'effetto abrogativo - che si è prodotto a conclusione del periodo di transizione e, pertanto, a far data dal 1 gennaio 2021, stante il combinato disposto dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*¹²⁸ e dello *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*¹²⁹ - l'*EU (Withdrawal) Act* ha previsto un meccanismo di conversione dell'*Acquis Communautaire* in “*retained EU law*”, funzionale a preservare

¹²⁶ THE INDEPENDENT, *Theresa May-her full Brexit speech to Conservative conference*, 2 October 2016, al seguente indirizzo: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conference-speech-article-50-brexit-eu-a7341926.html>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021.

¹²⁷ Lo *European Union (Withdrawal) Bill (HC Bill 5)*, comunemente appellato altresì come *Great Repeal Bill*, posto che <<*cuts off the source of the European Union law in the UK by repealing the European Communities Act 1972 and removing the competence of European Union institutions to legislate for the UK*>> (così SIMONS CAIRD J.-MILLER V.-LANG A., *European Union (Withdrawal) Bill*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 8079*, 1 September 2017, p. 4, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8079/>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021) fu pubblicato il 13 luglio 2017, ricevette approvazione parlamentare il 20 luglio 2018, completando il suo iter legislativo mediante apposizione del *Royal Assent* il successivo 26 luglio.

¹²⁸ *European Union (Withdrawal) Act 2018*, il cui testo è reperibile all'indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021.

¹²⁹ *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/contents>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021.

La legge stabilisce, in forza della *Section 25*, che l'effettivo abrogativo e la conseguente trasformazione del “*EU Direct legislation*” in normativa nazionale, avverrà in conseguenza dello spirare dell'*impletation period (IP)* secondo quanto previsto dal *Withdrawal Agreement*, approvato il 17 ottobre 2019.

la normativa di matrice comunitaria suscettibile di conservazione su base unilaterale. Ivi si prevede, in sostanza, che <<*direct EU legislation, so far as operative immediately before exit day, forms part of domestic law on and after exit day*>>¹³⁰.

Orbene, un simile approccio conservativo - senz'altro lodevole giacché finalizzato ad attenuare i rischi altrimenti scaturenti dall'incertezza giuridica e dal vuoto normativo repentinamente prodotto dalla sopravvenuta inefficacia delle fonti di diritto europeo, anche per effetto dell'abrogazione dello *European Communities Act 1972* - non pareva affatto conciliarsi con la natura degli strumenti atti a regolare la materia della cooperazione giudiziaria civile, in quanto saldamenti ancorati ad un presupposto di reciprocità¹³¹.

Del resto, la stessa dottrina, interrogatasi in merito all'effettività di una simile impostazione non poté che porne in luce i profili di criticità e d'inadeguatezza, specie con riguardo all'apparato normativo al cuore del Regime Bruxelles, il Regolamento 1215/2012¹³².

Per tali ragioni, in controtendenza rispetto al criterio generale di "nazionalizzazione" delle norme di diritto europeo, espresso dall'*EU (Withdrawal) Act*, le fonti comunitarie che regolamentano il settore delle cooperazione giudiziaria civile sono state oggetto di un intervento di segno contrario, finalizzato, in sostanza, ad operarne una totale espunzione dall'ordinamento giuridico britannico, giacché insuscettibili di applicazione in via unilaterale¹³³.

Più in particolare e con specifico riguardo alle sorti delle fonti di diritto europeo derivato di cui al combinato disposto degli artt. 81 e 288 TFUE, le *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 n. 479*¹³⁴ - adottate dal Ministero della giustizia nell'esercizio del potere attribuito ai Ministri della corona in

¹³⁰ *European Union (Withdrawal) Act 2018, cit., Section 3.*

¹³¹ Cfr. DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day, cit.*, p. 6 ss., specialmente p. 7.

¹³² V. FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit, cit.*, pp. 412, 417-418.

¹³³ Si vedano DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Op. ult. cit.*, p. 7.

¹³⁴ *The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, UK Statutory Instruments 2019 No. 479*, il cui testo è consultabile all'indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukSI/2019/479/contents>, da ultimo consultato il 25 febbraio 2021.

forza dell'art. 8 dell'*EU (Withdrawal) Act 2018*¹³⁵ - hanno sancito l'inefficacia, per il Regno Unito, delle norme del sistema Bruxelles ed, in specie, dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, oltre che delle stesse Convenzioni di Bruxelles e di Lugano, segnando il tramonto del sistema di riparto della giurisdizione e di circolazione delle decisioni straniere che, per oltre quarant'anni, aveva governato i rapporti tra il Regno Unito ed i paesi membri dell'Unione¹³⁶.

Ebbene, l'incontestabile disapplicazione, nelle reciproche relazioni, delle norme contenute nel Regolamento Bruxelles I *bis* - salvo che per le sole disposizioni in relazione alle quali non sia prescritta, quale criterio applicativo *ratione loci*, l'appartenenza alla compagine comunitaria dello Stato nei cui riguardi siffatti principi giuridici debbano essere applicati - ha sollevato interrogativi circa l'individuazione del complesso normativo cui si sarebbe fatto ricorso, onde consentire la determinazione

¹³⁵ Si tratta di una forma dei c.d. "*Henry VIII Powers*", per tali intendendosi poteri, conferiti ai Ministri, di derogare ad un *Act of Parliament* mediante l'adozione di *secondary legislation*, previo scrutinio del Parlamento. La nomenclatura trarrebbe origine dallo *Statute of Proclamations* del 1539 in forza del quale si prevedeva che <<*The King ... may set forth at all times by authority of this Act his proclamations, under such penalties and pains as ... shall seem necessary and requisite; and that those same shall be obeyed, observed, and kept as though they were made by Act of Parliament*>>.

Con particolare riguardo all'*EU (Withdrawal) Act 2018*, la disposizione di cui all'art 8, rubricata "*Dealing with deficiencies arising from withdrawal*", prevede che, <<*A Minister of the Crown may by regulations...prevent, remedy or mitigate...a) any failure of retained EU law to operate effectively, or b) any other deficiency in retained EU law, arising from the withdrawal of the United Kingdom from the EU*>>. Essa norma va letta, tuttavia, in combinato disposto con la *Schedule 7*, la quale subordina l'operatività e la legittimità costituzionale di tali *Regulations* all'approvazione da parte di ambo i rami del Parlamento.

Per una riflessione circa l'origine e l'opportunità dell'esercizio di siffatti poteri nel contesto politico delineato dalla Brexit si rinvia a KOUROUTAKIS A. E., *The Henry VIII Powers in the Brexit Process: Justification Subject to Political and Legal Safeguards*, 2 settembre 2020, disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3685344, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021.

Cfr., altresì, sul punto DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, *cit.*, p. 6, testo ed, in particolare, nota 7; CAIRD J. S., *Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7793*, 2 maggio 2017, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7793/>, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021, p. 44 ss., in specie pp. 46-47, testo e nota 139.

¹³⁶ Si leggano, a tal riguardo, gli artt. 82 e ss. delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*. Si consideri la circostanza per la quale le disposizioni in oggetto sanciscono, per ciascuna delle fonti di diritto europeo derivato, che esse debbano intendersi <<*revoked*>> per l'ordinamento del Regno Unito, mentre, con riguardo alle Convenzioni, le *Regulations* statuiscano che <<*any rights, powers, liabilities, obligations, restrictions, remedies and procedures...cease to be recognised and available in domestic law (and to be enforced, allowed and followed accordingly) on exit day*>>. Cfr., altresì, DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Op. cit.*, pp. 9-10.

della competenza giurisdizionale delle autorità giudiziarie chiamate a dirimere controversie recanti elementi di estraneità e così pure dell'autorità ed efficacia internazionale delle sentenze, che siano state pronunciate onde cristallizzare la conformazione giuridica di diritti e fattispecie che si pongono, per vocazione, a cavallo tra diversi ordinamenti.

Molti sono stati i profili speculativi indagati in tal senso, a testimonianza, lo si ribadisce, dell'unicità che ha contraddistinto l'atto di recesso britannico dall'Unione europea, sia con specifico riguardo alla stessa esperienza unionale, che in una più ampia ottica di diritto internazionale, stante l'assoluta peculiarità, in termini di struttura e conformazione politica, che caratterizza l'Unione europea proprio quale soggetto di diritto internazionale, con tutta una serie di significativi corollari, che, come ci si appresta a considerare, arricchiscono la stessa trattazione di una forte vocazione di interdisciplinarietà.

Ed invero, in ragione delle lungaggini e della forte instabilità, sotto il profilo politico, che, come si è avuto, anzitempo, modo di evidenziare, hanno caratterizzato l'iter negoziale successivo all'attivazione del meccanismo di cui all'art. 50 TUE, l'incertezza circa l'assetto delle fonti di disciplina del *conflict of laws* ha indotto un dibattito, in parte, orientato ad offrire un quadro d'indirizzo consapevole, cui il Governo inglese e le Istituzioni comunitarie potessero ispirarsi nella delineazione delle ipotesi di futura regolamentazione dei reciproci rapporti di cooperazione giudiziaria civile, in altra parte finalizzato ad offrire chiarezza, sotto un profilo più squisitamente pratico, agli operatori del settore economico ed alle parti titolari di situazioni giuridiche recanti elementi di estraneità, circa le sorti cui sarebbe andato soggetto il contenzioso insorgente all'indomani dell'uscita formale del Regno Unito dalla struttura istituzionale europea.

Un primo assai pregnante profilo d'indagine, strutturalmente connesso alla materia del diritto internazionale pubblico, oltre che ai principi del diritto dell'Unione europea che hanno susseguentemente regolato la produzione normativa comunitaria in punto di cooperazione giudiziaria civile, ha avuto ad oggetto la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale¹³⁷, onde saggiarne, in particolare, la plausibile reviviscenza in conseguenza della sopravvenuta inefficacia del Regolamento (EU) n. 1215/2012, che ne costituisce il più recente successore.

Come noto, la suddetta convenzione venne stipulata tra i sei originari Stati membri della CEE, nel cappello giuridico dell'art. 220 del Trattato di Roma - successivamente divenuto art. 293 del Trattato CE - in particolare nell'intento di favorire <<la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali>>, onde rispondere a quelle esigenze di coerenza tra le prerogative del mercato interno e della libera circolazione di beni e delle persone e la tutela giudiziaria dei diritti e dei rapporti giuridici facenti capo ai cittadini ed ai soggetti di diritto comunitario, con conseguente affermazione, altresì, di una libertà di circolazione delle sentenze che su tali situazioni giuridiche soggettive pronuncino¹³⁸.

Il trattato così siglato, per la verità, trascendendo la lettera della disposizione che ne costituì precipuamente la base giuridica, assunse i connotati di una convenzione "doppia", vale a dire non solo finalizzata a delineare un corpo uniforme di regole protese alla regolamentazione del fenomeno della circolazione transfrontaliera dei giudicati, bensì pure a stabilire i criteri per l'attribuzione della competenza giurisdizionale diretta alle corti dei diversi Stati firmatari¹³⁹.

Peraltro, nell'ottica di garantire uniformità ed effettività nell'applicazione delle regole comuni così delineate, gli Stati membri della Comunità Economica europea si impegnarono, sin da subito, ad intensificare i negoziati per la stipula di un ulteriore

¹³⁷ *Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 27 del 26 gennaio 1998.

¹³⁸ Cfr. MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, Il sistema della competenza*, I, Milano, 1999, pp. 3-4; SALERNO F., *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Milano, 2000, p. 1 ss.; GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27.9.1968, Compétence judiciaire ed effets des jugements dans la CEE*, Parigi, 1985, p. 3.

¹³⁹ V. GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M. E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 6^a ed., Issy-les-Moulineaux, 2018, p. 30; POCAR F.-BARIATTI S. (con la collaborazione di), *La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, 3^a ed., Milano, 1995, p. 3; MARI L., *Op. ult. cit.*, p. 3; CARBONE S. M., *Lo spazio giudiziario europeo, Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2^a ed., Torino, 1997, p. 12; SALERNO F., *Op. ult. cit.*, p. 2.

accordo che attribuisse un potere d'interpretazione uniforme della Convenzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee¹⁴⁰.

Un intento siffatto venne concretizzato mediante la stipulazione del Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971¹⁴¹, entrato in vigore il 1 settembre 1975, in forza del quale l'interpretazione delle disposizioni convenzionali e così pure delle convenzioni d'adesione - trattati internazionali funzionali ad estendere ai nuovi Stati membri della Comunità europea l'impianto normativo della Convenzione e del relativo protocollo interpretativo - veniva demandata alla Corte di giustizia, secondo un meccanismo di rinvio pregiudiziale sostanzialmente analogo a quello di cui all'art. 177 del Trattato di Roma (art. 234 TCE), oggi art. 267 TFUE¹⁴².

La centralità della Convenzione di Bruxelles, quale strumento connaturale alla piena realizzazione della vita economica della Comunità europea e, pertanto, ancillare alle politiche del mercato interno, proprie di un'organizzazione regionale nata precipuamente per la realizzazione di fini di cooperazione e liberalizzazione economica, si poneva, immutata, pur a fronte del progressivo allargamento della compagine politica e della struttura istituzionale della CEE. Una simile espansione del territorio comunitario e dei confini del mercato unico, all'interno del quale esercitare le libertà ed i diritti riconosciuti dalle norme dei Trattati, rievocava quegli stessi rischi sottesi ad un difetto di coordinamento delle norme in materia di tutela giurisdizionale e circolazione delle decisioni straniere che avevano, a suo tempo, necessitato lo studio e la conseguente stipula di una convenzione multilaterale che superasse, altresì, l'impianto

¹⁴⁰ Cfr. *Dichiarazione comune allegata alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 27 del 27 gennaio 1968.

¹⁴¹ *Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazz. uff. Com. eur.*, n. L 304/97 del 30 ottobre 1978.

¹⁴² Cfr. MARI L., *Op. ult. cit.*, pp. 34-35; GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *Op. cit.*, pp. 4-5; SALERNO F., *Op. ult. cit.*, pp. 6-10. Per un'accurata analisi delle peculiarità che contraddistinguono il meccanismo di rinvio di cui al Protocollo di Lussemburgo, al fine di preservare l'interpretazione uniforme della Convenzione e dei suoi allegati ed <<ovviare ai limiti che ordinariamente incontra la unificazione del diritto internazionale privato e processuale, in conseguenza della diversità di applicazione delle norme uniformi negli Stati contraenti, dovuta a divergenze interpretative tra i vari giudici nazionali>>, sia consentito rinviare a POCAR F., *Il Protocollo sull'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1978, p. 281 ss, citazione a pag. 282.

incoerente ed insoddisfacente delle poche convenzioni bilaterali in materia, stipulate tra i vari Stati europei¹⁴³.

E, tuttavia, l'adesione di nuovi Stati alla Comunità economica europea non comportava l'automatica sottoposizione dei nuovi membri alle disposizioni normative contenute nelle convenzioni internazionali stipulate, dai sei paesi fondatori, nella cornice dell'art. 220 del Trattato CEE¹⁴⁴.

Per tali ragioni e nell'intento di semplificare, altresì per gli originari firmatari, l'applicazione degli adattamenti resisi necessari a seguito dell'adesione dei nuovi membri alla Convenzione d'esecuzione, si optò per la conclusione di ulteriori accordi internazionali, che ne integrarono ed, in parte, sostituirono la lettera originaria, pur senza stravolgerne completamente l'afflato e l'ontologia¹⁴⁵.

Proprio in questa prospettiva, il Regno Unito aderì alla Convenzione di Bruxelles mediante la stipula della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 - entrata in vigore, nei rapporti tra lo stesso ed i sei membri originari, il 1 gennaio 1987 - in conseguenza del primo allargamento della Comunità economica europea che vide appunto l'ingresso, nella compagine dei paesi comunitari, dello Stato britannico, oltre che della Danimarca e dell'Irlanda¹⁴⁶.

La suddetta convenzione di adesione recava, dunque, i caratteri di un patto internazionale, necessario ad estendere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 della

¹⁴³ Si veda quanto rilevato da JENARD P. nelle *Osservazioni preliminari alla Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968)*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59/1 del 5 marzo 1979, nonché da SCHLOSSER P., *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978)*, *ibidem*.

¹⁴⁴ Si vedano HAUSMANN R.-QUIEROLO I., *Introduzione*, in *Regolamento <<Bruxelles I>>*, *cit.*, p. 18.

¹⁴⁵ *Ibidem*. Si veda, inoltre, quanto in merito precisato nella *Relazione Schlosser, cit.*, al Capo I.

¹⁴⁶ *Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia firmata il 9 ottobre 1978, (78/884/CEE)*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 304/1 del 30 ottobre 1978. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la L. 29 novembre 1980, n. 967.

Convenzione di Bruxelles e dell'art. 2 comma 2 dell'Atto di adesione di cui al Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica del 1972¹⁴⁷, l'ambito di applicazione *ratione loci* della Convenzione di esecuzione e del relativo Protocollo interpretativo ai nuovi paesi membri della Comunità¹⁴⁸.

In una prospettiva di puro diritto interno, il Regno Unito diede esecuzione alla Convenzione di Bruxelles, al Protocollo sull'interpretazione della Convenzione del 1971 ed alla Convenzione di adesione del 1978 in forza delle disposizioni di cui al *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, legge del Parlamento britannico che impresse forza di legge alle summenzionate convenzioni, così come definite alla *Section 1* e susseguentemente modificate per effetto della conclusione delle successive ed ulteriori

¹⁴⁷ *Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati*, in Gazz. Uff. Com. eur., n. L 73 del 27 marzo 1972.

¹⁴⁸ Oltre alla Convenzione di Lussemburgo del 1978 relativa all'adesione della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda, risultò necessaria la stipula delle seguenti convenzioni di adesione: *Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 25 ottobre 1982*, in Gazz. Uff. Com. eur., n. L 388 del 31 dicembre 1982; *Convenzione di Donostia-San Sebastiano del 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti*, in Gazz. Uff. Com. eur., n. L 285 del 3 ottobre 1989; *Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese*, in Gazz. Uff. Com. eur., n. C 15/1 del 15 gennaio 1997. Per un'analisi della progressiva espansione dell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 1968 si vedano CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 13 ss.; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgment*, Sixth ed., Abingdon, 2015, pp. 7-8.

convenzioni di adesione a mezzo delle quali sono divenuti Stati membri della Comunità europea la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l’Austria, la Finlandia e la Svezia¹⁴⁹.

Orbene, l’interesse, nutrito dalla dottrina, con riguardo ai profili di presumibile reviviscenza del patto internazionale in oggetto è dipeso, come precedentemente anticipato, non soltanto dagli innumerevoli profili di incertezza che hanno riguardato la materia della cooperazione giudiziaria civile nello spettro dei negoziati per la Brexit, ma, in verità, dalla stessa conformazione o configurazione dell’esperienza di recesso da un’organizzazione internazionale così peculiare nelle sue caratteristiche, che la scelta del popolo del Regno Unito ha determinato.

Invero, chiariti i profili relativi alle conseguenze scaturenti dal decorso dei termini di cui all’art. 50 TUE e, come di fatto è avvenuto, dall’entrata in vigore del *Withdrawal Agreement*, tutt’altro che pacifiche parevano le coordinate giuridiche entro le quali si sarebbero potute rinvenire le fonti di regolamentazione della materia che qui ci occupa, all’indomani dell’*Exit day*.

Una simile problematica, peraltro, particolarmente critica in una fase preliminare, nella quale non v’era affatto certezza in merito agli esiti dei negoziati sullo stesso Accordo di recesso, ha mantenuto centralità, nel dibattito accademico, pure a seguito del 1 febbraio 2020 - data formale di uscita del Regno Unito dall’Unione - ciò in ragione della circostanza per la quale, se da un lato i termini del *Withdrawal Agreement*, coerentemente con quanto pianificato dalle Istituzioni comunitarie¹⁵⁰, abbracciavano esclusivamente temi di diritto transitorio, dall’altro restavano concreti i rischi di una “*hard Brexit*”, che lasciasse irrisolti i profili giuridici afferenti alle relazioni future tra il Regno Unito e l’Unione europea.

Per la verità, neppure la sottoscrizione del *Trade and Cooperation Agreement* ha gettato luce o conferito maggiore certezza in punto della disciplina delle fonti del *PIL* nella dinamica delle relazioni euro-britanniche, sicché permangono vivi gli interrogativi e

¹⁴⁹ Per le relative Convenzioni di adesione si rinvia a quanto *supra* chiarito, nella precedente nota. Cfr., sul punto, DICKINSON A., *Back to the future: the UK’s EU exit and the conflict of laws*, in 12 *JPIL*, 2016, p. 198 ss; VALKOVA L., *Brexit e diritto internazionale privato e processuale in caso di <<no deal>>*, *cit.*, p. 234, in specie nota 20. Sull’impatto, in punto di modificazioni normative, che la ratifica della Convenzione di Bruxelles ha prodotto nel sistema giuridico inglese, si rinvia a COLLINS L., *The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, Londra, 1983, p. 1 ss.

¹⁵⁰ Cfr. *supra*, § 1.2.

pregne di valore le riflessioni che, pure in merito alle sorti della Convenzione di Bruxelles, erano stati formulati¹⁵¹.

Muta, per converso, ed, in parte, si arricchisce il quadro politico-normativo nello spettro del quale le considerazioni che seguiranno dovranno essere collocate.

Invero, come già, anzitempo, autorevolmente sostenuto¹⁵², ai fini di un corretto inquadramento della problematica speculativa in oggetto, non potrà prescindersi dalla scissione di due distinte impostazioni d'indagine, una di diritto internazionale pubblico puro, l'altra di diritto meramente interno, stante la natura tipicamente dualistica dell'ordinamento britannico, nella cornice del quale <<for a treaty provision to become part of domestic law, the relevant legislature must explicitly incorporate it into domestic law>>¹⁵³.

Ebbene, in quest'ultima prospettiva, di diritto più squisitamente nazionale, si è assistito ad un significativo intervento abrogativo per il tramite dell'adozione delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulation 2019 n. 479*¹⁵⁴, che hanno unilateralmente espunto, dal sistema delle fonti di diritto internazionale privato e processuale britannico, la Convenzione di Bruxelles del 1968¹⁵⁵.

¹⁵¹ Sintomatica pare, a chi scrive, la vivacità del dibattito dottrinale mai sopito sul punto, da ultimo rinverdito dagli scambi di riflessioni apparsi su *The European Association of Private International Law Blog*, a seguito della pubblicazione dell'articolo a cura di LEHMANN M., *Brexit and the Brussels Convention: It's All Over Now, Baby Blue?*, 12 febbraio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/12/brexit-and-the-brussels-convention-its-all-over-now-baby-blue/>, cui hanno fatto seguito le conclusioni rispettivamente enunciate da DICKINSON A., *Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?*, 19 febbraio 2021, all'indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/19/dickinson-on-the-fate-of-the-1968-brussels-convention-no-coming-back/>, e da FORLATI S., *Forlati on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspective of the Law of Treaties*, 25 febbraio 2021, all'indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/25/forlati-on-the-fate-of-the-1968-brussels-convention-some-thoughts-from-the-perspective-of-the-law-of-treaties/>, tutti da ultimo consultato il 26 febbraio 2021, cui pure ci si richiamerà nel corso della presente trattazione.

¹⁵² V. AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, cit., p. 907; DICKINSON A., *Back to the Future - the UK's EU Exit and the Conflict of Laws*, cit., p. 202.

¹⁵³ Cfr. LANG A., *Parliament's role in ratifying treaties*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 5855*, 17 febbraio 2017, p. 6.

¹⁵⁴ Cit. in nota 134.

¹⁵⁵ *Ibidem*, clause 7.

Senza dubbio, di un'attività normativa siffatta dovrà debitamente tenersi conto, onde comprendere se ed in che termini - quantomeno nello specifico spettro dell'ordinamento giuridico britannico - l'eventuale e discussa reviviscenza di un simile strumento di regolazione pattizia delle norme di *conflict of laws* possa assumere una qualche consistenza pratica.

Della Convenzione comunitaria, al fulcro ed alle origini del Sistema Bruxelles, si è ipotizzata la verosimile reviviscenza - nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione europea che, a suo tempo, la ratificarono - in ragione della circostanza per la quale, quantomeno in un'ottica di diritto internazionale pubblico - che pure ne regola la nascita, la perdurante vigenza e la terminazione - non vi sia mai stata estinzione nello spettro della Parte V, Sezione III della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati¹⁵⁶.

Invero, ancorché connessa al diritto dell'Unione europea - nel quale rinviene il proprio fondamento giuridico, all'art. 220 del Trattato CE, poi divenuto art. 293 TCE e la sua *ratio* giustificativa, specie nella prospettiva di un rafforzamento del mercato interno¹⁵⁷ e di una maggiore effettività e pienezza nell'esercizio delle libertà economiche - la Convenzione di Bruxelles reca i caratteri di un trattato internazionale, di un accordo tra Stati, come tale suscettibile di inquadramento nello spettro della Convenzione di Vienna del 1969, che di tali fonti pattizie del diritto internazionale pubblico fornisce precipua regolamentazione¹⁵⁸.

Nella prospettiva della sua perdurante vigenza, si è sostenuto, anzitutto, che la stessa Convenzione non sia mai stata estinta, nelle relazioni tra gli Stati che ne costituiscono i

¹⁵⁶ La tesi è stata sostenuta, in dottrina, tra gli altri, da, AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. ult. cit.*, p. 906 ss.; MASTERS S.-MC RAE B., *Op. ult. cit.*, p. 491 ss.; DICKINSON A., *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, cit., p. 202 ss.; LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, cit., p. 36 ss.

¹⁵⁷ CGUE, sentenza 1 marzo 2005, nel procedimento C-281/02, *Owusu*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, p. 498 ss., par. 33; sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, *Mund & Fester*, *ivi*, 1994, p. 877 ss., par. 11.

¹⁵⁸ *Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati*, U. N. T. S., vol. 1155, p. 331, firmata a Vienna il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980. La Convenzione vincola, attualmente, 116 Stati, tra i quali il Regno Unito che vi ha aderito il 20 aprile 1970. Per una panoramica degli Stati aderenti, nonché per il testo ufficiale della Convenzione, si rinvia al seguente indirizzo: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=en, da ultimo consultato il 2 marzo 2021.

relativi firmatari, ma che la sua forza e portata applicativa siano state territorialmente ridotte¹⁵⁹ per effetto dell'adozione, da parte delle Istituzioni comunitarie ed in forza delle competenze ad esse attribuite per effetto delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam¹⁶⁰, dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*.

Si è invocato, a tal riguardo, un argomento tratto dall'espressione letterale dell'art. 68 del Regolamento Bruxelles I *bis* (già art. 68 del Regolamento Bruxelles I), in forza del quale, nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, <<*il presente regolamento sostituisce* [nella versione inglese dell'atto normativo "*supersede*", in quella francese "*remplace*"]...*le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE* [già art. 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea]>>¹⁶¹.

La lettera, nulla affatto precisa, della disposizione in oggetto, parrebbe alludere - quantomeno nella ricostruzione di quella dottrina favorevole ad una reviviscenza della

¹⁵⁹ Cfr. LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 36; ALBERTI J., *La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit*, in *Eurojus*, 2019, 4, p. 44; AIKENS R.-DINSMORE A., *cit.*, pp. 906-907; MASTERS S.-MC RAE B., *Op. cit.*, p. 492. Questi ultimi Autori invocano, a tal riguardo, altresì la disposizione di cui all'art. 66 della Convenzione di esecuzione, in forza della quale <<*la...convenzione è conclusa per una durata illimitata*>>.

¹⁶⁰ Sia consentito rinviare, a tal riguardo, a quanto precedentemente esposto al § 1.2.

¹⁶¹ Si vedano, in proposito, LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 36; AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. loc. ult. cit.*; MASTERS S.-MC RAE B., *Op. cit.*, p. 492, testo ed, in specie, nota 65.

Si tenga conto, altresì, della portata enunciativa dei Considerando n. 23 al Regolamento Bruxelles I e n. 9 al Regolamento Bruxelles I *bis*, i quali danno ambo conto della perdurante vigenza della Convenzione con riguardo <<*ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato* ["*ai sensi dell'art. 355 TFUE*"] per quanto concerne il Regolamento Bruxelles I *bis*>>, nonché di quanto rilevato al Considerando n. 22, con riferimento alla posizione del Regno di Danimarca anteriormente alla stipula dell'Accordo in forza del quale l'ambito applicativo del Regolamento n. 44/2001 veniva esteso, altresì, al territorio dello Stato scandinavo.

Da ultimo, come autorevolmente enfatizzato da MASTERS S.-MC RAE B., *Op. loc. ult. cit.*, la perdurante - ancorché territorialmente limitata - efficacia della Convenzione di Bruxelles veniva confermata dalla Corte di Giustizia nel parere n. 1/03 del 7 febbraio 2006: in quella sede, la Corte statuiti che <<*...l'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 è circoscritto dall'art. 299 CE, che definisce l'ambito di applicazione territoriale del Trattato, laddove la Convenzione di Bruxelles, in quanto convenzione di diritto internazionale, si applica ad alcuni territori d'oltremare appartenenti a vari Stati membri. Trattasi, per la Repubblica francese, dei territori d'oltremare e di Mayotte e, per i Paesi Bassi, di Aruba; gli altri Stati membri, invece, non sono interessati. Per i detti territori la convenzione continua, dunque, a trovare applicazione*>>.

Convenzione di esecuzione - all'attitudine delle fonti europee di diritto derivato a determinare una sospensione, un superamento dello strumento convenzionale, nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, ed una consequenziale circoscrizione del relativo ambito applicativo a quei soli casi nei quali siano devolute alla cognizione delle corti cause civili e commerciali afferenti agli ordinamenti giuridici di quei territori degli Stati membri vincolati dalla Convenzione di Bruxelles, ma non dalle più recenti disposizioni regolamentari¹⁶².

Pure, una simile efficacia ultrattiva della Convenzione deve dirsi, tuttora, perdurante, stante il disposto di cui agli artt. 69 comma 7, 71 e 73 della Convenzione di Lugano del 2007¹⁶³.

Ed invero, sebbene le disposizioni in questione prevedano che *<<per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri della Comunità europea e i territori non europei di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), la presente convenzione sostituisce la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968...a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di quei territori a norma dell'articolo 73, paragrafo 2>>*¹⁶⁴, vale a dire *<<il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione>>*¹⁶⁵, secondo il procedimento, a tal uopo, prescritto all'art. 71, è d'altro canto pacifico che le condizioni procedurali indicate non siano state compiutamente integrate¹⁶⁶.

¹⁶² Si vedano, in proposito, gli Autori citati alla nota precedente, nonché ALBERTI J., *ut supra cit.* in nota 159.

¹⁶³ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 339/3 del 21 dicembre 2007.

¹⁶⁴ *Ivi*, Art. 69, comma 7.

¹⁶⁵ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, *cit.*, art. 73.

¹⁶⁶ Dà opportunamente conto di tale circostanza FORLATI S., *Forlati on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspective of the Law of Treaties*, *cit.*; nello stesso senso anche ALBERTI J., *Op. ult. cit.*, p. 43, testo ed, in particolare, nota 19. *Contra* CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can i just let you walk away?"*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2021, 13, p. 163.

In particolare, non v'è notizia che l'Olanda abbia, in tal senso, proceduto per conto del territorio di Aruba, membro autonomo del Regno dei Paesi Bassi¹⁶⁷; per quanto concerne, invece, l'ordinamento giuridico francese, va dato conto della circostanza per la quale l'*Assemblée nationale*, con legge n. 2019-983 del 26 settembre 2019¹⁶⁸, ha bensì provveduto ad autorizzare l'adesione alla Convenzione per conto dei territori d'oltremare, senza che si sia, tuttavia, proceduto negli specifici termini di cui all'art. 71¹⁶⁹.

Deve concludersi, pertanto, che - proprio avuto riguardo ai rapporti civili e commerciali che afferiscono ai territori di cui agli artt. 355 TFUE e 70 par. 1 lett. b) della Convenzione di Lugano - permanga uno, seppur territorialmente circoscritto, spettro applicativo della Convenzione di Bruxelles, che non può, perciò, dirsi affatto estinta¹⁷⁰,

¹⁶⁷ Cfr. FORLATI S., *Op. ult. cit.*

¹⁶⁸ *Loi n° 2019-983 du 26 septembre 2019 autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises*, in *Journal Officiel*, n. 0025 del 27 settembre 2019. Informazioni in merito al progetto di legge posso essere reperite al seguente indirizzo: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/convention_judiciaire_communautes_outre-mer, da ultimo consultato in data 2 marzo 2021.

¹⁶⁹ Si rinvia, sul punto, all'articolo di FORLATI S., *ult. cit.*

Sia consentito, tuttavia, dar conto della curiosa circostanza per la quale, sebbene nel sito ufficiale del Depositario della Convenzione (<https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/autres-conventions/convention-concernant-la-competence-judiciaire-la-reconnaissance-et-l-execution-des-decisions-en-mati%C3%A8re-civile-et-commerciale.html>, da ultimo consultato il 3 marzo 2021) non vi sia notizia del deposito di uno specifico strumento di adesione da parte dello Stato francese, nel Rapporto n. 59/2020, presentato all'*Assemblée de la Polynésie française* il 17 luglio 2020, dalla *Commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique* - reperibile al seguente indirizzo: <http://www.assemblee.pf/travaux/downloadTexte/1410649>, da ultimo consultato il 3 marzo 2020 - si legge espressamente che <<Dès le 1er janvier 2020, la convention « Lugano II » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est devenue applicable en Polynésie française...les règles de circulation transfrontière des décisions de justice en matière civile et commerciale et des actes authentiques sont devenues applicables en Polynésie française dans ses relations avec les États membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Suisse et éventuellement les États tiers qui choisiraient d'adhérer à la convention « Lugano II », en lieu et place des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968>>; pertanto, <<Afin d'assurer la conformité de son droit, la Polynésie française souhaite aujourd'hui adapter son code de procédure civile en conséquence>>!

¹⁷⁰ Nello stesso senso, ALBERTI J., *Op. cit.*, p. 42 ss.

con la conseguenza che, come si è rilevato, assai autorevolmente ed incisivamente, di recente, <<*whether the Convention applies with renewed vigour...now that the EU treaties and the Brussels Regulations no longer apply...is a question of modification or suspension, not of termination*>>¹⁷¹.

Invero, della possibile terminazione degli effetti della Convenzione d'esecuzione, nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri, potrebbe disquisirsi soltanto in ragione delle norme di cui alla Sezione III della Parte V della Convenzione di Vienna del 1969, i cui artt. 54 e ss. tratteggiano i confini dell'istituto giuridico dell'estinzione dei trattati internazionali, conferendogli una puntuale e stringente regolamentazione.

Le suddette disposizioni - che codificano principi di diritto internazionale consuetudinario¹⁷² - risultano, bensì utili e, del resto, vengono frequentemente invocate in dottrina, onde fondare argomenti rispettivamente favorevoli o contrari alla plausibile reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, pur se, all'interprete accorto, non

¹⁷¹ V. DICKINSON A., *Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?*, *supra cit.* in nota 151.

¹⁷² Si veda, in merito, quanto rilevato dalla Corte Internazionale di giustizia nel caso *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) Judgment*, *ICJ Reports*, 1997, p. 38, par. 46, nonché, in dottrina, MERKOURIS P., *Termination of Treaties: The Contribution of the Gabčíkovo-Nagymaros Judgment*, in *TRICI-Law Research Paper Series, The rules of interpretation of Customary International Law*, paper n. 002/2019, p. 3; CHAPAUX V., *Art. 54 Convention of 1969*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary*, II, New York, 2011, p. 1237, con riferimento altresì alle disposizioni di cui alla Parte V della Convenzione di Vienna 1969, in generale; AKEHURST M.B., *Treaties, Termination*, in *EPIL*, 2000, IV, p. 987.

A ciò si aggiunga, peraltro, la constatazione che, sebbene l'Unione europea non sia parte né della Convenzione di Vienna del 1969, né dell'accordo speculare del 1986 - applicabile ai trattati conclusi tra Stati ed organizzazioni internazionali e non ancora entrato in vigore, in ragione del mancato raggiungimento del numero di ratifiche, a tal uopo, necessario - proprio la natura consuetudinaria delle regole ivi codificate, specie in materia di cessazione ovvero di sospensione dell'efficacia di accordi internazionali, per quanto qui di interesse, consentirà di fondare un richiamo alle norme pattizie che si verranno sin d'ora ad analizzare.

Del resto, si rinviengono, pure nella giurisprudenza della Corte di giustizia, pronunce che legittimino una simile ricostruzione. Si vedano, ad esempio, il caso *A. Racke GmbH & Co. contro Hauptzollamt Mainz*, 16 giugno 1998, C-162/96, p. 24, per quanto concerne, in specie, l'ipotesi di estinzione di un trattato internazionale in ragione di <<*a fundamental change of circumstances*>> (art. 62 Convenzione di Vienna 1969) e la pronuncia del 22 novembre 2012, adottata nel caso *Pedro Espada Sánchez e altri contro Iberia Líneas Aéreas de España SA*, causa C-410/11, sentenza, in *racc. dig.* punto 21.

Si rinvia, inoltre, a tal riguardo, a KORNOBIS-ROMANOWSKA D., *Effects of international customary law in the legal order of the European union*, in *Wroclaw Rev. of Law, Adm. & Ec.*, 2018, 8, p. 414 ss., specie p. 415; MASTERS S.-MC RAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, *cit.*, p. 493, nota 67; SALUZZO S., *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi*, Milano, 2018, Ledizioni LediPublishing, p. 44, in specie nota 107.

sfuggirà la previsione di cui all'art. 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in forza del quale, nell'ottica di sancire una regola di irretroattività della disciplina convenzionale, si prevede che questa si applichi <<*soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore* [27 gennaio 1980 ndr]>>.

Cionondimeno, proprio l'inciso con cui si apre la clausola di cui al summenzionato art. 4 fa salva <<*l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione*>>, sicché si può concludere che - pur se siglata in data anteriore rispetto al momento di entrata in vigore della Convenzione di Vienna del 1969 - quei principi di diritto consuetudinario, che essa stessa precipuamente codifica, possano essere invocati onde regolamentarne la perdurante efficacia, così come l'effettiva e legittima estinzione della Convenzione d'esecuzione¹⁷³.

Ebbene, in questa prospettiva, dovrà, anzitutto, darsi conto della circostanza per la quale alla Convenzione di Bruxelles non risulti, in alcun modo, apposto un termine finale, essendo stata la stessa espressamente conclusa, ai sensi dell'art. 66, <<*per una durata illimitata*>>.

Né il testo convenzionale definisce regole precipue in merito alla sua terminazione¹⁷⁴, sicché si deve dedurre, in ragione del principio cogente per il quale *pacta sunt servanda*¹⁷⁵, che la legittima cessazione dei suoi effetti non possa che essere regolamentata dalle disposizioni di cui agli artt. 54 ss. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e, pertanto, soggetta ai relativi principi ordinatori¹⁷⁶.

Ebbene, potrebbe, anzitutto, ventilarsi la possibilità che le parti intendano sciogliersi consensualmente dai vincoli giuridici scaturenti dalla Convenzione di Bruxelles, invocando la disposizione di cui all'art. 54 lett. b), la quale consente che <<*l'estinzione*

¹⁷³ Cfr. FORLATI S., *Op. ult. cit.*

¹⁷⁴ *Convenzione di Vienna 1969*, art. 54 lett. a).

¹⁷⁵ *Convenzione di Vienna 1969*, art. 26. Cfr., sul punto, GIEGERICH T., *Art. 54, Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Convention on the Law of the Treaties, A Commentary*, Verlag-Berlin-Heidelberg, 2018, p. 945.

¹⁷⁶ *Convenzione di Vienna 1969*, artt. 54, 56, 59 e 62.

di un trattato o il ritiro di una parte possono avere luogo: ...b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti>>.

Invero, un simile consenso, imprescindibile onde produrre un effetto estintivo del complesso degli obblighi scaturenti dalla Convenzione d'esecuzione, nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione, non pare esser stato prestato dalle Istituzioni comunitarie, atteso che non è dato rinvenirsi la manifestazione di una simile volontà né nel testo del *Withdrawal Agreement* né nel successivo *Trade and Cooperation Agreement*, accordi siglati tra le parti coinvolte che ben avrebbero potuto accogliere la regolamentazione puntuale del destino giuridico della Convenzione di Bruxelles del 1968¹⁷⁷.

Né potrebbe disquisirsi in merito ad un'ipotesi di consenso tacito alla terminazione del trattato, per effetto dell'adozione, da parte delle Istituzioni comunitarie, delle fonti di diritto derivato del sistema Bruxelles.

Invero - ancorché la disposizione di cui all'art. 54 lett. b) non rechi categoriche prescrizioni circa la forma o le specifiche modalità in cui una simile negazione debba essere espressa - è, d'altro canto, imprescindibile che una volontà estintiva degli effetti giuridici di un trattato internazionale debba recare i caratteri dell'univocità e della certezza¹⁷⁸, sicché parrebbe quantomeno problematico l'utilizzo di un'espressione dubbia come la locuzione "*supersede*", per delineare l'impatto della disciplina dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis* sul precedente impianto convenzionale¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Si ritiene doverosa, a tal riguardo, una precisazione: sebbene la Convenzione di Vienna richieda - ai fini dell'estinzione di un trattato nello spettro della disposizione di cui all'art. 54 lett. a) - il consenso delle parti contraenti e, dunque, degli Stati firmatari e sebbene, al momento della conclusione della Convenzione Bruxelles, in ragione della base giuridica che ne costituiva il fondamento (art. 220 del Trattato di Roma), la stipula del trattato fu perfezionata tra gli originari sei stati fondatori della CEE, con successiva adesione dei nuovi paesi membri, ad oggi, per effetto delle modifiche apportate ai Trattati istitutivi - che hanno determinato l'accentramento della competenza esterna e delle specifiche competenze in punto di cooperazione giudiziaria civile in capo alle istituzioni comunitarie - è dibattuta la titolarità di una simile manifestazione di intenti. Concludeva, condivisibilmente, nel senso che il consenso necessario potesse essere espressa dall'Unione europea in seno all'Accordo di recesso, LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, cit., p. 38, stante il disposto di cui all'art. 216 TFUE e tenuto conto del parere 1/03, espresso dalla Corte di giustizia il 7 febbraio 2006, in occasione della stipula della Convenzione di Lugano del 2007.

¹⁷⁸ Si veda, in merito, CHAPAUX V., *Art. 54 Convention of 1969*, cit., p. 1243.

¹⁷⁹ L'ultrattiva vigenza della Convenzione, con riguardo ai territori di cui agli artt. 299 TCE e 355 TFUE, è, al contrario, espressamente sancita e riconosciuta dall'Unione europea, vieppiù in ragione della lettera dei Trattati. La circostanza è, opportunamente, sottolineata altresì da ALBERTI J., *La (discutibile)*

D'altro canto, la possibilità di una denuncia, così come di un ritiro unilaterale dai vincoli giuridici di un patto internazionale, qualora detto strumento convenzionale nulla statuisca in merito - come del resto nel caso della Convenzione di esecuzione - è ammessa, nello spettro normativo di cui all'art. 56 della Convenzione di Vienna, nell'eventualità in cui <<a) ...sia accertato che era nell'intenzione delle parti di accettare la possibilità di una denuncia o di un ritiro; o b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato>>.

In questa prospettiva, si è sostenuto che - pur a fronte della complessità ermeneutica che contraddistingue i presupposti di cui alla disposizione in oggetto, la prova della cui integrazione graverebbe, peraltro, sul Regno Unito - si tratterebbe della soluzione astrattamente più plausibile, in quanto si ritiene che, quantomeno in un'ottica di inquadramento sistematico della Convenzione d'esecuzione tra le fonti di diritto europeo, che valorizzi la profonda interconnessione sussistente tra la *membership* comunitaria e le politiche di cooperazione giudiziaria civile, dovrebbe ritenersi del tutto coerente con l'assetto giuridico europeo che l'esercizio di un potere di recesso ex art. 50 TUE legittimi, altresì, l'ammissibilità di un potere di denuncia con specifico riguardo alla Convenzione di Bruxelles, in relazione al quale potrebbe argomentarsi nell'intento di legittimare l'applicazione, al caso di specie, del primo comma dell'art. 56¹⁸⁰.

reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit, cit., p. 44. Contra TUO C., Cooperation in civil and commercial matters after Brexit., cit., p. 106. L'Autrice sostiene che dall'adozione dei Regolamenti Bruxelles possa inferirsi la terminazione della Convenzione di esecuzione per consenso delle parti contraenti, ai sensi dell'art. 54 lett. b) della Convenzione di Vienna del 1969, quantomeno avuto riguardo ai rapporti tra gli Stati membri. Si tratterebbe, vale a dire, di un'ipotesi di <<partial termination, ie a termination only between some contracting States>>, atteso che <<as follows clearly from...Article 68 Brussels I Regulation (now: Article 68 Brussels Ia Regulation), both Regulations were meant to fully replace the...Brussels Convention as between those (then-) Member States participating...in the Brussels I Regulation>>. Esclude, invece, una parziale vigenza ultrattiva della Convenzione di Bruxelles, limitata cioè ai soli rapporti con i territori d'oltremare di cui all'art. 355 TFUE, BERTOLI P., La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, 3 p. 608.

¹⁸⁰ Questa, si crede, l'opinione espressa, per la verità in termini un po' oscuri, da FORLATI S., *Forlatti on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspective of the Law of Treaties, cit.*

Parrebbero escludere la possibilità che sussista un <<implied right or intention>> che legittimi il Regno Unito a denunciare o recedere unilateralmente dal Trattato MASTERS S.-MCRAE B., *What does brevet mean for the Brussels regime?, cit., p. 493, nota 69, concludendo per la necessità di un consenso delle parti alla terminazione del trattato, nello spettro dell'art. 54 della Convenzione di Vienna del 1969.*

Una simile ricostruzione, si badi, avrebbe tuttalpiù il pregio di individuare una base giuridica peculiare, con riferimento alla quale determinare la consistenza degli oneri gravanti sulle parti ed il regime procedurale necessario, onde determinare, con chiarezza, le sorti applicative della Convenzione di Bruxelles, specie in un'ottica di salvaguardia di un principio di certezza del diritto, che soffre un inaccettabile sacrificio con riferimento ai soggetti destinatari di tutela nel quadro delle norme di diritto internazionale privato e processuale in materia civile e commerciale¹⁸¹.

Più controverse - ed invero, ampiamente dibattute in dottrina - le ipotesi di cui agli artt. 59 e 62, che, rispettivamente, disciplinano l'estinzione implicita di un patto internazionale in ragione della conclusione di un trattato successivo e la cessazione dei suoi effetti per un sopravvenuto, fondamentale mutamento delle circostanze, idoneo ad incidere sulle condizioni che, a suo tempo, ne avevano determinato la stessa conclusione¹⁸².

In relazione alla prima delle summenzionate ipotesi estintive dell'efficacia vincolante di un patto internazionale, si è osservato che - avuto specifico riguardo alla Convenzione di Bruxelles ed alla natura giuridica dei Regolamenti europei che le succedettero, in ragione del processo di "comunitarizzazione" delle materie di cui al Titolo V TFUE¹⁸³ - di estinzione implicita non possa parlarsi stante la peculiare natura delle fonti di diritto europeo derivato, che non costituiscono accordi di diritto internazionale, bensì atti giuridici espressione delle specifiche competenze attribuite alle Istituzioni comunitarie,

¹⁸¹ E', del resto, della medesima opinione FORLATI S., *Op. ult. cit.*, la quale pone in luce la circostanza che <<a clear stance by the EU in this respect would be welcome in the interest legal certainty and of the stability of future relations>>.

In una simile prospettiva potrebbe, forse, inquadrarsi la notizia, riportata da LEHMANN M., *Brexit and the Brussels Convention: It's All Over Now, Baby Blue?* e DICKINSON A., *Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?*, entrambi *cit.* in nota 151, secondo la quale, in un documento non ufficiale, il Governo del Regno Unito avrebbe inteso notificare all'Unione europea la propria intenzione di ritenersi svincolato dagli obblighi giuridici scaturenti dalla Convenzione di Bruxelles e dal relativo Protocollo interpretativo del 1971, a far data dal 1 gennaio 2021.

¹⁸² Per la matrice altrettanto consuetudinaria delle disposizioni in questione, si rinvia a DUBUISSON F., *Art. 59 Convention 1969*, p. 1328 e SHAW M.N.-FOURNET C., *Art. 62 Convention 1969*, p. 1415, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary, cit.*

¹⁸³ Si veda, sul punto, il § 1.2.

come tali insuscettibili di un inquadramento nello spettro della disposizione di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna¹⁸⁴.

A tal riguardo, si è osservato che un argomento di tal sorta non sia esente da critiche, atteso che la disciplina di cui all'art. 59 - in particolare con riguardo al profilo d'indagine relativo alla volontà estintiva del trattato anteriore, per effetto della stipulazione di un accordo successivo - debba essere letta in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32, relative all'interpretazione degli accordi internazionali¹⁸⁵.

In particolare, si sostiene che, ben potendo le suddette disposizioni legittimare che l'intento delle parti contraenti di porre fine all'efficacia vincolante di un trattato possa essere <<*otherwise established*>>¹⁸⁶ - vale a dire ricorrendo a quanto manifestato nel contesto di <<(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty... (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation>>¹⁸⁷ - non potrebbe escludersi l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 59 co. 1 lett. a), solo in

¹⁸⁴ Cfr., in tal senso, LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 37; MASTERS S.-MCRAE B., *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, *cit.*, p. 493. In particolare, queste ultime enfatizzano la circostanza per la quale - sebbene la disposizione di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna del 1969 ammetta che la volontà delle parti contraenti di porre fine agli effetti di un trattato anteriore, in ragione della stipula di un accordo successivo, possa essere "*otherwise established*" - ai fini dell'applicazione stessa della norma risulti imprescindibile che si tratti di una questione di successione di trattati internazionali e che, pertanto, si discuta dei rapporti tra due strumenti convenzionali.

¹⁸⁵ Così ALBERTI J., *Op. ult. cit.*, p. 45.

¹⁸⁶ *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, *cit.*, art. 59 co. 1 lett. a). Sull'intersezione tra gli artt. 59, 31 e 32 della Convenzione si veda DÖRR O., *Art. 31, General rule of interpretation*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary*, Verlag-Berlin-Heidelberg, 2018, pp. 1089-1090.

¹⁸⁷ *Convenzione di Vienna 1969*, art. 31, commi 2 e 3.

ragione della matrice istituzionale e, quindi, non pattizia delle disposizioni di cui ai Regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012¹⁸⁸.

Ebbene, pur riconoscendo la pregevolezza di una simile ricostruzione, si ritiene opportuno ribadire la assoluta esaustività - in una prospettiva critica circa l'applicazione, al caso che qui ci occupa, della fattispecie di cui all'art. 59 - dell'inciso di cui ai rispettivi artt. 68 dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis. Come autorevolmente posto in luce¹⁸⁹, le anzidette disposizioni manifestano una volontà meramente sospensiva o, quantomeno, sostitutiva dell'efficacia della Convenzione di esecuzione, nei rapporti tra gli Stati membri, salvaguardandone l'ultrattiva vigenza solo con riferimento a quei territori cui il regime regolamentare non si applichi, ma che rientrino comunque nel campo d'applicazione della Convenzione. In altre parole, alla possibilità di disquisire circa un intento presuntivamente estintivo del trattato siglato nel 1968 da taluni degli Stati europei osterebbe proprio e semplicemente la lettera stessa dei Regolamenti¹⁹⁰.

Di particolare fascino ed interesse speculativo risulta, infine, la fattispecie estintiva della forza giuridica dei trattati internazionali, di cui all'art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969, che consente alle parti contraenti di invocare un mutamento fondamentale delle circostanze, onde porre fine agli obblighi giuridici scaturenti dal trattato, qualora <<a) l'esistenza di tali circostanze...abbia costituito una base essenziale per il consenso

¹⁸⁸ Si veda, in proposito, ALBERTI J., *Op. loc. ult. cit.*, nonché BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 610, in proposito dell'incidenza della "comunitarizzazione" delle competenze istituzionali nella materia della cooperazione giudiziaria civile, per effetto della quale, avendo inciso il suddetto processo sull'assetto delle fonti europee di DIP, ben potrebbe farsi riferimento alla disciplina del Trattato di Amsterdam onde argomentare in merito all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna, in relazione alla Convenzione di esecuzione.

¹⁸⁹ Cfr. AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws*, cit., p. 908. *Contra* TUO C., *ut supra cit.*, in nota 176.

¹⁹⁰ E' del resto di questa stessa opinione pure ALBERTI J., *Op. cit.*, p. 44. Si badi, tuttavia, che, nell'opinione dell'Autore, ancorché sia indubbia la perdurante vigenza della Convenzione di Bruxelles, sia da escludere che, per effetto del recesso britannico dall'Unione europea, si possa assistere ad una riespansione dell'ambito applicativo della Convenzione di esecuzione ai rapporti tra il Regno Unito e l'Unione europea, dovendosi valorizzare, ancora una volta, il dato testuale di cui agli artt. 68 dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, le cui disposizioni, statuendo in merito ad una sostituzione della disciplina pattizia con le norme regolamentari <<tra gli Stati membri>>, non potrebbero che ammettere una reviviscenza delle norme convenzionali soltanto con riferimento ai medesimi rapporti giuridici e, quindi, pur sempre nella cerchia degli paesi appartenenti all'Unione europea. Si vedano in proposito le riflessioni di cui a pag. 49 ss.

delle parti ad essere vincolate dal trattato;...b) tale cambiamento...abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato>>¹⁹¹.

Frequentemente, invero, si riscontra in dottrina l'opinione secondo la quale il recesso britannico dai trattati europei integrerebbe un'ipotesi applicativa della clausola *conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus*, posto che l'uscita dalla compagine degli Stati membri avrebbe determinato, nello spettro della perdurante vigenza applicativa della Convenzione di esecuzione, un mutamento delle circostanze oggettive sussistenti al momento della sua stipulazione, tale da legittimare una terminazione della stessa Convenzione¹⁹².

Una simile lettura trae fondamento, in sostanza, ancora una volta, da un'impostazione sistematica, che consenta un inquadramento della Convenzione di Bruxelles nell'impianto normativo europeo e ne legittimi, pertanto, una lettura che trascenda il dato meramente letterale del testo convenzionale stesso e si arricchisca di quei principi ermeneutici che sono propri anzitutto del diritto dell'Unione europea¹⁹³.

Si enfatizza, in questa prospettiva, la circostanza per la quale la Convenzione trae il proprio fondamento giuridico dalla disciplina dei trattati, animava ed arricchiva il *corpus* dell'*Acquis Communautaire*, rinveniva la sua giustificazione teleologica in un

¹⁹¹ *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, cit., art. 62. Si vedano, sulla norma, SHAWN M.N.-FOURNET C., *Article 62*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the law of the Treaties*, cit., p. 1411 ss.; GIEGERICH T., *Article 62*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., p. 1143 ss.; CAPOTORTI F., *L'extinction et la suspension des traités*, in *Recueil des cours*, 1970, 134, p. 540 ss. Per l'applicabilità della disposizione in oggetto alla fattispecie che qui ci occupa, in ragione della natura consuetudinaria della norma cui la stessa sottende, si rinvia alla pronuncia della Corte di giustizia del 16 giugno 1998, nel caso *A. Racke GmbH & Co. contro Hauptzollamt Mainz*, C-162/96, *European Court Reports 1998 I-03655*, cit.

¹⁹² Si vedano, sul punto, ALBERTI J., *La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit*, cit., p. 13 ss.; LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, cit., p. 38; RÜHL G., *Cooperation in civil and commercial matters after Brexit*, cit., p. 107; BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 608 ss.

¹⁹³ Si rinvia alla riflessione di MENGOZZI P., *L'interpretazione della Convenzione di Bruxelles e i principi del diritto comunitario*, in *Jus*, 1990, p. 92.

obiettivo di rafforzamento ed ottimizzazione delle regole del mercato unico ed, invero, riservava, per sua espressa previsione, l'adesione ai soli Stati membri¹⁹⁴.

A fronte di tali premesse, nell'opinione della dottrina concorde, in tal senso, non potrebbe che concludersi che la qualifica di Stato membro dell'Unione europea non solo costituisca condizione essenziale per aderire allo strumento convenzionale, ma presupposto altrettanto imprescindibile per una sua perdurante applicazione, atto a legittimare che si invochi una terminazione a norma dell'art. 62, allorquando venga a mancare, integrando, perciò, gli estremi di un fondamentale mutamento delle circostanze, idoneo ad incidere sul <<consenso delle parti a vincolarsi e a rimanere vincolate alla convenzione>>¹⁹⁵.

Né sono mancate critiche ed opinioni discordanti rispetto ad una simile impostazione, che pure tradisce il dato letterale tratto dalla stessa Convenzione, la quale non fa menzione alcuna della necessità che, ai fini della perdurante applicazione del regime giuridico ad essa sotteso, si conservi la *membership* comunitaria, la quale costituisce, nell'impianto convenzionale, esclusivamente un presupposto per la sua (necessaria, per i nuovi membri) adesione¹⁹⁶.

Orbene, tanto premesso, risulta decisivo, nell'opinione di chi scrive, ribadire, anzitutto, nuovamente, l'impostazione metodologica a suo tempo esposta, in forza della quale altro è disquisire dell'efficacia della Convenzione di Bruxelles nello spettro della disciplina di diritto internazionale pubblico e comunitario, altro è inquadrarne la portata applicativa dal punto di vista del diritto nazionale inglese¹⁹⁷.

Quest'ultimo profilo assume, al tempo in cui si scrive, contorni decisamente chiari ed inequivocabili, nella misura in cui, per effetto dell'adozione delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 n. 479*, il Parlamento britannico - il quale, unico sovrano, può imprimere forza di legge ai diritti ed obblighi scaturenti da

¹⁹⁴ Si veda, in particolare, BERTOLI P., *Op. ult. cit.*, p. 609, DICKINSON A., *Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?*, cit., ALBERTI J., *Op. ult. cit.*, p. 51.

¹⁹⁵ Così BERTOLI P., *Op. loc. ult. cit.*

¹⁹⁶ Cfr., in merito, MASTERS S.-MCRAE B., *Op. cit.*, p. 493.

¹⁹⁷ Si rinvia, sul punto, a quanto precisato in nota 152.

un trattato internazionale e, dunque, conferirvi giustiziabilità¹⁹⁸ - ha privato la Convenzione di Bruxelles del suo valore giuridico, nel sistema delle fonti di diritto interno¹⁹⁹.

Un simile intervento legislativo produce una conseguenza dirompente sul piano delle fonti di diritto internazionale privato e processuale applicabili dalle corti britanniche, atteso che, estirpando il fondamento giuridico conferente obbligatorietà alle norme della Convenzione, si impedisce, di fatto, alle corti di darvi applicazione.

In altre parole, il problema della perdurante vigenza della disciplina convenzionale in punto di DIPP perde consistenza nella prospettiva dei giudici d'oltremarica, i quali non saranno più chiamati a darvi applicazione, in ragione della circostanza che, a far data dal 1 gennaio 2021, per effetto delle *Regulations* precedentemente richiamate, non vi sono più, <<*rights, powers, liabilities, obligations, restrictions, remedies and procedures which - (a)continue by virtue of section 4(1) of the European Union (Withdrawal) Act 2018; and b)are derived from - (i)the Brussels Conventions*>>, cui i detti giudicanti dovranno dare applicazione²⁰⁰.

Questo profilo si aggiunge e si intreccia, né potrebbe mai assorbire o privare di autonoma rilevanza giuridica le riflessioni che si sono precedentemente riportate in merito alla problematica della terminazione della Convenzione di Bruxelles, nel quadro del diritto internazionale pubblico.

A tal riguardo, ci preme sottolineare come, al di là dell'intervento abrogativo del Parlamento inglese, da inquadrarsi nelle logiche costituzionali proprie di un ordinamento dualistico, la perdurante vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, anche nei riguardi del Regno Unito, pare essere una circostanza incontestabile.

Anzitutto, milita, in tal senso, lo si ribadisce, la disposizione di cui agli artt. 68 dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, la cui portata letterale offre chiara

¹⁹⁸ Si veda, a riguardo, DICKINSON A., *Op. loc. ult. cit.*, che richiama la statuizione della House of Lords nel caso *J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd v. Department of Trade and Industry*. [1990] 2 A.C. 418 (HL).

¹⁹⁹ *The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, UK Statutory Instruments 2019 No. 479, cit.*

²⁰⁰ Cfr. *The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, UK Statutory Instruments 2019 No. 479, cit.*, Reg. n. 82. Si veda, in proposito, altresì, VALKOVA L., *Op. ult. cit.*, p. 233 ss.

indicazione delle dinamiche di interazione tra la fonte convenzionale e le successive fonti di diritto europeo derivato, che ne resero possibile unicamente un aggiornamento, una sostituzione nei rapporti tra gli Stati membri, senza intaccarne l'applicazione, tuttora effettiva - anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 69 comma 7 della Convenzione di Lugano del 2007 - con riguardo ad Aruba ed ai territori d'oltremare.

Del pari, anche a voler riconoscere la profonda interconnessione sussistente tra l'ordinamento giuridico comunitario ed il sistema delle sue fonti e la Convenzione d'esecuzione, non potrebbe, in alcun modo, dubitarsi della natura schiettamente internazionalistica dello strumento con il quale gli Stati membri dell'allora Comunità Economica Europea perseguirono gli obiettivi di cui all'art. 220 del Trattato di Roma.

Ne consegue che, inevitabilmente, la procedura di estinzione di uno strumento di regolazione pattizia delle regole uniformi di diritto internazionale privato e processuale non possa che trovare sostanza normativa nei principi che la Convenzione di Vienna del 1969 precipuamente codifica e che saranno applicabili al caso di specie, per le ragioni precedentemente esposte.

La necessità che si definiscano, in un simile quadro normativo, le sorti della Convenzione deriva, peraltro, proprio dall'esigenza di assicurare la massima espressione di un principio di certezza del diritto, che si trova, indebitamente, frustrato allo stato degli atti. Ciò, anzitutto, perché non vi sono risposte univoche, in dottrina come in seno alle istituzioni coinvolte, circa le sorti effettive della Convenzione d'esecuzione, sorti che andrebbero, tuttavia, definite proprio nella prospettiva del contenzioso internazionalcivilistico che occupa le corti europee e britanniche a far data dal 1 gennaio 2021.

Del pari, una simile stringente esigenza trova riscontro nei timori, nutriti dagli accademici che si sono confrontati con il tema qui oggetto di riflessione, circa le concrete difficoltà che una reviviscenza della Convenzione di esecuzione inevitabilmente determinerebbe.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza per la quale non tutti gli attuali Stati membri dell'Unione europea risultano vincolati dalla disciplina convenzionale, in

quanto divenuti parte della compagine comunitaria successivamente all'adozione del Regolamento Bruxelles I²⁰¹.

Questa contingenza determinerebbe un disallineamento del sistema delle fonti, in quanto andrebbe a cagionare l'applicazione differenziata, a seconda del singolo Stato membro, del regime convenzionale, piuttosto che delle regole nazionali in punto di giurisdizione internazionale e di circolazione delle decisioni estere, nei suoi rapporti con il Regno Unito²⁰².

Altra questione, parimenti pregnante, attiene, invero, al carattere assolutamente retrogrado del regime pattizio di diritto internazionale privato e processuale, che non reca i caratteri moderni ed assai benefici - in una prospettiva di ottimizzazione dei principi di reciproca fiducia tra gli ordinamenti e di effettività della tutela giuridica - che sono divenuti propri del Sistema Bruxelles per effetto dell'adozione del Regolamento n. 44/2001 e della sua successiva rifusione nel Regolamento n. 1215/2012, in particolare con riferimento all'abolizione dell'*exequatur* ed alle ipotesi di liti parallele, allorquando si sia in presenza di accordi esclusivi di proroga del foro²⁰³.

Tali esigenze impongono, pertanto, che le parti coinvolte prendano compiutamente posizione, a riguardo, nella cornice normativa della Convenzione di Vienna del 1969.

In una simile prospettiva, sarà ben possibile ipotizzare che l'estinzione della Convenzione d'esecuzione possa determinarsi per effetto della manifestazione di una volontà consensuale, espressa dalle parti, nei termini di cui all'art. 54 lett. b) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ancorché una terminazione della

²⁰¹ Cfr., sul punto, LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, cit., p. 38; TUO C.E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of civil and commercial judgments: some remarks*, cit., p. 308; AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws*, cit., p. 909.

²⁰² Cfr. UNGERER J., *Consequences of Brexit for European private international law*, cit., p. 396. *Contra* AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. loc. ult. cit.* Gli Autori avanzano una ricostruzione nell'ottica della quale, in forza del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 63 della Convenzione d'esecuzione e 68 dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, parrebbe doversi concludere a favore di un'applicazione "diffusa" della Convenzione, estesa, cioè, altresì ai territori degli Stati divenuti membri dell'Unione a partire dal 1 marzo 2002, data di entrata in vigore del Regolamento n. 44/2001. I suddetti Stati, ancorché non risultino formalmente firmatari del testo convenzionale, vi avrebbero, nondimeno, implicitamente aderito, quale conseguenza dell'ingresso nella compagine comunitaria, onde consentire un'applicazione uniforme della disciplina di cui agli artt. 68 summenzionati, anche nei loro rapporti con i territori degli Stati membri di cui all'art. 355 TFUE.

²⁰³ Si veda, in proposito, TUO C.E., *Op. loc. ult. cit.*

Convenzione di Bruxelles dovrà necessariamente coordinarsi con la questione relativa alla regolamentazione dei rapporti civili e commerciali tra gli Stati membri ed i territori di cui all'art. 355 TFUE.

Ben potrebbe auspicarsi, dunque, tenuto conto, soprattutto, di quell'esigenza sottesa all'introduzione della disposizione di cui all'art. 69 comma 7 della Convenzione di Lugano del 2007²⁰⁴, un intervento funzionale ad un'effettiva e definitiva sostituzione del regime in essa contenuto con le disposizioni di cui alla Convenzione di Lugano II, onde poter ambire ad una maggiore coerenza del sistema europeo in punto di giurisdizione internazionale e di circolazione delle decisioni straniere, anche avuto riguardo ai territori degli Stati membri tuttora esclusi dal campo applicativo del regime regolamentare.

Del pari, si crede di convenire con le conclusioni di quella dottrina che ritiene di poter ravvisare, nel recesso britannico dall'Unione, un mutamento fondamentale delle circostanze idoneo a <<trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato>>, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969²⁰⁵.

Invero, non può non considerarsi come - pur non rinvenendosi nel testo della Convenzione di esecuzione alcuna indicazione circa la necessità che, ai fini della perdurante vigenza della disciplina pattizia, si conservi lo *status* di paese membro dell'Unione - il recesso dai Trattati comunitari integri una fattispecie idonea ad incidere sulla perdurante volontà degli Stati firmatari di rimanere vincolati ad un accordo che finirebbe, alla luce delle vicende della Brexit, a determinare l'applicazione di un regime

²⁰⁴ Si veda, in proposito, quanto espresso dal Professor Fausto Pocar nella *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, 2009/C 319/01, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 319/1 del 23 dicembre 2009, ove si legge che <<La Convenzione ha anche rappresentato l'occasione per risolvere il problema dell'esclusione dei territori non europei degli Stati membri, ai quali si applicava la Convenzione di Bruxelles, dall'ambito di applicazione territoriale del Regolamento Bruxelles I ai sensi dell'art. 299 del trattato CE (cfr. art. 68 del Regolamento Bruxelles I). In virtù del par. 7 dell'art. 69, nelle relazioni fra gli Stati membri della CE e tali territori la Convenzione sostituisce la Convenzione di Bruxelles (e il protocollo di interpretazione del 1971) a decorrere dalla sua entrata in vigore per quei territori a norma dell'art. 73, par. 2>>.

²⁰⁵ Sia consentito rinviare, in proposito, alle indicazioni bibliografiche richiamate in nota 195.

oggettivamente ancillare alle dinamiche del mercato interno ad uno Stato ormai divenuto terzo²⁰⁶.

Invero, l'uscita dalla compagine comunitaria non solo ha determinato l'espunzione dello Stato recedente dalle dinamiche del mercato interno, ma ha inevitabilmente cagionato una sostanziale alterazione della finalità di realizzazione di quella quinta libertà, che si concreta nella libera e semplificata circolazione delle decisioni giudiziarie che offrono tutela alle posizioni giuridiche dei soggetti che di quel mercato costituiscono i principali attori²⁰⁷.

In una dinamica di integrazione rimessa fortemente in discussione per effetto delle istanze di sovranità nazionale, rivendicate dal Regno Unito, può quantomeno dubitarsi che le Istituzioni comunitarie - ormai depositarie di una competenza specifica nel settore della cooperazione giudiziaria civile - intendano preservare un regime giuridico evidentemente ed espressamente finalizzato a potenziare la tutela giuridica dei cittadini, delle imprese e dei soggetti di diritto europeo all'interno della (allora) Comunità economica europea.

Una simile conclusione, tuttavia, si ritiene non possa prescindere dalla altrettanto pregnante necessità che - in ragione di un corretto inquadramento, nel sistema delle fonti europee ed internazionali, della Convenzione di Bruxelles - se ne determini il relativo destino giuridico in applicazione di quelle specifiche norme che siano all'uopo evidentemente deputate e, pertanto, nel rispetto di quei principi codificati dalla Convenzione di Vienna del 1969, sebbene le modalità concrete attraverso le quali si possa addivenire ad una legittima estinzione del trattato possano assurgere ad una ulteriore e complessa problematica, stante il silenzio della Convenzione di esecuzione sul punto e considerata, pure, l'oggettiva difficoltà di qualificare la disposizione di cui all'art. 65 della Convenzione di Vienna del 1969 - che definisce, in termini procedurali, l'iter necessario perché si addivenga alla dichiarazione della nullità di un trattato, alla

²⁰⁶ Pone l'accento su questa particolare ed intrinseca interconnessione BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 609.

²⁰⁷ Cfr. BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, cit., p. 4; MENGOZZI P., *Op. ult. cit.*, p. 92.

sua sospensione, estinzione od al ritiro di una parte - come codificatrice della consuetudine internazionale²⁰⁸.

Pare legittimo, tuttavia, proprio in ragione di una simile complessità ricostruttiva e dell'intreccio di principi e di norme afferenti a diversi ordinamenti e settori del sapere giuridico, nonché nell'ottica di tutela di un interesse primario, ad opinione di chi scrive, quello alla compiuta realizzazione del principio di certezza del diritto, che si impone, inderogabile, nello spettro della rivoluzione storica e giuridica che la notifica del recesso britannico dall'Unione ha prodotto - argomentarsi in ragione della necessità di una notifica formale circa la volontà, manifestata alternativamente dal Regno Unito o dalle Istituzioni comunitarie, di porre fine agli obblighi scaturenti dalla Convenzione, in ragione dell'evento Brexit.

1.4. *La prospettiva di un accordo internazionale sulla circolazione transfrontaliera dei giudicati: il futuro (sfumato) della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale declinato nell'ottica di sistemi di integrazione su base pattizia*

I differenti approcci evidenziati nello spettro dei *Position Papers* rispettivamente pubblicati dal Governo inglese e dalla Commissione europea²⁰⁹, nonché le oggettive preoccupazioni circa l'impatto negativo di una "hard Brexit" nel settore della

²⁰⁸ Cfr. BUSCEMI M.-MAROTTI L., *Obblighi procedurali e conseguenze del recesso dai trattati: quale rilevanza della convenzione di Vienna nella prassi recente?*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2019, p. 945, testo ed, in specie, nota 23 per ulteriori riferimenti.

Si consideri, a tal riguardo, pure la circostanza per la quale, nella sentenza pronunciata in merito al caso *A. Racke GmbH & Co. contro Hauptzollamt Mainz*, C-162/96, *cit.*, par. 58-60, la Corte di Giustizia ha inteso negare natura consuetudinaria alle disposizioni procedurali contenute nella disposizione di cui all'art. 65 della Convenzione di Vienna del 1969, ritenendo, pertanto, legittima per il diritto internazionale la sospensione di un accordo altresì in assenza di una notifica formale o del decorso del termine di cui al comma 2 della suddetta disposizione. *Contra*, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) Judgment*, ICJ Reports, 1997, *cit.*, par. 109.

²⁰⁹ Per un'analisi delle rispettive posizioni, in merito, sia consentito rinviare a quanto sopra esposta, § 1.2.

cooperazione giudiziaria civile, soprattutto tenuto conto della profonda interconnessione sussistente tra i diritti e le posizioni giuridiche meritevoli di tutela facenti capo ai cittadini ed agli altri soggetti di diritto europeo, da un lato, e le regole uniformi ed i meccanismi semplificati, ispirati ad un principio di mutua fiducia, che contraddistinguono il Sistema Bruxelles, dall'altro²¹⁰, hanno indotto la dottrina europea²¹¹ e talune voci istituzionali britanniche²¹² a formulare osservazioni in merito alla vagliabilità e, più nel merito, alla auspicabilità di un accordo internazionale, nella cornice del quale le parti coinvolte potessero delineare principi giuridici comuni al fine di regolamentare la competenza giurisdizionale internazionale e la circolazione delle decisioni giudiziarie, nel futuro delle rispettive relazioni.

L'idea di fondo, sottesa alla riflessione in oggetto, profondamente ancorata all'evoluzione storica che ha caratterizzato il settore della cooperazione giudiziaria civile in Europa, altresì avuto riguardo della posizione assunta dal Regno Unito in merito ai principali strumenti comunitari adottati dalle Istituzioni europee nel cappello giuridico dell'art. 81 TFUE²¹³, intendeva valorizzare l'apporto assai positivo, in termini di prevedibilità e certezza del diritto, celerità e semplificazione processuale, oltre che di effettività della tutela giurisdizionale, che le regole a fondamento del Sistema Bruxelles hanno fornito.

In altre parole - pur nella consapevolezza delle ragioni storico-politiche che hanno animato la campagna referendaria nel Regno Unito e che, pure, continuavano a rappresentare snodi di difficile composizione, nella prospettiva dei negoziati

²¹⁰ Cfr. FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit*, cit., pp. 419-420.

²¹¹ RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, cit., p. 116 ss.; AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws*, cit., p. 914; LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 41, in termini di <<ideal solution>>; TANG S.Z., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, cit., p. 572 ss.; LEHMANN M.-ZETZSCHE D.A., *Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK*, *European Business Law Review*, 2016, 27, p. 1001-1003; TUO C.E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, cit., p. 309 ss.

²¹² HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses*, cit., p. 11, par. 23, p. 41, par. 1; HOUSE OF COMMONS, JUSTICE COMMITTEE, *Implications of Brexit for the justice system*, HC 750, 22 marzo 2017, p. 16, par. 32, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/750/750.pdf>, da ultimo consultato il 15 marzo 2021.

²¹³ Si rinvia, sul punto, alla trattazione di cui al § 1.2.

sull'Accordo di recesso ed, al più tardi, sul *Trade and Cooperation Agreement*²¹⁴ - nel problematico binomio “*hard/soft Brexit*” la possibilità che le disposizioni del Regolamento n. 1215/2012 potessero godere di perdurante applicazione, nei rapporti tra la nuova Europa ed il Regno Unito, all'indomani della faglia del recesso, rappresentava la più appetibile delle soluzioni, specie se rapportata all'orizzonte giuridico, assai meno rassicurante ed eccessivamente diversificato, che il ritorno ai regimi nazionali di diritto internazionale privato e processuale, ovvero a sistemi convenzionali datati e di dubbia reviviscenza avrebbe dischiuso.

Si è osservato, in proposito, come una soluzione di tal sorta rappresentasse, senza dubbio, <<*the ideal solution*>>²¹⁵, nell'interesse tanto del Regno Unito - specie in un'ottica di conservazione del predominio vantato nell'assai proficuo mercato dell'*international litigation*²¹⁶ - quanto per l'Europa ed i suoi Stati membri, soprattutto nell'intento di salvaguardare gli interessi dei propri cittadini ed operatori economici, grandemente intaccati dal repentino stravolgimento, in punto di disciplina giuridica, che l'altrimenti inevitabile tramonto del regime Bruxelles, nei rapporti con lo Stato britannico, avrebbe cagionato²¹⁷.

Ebbene, nell'ottica di prospettare una soluzione normativa che consentisse la conservazione dei meccanismi giuridici significativamente affinati, rispetto ai relativi

²¹⁴ Si consideri, ad esempio, la delicata questione relativa ai poteri spettanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in punto di interpretazione uniforme delle norme comuni, ed ai risvolti, in termini di “condizionamento” normativo e di restringimento della portata applicativa di istituti della tradizione giuridica britannica, che la giurisprudenza della Corte ha prodotto. A tal riguardo, laconiche ed incisive risuonarono le parole del Prime Minister Theresa May, allorquando, nel discorso tenuto a Downing Street il 17 gennaio 2017 - PM THERESA MAY, *The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, cit.* - reclamò che il recesso dall'Unione europea avrebbe inevitabilmente determinato << [to] bring an end to the jurisdiction of the European Court of Justice in Britain >>. Si veda, altresì, sul punto e sull'evoluzione registratasi, in proposito, nella posizione negoziale del Regno Unito, TANG Z.S., *Op. ult. cit.*, p. 574.

²¹⁵ Così LEIN E., *Op. loc. ult. cit.* Si esprimono, d'altro canto, in termini di <<*best outcome*>> pure AIKENS R.-DINSMORE A., p. 912.

²¹⁶ HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses, cit.*, p. 8, par. 10.

²¹⁷ Soprattutto in termini di maggiore incertezza circa l'individuazione del giudice competente e di aggravio del dispendio economico e delle iniziative processuali necessarie per assicurare il soddisfacimento degli interessi facenti capi ai cittadini ed alle imprese, a mezzo della circolazione inter-europea delle sentenze. Cfr., sul punto, RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: with way forward?, cit.*, pp. 115-117.

precedenti normativi, per effetto della rifusione del sistema europeo di diritto internazionale privato e processuale nel Regolamento Bruxelles I *bis*²¹⁸, sono stati avanzati due differenti schemi ricostruttivi, nello spettro dei quali la conservazione dello stato dell'arte, in punto di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, sarebbe stata possibile per effetto della stipula di un trattato internazionale e, pertanto, nel rispetto di quel baluardo di autonomia e di sovranità rivendicato dallo Stato britannico, in occasione del referendum del 2016²¹⁹.

Un primo modello ricostruttivo (il c.d. “*Denmark model*”²²⁰) traeva valore giuridico dall'esperienza maturata, in tal specifico senso, dalle Istituzioni comunitarie, nei reciproci rapporti con il Regno di Danimarca, paese membro dell'Unione europea che gode, come precedentemente chiarito, di una posizione giuridica alquanto peculiare rispetto agli strumenti ed alle fonti di diritto derivato adottati dall'Unione nell'esercizio delle competenze di cui al Titolo V del TFUE²²¹.

Si è prospettata, in altri parole, la possibilità che i termini di un accordo teso a garantire la perdurante applicazione del regime giuridico delineato nel Regolamento Bruxelles I *bis* potessero essere siglati secondo lo schema dell'*Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* del 19 ottobre 2005²²², in forza del quale le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 44/2001 sono state estese, nel loro campo applicativo, altresì ai rapporti tra i paesi membri e lo Stato scandinavo, di talché sanandone l'esclusione dallo spettro applicativo della suddetta fonte di diritto

²¹⁸ Sulle innovazioni e le regole assai funzionali introdotte con il Regolamento n. 1215/2012, riscontrate, peraltro, in termini assai positivi dalla dottrina inglese, si vedano AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws*, cit., pp. 913-914, testo ed, in specie, nota 38.

²¹⁹ Si vedano, in tal senso, gli Autori *ut supra* citati in nota 211.

²²⁰ L'espressione è usata diffusamente in dottrina. Si veda, tra gli altri, TANG S.Z., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, cit., p. 576. Si riferisce al suddetto modello ricostruttivo in termini di “*the Danish model*” TUO C.E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, cit., p. 309.

²²¹ Cfr. AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. ult. cit.*, p. 914; MASTERS S.-MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, cit., p. 485 ss.

²²² *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L299/62 del 16 novembre 2005.

europeo derivato, in ragione di quanto previsto dal Protocollo sulla posizione della Danimarca²²³.

Ed invero, come in precedenza chiarito, la Danimarca gode - in forza delle disposizioni del Protocollo n. 22 annesso al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea²²⁴ - di una posizione di estraneità rispetto alle misure adottate dalle Istituzioni comunitarie nella cornice giuridica del Titolo V del TFUE: la particolare conformazione della *membership* danese si sostanzia, pertanto, in una automatica esclusione (*opt-out*) dall'ambito applicativo degli strumenti adottati, per quanto qui di interesse, a norma dell'art. 81 TFUE, tanto che - come si evince dai considerando nn. 21 e 22 del Regolamento Bruxelles I e n. 41 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 - esso Stato non partecipava, in origine, all'adozione dei suddetti strumenti, né vi risultava automaticamente obbligato, come vorrebbe la disposizione di cui all'art. 288 TFUE, che specifica gli effetti scaturenti da quella particolare fonte di diritto europeo derivato che è, appunto, il regolamento.

Ciò premesso e tenuto conto della circostanza per la quale, per effetto di una siffatta esclusione, nei rapporti tra gli Stati membri ed il Regno di Danimarca, trovava ancora applicazione la disciplina dettata, in punto di giurisdizione internazionale e circolazione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie rese in materia civile e commerciale, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968²²⁵, con l'auspicio di allineare, in tutto il territorio unionale, il regime europeo di diritto internazionale privato e processuale, l'Unione europea e lo Stato danese ricorsero allo strumento di un accordo di diritto internazionale²²⁶, che meglio si accordasse alla volontà del Regno scandinavo di

²²³ Protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca (1997) allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in Gazz. Uff. Com. eur., n. C 321 E del 29 dicembre 2006, poi sostituito dal Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, *ut supra cit.* in nota 91.

²²⁴ Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, *ult. cit.*

²²⁵ Si veda, appunto, il considerando n. 22 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. Uff. Com. eur., n. L 012 del 16 gennaio 2001.

²²⁶ Protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca, *cit.*, art. 5; Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, *cit.*, art. 4. Si veda, in merito, SALERNO F., *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, *cit.*, pp. 492, 494.

preservare <<[the] *national sovereignty...with full political and legal authority over people, territory and currency* >>²²⁷.

Peraltro, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo del 2005, le parti contraenti si accordarono onde istituire un meccanismo funzionale a garantire che l'aggiornamento e le eventuali modifiche adottate dalle Istituzioni comunitarie, con riguardo al Regolamento Bruxelles I, potessero essere recepite, a mezzo di notifica, altresì dallo Stato danese, onde garantire un allineamento continuo della disciplina europea di DIPP ed <<*unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le decisioni emesse all'interno della Comunità siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice*>>²²⁸.

Del resto, proprio su tali basi, la Danimarca ha provveduto - a mezzo di notifica di data 20 dicembre 2012, come richiesto dall'art. 3 par. 2 dell'Accordo del 19 ottobre 2005 - a manifestare la propria volontà di recepire, altresì, il contenuto del Regolamento (UE) n. 1215/2012, garantendo, di tal guisa, la conclusione di un'ulteriore convenzione²²⁹ in forza della quale, a partire dal 10 gennaio 2015, la disciplina contenuta nel regolamento di rifusione gode di una pressoché uniforme applicazione in tutto il territorio unionale²³⁰.

Orbene, la particolare duttilità di un simile meccanismo - che ben si presta, invero, a soddisfare ambo le esigenze di tutela delle prerogative di sovranità nazionale del singolo

²²⁷ V. ADLER-NISSEN R., *Opting-out from the European Union: diplomacy, sovereignty and european integration*, Cambridge, 2014, p. 8.

Per un contributo in merito alla posizione della Danimarca nel processo di integrazione europea, si rimanda, *ex multis*, a NEERGAARD E., 'A more united Union' and the danish conundrum, in BAKARDJIEVA ENGELBREKT A.-GROSSOT X. (edited by), *The Future of Europe. Political and Legal Integration Beyond Brexit*, Swedish Studies in European Law, XIII, Oxford, 2019, p. 249 ss.

²²⁸ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, cit., Preambolo.

²²⁹ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 79/4 del 21 marzo 2013.

²³⁰ Ad esclusione dei soli territori degli Stati membri non ricompresi nell'ambito applicativo del Regolamento, cui va applicata, *ut supra* chiarito al § 1.3., la disciplina dettata, in merito, alla Convenzione di Bruxelles del 1968.

Stato²³¹ e di uniformazione giuridica, in una prospettiva di semplificazione e di ottimizzazione della tutela giurisdizionale - è stata invocata, con riguardo alla posizione del Regno Unito, con l'intenzione di evidenziarne l'utilità nella prospettiva di una "soft Brexit", che scongiurasse i timori diffusamente nutriti in seno alla comunità giuridica del continente, come d'oltre manica.

Si è chiarito, a tal riguardo, come una soluzione di tal sorta ben si presti a preservare il principio di prevedibilità e certezza del diritto, che verrebbe altrimenti intaccato nell'eventualità in cui si ricadesse nella varietà dei regimi nazionali di diritto internazionale privato e processuale; d'altro canto, si garantirebbe la conservazione dello *status quo*, in specie avuto riguardo alle significative innovazioni introdotte con la rifusione del Regolamento Bruxelles I, ad esempio, in punto di abolizione delle procedure di *exequatur* - destinate, altrimenti, a risorgere, giacché contemplate diffusamente nei sistemi di diritto comune - nonché in punto di regolamentazione dei procedimenti paralleli o di implementazione degli accordi di scelta del foro²³².

Né sono mancate, peraltro, riflessioni critiche circa i limiti o, quantomeno, le perplessità che lo specifico contesto politico, delineato dal recesso britannico dall'Unione europea, solleva, specie con riguardo a taluni dei temi avvertiti come particolarmente significativi per tutto il corso della campagna referendaria e all'indomani della notifica di cui all'art. 50 TUE.

Ci si riferisce, in particolare, all'annosa questione relativa al ruolo che la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe potuto assumere, nello spettro di una simile convenzione internazionale.

Come noto, le prerogative istituzionali della Corte e l'ingerenza dalla stessa operata - nei sistemi giuridici nazionali - per effetto degli obblighi scaturenti dalla propria giurisprudenza, sono state oggetto di profonda critica da parte del Governo britannico,

²³¹ Del resto, come opportunamente messo in evidenza da TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, cit., p. 576, <<under the Denmark Model, the reciprocal obligations between Denmark and the EU are regulated by international law, instead of EU law...Furthermore, this model provides some flexibility and autonomy to both sides.>>.

²³² Cfr. MASTERS S.-MCRAE B., *Op. ult. cit.*, p. 487; AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. loc. ult. cit.*; TUO C.E., *Op. ult. cit.*, p. 310; POESEN M., *EU-UK civil judicial cooperation after Brexit: Challenges and prospects for private international law*, 18 novembre 2017, p. 7, reperibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3073881 da ultimo consultato il 20 marzo 2021.

che ha, sin da subito, correlato il perfezionamento del cammino di recesso con la necessaria cessazione del predominio giurisdizionale della Corte sui tribunali inglesi²³³. La reticenza così manifestata si poneva, però, in controtendenza rispetto allo schema normativo che è proprio dell'Accordo del 2005, ciò in quanto la convenzione prevede non soltanto che i giudici dello Stato scandinavo possano direttamente adire la Corte - qualora sorga una questione sull'interpretazione delle disposizioni dello stesso Accordo - e che pure possano formulare osservazioni scritte, qualora sia stato sollevato rinvio pregiudiziale, da parte di un altro Stato membro, relativamente all'interpretazione di taluna delle disposizioni cui all'art. 2 par. 1 della convenzione, ma che, in esecuzione della legge danese, debbano <<tenere in debito conto [“pay due account” nella versione inglese del testo dell'Accordo] le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Bruxelles I e di ogni altra misura di attuazione comunitaria>>²³⁴.

Come condivisibilmente posto in luce dalla dottrina, sebbene la lettera dell'Accordo tratteggi i doveri di osservanza della giurisprudenza europea, da parte dei giudici danesi, in termini meno stringenti rispetto a quanto valga per la restante cerchia degli Stati membri, sarebbe parsa quantomeno dubbia la circostanza che, da un lato, le Istituzioni comunitarie avrebbero acconsentito a che uno Stato, ormai divenuto terzo, potesse godere di quei medesimi poteri di audizione della Corte, che i Trattati espressamente riservano alla compagine dei soli paesi membri dell'Unione europea²³⁵ e che, dall'altro, il Regno Unito avrebbe considerato politicamente accettabile riconoscere siffatti poteri interpretativi, in capo alla Corte, avendone contestato aspramente la giurisdizione, in quanto ritenuta indebitamente lesiva dell'indipendenza e della sovranità nazionale²³⁶.

²³³ Si rinvia, in proposito, a quanto precedentemente chiarito in nota 214. Si vedano, altresì, RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: wich way forward?*, cit., p. 119; TUO C.E., *Op. loc. ult. cit.*

²³⁴ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, cit., art. 6.

²³⁵ Si vedano, in proposito, gli artt. 19 TUE e 267 TFUE. Cfr., altresì, MASTERS S.-MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, cit., p. 488, testo e nota 31.

²³⁶ Cfr. LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts in private international law post Brexit*, cit., p. 41; AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. cit.*, p. 915; RÜHL G., *Op. cit.*, p. 120; TUO C.E., *Op. ult. cit.*, p. 310; TANG S.Z., *Op. cit.*, p. 579.

Pure, si sarebbe posta una rilevante questione con riguardo ai poteri di controllo che uno schema normativo aderente all'impianto dell'Accordo con la Danimarca avrebbe attribuito alla Commissione, per le ipotesi di violazione dei termini della stessa convenzione²³⁷.

A tal riguardo, si è osservato, anzitutto, come sia difficilmente compatibile con la lettera stessa dei Trattati, l'attribuzione di una prerogativa siffatta in capo alla Commissione: invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 TUE e 258 TFUE, i poteri di vigilanza - che la stessa esercita, in qualità di <<custode della legalità>>²³⁸, nel contesto dell'ordinamento giuridico comunitario - sono limitati al rispetto, da parte degli Stati membri (ed è questa, del resto, altresì, la qualifica della Danimarca, benché la stessa intrattenga con l'UE quelle particolari relazioni, in specie, disciplinate dal Protocollo n. 22), degli obblighi scaturenti dalle fonti di rango primario e, così pure, dalle misure adottate dalle Istituzioni comunitarie, in virtù dei poteri loro conferiti dai trattati²³⁹.

Peraltro - si è soggiunto - neppure vi sarebbero state le condizioni politiche perché il Regno Unito acconsentisse a sottoporsi a simili meccanismi di supervisione e di controllo da parte della Commissione: del resto, una prospettiva siffatta avrebbe implicato la sopravvivenza di un potere, in qualche modo, limitativo della sovranità nazionale, che proprio l'esito referendario aveva, segnatamente, rivendicato²⁴⁰.

Non solo. I termini della convenzione internazionale siglata con la Danimarca presentano ulteriori snodi di criticità, che sono stati posti in luce, dalla dottrina, alla stregua di ostacoli aggiuntivi, giacché anch'essi difficilmente conciliabili con le pretese di autonomia vantate dal Regno Unito, ovvero sintomi di uno sbilanciamento di poteri

²³⁷ Cfr. *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, *ult. cit.*, art. 7.

²³⁸ Si veda DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze*, 6ª ed., Milano, 2018, p. 89.

²³⁹ V. MASTERS S.-MCRAE B., *Op. ult. cit.*, p. 488. Del resto, che i poteri tradizionalmente spettanti alla Commissione non potessero, parimenti, estendersi, altresì, nei riguardi di Stati terzi, pare testimoniato dal peculiare impianto normativo delineato, dalle parti contraenti, in seno all'Accordo di recesso, che prevede l'attribuzione dei poteri di

²⁴⁰ Cfr. TUO C.E., *Op. ult. cit.*, p. 310; RÜHL G., *Op. loc. ult. cit.*; MASTERS S.-MCRAE B., *Op. loc. ult. cit.*

che avrebbe, inevitabilmente, denotato uno *status* di soggezione a volontà politico-istituzionali, rispetto alle quali l'apporto dello Stato recedente sarebbe stato pressoché nullo.

Si pensi, in specie, alla clausola di cui all'art. 5 dell'Accordo tra l'Unione europea e la Danimarca, che impone al paese scandinavo un vincolo di astensione dalla conclusione e dalla partecipazione a convenzioni internazionali che <<*possano influire sul campo di applicazione del regolamento Bruxelles I*>> e che ne subordina l'eventualità alla manifestazione del consenso delle Istituzioni comunitarie, ovvero al coordinamento dell'azione statale con quella intrapresa, a tal uopo, dall'Unione²⁴¹.

Risulta, invero, di tutta evidenza come una disposizione siffatta poco si adatti alla condizione di piena indipendenza di uno Stato terzo, anche e soprattutto in relazione alle iniziative esperibili in contesti di integrazione giuridica internazionale, come la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato²⁴².

Si consideri, inoltre, la circostanza per la quale - in merito alla progressione dell'azione di uniformazione giuridica, condotta dall'Unione nel campo della cooperazione giudiziaria civile, e, dunque, con riguardo all'attività di rifusione e di aggiornamento degli strumenti comunitari che tale obiettivo contribuiscono a realizzare - si prevede, in seno all'Accordo del 2005, un meccanismo peculiare in forza del quale, se da un lato è riconosciuta, in capo allo Stato contraente, quella perdurante condizione di estraneità dagli atti normativi di cui alla Parte III Titolo V del TFUE, dall'altro, nell'intento di garantire un costante allineamento delle discipline giuridiche vigenti su tutto il territorio unionale, è pure attribuita, alla Danimarca, la possibilità di aderirvi, a mezzo di notifica da inoltrarsi alla Commissione entro 30 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti di modifica del Regolamento Bruxelles I, pena, si badi, la cessazione degli effetti dell'Accordo stesso²⁴³.

²⁴¹ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.*, art. 5 par. 1 e 3. Cfr., altresì, MASTERS S.-MCRAE B., *Op. ult. cit.*, p. 487; TANG Z.S., *Op. cit.*, p. 578.

²⁴² V. MASTERS S.-MCRAE B., *Op. loc. ult. cit.*, testo e nota 28. Le Autrici pongono l'accento sulla circostanza per la quale, sebbene il regime Bruxelles non si ponga in contrapposizione con i sistemi convenzionali di regolamentazione, su base internazionale, della materia del DIPP, sia quantomeno sintomatico che la Danimarca non goda della qualifica di Stato firmatario della Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro.

²⁴³ *Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, cult. cit.*, art. 3.

In altre parole, pur essendo escluso istituzionalmente dalla procedura di adozione degli atti che modificano gli strumenti europei di cooperazione giudiziaria civile, il paese scandinavo è, nondimeno, chiamato ad aderirvi, stante le conseguenze giuridiche che il difetto di notifica determinerebbe, in forza del dettato di cui al par. 7 dell'art. 3 dell'Accordo.

Ebbene, proprio nell'eventualità che il futuro della disciplina di diritto internazionale privato e processuale, nei rapporti tra l'UE ed il Regno Unito, potesse essere modellato sui termini della convenzione internazionale del 2005, la dottrina si è interrogata circa la compatibilità di una clausola di tal sorta con la posizione di formale e sostanziale indipendenza, da un punto di vista politico e giuridico, che lo Stato recedente ha acquisito a far data dal 1 febbraio 2020²⁴⁴, specie tenuto conto dell'apporto assai positivo e del ruolo attivo ricoperto dai rappresentanti del Regno Unito, in sede di negoziazione dei principali strumenti di DIPP in materia civile e commerciale²⁴⁵.

Tali considerazioni, specie avuto riguardo ai profili di criticità da ultimo richiamati, hanno indotto gli interpreti a formulare un secondo modello, ugualmente di matrice convenzionale, che meglio si adattasse alle peculiarità del caso di specie o consentisse, quantomeno, un contemperamento di interessi sicuramente diversificati rispetto a quelli emersi in sede di negoziazione della convenzione siglata con la Danimarca.

Si è parlato, a tal riguardo, di un <<*bespoke agreement*²⁴⁶>> ovvero di uno <<*UK model*²⁴⁷>>, a voler porre in luce i caratteri assolutamente specifici che un simile accordo avrebbe potuto presentare, allorquando se ne fosse valutata l'utilità in una prospettiva speculativa della futura regolamentazione della materia che qui ci occupa.

²⁴⁴ Cfr. TANG Z.S., *Op.ult. cit.*, p. 577.

²⁴⁵ Si vedano AIKENS R.-DINSMORE A., *Op. cit.*, p. 913; HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: justice for families, individuals, and businesses?*, *cit.*, pp. 10-11, par. 20 - 23.

²⁴⁶ Cfr. POESEN M., *EU-UK civil judicial cooperation after Brexit: Challenges and prospects for private international law*, *cit.*, p. 7; TUO C.E., *Op. ult. cit.*, p. 314; CARRUTHERS J.M., *Brexit - the implications for civil and commercial jurisdiction and judgment enforcement*, *Scots Law Times*, 2017, p. 107.

²⁴⁷ Così TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, *cit.*, p. 582. L'Autrice evidenzia l'assoluta preferibilità e la maggiore adeguatezza di una simile soluzione, rispetto al "modello Danimarca" e così pure ad un modello di cooperazione mutuato dal sistema della Convenzione di Lugano, in merito al quale si veda oltre.

La compiutezza di una simile ricostruzione poteva saggiarsi, del resto, avuto riguardo alla posizione espressa dal Governo britannico nel *Position Paper* pubblicato, in materia, nell'agosto del 2017, allorquando l'Esecutivo manifestò il proprio intento di proseguire, nel solco della tradizione sino ad allora maturata in seno alle Istituzioni comunitarie, quell'opera di coerenza normativa e di semplificazione procedurale che si pone alla base del sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'auspicio che <<*when the UK withdraws from the EU, we will leave the civil judicial cooperation system that exists between EU Member States. We will therefore need to negotiate and agree a new civil judicial cooperation framework, as an aspect of the deep and special partnership with the EU*>>²⁴⁸.

Sebbene, dal canto suo, l'Unione europea nulla avesse esplicitato con riguardo al futuro delle relazioni giuridiche con il Regno Unito, in punto di diritto internazionale privato e processuale²⁴⁹, l'occasione di un negoziato *ad hoc* - finalizzato alla conservazione, tramite la stipula di una convenzione internazionale, di un regime giuridico sì tecnico e particolareggiato, quanto prodromico alla realizzazione degli interessi di ambo le parti coinvolte - ben avrebbe potuto offrire slancio alla discussione di quei profili di criticità, che parevano rendere del tutto inadeguata una soluzione ispirata al modello danese di accordo sulla cooperazione giudiziaria civile, tenendo in debito conto le implicazioni che l'acquisizione della qualifica di paese terzo, da parte del Regno Unito, avrebbe inevitabilmente generato²⁵⁰.

Non mancavano, tuttavia, neppure in tal senso, perplessità circa la possibilità che negoziati di tal sorta potessero concludersi in tempo utile a garantire quella continuità, in punto di regolamentazione, che pareva essenziale ad evitare un caos normativo, senza dubbio negativamente impattante sui sistemi giuridici di tutti gli Stati coinvolti²⁵¹.

D'altro canto, la dottrina evidenziava come potesse risultare particolarmente delicata, in seno ai negoziati, la questione relativa all'individuazione di un meccanismo di garanzia

²⁴⁸ HM GOVERNMENT, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework. A future partnership paper*, cit., p. 3, par. 8.

²⁴⁹ Si rinvia, in proposito, a quanto precedentemente esposto al § 1.2.

²⁵⁰ Cfr. RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 121 ss.; PILICH M., *Brexit and EU private international law: May the UK stay in?*, cit., p. 395 ss.

²⁵¹ Si vedano, sul punto, RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 122; TUO C.E., *Op. loc. ult. cit.*

dell'adempimento dei termini dell'accordo e di risoluzione delle eventuali controversie insorte od insorgende, che non si ponesse in controtendenza con la posizione di rinnovata piena autonomia vantata dallo Stato britannico²⁵².

Una soluzione di compromesso, quantomeno nella prospettiva di quella dottrina adoperatasi nell'analisi del modello ricostruttivo qui oggetto di trattazione, avrebbe potuto essere rinvenuta nell'esperienza maturata in seno alla Convenzione di Lugano del 2007, il cui *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*²⁵³ ben avrebbe consentito di preservare la volontà del paese recedente di svincolarsi dalla giurisdizione diretta della Corte di giustizia²⁵⁴.

Come noto, il suddetto Protocollo, se da un lato stabilisce che i giudici degli Stati che sono parte della Convenzione tengano debitamente conto dei principi espressi dalle corti dei paesi firmatari e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in punto di interpretazione delle norme della stessa Convenzione, della Convenzione di Lugano del 1988 e degli atti normativi di cui all'art. 64 della Convenzione del 2007²⁵⁵, dall'altro non riconosce agli Stati firmatari della Convenzione, che non siano altresì Stati membri dell'Unione europea, il potere di formulare direttamente, dinanzi alla Corte, rinvii pregiudiziali, limitandosi a conferire loro il potere di presentare memorie e mere osservazioni scritte <<nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un giudice di uno Stato membro della Comunità europea>>²⁵⁶.

Si rinviene, in altre parole, nel Protocollo sull'interpretazione della Convenzione di Lugano del 2007, un efficace contemperamento tra le pregnanti esigenze d'interpretazione uniforme - che si originano dall'aderenza del testo convenzionale al contenuto normativo del Regolamento Bruxelles I e dalla connessione che ne deriva,

²⁵² *Ibidem*.

²⁵³ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, in *Gazz. Uff. Un. Eur.*, n. L 339 del 21 dicembre 2007.

²⁵⁴ V. TUO C.E., *Op. cit.*, pp. 311-312, 314; RÜHL G., *Op. ult. cit.*, pp. 120-123; TANG Z.S., *Op. cit.*, p. 583.

²⁵⁵ *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, *cit.*, art. 1.

²⁵⁶ *Ivi*, art. 2.

altresì, alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che si pone ad origine del sistema europeo di diritto internazionale privato e processuale - e quelle sottese al riconoscimento della piena indipendenza delle corti, specie avuto riguardo alla posizione degli Stati firmatari che non si inquadrano, altresì, nella compagine dei paesi membri dell'Unione e che non traggono, pertanto, dalla lettera dei Trattati i vincoli alla giurisprudenza della CGUE ed ai principi da essa posti, che arricchiscono il *corpus* delle norme comunitarie²⁵⁷.

D'altro canto, pure il Governo del Regno Unito pareva incline a riconoscere, sebbene non in maniera del tutto espressa, l'utilità di un simile approccio, in vista dell'auspicata conclusione di un accordo con l'Unione europea atto a regolamentare, nei reciproci futuri rapporti, anche il settore della cooperazione giudiziaria civile²⁵⁸.

L'eventuale conclusione di una convenzione internazionale di DIPP, tra l'UE ed il Regno Unito, generava, infine, perplessità anche in merito al quadro giuridico che ne sarebbe derivato, in una prospettiva di implementazione del principio di prevedibilità e certezza del diritto. Si evidenziava, in altre parole, come la stipula di un simile trattato finisse per determinare l'ampliamento del novero delle fonti vigenti in materia e l'ulteriore diversificazione del complesso delle regole applicabili nei rapporti tra i 27 Stati membri, il Regno Unito ed i restanti paesi terzi, accentuando quel carattere di frammentarietà che la materia giuridica oggetto di trattazione storicamente riporta e che,

²⁵⁷ Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente, *cit.*, Preambolo.

²⁵⁸ HM GOVERNMENT, *Enforcement and dispute resolution, A future partnership paper*, 23 agosto 2017, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/enforcement-and-dispute-resolution-a-future-partnership-paper>, da ultimo consultato il 22 marzo 2021. Nel documento in oggetto, l'Esecutivo britannico, partendo dal presupposto che <<in leaving the European Union, we will bring about an end to the direct jurisdiction of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The UK and the EU need therefore to agree on how both the provisions of the Withdrawal Agreement, and our new deep and special partnership, can be monitored and implemented to the satisfaction of both sides, and how any disputes which arise can be resolved>>, analizza vari modelli di risoluzione delle controversie, tratti dall'esperienza maturata dalle Istituzioni comunitarie nella regolamentazione dei reciproci rapporti di esecuzione di accordi internazionali stipulati con Stati terzi, onde porre in luce la fruibilità di sistemi alternativi alla giurisdizione diretta della CGUE, evidenziandone la compatibilità con l'ordine giuridico comunitario.

Si veda, in merito, altresì RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, *cit.*, p. 120.

solo parzialmente, l'opera di uniformazione condotta dalle Istituzioni europee ha potuto contenere²⁵⁹.

Orbene, i modelli speculativi sin qui esposti non hanno, a ben vedere, quantomeno al tempo in cui si scrive, fornito alle parti coinvolte lo slancio necessario per addivenire alla comune regolamentazione della competenza giurisdizionale internazionale e del regime di circolazione transfrontaliera delle rispettive decisioni giudiziarie, con riguardo alle controversie insorte a far data dal 1 gennaio 2021.

La stipula dell'Accordo di recesso, in vigore dal 1 febbraio 2020, ha permesso, a mezzo della previsione di un regime transitorio di temporanea ultrattiva vigenza delle norme europee in materia, di conservare un quadro giuridico chiaro e prevedibile e di preservare gli interessi e le posizioni giuridiche dei cittadini e degli operatori economici, per un periodo limitato, in vista della futura regolamentazione delle reciproche relazioni tra l'Europa e lo Stato recedente. La negoziazione dei termini di quella convenzione internazionale, che sarebbe stata, più tardi, annunciata come il *Trade and Cooperation Agreement* del 24 dicembre 2020, non ha offerto, tuttavia, come in precedenza rilevato, una cornice giuridica per la regolamentazione del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che ne è risultato del tutto escluso, concretizzando, di tal guisa, i timori di quella “*hard Brexit*” tanto discussa dai commentatori.

A voler tacere della grave ed obiettiva incertezza che ne è derivata e che risulta tangibilmente riscontrabile ad una mera lettura delle divergenti opinioni espresse dagli accademici di tutta Europa, così come dalle Istituzioni europee e dai singoli Governi nazionali, proprio quel rischio di un'inaccettabile frammentazione normativa - che pure taluna dottrina aveva evidenziato in relazione alla fruibilità di una convenzione internazionale, all'uopo, stipulata per la regolamentazione della materia che qui ci occupa - sembra essersi massimamente concretizzato, posto che, a discapito di un regime convenzionale comune, quand'anche aggiuntivo rispetto al quadro delle fonti di diritto europeo derivato ed alla Convenzione di Lugano, che si sarebbe potuto creare, si è, al contrario, determinata la sopravvenienza di una disciplina totalmente multiforme, diversificata, nella sostanza e nella natura, a seconda del singolo Stato membro dell'Unione europea dei cui rapporti con il Regno Unito si tratti, con un inevitabile ed

²⁵⁹ RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 123; TUO C.E., *Op. cit.*, pp. 314-315.

assai preoccupante aggravio degli incombenti posti in capo ai soggetti dei diversi ordinamenti, che si trovino coinvolti in una lite dai caratteri transnazionali.

Quel che pare più preoccupante e che, difficilmente, si spiega, in termini di mera discrepanza politica, è che un settore così strutturalmente connesso agli interessi sottesi al mercato interno, da un lato, e all'economia nazionale, dall'altro, visto il predominio, più volte rammentato, del foro di Londra, nel panorama della *litigation* internazionale, sia stato totalmente sottaciuto, in sede negoziale, sebbene non mancassero, come si è testé cercato di evidenziare, esperienze indubbiamente significative per la strutturazione dei termini di una convenzione internazionale, che, oltre ad assicurare il beneficio della perdurante vigenza di un sistema assai evoluto di diritto internazionale privato e processuale, avrebbe evitato il caos normativo che si è, invece, prodotto, oltre ad offrire, altresì, l'occasione per un ulteriore e più peculiare temperamento di quegli interessi particolareggiati e, talora, contrapposti, che hanno da sempre contraddistinto la posizione del Regno Unito in rapporto al cammino di integrazione comunitaria.

1.5. Segue. La ratifica della Convenzione di Lugano del 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Profili di criticità e di opportunità nell'acquisizione dello status di "third country" da parte del Regno Unito

L'esigenza di conservazione di un quadro giuridico quantomeno parzialmente armonizzato e l'opportunità di servirsi, a tali fini, di uno strumento convenzionale già esistente, onde beneficiare di un risparmio di tempo e di aggravii politico-giuridici altrimenti inevitabili nella prospettiva della stipula di un accordo internazionale *ad hoc*, hanno indotto taluna dottrina ad arricchire, ulteriormente, la riflessione in punto di regolamentazione della cooperazione giudiziaria civile all'indomani della Brexit,

vagliando la possibilità che il Regno Unito ratificasse la Convenzione di Lugano del 2007 ed abbracciasse o, per lo meno, sostituisse il regime Bruxelles con la disciplina parallela²⁶⁰, racchiusa nel suddetto testo convenzionale.

Come noto, la *Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*²⁶¹, conclusa tra la Comunità Europea, il Regno di Danimarca²⁶², la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera il 30 ottobre 2007, sostituisce la *Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988*²⁶³, per effetto della quale gli Stati allora membri della CE ed i paesi dell'*Associazione europea di libero scambio (AELS)* - ad eccezione del Liechtenstein - stabilirono, nei reciproci rapporti, la vigenza di un sistema normativo speculare rispetto a quello istituito, all'interno della Comunità europea, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, la cui diretta estensione a paesi terzi non fu possibile, stante la lettera dell'art. 220 del Trattato di Roma - successivamente divenuto art. 293 TCE - e considerata, altresì, la reticenza, manifestata dagli Stati EFTA, ad assoggettarsi alla giurisdizione della Corte di giustizia²⁶⁴.

La revisione della Convenzione del 2007 fu necessaria onde allineare il sistema Lugano ai progressi giuridici raggiuntisi, in punto della disciplina di diritto internazionale privato e processuale europeo, per effetto dell'adozione del Regolamento (CE) n. 44/2001.

²⁶⁰ Il regime convenzionale è così definito dal Professor Pocar nella *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, in *Gazz. Uff. Un.eur.*, n. C 319/1 del 3 dicembre 2009, § 1. Si vedano, altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matière civile et commerciale*, 6 ed., cit., p. 37.

²⁶¹ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Lugano il 30 ottobre 2007*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 339 del 21 dicembre 2007.

²⁶² Il paese ha firmato la Convenzione il 5 dicembre 2007, a Bruxelles. Cfr., sul punto, POCAR F., *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, cit., nota 1.

²⁶³ In *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 319 del 25 novembre 1988.

²⁶⁴ Cfr. GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. loc. ult. cit.*

Invero - sebbene il processo di riforma delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano I venne avviato simultaneamente, nel 1997, per effetto dell'incarico conferito dal Consiglio ad un Gruppo di lavoro *ad hoc* - le proposte di modifica avanzate, racchiuse in un accordo generale, furono recepite, in un primo tempo, esclusivamente nel regolamento adottato dal Consiglio, su proposta della Commissione, il 22 dicembre del 2000 (Regolamento Bruxelles I), mentre, per peculiari ragioni politiche ed istituzionali, l'adattamento del testo della Convenzione di Lugano del 1988 richiese una spendita di tempo maggiore²⁶⁵.

La questione che si è posta in merito alla conclusione di una nuova convenzione, che allineasse il regime Lugano ai termini definiti nell'accordo generale raggiunto dal Gruppo di lavoro e, più tardi, trasfusi nel testo del Regolamento Bruxelles I, ha riguardato, più precisamente, la corretta allocazione, in capo alla Comunità europea, in via esclusiva, o di concerto con gli Stati membri, della competenza a concluderla, stante le modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam in punto di cooperazione giudiziaria civile²⁶⁶.

Per la verità, il Consiglio adottò, nella sessione del 14 e 15 ottobre 2002, una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare i negoziati per la stipula dell'accordo, subordinandone, in ogni caso, la conclusione alla corretta individuazione della

²⁶⁵ *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit.,* Cap. I, par. 2-5; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 715.

Si consideri, altresì, che il documento proposto dal Gruppo di lavoro non poté costituire la base per l'adozione di un accordo internazionale di modifica della Convenzione di Bruxelles del 1968 ex art. 293 TCE, ciò in ragione dell'entrata in vigore, il 1 maggio 1999, del Trattato di Amsterdam che, come in presenza evidenziato al § 1.1.2, determinò il trasferimento delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria civile in seno al primo pilastro. Ne derivò la necessaria proposizione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento comunitario che tenne fede, tuttavia, al testo dell'accordo raggiunto da parte del Gruppo, salvi i necessari adattamenti. Si veda, sul punto, la *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit.*, Cap. I, par. 4-5, nonché COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa, La Commissione adotta un progetto di regolamento concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, IP/99/510, 14 luglio 1999, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_99_510, da ultimo consultato il 24 marzo 2021 e CARLOTTO I., *La nuova Convenzione di Lugano e le competenze esterne della Comunità*, in *Quaderni cost.*, 2006, p. 578.

²⁶⁶ Cfr. § 1.2.

competenza, a tal uopo, necessaria, in merito alla quale venne formulata una richiesta di parere alla Corte di giustizia, ex art. 300 TCE²⁶⁷.

Con il parere n. 1/03 reso, in seduta plenaria, il 7 febbraio 2006²⁶⁸, la Corte ha affermato l'esistenza di una competenza esclusiva, in capo alle Istituzioni comunitarie, per la conclusione della nuova Convenzione di Lugano: i giudici di Lussemburgo hanno, in particolare, evidenziato come risultasse pregnante e decisiva l'esigenza di <<un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ed un corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono al fine di preservare la piena efficacia del diritto comunitario>>²⁶⁹.

Tale precipuo scopo e la considerazione della vocazione <<globale e coerente²⁷⁰>> della disciplina comunitaria in punto di allocazione della competenza giurisdizionale internazionale e di circolazione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie, così come definita nel Regolamento Bruxelles I, hanno imposto alla Corte di riconoscere il carattere necessariamente esclusivo della competenza comunitaria in materia, stante l'attitudine dell'accordo stipulando ad incidere, negativamente, sull'organicità e sul corretto funzionamento del sistema Bruxelles²⁷¹.

Stanti siffatte premesse giuridiche, il Consiglio ha, dunque, autorizzato la Commissione alla firma, per conto della Comunità europea, della Convenzione di Lugano II²⁷², intanto negoziata, che è entrata in vigore, nei rapporti tra gli Stati membri, la Danimarca e la

²⁶⁷ *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit., Cap. I, par. 6-7; CARLOTTO I., Op. loc. ult. cit.*

²⁶⁸ *Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006, Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Opinion 1/03, in European Court Reports, 2006, I-01145.*

²⁶⁹ *Ivi*, par. 128.

²⁷⁰ *Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006, Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Opinion 1/03, cit., par. 172.*

²⁷¹ *Ibidem.* Cfr., altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *ult. cit.*, p. 716.

²⁷² *Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 2007/712/CE, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 339 del 21 dicembre 2007.*

Norvegia, il 1 gennaio 2010 e, nei riguardi della Svizzera e dell'Islanda, a partire, rispettivamente, dal 1 gennaio e dal 1 maggio 2011.

Ebbene, proprio la circostanza che alla stipula della Convenzione di Lugano del 2007 abbia proceduto l'Unione europea, per conto degli Stati membri, a differenza dello storico accordo del 1988, ha determinato che, sul piano dell'individuazione delle parti contraenti e, di riflesso, della natura del vincolo giuridico che da tale fonte pattizia di diritto internazionale privato e processuale si propaga, debba riconoscersi che i paesi europei ne risultino obbligati non già individualmente ed in quanto soggetti autonomi di diritto internazionale, bensì in virtù dell'appartenenza alla compagine comunitaria, in forza della disposizione di cui all'art. 216 TFUE, sicché, nell'ipotesi di recesso dai trattati istitutivi ed in conseguenza della rinnovata acquisizione di una posizione di terzietà ed estraneità dall'organizzazione unionale, un vincolo di obbligatorietà siffatto è destinato, come testimonia l'esperienza del Regno Unito, ad estinguersi²⁷³.

Ed invero, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 126 e 129 dell'Accordo di recesso²⁷⁴ concluso tra l'Unione europea ed il Regno Unito ed in ragione delle modifiche introdotte, al quadro delle fonti dell'ordinamento giuridico nazionale inglese, dalle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU) Exit Regulations 2019*²⁷⁵, la Convenzione di Lugano del 2007 è priva di effetti, nei riguardi dello Stato che ha perfezionato il recesso, a far data dal 1 gennaio 2021.

Proprio tale circostanza ed, in specie, la sopravvenuta inefficacia ambo dei regimi paralleli di Bruxelles e di Lugano, nei rapporti con il Regno Unito, ha favorito un dibattito - sorretto, peraltro, dalla posizione di favore ad una simile prospettiva, mostrata

²⁷³ Si vedano LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, cit., p. 39; MASTERS S.-MCRAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, cit., p. 489; RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward*, cit., p. 112; AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit.*, cit., p. 911.

Questi ultimi Autori precisano come, stante l'obbligatorietà, per gli Stati membri, delle convenzioni concluse dall'Unione europea, alla stregua degli stessi trattati istitutivi, non fu necessario procedere all'implementazione, nell'ordinamento giuridico inglese, della Convenzione del 2007, a differenza della Convenzione di Lugano del 1988, cui venne impressa forza di legge a mezzo del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1991*. Cfr., sul punto, AIKENS R.-DINSMORE A., cult. cit., p. 904, nota 7, e p. 911.

²⁷⁴ *Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, cit.

²⁷⁵ *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU) Exit Regulations 2019*, cit., par. 82.

dal Governo britannico, nell'intento dichiarato di favorire una <<*international civil judicial cooperation with third parties*>>²⁷⁶ - circa l'opportunità, per lo Stato recedente, di accesso in proprio alla Convenzione di Lugano II, colmando, di tal guisa, il vuoto normativo che la sopravvenuta inefficacia dei Trattati e, dunque, delle disposizioni di cui agli artt. 216 e 288 TFUE, per quanto qui di stringente interesse, ha determinato.

La dottrina ha posto in luce i significativi vantaggi che una simile opzione avrebbe offerto, quand'anche, da un punto di vista strettamente giuridico, si sarebbe trattato di un ritorno al passato, giacché, come noto, la Convenzione non ha mai subito gli adattamenti necessari per un allineamento alle modifiche introdotte, nel regime Bruxelles, per effetto dell'adozione del Regolamento (UE) n. 1215/2012²⁷⁷.

Si è rilevato, anzitutto, come la ratifica della Convenzione di Lugano II, da parte del Regno Unito, rechi l'indubbio vantaggio di consentire la conservazione di un quadro uniforme ed unificato delle norme applicabili, in tema di cooperazione giudiziaria civile, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea e così pure con i paesi EFTA, fatta eccezione del solo Liechtenstein²⁷⁸.

Del pari, si è evidenziato come la natura schiettamente internazionalistica dello strumento convenzionale si presti, massimamente, al soddisfacimento degli interessi di tutela della sovranità nazionale, rivendicati dal Regno Unito.

Invero, differentemente dall'Accordo del 2005, siglato con la Danimarca²⁷⁹, che ha esteso l'ambito applicativo *ratione loci* del Regolamento Bruxelles I, la Convenzione si limita a riprodurre il regime giuridico, in punto di giurisdizione e di circolazione internazionale delle decisioni, contenuto nel medesimo strumento di diritto europeo,

²⁷⁶ HM GOVERNMENT, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework - a future partnership paper*, cit., p. 6, par. 22. Cfr., altresì, HM GOVERNMENT, *The future relationship between the United Kingdom and the European Union*, 12 luglio 2018, p. 46, par. 146-147, reperibile al seguente indirizzo:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120319.pdf, da ultimo consultato il 26 marzo 2021. Sul punto, si rinvia pure a UNGERER J., *Consequences of Brexit for european private international law*, cit., p. 399.

²⁷⁷ Cfr. RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 125; MASTERS S.-MCRAE B., *Op. cit.*, p. 490; UNGERER J., *Op. loc. ult. cit.* Sul punto, si veda comunque oltre.

²⁷⁸ V. MASTERS S.-MCRAE B., *Op. ult. cit.*, p. 490.

²⁷⁹ Cfr. *supra*, § 1.3 - § 1.4.

senza vincolare ad alcuna fonte dell'ordinamento giuridico dell'Unione gli Stati terzi firmatari²⁸⁰.

Questa circostanza si saggia, massimamente, nell'assenza di un potere di controllo, da parte della Commissione, circa l'adempimento degli obblighi scaturenti dal trattato²⁸¹, nell'istituzione di un Comitato Permanente - composto dai rappresentanti delle parti contraenti - cui sono devoluti, tra gli altri, poteri in merito alla procedura di revisione del contenuto della Convenzione e all'adesione di nuovi paesi²⁸², ma, soprattutto, nella carenza di una giurisdizione diretta della Corte di giustizia sulla lettera dello strumento convenzionale, la cui uniforme applicazione è rimessa all'assolvimento, da parte dei giudici degli Stati membri, del dovere di tenere in debito conto (<<*to pay due account*>>) i principi sanciti, anche dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, in merito alle rilevanti disposizioni di cui all'art. 1 del *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, allegato alla Convenzione²⁸³.

Peraltro, sempre in contrapposizione allo schema convenzionale che è proprio dell'accordo siglato con il Regno di Danimarca, neppure si prevedono particolari vincoli negativi in punto di adesione ad ulteriori strumenti di regolamentazione, su base internazionale, della materia della cooperazione giudiziaria civile, sicché, anche sotto questo profilo, l'opzione in oggetto è parsa alla dottrina significativamente in linea con la posizione, alquanto peculiare, assunta dal Regno Unito, a seguito del perfezionamento del recesso dall'Unione europea²⁸⁴.

D'altro canto, si sono, pure, dovuti riconoscere i limiti intrinseci che anche la suddetta alternativa negoziale, inevitabilmente, avrebbe presentato.

²⁸⁰ Cfr. TANG S.Z., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, cit., p. 580.

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² V. TANG S.Z., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, *Op. loc. ult. cit.* Cfr., altresì, *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, cit., art. 4.

²⁸³ *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, cit., art.1. Sia consentito, inoltre, rinviare, sul punto, a quanto *supra* esposto al § 1.4.

²⁸⁴ V. TANG S.Z., *Op. loc. ult. cit.*

Anzitutto, si è fatta menzione del difetto di coordinamento sussistente tra la Convenzione di Lugano II e la disciplina contenuta nel Regolamento Bruxelles I *bis*, che da ultimo definisce le regole vigenti, per i paesi europei, in punto di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze rese in materia civile e commerciale.

Sul punto, si è precisato come, sebbene il Regno Unito si sia speso attivamente per la promozione delle riforme introdotte a mezzo del Regolamento di rifusione - specie per quanto concerne il profilo attinente all'abolizione dell'*exequatur* - l'accesso al regime Lugano priverebbe, comunque, lo Stato recedente di quei benefici che sono, invece, attualmente propri del sistema giuridico ad esso parallelo²⁸⁵.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che, rispettivamente, semplificano le procedure necessarie per porre in esecuzione una decisione giudiziaria, stabilendo che <<la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività>>²⁸⁶ od introducono importanti novità in punto di litispendenza, regolamentazione delle ipotesi di liti parallele, fruizione ed implementazione degli accordi di scelta del foro²⁸⁷.

Ciascuna delle significative innovazioni testé evidenziate sarebbe andata, inevitabilmente, persa qualora il Regno Unito avesse aderito, in proprio, all'anzidetta Convenzione, sempre ammesso che la procedura di accesso, che trova puntuale disciplina ai relativi artt. 70 e 72, si fosse conclusa fisiologicamente.

²⁸⁵ Cfr. TUO C.E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, cit., p. 313. Sul ruolo attivo del Regno Unito nella negoziazione dei profili di revisione del Regolamento Bruxelles I, si rimanda alle fonti *supra cit.* in nota 245.

²⁸⁶ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 351/1 del 20 dicembre 2012, art. 39. Cfr., in merito, altresì, MASTERS S.-MCRAE B., *Op. ult. cit.*, pp. 490-491; CROISANT G., *Fog in channel - Continent cut off. Les conséquences juridiques du Brexit pour le droit international privé et l'arbitrage international*, in *Journal des tribunaux*, 2017, p. 28; RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 127; CHARRUTERS J.M., *Brexit- The implications for civil and commercial jurisdiction and judgment enforcement*, in *Scots Law Times*, 2017, p. 109.

²⁸⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012, cit., artt. 25, 33 e 34. MASTERS S.-MCRAE B., *Op. loc. ult. cit.*; CROISANT G., *Op. loc. ult. cit.*; RÜHL G., *Op. loc. ult. cit.*; CHARRUTERS J.M., *Op. loc. ult. cit.*

Proprio quest'ultima circostanza ha disvelato, invero, un ulteriore profilo di criticità, che è stato valorizzato, nel dibattito dottrinale, in quanto idoneo ad incidere, significativamente, sulla vagliabilità dell'opzione normativa qui contemplata.

Si consideri, infatti, che, sebbene la disposizione di cui all'art. 70 stabilisca il principio in forza del quale l'adesione alla Convenzione di Lugano II è ammessa anche a favore di Stati terzi - che non siano, dunque, parte della compagine dei paesi EFTA, né membri dell'Unione europea - il successivo art. 72 non manchi di precisare che, a tal uopo, sia necessaria la ricorrenza del consenso unanime delle parti contraenti, da manifestarsi nel termine di un anno dall'invito del Depositario²⁸⁸.

Ebbene, la dottrina interrogata sul punto ha ritenuto di evidenziare come il consenso dell'Unione europea - necessario, peraltro, nel quadro normativo dell'art. 72, avendo la stessa concluso la Convenzione, nell'esercizio di una competenza esclusiva, agendo per conto degli Stati membri - non potesse dirsi affatto scontato, quantunque nemmeno potesse tacersi che una perdurante collaborazione, tra i paesi europei ed il Regno Unito, anche in punto di cooperazione giudiziaria civile, costituisca un indubbio interesse comune²⁸⁹.

A tal riguardo, conviene precisare come, in data 8 aprile 2020, il Regno Unito abbia presentato, presso il Dipartimento Federale degli affari esteri svizzero, in funzione di Depositario, una richiesta finalizzata ad accedere individualmente alla Convenzione di

²⁸⁸ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit., artt. 70-72.*

²⁸⁹ V. UNGERER J., *Op. ult. cit.*, p. 400; CROISANT G., *Op. loc. ult. cit.*; RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 126; LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 39; BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale, cit.*, p. 612; TANG Z.S., *Op. ult. cit.*, p. 581.

Quest'ultima Autrice arricchisce la riflessione ponendo in luce il tema dell'individuazione della titolarità del potere di manifestare il consenso necessario, nello spettro normativo di cui all'art. 70 della Convenzione di Lugano II.

A tal proposito, evidenzia come, qualora dovesse ravvisarsi la necessità che ciascun singolo Stato membro dell'UE presti, a tal uopo, la propria approvazione, ben potrebbero avanzarsi, in senso contrario, argomenti connessi alla volontà, del resto già da tempo manifestata da taluni paesi, di profittarsi del divorzio britannico, nell'intento di incrementare il ruolo attivo delle proprie corti nel mercato della *litigation* internazionale. Dal canto suo, l'Autrice, condivisibilmente, abbraccia la tesi opposta, che vede l'attribuzione, in via esclusiva, a favore dell'Unione europea, di un siffatto potere, stante la sussistenza, in capo alla stessa, di una speculare competenza esterna esclusiva. Del resto, la ricostruzione pare da preferirsi, anche in ragione dell'utilità che una simile allocazione del potere permetterebbe di ricavare, specie in un'ottica di prevalenza degli interessi comuni europei, sottesi al funzionamento del mercato unico, rispetto alle singole aspettative nazionali. Su questo specifico punto, si veda, altresì, CROISSANT G., *Op. cit.*, p. 28.

Lugano II, corredata della documentazione necessaria secondo quanto previsto dal relativo art. 72.

A fronte della richiesta, il Depositario ha, dunque, notificato alle parti contraenti, in data 14 aprile 2020, un invito a formulare le dichiarazioni di consenso necessarie per il perfezionamento della procedura di accesso di cui agli artt. 70 e 72 della Convenzione, da prestarsi nel termine di un anno dalla notifica²⁹⁰.

In questa prospettiva, risulta, invero, che il Governo svizzero abbia manifestato il proprio consenso in merito all'accesso del Regno Unito alla Convenzione di Lugano II, come da notifica del Depositario del 25 febbraio 2021, nella quale si dava conto, peraltro, dell'imminente scadenza del termine di cui all'art. 72, fissata per il 14 aprile 2021²⁹¹.

D'altro canto, già anticipatamente rispetto allo spirare del periodo anzidetto, non poteva che considerarsi sintomatico il silenzio serbato, sul punto, dalle Istituzioni comunitarie.

Più precisamente, quantomeno ad opinione di chi scrive, il fatto che non sia stato prestato il consenso necessario ai sensi dell'art. 72 e così pure la circostanza che nemmeno si sia tentato di includere la materia del DIPP nella negoziazione che ha condotto all'adozione del *Trade and Cooperation Agreement* del 24 dicembre 2020 parervano manifestare la reticenza dell'Unione ad un'ulteriore implementazione del settore cooperazione giudiziaria civile, nei rapporti futuri con il Regno Unito.

Sebbene si stenti a comprenderne la motivazione, tenuto conto soprattutto della diffusa ed oggettiva incertezza e delle conseguenze pratiche che il *vacuum* normativo prodotto dalla cessazione dell'efficacia delle regole europee è destinato a generare, non poteva

²⁹⁰ CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007*, 14 aprile 2020, 612-04-04-01 – LUG 2/20, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/200414-LUG_en.pdf, da ultimo consultato in data 29 marzo 2021.

²⁹¹ CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007, Communication by the Depositary with respect to the application of accession by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 25 febbraio 2021, 612-04-04-01 – LUG 1/21, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/20210225-LUG_en.pdf, da ultimo consultato il 29 marzo 2021.

che ravvisarsi, in un simile atteggiamento di chiusura, l'intenzione di limitare la regolamentazione armonizzata di principi giuridici, nei rapporti tra l'Europa e lo Stato recedente, a quei soli settori che siano stati, di fatto, inclusi nell'Accordo sugli scambi e la cooperazione.

Peraltro, a conferma di una simile conclusione, nella notifica del Depositario del 28 aprile 2021, ove si dà conto, altresì, della manifestazione del consenso, ai sensi degli artt. 70-72 della Convenzione di Lugano del 2007, da parte del Regno di Norvegia, si enfatizza la mancata ricezione, da parte dell'Unione, nel termine indicato dal Consiglio Federale Svizzero, di una comunicazione che chiarisse la posizione delle Istituzioni europee in merito alla procedura di accesso avviata dal Regno Unito, essendosi le stesse limitate a precisare, con nota del 25 marzo 2021, che il silenzio serbato, sul punto, non potesse essere interpretato in senso favorevole alla domanda di accesso, dello Stato britannico, e che, in ogni caso, <<*it will provide its response to the depositary in due course*>>²⁹².

D'altro canto, in data 4 maggio 2021, la Commissione ha pubblicato un parere di contenuto negativo, rivolto al Parlamento europeo ed al Consiglio, in merito all'accesso del Regno Unito alla Convenzione di Lugano del 2007, precipuamente valorizzando il legame giuridico-economico, sotteso al regime Lugano, che unisce i paesi EFTA agli Stati membri dell'Unione europea: ne derivava la stigmatizzazione della posizione del Regno Unito come incompatibile rispetto ad un siffatto sistema di cooperazione giuridica internazionale, che richiama una collaborazione altresì sul piano economico, prodromica all'attuazione delle libertà fondamentali del mercato interno, giacché <<*the Convention is based on a high level of mutual trust among the Contracting Parties and represents an essential feature of a common area of justice commensurate to the high*

²⁹² CONFEDERAZIONE SVIZZERA, *Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007, Communications by the depositary with respect to the application of accession by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 28 aprile 2021, 612-04-04-01 – LUG 3/21, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/20210428-LUG_en.pdf, da ultimo consultato il 25 maggio 2021.

*degree of economic interconnection based on the applicability of the four freedoms>>*²⁹³.

In altre parole, quand'anche resti da segnalare, alla data in cui si compone il presente lavoro, l'assenza di una comunicazione ufficiale, ai sensi dell'art. 72 della Convenzione di Lugano II, ambo da parte dell'Unione europea e del Regno di Danimarca, la posizione delle Istituzioni comunitarie, quantomeno nei limiti di quanto espresso dalla Commissione nell'ambito del parere testé richiamato, non potrà che sancire il tramonto definitivo dell'opzione ricostruttiva vagliata, specie in ragione dei profili di criticità e di oggettiva incompatibilità tra le peculiarità dell'esperienza giuridica e della posizione di paese terzo, perfezionatasi in capo al Regno Unito, ed il valore dello strumento negoziale della Convenzione di Lugano, così come ricostruito nella prospettiva delle Istituzioni comunitarie²⁹⁴.

Ciò tanto più ove si valorizzi il richiamo espresso a differenti modalità di regolamentazione del settore della cooperazione giudiziaria civile tra Europa e Stati terzi. La Commissione rimarca, in tal senso, il valore dell'esperienza maturata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e ne valorizza l'apporto significativo, specie nel quadro giuridico delineato dalla Convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro e dalla recente *Judgments Convention* del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere, le quali uniche potranno costituire <<*the appropriate framework for cooperation with third countries in the field of civil judicial cooperation*>>²⁹⁵.

Da ultimo, per ragione di completezza ricostruttiva, va dato conto dell'intenso dibattito che ha riguardo il summenzionato profilo attinente al ruolo della Corte di giustizia nello spettro della Convenzione ed, in specie, del *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*²⁹⁶.

²⁹³ Cfr. EUROPEAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council*, Assessment on the application of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to accede to the 2007 Lugano Convention, 4 maggio 2021, *COM(2021) 222 final*, p. 3.

²⁹⁴ *Ivi*, p. 2 ss.

²⁹⁵ *Ibidem*. Sul valore della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nel quadro di regolamentazione delle relazioni tra l'Europa ed il regno Unito, all'indomani della Brexit, si veda, altresì, *infra*.

²⁹⁶ *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, *cit.*

Come anzitempo precisato, con il secondo protocollo annesso alla *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, le parti contraenti hanno inteso regolamentare l'attività di interpretazione uniforme delle disposizioni in essa contenute, nell'intento di scongiurare soluzioni esegetiche difformi e di garantire, di tal guisa, una più efficace applicazione del testo convenzionale, pur nella contemperante esigenza di garantire quella prerogativa di indipendenza delle corti, che si imponeva ancora più stringente nel contesto dei rapporti tra gli Stati europei ed i paesi membri dell'AELS.

Per la verità, il Protocollo in oggetto - che pure ricalcava, a grandi linee, quello allegato alla precedente Convenzione del 1988 - aveva subito significative modifiche per effetto della circostanza che alla conclusione del nuovo accordo internazionale fosse pervenuta l'Unione europea, agendo per conto degli Stati membri, sicché la nuova Convenzione diveniva parte del complesso delle fonti di diritto europeo e si avvertiva, dunque, con maggior vigore, la necessità di assicurarne un'interpretazione uniforme, specie nei riguardi dei paesi membri²⁹⁷.

Questa esigenza venne soddisfatta per effetto dell'attribuzione, in capo alla Corte di giustizia, della competenza ad interpretare le disposizioni della Convenzione di Lugano II, in ragione della loro applicazione da parte dei giudici degli Stati membri dell'Unione, nonché delle disposizioni di cui alla Convenzione del 1988 ed agli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1 del testo convenzionale del 2007²⁹⁸.

Più in particolare, venne introdotto un meccanismo in forza del quale, se da un lato tutti i giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione avrebbero dovuto tenere in debito conto la giurisprudenza elaborata dalle corti delle altre parti contraenti e così pure della Corte di giustizia nell'interpretazione delle fonti anzidette, dall'altro, i giudici europei avrebbero continuato ad adempiere al dovere di sollevare rinvio pregiudiziale, dinanzi ai

²⁹⁷ V. GAUDEMET-TALLON H., ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 6^a ed., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018, p. 752; POCAR F., *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit.*, Capitolo IX, par. 196.

²⁹⁸ *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente, cit.*, Preambolo, Considerando n. 3 e art. 1.

giudici di Lussemburgo, nelle ipotesi previste dalle disposizioni dei Trattati o dall'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca del 19 ottobre 2005, mentre alle corti dei paesi EFTA sarebbe stata riconosciuta la mera possibilità di formulare osservazioni scritte o di presentare memorie, qualora la Corte fosse stata adita ai sensi dell'art. 267 TFUE, senza tuttavia essere soggetti alla giurisdizione diretta dei giudici europei²⁹⁹.

La soluzione di compromesso così articolata - evidentemente ed espressamente finalizzata a contenere, quanto più possibile, il rischio di interpretazioni divergenti del testo convenzionale, onde garantirne una più efficiente ed efficace applicazione³⁰⁰ - ha trovato, nelle riflessioni della dottrina interrogata sul futuro del DIPP, nei rapporti tra l'Unione europea ed il Regno Unito, significativa valorizzazione, specie nell'ottica di contemperamento tra le esigenze di interpretazione uniforme e le prerogative di sovranità nazionale, rivendicate dal Governo inglese³⁰¹.

Del resto, il mero onere di <<pay due account>> alla giurisprudenza della CGUE ed il corrispettivo potere di discostarsi dalle relative decisioni avrebbe permesso di riconoscere ai giudici britannici quel grado di indipendenza e discrezionalità che è proprio di un paese terzo e che si origina dal pieno esercizio dei poteri di sovranità, di cui pure le corti nazionali sono titolari.

Taluna dottrina si è interrogata, tuttavia, sulla effettività e funzionalità di una soluzione di tal sorta, tenuto conto della circostanza che, dalle disposizioni del *Protocollo n. 2* alla Convenzione di Lugano del 2007, non si ricava né la previsione di una sanzione, per l'ipotesi in cui i giudici dei paesi contraenti vengano meno all'obbligo di cui all'art. 1, né la specificazione di un onere di motivazione che debba sorreggere le decisioni giudiziarie allorquando si discostino dai precedenti della Corte³⁰².

Si è evidenziato, in altre parole, come, lungi dall'assicurare quell'interpretazione uniforme, in specie funzionale a garantire l'efficienza del sistema Lugano, si sia

²⁹⁹ *Ivi*, art. 2.

³⁰⁰ *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente, cit.*, Preambolo, Considerando n. 6.

³⁰¹ Sia consentito rinviare, sul punto, a quanto *supra* esposto al § 1.4.

³⁰² Cfr. HESS B., *The unsuitability of the Lugano Convention (2007) to serve as a bridge between the UK and the EU after Brexit*, in *MPILux Research Paper Series*, 2/2018, p. 5.

costruito, in sostanza, un meccanismo poco incisivo, giacché soggetto alla velleità delle corti e, perciò, privo dell'attitudine ad assicurare quella concordanza esegetica essenziale a garantire la certezza del diritto³⁰³.

Una simile faglia giuridica avrebbe potuto avvertirsi, nell'opinione di siffatta dottrina, specie in relazione a quelle ipotesi ed a quegli istituti la cui origine e ricostruzione esegetica appaia contrapporre la tradizione del *common law* con i principi di diritto comunitario, di cui pure è intriso il sistema Lugano, stante la pressoché perfetta simmetria dei regimi giuridici in oggetto.

Ci si riferisce, in specie, alla delicata e lungamente dibattuta questione relativa alle *anti-suit injunctions* ed alla reviviscenza che la cessazione del predominio della giurisprudenza della Corte di giustizia potrebbe, all'evidenza, determinare³⁰⁴.

³⁰³ *Ibidem*. L'Autore trae giustificazione alla propria ricostruzione dall'analisi della giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, nelle cui pronunce frequentemente si rinvencono ipotesi di deviazione dalla giurisprudenza della CGUE, senza che la deroga al dovere di cui all'art. 1 del Protocollo n. 2 venga in alcun modo esplicitata. Si rinvia, sul punto, al contributo di cui alla nota precedente, in specie a pag. 6, testo e nota 16. Nello stesso senso, peraltro, CHARRUTERS J.M., *Brexit - the implicazioni for civil and commercial jurisdiction and judgment enforcement*, cit., p. 109.

³⁰⁴ Come noto, per *anti-suit injunctions* si intendono quei provvedimenti pronunciati dalle corti inglesi nei confronti di una parte - generalmente l'attore del processo straniero - e finalizzati ad impedire l'avvio o la prosecuzione di procedimenti giudiziari in Stati diversi. La violazione di tali *orders* è considerata alla stregua di *contempt of court* (oltraggio alla corte) ed è, pertanto, punibile a mezzo dell'irrogazione di pesanti sanzioni, ivi compreso l'arresto della parte inottemperante. Si rinvia, per una compiuta trattazione sul punto, all'opera di RAPHAEL T., *The anti-suit injunction*, 2^a ed., Oxford, 2019.

L'istituto in oggetto, proprio della tradizione di *common law* e pressoché sconosciuto agli ordinamenti continentali, ha stimolato un intenso dibattito dottrinale, che ne ha riguardato la compatibilità con il sistema europeo di cooperazione giudiziaria civile, stante la sua natura assai controversa e, per certi versi, potenzialmente <<inadente>> (la citazione è di LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, II, Milano, 2002, p. 859) rispetto alla sfera di esercizio dell'altrui potere giurisdizionale. Per definirne, dunque, con chiarezza il margine di interazione con il sistema giuridico europeo, la Corte di Giustizia intervenne con la pronuncia *Turner v. Grovit* (C-159/02) e ne dichiarò l'incompatibilità con le norme della Convenzione di Bruxelles del 1968, attesa la contrarietà dell'istituto al principio di mutua fiducia tra gli ordinamenti, che si colloca a fondamento del regime Bruxelles. In quella sede, la Corte si occupò, peraltro, della specifica ipotesi in cui l'ingiunzione, pronunciata da un giudice inglese, risultasse finalizzata ad impedire la contemporanea pendenza di un parallelo giudizio dinanzi ad una autorità giudiziaria straniera, sebbene la prassi applicativa dell'istituto ne dimostrasse l'utilità soprattutto in una prospettiva di tutela dell'effettività di arbitrati aventi sede nel territorio dello Stato britannico. Il profilo in oggetto presentava, invero, caratteri alquanto peculiari, stante l'esclusione dell'arbitrato dall'ambito applicativo *ratione materiae* dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, che alla Convenzione di esecuzione hanno fatto seguito, di qui la strenua resistenza delle corti britanniche in merito alla fruibilità dell'istituto ivi considerato, a tutela degli arbitrati nazionali. Rilevano, dunque, in quest'ottica, i successivi arresti della Corte di giustizia, formulati in occasione delle pronunce *West Tankers* e *Gazprom*.

Con riferimento al contesto della Convenzione di Lugano II, la dottrina richiamata non ha mancato di rimarcare come il destino del controverso istituto risulti incerto, stante l'assenza di una pronuncia della Corte di giustizia che ne chiarisca i limiti di interazione pure negli specifici riguardi del regime parallelo a quello europeo³⁰⁵.

³⁰⁵ Nelle rispettive decisioni, all'esito di due rinvii pregiudiziali sollevati, rispettivamente, dalla *House of Lords* e dal supremo giudice lituano, la Corte di Lussemburgo si trovò a definire l'assai controverso profilo afferente alla compatibilità delle *anti-suit injunctions*, pronunciate a tutela di un procedimento arbitrale, con l'*effet utile* scaturente dai regolamenti comunitari, che disciplinano la giurisdizione internazionale delle corti europee e la circolazione delle decisioni giudiziarie rese in materia civile e commerciale. Orbene, con la pronuncia resa nella causa *Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA v West Tankers Inc. (C-185/07)*, la Corte di giustizia, pronunciandosi in merito ad un'ipotesi in cui il giudice inglese si trovasse a concedere l'emissione di un provvedimento inibitorio, teso a paralizzare la celebrazione di un giudizio straniero instaurato in spregio ad una convenzione arbitrale, ne dichiarò l'incompatibilità con il Regolamento n. 44/2001, in quanto <<pur non rientrando nell'ambito di applicazione di tale regolamento...può impedire la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni [par. 26 della sentenza]>>, materialmente poiché impedisce alle autorità giudiziarie dello stato estero di pronunciarsi in merito alla propria competenza, in spregio ai principi, a tal uopo, formulati dalla stessa Corte in occasione della pronuncia *Gasser (C-116/02)*.

Per converso, nella più recente decisione "*Gazprom*" *OAO v Lietuvos Respublika (C-536/13)*, i giudici di Lussemburgo hanno sancito che la questione relativa al riconoscimento e all'esecuzione di un lodo arbitrale, contenente un provvedimento inibitorio finalizzato a restringere la latitudine oggettiva di un giudizio pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro, non si ponga in antitesi con le norme contenute nei regolamenti Bruxelles, atteso che questi non disciplinano la materia arbitrale, che il lodo in oggetto non risulta, in alcun modo, sorretto dall'irrogazione di una misura coercitiva simile al *contempt of court* - che è proprio delle *anti-suit injunctions*, in senso stretto, intese - e che neppure possa dirsi lesivo il diritto alla tutela giurisdizionale in capo alla parte destinataria dell'*order*, ben potendo la stessa opporsi al riconoscimento od esecuzione del lodo e ben potendo lo stesso giudice nazionale adito rifiutare la recezione della pronuncia arbitrale, in forza del dettato delle norme nazionali od internazionali, in specie, applicabili.

Si vedano, *ex multissimis*, in merito alle anzidette pronunce, MERLIN E., *Le anti-suit injunctions e la loro incompatibilità con il sistema processuale comunitario*, in CONSOLO C.-DE CRISTOFARO M., *Il diritto processuale internazionale visto da Int'l Lis dal 2002 ad oggi*, Milano, 2006, p. 1174 ss.; ID., *Proroghe pattizie e principio di «pari autorità» nell'accertamento della competenza internazionale del Reg. CE 44/2001*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 971 ss.; KRUGER T., *The anti-suit injunction in the european judicial space: Turner v. Grovit*, in *ICLQ*, 2004, p. 570 ss.; ANDREWS N., *Abuse of process and obstructive tactics under the Brussels jurisdictional system: unresolved problems for the European authorities Erich Gasser GmbH v MISATSrl Case C-116/02 (9 December 2003) and Turner v Grovit Case C-159/02 (27 April 2004)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2005, p. 8 ss.; D'ALESSANDRO E., *La Corte di giustizia dichiara le anti-suit injunctions a tutela dell'arbitrato inglese incompatibili con il sistema del reg. n. 44/200*, in *Riv. arb.*, 2009, p. 74 ss.; ID., *Volli, sempre volli, fortissimamente volli: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso Gazprom*, in *Riv. Arb.*, 2015, 2, p. 283 ss.; PERILLO F., *Arbitrato comunitario e anti-suit injunctions nella sentenza West Tankers della Corte di giustizia*, in *Dir. comm. int.*, 2009, p. 351 ss.; BENEDETTELLI M.V., *Le anti-suit injunctions nell'arbitrato internazionale: questioni di legittimità e opportunità*, in *Riv. arb.*, 2014, p. 701 ss.; FUMAGALLI L., *Anti-suit injunction e arbitrato: una tutela troppo invasiva?*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 583 ss.; HARTLEY T., *Antisuit injunctions and the Brussels jurisdiction and judgments convention*, in *ICLQ*, 2000, p.166 ss.; ID., *Choice of court*

Per la verità, in questa stessa prospettiva, autorevole accademia ha, parimenti, avanzato un'opposta ricostruzione, in ragione della quale si argomenta a favore dell'estensione della portata vincolante delle pronunce dalla Corte di giustizia, adottate in relazione a quegli specifici strumenti normativi di cui all'art. 64 della Convenzione del 2007, pure nei riguardi degli Stati firmatari non membri dell'UE, ciò proprio in forza del meccanismo d'interpretazione uniforme predisposto dal summenzionato *Protocollo n. 2*, allegato alla Convenzione del 30 ottobre 2007³⁰⁶.

Invero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del *Protocollo n. 2* e 64 par. 1 della Convenzione, le corti degli Stati contraenti sono chiamate a tenere in debito conto la giurisprudenza dei giudici dei paesi firmatari e così pure della Corte di giustizia, in punto di interpretazione ed applicazione di strumenti normativi quali il Regolamento (CE) n. 44/2001, la Convenzione di Bruxelles del 1968 e relativo protocollo interpretativo del 1971 e l'accordo tra la Comunità europea ed il Regno di Danimarca del 19 ottobre 2005³⁰⁷.

Tanto premesso, ritiene siffatta dottrina che sia legittimo - anche e soprattutto in ragione della lettera del testo convenzionale del 2007, che enfatizza, nel preambolo al *Protocollo n. 2* allegato, <<il legame sostanziale>> sussistente tra la Convenzione di Lugano II ed il Regolamento Bruxelles I, del quale la prima costituisce una quasi

agreements under the european and international instruments, Oxford, 2013, p. 213 ss.; LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, II, Milano, 2002, p. 861 ss.; BRIGGS A., *Arbitration and the Brussels Regulation Again*, in *LMCLQ*, 2015, pp. 284-288; ID., *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6^a ed., Abingdon, 2015, p. 566 ss.; HESS B., *Op. ult. cit.*, p. 8. Più in generale, sugli effetti della Brexit in un'ottica riespansiva di strumenti siffatti, si veda LOMBARDI R., *Le anti-suit injunctions nell'era della Brexit: quali prospettive rispetto all'Unione europea*, in *Comparazione e diritto civile*, 2/2019, p. 275 ss.

³⁰⁶ Cfr., in proposito, HARTLEY T., *Civil jurisdiction and judgments in Europe, The Brussels I Regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention*, Oxford, 2017, p. 375, testo ed, in specie, nota 53, ove puntualmente l'illustre Autore chiarisce che <<there can be little doubt that, under Lugano 2007, antisuit injunctions may not be directed against proceedings in non-EU Lugano States>>, nonché in ID., *Choice-of-court agreement under the european and international instruments*, cit., p. 215. Nello stesso senso, peraltro, CONSOLO C.-STELLA M., *L'influenza della Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'impero*, cit., p. 59. Si veda, in tal senso, altresì, la pronuncia della Supreme Court, nel caso *Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC v AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP*, 12 giugno 2013, UKSC 35, par. 27, citata da CHARRUTERS J.M., *Op. ult. cit.*, pp. 28, 32, testo e nota 93.

³⁰⁷ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007*, cit., art. 64; *Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente*, cit., art. 1.

perfetta proiezione³⁰⁸ - affermare che i limiti sanciti dalla giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo, in punto della fruibilità dello strumento inibitorio dell'*anti-suit injunction* nel panorama giuridico europeo, valgano e possano, pertanto, essere estesi, altresì, ai rapporti con i paesi firmatari della Convenzione di Lugano II, sicché, come assai autorevolmente posto in luce, <<il Regno Unito, in questa ipotesi, [rectius nell'ipotesi in cui si perfezionasse la procedura di accesso individuale alla Convenzione del 2007, ai sensi dei relativi artt. 70 e 72] si ritroverebbe dunque a "subire" gli effetti delle sentenze interpretative - spesso fortemente innovative in subiecta materia>>³⁰⁹.

Per la verità, il profilo afferente al valore della giurisprudenza della Corte di giustizia in punto di interazione operativa tra l'istituto inglese delle *anti-suit injunctions* ed il sistema giuridico europeo, nel contesto gemellare della Convenzione di Lugano, necessita, forse, di una riflessione più ampia, che tenga conto, inevitabilmente, delle vicissitudini che hanno riguardato l'ordinamento britannico, anche da un punto di vista di diritto positivo, all'indomani del referendum.

Pare doveroso, anzitutto, ribadire che, in una prospettiva contemplativa delle future possibili ipotesi di regolamentazione del settore della cooperazione giudiziaria civile tra l'Europa ed il Regno Unito, il Governo inglese neppure è parso eccessivamente restio con riguardo all'eventualità di perdurante vigenza del potere giurisdizionale della Corte di giustizia, quantomeno nei limiti di cui al *Protocollo n. 2* della Convenzione di Lugano, valorizzandone, al contrario, l'attitudine a configurare una soluzione di significativo compromesso tra le proprie prerogative di sovranità ed indipendenza nazionale e le esigenze di uniformità ed effettività del sistema europeo di diritto internazionale privato e processuale³¹⁰.

D'altro canto, neppure può privarsi di valore la circostanza che le istituzioni britanniche abbiano normativamente dato seguito a quell'intento, del resto mai sottaciuto, di emancipazione dalla giurisdizione diretta dei giudici di Lussemburgo e dall'impatto

³⁰⁸ Si veda, sul punto, altresì, quanto chiarito dal Professor Pocar nella *Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, cit.*, Cap. II, par. 12.

³⁰⁹ Si vedano CONSOLO C.-STELLA M., *Op. loc. ult. cit.*; CROISANT G., *Op. cit.*, p. 28.

³¹⁰ Si veda, a riguardo, quanto in precedenza chiarito al § 1.4. ed, in specie, in nota 258. Cfr., altresì, HM GOVERNMENT, *Enforcement and dispute resolution, A future partnership paper, cit.*

della giurisprudenza della Corte di giustizia sugli istituti autoctoni dell'ordinamento giuridico britannico.

Invero, a far data dal 1 gennaio 2021, in attuazione di quanto sancito dalle *sections* 2, 3 e 4 dello *European Union (Withdrawal) Act 2018* - così come modificato dallo *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, nell'intento di garantire la provvisoria ultrattiva vigenza della normativa unionale in pendenza dell'*implementation period* (IP) - il complesso della disciplina europea contenuta in atti di legislazione secondaria direttamente applicabili e così pure le fonti di diritto nazionale inglese emanate in attuazione dello *European Communities Act 1972* hanno acquisito l'innovativo e peculiare *status* giuridico di <<*retained EU law*>>, espressione che designa, altresì, il *corpus* dei <<*rights, powers, liabilities, obligations, restrictions, remedies and procedures*³¹¹>>, i quali, in quanto <<*recognised and available in domestic law by virtue of section 2(1) of the European Communities Act 1972*³¹²>> continuano a beneficiare di tutela e valore giuridico nell'ordinamento nazionale britannico, secondo quanto sancito alla *section* 4 della legge del 2018³¹³.

Ebbene, con specifico riguardo alle suddette fonti (oramai pienamente ed esclusivamente) di diritto nazionale, la disposizione di cui alla *section* 6 dell'*EU (Withdrawal) Act 2018* definisce il regime esegetico che le corti britanniche sono chiamate ad applicare, a decorrere dalla data dell'*IP completion day*.

Invero, l'acquisizione dello *status* di paese terzo da parte del Regno Unito, la consequenziale cessazione della giurisdizione diretta della Corte di giustizia, in merito ai poteri d'interpretazione uniforme delle fonti europee, e così pure la trasformazione di talune delle norme di matrice comunitaria in regole di diritto nazionale britannico hanno reso necessaria la predisposizione di un regime d'interpretazione che si confaccia alla peculiare natura delle disposizioni in oggetto, che le colloca a cavallo tra la dimensione sovranazionale, dalla quale traggono origine, ed il sistema di diritto interno, nel quale si

³¹¹ *European Union (Withdrawal) Act 2018, section 4.*

³¹² *Ibidem.*

³¹³ Si veda, in merito, COWIE G., *The status of "retained EU law"*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 08375*, 30 luglio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8375/>, da ultimo consultato il 10 aprile 2021.

collocano, da un punto di vista di stretto diritto positivo, e dal quale traggono la propria specifica forza vincolante.

Prevede, dunque, la disposizione di cui alla *section 6* che <<*any question as to the validity, meaning or effect of any retained EU law is to be decided, so far as that law is unmodified on or after exit day and so far as they are relevant to it - (a) in accordance with any retained case law and any retained general principles of EU law*>>, riferendosi con la locuzione “*retained case law*” al complesso dei principi <<*laid down by, and any decisions of, a court or tribunal in the United Kingdom, as they have effect immediately before exit day and so far as they - (a) relate to anything to which section 2, 3 or 4 applies, and (b) are not excluded by section 5 or Schedule 1*>> ed, inoltre, a <<*any principles laid down by, and any decisions of, the European Court, as they have effect in EU law immediately before exit day and so far as they - (a) relate to anything to which section 2, 3 or 4 applies, and (b) are not excluded by section 5 or Schedule 1*>>³¹⁴.

Ebbene, risulta, da quanto premesso, che, in applicazione di quello specifico complesso di fonti di derivazione europea cui sia conferito lo *status* di “*retained EU law*”, secondo quanto previsto dall’*EU (Withdrawal) Act 2018*, le corti britanniche siano tenute ad osservare la giurisprudenza dei propri giudici e così pure della Corte di giustizia dell’Unione europea che si sia formata anteriormente alla data di conclusione del periodo transitorio, in relazione a quei principi e a quelle regole che siano state oggetto della procedura di “nazionalizzazione” perfezionatasi per effetto dell’entrata in vigore della legge summenzionata, sempre nella misura in cui tali fonti non siano state modificate per effetto dell’esercizio delle prerogative del Parlamento o del Governo inglese.

Si badi, tuttavia, alla circostanza per la quale la regola si delineata soffre delle eccezioni, precisate, in specie, al paragrafo 4 della *section* qui richiamata: si chiarisce, in particolare, come l’obbligo giuridico-esegetico testé delineato non intacchi, in alcun modo, le prerogative della *Supreme Court* - che ben potrà decidere di discostarsi dalle decisioni della Corte di giustizia pronunciate prima della fine del periodo transitorio - né possa, altrimenti, derogare alla tradizionale regola del precedente giudiziario,

³¹⁴ *European Union (Withdrawal) Act 2018*, Section 6.

imponendo in capo ad una corte di prima istanza un vincolo di conformità <<*that it would not otherwise be bound by*>>³¹⁵.

Si aggiunga, a quanto precisato, che, per effetto dell'entrata in vigore delle *European Union (Withdrawal) Act 2018 (Relevant Court) (Retained EU Case Law) Regulations 2020*³¹⁶, il potere di discostarsi dal *retained EU case law* è, altresì, riconosciuto in capo alla *Court of Appeal - the Civil Division*, per quanto qui di interesse - la quale rimane vincolata ai principi sanciti dalle decisioni nazionali od europee rilevanti ai fini dell'interpretazione del *retained EU law* <<*so far as there is post-transition case law which modifies or applies that retained EU case law and which is binding on the relevant court*>>³¹⁷.

Nessun vincolo di osservanza persisterà, invece, in relazione alle decisioni che i giudici di Lussemburgo dovessero pronunciare in merito al contenuto ed all'accezione semantica di quelle fonti di diritto europeo tramutate in *retained EU law*, successivamente allo scadere dell'*implementation period*, pur essendosi riconosciuta, in capo alle corti inglesi, la possibilità di riferirsi alla giurisprudenza della CGUE formatasi successivamente al 1 gennaio 2021, valorizzandone la persuasività ed autorevolezza in ragione della matrice originariamente europea dei principi e delle regole tramutati, in costanza di Brexit, in "*retained EU law*"³¹⁸.

Orbene, se la suddetta innovativa disciplina legislativa non può che inquadrarsi nell'afflato di nazionalismo che inevitabilmente sottende l'evento storico della Brexit ed è, pertanto, da interpretarsi quale tangibile contraltare dell'effettiva acquisizione dello

³¹⁵ *Ivi*, par. 4. La disposizione in oggetto prevede, in particolare, che, nel valutare l'opportunità di discostarsi dal contenuto delle rilevanti decisioni della CGUE da interpretarsi alla stregua di "*retained EU case law*", la *UK Supreme Court* sia chiamata ad applicare quel medesimo scrutinio funzionale a valutare la vagliabilità di un *revirement* della propria giurisprudenza. Si veda, sul punto, altresì, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, Preface to the Fifth cumulative supplement to the fifteenth edition*, Londra, 2019, p. XII.

³¹⁶ *The European Union (Withdrawal) Act 2018 (Relevant Court) (Retained EU Case Law) Regulations 2020, UK Statutory Instruments 2020 No. 1525*.

³¹⁷ *Ibidem*, section 4. Peraltro, ai sensi della section 5 delle *Regulations*, la *Court of Appeal* sarà chiamata ad applicare, nel decidere di discostarsi dal *retained EU case law*, quel medesimo test in ragione del quale la *UK Supreme Court* valuta l'opportunità di discostarsi dai propri precedenti, vale a dire tutte le volte in cui <<*it appears right to do so*>>, conformemente alla lettera del *Practice Statement* della *House of Lords* del 26 luglio 1966.

³¹⁸ V. COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, Op. loc. ult. cit.*

status di paese terzo da parte del Regno Unito - con tutte le conseguenze in punto di disarmonia normativa che l'eventuale e ben possibile scostamento esegetico dai precedenti della CGUE da parte delle corti superiori britanniche potrà cagionare - con specifico riguardo alla materia del diritto internazionale privato le problematiche si moltiplicano notevolmente.

Anzitutto, per effetto dell'operatività delle *Regulations*³¹⁹ del 2019, che privano di valore giuridico, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico britannico, gli strumenti europei che regolamentano la materia che qui ci occupa, non può di certo parlarsi di “*retained EU conflict of laws rules*”, né esiste, non potendosi applicare la disciplina di cui alla *section 6* dell'*EU (Withdrawal) Act 2018*, alcun dovere di interpretazione conforme della legislazione europea nazionalizzata al “*retained EU case law*”, sempre fermi i limiti di operatività di tali disposizioni rispetto alle più alte corti nazionali inglesi³²⁰.

Ciò comporta, stante l'inevitabile sopravvenuta sostituzione del preesistente regime europeo con fonti di regolamentazione di matrice internazionale o puramente interna, la possibilità delle corti inglesi di riappropriarsi pienamente del potere di concedere gli ordini inibitori tanto duramente limitati, in costanza di vigore del principio di mutua fiducia tra gli ordinamenti dei paesi membri.

Per quanto concerne, invece, quello specifico contesto normativo dai delicati e contrapposti interessi qual è la Convenzione di Lugano, ci pare che i timori per un divario interpretativo sul controverso istituto che è oggetto d'analisi non siano del tutto infondati.

Invero, proprio il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avrebbe generato, quale conseguenza, sempre ammesso che si fosse perfezionato l'iter d'accesso *iure proprio* dello Stato britannico alla Convenzione del 2007, una situazione completamente rovesciata rispetto allo *status quo ante*: invero, stante la sopravvenuta inefficacia dei Trattati europei, non sarebbe ulteriormente sussistito alcun vero obbligo conformativo

³¹⁹ *The Civil jurisdiction and judgments (Amendment) (EU exit) Regulations 2019, n. 479, cit.*

³²⁰ Si veda, in senso opposto, BETANCOURT J.C., *Anti-Suit Injunctions in the EU: Are They Finally Back on the Menu?*, 12 febbraio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/02/12/anti-suit-injunctions-in-the-eu-are-they-finally-back-on-the-menu/>, da ultimo consultato il 12 aprile 2021.

alla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in capo alle corti inglesi, le quali si sarebbero trovate normativamente astrette al solo dovere di tenere in debita considerazione gli arresti pregressi dei giudici europei, così come dei tribunali degli altri Stati contraenti, senza che sussistesse, tuttavia, alcun rimedio sanzionatorio per la circostanza che ciò non fosse avvenuto.

Del resto, occorre all'evidenza considerare come la perdurante efficacia costrittiva della giurisprudenza della Corte di giustizia, rispetto alla fruibilità dell'istituto dell'*anti-suit injunction* anche nello spettro della Convenzione di Lugano II, sia concretamente dipesa dalla perdurante soggezione del Regno Unito, primariamente, agli obblighi di osservanza dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea, secondo quanto previsto dalla disciplina di diritto stringentemente unionale; pertanto, stante la caducazione degli effetti del diritto europeo primario e tenuto conto, altresì, della posizione normativamente assunta, dalle istituzioni britanniche, con riguardo alle fonti di diritto europeo ormai nazionalizzate, non è da escludere che una simile quanto temuta libertà d'interpretazione difforme possa attualizzarsi, com'è, d'altro canto, accaduto, con riferimento ad altre esperienze nazionali, per quanto concerne profili esegetici afferenti a diverse disposizioni della Convenzione del 2007³²¹.

³²¹ Cfr., in tal senso, HESS B., *Op. ult. cit.*, p. 5, nonché GAUDEMET-TALLON H., ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, cit., pp. 754-755.

Queste ultime Autrici pure manifestano, *Ibidem*, il timore che fenomeni di discordanza interpretativa si manifestino, nel contesto giuridico della Convenzione di Lugano II, nonostante le modifiche apportate al testo del Protocollo n. 2 ad essa allegato, rispetto al relativo antecedente ancillare alla Convenzione del 1988.

1.6. *Le convenzioni bilaterali in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere: la competenza esclusiva esterna dell'UE quale limite ad una rinnovata efficacia dei sistemi pattizi di circolazione delle sentenze nei rapporti tra il Regno Unito e taluni Stati membri*

Il dibattito relativo alla conformazione del sistema delle fonti di regolamentazione della materia del diritto internazionale privato e processuale, all'indomani della Brexit - essenziale, come si è avuto modo di specificare, poiché è solo a partire dal corretto inquadramento delle sorti e della portata applicativa dei singoli strumenti normativi che potrà delinarsi, in maniera corretta, il quadro giuridico di riferimento per la circolazione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie, in Europa - esige che la riflessione dell'interprete venga protesa sino al punto di realizzare uno sforzo di coordinamento e di sistematizzazione tra le problematiche sottese alle sorti degli strumenti di diritto schiettamente europeo di disciplina del fenomeno della cooperazione giudiziaria civile e le altrettanto intricate questioni che afferiscono ad una ulteriore categoria di strumenti normativi, più opportunamente sussumibili nella sfera del diritto internazionale pubblico, quantomeno per la natura che li caratterizza.

Pare opportuno dar conto, a tal riguardo, della circostanza per la quale è possibile rilevare l'esistenza - nel panorama giuridico internazionale che ha preceduto l'avvento, sulla scena del regime uniforme di *conflict of laws*, delle convenzioni parallele di Bruxelles e di Lugano - di una cerchia di convenzioni bilaterali singole, stipulate tra alcuni degli Stati europei, allo scopo di regolamentare, sul presupposto di un meccanismo di reciprocità, il mutuo riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie di uno Stato contraente, nei territori dell'altro³²².

³²² Cfr. sul punto, BRIGGS A., *Brexit and private international law: an english perspective*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2/2019, p. 272; BERTOLI P., *La Brexit e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 616; CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can i just let you walk away?,"* cit., pp. 166-167; TUO C., *The consequences of Brexit for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, cit., pp. 308-309; RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward*, cit., pp. 114-115; MASTERS S.-MC RAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, cit., p. 496 ss.

Si veda, inoltre, in merito, la JENARD P., *Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968)*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59/1 del 5 marzo 1979, p. 6.

Per quanto specificamente attiene alla posizione del Regno Unito, tali strumenti di normazione pattizia ammontano ad un numero di sei accordi conclusi con altrettanti Stati attualmente membri dell'Unione europea³²³, tra i quali è necessario annoverare l'Italia, che ha stipulato con lo Stato britannico, il 17 febbraio 1964, la *Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*³²⁴.

Orbene, l'antecedenza cronologica degli strumenti pattizi in oggetto rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ai regolamenti comunitari che ne hanno rappresentato un più recente sviluppo, unitamente alla sopravvenuta inefficacia delle fonti europee di diritto derivato, così come della Convenzione d'esecuzione - quantomeno nella misura in cui si accolgano le conclusioni di quella dottrina che ravvisa nell'evento Brexit un mutamento di circostanze idoneo a determinarne una terminazione, sul piano del diritto internazionale - hanno indotto la dottrina ad interrogarsi circa le sorti delle convenzioni bilaterali summenzionate, onde comprendere se la cessazione del predominio delle fonti comunitarie regolamentari o pattizie, in materia di circolazione transfrontaliera delle decisioni, possa determinarne un'ipotetica reviviscenza³²⁵.

Ed invero, la circostanza per la quale siffatte norme convenzionali non risultino esser state oggetto di terminazione, in una prospettiva schiettamente internazionalpubblicistica, ha indotto taluno a ritenere che, in conseguenza della conclusione del periodo transitorio e del definitivo tramonto dell'efficacia applicativa

³²³ Si tratta, in specie, degli accordi bilaterali conclusi tra il Regno Unito e l'Austria, l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Germania, e l'Italia, elencati, peraltro, nel documento stilato dalla Commissione europea a norma dell'art. 76 del Regolamento Bruxelles I *bis*.

Cfr. *Informazioni ai sensi dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, 2015/C 4/02, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 4/2 del 9 gennaio 2015, successivamente aggiornato e pubblicato nella nuova versione *ivi*, n. C 390 del 24 novembre 2015.

³²⁴ Il testo della Convenzione è reperibile in POCAR F., *Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere nella C.E.E.: con la giurisprudenza sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 e sulle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 673 ss. La Convenzione, unitamente al Protocollo di emendamento firmato a Roma il 14 luglio 1970, è stata rese esecutiva con la L.18 maggio 1973, n. 280, pubblicata nella *Gazz. Uff.* n.150 del 13 giugno 1973.

³²⁵ Si vedano, sul punto, le indicazioni bibliografiche precedentemente citate in nota 322.

delle norme europee in materia di D.I.P.P., nelle reciproche relazioni tra il Regno Unito e gli Stati europei che siano altresì paesi contraenti degli accordi in oggetto, la materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze estere tornerà ad essere regolata dalle norme che esse fonti hanno dettato, le quali si troveranno a prevalere sulla disciplina di diritto comune di ciascun paese, in ragione dell'operare di un principio di specialità³²⁶.

La dottrina in questione³²⁷ ha offerto, a giustificazione della solidità della propria argomentazione, il dato letterale della disposizione di cui all'art. 69 del Regolamento Bruxelles I *bis* - che riproduce, peraltro, l'esatto contenuto delle previsioni già introdotte dal legislatore comunitario nel Regolamento n. 44/2001 ed, ancor prima, dagli Stati fondatori, nello spettro normativo della stessa Convenzione di Bruxelles del 1968³²⁸ - a norma del quale <<*il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento*>>.

In buona sostanza, nell'ottica speculativa degli Autori qui oggetto d'indagine, la portata precettiva della norma regolamentare andrebbe intesa nel senso che siffatte convenzioni siano state meramente <<*superseded and not repealed*>>³²⁹ dalle successive fonti europee adottate in materia, di talché, sul presupposto della loro perdurante esistenza in quanto fonti di diritto internazionale, se ne possa dedurre una riespansione applicativa, in conseguenza della circostanza per la quale non sussistono più i presupposti, *rectius* la *membership* europea del Regno Unito, tali per cui <<*they have to cede whenever the Regulation claims precedence*>>³³⁰.

³²⁶ Così BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*; BERTOLI P., *Op. loc. ult. cit.*; LEIN E., *Unchartered territory? A few thoughts on private international law post Brexit?*, *cit.*, p. 41; HESS B., *Back to the past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und Verfahrensrecht*, in *IPRaX*, 2016, p. 413 ss.

³²⁷ Cfr. BERTOLI P., *ut supra cit.* in nota 322.

³²⁸ Rispettivamente agli artt. 69 del Regolamento Bruxelles I e 55 della Convenzione d'esecuzione.

³²⁹ Così MANKOWSKI P., *Article 69*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P. (edited by), *European Commentaries on Private International Law, Brussels I bis Regulation, Vol. I*, Köln, Ottoschmidt, 2016, p. 1029. Cfr., altresì, TRAEST M., *La relation entre la Convention et le règlement de bruxelles, d'une part, et les Conventions bilatérales, d'autre part*, in *Journ. Trib.*, 2010, p. 520 ss.; BERTOLI P., *Op. loc. ult. cit.*

³³⁰ Si veda MANKOWSKI P., *Op. loc. ult. cit.*

All'opposto rispetto ad una simile ricostruzione si pongono le riflessioni di quell'accademia che ha, contrariamente, ritenuto di poter escludere con convinzione la plausibilità dello scenario testé evocato, ponendosi nell'ottica di una differente interazione tra le fonti di diritto internazionale bilaterale e le susseguenti norme comunitarie, di matrice tanto pattizia quanto regolamentare. Più precisamente, si è sostenuto che, stante la coestensiva ampiezza dell'ambito applicativo *ratione materiae* degli accordi bilaterali e così pure della Convenzione di esecuzione - tale per cui le norme europee convenzionali hanno determinato una disapplicazione di quelle contenute negli accordi bilaterali, in ragione della medesimezza della materia oggetto di regolamentazione - debba concludersi che quest'ultima ne abbia determinato un'implicita estinzione, idonea ad impedirne una reviviscenza, pur nell'ottica giuridica profondamente incisa dall'evento del recesso britannico dall'Unione europea³³¹.

V'è, infine, chi sostiene che una riespansione dell'efficacia applicativa delle convenzioni bilaterali anzidette non possa realizzarsi, stante la frapposizione di due circostanze ostative.

Da un lato, andrebbe posta in rilievo l'incidenza che i regolamenti Bruxelles hanno prodotto in termini modificativi della portata vincolante degli accordi anteriori, di talché una reviviscenza dei regimi pregressi non potrebbe che dipendere da una esplicita manifestazione di volontà delle parti contraenti, da inquadrarsi sul piano del diritto internazionale; d'altro canto, si osserva, anche ammesso che una simile *voluntas* pattizia possa formarsi, l'effetto pratico realizzabile sarebbe pressoché nullo, ciò in ragione della sussistenza di una competenza esclusiva esterna dell'Unione europea, in materia di cooperazione giudiziaria civile³³².

³³¹ Così RÜHL G., *Op. ult. cit.*, p. 115. Propendono per una soluzione negativa circa l'ipotetica reviviscenza delle fonti in oggetto, altresì, MASTERS S.-MC RAE B., *What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?*, *cit.*, p. 497, sebbene nutrano dei dubbi in merito alla possibilità che si ravvisi nella disposizione di cui all'art. 69 del Regolamento Bruxelles I *bis* una manifestazione di volontà idonea a determinare un effetto estintivo dell'efficacia degli accordi pregressi, stante l'incompatibilità tra la natura regolamentare delle fonti di diritto europeo derivato ed i requisiti di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna del 1969, cui le Autrici intendono riferire la riflessione elaborata.

³³² Cfr. CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can i just let you walk away?*, *cit.*, pp. 166-167. Sull'incompatibilità tra la reviviscenza dei sistemi pattizi bilaterali e lo spettro di competenza esclusiva dell'Unione europea, in materia di diritto internazionale privato e processuale, si veda, altresì, TUO C., *The consequences of Brexit or recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, *cit.*, p. 309.

Orbene, ci pare sia corretto incipiere l'analisi del tema sin qui brevemente esposto, ponendo in rilievo la circostanza per la quale si tratti, in effetti, di definire, volgendo lo sguardo ai principi vigenti in materia di diritto internazionale pubblico, quale *status* giuridico caratterizzi gli accordi bilaterali *inter se* conclusi, tra gli Stati membri, in materia di cooperazione giudiziaria civile, ciò in quanto - sebbene il tema dei rapporti tra diritto internazionale e diritto europeo evochi problematiche di pregnante rilevanza, che necessitano di un debito inquadramento anche alla luce dei capisaldi normativi sui quali si fonda l'ordinamento comunitario - è, d'altro canto, necessario ribadire come tali convenzioni si qualifichino come fonti di diritto internazionale, perciò caratterizzate da una rilevanza tutta propria che ne legittima, in ultima istanza, una distinta ed autonoma trattazione.

Più propriamente, occorrerà indagare la tematica afferente alla perdurante esistenza giuridica di tali accordi nello spettro normativo della Convenzione di Vienna del 1969, ribadendosi quanto, anzitempo, osservato tanto in merito alla matrice consuetudinaria che contraddistingue le disposizioni di cui si verrà *infra* a discutere - circostanza che, eminentemente, consente che se ne possa estendere la portata precettiva anche ad un'organizzazione internazionale di cooperazione economica, quale l'UE, che non ne è formalmente vincolata - quanto a proposito della disposizione di cui all'art. 4 della stessa Convenzione, a mente della quale si prevede che le regole codificate dall'accordo del 1969 possano trovare applicazione anche con riguardo a quei trattati conclusi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, circostanza che precipuamente riguarda le fonti pattizie che qui ci occupano³³³.

³³³ Si consideri, invero, che le convenzioni bilaterali stipulate tra il Regno Unito ed i sei paesi membri comunitari summenzionati risultano esser state tutte concluse anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della Convenzione di Vienna del 1969, sicché si giustifica, in tal senso, il rinvio alla disposizione di cui all'art. 4, sulla quale, peraltro, sia consentito richiamare quanto anzitempo chiarito al § 1.3, testo ed, in specie, note 172 e 173.

Per quanto attiene, poi, al rilievo mosso in merito alla natura consuetudinaria delle disposizioni vigenti in materia di estinzione e di sospensione dell'efficacia di trattati internazionali, di cui alla Convenzione di Vienna del 1969, si ribadisce la circostanza che l'Unione non risulta vincolata né dalla Convenzione di Vienna del 1969, né dall'accordo parallelo del 1986; pur tuttavia, anche in ragione delle posizioni espresse, in merito, dalla stessa Corte di giustizia, non potrà negarsi che i principi che quelle convenzioni codificano trovino applicazione, altresì, con riguardo all'Unione europea, nella misura in cui, appunto, riproducano regole di diritto internazionale generale. Si veda, a riguardo, quanto *sopra* rilevato in nota 172.

Ebbene, proprio nel quadro normativo dei principi che informano la materia del diritto dei trattati, l'interprete sarà chiamato ad interrogarsi onde poter ricostruire il corretto significato da attribuire all'espressione << *sostituisce* >> - di cui, da ultimo, all'art. 69 del Regolamento Bruxelles I *bis* - e comprendere se la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ed ancor prima dagli Stati contraenti la Convenzione d'esecuzione all'art. 55, sottintenda una volontà effettivamente estintiva ovvero meramente sospensiva dell'efficacia degli accordi pregressi, i quali, in un'ipotetica ottica ricostruttiva, potrebbero ritrovare vigore - qualora se ne possa constatare la perdurante valida esistenza - per effetto della cessazione dell'efficacia della Convenzione di Bruxelles del 1968 e delle fonti europee di diritto derivato, secondo quanto in precedenza chiarito³³⁴.

Ed invero, se, in una prospettiva di diritto schiettamente europeo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 TUE e 288 TFUE, il recesso britannico dall'Unione europea produce di necessità, quale risultato, la sopravvenuta inefficacia delle normative comunitaria in punto di cooperazione giudiziaria civile - salve le questioni di diritto transitorio, comunque regolate dalle clausole del *Withdrawal Agreement* - resta, nondimeno, da definire l'incidenza che la Convenzione di Bruxelles del 1968 e le norme comunitarie di diritto derivato abbiano prodotto sulle sorti degli accordi bilaterali del 1900, ciò in quanto dovrà comprendersi - anche in una prospettiva di diritto internazionale pubblico - che tipo di fenomeno si sia verificato in corrispondenza dell'avvicendamento storico tra la Convenzione d'esecuzione ed i trattati pregressi e, al più tardi, tra i regolamenti europei ed essi accordi, in modo da chiarire se residui margine per una rinnovata applicazione dei regimi da questi ultimi imposti.

Similmente, dunque, a quanto rilevato, in precedenza, con riguardo ai rapporti tra la Convenzione d'esecuzione ed i regolamenti Bruxelles che le sono succeduti, si procederà ad un vaglio delle rilevanti disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 onde valutare, in ultima istanza, se ricorrano le condizioni giuridiche per ritenere

³³⁴ Cfr., sul punto, VEZZANI S., *Gli effetti del recesso dall'Unione europea sui trattati conclusi dall'Unione europea e dallo Stato recedente*, in *Riv. dir. int.*, 4/2019, pp. 1068-1069. L'Autore ricostruisce la problematica in oggetto nello spettro normativo della disposizione di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna, interrogandosi, appunto, circa la possibilità di attribuire alle norme comunitarie sopravvenute, in materia di cooperazione giudiziaria civile, una portata estintiva ovvero sospensiva dell'efficacia delle convenzioni pregresse, senza, tuttavia, esplicitare una posizione, a riguardo.

estinte, tra gli Stati europei, le convenzioni bilaterali del '900 relative al reciproco riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere.

Ebbene, in una prospettiva di diritto internazionale pubblico, conviene nuovamente porre mente alle previsioni di cui agli artt. 59 e 54 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che, rispettivamente, disciplinano le ipotesi di estinzione implicita di un trattato in ragione della conclusione di un accordo successivo, ovvero di terminazione dello stesso per consenso delle parti.

Come già anzitempo rilevato, la previsione di cui all'art. 54 tratteggia, alla lett. b), l'eventualità che le parti - in ossequio ad un principio generale di diritto internazionale, in forza del quale esse sono da considerarsi <<*masters of their treaty*>>³³⁵ - pongano termine all'efficacia vincolante di un accordo precedentemente siglato tra le stesse, manifestando, in tal senso, un consenso sopravvenuto (giacché originario sarebbe quello contemplato alla lett. a) della stessa disposizione), in merito al quale la dottrina concordemente ritiene che non siano prescritte forme solenni o particolari, essendosi piuttosto rifiutata, in questa prospettiva, la cosiddetta teoria dell'atto contrario. Occorre, tuttavia, che l'interprete, chiamato a vagliare la ricorrenza della fattispecie in oggetto, appuri la sussistenza di una inequivocabile volontà concorde delle parti di porre fine agli effetti vincolanti del trattato³³⁶.

D'altro canto, la disposizione di cui all'art. 59 valorizza la circostanza della conclusione di un accordo posteriore, tra le stesse parti e sulla stessa materia, fissando i criteri e presupposti necessari affinché la manifestazione di un consenso, suggellata dalla conclusione di un nuovo trattato, possa interpretarsi quale funzionale a cagionare un'alterazione degli obblighi scaturenti da un precedente accordo, in deroga al principio generale *pacta sunt servanda*.

Occorrerà, in tal senso, anzitutto, che si appuri l'esistenza di due trattati internazionali successivi da un punto di vista cronologico, che si caratterizzino per medesimezza sotto

³³⁵ Così GIEGERICH T., *Article 54, Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Convention on the Law of the Treaties, A Commentary*, cit., p. 1018.

³³⁶ *Ibidem*, p. 1027 ss. Cfr., altresì, VILLIGER M. E., *Article 54*, in ID., *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden, 2009, p. 686 ss., nonché CHAPAUX V., *Art. 54 Convention of 1969*, cit., p. 1326 ss.

Sulla matrice consuetudinaria dei principi codificati alla lett. b) della disposizione di cui all'art. 54, si veda, per tutti, VILLIGER M. E., *supra cit.*, p. 689.

il profilo soggettivo ed oggettivo *ratione materiae*, di modo che, alla ricorrenza dei requisiti suddetti, si proceda ad indagare se sussista un'effettiva volontà terminativa ovvero meramente sospensiva dell'efficacia del patto preveniente, ove possibile, tramite esegesi delle disposizioni del trattato successivo; in caso contrario, ricorrendo ai lavori preparatori od alla analisi delle circostanze in presenza delle quali si sia addivenuti alla stipula dell'accordo posteriore (<<*is otherwise established*>>) ovvero, infine, valorizzando l'incompatibilità tra i due strumenti pattizi, tale che non ne sia possibile una contestuale applicazione³³⁷.

Ebbene, ci sembra che i presupposti applicativi delle disposizioni testé sommariamente descritte non risultino affatto integrati, nel caso di specie.

Ed invero, una volta appurata la possibilità di estenderne la portata precettiva anche ai regolamenti comunitari, che pure sono atti normativi delle Istituzioni europee e non accordi o trattati, nella prospettiva del diritto internazionale pubblico, ben potrà saggiarsi come non sia affatto possibile rinvenire, nel caso di specie, una volontà univocamente estintiva delle convenzioni bilaterali anteriori, per effetto dell'incedere del cammino di integrazione comunitaria in materia di diritto internazionale privato.

In questa prospettiva, dovrà considerarsi come, per effetto della stipulazione del Trattato di Amsterdam, che ha attribuito alle Istituzioni comunitarie una competenza diretta nella materia del diritto internazionale privato e processuale, gli Stati europei, sino ad allora vincolati dalla Convenzione d'esecuzione, <<*hanno acconsentito alla comunitarizzazione delle misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e all'esercizio di competenze comunitarie, consapevoli che tali competenze ben possono tradursi in qualunque atto comunitario, tra cui appunto il regolamento Bruxelles I [poi succeduto dal regolamento Bruxelles I bis]*>>³³⁸.

³³⁷ V. GIEGERICH T., *Article 59*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary*, cit., p. 1083 ss.; DUBUISSON F., *Article 59*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary*, II, cit., p. 1325 ss. Sulla natura codificatrice di una consuetudine internazionale, alla base della previsione in oggetto, si veda VILLIGER M. E., *Article 59*, in ID., *Op. ult. cit.*, p. 728, il quale chiarisce che <<*There is virtually no practice on Article 59. Given the support it obtained in the ILC and in Vienna (N. 2), it can be assumed that the provision reflects a customary rule*>>. Cfr., altresì, GIEGERICH T., *ut supra cit.*, p. 1084.

³³⁸ Così BOSCHIERO N., *Vendita*, in BARATTA R. (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Milano, 2010, Giuffrè, p. 548.

In altre parole, essi Stati hanno convenuto a che la disciplina in punto di giurisdizione e circolazione delle decisioni estere, così come delineata dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, potesse innovarsi e modificarsi nello spettro della sua dimensione applicativa, non già per effetto della stipulazione di un nuovo trattato internazionale, bensì in ragione dell'adozione di fonti di diritto derivato da parte delle Istituzioni comunitarie, ormai insignite di una specifica competenza³³⁹.

Esse fonti costituiscono, pertanto, strumenti idonei a racchiudere una volontà delle parti potenzialmente idonea ad incidere sulla perdurante applicazione di tutte le fonti convenzionali che, sul piano del diritto internazionale pubblico, le vincolassero sino a quel momento, tanto con riguardo alla Convenzione di Bruxelles del 1968, quanto nella prospettiva degli accordi bilaterali dei quali qui andiamo disquisendo³⁴⁰.

Ebbene, se è dunque possibile ravvisare nei regolamenti uno strumento idoneo a suggellare una volontà pattizia dei contraenti, nella prospettiva della parte V della Convenzione di Vienna del 1969, dovrà necessariamente concludersi che, con riguardo agli accordi bilaterali anteriori, esse fonti di diritto europeo non manifestino alcun intento univocamente estintivo, facendo ricorso, al contrario, sin dalla formulazione originaria della Convenzione d'esecuzione, ad una locuzione niente affatto rigorosa, <<supersede>>, che alluderebbe piuttosto ad una sospensione, ad una disapplicazione dello strumento pregresso in ragione della sopravvenienza del regime giuridico comunitario, in linea, ci parrebbe, con la disciplina di cui all'art. 30 co. 3 della Convenzione di Vienna del 1969³⁴¹.

³³⁹ *Ibidem*.

³⁴⁰ Cfr. BOSCHIERO N., *Op. loc. ult. cit.*, nonché ALBERTI J., *La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit*, cit., p. 45, con riguardo alla possibile applicazione dell'art. 59 della Convenzione di Vienna del 1969 ai rapporti tra i regolamenti europei e la Convenzione d'esecuzione, nella prospettiva di una sua estinzione. Si consideri, peraltro, come l'Autore ne escluda la ricorrenza, nel caso di specie, stante la lettera stessa delle fonti di diritto comunitario, che lasciano impregiudicata l'applicazione della Convenzione di Bruxelles ai territori di cui all'art. 355 TFUE.

Ci pare, comunque, che le stesse argomentazioni possano bensì estendersi anche all'analisi, sin qui condotta, circa i rapporti tra gli strumenti europei di regolamentazione della materia del D.I.P.P. e le convenzioni bilaterali pregresse.

³⁴¹ Siffatta disposizione - rubricata <<Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia>> - regola l'ipotesi in cui vigano, tra le stesse parti, più accordi successivi, dal medesimo contenuto normativo, di talchè, allorquando essi rechino previsioni incompatibili, si proceda all'individuazione delle norme applicabili, mediante l'utilizzo di un canone generale di prevalenza della *lex posterior*. In buona

Invero, le previsioni di cui agli artt. 69 dei regolamenti Bruxelles e 55 della Convenzione d'esecuzione - a fronte di un'elencazione degli accordi bilaterali relativi alla materia della circolazione dei giudicati, conclusi tra taluni dei paesi membri della Comunità europea - sanciscono l'attitudine delle fonti europee a sostituire, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni anteriormente concluse.

L'espressione << *sostituisce* >> ivi impiegata - debitamente inquadrata alla luce delle previsioni successive³⁴², ove si ammette che i suddetti accordi bilaterali conservino efficacia, limitatamente a quelle materie che esulino dall'ambito oggettivo della Convenzione di Bruxelles e così pure dei regolamenti - ci pare idonea a manifestare un intento al più modificativo della portata vincolante *ratione materiae* dei trattati anzidetti, senza, tuttavia, incidere, in alcun modo, sulla giuridica esistenza di quelle fonti.

L'espressione in questione - frequentemente utilizzata, nell'ambito della disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale, per regolamentare i rapporti e definire le reciproche sfere applicative degli strumenti rilevanti in materia³⁴³ - assume una portata descrittiva alquanto particolare, specie laddove raffrontata con la terminologia utilizzata, ad esempio, in sede di conclusione della Convenzione di

sostanza, nell'eventualità in cui si origini un conflitto normativo, per effetto della stipulazione di un accordo successivo che vincoli (almeno) tutte le stesse parti di un trattato pregresso, l'accordo posteriore prevarrà, cagionando la mera disapplicazione della convenzione anteriore - *rectius* di quella parte del trattato pregresso che risulti in conflitto con le disposizioni dell'accordo più recente - senza, tuttavia, incidere sulla sua valida esistenza, salvo che risulti applicabile la previsione di cui all'art. 59 della Convenzione di Vienna del 1969. Cfr., sul punto, altresì GIEGERICH T., *Article 59, cit.*, p. 1084, ove l'Autore, chiariti i rapporti e le reciproche sfere d'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 59 e 30 co. 3, precisa come << *Art 30 par 3 formulates a residuary rule applying only in cases not covered by Art 59, where in other words the two successive treaties remain both in force and operational because it cannot be determined that the parties intended to abrogate or wholly suspend the operation of the earlier treaty. Art 30 par 3 then provides that the provisions of the later treaty shall take priority over the incompatible provisions of the earlier one, suspending the operation of these provisions...If the later treaty is terminated or its operation suspended, the earlier treaty will become operational again in its entirety*>>.

Sulla natura consuetudinaria dei principi ivi codificati, che ne consente un'estensione applicativa al caso di specie, secondo quanto sopra chiarito, si rinvia a VILLIGER M. E., *Article 30, in ID., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, cit.*, p. 410.

³⁴² Cfr. art. 56 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed artt. 70 rispettivamente del regolamento n. 44/2001 e n. 1215/2012.

³⁴³ Si consideri, nuovamente, il tenore testuale delle disposizioni di cui ai rispettivi artt. 68 dei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I *bis*, di cui *supra* al § 1.3.

Lugano del 2007, accordo che inconfutabilmente, si ritiene, abbia posto termine al precedente omonimo trattato del 1988³⁴⁴.

In quella sede, le parti contraenti della Convenzione di Lugano II - nell'intento di allineare il regime parallelo alle modifiche attuate, in seno al sistema Bruxelles, per effetto dell'adozione del Regolamento n. 44/2001 - intesero esprimere una volontà chiaramente estintiva del regime pattizio anteriore a mezzo di un'espressione nulla affatto equivoca, precipuamente chiarendo come <<*this Convention shall replace the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988 as of the date of its entry into force*>>³⁴⁵.

Ebbene, proprio in un'ottica ricostruttiva della volontà delle parti, circa le sorti applicative delle convenzioni bilaterali preesistenti, sul presupposto che debba procedersi al vaglio del proponimento delle stesse, in modo che emerga, in maniera inequivoca, l'intento irrimediabilmente estintivo dell'efficacia vincolante dell'accordo, non si comprende come possa desumersi che, dall'utilizzo alternativo di espressioni affatto diverse, quali <<*supersede*>> e <<*replace*>>, discendano medesimi effetti giuridici, vale a dire effetti senz'altro estintivi dell'efficacia dei trattati anteriori.

Non è dato saggiarsi, in altre parole, la ragione per la quale l'espressione <<*replace*>> - che effettivamente sottintende una volontà terminativa dell'efficacia della convenzione anteriore, come testimoniato dall'esperienza maturata, tra gli Stati europei ed i paesi AELS, in occasione della conclusione dell'accordo di Lugano del 2007 - non sia stata, del pari, utilizzata per tratteggiare la natura dei rapporti di interazione tra la Convenzione di Bruxelles del 1968 e le convenzioni bilaterali richiamate all'art. 55, tanto più laddove l'attitudine degli strumenti comunitari a sostituire il complesso delle discipline giuridiche bilaterali sia stata ribadita pure in seno ai regolamenti Bruxelles I e

³⁴⁴ Anche in proposito, si rinvia a quanto anzitempo rilevato al § 1.4.

³⁴⁵ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, cit.*, art. 69, par. 6. Si vedano, peraltro, in dottrina, sul punto, LEIN E., *Op. ult. cit.*, p. 39; AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, enforcement and the conflict of laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, in *European business law review, cit.*, p. 912; BERTOLI P., *Op. ult. cit.*, p. 612; UNGERER J., *Consequences of Brexit for European Private International Law, cit.*, p. 5; HESS B., *Op. ult. cit.*, p. 415.

Bruxelles I bis, <<pour souligner que, de manière analogue à l'article 56 de la Convention de Bruxelles, ces Conventions bilatérale continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le règlement n'est pas applicable>>³⁴⁶.

Per tali ragioni, le previsioni di cui agli artt. 69 dei regolamenti Bruxelles e 55 della Convenzione d'esecuzione andrebbero interpretate nel senso che la disciplina comunitaria, dapprima pattizia e poi regolamentare, prevalga, in ragione del criterio della *lex posterior*, sugli accordi bilaterali pregressi, fintanto che i rispettivi ambiti applicativi coincidano, lasciandone nondimeno impregiudicata l'efficacia con riguardo a quelle materie che esulino dallo spettro d'azione oggettivo delle fonti di diritto europeo. Se ciò è corretto, dovrà allora desumersi che, allorquando si assista, in ragione dell'evento Brexit, alla sopravvenuta inefficacia dei regolamenti europei in materia di cooperazione giudiziaria civile ed alla estinzione della Convenzione di Bruxelles del 1968, nell'ottica dell'art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969, i presupposti operativi dell'art. 30 non risulteranno più integrati, determinando la piena reviviscenza, *rectius* la riespansione dell'efficacia di tutti gli accordi bilaterali del 1900.

D'altro canto, una simile lettura risulta pure giustificata, in una prospettiva di diritto più schiettamente europeo, dal principio della *primauté*, in forza del quale doveva ritenersi che le norme europee contenute nei trattati istitutivi dell'Unione, e così pure negli strumenti di diritto derivato, prevalessero sulle disposizioni pattizie articolate in quegli accordi siglati, tra gli Stati membri, senza tuttavia incidere sulla valida esistenza, di modo che, ancora una volta, a fronte della cessazione del primato del diritto comunitario nei riguardi del Regno Unito e nei rapporti con esso Stato, le fonti normative preesistenti e per nulla affatto incise sotto il profilo della rispettiva valida esistenza possano nuovamente acquisire vigore³⁴⁷.

Del pari, tale ricostruzione trova riscontro, altresì, nell'esperienza maturata tra il Regno Unito e la Norvegia con riguardo alla convenzione sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale del 12 giugno 1961, in

³⁴⁶ Così TRAEST M., *Op. loc. ult. cit.*

³⁴⁷ Si veda, sul punto, BERTOLI P. *Op. ult. cit.*, p. 610.

merito alla quale le parti contraenti hanno inteso concludere, in data 13 ottobre 2020, uno specifico accordo finalizzato a sancirne la perdurante applicazione³⁴⁸.

A tal riguardo, sia consentito precisare come sussista, nell'ambito della Convenzione di Lugano del 2007 - che si applicava, anteriormente alla Brexit, nelle relazioni tra il Regno Unito ed i paesi EFTA, salve le previsioni di diritto transitorio di cui all'art. 129 del *Withdrwal Agreement*, su cui si verrà *infra* a discutere - una disposizione analoga a quella di cui all'art. 69 del Regolamento Bruxelles I *bis*, in specie l'art. 65.

Essa norma chiarisce come <<fatte salve le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, e degli articoli 66 e 67, la presente convenzione sostituisce, tra gli Stati vincolati dalla medesima, le convenzioni concluse tra due o più di essi relative alle stesse materie soggette alla presente convenzione. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate nell'allegato VII>>, utilizzando, peraltro, una formula lessicale del tutto analoga a quella che è propria della disposizione di cui si è, anzitempo, lungamente discusso.

³⁴⁸ Cfr. UK-NORWAY, *Agreement on the Continued Application and Amendment of the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway Providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil Matters signed at London on 12 June 1961*, firmato a Oslo, il 13 ottobre 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/uknorway-agreement-on-the-continued-application-and-amendment-of-the-convention-providing-for-the-reciprocal-recognition-and-enforcement-of-judgment>, da ultimo consultato in data 30 giugno 2021.

In ragione di quanto si evince dall'*Explanatory memorandum*, che affianca il testo dell'accordo, il patto siglato lo scorso ottobre dal Governo britannico, d'intesa con quello norvegese, ha avuto quale fine la predisposizione di un sistema alternativo al regime Lugano - nella prospettiva della sua disapplicazione, nelle relazioni tra il Regno Unito ed i paesi EFTA, per effetto dello spirare dell'*IP* - onde colmare la lacuna che altrimenti si sarebbe determinata nella regolamentazione reciproca della circolazione dei giudicati resi in materia civile e commerciale, tra i due Stati. L'accordo ha, dunque, inteso ribadire la perdurante applicazione dello strumento pattizio del 1961, meramente sostituito dalla Convenzione di Lugano del 2007, in forza della disposizione di cui al relativo art. 65, a seguito della adesione allo strumento multilaterale da parte dell'UE e del Regno di Norvegia. In questa prospettiva, le parti contraenti sono intervenute sul quadro giuridico delineato dalla convenzione bilaterale in termini puramente modificativi, aggiornando, in specie, quelle disposizioni ormai divenute inattuali, in ragione del decorso del tempo, ed introducendo una previsione peculiare, quella di cui all'art. 12 dell'*Agreement*, in forza della quale i contraenti si proponevano di risolvere gli eventuali conflitti insorgenti tra le disposizioni di cui alla convenzione bilaterale del 1961 e quelle della Convenzione di Lugano del 2007, a favore di quest'ultima, ciò, tuttavia, nella ormai inattuale ipotesi che il Regno Unito ratificasse in proprio l'accordo di Lugano, rendendo, perciò, di nuovo possibile l'applicazione di codesto sistema nelle relazioni con lo Stato norvegese.

Al di là di questo, tuttavia, stante soprattutto i termini dell'accordo, ci pare sia certamente possibile argomentare a favore di una soluzione ermeneutica che qualifichi l'espressione <<*supersede*>>, qui lungamente dibattuta, quale sintomatica di un'incidenza puramente limitativa dell'efficacia degli accordi anteriori, per effetto dell'avvento dei prevalenti sistemi paralleli di Bruxelles e di Lugano.

Ebbene, proprio l'analogia letterale, adoperata ambo nel regime Bruxelles e nel sistema parallelo della Convenzione di Lugano del 2007, non potrà che deporre in senso ulteriormente conforme alla ricostruzione che qui si è tentato di offrire alle intricate disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento Bruxelles I *bis* (già artt. 55 e 56 della Convenzione di Bruxelles del 1968).

Queste premesse ci consentono, dunque, di argomentare - in senso generale ed, altresì, con specifico riguardo alla Convenzione italo-britannica del 1964 sul reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze rese in materia civile e commerciale³⁴⁹ - a favore della perdurante esistenza di tali fonti, nel panorama del diritto internazionale.

Certo l'interprete dovrà confrontarsi con un profilo ulteriore, che complica, non ininfluentemente, la ricostruzione, con riguardo alla posizione di quegli Stati che siano ancora membri della compagine europea e si trovino, pertanto, a far fronte alle conseguenze giuridiche prodotte dall'affermazione di una competenza esclusiva esterna dell'Unione europea, nella materia della cooperazione giudiziaria civile, per effetto di quanto sancito dalla Corte di giustizia a partire dal parere n. 1/03³⁵⁰, redatto, come sopra anticipato, in occasione della conclusione della Convenzione di Lugano II.

³⁴⁹ A tal riguardo, occorrerà chiarire come la convenzione bilaterale rechi bensì una clausola rilevante, nella nostra prospettiva, quella di cui all'art. XI, nella cui cornice normativa si stabilì un termine di durata triennale dell'accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo essersi previsto, al capoverso della summenzionata disposizione, un meccanismo di proroga della durata dell'accordo, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti avesse notificato, per via diplomatica, con un termine di preavviso di sei mesi, la propria intenzione di porvi termine. In tale ultimo caso, la convenzione avrebbe continuato a produrre i suoi effetti, sino al decorso di un semestre dalla notifica di un intento estintivo dell'accordo, manifestata da una delle parti.

Una clausola siffatta integra, senz'altro, i requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 54 e costituisce, pertanto, la base giuridica per l'esercizio di un potere estintivo dell'efficacia vincolante dell'accordo bilaterale, qui oggetto di analisi. Si badi, tuttavia, che la circostanza che un trattato statuisca, peculiarmente, in merito alla possibilità che si produca un effetto estintivo o sospensivo della propria efficacia non impedisce che il consenso necessario delle parti possa formarsi anche successivamente, specie allorquando i criteri definiti, *ab origine*, per la produzione di un effetto terminativo dell'accordo originario non risultino integrati, ciò, evidentemente, nella prospettiva della lett. b) dell'art. 54. Sul punto, si veda GIEGERICH T., *Article 54, cit.*, p. 1027.

Ci pare, dunque, che la sussistenza di una simile clausola, per un verso, non osti alla possibilità che si indaghi in merito all'estinzione dell'accordo italo-britannico, anche alla luce di disposizioni che non contemplano la spedita del consenso originario delle parti, in un'ottica terminativa dell'accordo; peraltro, la mancata integrazione dei presupposti di cui al summenzionato art. XI esclude che la stessa convenzione possa considerarsi estinta, anche alla luce della previsione di cui alla lett. a) dell'art. 54.

³⁵⁰ *Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006, Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and*

V'è da chiedersi, in buona sostanza, se l'affermazione di una competenza esclusiva dell'UE nel campo del diritto internazionale privato e processuale - insorta per effetto dell'incessante attività normativa prodotta, in tale settore, dalle Istituzioni comunitarie, nell'intento di procedere in un cammino di armonizzazione funzionale alla realizzazione indiretta degli obiettivi del mercato interno - determini, quale effetto, una corrispettiva contrazione dei poteri di negoziazione degli Stati membri, sul piano internazionale, e, per ipotesi, addirittura, l'inefficacia degli accordi siglati in spregio ad un simile riparto di competenze.

In dottrina, una simile conclusione trova sostegno nelle riflessioni di quanti propendono, anche per effetto di un'argomentazione di tal sorta, per una soluzione negativa all'interrogativo sollevato circa le sorti degli accordi bilaterali anteriori alla stipula della Convenzione di Bruxelles del 1968³⁵¹.

A tal riguardo, ci pare opportuno, anzitutto, accennare alla complessa problematica sottesa al tema dell'esclusività delle competenze esterne delle Istituzioni comunitarie, specie nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

Come noto, in origine, la normativa europea di diritto primario non contemplava alcuna norma generale che delineasse i confini atti a delimitare la sfera di competenze esterne, facenti capo all'Unione europea, rispetto ai poteri di signoria ancora spettanti agli Stati membri, chiarendo, peraltro, se prerogative siffatte dovessero intendersi di natura esclusiva ovvero concorrente³⁵².

commercial matters, Opinion 1/03, supra cit. Sul punto si vedano LAVRANOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention*, in *Common Market Law Review*, 2006, p. 1087 ss.; CANNIZZARO E., *Le relazioni esterne della Comunità: verso un paradigma unitario?*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2007, p. 223 ss.; ROSSI L.S., *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, p. 1008 ss., nonché, per una più ampia analisi, FRANZINA P. (edited by), *The External Dimension of EU Private International Law after Opinion 1/13*, Cambridge, Intersentia, 2017.

³⁵¹ Si vedano, in tal senso, CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can i just let you walk away?", cit.*, p. 167, nonché TUO C., *The consequences of Brexit for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks, cit.*, p. 309.

³⁵² Cfr., sul punto, DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze*, VI^a ed., Giuffrè, Milano, 2018, pp. 449-450. L'Autore ivi precisa come, in origine, le sole disposizioni che espressamente attribuivano una competenza esterna, in capo alle Istituzioni comunitarie, potevano rinvenirsi agli artt. 133 e 310 TCE, che rispettivamente disciplinavano l'azione della Comunità europea nei settori della politica commerciale comune e degli accordi di

Al contrario, l'identificazione delle attribuzioni esterne delle Istituzioni comunitarie passava attraverso la complessa opera ricostruttivo-esegetica compiuta dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza del caso AETS del 1971, in occasione del quale i giudici di Lussemburgo si trovarono ad affermare la possibilità che i poteri di azione esterna della Comunità europea - proiezione della personalità giuridica di diritto internazionale della quale l'organizzazione è dotata - potessero discendere non soltanto da un'espressa previsione contenuta nei trattati, bensì pure, implicitamente, dalla circostanza che le Istituzioni comunitarie avessero adottato un atto di normazione secondaria in un determinato settore, di talché acquisendo, in forza di un parallelismo tra competenze interne ed esterne, il potere di concludere accordi internazionali con Stati terzi³⁵³.

associazione. Si veda, a riguardo, altresì, MIGNOLLI A., *L'azione esterna dell'Unione europea e il principio di coerenza*, Napoli, 2009, Jovene editore, p. 15.

³⁵³ Si veda Corte di giustizia, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70, ECR 1971-00263, punti 15-16. Per un commento alla decisione, si vedano, *ex multis*, FOIS P., *La problematica degli accordi degli Stati membri nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 marzo 1971*, in *RDIPP*, 1972, p. 956 ss.; GIARDINA A., *Sulla competenza a stipulare della Comunità economica europea*, in *RDI*, 1971, p. 609 ss.; LUIS J.-V., *Compétence internationale et compétence interne des Communautés*, in *CDE*, 1971, p. 479 ss.; TIZZANO A., *Recenti tendenze in tema di competenza a stipulare della CEE*, in *Foro it.*, 1973, V, col. 1 ss.

Cfr., altresì, in proposito, DANIELE L., *Op. ult. cit.*, pp. 450-451, nonché SALUZZO S., *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi*, Milano, 2018, Ledizioni LediPublishing, p. 192.

Peraltro, la Corte intervenne, pure successivamente, nell'intento di chiarire più compiutamente i meccanismi ermeneutici in forza dei quali poter argomentare circa l'esistenza di una competenza parallela esterna, a partire dall'attribuzione di specifici poteri interni.

Nel noto *Parere 1/76, Accordo relativo all'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione la navigazione interna*, reso il 6 aprile 1977, in *Raccolta*, 1977-00741, al punto 4 della motivazione, i giudici statuirono che <<anche qualora i provvedimenti comunitari di carattere interno vengano adottati solo in occasione della stipulazione e dell'attuazione dell'accordo internazionale, come prevede nella fattispecie la proposta di regolamento sottoposta dalla Commissione al Consiglio, la competenza ad impegnare la Comunità nei confronti degli Stati terzi deriva comunque, implicitamente, dalle disposizioni del trattato relative alla competenza interna>>, precisando, tuttavia, come ciò si verifici <<nella misura in cui la partecipazione della Comunità all'accordo internazionale sia, come nel caso in esame, necessaria alla realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità>>. Trattasi di una forma di <<competenza parallela preventiva>>, così come definita da DANIELE L., *Op. ult. cit.*, p. 451. Cfr., altresì, MIGNOLLI A., *Op. ult. cit.*, p. 41 ss.

Al più tardi, con i pareri 1/94, *Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale*, reso il 15 novembre 1994, in *Racc.*, 1994, p. I-05267 e 2/91, *Parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del Trattato CEE - Convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro*, reso il 9 marzo 1993, in *Racc.*, 1993, p. I-01061, nonché per effetto della giurisprudenza del caso *Open Skies*, sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, nella causa C-466/98, in *Racc.*, 2002, p. I-09427, i giudici di Lussemburgo ebbero a precisare come soltanto

In buona sostanza, nella prospettiva ermeneutica della teoria dei poteri impliciti, l'esistenza di una normativa europea comune, in un certo settore, si sostanzia in una erosione del potere di negoziazione e di stipula di accordi con paesi terzi, in capo agli Stati membri, <<*mano a mano che sono stabilite norme comuni su cui detti [accordi ndr] potrebbero incidere*>>³⁵⁴.

Ebbene, proprio i principi giurisprudenziali testé rievocati hanno ispirato l'intervento codificatore del legislatore europeo³⁵⁵, attuatosi per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha introdotto, nel quadro giuridico di diritto primario, la disposizione di cui all'art. 216 TFUE, a norma della quale <<*l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata*>>.

Si badi, peraltro, che il ricorso a simili criteri non esaurisce l'attività speculativa dell'interprete, ai fini della delimitazione della sfera di competenze esterne spettanti all'Unione europea, rispetto ai poteri di azione internazionale, facenti, invece, capo agli Stati membri.

Ed invero, altro è indagare il caso concreto, onde appurare se sussista una competenza esterna, in capo alle Istituzioni comunitarie, altro è definirne la natura esclusiva ovvero concorrente.

In questa prospettiva, è, senz'altro, lecito argomentare in merito ad una compressione totale dei poteri di negoziazione unilaterale o collettiva degli Stati membri tutte le volte in cui la competenza esterna dell'Unione sia espressamente ed originariamente qualificata come esclusiva, a mente della disposizione di cui all'art. 3 par. 1 TFUE, anch'esso introdotto dal Trattato di Lisbona, che identifica come sfere di prerogativa

un'armonizzazione completa o, per lo meno, ampia di un certo settore avrebbe giustificato l'individuazione di una competenza esterna della Comunità in un certo ambito, parendo insufficiente, a tal uopo, l'adozione, da parte delle istituzioni, di un singolo atto di normazione secondaria. Cfr., in proposito, MIGNOLLI A., *Op cit.*, p. 49 ss., nonché LAVRALNOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention*, in *43 Comm. mark. L. Rev.*, 2006, 4, p. 1087 ss.

³⁵⁴ V. Corte di giustizia, *Parere 1/94, cit.*, punto 77.

³⁵⁵ Cfr. MIGNOLLI A., *Op. ult. cit.*, p. 21 ss., 199 ss.

comunitaria, sia da un punto di vista interno che esterno, le materie ivi puntualmente elencate³⁵⁶.

D'altro canto, come chiarito dalla Corte di giustizia, neppure poteva escludersi che una forma di competenza esclusiva, di tipo derivato, sussistesse anche in settori con riferimento ai quali nulla risultasse chiarito dalle disposizioni dei trattati e che, pertanto, potessero astrattamente qualificarsi come di competenza concorrente³⁵⁷.

Invero, proprio a partire dal caso AETS, la giurisprudenza mise in evidenza una correlazione tra l'adozione di atti di legislazione interna, da parte delle Istituzioni comunitarie, e l'inibizione dei poteri di negoziazione, sul piano internazionale, astrattamente spettanti agli Stati membri, ciò nella misura in cui l'esercizio di una simile azione potesse incidere negativamente sulle norme europee o determinarne, comunque, un'alterazione della relativa efficacia³⁵⁸.

In altre parole, nella ricostruzione della Corte, si evidenziava la sussistenza di ambiti giuridici astrattamente qualificabili come di competenza concorrente che, tuttavia, finivano per ricadere nella sfera delle prerogative istituzionali comunitarie allorché un atto di normazione interna conferisse all'Unione il potere di negoziare con Stati terzi, in un determinato settore³⁵⁹, ovvero sussistessero norme di diritto comune, tese ad armonizzare una certa materia³⁶⁰ oppure l'accordo internazionale da concludere si

³⁵⁶ Si tratta dei settori di unione doganale, delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, di politica monetaria, di conservazione delle risorse biologiche del mare e di politica commerciale comune. Cfr., altresì, DANIELE L., *Op. cit.*, pp. 452-453.

³⁵⁷ Cfr. SALUZZO S., *Op. utl. cit.*, p. 197; DANIELE L., *Op. ult. cit.*, p. 453.

³⁵⁸ V. Corte di giustizia, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, *cit.*, punti 19-32, ove si evidenzia come si realizzò, in tali circostanze, una preclusione dei poteri facenti capo agli Stati membri in ragione di un meccanismo definito di *pre-emption*. Cfr., sul punto, altresì, SALUZZO S., *Op. loc. ult. cit.*; MIGNOLLI A., *Op. ult. cit.*, p. 32 ss.

³⁵⁹ Corte di giustizia, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, *cit.*, punti 28-29.

³⁶⁰ Corte di giustizia, *Parere 1/94, Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale*, *cit.*, punto 77. La giurisprudenza in oggetto ha notevolmente compresso i principi affermati nella sentenza AETS e ribaditi, al più tardi, nel parere della Corte di giustizia 2/91 del 19 marzo 1993, precisando come, affinché potesse individuarsi una competenza esterna implicita di carattere esclusivo, in capo all'Unione, sarebbe stato necessario appurare l'armonizzazione completa del settore d'interesse da parte della normativa interna, adottata dalle Istituzioni comunitarie. Cfr., sul punto, MIGNOLLI A., *Op. ult. cit.*, p. 49.

trovasse ad incidere su un ambito giuridico comunque ampiamente disciplinato da atti normativi comunitari³⁶¹.

Del resto, in questi stessi termini, la disposizione di cui al par. 2 dell'art. 3 TFUE chiarisce come ricadano, altresì, nella competenza esclusiva dell'Unione europea a concludere accordi con paesi terzi quelle ipotesi in cui ciò <<è *previst[o ndr] in un atto legislativo dell'Unione o è necessari[o ndr] per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata*>>.

Orbene, proprio alla luce di siffatti principi, potrà saggiarsi la portata del convincimento espresso dalla Corte di giustizia, in occasione della redazione del parere 1/03, circa la competenza dell'Unione europea alla stipula della Convenzione di Lugano del 2007³⁶².

In quella sede, per la verità, non si discusse tanto in merito all'esistenza di un potere d'azione esterna delle Istituzioni comunitarie, nel settore della cooperazione giudiziaria civile³⁶³, quanto piuttosto circa il carattere esclusivo o concorrente della competenza *de qua*.

Proprio nell'intento di indagare il profilo in oggetto, la Corte ebbe modo di chiarire come, ai fini di una verifica della natura dei poteri esterni spettanti all'Unione europea, dovesse vagliarsi l'incidenza dell'accordo internazionale sulla normativa comunitaria adottata in un determinato settore, onde <<*garantire un'applicazione uniforme e*

³⁶¹ Corte di giustizia, *Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, sentenza del 5 novembre 2002, causa C-466/98, ECR 2002 I-09427.

³⁶² Corte di giustizia, *Parere 1/03 della Corte (seduta plenaria) del 7 febbraio 2006, Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.*

³⁶³ Argomentando in ragione della dottrina dei poteri impliciti, la Corte ritenne, invero, di desumere l'esistenza di un potere d'azione esterna, nella materia del diritto internazionale privato e processuale, dal complesso degli atti normativi adottati dalle Istituzioni europee, in forza della disposizione di cui all'art. 65 TCE (oggi art. 81 TFUE), rifacendosi, peraltro, al principio, già in precedenza espresso nella sua giurisprudenza, in forza del quale, ai fini dell'individuazione di una competenza esterna in capo alle Istituzioni comunitarie, è sufficiente che il settore oggetto del trattato internazionale, della cui conclusione si discuta, risulti in gran parte disciplinato dalla normativa europea, ancorché non vi sia piena coincidenza. Cfr. Corte di giustizia, *Parere 1/03 della Corte (seduta plenaria) del 7 febbraio 2006, cit.*, par. 134.

Si veda, in merito, altresì, CREMONA M., *Opinion 1/13 and 2/13 and the EU External Relations Law*, in FRANZINA P. (edited by), *The external dimension of EU private International Law after Opinion 1/13*, Cambridge, Intersententia, 2017, p. 7; MIGNOLLI A., *Op. cit.*, p. 56 ss.

*coerente delle disposizioni comunitarie ed un corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono al fine di preservare la piena efficacia del diritto comunitario>>*³⁶⁴.

In altre parole, nell'elaborazione di una risposta al quesito circa la natura della competenza (peraltro indiscussa, tra le parti) della Comunità alla stipulazione della Convenzione di Lugano II, i giudici di Lussemburgo focalizzarono la propria indagine sul riscontro di un pregiudizio effettivo della disciplina europea armonizzata per effetto dell'adozione delle disposizioni convenzionali negoziande, occorrendo <<*prendere in considerazione non solo il settore disciplinato sia dalle norme comunitarie sia dalle disposizioni dell'accordo previsto, ove esse siano note, ma anche la natura e il contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di assicurarsi che l'accordo non sia tale da pregiudicare l'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie*>>³⁶⁵.

Nell'opinione della Corte, l'approccio da adottare nella delimitazione dei confini tra la competenza esterna esclusiva delle Istituzioni comunitarie ed il perimetro delle prerogative ancora spettanti agli Stati membri avrebbe, dunque, dovuto assumere connotati sostanziali, dovendosi valutare, con riguardo al singolo caso di specie, l'attitudine delle norme pattizie, potenzialmente oggetto dell'accordo internazionale da concludere, di cagionare un detrimento nell'applicazione uniforme ed effettiva del diritto europeo.

In questa prospettiva, proprio valorizzando l'attitudine della normativa comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria civile a dar vita ad un <<*sistema coerente e globale*>>³⁶⁶, costituito dalle disposizioni adottate in materia di riparto della competenza giurisdizionale internazionale e di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce giudiziarie straniere, la Corte evidenziò come - stante la specularità del regime Lugano rispetto al sistema delineato dal Regolamento n. 44/2001 - le previsioni del trattato stipulando avrebbero potuto indubbiamente incidere sull'applicazione uniforme del diritto europeo, nella materia del *conflict of laws*, tanto più laddove si fosse considerata l'esistenza di una clausola di disgiunzione, la quale, nell'ottica ricostruttiva

³⁶⁴ Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, punto 128 della motivazione. Cfr., altresì, LAVRANOS N., *Op. ult. cit.*, p. 1089, che riferisce in merito ad un <<“*effect on Community law*” test for determining the existence of an implied exclusive external competence for the EC>>.

³⁶⁵ Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, punto 133.

³⁶⁶ *Ivi*, punto 172.

della Corte, non avrebbe affatto contribuito a preservare l'armoniosa applicazione delle normativa regolamentare, tra gli Stati membri, bensì, piuttosto, avrebbe costituito prova della potenzialità di un conflitto tra fonti giuridiche, idoneo a legittimare l'individuazione di una competenza esterna esclusiva, in capo alle Istituzioni europee³⁶⁷. Ebbene, la centralità del summenzionato parere della Corte, ai fini della determinazione delle tematiche peculiari qui oggetto di trattazione, può essere saggiata alla luce del cambiamento di approccio, assunto dai giudici di Lussemburgo, nella determinazione della portata dei poteri impliciti spettanti alle Istituzioni europee, nei rapporti con gli Stati membri.

Come già in precedenza evidenziato, la Corte ha ritenuto, nella conduzione di un'indagine siffatta, anzitutto, di valorizzare l'esistenza di un *corpus* di principi giuridici europei che abbiano armonizzato, come nel caso di specie, un determinato settore, giacché <<qualora siano state adottate norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere – né individualmente, né collettivamente – di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme>>³⁶⁸, bensì sono onerati, in forza del principio di leale collaborazione, ad astenersi dall'adottare misure interne che possano pregiudicare l'applicazione delle fonti europee³⁶⁹. Peraltro - onde corroborare la propria tesi circa la natura esclusiva della competenza implicita sì individuabile - i giudici hanno provveduto a verificare l'incidenza potenziale del trattato sulle norme europee raffrontandone la concordanza, sotto il profilo oggettivo, anche nella prospettiva della futura evoluzione del diritto comunitario, oltre che il contenuto e la natura delle disposizioni rispettivamente oggetto dell'analisi condotta³⁷⁰.

Se tale dev'essere l'approccio da adottare, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in proposito - allorquando sia necessario vagliare l'esistenza di una competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, idonea a comprimere la corrispettiva autonomia negoziale degli Stati contraenti, nella regolamentazione, su base pattizia, di materie già oggetto di armonizzazione a mezzo delle norme comuni adottate dalle

³⁶⁷ Cfr. Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, pt. 130 della motivazione. Si veda, altresì, in merito, LAVRANOS N., *Op. ult. cit.*, p. 1098.

³⁶⁸ Corte di giustizia, *Parere 1/03, supra cit.*, pt. 114.

³⁶⁹ *Ivi*, pt. 119.

³⁷⁰ Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, pt. 126.

Istituzioni comunitarie - non potrà che cogliersi, con riguardo al caso di specie e, dunque, alla compatibilità delle convenzioni bilaterali con i principi di diritto europeo, l'integrazione dei presupposti individuati dalla Corte, ai fini della conduzione del cosiddetto <<“*effect on Community law*” test>>³⁷¹.

Ed invero, se in una prospettiva oggettivo-materiale, dovrà considerarsi la circostanza per la quale la problematica della circolazione transnazionale delle decisioni giudiziarie ha trovato, nella disciplina europea, ampia e puntuale regolamentazione, tale che ne sia stata valorizzata l'attitudine a porsi a completamento delle libertà del mercato interno, d'altro canto, dovrà pure ammettersi l'attitudine della disciplina pattizia di matrice bilaterale ad incidere sulle fonti europee armonizzate, ancorché essa afferisca alla definizione delle relazioni tra taluno dei paesi membri dell'Unione europea ed il Regno Unito, ormai divenuto Stato terzo.

Invero, rievocando un argomento già valorizzato dagli stessi giudici di Lussemburgo nel parere testé richiamato³⁷², sebbene la disciplina europea in punto di cooperazione giudiziaria civile non regolamenti, attualmente, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze pronunciate da autorità giudiziarie di paesi terzi, ciò non di meno dovrà considerarsi come le norme europee pure attribuiscono valore ai giudicati resi in paesi extra-UE, allorquando ammettono che una sentenza resa in uno Stato membro possa non essere riconosciuta, ove si ponga in contrasto con la pronuncia resa da un giudice extra-comunitario, suscettibile di riconoscimento nello Stato richiesto³⁷³.

Pertanto, all'interrogativo se le convenzioni bilaterali stipulate o ipoteticamente stipulabili dai paesi membri con Stati terzi, nella materia che qui ci occupa, possano incidere sull'applicazione uniforme della norma comunitaria, ci pare debba offrirsi una soluzione affermativa, con la conseguenza che, se, per un verso, l'individuazione di una competenza esterna esclusiva dell'UE compromette, inibendola, la libertà negoziale internazionale dei paesi europei, nell'ottica di una futura regolamentazione dei reciproci

³⁷¹ Così LAVRANOS N., ut *supra cit.* in nota 364.

³⁷² Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, pt. 165 ss.

³⁷³ Cfr., rispettivamente, art. 34 del Regolamento Bruxelles I ed art. 45 del Regolamento n. 1215/2012. Si veda, in proposito, altresì, de MIGUEL ASENSIO P.A.-BERGÉ J.-S., *The place of international agreements and european law in a European code of Private International Law*, in FALLON M.-LAGARDE P.-POILLOT-PERUZZETO S. (dir.), *Quelle architecture pour un code européen de droit internationale privé?*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang s.a., 2011, p. 193.

rapporti con Stati terzi³⁷⁴, d'altro canto, neppure può ritenersi che residui margini di operatività per quelle convenzioni già stipulate ed eventualmente reviviscende, come nel caso peculiare delle relazioni con il Regno Unito, qui di interesse.

Proprio il dovere di leale collaborazione - di cui all'art. 10 TCE, oggi art. 4 TUE - impone agli Stati membri di astenersi dall'adottare qualsivoglia misura atta ad incidere negativamente sugli obiettivi comunitari o a comprometterne la realizzazione³⁷⁵.

É evidente, in questa prospettiva, che la mutua fiducia tra i sistemi giuridici nazionali e l'armonizzazione che ne è conseguita, all'interno dello spazio giuridico europeo, potrebbero risentire di un'influenza potenzialmente negativa, qualora strumenti giuridici siffatti - dei quali pure deve riconoscersi la perdurante esistenza, sul piano del diritto internazionale - potessero trovare rinverdito vigore.

Né, ci pare, pregiudichi la conclusione qui accolta la ricorrenza di ipotesi in corrispondenza delle quali può registrarsi la concessione, da parte delle Istituzioni europee, di un'autorizzazione volta a consentire agli Stati membri la negoziazione e conclusione di accordi con paesi terzi, in materie rientranti nello spettro di competenza esclusiva dell'Unione.

A riguardo, dovrà considerarsi come la prassi dei c.d. accordi autorizzati³⁷⁶ rivesta carattere del tutto eccezionale, a riconferma di un canone generale che, specie nella

³⁷⁴ Deve escludersi, in buona sostanza, che i paesi europei possano concludere *ex novo* trattati internazionali atti a regolamentare la competenza giurisdizionale internazionale ed il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze estere, come già rilevato in dottrina. Cfr., sul punto, quanto sopra riportato in nota 351.

Si vedano, tuttavia, le osservazioni di de MIGUEL ASENSIO P.A.-BERGÉ J.-S., *Op. ult. cit.*, p. 196, i quali riferiscono in merito alla circostanza per la quale, sebbene l'evoluzione giurisprudenziale in punto di competenze esterne esclusive dell'UE possa avvalorare una tesi favorevole alla compressione totale dei poteri di negoziazione degli Stati membri, anche nei rapporti con Stati terzi, d'altro canto pure si sono registrati casi di stipulazione di trattati internazionali tra paesi europei e paesi non comunitari, senza che siano state adottate misure sanzionatorie da parte delle istituzioni europee, come nel caso dell'*Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile*, stipulato tra la Repubblica italiana ed il Kuwait l'11 dicembre 2002 ed in vigore dal 21 dicembre 2004 (in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, p. 846 ss). Ci pare, tuttavia, significativo considerare l'antiorità di simili accordi rispetto al parere emesso dalla Corte di giustizia circa la conclusione della Convenzione di Lugano del 2007, ove la valorizzazione del profilo attinente al pregiudizio potenziale che la normativa comunitaria potrebbe subire, in ragione della conclusione di accordi internazionali diversificati, da parte degli Stati membri, ben potrebbe legittimare un approccio più rigoroso, da parte delle Istituzioni comunitarie, stante l'operatività di un principio di leale collaborazione che, inevitabilmente, condiziona la condotta degli Stati membri anche all'esterno dell'ordinamento giuridico comunitario.

³⁷⁵ Corte di giustizia, *Parere 1/03, cit.*, pt. 119.

materia del riparto della competenza giurisdizionale internazionale e della circolazione transfrontaliera dei giudicati civili, cristallizza una compressione dei poteri di negoziazione dei paesi comunitari, in ragione dell'individuazione di un potere esclusivo in capo alle Istituzioni europee³⁷⁷.

Invero, nel settore del diritto internazionale privato e processuale, siffatta eventualità si è concretizzata esclusivamente in occasione dell'adozione di due regolamenti, che hanno, rispettivamente, istituito una procedura *ad hoc*, volta alla negoziazione e conclusione di trattati con paesi extra-UE relativi all'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali ed alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari e legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari³⁷⁸.

Ciò pone in evidenza l'assenza di un regime, di valenza generale, atto a definire presupposti universali in corrispondenza dei quali possa concedersi il rilascio di un'autorizzazione di tal sorta da parte delle Istituzioni comunitarie, sebbene si ammetta l'esistenza di un dovere, in capo agli Stati membri, di richiederne la concessione tutte

³⁷⁶ L'espressione è di SALUZZO S., *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi*, *Op. cit.*, p. 224. Trattasi, in particolare, di accordi bilaterali potenzialmente siglabili tra uno Stato europeo ed un paese terzo, previa concessione di un'autorizzazione della Commissione europea finalizzata a garantire la compatibilità del trattato stipulando con il complesso dei principi e delle regole comunitarie armonizzate.

³⁷⁷ Lo fanno notare NIEDZWIEDZ M.-MOSTOWIK P., *Implications of the ECJ 'Lugano II' Opinion for European Union's External Actions Concerning Private International Law*, in *Yearbook of Polish European Studies*, 13/2010, p. 137, che riferiscono in merito a << 'exceptions confirming the rule' >>.

³⁷⁸ Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 200 del 31 luglio 2009; Regolamento (CE) n. 664/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 200 del 31 luglio 2009. In commento, si vedano SALUZZO S., *Op. ult. cit.*, p. 223 ss.; NIEDZWIEDZ M.-MOSTOWIK P., *Op. ult. cit.*, p. 136 ss.

quelle volte in cui si prefiggano di stipulare un accordo internazionale che intersechi la sfera di competenza esclusiva dell'UE³⁷⁹.

Da ciò consegue che, ancorché possa riscontrarsi l'ipotetica fruibilità di un meccanismo di autorizzazione che consenta ai paesi europei di negoziare e concludere (e forse anche restituire giuridica effettività a) trattati internazionali con Stati terzi, in assenza di una peculiare regolamentazione, il meccanismo in oggetto non trova automatica né tantomeno implicita attuazione. A ben vedere, alla data di compilazione del presente lavoro, non risulta che le Istituzioni europee abbiano adottato alcun atto di normazione comunitaria che definisca in termini peculiari o, quantomeno, espliciti la volontà dell'Unione di riconoscere una compatibilità tra l'ordinamento giuridico europeo e i regimi bilaterali pregressi che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni civili tra il Regno Unito e taluni degli Stati membri.

Per di più, qualora si ponga mente all'articolazione dei regolamenti summenzionati, potrà cogliersi la propensione delle Istituzioni per una regolamentazione assai dettagliata delle procedure a tal uopo necessarie, oltre che per la previsione di stringenti presupposti tesi a circoscrivere massimamente le ipotesi di ri-espansione dei poteri di negoziazione internazionale dei paesi europei, in settori interessati dalla competenza esclusiva esterna dell'Unione e, pertanto, ormai sottratti all'autonomia negoziale degli Stati membri.

A tal proposito, laddove si valorizzi, per comunanza di settore, la disciplina dei regolamenti sopra citati e si ipotizzi la riproposizione, *de iure condendo*, di presupposti medesimi anche nell'ottica di futura (necessaria) regolamentazione del caso di specie, potranno cogliersi aspetti di problematicità di non poco conto, che ci pare inducano l'interprete a propendere per la tesi qui sostenuta.

Si consideri, invero, come ambo i regimi del 2009 subordinino la concessione dell'autorizzazione della Commissione alla circostanza che l'Unione non abbia già concluso, né intenda concludere essa stessa un accordo, nel settore di specifico interesse per il caso di specie³⁸⁰. In altre parole, al di là di una valutazione di impatto della disciplina pattizia sulle regole armonizzate che stanno alla base del sistema europeo di cooperazione giudiziaria civile, dovrebbe procedersi alla considerazione delle future

³⁷⁹ V., in proposito, SALUZZO S., *Op. cit.*, pp. 222-223.

³⁸⁰ *Ivi*, p. 224.

evoluzioni giuridiche del settore, specie in ragione della personalità di diritto internazionale e del ruolo di rivendicata rilevanza che l'Unione ha reclamato, a partire dal Parere 1/03 cui poco sopra si faceva cenno.

Ciò posto, proprio in considerazione della volontà, manifestata dalla Commissione, di un accesso *in proprio* dell'Unione alla Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale³⁸¹, ci pare possa revocarsi in dubbio la propensione delle Istituzioni europee alla concessione di un'autorizzazione che, rendendo possibile la riespansione della portata applicativa delle convenzioni bilaterali poco sopra richiamate, finirebbe, in verità, per realizzare un quadro di incertezza giuridica e di aggravio procedurale, che l'Unione vorrebbe scardinare proprio mediante l'adesione ad un sistema multilaterale di regolamentazione del fenomeno della circolazione internazionale dei giudicati civili³⁸².

Pertanto, pare legittimo aderire alle ricostruzioni di quanti sostengono che, pur nella consapevolezza della complessità esegetica che caratterizza il profilo afferente allo spettro delle competenze esterne esclusive dell'UE, una simile reviviscenza non possa avvenire ed individuano, pertanto, quali fonti di regolamentazione della materia della circolazione delle pronunce straniere, nei rapporti tra il Regno Unito ed i paesi membri dopo la Brexit, le singole normative nazionali.

³⁸¹ Si veda, in proposito, COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale*, Bruxelles, 16 luglio 2021, COM(2021) 388 final 2021/0208 (NLE).

³⁸² Si vedano, in specie, le argomentazioni esposte *ivi* dalla Commissione, in specie a p. 1, § 1.

1.7 *La disciplina transitoria in punto di cooperazione giudiziaria civile: l'Accordo di recesso ed i limiti cronologici dell'applicazione delle norme europee nei rapporti con il Regno Unito*

L'analisi sin qui condotta ha consentito di porre in rilievo le svariate ed assai complesse problematiche che l'impatto di una "hard Brexit", nella materia del diritto internazionale privato e processuale, ha prodotto, dovendosi, tuttavia, precisare come maggiore incertezza giuridica si registri allorché si volga lo sguardo al futuro delle relazioni tra il Regno Unito e gli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea, sebbene si tratti, com'è evidente, di una tra le conseguenze più temute dagli operatori del settore, all'indomani dell'esito referendario del 2016.

Ed invero, se, in una prospettiva di ventura regolamentazione dei rapporti con lo Stato recedente, non è dato rinvenirsi alcuna definizione dei profili giuridici rilevanti, essendosi tralasciate, forse ciecamente, le molteplici difficoltà che l'apparente mera disapplicazione del diritto europeo in materia di cooperazione giudiziaria civile avrebbe sollevato, maggiore chiarezza si rileva in un'ottica di diritto transitorio e di regolamentazione delle fattispecie giuridiche ancora in corso di definizione, alla data di perfezionamento del recesso britannico dall'Unione europea, posto che siffatti profili trovano riscontro nei termini del *Withdrawal Agreement*³⁸³, entrato in vigore il 1 febbraio 2020.

Il timore per le conseguenze scaturenti dalla repentina transizione da un complesso di principi europei armonizzati al frammentario panorama dei diritti nazionali ha indotto le Istituzioni comunitarie ed il Governo britannico alla definizione di regole che consentissero la temporanea ultrattiva vigenza delle fonti di diritto europeo sino a conclusione del cosiddetto *implementation period (IP)*, prevista per il 31 dicembre 2020, in modo che si garantisse la definizione ordinata delle vertenze pendenti - specie in un'ottica di garanzia dei principi di certezza del diritto, prevedibilità e legittimo affidamento - oltre che il decorso di un periodo di tempo sufficiente affinché le parti

³⁸³ *Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 29 del 31 gennaio 2020, p. 7 ss. Cfr., altresì, il sito della Commissione europea, all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_it, da ultimo consultato il 6 agosto 2021.

giungessero, quantomeno in linea teorica, alla definizione di un quadro articolato delle reciproche future relazioni. Purtroppo, come noto, tale ultimo intento non ha trovato concreta realizzazione con riguardo alla materia del diritto internazionale privato e processuale, giacché nulla si stabilisce, nel quadro giuridico del *Trade and Cooperation Agreement*, in merito alle sorti della cooperazione giudiziaria civile tra il Regno Unito e la nuova Europa a 27 membri³⁸⁴.

Ciò, tuttavia, non esime la presente trattazione dalla necessaria considerazione dei profili di diritto transitorio, giacché, proprio in tali regole, va ricercata la cornice giuridica che ha guidato e dovrà guidare l'interprete nella trattazione di quelle fattispecie che attendevano ed ancora attendono definizione, seppur a fronte di un contesto normo-politico ormai totalmente innovato.

Ebbene - in maniera conforme, del resto, agli orientamenti ed alle direttive di negoziato impartiti, rispettivamente, dal Consiglio europeo e dal Consiglio sin dal 2017³⁸⁵, allorquando già si evidenziava la necessità di garantire quel grado di chiarezza necessario a tutelare gli interessi delle parti coinvolte, specie in un ambito, quale quello della cooperazione giudiziaria civile, ove gli interessi economici si fondono con le esigenze di tutela giuridica, quasi a rimarcare quell'antica ancillarità tra il funzionamento del mercato unico e la quinta libertà, identificata nella circolazione semplificata delle decisioni giudiziarie nello spazio giuridico europeo - l'Accordo di recesso ha previsto, a mente della disposizione di cui all'art. 127 e fatte salve le sole esclusioni ivi all'uopo precisate, che <<il diritto dell'Unione si applica(ss) al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione>>, provvedendo ad individuare, al Titolo VI della Parte III, con specifico riguardo alla materia del diritto internazionale privato e processuale, i criteri atti a determinare l'applicazione ultrattiva della normativa comunitaria, in modo che, appunto, si consentisse una definizione ordinata delle liti ancora pendenti.

Più precisamente, è nella disposizione di cui all'art. 67 del *Withdrawal Agreement*, rubricata “*Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali*”, che debbono essere rinvenuti

³⁸⁴ Cfr. quanto *supra* chiarito ai § 1.2 ed 1.3.

³⁸⁵ Si veda, in tal senso, il Preambolo dell'*Accordo sul recesso, ut supra cit.*, nonché i rilievi in precedenza svolti, a pag. 37, in nota 107, cui si rinvia.

i principi giuridici ed i limiti in ossequio dei quali - sebbene il Regno Unito abbia ormai assunto la posizione formale di Stato terzo rispetto all'Unione europea - la normativa comunitaria ha continuato (e continuerà provvisoriamente) a trovare applicazione, di talché permettendo che si mantenga, *medio tempore*, quell'allineamento giuridico, attuato a mezzo dei meccanismi di armonizzazione, che costituisce l'obiettivo primario sotteso all'attuale Titolo V, capo III del TFUE.

Si badi, peraltro, che in un'ottica di corretto inquadramento dei principi anzidetti sarà, altresì, necessario riferirsi a quanto chiarito dalla Commissione europea nella versione aggiornata all'agosto 2020 delle "*Notice to the stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*"³⁸⁶, ove le Istituzioni comunitarie hanno bensì provveduto a puntualizzare la portata di talune previsioni di cui all'art. 67 dell'Accordo di recesso, sciogliendo, peraltro, le riserve interpretative e gli interrogativi che taluna dottrina aveva opportunamente sollevato, con riguardo alla lettera del testo dell'accordo o, ancor prima, vagliando le problematiche che una repentina e drastica disapplicazione della normativa europea avrebbe potuto cagionare, nell'ambito di procedimenti ancora in corso al momento del perfezionamento del recesso del Regno Unito dall'Unione³⁸⁷.

Ebbene, si stabilisce, al più volte menzionato art. 67, con riguardo ai profili che afferiscono alla competenza giurisdizionale internazionale, nelle liti, in materia civile e commerciale, che presentino elementi di estraneità, che le norme europee di cui al Regolamento Bruxelles I *bis* si applichino ai giudici del Regno Unito ed alle autorità giudiziarie appartenenti a taluno degli Stati membri dell'Unione europea, <<*in situazioni che riguardino il Regno Unito*>>³⁸⁸, nei procedimenti giudiziari istituiti prima

³⁸⁶ EUROPEAN COMMISSION, *Notice to the stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, REV2, Bruxelles, 27 August 2020.

³⁸⁷ Si veda, in questo senso, DICKINSON A., *Close the door on your way out - Free Movement of Judgements in Civil Matters. A "Brexit" Case Study*, in ZEuP, 3/2017, p. 539 ss.; ID., *Back to the Future - the UK's EU Exit and the Conflict of Laws*, cit., p. 207 ss.; RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, cit., pp. 115-116.

³⁸⁸ *Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, cit., art. 67, par. 1. Secondo quanto chiarito dalla Commissione nella nota del 27 agosto 2020, *supra cit.*, <<*"Situations involving the United Kingdom" is a formulation, which reflects the fact that the Withdrawal Agreement is based on reciprocal application and only applies in the EU-UK relationship. This refers, for example, to proceedings involving, according to the instrument, a defendant domiciled or habitually resident in the United Kingdom*>>. Cfr., in merito,

della fine del periodo di transizione, nonché nei giudizi e nelle cause connesse, a norma degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento n. 1215/2012, ancorché avviati a seguito della conclusione dell'*implementation period*, ciò nell'intento, esplicitato dalla Commissione europea, di <<*ensure that, in these cases, the EU rules on conflict of jurisdictions continue to apply where the court has been seized after the end of the transition period in an EU Member State or in the United Kingdom*>>³⁸⁹.

D'altro canto, con specifico riguardo alla disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, la disposizione in oggetto sancisce la perdurante applicazione delle regole comunitarie ed, in specie, di quelle contenute nel Regolamento n. 1215/2012, allorchando si tratti di riconoscere o portare ad esecuzione pronunce rese nell'ambito di procedimenti instaurati prima della fine del periodo di transizione³⁹⁰, con l'opportuna precisazione - fornita dalla Commissione europea nelle *Notice* poco sopra richiamate - che tali dovranno intendersi, altresì, quelle decisioni che siano state adottate dopo il 31 dicembre 2020, purché costituiscano, appunto, l'esito di giudizi radicati anteriormente a tale data, nonché quelle sentenze che siano, bensì, state adottate precedentemente

altresì, CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can i just let you walk away?", in Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, vol. 13, p. 161.

³⁸⁹ EUROPEAN COMMISSION, *Notice to the stakeholders*, *ult. cit.*, p. 4, par. 1.1. Si badi, peraltro, che la versione aggiornata delle *Notice* del 27 agosto 2020 sostituisce il precedente omologo documento del 18 gennaio 2019, nonché le *Questions and answers related to the United Kingdom's withdrawal from the European Union in the field of civil justice and private international law*, approvate dalla Commissione l'11 aprile 2019 e reperibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/civil-justice-ga_en.pdf, da ultimo consultato il 6 agosto 2021, ove si precisava, al par. 1.3, che a decorrere dalla conclusione del periodo di transizione l'art. 29 del Regolamento Bruxelles I *bis* avrebbe cessato di applicarsi agli Stati membri, mentre avrebbe potuto trovare applicazione la previsione di cui al successivo art. 33, che, come noto, non identifica, quale presupposto applicativo, la necessaria ricorrenza della qualifica di paese membro in capo allo Stato le cui autorità giudiziarie siano state adito preventivamente, in un giudizio vertente sullo stesso oggetto, tra le medesime parti.

³⁹⁰ Un diverso principio si applica, invero, per gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie. A tal specifico riguardo, la disposizione di cui all'art. 67, par. 2, in ossequio al principio *tempus regit actum*, ancora la perdurante applicazione delle rilevanti norme europee alla circostanza che gli atti pubblici siano stati formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione. Cfr., sul punto, CORTESE B., *Op. ult. cit.*, pp. 161-162, in senso critico, peraltro, in merito alla scelta di differenziare nel criterio di applicazione transitoria della normativa comunitaria tra sentenze e transazioni giudiziarie, nonché CHECA MARTINÉZ M., *Brexit and Private International Law: Looking Forward from the UK but Actually Going Backward*, in *24 Spanish Yearbook of International Law*, 2020, p. 75.

rispetto al decorso del termine finale dell'*IP*, ma non ancora eseguite in corrispondenza di tale data, o che siano state pure dichiarate esecutive, laddove richiesto, prima del 31 dicembre 2020 e, tuttavia, non ancora portate ad esecuzione, nel Regno Unito od in uno degli Stati membri, a conclusione del periodo transitorio³⁹¹.

A tal riguardo, conviene, forse, evidenziare come una simile lettura interpretativa risulti perfettamente in linea ed appaia quasi necessitata dalle esigenze di tutela dell'affidamento riposto dalle parti coinvolte nella normativa applicabile al tempo d'instaurazione del giudizio promosso³⁹² - indubbiamente atto ad incidere sulla scelta della strategia processuale più opportuna, in un'ottica risolutoria di una determinata controversia³⁹³ - oltre che da un'esigenza di certezza del diritto altrimenti frustrata dalla frammentazione normativa e dall'ambiguità cagionata dal mancato raggiungimento di un accordo sul regime giuridico che disciplinerà gli istituti cardine della materia del D.I.P.P., nelle future relazioni tra il Regno Unito e l'Europa. Si badi, tuttavia, che tale non era l'impostazione accolta dalle Istituzioni comunitarie, in origine.

Invero, in un precedente documento della Commissione europea, datato 11 aprile 2019, al fine di chiarire i margini di perdurante applicazione delle norme comunitarie - nell'ipotesi in cui le parti non avessero concluso un accordo sul recesso, nei termini di cui all'art. 50 TUE - si precisava come, indipendentemente dalla circostanza che il procedimento giudiziario o la decisione si collocassero, temporalmente, in un frangente anteriore alla data di recesso, <<*the EU rules on recognition and enforcement will not apply to a judgment of a UK court...The only exception to this rule is if a judgment of a UK court has been exequatored before the withdrawal date. The reason for this is that*

³⁹¹ Cfr., in merito, EUROPEAN COMMISSION, *Notice to the stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, cit., p. 7, par. 3.1.

³⁹² Riferisce, in senso conforme, in termini di esigenza di <<*proteggere i diritti acquisiti dai singoli nel contesto della vigenza del sistema dei Trattati comunitari e poi dell'Unione*>> CORTESE B., *Op. ult. cit.*, p. 162.

³⁹³ Si veda, in proposito, DANOV M., *Cross-Border Litigation – New Data, Initial Brexit Implications in England and Wales and Long-Term Policy Choices*, XXI *YBPIL*, 2019-2020, p. 57 ss.; ID., *Cross-border litigation: Evaluating the Brexit impact – a socio-legal model for data analysis*, in 27 *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020, 2, p. 199 ss.; ID., *Cross-Border Litigation in England and Wales: Pre-Brexit Data and Post-Brexit Implications*, in 25 *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2018, 2, p. 139 ss.

such a judgment has already been declared enforceable in a specific EU Member State by the courts of that Member State before the withdrawal date>>³⁹⁴.

Ebbene, come si è fatto, opportunamente, notare in dottrina, una simile impostazione avrebbe potuto condurre ad un'inaccettabile disparità di trattamento delle parti coinvolte in un giudizio, a seconda della celerità con la quale gli uffici giudiziari aditi avessero provveduto a pronunciare sentenza ed a concedere l'*exequatur*, laddove richiesto³⁹⁵, ovvero, sia consentito soggiungere, a seconda della celerità con la quale le parti si fossero attivate onde portare ad esecuzione il provvedimento giudiziario condannatorio ottenuto, quand'anche si trattasse di pronunce rese all'esito di giudizi instaurati simultaneamente o, a maggior ragione, allorché si trattasse di decisioni ambo adottate prima del perfezionamento dell'iter di recesso del Regno Unito dall'Unione.

Per converso, un'applicazione oculata delle regole sancite dall'Accordo di recesso consente di garantire l'attuazione dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità, imprescindibili baluardi della materia del diritto internazionale privato e processuale, nonché di garantire i diritti delle parti coinvolte ad una tutela giurisdizionale rapida ed effettiva, preservandone la concreta realizzabilità proprio a fronte dell'estrema magmaticità di una fase - quale quella transitoria - che avrebbe potuto assai negativamente incidere sulle istanze di tutela ancora pendenti dinanzi ai tribunali europei, aditi quando ancora i litiganti potevano giovare della disciplina armonizzata e semplificata vigente nello spazio giuridico europeo. Per tali ragioni, pare, dunque, lecito accogliere con favore il mutamento di prospettiva ricostruttiva maturato, sul punto, in seno alle Istituzioni comunitarie.

³⁹⁴ Cfr., in merito, EUROPEAN COMMISSION, *Questions and answers related to the United Kingdom's withdrawal from the European Union in the field of civil justice and private international law*, supra cit. in nota 370, p. 3, par. 3.1, con l'ulteriore precisazione che <<[the fact] that enforcement under EU law stops, also applies to the issuance of a certificate in the Member State of origin in accordance with Article 53 of Regulation (EU) No 1215/2012. The issuance of such a certificate in the Member State of origin cannot be compared to a declaration of enforceability ('exequatur') in the Member State of enforcement prior to the withdrawal date>> (Ivi, par. 3.2).

³⁹⁵ Si veda VALLAR G., *La Commissione fornisce ulteriori indicazioni relative all'impatto della Brexit sull'applicazione del diritto internazionale privato e processuale europeo nel Regno Unito e negli Stati membri in relazione a situazioni che coinvolgono il Regno Unito*, 9 novembre 2020, in *Eurojus.it Rivista*, al seguente indirizzo: <http://rivista.eurojus.it/la-commissione-fornisce-ulteriori-indicazioni-relative-allimpatto-della-brexite-sullapplicazione-del-diritto-internazionale-privato-e-processuale-europeo-nel-regno-unito-e-negli-stati/>, da ultimo consultato il 7 agosto 2020.

Del resto, pure nella prospettiva dello Stato recedente, l'impostazione fatta propria dal *Withdrawal Agreement* trova riscontro, altresì, nelle disposizioni di cui ai par. 92 e 93 delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*³⁹⁶ - così come modificate dalle *Civil, Criminal and Family Justice (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020*³⁹⁷ ed, al più tardi, dalle *Jurisdiction, Judgments and Applicable Law (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020*³⁹⁸, proprio allo scopo di armonizzare le previsioni legislative nazionali con il contenuto dell'Accordo di recesso, nel frattempo entrato in vigore - ove si sancisce, in capo alle corti d'oltremarina, il dovere di applicare le rilevanti norme europee, onde determinare la competenza giurisdizionale internazionale del giudice adito, con riguardo a procedimenti radicati prima della conclusione del periodo transitorio, e così pure statuire in merito al riconoscimento ed all'esecuzione di decisioni <<*delivered, whether before or after the end of the transition period, by a court in the UK or an EU member state in proceedings commenced before the end of the transition period, but which have not been enforced in an EU member state or the United Kingdom respectively before the end of the transition period*>>³⁹⁹.

Orbene, se, alla luce di quanto testé esposto, v'è tendenziale chiarezza circa i margini di disciplina transitoria delle liti ancora pendenti alla data di conclusione dell'*IP*, quantomeno nei rapporti tra lo Stato britannico ed i paesi membri dell'Unione europea, tutt'altra percezione avvertirà l'interprete allorché si accinga a considerare la disciplina afferente alla regolamentazione delle controversie, in materia civile e

³⁹⁶ *The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, SI 2019/479.

³⁹⁷ *The Civil, Criminal and Family Justice (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020*, SI 2020/1493. Le *Regulations* sono entrate in vigore, in forza della disposizione di cui al par. 1, a conclusione dell'*IP* e, pertanto, a far data dal 1 gennaio 2021, nell'intento, esplicitato nel relativo *explanatory note*, di <<*ensure alignment with the United Kingdom's obligations under articles 67, 68 and 69 of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, which make provision for the treatment of matters which are already ongoing at the end of the transition period*>>.

³⁹⁸ *The Jurisdiction, Judgments and Applicable Law (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020*, SI 2020/1574.

³⁹⁹ Così UK MINISTRY OF JUSTICE, *Guidance - Cross-border civil and commercial legal cases: guidance for legal professionals*, published on 31 December 2020, par. 1.1, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals>, da ultimo consultato il 10 agosto 2021.

commerciale, ancora in corso di definizione, nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati EFTA.

Come noto, l'inquadramento normativo delle liti anzidette andava operato - quantomeno prima che si producessero gli effetti conseguenti al recesso britannico dall'Unione europea - nella cornice giuridica di uno strumento di matrice pattizia, la Convenzione di Lugano del 2007, concluso tra la Confederazione Svizzera, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda e la Comunità europea, per conto dei suoi Stati membri, all'indomani del noto parere della Corte di giustizia 1/03 del 7 febbraio 2006, in ragione del quale veniva ricostruita, in termini di esclusività, la competenza dell'organizzazione alla stipula, con Stati terzi, di accordi internazionali in materia di cooperazione giudiziaria civile⁴⁰⁰.

Proprio tale circostanza, ovvero il fatto che l'accordo in questione sia qualificabile alla stregua di un "*EU only agreement*"⁴⁰¹, determina che la Convenzione si applichi ai paesi dell'Unione europea, in ragione della *membership* di cui sono titolari, di talché, allorquando si perfezioni il recesso dall'organizzazione, come nell'ipotesi del Regno Unito, gli effetti del trattato sì concluso cessano di prodursi, nel territorio dello Stato recedente, nei termini di cui agli artt. 50 TUE e 216 TFUE⁴⁰².

Ebbene, nella prospettiva della cessazione degli effetti del diritto europeo, così come definito all'art. 2 dell'Accordo di recesso⁴⁰³, si è reso necessario disciplinare, altresì nei rapporti che coinvolgono il Regno Unito e taluno dei paesi EFTA, i profili di diritto transitorio rilevanti, nel medesimo intento di salvaguardare i canoni di certezza del diritto e prevedibilità, stante la funzione speculare svolta dall'accordo di Lugano rispetto al regime Bruxelles, istituito in seno all'Unione europea.

⁴⁰⁰ *Opinion of the Court (Full Court) of 7 February 2006, Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Opinion 1/03, supra cit. in nota 268.*

⁴⁰¹ Giacché appunto l'accordo rientra nello spettro di una competenza qualificata come esclusiva in capo alle Istituzioni comunitarie. Cfr. *supra*, nota 400.

⁴⁰² Si veda, in proposito, quanto sopra chiarito al § 1.3.

⁴⁰³ Secondo quanto chiarito dalla suddetta previsione, <<Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti: a) "*diritto dell'Unione*": iv) *gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome dell'Unione*>>.

A tal uopo, si è previsto, a mente della disposizione di cui all'art. 129 dell'Accordo di recesso, che, <<fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 2, durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente>>.

Ora, differentemente da quanto chiarito all'art. 67 del *Withdrawal Agreement*, in punto di competenza giurisdizionale internazionale e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie - anche alla luce delle note pubblicate, sul punto, dalla Commissione europea - all'art. 129 nulla si precisa in merito ai criteri atti a guidare l'interprete nell'applicazione ultrattiva e provvisoria della disciplina giuridica articolata nella Convenzione di Lugano II, apparentemente limitandosi siffatta disposizione a sancire la vigenza dello strumento convenzionale, nel territorio dello Stato britannico, in stretta pendenza dell'*IP*.

Ci si è chiesti, dunque, se i criteri dettati in punto di regolamentazione delle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I *bis*, ai sensi della previsione di cui all'art. 67, potessero applicarsi, altresì, nell'interpretazione della norma di cui al summenzionato art. 129, stanti le problematiche che una rigorosa e letterale esegesi della norma considerata avrebbe potuto sollevare, nell'ottica di quei giudizi che, pur radicati in costanza del periodo di transizione, si trovassero tuttavia incompiuti al momento della sua conclusione, specie nella prospettiva della spendita internazionale degli effetti delle pronunce che di quei processi siano fisiologica estrinsecazione.

A tal riguardo, taluna dottrina⁴⁰⁴, in linea con la lettura interpretativa avanzata dall'Ufficio Federale della Giustizia svizzero⁴⁰⁵ ed, altresì, dal *Ministry of Justice*

⁴⁰⁴ Cfr. RODRIGUEZ R., *Swiss Court Refuses Post-Brexit Application of the Lugano Convention – Even Good Cases Can Make Bad (Case) Law*, in *EAPIL Blog*, 10 marzo 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/03/10/swiss-court-refuses-post-brexit-application-of-the-lugano-convention-even-good-cases-can-make-bad-case-law/>, da ultimo consultato il 9 agosto 2021. Il contributo, apparso sul blog della *European Association of Private International Law*, trae spunto da una decisione della Corte distrettuale di Zurigo del 24 febbraio 2021, con la quale si negava l'applicabilità della Convenzione di Lugano del 2007, nella parte in cui disciplina la circolazione internazionale delle pronunce dei suoi Stati contraenti, ad una decisione della *High Court* di Londra del settembre 2020 della quale si invocava la dichiarazione di esecutività nel territorio dello Stato svizzero.

⁴⁰⁵ FEDERAL OFFICE OF JUSTICE FOJ, *Impact of Brexit on the Lugano Convention*, da ultimo modificato il 22 aprile 2021, reperibile al seguente indirizzo:

britannico⁴⁰⁶, ritiene che l'applicazione delle rilevanti disposizioni della Convenzione di Lugano del 2007, in conseguenza dell'evento Brexit, debba ancorarsi a quei medesimi criteri sanciti, nell'Accordo di recesso, con riguardo agli strumenti europei di normazione secondaria e che, pertanto, debba riguardare quei procedimenti che siano stati avviati prima della conclusione del periodo di transizione, tanto in punto di riparto della competenza giurisdizionale, quanto sotto il profilo del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni che siano state adottate all'esito di tali giudizi, ancorché la questione della relativa efficacia *extra territorium* sia sorta successivamente rispetto alla data di conclusione dell'IP.

A fondamento di una simile lettura interpretativa starebbe la previsione di cui all'art. 63 della stessa Convenzione di Lugano, in forza della quale <<Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico>>, oltre che il rispetto di canoni generali, tra i quali il principio di

<https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html>, da ultimo consultato il 9 agosto 2021.

L'Ufficio accoglie una lettura interpretativa favorevole ad estendere l'applicazione delle norme della Convenzione di Lugano del 2007 alle sentenze riconoscendo o che debbano portarsi ad esecuzione, purché rese anteriormente rispetto alla data di conclusione del periodo transitorio. Per converso, precisa come resti alquanto dibattuta la questione relativa alla possibilità di equipararvi, in tal senso, le sentenze rese successivamente alla data del 31 dicembre 2020, ancorché nell'ambito di provvedimenti avviati prima della conclusione del periodo di transizione. Come anzitempo precisato, simili pronunce vengono, bensì, fatte ricadere nell'ambito d'applicazione ultrattiva *ratione temporis* degli strumenti europei di diritto internazionale privato e processuale, secondo quanto previsto all'art. 67 del *Withdrawal Agreement*, nonché in forza della *regulation 92* delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*. Diversamente, la vaghezza della disposizione di cui all'art. 129 concede margini piuttosto laschi per una ricostruzione del tutto opposta, fondando, a ragione, ipotesi ricostruttive variegata, a seconda della data di pronuncia della sentenza della cui circolazione internazionale si tratti.

⁴⁰⁶ UK MINISTRY OF JUSTICE, *Guidance - Cross-border civil and commercial legal cases: guidance for legal professionals*, *supra cit.*, par. 1.1., ove si precisa, in punto delle disposizioni di cui all'art. 67 del *Withdrawal Agreement* ed alla *regulation 92* delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, che <<both Article 67 and regulation 92 include judgments delivered, whether before or after the end of the transition period, by a court in the UK or an EU member state in proceedings commenced before the end of the transition period, but which have not been enforced in an EU member state or the United Kingdom respectively before the end of the transition period>>. La posizione britannica, differentemente da quanto precisato, nella nota precedente, con riguardo al FOJ svizzero, parrebbe incline ad ammettere un'applicazione ultrattiva del regime convenzionale anche alla sentenza pronunciate dopo il 31 dicembre 2020, ancorché nell'ambito di processi resi pendenti prima di tale data.

certezza del diritto, che imporrebbero un allineamento con le previsioni dell'art. 67 e, quindi, in ultima istanza, l'applicazione ultrattiva dello strumento pattizio quantomeno a tutte le decisioni rese prima del decorso del termine finale dell'*IP*⁴⁰⁷.

Talaltra dottrina evidenzia, all'opposto, come il silenzio serbato dall'art. 129, circa i criteri atti ad estendere la portata applicativa del regime convenzionale oltre la data del 31 dicembre 2020, imponga di adottare un canone ermeneutico letterale, con riguardo alla previsione anzidetta, e, pertanto, ritiene che si applichino, senz'altro, le norme della Convenzione che disciplinano i profili di competenza giurisdizionale ai procedimenti giudiziari radicati prima del decorso del termine di conclusione del periodo transitorio; per converso, argomenta che andranno soggette alle regole sulla circolazione delle pronunce giudiziarie quelle sole sentenze che siano state pronunciate prima dello spirare dell'*IP*, purché, prima del 31 dicembre 2020, se ne sia invocata l'efficacia vincolante, nell'ambito di un procedimento radicato in uno Stato contraente diverso da quello d'origine della pronuncia, ovvero si sia proceduto ai fini della concessione dell'*exequatur*, necessario a conferire forza esecutiva alla sentenza estera, nell'ambito di un territorio diverso dall'ordinamento *a quo*. Diversamente, qualora l'efficacia esecutiva delle sentenze sia invocata successivamente rispetto al 31 dicembre 2020, non vi sarebbero più margini di applicazione della normativa convenzionale e, pertanto, non potrebbe che procedersi all'esecuzione della sentenza straniera in ragione delle previsioni della legge nazionale⁴⁰⁸.

Peraltro, una simile ricostruzione troverebbe, pure, riscontro, nell'ottica dell'accademia richiamata, in una decisione della Corte distrettuale di Zurigo, ove, a fronte di un procedimento, radicato nel febbraio 2021, per la concessione dell'*exequatur* ad una sentenza della *High Court* di Londra, resa antecedentemente rispetto alla conclusione del periodo transitorio, si è negata l'applicazione delle norme della Convenzione di

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

⁴⁰⁸ Cfr. LAYTON A., *An Afterlife for the Lugano Convention in Relation to the United Kingdom: Reality or Fantasy?*, in *EAPIL Blog*, 16 marzo 2021, al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/03/16/an-afterlife-for-the-lugano-convention-in-relation-to-the-united-kingdom-reality-or-fantasy/>, da ultimo consultato il 10 agosto 2021. L'Autore precisa come la difformità normativa tra le due previsioni già da giustificarsi, altresì, alla luce della circostanza per la quale l'Accordo di recesso non avrebbe potuto imporre <<*the continued application of the Lugano Convention in relation to non-EU Contracting States*>>, quali, appunto, i restanti paesi contraenti la Convenzione di Lugano del 2007.

Lugano del 2007, in punto di circolazione transnazionale delle decisioni giudiziarie, in quanto non più applicabili nei rapporti tra gli Stati EFTA ed il Regno Unito⁴⁰⁹.

Ebbene, ci sembra, per la verità, che una simile opzione ermeneutica sacrifici, in misura inaccettabile, il principio di certezza del diritto e conduca, del pari, ad una evidente disparità di trattamento, tra le parti, a seconda della circostanza che le sentenze pronunciate tra le stesse - rese tutte anteriormente rispetto alla data di conclusione del periodo transitorio - siano state portate ad esecuzione prima o solo in seguito al 31 dicembre 2020: invero, quei litiganti vittoriosi, eppure non troppo virtuosi nella spedita dell'efficacia esecutiva *extra territorium* della decisione loro favorevole, si troverebbero così soggetti ad un repentino mutamento normativo, implicante, per un verso, un aggravio notevole di tempi e di costi processuali, a tutto discapito delle parti coinvolte e, per altro, un'incertezza del tutto incompatibile con un principio di effettività della tutela giurisdizionale, che dovrebbe animare la materia del diritto internazionale privato e processuale ben oltre i confini armonizzati dello spazio giuridico europeo.

Ci pare, dunque, legittimo, nei limiti di un'esegesi estensiva della disposizione di cui all'art. 129, che, quantomeno con riguardo alle sentenze che siano state rese prima della conclusione del periodo di transizione, possa propendersi per la perdurante applicazione della normativa pattizia di Lugano II, a prescindere dalla circostanza che si proceda alla concessione dell'*exequatur* solo successivamente rispetto alla data del 31 dicembre 2021⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ La decisione commentata, *ibidem*, da LAYTON A., in risposta alle riflessioni formulate, in merito alla stessa pronuncia, da RODRIGUEZ R., *ut supra cit.*, è reperibile al seguente indirizzo: [https://www.arrestpraxis.ch/fileadmin/redaktion/arrestpraxis/media/2021-02-](https://www.arrestpraxis.ch/fileadmin/redaktion/arrestpraxis/media/2021-02-24_Urteil_BGZ_Audienz_redacted.pdf)

[24_Urteil_BGZ_Audienz_redacted.pdf](https://www.arrestpraxis.ch/fileadmin/redaktion/arrestpraxis/media/2021-02-24_Urteil_BGZ_Audienz_redacted.pdf), da ultimo consultato il 10 agosto 2021. Si badi come, a riprova dell'estrema magmaticità che caratterizza il tema ivi oggetto di indagine, i due Autori neppure convengono in merito all'esatto contenuto decisorio della pronuncia commentata, posto che, alternativamente, ritengono che si sia trattato del diniego del riconoscimento, piuttosto che del rigetto di un'istanza di *exequatur* in merito alla medesima decisione!

⁴¹⁰ Varrà forse la pena di segnalare, in questa prospettiva, un recente arresto del Tribunale Federale Svizzero, reso nell'ambito di un procedimento instaurato, prima della conclusione del periodo transitorio, per la concessione di un sequestro a tutela di un credito accertato in forza di una sentenza di condanna pronunciata dalla *High Court* di Londra il 17 ottobre 2019.

In quella decisione, la Corte Suprema Federale svizzera - dando conto essa stessa della complessità delle questioni afferenti alla futura regolamentazione della materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere, nei rapporti con il Regno Unito, oltre che dei delicati profili di diritto transitorio - parrebbe aver accolto un'interpretazione elastica della previsione di cui all'art. 129 dell'Accordo di

Del resto, una simile conclusione pare del tutto legittimata, nella prospettiva degli Stati EFTA, dalla summenzionata previsione di cui all'art. 63 della Convenzione di Lugano del 2007, posto che lo strumento parallelo al regime Bruxelles si troverebbe bensì in vigore, nei riguardi di tali paesi, al momento del riconoscimento e dell'esecuzione di una sentenza inglese pronunciata prima del 31 dicembre 2020, ma i cui effetti transnazionali siano invocati solo a seguito della conclusione dell'*IP*⁴¹¹.

D'altro canto, nella prospettiva dello Stato britannico, troverebbe applicazione il disposto di cui alla *regulation* 92 par. 1 lett. b) e par. 3 delle *Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*, ove si precisa che le norme giuridiche ivi menzionate, tra le quali, appunto, la Convenzione di Lugano del 2007, continuano ad applicarsi, anche successivamente alla data di conclusione dell'*IP*, <<*in relation to recognition or enforcement by a court in any part of the United Kingdom of - (i) a judgment or decision given in proceedings of which a court in a State bound by a relevant instrument was seised before [FIIP completion day] ...where the question of recognition or enforcement has not arisen for consideration by the first mentioned court before [FIIP completion day], or having so arisen, that court has not concluded its consideration before that day...as if those instruments had not been revoked by these Regulations and the United Kingdom remained a member State*>>⁴¹².

recesso, ammettendo l'applicazione delle norme della Convenzione, in tema di circolazione delle decisioni straniere, a tutte le sentenze che siano state rese anteriormente rispetto allo spirare dell'*IP*.

Per la verità, il caso di specie, reca, invero, caratteri del tutto peculiari, come sottilmente rilevato dallo stesso giudice elvetico, atteso che <<*en l'espèce, non seulement l' "Order" du juge anglais sur lequel se fonde le séquestre a été rendu avant le Brexit, mais l'entier de la procédure cantonale ainsi que le dépôt du recours auprès du Tribunal de céans ont également eu lieu avant la fin de la période de transition*>> (così al punto 6.1.2 della decisione).

Si veda, dunque, in merito la *sentenza del Tribunale federale 5A_697/2020 del 22 marzo 2021, destinata alla pubblicazione DTF*.

⁴¹¹ Cfr., in proposito, la dottrina richiamata in nota 404.

⁴¹² E', d'altro canto, la stessa *regulation* a precisare, al par. 3, come l'applicazione degli strumenti normativi rilevanti, ivi elencati, continui <<*on and after [F6 IP completion day]*>>, sciogliendo, pertanto, le riserve della dottrina sopra richiamata in merito alla possibilità, per le corti britanniche, di dare esecuzione al regime Lugano a conclusione del periodo transitorio, anche in ragione della natura dualistica dell'ordinamento del Regno Unito. Cfr., in merito, LAYTON A., *Op. ult. cit.*

Dubbia resta, invece, la questione relativa al regime normativo applicabile alle sentenze rese dopo il 31 dicembre 2021, ancorché nell'ambito di procedimenti radicati prima dello spirare dell'IP.

Come anzitempo precisato, siffatte pronunce beneficiano, a norma dell'art. 67 del *Withdrawal Agreement*, del medesimo regime riservato alle decisioni giudiziarie rese prima del decorso del periodo transitorio, anche alla luce delle indicazioni fornite, in merito, dalla Commissione europea e dal Ministro della giustizia britannico⁴¹³.

Per converso, per quanto attiene ai rapporti tra il Regno Unito e gli Stati EFTA, l'assenza di qualsivoglia prescrizione normativa sul punto rende complesso, all'interprete, fornire una soluzione univoca, che consenta di ridurre i margini di incertezza cui altrimenti le parti coinvolte in un contenzioso radicato prima del 31 dicembre, che a quella data non abbia ancora trovato conclusione, andrebbero soggette. Evidentemente, la dottrina maggiormente incline ad una lettura restrittiva della disposizione di cui all'art. 129 del *Withdrawal Agreement* non potrà che concludere nel senso di sottrarre siffatte decisioni al regime agevolato di circolazione, nello spettro della Convenzione di Lugano del 2007.

Eppure, si ritiene, argomenti analoghi a quelli testé spesi con riguardo alle sentenze pronunciate prima della conclusione dell'IP potrebbe indurre le corti, anche in tali ipotesi, ad un allineamento definitivo del trattamento di tutte le decisioni giudiziarie rese nell'ambito di procedimenti radicati in costanza del periodo di transizione, nell'evidente intento di assicurare ai litiganti una tutela giurisdizionale effettiva, che travalichi le contingenze cronologiche connesse ai diversi tempi impiegati dagli uffici giudiziari per addivenire alla pronuncia di una sentenza.

In tale prospettiva, non potrà che attendersi l'intervento, per certi versi, chiarificatore della giurisprudenza, che si troverà insignita - o forse gravata - del delicato compito di sciogliere, nella cornice dei singoli processi, le intricate questioni lasciate aperte dalle istituzioni coinvolte, con l'elevato ed ineliminabile rischio di una dilagante disparità di trattamento delle parti in causa, a seconda della nazionalità del giudice richiesto.

⁴¹³ Cfr. quanto *supra* chiarito.

1.8. *Spunti critico-riflessivi in punto di instaurazione del giudizio e cooperazione giudiziaria tra corti, nella prospettiva della cross-border litigation europea. Il modello mediatore delle convenzioni dell’Aja*

Il vuoto normativo che la cessazione del predominio del diritto europeo in materia di cooperazione giudiziaria civile ha cagionato, nel dipanarsi delle relazioni tra l’Europa ed il Regno Unito, addiviene a trovare rimedio, stante l’apparente contrarietà delle parti coinvolte ad una regolamentazione su base bilaterale dei reciproci futuri rapporti in punto di DIPP, anche a livello mondiale e sul piano multilaterale.

Viene in rilievo, in tal senso, l’opera di ravvicinamento delle legislazioni nazionali e di predisposizione di regole comuni per la disciplina di svariati settori della giustizia civile - che qui ci occupa - che un’organizzazione internazionale, la Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, da più di un secolo compie, nell’intento di porre rimedio e contenimento alle conseguenze pregiudizievoli, per i commerci e le relazioni economico-sociali recanti elementi di estraneità, che scaturiscono dall’inevitabile diversità normativa sussistente tra i singoli ordinamenti nazionali⁴¹⁴.

Il merito dell’organizzazione intergovernativa della HCCH (*Hague Conference on Private International Law - Conférence de La Haye de droit international privé*) - sorta nel 1893, per effetto dello slancio internazionalistico che animò il suo fondatore, l’olandese Tobias Michael Carel Asser, e rivestita della qualifica formale di organizzazione internazionale permanente per effetto dell’adozione del relativo Statuto, entrato in vigore il 15 luglio 1955⁴¹⁵ - è quello di aver favorito il dialogo tra ordinamenti

⁴¹⁴ Cfr. art. 1 dello Statuto aggiornato della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021.

Sulle origini e lo sviluppo storico-politico della Conferenza si rinvia a VAN LOON H., *The Hague Conference on Private International Law*, in *Hague Justice Journal - Journal Judiciaire de la Haye*, 2/2007, 2, p. 3 ss., ID., *The Hague Conference - its origins, organization and achievements*, in *SvJT*, 4, 1993, p. 293 ss.; LIPSTEIN K., *One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law*, in *ICLQ*, vol. 42, 3, 1993, pp. 553 ss.; MEMBERS OF THE PERMANENT BUREAU, *The Hague Conference on Private International Law: a global player in a shrinking world*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 3/2004, pp. 484-526.

⁴¹⁵ A seguito di un rallentamento dei lavori della Conferenza dell’Aja determinato dagli eventi drammatici dei due conflitti mondiali, la ripresa delle sessioni avvenne soltanto nel 1951: proprio in occasione della

e la lungimirante predisposizione di strumenti di armonizzazione delle discipline interne di regolamentazione del fenomeno del *conflict of laws*, nella prospettiva dell'incessante sviluppo di una dimensione economica globalizzata, nell'ambito della quale valori come la prevedibilità normativa e la certezza giuridica possano sostenere la formazione e la connaturale esigenza di tutela di posizioni giuridiche sempre più frequentemente connotate da elementi di estraneità⁴¹⁶.

Al tempo in cui si compila il presente lavoro, la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato conta 88 membri, dei quali 87 Stati ed un'organizzazione internazionale regionale di integrazione economica - l'Unione europea - che è succeduta, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Comunità europea, che vi ha aderito il 3 aprile 2007⁴¹⁷.

Peraltro, benché non ne siano formalmente parte, altri 67 Stati del mondo risultano, nondimeno, firmatari di almeno una delle Convenzioni internazionali concluse per effetto del lavoro svolto in seno alla Conferenza⁴¹⁸: esse rappresentano lo strumento primario dell'attività di normazione, a livello sovranazionale, che caratterizza l'operato della HCCH e ne enfatizzano l'unicità, sotto questo profilo, nel panorama delle organizzazioni internazionali⁴¹⁹.

settima sessione venne adottato lo Statuto della Conferenza, nell'intento, dichiarato nel relativo preambolo, di conferire all'*Hague Conference* i caratteri di un'organizzazione internazionale permanente. Venne, a tal uopo, istituito un Segretariato, il *Permanent Bureau*, cui furono attribuiti poteri organizzativi dei lavori finalizzati alla predisposizione di nuove convenzioni internazionali. Lo Statuto, redatto originariamente nella sola lingua francese, venne approvato dagli allora 16 Stati membri della Conferenza. Cfr. VAN LOON H., *Op. ult. cit.*, pp. 5-6.

⁴¹⁶ *Ivi*, p. 3. Si veda, inoltre, MEMBERS OF THE PERMANENT BUREAU, *The Hague Conference on Private International Law: a global player in a shrinking world, cit.*, pp. 486 - 487.

⁴¹⁷ Sia consentito rinviare, in proposito, al sito internet della HCCH, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021. Si consideri, altresì, che l'adesione dell'Unione europea alla Conferenza dell'Aja divenne possibile solo a seguito di una revisione dello Statuto ed, in particolare, per effetto dell'introduzione della innovata previsione di cui al relativo art. 3, in vigore dal 1 gennaio 2007. La *membership* dell'Unione si aggiunge, peraltro, alla titolarità dello *status* di paesi membri della HCCH di cui già beneficiavano gli Stati europei, sicché gli stessi <<*continue to be Members of the Conference in their own right*>> (VAN LOON H., *Op. cit.*, p. 6). Si vedano, altresì, CRAWFORD E.B.-CARRUTHERS J.M., *Brexit: the impact on judicial cooperation in civil matters having cross-border implication - a british perspective, cit.*, p. 200, testo e nota 62.

⁴¹⁸ Si veda, a riguardo, il sito ufficiale della Conferenza, all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/states/other-connected-parties>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021.

⁴¹⁹ Cfr. VAN LOON H., *Op. ult. cit.*, p. 3.

Orbene, per quanto qui di interesse, il Regno Unito è membro della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, sin dal 1955: l’appartenenza alla suddetta organizzazione ha comportato, peraltro, l’adesione a tredici strumenti convenzionali sorti in seno al progetto di armonizzazione legislativa che la HCCH coltiva, undici dei quali risultano esser stati ratificati in proprio da parte dello Stato britannico⁴²⁰.

Ed invero, l’adesione dell’Unione europea alla Conferenza dell’Aja ed il pregresso e correlato processo di “comunitarizzazione” - per effetto del quale è stata attribuita alle Istituzioni europee una specifica competenza in materia di cooperazione giudiziaria civile - hanno determinato una temporanea compressione e sospensione dei poteri d’adesione diretta alle convenzioni elaborate in seno alla Conferenza da parte degli Stati membri dell’UE, di talché determinando che taluni dei predetti accordi internazionali ed, in specie, la *Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro* e la *Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia* siano stati approvati e ratificati da parte dell’Unione, per conto dei suoi Stati membri, e siano, pertanto, vincolanti per i paesi europei a mente dell’art. 216 TFUE.

Evidentemente, il perfezionamento del recesso britannico dall’Unione europea ha determinato, per il Regno Unito, la cessazione dell’efficacia di tali fonti pattizie di diritto internazionale privato e processuale a far data dallo spirare dell’*IP (implementation period)*, quantomeno per quanto concerne la vincolatività degli stessi strumenti per effetto dell’appartenenza dello Stato alla compagine dei paesi membri dell’UE⁴²¹.

In questa stessa prospettiva, tuttavia, deve tenersi conto della circostanza per la quale, in data 28 settembre 2020, il Regno Unito ha depositato uno strumento d’accesso alle suddette convenzioni, che risultano, dunque, tuttora vincolati per lo Stato britannico - stavolta in ragione di un’adesione “*in its own right*” - e sono entrate in vigore, nei rapporti con gli altri Stati contraenti, a decorrere dal primo giorno del quarto mese

⁴²⁰ Per un elenco delle Convenzioni dell’Aja delle quali il Regno Unito è parte si veda il seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=75>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021.

⁴²¹ Trattasi, invero, dell’effetto giuridico prodotto dal combinato disposto degli artt. 50 TUE, 216 TFUE, 126 e 129 dell’Accordo di recesso.

successivo al deposito del suddetto strumento e, pertanto, in ragione della previsione di cui ai rispettivi artt. 31 e 60 delle Convenzioni dell’Aja del 2005 e del 2007, a far data dal 1 gennaio 2021⁴²².

⁴²² Si veda, in merito, il sito ufficiale della HCCH, *United Kingdom joins 2005 Choice of Court and 2007 Child Support Conventions*, 28 settembre 2020, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/de/news-archive/details/?varevent=751>, da ultimo consultato in data 19 aprile 2021.

Occorre, in ogni caso, precisare che si è trattato, per la verità, del deposito di un nuovo strumento d’adesione, a seguito di una prima azione intrapresa, in tal senso, dal Regno Unito, il 28 dicembre 2018: in quell’occasione, in ragione di un persistente margine di incertezza circa l’eventualità della definitiva approvazione ed entrata in vigore l’Accordo di recesso siglato con l’UE, lo Stato britannico subordinò la richiesta formale di accesso alle Convenzioni dell’Aja del 2005 e del 2007 alla mancata approvazione del *Withdrawal Agreement*, onde garantire, di tal guisa, un margine di continuità normativa, essenziale per l’attuazione del principio di certezza del diritto.

Successivamente, per effetto della ratifica dell’Accordo, entrato in vigore il 1 febbraio 2020, il Regno Unito ha provveduto al ritiro dell’*Instrument of Accession*, stante l’avvio del periodo transitorio, in pendenza del quale le Convenzioni hanno trovato perdurante applicazione, a mente dell’art. 129 dell’Accordo di recesso.

Si vedano, in proposito, LUTZI T., *UK Ratifies Hague Choice of Court and Hague Maintenance Conventions*, 3 gennaio 2019, reperibile all’indirizzo: <https://conflictoflaws.net/2019/uk-ratifies-hague-choice-of-court-and-hague-maintenance-conventions/>, nonché CELIS M., *Brexit and the UK joining two HCCH Conventions – A convoluted and unorthodox process that has finally come to an end*, 4 ottobre 2020, al seguente indirizzo: <https://conflictoflaws.net/2020/brexit-and-the-uk-joining-two-hcch-conventions-a-convoluted-and-unorthodox-process-that-has-finally-come-to-an-end/>, entrambi da ultimo consultati il 19 aprile 2021.

Si consideri, infine, in un’ottica speculativa circa l’utilità applicativa della Convenzione in commento, nella regolamentazione dei futuri rapporti tra il Regno Unito ed i paesi europei, il fervente dibattito relativo all’individuazione della data effettiva di entrata in vigore dell’accordo, nei riguardi dello Stato d’oltremarica. Come noto, ai sensi della previsione di cui all’art. 16, l’*Hague Convention on choice of court agreements* si applica agli accordi che contengano clausole di proroga esclusiva della giurisdizione a favore del giudice di un paese contraente, che siano stati conclusi dopo la data di entrata in vigore del trattato. Ne consegue che l’individuazione di un *dies a quo* siffatto riveste una rilevanza centrale nella valutazione dell’incidenza operativa dello strumento oggetto di analisi.

Ebbene, in ragione della previsione di cui all’art. 129 del *Withdrawal Agreement*, in costanza dell’*implementation period* l’Accordo è rimasto vincolante, per il Regno Unito, in forza dell’adesione operata dall’Unione europea, per conto degli Stati membri, in data 1 ottobre 2015. Con riguardo ai procedimenti che siano stati avviati prima della data di conclusione del periodo transitorio e, dunque, prima del 31 dicembre 2020, sulla base di accordi di proroga esclusiva stipulati, si immagini, a favore del giudice inglese, successivamente al 1 ottobre 2015, la Convenzione ha, dunque, potuto e potrà trovare applicazione, secondo i criteri intertemporali generali delineati nell’Accordo di recesso. Questo, del resto, è quanto chiarito dalla stessa Commissione europea - seppur in termini affatto vincolanti per gli Stati membri - nelle EU COMMISSION, *Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law, 27 August 2020, cit.*, s. 3.3. Qualora si ponga mente, per converso, ai procedimenti radicati a conclusione dell’*IP*, ebbene ivi potrà riscontrarsi l’assenza di univocità di vedute in merito al regime fattualmente applicabile. Invero, mentre nell’opinione del Governo britannico la data di entrata in vigore della Convenzione del 2005 dovrà, comunque, continuare a ravvisarsi nel 1 ottobre 2015, data di adesione per così dire originaria (cfr., sul punto, UK MINISTRY OF JUSTICE, *Guidance - Cross-border civil and commercial legal cases: guidance for legal professionals, published 31 December 2020, cit.*), per la Commissione europea dovrà, nondimeno, farsi

D'altro canto, per quanto concerne le convenzioni dell'Aja la cui vincolatività, per il Regno Unito, discendeva da un atto di adesione *iure proprio*, la cessazione dell'efficacia delle fonti di diritto europeo derivato ed, in specie, dei regolamenti che disciplinano la materia della cooperazione giudiziaria civile ha potuto determinarne una riespansione della portata applicativa, garantendo quella continuità giuridica assai preziosa per gli operatori e le parti coinvolte nel settore della *litigation* internazionale, altrimenti intaccato dall'incertezza che avvolge il regime giuridico quanto ad altri aspetti della materia del diritto internazionale privato e processuale, in particolare con riguardo alla circolazione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie.

Ci si riferisce, in particolare, alla *Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale*, siglata all'Aja il 18 marzo 1970⁴²³ ed alla *Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale* del 15 novembre 1965⁴²⁴, che, rispettivamente, offrono una soluzione giuridica atta a colmare il *vulnus* normativo determinato, allo spirare del 31 dicembre 2020, dalla sopravvenuta inefficacia del Regolamento (CE) n. 1393/2007⁴²⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13

riferimento al 1 gennaio 2021, data di entrata in vigore dell'accordo a seguito dell'adesione *iure proprio* dello Stato britannico (v., a riguardo, EU COMMISSION, *Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, 27 August 2020, *ut supra cit.*). Ben si comprenderà, dunque, come risulti dubbio il destino degli accordi di proroga della giurisdizione e, di riflesso, del regime di circolazione delle sentenze che dai giudici prorogati saranno pronunciate, con riferimento ad ipotesi di tal sorta. Si veda, per un commento in proposito, MOGAVERO S., *La risoluzione delle dispute nel Regno Unito post-Brexit: navigando di bolina (parte I)*, pubblicato il 23 marzo 2021, aggiornato il 28 settembre 2021, reperibile al seguente indirizzo: https://www.iusinitinere.it/la-risoluzione-delle-dispute-nel-regno-unito-post-brexit-navigando-di-bolina-parte-i-36792#_ftn23, da ultimo consultato il 2 maggio 2022, nonché BRIGGS A., *Brexit and private international law: an English perspective*, *Op. cit.*, p. 274, in specie nota 74.

⁴²³ L'ordine di ratifica della suddetta Convenzione, per l'ordinamento giuridico italiano, è stato formulato con L. 24 ottobre 1980, n. 745, sicché la stessa è entrata in vigore, per l'Italia, il 21 agosto 1982.

⁴²⁴ La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 6 febbraio 1981, n. 42 ed è in vigore dal 24 gennaio 1982, per effetto del deposito del relativo strumento di ratifica in data 25 novembre 1981. Si vedano, in merito, CAMPEIS G.-DE PAULI A., *La procedura civile internazionale*, Padova, 1991, pp. 201-202; BAREL B., *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008, p. 46, in specie nota 39.

⁴²⁵ In *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 324/79 del 10 dicembre 2007. Si consideri, a tal riguardo, che il Regolamento (CE) n. 1393/2007 è stato abrogato e sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, dal Regolamento n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia

novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e del Regolamento (CE) n. 1206/2001⁴²⁶ del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Invero, in forza della disposizione di cui all'art. 68 del *Withdrawal Agreement*, tali fonti europee di diritto derivato trovano applicazione esclusivamente per quanto concerne gli atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti per la notificazione o comunicazione e per le richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione; d'altro canto, nella prospettiva dello Stato recedente, per effetto dell'adozione delle *Service of Documents and Taking of Evidence in Civil and Commercial Matters (Revocation and Saving Provisions) (EU Exit) Regulations 2018* - adottate sempre nell'esercizio di quei poteri conferiti ai Ministri del Governo in forza della clausola contenuta nella *section 8* dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*, in combinato disposto con il par. 21 della *Schedule 7*, ad esso allegata - i regolamenti europei summenzionati vengono revocati, sul presupposto della carenza del requisito di reciprocità, che ne giustifica l'applicazione⁴²⁷.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sono tornate fruibili, nei rapporti con i paesi europei che ne siano parte, le modalità di notificazione previste dalla disciplina convenzionale del 1965, che aveva, a suo tempo, fortemente innovato la materia dell'assistenza giudiziaria internazionale - non soltanto nella prospettiva di regolamentazione pattizia del fenomeno⁴²⁸ - ispirandosi ad un principio di più schietta

civile o commerciale (pubblicato in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 405 del 2 dicembre 2020), con decorrenza dal 1 luglio 2022.

⁴²⁶ In *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 174 del 27 giugno 2001. Anche il suddetto regolamento è stato abrogato per effetto dell'adozione del Regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre 2020 (in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 405 del 2 dicembre 2020), che disciplina la materia con decorrenza dal 1 luglio 2022.

⁴²⁷ Cfr. DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, cit., p. XV; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, Preface to the fifth cumulative supplement to the fifteenth edition*, cit., p. XVI.

⁴²⁸ Ci si riferisce, in particolare, alle profonde innovazioni che il nostro ordinamento ha subito, per effetto dell'entrata in vigore della legge di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1965, n. 42 del 6 febbraio 1981. L'atto normativo in oggetto ha profondamente innovato la disciplina di cui agli artt. 142 e 143 del codice di rito, stravolgendone l'impianto originario, sostanzialmente ispirato alla concezione francese della *signification au parquet*, in ossequio ad un'esigenza di rafforzamento della tutela del diritto di difesa

tutela del diritto di difesa del destinatario, che veniva presidiato mediante la predisposizione di modalità più celeri e semplificate attraverso le quali si addiveniva al perfezionamento del procedimento notificatorio ed al consequenziale esercizio della funzione giurisdizionale, mediante trasmissione della prova dell'avvenuta notifica⁴²⁹.

In sintesi, la convenzione ha previsto l'introduzione di una modalità innovativa (seppur non esclusiva) di notificazione, mediante l'istituzione di Autorità centrali, appositamente designate dai singoli paesi contraenti per il compimento delle attività di notifica - previo inoltre, da parte dell'autorità straniera competente, di una duplice copia dell'atto da notificare, unitamente ad una richiesta di notificazione nelle forme di cui al modello allegato al testo convenzionale - ed il rilascio di un'attestazione, anch'essa conforme al modello, che funge da mezzo probatorio della notifica, nell'ambito del processo radicato nel territorio dello Stato richiedente⁴³⁰.

del destinatario, di cui all'art. 24 della Costituzione, sulla scia della precedente sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2 febbraio 1978 che già aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 143, per violazione della suddetta disposizione, nella parte in cui non prevedeva che le modalità di perfezionamento della notificazione di cui all'art. 142 si applicassero solo in caso di impossibilità di provvedervi nello spettro di specifiche norme internazionali ovvero della legge consolare. Successivamente, le suddette disposizione sono state oggetto di un nuovo intervento da parte del giudice costituzionale (sent. n. 69 del 3 marzo 1994), che ne ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano che la notificazione si perfezionasse con il compimento delle attività imposte al notificante, nell'evidente intento di meglio bilanciare le esigenze di tutela del diritto d'azione di quest'ultimo, così come le prerogative di difesa del notificato.

Si veda, in merito, FRIGO M.-FUMAGALLI L., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, 2003, p. 32 ss.; CAMPUS M.G., *Commento all'art. 142*, in CONSOLO C. (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, I, Milanofiori Assago, 2013, p. 1641 ss.

⁴²⁹ Cfr., sul punto, CARPI F.-CIACCIA CAVALLARI B., *Notificazione all'estero in materia civile e commerciale (convenzione dell'Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42)*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 321; BAREL B., *Op. ult. cit.*, p. 47.

Sulla convenzione in generale si vedano, in dottrina, *ex multis*, POCAR F., *Note sull'esecuzione italiana della Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1982, p. 574 ss.; CARPI F.-CIACCIA CAVALLARI B., *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale, ult. cit.*, p. 321 ss.; COSTANTINO B.-SARAVALLE A., *Il regime della notificazione all'estero secondo la convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1984, p. 451 ss.; POLITI M., *La Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. intern.*, 1983, p. 375 ss.; BETTONI G., *Le notificazioni all'estero secondo l'attuale normativa internazionale e interna*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981, p. 753 ss.

⁴³⁰ Cfr. artt. 2-7 della *Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965*.

L'Italia ha designato, per effetto della disposizione di cui all'art. 3 della L. n. 42 del 1981, quale propria Autorità centrale, l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'appello di Roma (oggi

La convenzione introduce, peraltro, con evidente soluzione di continuità rispetto al tradizionale approccio adottato in sede di formulazione delle norme pattizie in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, due disposizioni di diritto processuale uniforme, che rispettivamente impongono al giudice adito di sospendere la pronuncia di una decisione fino a che non sia fornita prova, in giudizio, dell'avvenuta notificazione, nel rispetto delle forme prescritte dalla convenzione ovvero imposte dalla vigente normativa nazionale dello Stato richiesto, o che il convenuto sia stato notificato dell'introduzione di un giudizio, nei suoi riguardi, in tempo utile per predisporre la propria difesa, e gli consentono di rimettere in termini per l'impugnazione della sentenza il convenuto rimasto involontariamente contumace, allorquando sia provato che <<a) ...senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla; b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento>>⁴³¹.

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti, U.N.E.P. presso la Corte d'appello di Roma). Si veda, in proposito, BAREL B., *Op. ult. cit.*, p. 46 ss.; CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Op. cit.*, p. 201 ss.; CAMPUS M.G., *commento all'art. 142, cit.*, p. 1653 ss.

Per quanto concerne, invece, il Regno Unito, l'Autorità centrale competente è da individuarsi nel l'ufficio del *Senior Master of the Queen's Bench Division*, assistito dalla *Foreign Process Section of the Queen's Bench Action Department*, presso le *Royal Courts of Justice*, a Londra.

L'elenco delle Autorità centrali designate dai paesi contraenti è reperibile sul sito ufficiale della HCCH, all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>, da ultimo consultato il 10 maggio 2021.

⁴³¹ Si vedano, in proposito, gli artt. 15 e 16 della Convenzione del 1965.

Si consideri, tuttavia, la circostanza che, nell'ipotesi in cui <<nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta>>, i paesi contraenti potranno nondimeno prevedere che i propri giudici procedano alla decisione, allorquando verifichino che <<a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione; b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi; c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione>>. Inoltre, nello spettro della disposizione di cui al comma secondo dell'art. 16, alle autorità giudiziarie adite sarà consentito dichiarare l'inammissibilità della richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della decisione pronunciata in contumacia solo allorquando non sia formulata in un tempo ragionevole rispetto al momento di effettiva conoscenza della pronuncia da parte del convenuto. Del pari, il successivo comma terzo pure attribuisce alle parti contraenti il potere di individuare, mediante apposita dichiarazione, un termine massimo per la formulazione dell'istanza di rimessione in termini. A tal proposito, non consta che lo Stato italiano abbia formulato le dichiarazioni previste dalle suddette disposizioni, sicché <<il giudice italiano deve applicare inderogabilmente gli artt. 15 e 16>> (così testualmente BAREL B., *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo, cit.*, p. 50, nota 50). Il Regno Unito, invece, ha effettuato la dichiarazione di cui all'art. 15 comma secondo, mentre il termine massimo di cui all'art. 16 comma terzo è previsto unicamente con riguardo ai procedimenti radicati nella giurisdizione scozzese.

Lo strumento pattizio in oggetto lascia, nondimeno, impregiudicata la possibilità, per le parti interessate, di avvalersi di una delle ulteriori modalità di notificazione già previste dalle più antiche convenzioni dell'Aja del 17 luglio 1905 e del 1 marzo 1954 - vale a dire per la via diplomatica o consolare⁴³² - così come di una delle procedure contemplate agli artt. 8-10 del testo dell'accordo⁴³³, ovvero concordate, tra le parti, nello spettro della disposizione di cui al relativo art.11.

⁴³² Si veda, in merito, il sito della HCCH, all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>, da ultimo consultato il 19 maggio 2021.

Rilevano, in proposito, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della Convenzione, che rispettivamente prevedono che <<Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero>> e che <<...inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica>>. Si consideri, peraltro, che, a mente del secondo capoverso dell'art. 8, è fatta salva la possibilità, per gli Stati contraenti, di formulare opposizione alla modalità di notificazione per via consolare o diplomatica diretta, allorquando si tratti di notifiche da eseguirsi nei riguardi di soggetti diversi dai cittadini dello Stato del foro che si trovino nel territorio dello Stato richiesto e che, in ogni caso, alla notifica si proceda senza coercizione.

⁴³³ La Convenzione consente, in specie, oltre al ricorso alla modalità di notificazione per via consolare o diplomatica diretta ed, in talune circostanze, altresì indiretta, che sia fatto ricorso, salvo che lo Stato richiesto vi si opponga, <<a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero; b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione>> (così testualmente l'art. 10).

Vale la pena di precisare come proprio la locuzione <<altre persone competenti>> di cui alle lettere b) e c) della predetta disposizione sia stata introdotta allo scopo di contemplare, nel novero dei soggetti legittimati ad intervenire nella procedura di notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali all'estero, altresì i *solicitors*, abilitati alla notifica, con specifico riferimento all'esperienza giuridica anglosassone. Si veda, in merito, CAMPUS M.G., *Commento all'art. 142, cit.*, p. 1658; COSTANTINO B., voce <<Notificazione - Diritto internazionale privato e processuale>>, in *Enc. giur.*, 1990, p. 6.

Sia consentito, infine, precisare come il Regno Unito abbia ulteriormente dichiarato, con specifico riguardo alla modalità di notificazione di cui alle lett. b) e c) dell'art. 10, che le richieste di notifica provenienti dalle competenti autorità straniere sono accettate unicamente <<by the central or additional authorities and only from judicial, consular or diplomatic officers of other Contracting States>>. Le dichiarazioni ed opposizioni dello Stato britannico così come degli altri paesi contraenti della Convenzione del 1965 sono consultabili sul sito della HCCH, all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17>, da ultimo consultato il 10 maggio 2021.

D'altro canto, sul fronte del regime pattizio di regolamentazione dell'attività processuale di assunzione transfrontaliera delle prove, riacquista pieno vigore e rilevanza - nella disciplina dell'assistenza giudiziaria delle competenti autorità dei paesi europei contraenti, nei rapporti con lo Stato britannico - la Convenzione dell'Aja del 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale. L'anzidetto strumento convenzionale rappresenta, indubbiamente, il principale atto di regolamentazione, su base multilaterale, dell'attività di acquisizione delle prove, nell'ambito di sovranità territoriale di uno Stato diverso da quello di celebrazione del processo.

La centralità della convenzione discende, senz'altro, dall'attitudine fortemente innovativa che la caratterizza, così come dallo slancio di coerenza tra esigenze facenti capo a paesi appartenenti a tradizioni giuridiche differenti e tra le prerogative di sovranità ed indipendenza, rivendicate da taluni Stati, e quell'impellente necessità di tutela di situazioni giuridiche recanti elementi di estraneità, sempre più avvertita nel contesto internazionale⁴³⁴.

I principali strumenti giuridici contemplati, per il compimento dell'attività di assunzione della prova al di fuori dei confini dello Stato cui appartenga il giudice adito, si articolano in una forma di assistenza giudiziaria "attiva"⁴³⁵ - modellata sullo strumento

⁴³⁴ Cfr. SARAVALLE A., *La Convenzione dell'Aja sull'assunzione delle prove all'estero*, in *Dir. comm. int.*, 1987, p. 481 ss.; FRIGO M.-FUMAGALLI L., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, cit., pp. 127-128.

⁴³⁵ Sulla scia della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, anche l'accordo in oggetto istituisce ed incardina il procedimento della rogatoria, funzionale all'acquisizione dell'atto istruttorio all'estero, su un sistema di Autorità centrali, designate, a tal specifico scopo, da ciascuno Stato contraente, cui le autorità giudiziarie richiedenti provvedono ad inoltrare le rispettive richieste. L'Italia ha indicato come competente, in tal senso, il Ministero degli affari esteri. Quanto al Regno Unito, le funzioni di Autorità centrale sono svolte, ancora una volta, dal *Senior Master of the Queen's Bench Division*, all'uopo assistito dalla *Foreign Process Section*, presso le Royal Courts of Justice di Londra. Si rinvia, in proposito, al sito ufficiale della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ed alla pagina appositamente dedicata all'elencazione delle Autorità centrali, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=82>, da ultimo consultato il 29 aprile 2021.

Si consideri, peraltro, come l'istituzione delle Autorità si sia accompagnata - con evidenti finalità di semplificazione ed ottimizzazione della procedura - all'indicazione del contenuto minimo necessario della richiesta da inoltrarsi alla competente istituzione straniera, così come delle lingue fruibili per la redazione della commissione (inglese e francese, salvo che lo Stato richiesto dichiararsi di opporvisi) e degli specifici motivi atti a fondare il rigetto della richiesta, da parte dell'Autorità investita dell'istanza di assistenza giudiziaria. Desta particolare interesse, altresì, la disposizione di cui all'art. 9, che riprende una norma già

della commissione rogatoria, di cui al cap. I della Convenzione - e in una forma di assistenza giudiziaria “passiva”, di cui al cap. II - che contempla il coinvolgimento, nella procedura, di un agente consolare o diplomatico dello Stato del foro, al quale sia demandato il compimento dell’atto istruttorio, secondo procedure ed in ossequio a presupposti che differiscono a seconda della nazionalità del soggetto nei riguardi del quale si proceda⁴³⁶ - ovvero di una figura, all’uopo appositamente incaricata ed, altresì, autorizzata dall’autorità del paese d’esecuzione, denominata <<commissioner>>, sulla scia di una tradizione giuridica propria degli ordinamenti di *common law*, che contemplan la possibilità, per le parti, di procedere direttamente all’assunzione delle prove, a mezzo dei rispettivi procuratori⁴³⁷.

Orbene, la constatazione della reviviscenza del regime convenzionale sopra evocato impone, tuttavia, il compimento di ulteriori precisazioni, che afferiscono alla relazione giuridica sussistente tra le fonti pattizie di regolamentazione multilaterale del regime transfrontaliero delle notificazioni e dell’assunzione delle prove e le disposizioni

contenuta nella Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1954: si tratta di una previsione appositamente introdotta a garanzia dell’effettività dell’attività processuale compiuta all’estero, nella prospettiva dell’ordinamento del foro, in modo da scongiurare i rischi di inutilizzabilità del materiale probatorio collezionato, a cagione delle divergenti procedure esistenti nei singoli ordinamenti giuridici. Si è, pertanto, ribadita una deroga al predominio della *lex loci*, nell’esecuzione della rogatoria e si è prevista la possibilità, per il giudice richiedente, di indicare una specifica modalità per l’assunzione della prova, salvo che la stessa non risulti incompatibile con le leggi vigenti nello Stato richiesto o <<la sua applicazione non sia possibile, in ragione degli usi giudiziari dello Stato richiesto o di difficoltà pratiche>>. Cfr., in merito, FRIGO M.-FUMAGALLI L., *Op. cult. cit.*, p. 133 ss., nonché SERRAVALLE A., *Op. cit.*, pp. 495-496; CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Op. ult. cit.*, pp. 238-240.

⁴³⁶ Si vedano, a riguardo, gli artt. 15 e 16 della Convenzione dell’Aja del 1970. Si consideri, quale principale requisito giuridico posto a discriminare dal criterio della nazionalità della persona nei riguardi della quale si proceda per il compimento dell’atto istruttorio, la necessaria autorizzazione da parte della competente autorità all’uopo designata dagli Stati contraenti.

⁴³⁷ Si tratta, invero, di un profilo - quello dell’assistenza giudiziaria c.d. “passiva” - di notevole innovazione, nella disciplina pattizia di regolamentazione dell’assunzione delle prove all’estero, giacché una simile previsione uniforme non era contemplata nella Convenzione del 1954, che rinviava, *in toto*, sul punto, all’esistenza di eventuali convenzioni particolari in materia. L’attitudine ad una soluzione di compromesso tra le istanze di paesi appartenenti a tradizioni giuridiche diverse, che caratterizza la Convenzione del 1970, si percepisce, del resto, proprio in questa prospettiva ed, in particolare, con riguardo alla regolamentazione dell’attività dei commissari, di cui all’art. 17. Per un’analisi dei presupposti necessari per il ricorso alle procedure in oggetto, sia consentito rinviare a SERRAVALLE A., *Op. ult. cit.*, p. 497 ss.; FRIGO M.-FUMAGALLI L., *Op. cit.*, pp. 150-155; CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Op. ult. cit.*, p. 241.

contenute negli accordi bilaterali siglati, tra gli Stati europei, prima od anche in seguito dell'adozione delle convenzioni dell'Aja in materia.

Deve, a tal uopo, considerarsi la circostanza per la quale l'assistenza giudiziaria internazionale - specie sotto il profilo delle attività processuali di notificazione e di assunzione delle prove all'estero - ha visto stratificarsi diverse forme di coordinamento tra le competenti autorità nazionali, sicché, al di là dell'esperienza unionale e delle specificità delle relative fonti di armonizzazione legislativa, ormai non più rilevanti per il Regno Unito, occorre quantomeno tener conto della duplice esistenza di una dimensione multilaterale, così come bilaterale di regolamentazione, su base pattizia, dei profili giuridici anzidetti⁴³⁸.

Tale circostanza è, invero, testimoniata dalle disposizioni di cui agli artt. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965 e 32 della Convenzione dell'Aja del 1970: esse norme ambo sanciscono un principio di inderogabilità, ovvero di impregiudicata applicazione di regimi pattizi - di natura bilaterale - che regolamentano l'attività di assistenza giudiziaria internazionale tra Stati diversi.

Ebbene, proprio in tal senso, viene in rilievo, nelle specifiche relazioni tra il Regno Unito e la Repubblica italiana, in punto di regolamentazione dei rapporti di cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, la *Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale*, firmata a Londra il 17 dicembre 1930⁴³⁹.

Lo strumento pattizio in oggetto, pur collocandosi nello spettro degli accordi di matrice bilaterale che costellavano il sistema delle convenzioni multilaterali nate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato⁴⁴⁰, assume, invero, una consistenza

⁴³⁸ Cfr. BAREL B., *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, cit., p. 27 ss., in particolare p. 42, 48.

⁴³⁹ Alla convenzione è stata data esecuzione con L. 31 marzo 1932 n. 373, in *Gazz. Uff.* n. 98 del 28 aprile 1932. Ivi il testo normativo, a pag. 2018 e ss. Si veda in merito, altresì, BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale*, cit., p. 622, testo e nota 93.

Per un commento in merito si veda l'analisi di POCAR F., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, 1967, p. 134 ss.

⁴⁴⁰ Occorre, a tal riguardo, considerare come le problematiche connesse all'assistenza giudiziaria internazionale trovarono regolamentazione, su base pattizia, in una dimensione dapprima bilaterale, stante la fisiologica natura della relazione che vede coinvolti, nell'espletamento delle attività prodromiche all'esercizio della funzione giurisdizionale, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, e, solo in un momento successivo, su base multilaterale, nel tentativo di limitare le diversità sussistenti in punto di

del tutto peculiare, dal momento che esso rappresenta l'esito di un tentativo di sistematizzazione e di compromesso tra modelli alquanto differenti, rispetto ai quali nessun allineamento si era sostanziato nell'ambito delle storiche convenzioni sulla procedura civile dei primi del '900⁴⁴¹.

La Convenzione prevede, invero, sotto il profilo specifico delle notificazioni, che possa farsi ricorso alla via consolare indiretta e, pertanto, che la richiesta di notifica possa essere trasmessa <<*In Italia, da un agente consolare inglese al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto nel quale l'atto deve essere notificato; In Inghilterra, da un agente consolare italiano al Senior Master of the Supreme Court of Judicature*>>⁴⁴², nelle forme di cui all'art. 3 ed, in specie, previa traduzione della

regolamentazione delle attività di notificazione e di assunzione delle prove all'estero, a seconda dello Stato richiesto e, pertanto, del regime applicabile nei suoi specifici riguardi.

Senonché, lo slancio internazionalistico che ha consentito l'adozione delle Convenzioni dell'Aja sulla procedura civile del 1905 e del 1954 non ha potuto totalmente limare le diversità sussistenti tra i sistemi giuridici nazionali, per quanto concerne le specifiche materie oggetto di regolamentazione, con la conseguenza che, anche a fronte dello spettro limitato dei vincoli imposti dai suddetti strumenti convenzionali in capo ai paesi contraenti, si è conservata e consolidata la prassi di concludere nuovi accordi, su base bilaterale, anche tra gli Stati che bensì avevano ratificato gli accordi multilaterali vigenti, allo scopo di perfezionare, ottimizzare ed, altresì, incrementare le forme di assistenza giudiziaria disciplinate nel contesto pattizio di matrice plurilaterale, promosso dall'opera di armonizzazione della HCCH. Per un commento, in proposito, si veda POCAR F., *Op. ult. cit.*, p. 77 ss., 193 ss.; nonché BAREL B., *Op. cit.*, pp. 43-44.

Per un commento relativo allo spettro degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia in materia ed all'intersezione con la disciplina delle Convenzioni dell'Aja in punto di assistenza giudiziaria e, quindi da ultimo, con la Convenzioni del 1965, si veda POCAR F., *Op. ult. cit.*, p. 129 ss.

⁴⁴¹ E' appena il caso di ricordare come le Convenzioni dell'Aja sulla procedura civile del 1905 e del 1954 non vennero ratificate dal Regno Unito. Sebbene si avvertisse l'esigenza di una maggiore armonizzazione tra i sistemi notificatori ed i modelli procedimenti di istruttoria di matrice continentale e quelli propri dell'esperienza giuridica anglosassone - esigenza che aveva stimolato, peraltro, il dibattito che condusse alla revisione della Convenzione del 1905 ed alla sua parziale trasfusione nella Convenzione del 1954, quantomeno tra i paesi che avevano ratificato ambo gli strumenti internazionali - il regime pattizio elaborato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato non riuscì a realizzare quell'anelato e necessario compromesso normativo, che si sostanziò soltanto con le più tarde convenzioni del 1965 e del 1970, che disgiuntamente regolamentano i profili tipici dell'assistenza giudiziaria internazionale e, pertanto, i procedimenti di notificazione e di assunzione della prova all'estero. Cfr. POCAR F., *Op. ult. cit.*, p. 134, 194.

⁴⁴² Art. 3 della *Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale*, firmata a Londra il 17 dicembre 1930.

Le funzioni di autorità competente spettano sempre al *Senior Master of the Queen's Bench Division*, assistito dal *Foreign Process Section*, presso le *Royal Courts of Justice*, a Londra.

richiesta e dell'atto da notificare nella lingua dello Stato nel cui territorio l'attività debba essere eseguita.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che alla notifica proceda l'autorità competente, secondo quanto prescritto dalla *lex fori*, salvo che nella richiesta sia indicata una forma speciale per la notificazione: in tal caso, l'autorità destinataria procederà in queste forme, a meno che si tratti di una modalità incompatibile con la normativa nazionale.

Peraltro, la disposizione di cui all'art. 3 ulteriormente sancisce che <<*l'esecuzione della richiesta di notifica può soltanto essere rifiutata se l'Alta Parte contraente nel cui territorio la notifica dovrebbe effettuarsi, ritenga che essa possa compromettere la sua sovranità o sicurezza*>>, sulla scia di quanto già previsto dalla Convenzione sulla procedura civile del 1905 e successivamente ribadito dalla Convenzione dell'Aja del 1954⁴⁴³.

A discrezione della parte richiedente la notifica, nello spettro normativo della Convenzione italo-britannica, vengono, altresì, in rilievo i procedimenti di cui all'art. 4, che contempla, anzitutto, una forma di notificazione per via consolare o diplomatica diretta, destinata ad operare non soltanto nell'ipotesi in cui l'agente straniero proceda alla comunicazione di un atto giudiziario il cui destinatario sia un cittadino dello Stato del foro, ma pure allorché si tratti di soggetti di diversa nazionalità, ivi compresa quella dello Stato richiesto, stante il silenzio della relativa disposizione circa il carattere discrezionale del requisito della cittadinanza del soggetto destinatario⁴⁴⁴.

Del pari, ai sensi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 lett. b), alla notifica potrà procedersi pure a mezzo di <<*persona incaricata di ciò dall'Autorità giudiziaria del paese dal quale l'atto proviene, o dalla parte su richiesta della quale l'atto medesimo è stato formato*>>, con la precisazione che, allorché si tratti di notifiche da eseguirsi in Italia, l'obbligo di cooperazione in capo allo Stato nazionale sussisterà nella misura in cui le persone incaricate siano pubblici notai o avvocati, che

⁴⁴³ Si veda, ad esempio, l'art. 4 della *Convenzione relativa alla procedura civile*, conclusa all'Aja il 1 marzo 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 4 del 3 gennaio 1957, in *Gazz. Uff.* n. 22 del 25 gennaio 1957, che riprende l'omologo articolo contenuto nella precedente convenzione sulla procedura civile del 17 luglio 1905.

⁴⁴⁴ Questa l'autorevole ricostruzione della disposizione di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) enucleata da POCAR F., *Op. ult. cit.*, p. 135.

procederanno alla notifica <<a mezzo dell'ufficiale a ciò competente secondo la legge italiana>>⁴⁴⁵.

Per quanto concerne, invece, la materia istruttoria e la regolamentazione delle procedure finalizzate all'assunzione di una prova all'estero, va dato conto del carattere avanguardistico della convenzione italo-britannica, la quale presenta e, per certi versi, anticipa i caratteri propri della Convenzione dell'Aja del 1970, specie nella misura in cui valorizza le forme di assistenza giudiziaria "passiva", anche per il tramite della legittimazione di una figura analoga a quella del "commissario" di cui alla più tarda convenzione multilaterale⁴⁴⁶.

Invero, l'accordo bilaterale prevede, anzitutto, che all'assunzione della prova possa procedersi tramite rogatoria internazionale, trasmessa dall'autorità giudiziaria che procede, per il tramite di un agente consolare dello Stato richiedente, alla competente autorità dello Stato richiesto, che vi provvede nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge nazionale ed in conformità alla stessa, salvo che nella richiesta sia indicata una procedura speciale, che potrà essere seguita a patto che non presenti profili di incompatibilità con la normativa dello Stato nel cui territorio l'atto istruttorio debba essere compiuto⁴⁴⁷.

Del pari, il testo dell'accordo scandisce le forme di una modalità di assistenza "passiva" da parte dello Stato richiesto, corrispondente all'ipotesi in cui al compimento dell'atto istruttorio provveda un agente consolare o diplomatico dello Stato nel cui territorio sovrano penda il processo, ovvero <<altra persona nominata dall'Autorità giudiziaria

⁴⁴⁵ *Ivi*, p. 136. D'altro canto, come posto in luce dalla citata autorevole dottrina, dovrebbe trattarsi di un meccanismo notificatorio del tutto incline alla sola esperienza giuridica britannica e, pertanto, inusuale per l'ordinamento giuridico nazionale, che non contempla l'intervento di soggetti privati nell'ambito del procedimento di notifica.

⁴⁴⁶ Cfr. FRIGO M.-FUMAGALLI L., *Op. cit.*, p. 158.

⁴⁴⁷ Si veda, in merito, l'art. 9 della Convenzione bilaterale. La disposizione precisa, del pari, che la richiesta trasmessa a mezzo di rogatoria possa essere declinata esclusivamente allorquando l'autenticità della rogatoria non sia provata, qualora l'esecuzione della rogatoria travalichi i poteri attribuiti all'Autorità competente nel paese dove la prova deve essere assunta, ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità o la sicurezza nazionale.

di tale Parte>>, nelle forme previste dalle *lex fori*, senza l'intervento delle competenti autorità dello Stato straniero⁴⁴⁸.

Tale forma di assistenza, specie nella misura in cui valorizza l'istituto della delega al *commissioner* per il compimento dell'atto istruttorio, non solo evoca la disciplina che sarebbe stata, più tardi, cristallizzata nella convenzione multilaterale firmata all'Aja il 18 marzo 1970⁴⁴⁹, ma rimarca l'origine e la funzione d'adeguamento e di compromesso tra sistemi giuridici alquanto differenziati, in ragione della quale si saggia l'opportunità della stipulazione di una convenzione bilaterale tra il nostro Stato ed il regno britannico⁴⁵⁰.

In tal senso, la convenzione prevede, all'art. 11, che la persona incaricata dall'autorità giudiziaria procedente possa invitare soggetti determinati a comparire come testi ovvero a produrre documenti rilevanti per la causa o a prestare giuramento, nonché che possa assumere qualunque altro mezzo di prova che non risulti vietato in forza della legge dello Stato richiesto, senza che gli spetti esercizio di poteri coercitivi.

Di particolare rilievo risulta, infine, la disposizione di cui all'art. 12 della *Convenzione italo-britannica*, il cui precetto normativo riecheggia nella norma di cui all'art. 18 della convenzione dell'Aja del 1970 - ancora una volta a riprova del carattere assolutamente avanguardistico dell'accordo bilaterale - e che prevede una forma di assistenza tra le competenti autorità dello Stato del foro e dello Stato di esecuzione, allo scopo di consentire che i poteri coercitivi eventualmente necessari per l'effettivo compimento dell'atto istruttorio possano essere esercitati dall'autorità giudiziaria richiesta. In tal caso, l'accordo prevede che la designazione del funzionario incaricato al compimento dell'atto (di regola, un agente consolare dello Stato del foro o altra persona) avvenga da parte dell'autorità dello Stato di esecuzione, su indicazione dell'autorità giudiziaria che procede⁴⁵¹.

⁴⁴⁸ Cfr. art. 11. La disposizione specifica che i funzionari incaricati potranno procedere al compimento di qualsiasi atto istruttorio, ivi compreso ricevere una deposizione sotto giuramento, purché non risulti contrario alla legge locale. All'esecuzione dell'attività istruttoria si procede nelle forme della legge dello Stato del foro, fermo il diritto delle parti di assistere o ivi di farsi rappresentare dai relativi procuratori.

⁴⁴⁹ Cfr. *supra* sul punto.

⁴⁵⁰ Si veda quanto *supra* chiarito, in specie alle note 440 e 441.

⁴⁵¹ Cfr. art. 12. Si veda, peraltro, sul punto quanto osservato da POCAR F., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, cit.*, pp. 196-198, laddove si celebra il carattere innovativo della anzidetta

Ebbene, articolando una riflessione circa le conseguenze che lo spirare del periodo di transizione ha determinato nella materia dell'assistenza giudiziaria, per quanto concerne i rapporti tra l'Italia ed il Regno Unito, taluna dottrina si è pronunciata a favore di una seppur teorica rilevanza del regime pattizio in questione⁴⁵², cui potrebbe riconoscersi applicazione stante <<il carattere cedevole>>⁴⁵³ delle convenzioni dell'Aja e salva, sia inteso, una comunicazione, da parte del Regno Unito o della Repubblica italiana, nei termini di cui all'art. 15 dell'accordo bilaterale, che attribuisce alle parti contraenti uno specifico potere di terminazione, previa denuncia, della relativa efficacia vincolante.

D'altro canto, secondo tal'altra interpretazione, dovrebbe, addirittura, accordarsi prevalenza al regime pattizio bilaterale, precipuamente in ossequio ad un criterio ermeneutico di specialità, sicché, nell'eventualità in cui, tra le medesime parti contraenti, risultino operativi ambo un regime bilaterale ed un regime multilaterale di regolamentazione pattizia di una materia giuridica, sarebbe esclusivamente il primo a dover trovare applicazione⁴⁵⁴.

disposizione, la quale rappresentava, prima della conclusione della Convenzione dell'Aja del 1970, <<l'unica forma di assistenza giudiziaria contenuta nella nostra normativa di origine convenzionale che preveda la diretta e contemporanea partecipazione attiva delle autorità dello Stato assistente e dello Stato assistito all'assunzione di mezzi istruttori relativi a processi svolgentisi in quest'ultimo>> (la citazione è a p. 197).

⁴⁵² Cfr., BERTOLI P., *Op. ult. cit.*, p. 622. L'Autore da conto dell'esistenza della disposizione di cui all'art. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965, che definisce <<clausola di subordinazione rispetto ad altri accordi conclusi dai suoi membri>>, sebbene rilevi, altresì, come una siffatta clausola lascerebbe <<(teorico) spazio anche all'applicabilità della risalente convenzione bilaterale con il Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17 dicembre 1930 che disciplina sia la notificazione gli atti sia la cooperazione nell'assunzione di prove>>. Ugualmente conclude con riguardo ai rapporti tra la Convenzione dell'Aja del 1970 e l'accordo bilaterale italo-britannico, a p. 623.

⁴⁵³ Così FRIGO M.-FUMAGALLI L., *Op. ult. cit.*, p. 42, pur se con specifico riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1965, la quale condivide, tuttavia, con l'accordo del 1970 una disposizione che fa salvi gli effetti degli accordi bilaterali intervenuti, sulle stesse materie, tra le rispettive parti contraenti.

⁴⁵⁴ V. COSTANTINO B., voce <<Notificazione - Diritto internazionale privato e processuale>>, in *Enc. giur.*, 1990, p. 4, riportato, altresì, da CAMPUS M.G., *commento all'art. 142, cult. cit.*, p. 1643. Sul punto, sia consentito rinviare, altresì, a FOLINO G.-DI GIACOMO M. (a cura di), *Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari e extra giudiziari in materia civile e commerciale (ed. 2020)*, pp. 4, 7, pubblicata sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e reperibile al seguente indirizzo: <https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/guida-notifiche-civile-2020.pdf>, da ultimo consultato il 28 aprile 2021.

Si consideri, peraltro, la circostanza per la quale non manchino opinioni contrastanti, che concludono a favore dell'applicabilità del regime delle Convenzioni dell'Aja del 1965 e del 1970. Cfr., in proposito, DAVÍ A.-ZANOBETTI A., *Op. ult. cit.*, p. XV.

Risulta, tuttavia, ad opinione di chi scrive, che sia da preferire una lettura diversa, in punto dei reciproci rapporti di interazione tra i regimi pattizi testé richiamati.

Invero, pare opportuna un'interpretazione che risulti maggiormente ancorata al dato letterale delle disposizioni di cui agli artt. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965 e 32 della Convenzione del 1970, che espressamente sanciscono l'inderogata applicazione delle forme di assistenza giudiziaria previste da accordi diversi, siglati tra le parti contraenti, di talché evidenziando non già un carattere di assoluta cedevolezza del regime multilaterale rispetto alle convenzioni bilaterali, bensì una posizione di piena compatibilità e, forse, di auspicata coesistenza tra plurimi sistemi che, quantomeno astrattamente, possano reciprocamente perfezionarsi.

Potrebbe soccorrere, in tal senso, un'esegesi che si fondi sulle ragioni storico-sistematiche poste a fondamento dei regimi multilaterali conclusi in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, in materia di assistenza giudiziaria internazionale: proprio siffatte *rationes* giustificative, pure sottese alle clausole di coordinamento poste dalle norme testé richiamate, danno conto della difficoltà di addivenire ad un quadro di regolamentazione effettivamente uniforme nella materia dell'assistenza giudiziaria internazionale - stante le insuperabili diversità vigenti tra i singoli ordinamenti nazionali - ed esigono, per converso, un approccio meno drastico ed invasivo, che lasci spazio alla coesistenza di differenti modelli pattizi di cooperazione, tutti potenzialmente fruibili in ragione delle peculiarità del singolo caso e, soprattutto, dell'attitudine internazionalistica ovvero nazionalistica che caratterizza le singole esperienze statali⁴⁵⁵.

⁴⁵⁵ Si consideri, invero, come una prospettiva di tal sorta, sebbene sacrifici, in misura significativa, i principi di certezza del diritto e prevedibilità, tragga, nondimeno, giustificazione dalle peculiarità del contesto internazionale, che lo contrappongono alla dimensione unionale, specie laddove si considerino le maggiori difficoltà di coordinamento e di sistematizzazione tra ordinamenti giuridici alquanto diversificati, pure acute dalle spinte nazionalistiche di talune esperienze statali. Del resto, come condivisibilmente evidenziato dalla migliore dottrina occupatasi del tema della cooperazione internazionale in materia di notificazioni, con riflessioni altresì estensibili all'attività giuridica di assunzione delle prove all'estero, <<Il quadro complessivo della cooperazione internazionale in materia di notificazioni transnazionali, ...oltre a risentire della natura "proteiforme" della materia, si presenta complesso e caratterizzato da una disomogeneità di fondo, che riflette la varietà delle prospettive dalle quali ci si è accostati al tema. In particolare, l'introduzione nel corso del tempo di nuove forme di notificazione non ha comportato la sostituzione di quelle già previste bensì un progressivo accumulo...Ancora, va osservato che l'approccio, ora multilaterale ora bilaterale, alla cooperazione fra Stati ha generato una fitta rete di accordi internazionali che spesso fanno sorgere problemi, oltre che di identificazione, di coordinamento e impongono una continua opera di monitoraggio per tenere conto

La logica di simili disposizioni - tra le quali va, altresì, collocato il disposto di cui all'art. 11 della Convenzione dell'Aja del 1965, che incoraggia forme di coordinamento tra gli Stati finalizzato ad <<ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità>> - risiede nell'esigenza di conciliare prospettive internazionalistiche ad approcci maggiormente inclini ad un "protezionistico" nazionalismo, sicché, ammettendo la vigenza di regimi plurimi d'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria internazionale, si è reso possibile lo sviluppo di una disciplina bensì frammentata, ma pure coerente con le peculiarità e la predisposizione delle singole esperienze giuridiche nazionali e, quindi, in definitiva, differenziata a seconda dell'afflato internazionalistico di ciascun ordinamento, con l'unico obiettivo di garantire, in ultima istanza, l'attuazione di un principio di effettività della tutela delle situazioni giuridiche recanti elementi di estraneità.

Peraltro, sebbene astrattamente si ritenga che, a mente degli artt. 25 della Convenzione dell'Aja del 1965 e 32 della Convenzione dell'Aja del 1970, debba riconoscersi una relazione di compatibilità e, pertanto, di perdurante coesistenza applicativa dei sistemi pattizi ambo di matrice multilaterale e bilaterale, con riguardo al caso di specie, proprio in ragione del più volte menzionato carattere avanguardistico della convenzione bilaterale del 1930, non pare cogliersi una sì pregnante esigenza di coordinamento, atteso che le norme contenute nell'accordo italo-britannico ricalcano - invero, in grande misura, anticipandoli - quei meccanismi di assistenza che sarebbero stati regolati, al più tardi, dagli strumenti pattizi multilaterali sorti in seno all'HCCH, salvo che per le forme di cooperazione giudiziaria che si realizzano attraverso il sistema delle Autorità centrali, che ne costituiscono un'indubbia peculiarità⁴⁵⁶.

*delle vicende che possono incidere sulla vigenza e sull'ambito di applicazione proprio di ciascun accordo>> (così testualmente BAREL B., *Op. cit.*, p. 42).*

⁴⁵⁶ Si pensi, in particolare, alla rilevanza dell'istituto della delega al commissioner per il compimento dell'attività di assunzione della prova all'estero. Cfr. quanto *supra* rilevato.

Tra i limitati elementi di diversità riscontrabili nella disciplina convenzionale di natura bilaterale si rinviene, ad esempio, l'assenza di una prescrizione in merito alla necessità di un'autorizzazione da parte dell'autorità all'uopo designata dello Stato d'esecuzione per l'ipotesi in cui si proceda al compimento di un atto istruttorio per il tramite di un agente consolare ovvero a mezzo di altra persona incaricata, come previsto agli artt. 15 e 16 della Convenzione dell'Aja sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale del 1970.

In definitiva, volgendo la riflessione su un piano più generale, che abbracci i reciproci rapporti tra i paesi europei ed il Regno Unito all'esito del cammino della Brexit, non potrà tacersi la circostanza per la quale, per effetto della conclusione dell'*IP*, si assisterà, nello specifico settore dell'assistenza giudiziaria internazionale, ad un repentino ritorno al passato, mediante la riespansione dell'efficacia *ratione loci* di quei regimi convenzionali sorti in seno alla HCCH, che, per effetto della previsione delle disposizioni di cui ai rispettivi artt. 20 e 21 dei Regolamenti (CE) n. 1393/2007 e n. 1206/2001, avevano subito una limitazione applicativa, determinata dalla sancita prevalenza del regime europeo <<*sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dagli Stati membri*>>.

Una simile reviviscenza dovrà coordinarsi, peraltro, quantomeno negli specifici riguardi di quegli Stati europei con i quali il Regno Unito abbia, altresì, concluso una convenzione bilaterale, con la correlativa potenziale riespansione della portata vincolante degli accordi in oggetto, ciò in ragione della circostanza per la quale ambo le convenzioni dell'Aja recano, proprio in ragione delle peculiarità del settore qui oggetto di trattazione, una natura tutt'altro che univoca.

Esse fonti di diritto pattizio realizzano quegli auspicati, seppur limitati, obiettivi di uniformazione giuridica, pur soffrendo le difficoltà di un effettivo allineamento su base universale e, pertanto, necessitano uno sforzo di coordinamento, da parte dell'interprete ed ancor più dell'operatore giuridico, con l'articolato sistema delle fonti che regolamentano la materia qui brevemente, ripercorsa, sicché non potrà che constatarsi come all'uniformità normativa garantita dall'efficacia diretta dei regolamenti europei verrà a sostituirsi un'inevitabile condizione di frammentazione giuridica, che impegnerà gli operatori del settore ad una maggiore e diseconomica attività, senz'altro differenziata a seconda del singolo ordinamento giuridico rispetto al quale tali incumbenti dovranno essere assolti.

1.9. *La centralità delle problematiche sottese all'inquadramento delle fonti. Considerazioni conclusive e primi cenni di rinvio*

Si sono dedicate le pagine precedenti ad una ricognizione, anzitutto, storico-politica del peculiare evento che ha posto fine al cammino d'integrazione giuridica tra il Regno Unito e l'Unione europea, onde fornire all'interprete delle basi sostanziali utili a cogliere le peculiarità del processo di negoziazione che ha seguito il perfezionamento del recesso britannico, a mente dell'art. 50 TUE, e che non ha condotto, tuttavia, alla stipula di alcun accordo teso a definire il futuro delle relazioni tra gli Stati membri ed il Regno d'oltre manica, ormai divenuto paese extra-comunitario.

Il silenzio serbato, sul punto, dal *Trade and Cooperation Agreement* - siglato, quasi allo scadere dei termini massimi di durata del periodo transitorio, tra le delegazioni ormai da tempo impegnate nell'arduo compito di mediazione tra le prerogative d'indipendenza sovrana, da un lato, e le esigenze di tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese europee coinvolte, dall'altro - ha suscitato e continua a suscitare molteplici interrogativi circa le sorti della cooperazione giudiziaria in materia civile, giustificati, ancor di più, dalla centralità che un simile settore ha assunto, nel cammino di armonizzazione avviato dalle Istituzioni comunitarie.

É evidente che l'esigenza di fornire una soluzione chiara alle problematiche disciuse dal recesso britannico dall'UE trova la sua spiegazione nell'anzitempo evocata ancillarità della libera circolazione delle pronunce giudiziarie rispetto alle libertà che sono proprie del mercato interno e così pure nell'interconnessione sussistente tra una tutela giurisdizionale certa ed effettiva - che costituisce prerogativa della materia del diritto internazionale privato e processuale - ed i diritti, anche di fonte comunitaria, che i soggetti dell'ordinamento giuridico europeo legittimamente possono reclamare, nei riguardi degli organi statali e così pure delle Istituzioni comunitarie.

Pare, quanto meno, contestabile la scelta, adottata in sede di negoziazione, di tralasciare, se non con riguardo a mere problematiche di diritto transitorio (dimostratesi, per la verità, esse stesse assai problematiche, come poco sopra si è cercato di evidenziare), i temi caldi della competenza giurisdizionale internazionale e della circolazione delle decisioni giudiziarie rese nell'ambito di procedimenti radicati a far data dal 1 gennaio

2021, pur nell'evidenza della spiccata problematicità che tali profili giuridici dischiudono nel panorama del diritto europeo, nel contesto dell'ordinamento giuridico internazionale e così pure dei singoli ordinamenti nazionali, di volta in volta evocati nel tentativo di definire le sorti dei giudizi, delle sentenze e delle situazioni giuridiche sostanziali recanti elementi di estraneità, nei futuri rapporti tra il Regno Unito e taluno dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

Ebbene, al di là della formulazione di un giudizio circa l'opportunità di una simile scelta, anche alla luce della centralità che la cooperazione giudiziaria civile ha assunto nella storia del cammino di integrazione europea, resta nondimeno ed, anzi, si impone all'interprete l'onere di definire, con più completezza, il quadro delle fonti giuridiche atte a sostituire la disciplina comunitaria di matrice regolamentare, che ha, inevitabilmente, subito il destino della disapplicazione, in ragione dell'uscita dello Stato britannico dall'Unione.

Le pagine precedenti hanno, invero, dato conto, in un'ottica ricostruttivo-sistematica, della moltitudine degli interrogativi e delle questioni giuridiche che si intrecciano, dischiudendosi allo studioso che s'interroghi, com'è opportuno che si faccia, circa le conseguenze del contenzioso transfrontaliero euro-britannico, fuori dall'ordinamento giuridico europeo.

Si è tentato, a tal riguardo, non soltanto di offrire una ricostruzione delle possibili (eppure ormai inesplorabili) vie di regolamentazione, su base pattizia, degli istituti della competenza giurisdizionale internazionale e del riconoscimento ed esecuzione delle pronunce giudiziarie estere - evidenziando, laddove opportuno ed, in particolare, con riferimento all'ipotesi del cosiddetto "*modello Danimarca*"⁴⁵⁷, i profili di particolare criticità, acuiti dalle peculiarità del caso britannico rispetto alle esperienze, pure atipiche, di altri Stati membri, tra i quali, appunto, il Regno danese - ma, altresì, di cogliere, tentandone una sistematizzazione, le molteplici problematiche sottese all'intersezione tra l'ordinamento giuridico europeo e quello internazionale, che nell'evento Brexit trovano fattore scatenante, esigendo, peraltro, una duttilità ed uno sforzo esegetico che ne renda possibile una sintesi dogmatica, oltre che di impellente praticità.

⁴⁵⁷ Si veda, sul punto, quanto *supra* rilevato al § 1.4, anche in punto di riferimenti bibliografici.

Come, anzitempo, rilevato, le tesi avanzate, in dottrina, in tema di diritto internazionale privato e processuale e recesso britannico dall'Unione europea, hanno inquadrato le spinose questioni relative al valore giuridico da attribuire alla Convenzione d'esecuzione e così pure degli accordi bilaterali del XX secolo, siglati tra il Regno Unito e taluni degli attuali Stati membri dell'Unione per la regolamentazione dei temi della competenza giurisdizionale internazionale e della circolazione dei giudicati stranieri.

In tal senso, la ricostruzione poco sopra offerta ha, inquadrato, nella prospettiva della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, i principi atti a legittimare una tesi sfavorevole alla sopravvenuta reviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 e così pure delle convenzioni bilaterali poco sopra richiamate.

Ed invero, se, per un verso, l'abbandono della compagine comunitaria da parte dello Stato britannico è parso evento idoneo ad integrare i presupposti di cui all'art. 62 della Convenzione di Vienna, in tema di estinzione del trattato e mutamento fondamentale delle circostanze, d'altro canto, pur ammettendosi la perdurante esistenza degli accordi bilaterali summenzionati, nella prospettiva del diritto internazionale pubblico, dovrà, nondimeno, darsi conto - ed in tal prospettiva potrà cogliersi quell'interazione tra ordinamenti, cui poco sopra si accennava - che, in ragione dell'estensione oggettiva delle competenze esclusive esterne dell'Unione ed in ossequio al principio generale di leale collaborazione, non è dato agli Stati membri né di concludere nuovi accordi che regolamentino, su base reciproca, il riparto della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici od il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, né conferire rinnovato vigore a norme giuridiche che, laddove applicate, potrebbero incidere negativamente sull'applicazione uniforme e coerente del diritto europeo armonizzato ed ostacolare, di tal guisa, la realizzazione di quegli obiettivi di cui al Titolo V, Parte terza del TFUE⁴⁵⁸.

Da quanto premesso, consegue necessariamente che l'interprete, nell'individuazione della disciplina atta a regolamentare il riparto della giurisdizione tra le corti e la circolazione delle decisioni che siano state pronunciate su controversie recanti elementi

⁴⁵⁸ Si veda quanto, anzitempo, esposto al § 1.6, precipuamente dedicato al profilo relativo alla progressiva erosione delle competenze statali, in ragione dei principi consolidatisi nella giurisprudenza della Corte di giustizia ed, in parte, confluiti nelle disposizioni di cui agli artt. 3 e 216 TFUE.

di estraneità, allorquando sia coinvolto il Regno Unito, debba riferirsi alle singole discipline nazionali.

Una simile conclusione discende, all'evidenza, dalla circostanza che, come si è tentato di chiarire nella pagine precedenti, sebbene residuino notevoli margini d'incertezza, dovuti alla magmaticità del sistema delle fonti, all'unicità storica del caso di specie ed al silenzio serbato, a riguardo, da ambo le istituzioni coinvolte, non v'è spazio giuridico per ritenere plausibile una rinnovata vigenza di quei regimi pattizi che, su base bilaterale ovvero multilaterale, governavano la materia della cooperazione giudiziaria civile, prima della conclusione del Trattato di Amsterdam; d'altro canto, l'esito, per certi versi infausto, della procedura di adesione in proprio alla Convenzione di Lugano del 2007, da parte del Regno Unito, ha escluso, in nuce, la possibilità che il regime parallelo, istituito a mezzo della conclusione dell'accordo anzidetto, potesse garantire ultrattiva vigenza ai principi cardine del diritto internazionale privato e processuale europeo⁴⁵⁹.

Orbene, proprio in questa prospettiva e nella consapevolezza che il divorzio britannico dall'Unione europea rappresenti, inevitabilmente, una fonte di grande impoverimento giuridico e culturale per l'esperienza giuridica europea, si dedicheranno le pagine seguenti ad un inquadramento della disciplina giuridica britannica, in punto di circolazione dei giudicati esteri.

Una simile impostazione si ritiene, invero, giustificata, anzitutto, dalla scarsa conoscenza, serbata dall'interprete euro-continentale, circa le regole di *common law* che regolamentano la materia del *conflict of laws*, nella prospettiva dell'ordinamento britannico e, d'altro canto, dal profondo cambio d'impostazione che la materia del diritto internazionale privato e processuale subirà, per effetto del tramonto della disciplina europea in punto di cooperazione giudiziaria civile.

Una simile diversità, che è motivo dello sforzo comparatistico sotteso al presente lavoro, potrà cogliersi nello spettro del riconoscimento e così pure dell'esecuzione della pronuncia estera, di talchè rievocando l'atavico e mai sopito tema del procedimento atto a conferire efficacia esecutiva ad un ordine promanante da un'autorità esterna all'ordinamento dello Stato richiesto e segnando un ricorso storico, che ha il sentore di

⁴⁵⁹ O per lo meno, a taluni di essi, stanti le riflessioni, poco sopra esposte, al § 1.5, circa il disallineamento tra la Convenzione di Lugano del 2007 e la disciplina di cui al Regolamento Bruxelles I *bis*.

un <<ritorno al passato>>⁴⁶⁰, laddove letto alla luce dell'evoluzione della disciplina europea, in materia, che, a mezzo dell'abolizione del procedimento di *exequatur*, aveva realizzato, nei reciproci rapporti tra gli Stati europei, la più compiuta manifestazione del principio di mutua fiducia che l'esperienza comunitaria ha conosciuto.

⁴⁶⁰ Così HESS B., *Back to the past: BREXIT und das europäische internationale Privat-und Verfahrensrecht*, in *IPraX*, 2016, p. 409 ss.

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE AUTOMATICA DELLE SENTENZE EUROPEE ED IL SISTEMA DI TUTELA DELLE PREROGATIVE CREDITORIE NELLA CORNICE GIURIDICA DEL REGOLAMENTO BRUXELLES I BIS

2.1. *L'esecuzione della sentenza straniera quale modo tipico della circolazione internazionale del giudicato straniero nell'ordinamento del foro. Cenni introduttivi*

Il capitolo in oggetto si intende finalizzato all'analisi di quella particolare funzione della circolazione della sentenza straniera, al di fuori dei propri confini nazionali, che si sostanzia nella realizzazione coattiva del diritto di credito accertato con sentenza, mediante l'attivazione dei pubblici poteri dello Stato richiesto, a vantaggio della parte vittoriosa¹.

Invero, il fenomeno della circolazione transnazionale delle sentenze si caratterizza - specularmente, peraltro, rispetto a quanto altresì accade per la sentenza nazionale, ove se ne saggi l'efficacia nello spettro specifico del singolo ordinamento² - per l'espletamento, da parte del giudicato estero, di due funzioni tipiche: l'una consistente nell'attribuzione, alla parte vittoriosa, di una nuova azione, quella esecutiva, volta al soddisfacimento coattivo del credito, allorquando ciò si renda necessario in ragione della crisi di collaborazione che si verifica, sul piano sostanziale, tra il creditore ed il debitore; l'altra esplicantesi in un coordinamento tra sistemi, nell'ottica di una finalità di giustizia sostanziale, che si realizza per il tramite dell'estensione extra-territoriale degli effetti di cosa giudicata, che promanano dalla decisione riconosciuta³.

Siffatte tipiche funzioni accomunano la tradizione giuridica di *common law* e quella euro-continentale, sebbene l'impostazione dogmatica sottesa al tema della circolazione internazionale

¹ Cfr., in merito, diffusamente, MIELE A., *La cosa giudicata straniera, Esecuzione e riconoscimento delle sentenze nel diritto comune europeo*, Padova, CEDAM, 1989, p. 9 ss.

² *Ivi*, in specie p. 28.

³ Cfr. COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, vol. I, 15th ed.*, London, Sweet & Maxwell, 2012, pp. 664-665.

delle sentenze ivi abbia assunto valenza diversificata, in ragione dell'approccio differenziato che ha caratterizzato le famiglie giuridiche anzidette.

Più precisamente, negli ordinamenti di matrice anglosassone, il problema dell'efficacia delle sentenze straniere ha avuto origine da una concezione di stringente effettività della giurisdizione nazionale, di modo che, allorquando insorgessero liti sottratte alla *potestas* delle corti di *common law*, diveniva necessario attribuire effetti ai giudicati stranieri, stante il limite intrinseco della territorialità del potere sovrano dello Stato⁴.

Per converso, i sistemi moderni di tradizione giuridica continentale affondano la propria concezione degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze estere in una logica di predominio statale delle liti, talvolta di totale disinteresse per il prodotto della giurisdizione straniera⁵, sicché il problema si è caratterizzato, principalmente, per l'opposta necessità di identificare stringenti presupposti per l'ammissione dei valori giuridici esteri, nel territorio del foro, a presidio primario delle prerogative di sovranità nazionale⁶.

In questa prospettiva, il cammino di integrazione comunitaria si è stagliato a strumento proteso alla sintesi, alla riduzione ad unità di dottrine sì diversificate⁷, nella percezione di un comune e

⁴ Si veda, sul punto, MIELE A., *La circolazione internazionale dei giudicati*, in *Studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, vol. XVII-XVIII, Milano, 1985, p. 285. Cfr., altresì, *infra*, al Cap. III, § 3.2.1

⁵ Si pensi, ad esempio, all'esperienza giuridica francese ed, in particolare, al *Côte Michaut* del 1629, ordinanza ove venne legislativamente consacrata un'antica consuetudine feudale in forza della quale <<*les jugements rendus contracts ou obligations ès royaumes et souverainetés étrangères pour quelque cause que soit n'auront aucune hypothèque ny exécution en notre dit royaume; ainsi tiendront les contracts lieu des simple promesses, et nonobstant les jugements nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers*>>. Si veda, in merito, CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 20-22, cui si rimanda per le ulteriori indicazioni bibliografiche. Il testo è ivi riprodotto in nota 32.

⁶ Così MIELE A., *Op. ult. cit.*, p. 6; TROCKER N., *La formazione del diritto processuale civile europeo: Studi*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 47-48; CONDORELLI L., *ut supra cit.*, p. 18 ss.

Si badi, peraltro, come il mutamento di prospettiva caratteristico dell'affermazione del predominio della sovranità nazionale non si sia necessariamente sostanziato in un netto rifiuto all'ingresso di valori esteri, nel territorio del foro: storicamente, l'approccio degli Stati continentali al recepimento dei valori giuridici stranieri si è, piuttosto, caratterizzato per un rovesciamento dell'impostazione tipica della precedente *teoria italiana degli statuti*, in modo che si è assunto, a fondamento della regolamentazione della materia del diritto internazionale privato e processuale, l'interesse del singolo ordinamento, nella cui preminente prospettiva sono stati delimitati i margini per il dispiegamento di effetti interni da parte di pronunce giurisdizionali straniere. Cfr., ulteriormente, *infra*.

⁷ È interessante notare, in tal senso, come si sia addivenuti ad una soluzione di compromesso attraverso la riconduzione, nello spettro dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles del 1968, così come modificato dalla Convenzione di adesione del 1978, del modello di tradizione francese dell'*exequatur* e del procedimento di *registration*, adottato nelle giurisdizioni del Regno Unito per la reciproca circolazione dei giudicati, nonché assunto, sul presupposto di un meccanismo di reciprocità, nell'operare delle convenzioni bilaterali del XIX secolo, cui si è anzitempo accennato al § 1.6. Si veda, inoltre, in merito, MIELE A., *Op. ult. cit.*, p. 20.

pregnante interesse all'effettività della tutela giurisdizionale ed alla certezza giuridica, che massimamente si realizzano ove si assista ad un progressivo allineamento delle regole vigenti in materia di diritto internazionale privato e processuale.

Del resto, dall'incontro stesso tra le famiglie giuridiche di *common law* e di *civil law* - non sempre privo di frizioni⁸, che si pongono, peraltro, nella prospettiva del recesso dall'Unione europea, a parziale giustificazione di quella *escalation* di statalismo che è sfociata nell'esito referendario del 2016 - il diritto comune europeo ha tratto la più grande lezione d'avanguardia giuridica, che si è concretizzata nella costruzione di un sistema di regole uniformi che, senza perdere di vista le esigenze di prevedibilità e di certezza indispensabili per il suo funzionamento, specie nella materia della cooperazione giudiziaria civile, abbia nondimeno compreso la ricchezza di un approccio pragmatico al rimedio giurisdizionale, che è tipico dei paesi di tradizione anglo-americana⁹.

Peraltro, la modernità del sistema europeo di diritto internazionale privato e processuale si è colta, altresì, nell'ottica del risultato conseguito con l'adozione del Regolamento Bruxelles I *bis*, ove le due funzioni tipiche della circolazione transfrontaliera delle sentenze sono state ravvicinate maggiormente, mediante l'abolizione del controllo preventivo dell'*exequatur* anche ai fini del dispiegamento dell'efficacia esecutiva della sentenza straniera, nel territorio del foro.

Invero, tradizionalmente, la caratterizzazione degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie si è potuta saggiare proprio sotto il profilo procedurale di regolamentazione dei fenomeni in questione, atteso che, a seconda dell'effetto di cui la parte intendesse valersi nel territorio del foro, essa risultava o meno onerata dell'attivazione di uno specifico procedimento finalizzato all'attribuzione di un'efficacia interna alla pronuncia estera.

Un simile *iter* procedimentale si giustificava, evidentemente, in ragione del maggior grado di interferenza dell'effetto esecutivo della decisione di condanna straniera, nel dominio dello Stato richiesto, sicché, ai fini della spendita della decisione quale titolo esecutivo per l'esecuzione forzata, nello Stato d'importazione, si rendeva necessaria la manifestazione di una volontà collaborativa di

⁸ Si pensi all'operare della dottrina del *forum non conveniens* od al delicato tema delle *anti-suit injunctions* che l'appartenenza alla compagine degli Stati membri, da parte del Regno Unito, ha tacciato di incompatibilità con le regole uniformi del sistema di cooperazione giudiziaria civile. Si rinvia, a tal ultimo proposito, a quanto anzitempo esposto al cap. I, in nota 304. Con riferimento a Corte di giustizia, 1 maggio 2005, C-281/02, *Andrew Owusu c. N. B. Jackson*, in *Racc.*, 2005, p. I-01383, che ha sancito l'incompatibilità della dottrina del *forum non conveniens* con il sistema di riparto della competenza giurisdizionale tra le autorità giudiziarie europee che è proprio del modello Bruxelles, si vedano, *ex multis*, DE CRISTOFARO M., *L'incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l'ultima parola?*, in *Riv. dir. proc.*, 2006 p. 1381 ss.; LUPOI M.A., *L'ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?*, in *Corr. giur.*, 2006, p.15 ss.; BRIGGS A., *The Death of Harrods: Forum non conveniens and the European Court*, in *L.Q. Rev.*, 2005 p. 535 ss.; CUNIBERTI G.-WINKLER M.M., *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Dir. comm. int.*, 2006, p. 3 ss.

⁹ Sul punto ampiamente TROCKER N., *Op. ult. cit.*, p. 64 ss., p. 267 ss.

quest'ultimo, da manifestarsi mediante apposizione della formula esecutiva alla pronuncia estera di cui fosse chiesta l'esecuzione¹⁰.

D'altro canto, con riferimento all'efficacia conformativa o preclusiva della regudicata straniera, nessun procedimento si rendeva necessario, ivi sostanzandosi la circolazione transfrontaliera della decisione estera in un fenomeno di recepimento di situazione giuridiche soggettive così come inconfutabilmente accertate dal giudice *a quo*, in ossequio ad un principio di certezza giuridica in ordine al modo d'essere delle situazioni giuridiche soggettive recanti elementi di estraneità¹¹.

Evidentemente, la sopravvenuta disapplicazione del Regolamento n. 1215/2012 comporterà, con riferimento alle liti radicate a partire dal 1 gennaio 2021, che vedano coinvolto taluno degli Stati europei ed il Regno Unito, la definitiva perdita di una simile innovazione, sinonimo di celerità e baluardo di tutela della posizione giuridica creditoria. Ne deriverà, senz'altro, come già anzitempo si accennava, un inevitabile incremento di tempi e costi di giustizia transfrontaliera, sebbene l'aspetto di più tangibile riscontro attenga allo sforzo di comprensione, da parte del giurista continentale, di un complesso di regole - quelle di *common law*, appunto - contraddistinte da una logica dogmatica di fondo totalmente differenziata da quella propria della tradizione giuridica di *civil law*, nell'ottica della quale si giustificano modelli procedurali diversificati ed una concezione stessa del provvedimento giurisdizionale in parte avulsa da modelli ricostruttivi che sono propri dei sistemi europei moderni.

Lo studio delle regole tradizionali di *conflict of laws* rievoca, invero, categorie classificatorie da tempo cadute in desuetudine nella ricostruzione dogmatica processuale europea¹², traducendosi, talvolta, siffatta diversità teorica in uno smussamento delle tutele giuridiche delle parti vittoriose, con un inevitabile riscontro sul piano dell'effettività della giustizia, ancor più vividamente posto in luce dalla cornice di incertezza in ordine al sistema delle fonti giuridiche in gioco, che in principio al presente lavoro si è tentato criticamente di ricostruire.

¹⁰ MIELE A., *Op. ult. cit.*, p. 14 ss.

¹¹ V. WHEATON H., *Principi di diritto internazionale*, traduzione italiana a cura di ARLÍA C., Napoli, Giuseppe Marghieri Editore, 1860, p. 97.

¹² Ci si riferisce, in specie, all'antica classificazione delle sentenze secondo lo schema delle pronunce *in personam* ed *in rem*, categorie mutate dalla tradizione di diritto romano, che acquistano rinnovato vigore, nello spettro delle norme tradizionali inglesi in materia di *conflict of laws*, sia nella prospettiva dell'esecuzione delle sentenze straniere, che nel più ampio tema della competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine del provvedimento, ai fini del riconoscimento della decisione. Le categorie in oggetto non trovano riscontro nei moderni sistemi processuali, né risultano insignite di particolare rilevanza nello spettro della disciplina europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, specie in punto di circolazione dei giudicati, ove una nozione ampia di <<decisione>> consente il più agevole soddisfacimento delle posizioni giuridiche soggettive positivamente accertate come meritevoli di tutela. Sul punto si veda, più diffusamente, Cap. III, § 3.1.2, in specie nota 19.

Proprio il tema della funzione esecutiva della circolazione transnazionale delle decisioni giudiziarie nel Regno Unito, se riletto in prospettiva storica, fornisce all'interprete la chiave di volta per la comprensione dei meccanismi procedurali che stanno alla base delle regole tradizionali, oggi divenute attualissime, nello spettro delle quali l'ordinamento giuridico britannico riconosce al creditore la tutela giuridica funzionale al soddisfacimento coattivo del suo credito.

Invero, la funzione esecutiva della circolazione del provvedimento giurisdizionale estero è, propriamente, il modo di attuazione delle sentenze di condanna *in personam*, che recano precipuamente carattere pecuniario¹³, sicché si coglie, in tal senso, l'attitudine delle regole di *common law* in materia di *enforcement* delle decisioni straniere a limitare l'esecuzione a quelle sole pronunce che rechino la condanna al pagamento di una somma di denaro, caratterizzandosi, per converso, il modo tipico della circolazione delle sentenze di condanna in forma specifica nel mero riconoscimento della componente accertativa che vi sta alla base e, dunque, nell'attitudine del provvedimento a dispiegare effetti di cosa giudicata allorquando, nell'ordinamento del foro, venga azionato un giudizio interno finalizzato a sovvertire l'accertamento incontrovertibile che la stessa pronuncia contiene¹⁴.

Una simile limitazione risultava, invece, già da tempo superata nell'impostazione accolta dal diritto comune europeo: ivi, il creditore risulta notevolmente avvantaggiato dall'adozione di una nozione ampia di decisione, ai fini della circolazione delle pronunce giudiziarie secondo le regole proprie dei sistemi di Bruxelles e di Lugano¹⁵.

Ebbene, proprio nell'ottica di stimolare una riflessione sui temi testé accennati, si procederà, di seguito, ad un'analisi critica dei modelli europeo ed inglese di circolazione delle sentenze estere, in specie sotto il profilo del dispiegamento transfrontaliero dell'efficacia esecutiva, in modo che possano porsi in luce, attraverso un raffronto delle regole giuridiche vigenti, i pregnanti profili di diversità e, così pure, gli aspetti di problematicità pratica, che danno corpo e ragione al presente lavoro e che assumono centralità stante l'alea di incertezza che, in una dimensione sì pragmatica come quella della *litigation* internazionale, incide a pericoloso detrimento dei valori che fondano il sistema di giustizia, ancor più nella dimensione irrimediabilmente globalizzata che caratterizza i sistemi giuridici moderni.

¹³ Si veda, diffusamente, sul punto MIELE A., *La cosa giudicata straniera*, cit., p. 27 ss., p. 54 ss., nonché, in specie, p. 133 ss. Ivi l'Autore evidenzia come si tratti di un retaggio di derivazione romanistica, posto che <<in diritto romano preclassico e classico, la sentenza di condanna ha sempre contenuto pecuniario, giacché l'oggetto della lite si converte e la lite si trasferisce comunque, in virtù del particolare meccanismo processuale, su di una somma di denaro>>.

¹⁴ *Ibidem*, p. 54.

¹⁵ Si veda, sul punto, *infra* il § 2.3.

2.2. L'esecuzione delle sentenze straniere in Europa: dalla Convenzione di Bruxelles all'abolizione della procedura di exequatur

L'afflato internazionalistico sotteso all'esperienza di integrazione comunitaria caratterizza ed anima il tema afferente al dispiegamento transfrontaliero dell'efficacia esecutiva delle pronunce estere.

Invero, è forse proprio in quest'ambito che si saggia, più compiutamente, la pregnanza ed il carattere avanguardistico del sistema europeo di cooperazione giudiziaria civile, cui poco sopra si faceva cenno, giacché l'intensificarsi dei commerci internazionali e la dimensione necessariamente globalizzata che caratterizza l'economia moderna esigono la definizione di un sistema di tutela transfrontaliera delle pretese insoddisfatte dei creditori, nella prospettiva del quale possa concretizzarsi la certezza della tutela giurisdizionale declinata in una dimensione internazionale¹⁶.

In altri termini, proprio la natura transfrontaliera delle liti ne impone una regolamentazione specifica, che fughi, in specie, il rischio di un detrimento delle tutele a disposizione delle parti lese, allorquando esse controversie si pongano nell'intersezione tra plurimi ordinamenti giuridici, com'è tipico dell'esperienza contenziosa contemporanea¹⁷.

Ebbene, storicamente, il tema ampio della circolazione transfrontaliera dei valori giuridici ha assunto connotati assai differenziati a seconda della tradizione di impronta più o meno statalista che caratterizzasse i singoli ordinamenti nazionali¹⁸.

¹⁶ Si vedano, in merito, ROMITO A.M., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l'effettività della tutela giurisdizionale*, in *Studi int. eur.*, 1/2006, p. 127; BOSCHIERO N., *The forthcoming European Enforcement Order. Towards a European law-enforcement area*, in *Riv. dir. int.*, 2003, p. 394 ss.

¹⁷ Di grande interesse appare la riflessione di quella dottrina che, nella prospettiva del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tratteggia i diritti di credito di matrice transfrontaliera come <<derechos a medias>>, nell'intento di enfatizzarne la natura precaria, in una prospettiva di realizzazione coattiva, dovuta ai divari normativi ed all'aggravio procedurale che discende dalla separazione degli ordinamenti, pure nell'ambito dell'esperienza giuridica comunitaria. Così GARCÍA CANO S., *Estudio sobre el proceso monitorio europeo*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2008, p. 20.

¹⁸ Per una disamina comparatistica dei modelli nazionali di recepimento dei giudicati stranieri si vedano DE COCK H., *Effets et exécution des jugements étrangers*, in *Recueil des cours*, 1925, V, p. 435 ss.; MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, 2ª ed., Padova, 1954, p. 278 ss.

Costituisce esempio di un'impostazione spiccatamente statalista l'impianto normativo del Codice di procedura civile italiano del 1942, finalizzato a regolamentare <<l'attuazione>> della sentenza straniera nell'ordinamento giuridico nazionale. La promulgazione del nuovo codice segnò, invero, un repentino cambio di rotta nell'approccio dell'ordinamento giuridico italiano al recepimento dei valori giuridici esteri. Più precisamente, in evidente soluzione di continuità con la tradizione avviata da Pasquale Stanislao Mancini, fondatore della scuola italiana di diritto internazionale privato - alla cui opera scientifica si deve, peraltro, la brillante intuizione della necessità di stabilire regole comuni in punto di giurisdizione e di circolazione delle pronunce giudiziarie (v., sul punto, TONOLO S., *Pasquale Stanislao Mancini e il diritto processuale civile internazionale attuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 4, p. 884 ss.) - la nuova disciplina codicistica sancì un principio di assoluta necessità del giudizio di delibazione, sia che si trattasse di spendere l'efficacia esecutiva della sentenza estera, nell'ottica di un giudizio di esecuzione forzata da radicarsi nel

La stessa specificazione delle nozioni di <<riconoscimento>> e di <<esecuzione>> delle sentenze straniere fonda la sua ragion d'essere, come s'è detto, su di un'esigenza di tutela delle antiche pretese sovrane del singolo ordinamento, le cui prerogative sarebbero risultate lese dall'immissione

territorio del foro, sia che taluna delle parti interessate intendesse invocare l'efficacia di cosa giudicata promanante dalla pronuncia straniera.

La lettera della nuova normativa ebbe il merito di chiarire, inconfutabilmente, quanto, in verità, già da tempo evidenziato dalla giurisprudenza, sebbene in maniera del tutto disancorata dal dato di diritto positivo del codice previgente, vale a dire il carattere *costitutivo* del giudizio di delibazione, in ragione di una concezione di tutti gli effetti della sentenza estera quale univoca manifestazione dell'imperio dello Stato d'origine del provvedimento.

Sul presupposto della natura di accertamento costitutivo di effetti di natura processuale che caratterizzava la sentenza di delibazione di cui all'art. 796 del c.p.c., l'abrogata disciplina codicistica onerava la parte che intendesse farne valere gli effetti dinanzi ai giudici nazionali della proposizione di un'azione autonoma - finalizzata, appunto, alla delibazione del provvedimento - da promuoversi dinanzi alla Corte d'appello del luogo ove si intendesse portarla ad esecuzione, ovvero competente secondo le regole ordinarie, qualora si trattasse di invocarne l'efficacia di giudicato. Si prevedeva, peraltro, all'art. 797 c.p.c., che la pronuncia estera dovesse recare i caratteri di un provvedimento giurisdizionale, adottato da un'autorità pubblica qualificabile come giudice, nel contraddittorio tra le parti, purché pronunciasse nel merito della lite, sicché ne risultavano escluse le sentenze interlocutorie o quelle a contenuto meramente processuale.

Tra i requisiti positivi, la cui ricorrenza fosse necessaria ai fini della delibazione del provvedimento straniero, la normativa del 1942 annovera la competenza internazionale del giudice *a quo*, per tale intendendosi <<il collegamento che deve sussistere fra la lite decisa dalla sentenza straniero e lo Stato da cui questa proviene perché la sentenza stessa possa essere riconosciuta nel nostro ordinamento>> (così MORELLI G., *Op. ult. cit.*, p. 314). Si prevedeva, in specie, all'art. 797, un controllo finalizzato ad accertare che il giudice dello Stato d'origine del provvedimento della cui circolazione si trattasse potesse conoscere della causa secondo i criteri di competenza giurisdizionale del giudice italiano, ovvero in base ai principi che delimitano il novero delle controversie soggette alla giurisdizione dello Stato, con ciò innovando notevolmente la previsione rispetto alla corrispettiva regola di cui al codice del 1865, ove il controllo sulla competenza del giudice *a quo* appariva ben più lasco. Del pari, si richiedeva la prova del rispetto di oggettivi canoni di giustizia sostanziale nel processo *a quo*, idonei a comprare la regolare instaurazione del contraddittorio: *in primis* si richiedeva la verifica della regolare notificazione della domanda introduttiva, oltre che la concessione, al convenuto, di un termine congruo a comparire; pure, si imponeva un controllo sulla regolare costituzione in giudizio delle parti, ovvero sulla altrettanto legittima dichiarazione di contumacia di taluna di esse. Infine, nello spettro delle previsioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 797 c.p.c., si assurgevano a motivi ostativi della circolazione del provvedimento straniero la contrarietà della decisione riconoscenda ad una pronuncia interna definitiva che decidesse della medesima lite, oltre che la prevenienza, rispetto al giudizio di delibazione, di un procedimento nazionale, ove fosse stata proposta la medesima domanda azionata davanti alla corte estera. Da ultimo, a baluardo delle prerogative dello Stato, permaneva il requisito ostativo dell'ordine pubblico, da intendersi con riferimento alle statuizioni della sentenza e, dunque, al suo dispositivo, in modo che ne risultasse rifiutata la circolazione allorché si trattasse di decisioni recanti contenuto contrario di principi fondanti ed informatori dello Stato o che, seppur neutri in sé considerati, costituissero manifestazione applicativa di norme straniere non suscettibili di recepimento nel foro.

Si consideri, pure, nello spettro della previsione di cui all'abrogato art. 798 c.p.c., l'attribuzione, al giudice del foro, di un espresso potere di revisione nel merito della lite, azionabile su istanza del convenuto, nei cui confronti fosse chiesta la delibazione della decisione estera, sul presupposto della ricorrenza di due ulteriori condizioni impeditive della delibazione, vale a dire la sussistenza di taluno dei motivi di revocazione di cui al nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395 ovvero la natura contumaciale del giudizio d'origine del provvedimento. Ebbene, in tali casi, diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 797, l'accertamento della sussistenza di taluno dei presupposti negativi summenzionati avrebbe comportato un mutamento dell'oggetto del giudizio, dovendo la Corte adita non più limitarsi al rigetto dell'azione di delibazione, ma ridecidere il merito della causa come se l'azione fosse stata originariamente spiegata dinanzi alla Corte dello Stato di ricevimento. Cfr., in merito, *ex multis*, MORELLI G., *Op. ult. cit.*, p. 278 ss.; CONSOLO C., *Evoluzione nel riconoscimento delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1997, 3, p. 575 ss., nonché in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 3 ss.

incondizionata di atti giurisdizionali che costituissero manifestazione del potere autoritativo di un altro ordinamento¹⁹.

In specie, mentre la vocazione universale del principio *ut sit finis litium* giustificava l'estensione automatica degli effetti dichiarativi delle sentenze - onde il modo d'essere di un determinato rapporto giuridico recante elementi di estraneità potesse trovare universale attuazione mediante l'attribuzione, alle pronunce straniere, di un'efficacia vincolante nei successivi giudizi interni, ove sorgessero le medesime questioni già risolte dal giudice straniero - allorquando si trattasse di portare ad esecuzione una condanna estera, la circostanza che il soddisfacimento coattivo della pretesa creditoria necessitasse l'esercizio di pubblici poteri, nello Stato richiesto, giustificava l'imposizione di un controllo da parte del giudice del recepimento, che si sostanziava in un atto di ammissione della pronuncia estera al dispiegamento dei propri effetti nel territorio di un diverso ordinamento sovrano²⁰.

Depongono, in tal senso, pure le esperienze convenzionali che si collocano a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo diciannovesimo, ove, sebbene possa darsi conto della semplificazione dei meccanismi di recepimento dei giudicati stranieri - sul presupposto dell'operare di un principio di reciprocità - trovava, nondimeno, compiuta caratterizzazione la contrapposizione tra un principio di automaticità del riconoscimento ed il necessario ricorso ad una procedura di *exequatur* del giudicato straniero, che ne rendesse possibile l'esecuzione, secondo il modello procedurale estero e per mano degli organi deputati all'esecuzione nell'ordinamento dello Stato richiesto²¹.

Siffatti accordi offrono all'interprete una riprova tangibile della già avvertita esigenza di coerenza e di coordinamento tra differenti ordinamenti, che rendesse possibile una declinazione finalmente transfrontaliera delle tutele giurisdizionali offerte alle parti litiganti, in un'ottica di massimizzazione dell'effettività dei rimedi giurisdizionali.

La centralità del tema assunse, peraltro, una più specifica rilevanza allorquando si gettarono le condizioni per il rafforzamento di una cooperazione economica e per la costruzione di un mercato unico, che rendesse pienamente possibile la realizzazione di libertà economiche fondamentali, a

¹⁹ Cfr., in merito, MIELE A., *La cosa giudicata straniera, cit.*, p. 9 ss.

²⁰ *Ivi*, diffusamente.

²¹ Ci si riferisce, in specie, alle convenzioni bilaterali siglate tra taluni degli Stati europei a cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo ventesimo. Allorquando si trattasse di accordi siglati tra paesi europei ed il Regno Unito, la procedura finalizzata al recepimento della decisione estera, ai fini dell'esecuzione forzata nel territorio del foro, recava i caratteri di una *registration*. Cfr. quanto *supra* chiarito al § 1.6. Si veda, in merito, CONSOLO C., *Evoluzioni, Op. ult. cit.*, p. 576.

vantaggio degli operatori e dei cittadini dei paesi firmatari dei Trattati istitutivi delle Comunità europee.

In questa prospettiva, nella consapevolezza dell'intrinseca ancillarità di un principio di libera circolazione delle decisioni giudiziarie rispetto alla realizzazione degli obiettivi del mercato interno²², forte si avvertì la necessità di una regolamentazione del tema dell'esecuzione dei giudicati esteri²³, quand'anche si trattasse di contemperare i benefici di una cooperazione tra autorità nazionali, sotto il profilo delle tutele giurisdizionali, con le istanze di tutela dei poteri sovrani dei paesi membri, ancora insite nella diffusa percezione che <<la «giustizia» [fosse ndr] *affaire degli Stati*>>²⁴.

In quest'ottica si colloca, ad esempio, l'impianto normativo inaugurato, in punto di riconoscimento ed esecuzione dei giudicati esteri, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968²⁵.

Dello strumento convenzionale in oggetto si è già fatto, in precedenza, cenno²⁶. Basti qui rievocare, nell'ottica tematica che afferisce alla circolazione dell'effetto esecutivo delle decisioni straniere, quanto necessario per porre in luce il progressivo rafforzarsi, nell'esperienza di integrazione comunitaria, di quella mutua fiducia tra ordinamenti giudiziari e prodotti giurisdizionali esteri che

²² Si parla, del resto, di *quinta libertà* con riferimento alla materia della circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio giuridico europeo. Cfr., in merito, quanto già rilevato al § 1.3.

Si veda, altresì, in proposito, quanto autorevolmente osservato da CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo, Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2^a ed., Torino, 1997, Giappichelli Editore, p. 13: ivi l'Autore chiarisce come <<le date di elaborazione della Convenzione di Bruxelles e della sua successiva entrata in vigore non sono casuali. Esse, infatti, si collocano nell'evoluzione delle concreta operatività della disciplina relativa alla libera circolazione delle merci e dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e dei servizi oltretutto alla progressiva affermazione e regolamentazione del diritto comunitario della concorrenza>>.

²³ A mente dell'art. 220 del Trattato di Roma, gli Stati membri della Comunità Economica europea si impegnarono alla conduzione di negoziati finalizzati ad attuare <<la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali>>.

²⁴ Così TROCKER N., *La formazione del diritto processuale europeo*, cit., p. 44.

²⁵ *Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)*, ut supra cit. al Cap. I, § 1.3, nota 137. Sulla normativa, in generale, si vedano, per tutti, KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments: the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil jurisdiction and judgments act 1982*, Abingdon, Professional Books, 1987; GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Paris, Jupiter, 1985; GAUDEMET-TALLON H., *Les conventions de Bruxelles et de Lugano: compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, Editions Montchrestien, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996; POCAR F.-BARIATTI S. (a cura di), *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze: testi, casi e documenti*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 1995.

²⁶ Cfr. supra, Cap. I, § 1.3.

proprio dalla stipula della Convenzione di esecuzione trasse la propria origine, coerentemente al dettato dell'art. 220, successivamente art. 293 TCE.

Ebbene, in forza di quella disposizione, gli Stati membri della Comunità europea intesero procedere ad un cammino di reciproca coerenza che garantisse, per il tramite della realizzazione di un principio di libera circolazione delle pronunce estere, quegli obiettivi di matrice economica che si ponevano, precipuamente, a fondamento dell'istituzione di un mercato interno²⁷.

Un simile obiettivo venne perseguito istituendo un sistema, per così dire, binario di propagazione transfrontaliera dell'efficacia delle sentenze, giacché, all'affermazione di un principio di circolazione automatica degli effetti dichiarativo-costitutivi delle decisioni si contrappose la previsione di una procedura di *exequatur*, pur sempre necessaria affinché dalla sentenza resa nel territorio di un diverso Stato membro potessero discendere effetti esecutivi, all'interno dei confini del foro²⁸.

Più precisamente, all'espletamento di una siffatta procedura andavano riconnessi effetti costitutivi²⁹ di un'efficacia - quella, appunto, nascente dal contenuto condannatorio delle decisioni che si trattasse, di volta in volta, di portare ad esecuzione - che non si sarebbe potuta produrre *de plein droit*, stante il necessario coinvolgimento delle autorità competenti dello Stato richiesto, che finiva per caratterizzare l'esecuzione come una manifestazione dell'*imperium* nazionale, come tale realizzabile fuori dei confini dello Stato d'origine solo previo assenso e collaborazione da parte dell'ordinamento di destinazione del provvedimento (in senso lato) riconoscendo³⁰.

Il sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles condivideva, bensì, con gli accordi bilaterali che l'hanno preceduta, nella regolamentazione della circolazione dei giudicati esteri tra alcuni dei paesi europei, la tradizionale distinzione tra riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, che si fonda sulla necessaria prevenienza dell'*exequatur* del provvedimento rispetto al momento di esplicazione di taluni dei suoi effetti tipici, nel territorio dello Stato richiesto; pur tuttavia, se ne distaccava, anzitutto, per la formulazione di un divieto di controllo della competenza del giudice *a quo*, che costituisce corollario del canone di reciproca fiducia tra ordinamenti, dal quale essa convenzione traeva la propria giustificazione, oltre che nella previsione di un meccanismo

²⁷ *Ivi*, in specie nota 138.

²⁸ Si veda *Convenzione di Bruxelles del 1968, cit.*, artt. 26 e 31.

²⁹ Così MERLIN E., *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 2, p. 433. Nello stesso senso DE LEVAL G., *L'évanescence de l'exequatur dans l'espace judiciaire européen*, in RICCI E.-CAVALLONE B.-SALETTI A. (editori), *Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia*, III, Milano, 2005, 532.

³⁰ Cfr. DE CRISTOFARO M., *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2004, 3-4, p. 141 ss.

semplificato di delibazione, a riprova della centralità dell'obiettivo di circolazione rapida dei provvedimenti giurisdizionali, nello spettro del mercato unico.

Invero, coerentemente alla scelta di un modello di regolamentazione diretta della competenza giurisdizionale del giudice d'origine - dal quale discende la natura "doppia" della Convenzione di esecuzione³¹ - venne sancito il divieto, per l'autorità dello Stato richiesto, di procedere ad una verifica della competenza del tribunale d'origine della decisione, salvo che ricorresse taluna delle ipotesi di competenza speciale od esclusiva di cui alle sezioni 3, 4 e 5 del Titolo II dell'accordo di Bruxelles³², in netta cesura rispetto ad alcune delle convenzioni bilaterali del '900, per converso caratterizzate dalla previsione di un potere di controllo della competenza indiretta del giudice di pronuncia del provvedimento, quale requisito per la stessa ammissione della sentenza nei confini del territorio nazionale³³.

D'altro canto, l'imposizione di un limite siffatto aveva reso possibile una riduzione delle condizioni ostative alla circolazione ed una semplificazione ed uniformazione della stessa procedura di *exequatur*, a chiaro vantaggio delle esigenze di celerità e certezza che sorreggono la realizzazione dei diritti della parte vittoriosa, che intenda valersi dell'efficacia pan-europea di provvedimenti giurisdizionali rientranti nel campo d'applicazione dello strumento convenzionale ora in esame³⁴.

La Convenzione aveva, a tal uopo previsto che il competente giudice dello Stato di destinazione procedesse d'ufficio alla verifica della sussistenza di taluna delle condizioni ostative di cui all'art. 27, conferendo altrimenti esecutività alla decisione straniera, all'esito di un procedimento da celebrarsi *inaudita altera parte*³⁵. D'altro canto, al debitore veniva, comunque, riconosciuta la possibilità di opporsi alla circolazione del provvedimento, radicando a posteriori un giudizio di

³¹ V. *supra*, Cap. I, § 1.3, nota 139.

³² *Convenzione di Bruxelles del 1968, cit.*, Art. 28.

³³ Cfr., ad esempio, la *Convenzione italo-britannica per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, firmata a Londra il 7 febbraio 1964, *ut supra cit.* al Cap. I, § 1.6, artt. III, IV e V. Si veda, altresì, quanto rilevato nella *Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, elaborata da P. Jenard, cit.*, p. 7.

³⁴ Si veda, in proposito, altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlement 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 6^a ed., 2018, LGDJ, Issy-les-Moulineaux Cedex, p. 549.

³⁵ V., in proposito, per tutti, GAUDEMET-TALLON H., *Les conventions de Bruxelles et de Lugano: compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe, Op. ult. cit.*, p. 288; GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, cit.*, p. 192.

contestazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti interessate³⁶, ove potesse rovesciarsi quella <<presunzione di efficacia>>³⁷ altrimenti riconosciuta alla pronuncia estera, per effetto del sommario controllo operato, dal giudice, in sede di *exequatur*.

Sulla stessa scia della Convenzione d'esecuzione e, dunque, nel solco del medesimo afflato internazionalistico che la caratterizzava, si è posto, altresì, il Regolamento n. 44/2001³⁸, che costituisce il primo atto comunitario di normazione in punto di circolazione transnazionale delle pronunce giudiziarie, a seguito del processo di “comunitarizzazione” della materia della cooperazione giudiziaria civile³⁹.

Invero, l'impostazione adottata dal legislatore comunitario si è caratterizzata per l'adozione di soluzioni che si ponevano in continuità con le scelte operate dagli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles del 1968, pur dovendosi inquadrare il regolamento nella prospettiva di una più incisiva semplificazione delle procedure tese ad assicurare efficacia alle pronunce giudiziarie estere⁴⁰, al fine di attuare quell'ideale di celerità ed effettività della tutela giurisdizionale, che sottende la materia stessa della circolazione dei giudicati stranieri.

Nella prospettiva della normativa comunitaria adottata in forza della previsione di cui all'art. 65 TCE, il principio di mutua fiducia acquista una più decisiva pregnanza, come si evince, del resto, dal Preambolo del Regolamento, il cui Considerando n. 17 recita <<la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché

³⁶ V. *Convenzione di Bruxelles del 1968*, cit., art. 36, nonché, in dottrina, *ex multis*, GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *Op. ult. cit.*, p. 197 ss.; GAUDEMET-TALLON H., *Op. ult. cit.*, p. 290 ss.; KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments: the application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil jurisdiction and judgments act 1982*, cit., p. 1620 ss., in specie p. 1622 ss.

³⁷ Così SALERNO F., *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, CEDAM, 2000, p. 148.

³⁸ *Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L 12/1 del 16 gennaio 2001.

Per un commento della normativa, si vedano, *ex multis*, CARBONE S.M.-TUO C.-AMALFITANO C., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: da Bruxelles I al Regolamento CE n. 805/2004*, Torino, Giappichelli, 2009; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento n. 44/2001*, Padova, CEDAM, 2003; GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe: règlement n. 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano, 3^a ed.*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002; LOPES PEGNA O., *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli Stati membri della Comunità*, in *Riv. dir. int.*, 3/2001, p. 621 ss.; MERLIN E., *Op. ult. cit.* p. 433 ss.

³⁹ Si veda *supra*, Cap. I, § 1.2, in specie nota 81 per gli opportuni riferimenti bibliografici.

⁴⁰ V. DE CRISTOFARO M., *Op. ult. cit.*, pp. 141-142; MERLIN E., *Op. cit.*, p. 436.

automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento>>, precludendo ad una disciplina parzialmente innovata proprio nell'intento di comprimere, progressivamente, la centralità del procedimento di *exequatur*.

Invero, la creazione di uno “*spazio giudiziario europeo*”, che si fonda su di un principio di equivalenza tra le giurisdizioni e tra i prodotti decisionali che costituiscano manifestazione delle prerogative dei giudici degli Stati membri⁴¹, ha giustificato un mutamento della concezione stessa delle pronuncia straniera, il cui valore e la cui efficacia - già automaticamente spiegantesi quanto agli effetti dichiarativo-costitutivi - venne ad affermarsi non già in quanto <<*octroyée dagli Stati di ricezione*>>⁴², bensì in ragione di una forza intrinseca, insita nella logica stessa del cammino di integrazione comunitaria che, anche in materia di DIPP, veniva significativamente ad affermarsi⁴³.

Ne fu riprova la stessa rimodulazione della procedura di *exequatur*, pur sempre caratterizzata dalla tradizionale distinzione tra una prima fase sommaria ed ineludibile, radicata su iniziativa del creditore interessato a far valere gli effetti esecutivi della decisione, ed una seconda fase eventuale, a contraddittorio pieno, introdotta per il tramite dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività, proposta dal debitore⁴⁴, ma oramai contraddistinta da una natura meramente accertativa dell'efficacia intrinseca propria della decisione esecutanda⁴⁵.

La normativa prevedeva, in specie, che il competente giudice dello Stato richiesto dovesse procedere ad un controllo meramente formale dei presupposti per l'esecuzione della sentenza

⁴¹ V. CARBONE S.M., *Obiettivi di diritto materiale e tendenze del diritto internazionale privato e processuale comunitario*, in *Studi int. eur.*, 2/2007, p. 288.

⁴² L'espressione è di DE CRISTOFARO M., *Op. ult. cit.*, p. 141.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Regolamento (CE) n. 44/2001*, cit. art. 38 ss. Cfr., sul punto, in dottrina, per tutti, GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement n. 44/2001 - Conventions de Bruxelles et de Lugano*, cit., p. 353 ss.; MERLIN E., *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento “Bruxelles I”*, cit., p. 446; GUALCO E.-RISSO G., *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel Regolamento Bruxelles I bis*, in *Dir. comm. int.*, 3/2014, p. 637 ss.

⁴⁵ Cfr. CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Da Bruxelles I al Regolamento CE n. 805/2004*, cit., p. 246, DE CRISTOFARO M., *Op. loc. ult. cit.*, nonché GAUDEMET-TALLON H., *Op. ult. cit.*, pp. 282-284-303. L'Autrice sottolinea la natura meramente dichiarativa della procedura di *exequatur* prescritta dal Reg. Bruxelles I, alludendo all'accoglimento, da parte del legislatore comunitario, del principio di estensione degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero quale fondamento della rinnovata disciplina di concessione dell'esecutività alla decisione estera. Contra MERLIN E., *supra cit.*, p. 437.

estera⁴⁶, senza che acquisissero rilevanza, in quel frangente, i motivi ostativi all'*exequatur* di cui agli artt. 34 e 35 del Regolamento, motivi che sarebbero andati soggetti ad un vaglio giudiziale, nello Stato di destinazione, solo ove invocati dalla parte nei cui confronti fosse fatta valere l'efficacia della decisione, nello spettro dell'apposito giudizio di opposizione⁴⁷.

Specularmente operarono, in un'ottica di maggiore salvaguardia della quinta libertà del mercato interno, pure le modifiche introdotte in punto di regolamentazione dei motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione del provvedimento estero⁴⁸, la cui portata venne circoscritta a netto vantaggio del creditore ed in ossequio ad un'impostazione ermeneutica restrittiva già fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo⁴⁹, sicché si percepì netta la volontà del legislatore comunitario di adottare una politica incisivamente proiettata a conferire alle decisioni dei giudici dei paesi membri un'efficacia che, valicando la limitatezza della prospettiva nazionalistica dei singoli ordinamenti, consentisse la realizzazione effettiva dei diritti dei cittadini europei.

Né un simile ambizioso obiettivo risultò pienamente soddisfatto per il tramite delle modifiche introdotte a seguito dell'adozione del Regolamento n. 44/2001, da parte delle Istituzioni comunitarie.

Invero, per certi versi, rivestiva notevole pregnanza il mutamento di base giuridica in forza della quale, dalla conclusione del Trattato di Amsterdam in avanti, si sarebbe proceduto alla realizzazione

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 44/2001, cit. art. 41. Si trattava, in specie, di verificare la regolarità della documentazione per formulari (Allegato V del Regolamento) prodotta dal creditore, ai fini dell'*exequatur* della sentenza straniera che lo avesse dichiarato vincitore, oltre che di appurare la natura decisoria e l'esecutività del provvedimento e la ricorrenza dell'ambito applicativo del Regolamento. Sul punto, v. DE CRISTOFARO M., *Op. ult. cit.*, p. 141 ss.; MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 447 ss.; GUALCO E.-RISSO G., *Op. ult. cit.*, p. 638-639.

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 44/2001, cit. art. 43. La disciplina regolamentare prevedeva, in specie, che ciascuna delle parti - a seconda dell'esito della prima fase del procedimento di *exequatur* - potesse, nei termini perentori all'uopo previsti, proporre opposizione dinanzi al giudice dello Stato richiesto individuato come competente, allo scopo di far revocare la dichiarazione di esecutività *ab origine* concessa alla sentenza straniera della cui esecuzione si trattasse. Un tale provvedimento ablatorio poteva essere pronunciato alla ricorrenza di taluno dei motivi ostativi di cui agli artt. 34 e 35 del Regolamento Bruxelles I ed, in particolare, ove venisse riscontrata la contrarietà manifesta degli effetti della decisione con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, la violazione del diritto di difesa del convenuto contumace, il contrasto con un giudicato nazionale ovvero il mancato rispetto dei criteri di giurisdizione esclusivi o speciali individuati dal Regolamento, fermo restando il divieto di un riesame nel merito, così come di un controllo sulla competenza internazionale del giudicato *a quo*, salvi, appunto, i soli casi di competenze esclusive o speciali. Cfr., sul punto, MERLIN E., *Op. loc. ult. cit.*; GUALCO E.-RISSO G., *Op. loc. ult. cit.*

⁴⁸ Si pensi, in specie, alle restrizioni apportate al motivo di diniego di cui al n. 2 dell'art. 34 del Regolamento in punto di notifica dell'atto introduttivo del giudizio *a quo* al convenuto rimasto contumace, che si vide, oramai, onerato del dovere di contestare i vizi attinenti alla notificazione mediante il ricorso ai mezzi di impugnazione dello Stato d'origine, pena l'impossibilità di invocarne la rilevanza ai fini del rifiuto della circolazione della sentenza che ne sia derivata nello Stato del foro. Cfr., in proposito, DE CRISTOFARO M., *Op. cit.*, p. 142, MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 438 ss.

⁴⁹ Si veda, sul punto, SALERNO F., *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione, cit.*, p. 125.

degli obiettivi di integrazione, in punto di circolazione dei provvedimenti giurisdizionali nel territorio unionale⁵⁰; per altro, forti si sollevarono le istanze di tutela dei creditori, i cui interessi risultavano negativamente incisivi, nella prospettiva della *litigation* transnazionale, dalle lungaggini, complessità ed aggravii economici derivanti dall'espletamento di procedure intermedie, ancora necessarie per l'apposizione della formula esecutiva alle sentenze di condanna pronunciate all'estero⁵¹.

Ebbene, proprio l'esigenza di salvaguardare le posizioni giuridiche creditorie europee e di promuovere, di riflesso, il corretto funzionamento del mercato interno, mediante il conferimento di un maggiore sostegno giuridico a quegli operatori che proiettassero la propria attività economica in una dimensione commerciale internazionale, giustificò l'adozione, da parte delle Istituzioni europee, di una prima serie di strumenti finalizzati ad accelerare le procedure di recupero dei crediti transnazionali, mediante l'abolizione delle procedure di delibazione, ovvero attraverso la strutturazione di procedimenti uniformi, cui le parti insoddisfatte potessero far ricorso onde più celermente ottenere il ristoro delle proprie pretese sino ad allora rimaste frustrate⁵².

⁵⁰ Si tenga conto del fatto che, in ragione delle modifiche apportate alla disciplina dei Trattati istitutivi, si è provveduto ad individuare esplicitamente il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale quale fondamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri (art. 65 TCE, successivamente art. 81 TFUE). Ne è derivato il raggiungimento di un sufficiente grado di maturazione nei rapporti di fiducia reciproca tra gli Stati, sicché la libera ed effettiva circolazione delle decisioni giudiziarie, in tutto il territorio unionale, ha rappresentato il naturale esito di un processo di armonizzazione teso a declinare, anche in chiave processuale, le garanzie del mercato unico. Cfr., in proposito, Cfr. GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 641.

⁵¹ V. quanto rilevato dalla Commissione nella *Sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, Bruxelles, 14 dicembre 2010, SEC(2010) 1548 definitivo, par. 2.1.1.

⁵² Cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Il Regolamento Bruxelles I bis*, in AJANI G.-BENACCHIO G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 314-315; NORMAND J., *Il ravvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 685 ss.; ROMITO A.M., *Op. cit.*, p. 122 ss.

V., altresì, quanto rilevato dalla Commissione nella *Sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, poco sopra cit.: ivi si precisava, in specie, come <<l'exequatur complica le già complesse controversie transfrontaliere, dissuadendo le imprese dal lanciarsi in attività commerciali oltre confine>>, soggiungendosi, altresì, come si trattasse <<di un procedimento lungo e oneroso, il cui costo medio nell'Unione europea, per un caso semplice, è di 2.200 euro. L'importo può crescere esponenzialmente se il caso è più complesso o contestato (fino a 12.700 euro). Partendo dall'ipotesi che il 25% dei casi è complesso, il costo globale del procedimento di exequatur nell'UE supera i 47 milioni di euro l'anno. I tempi per ottenere l'exequatur vanno da un paio di giorni a diversi mesi, fino a due anni in caso di ricorso. In più del 90% dei casi il procedimento è una pura formalità, non sussistendo motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione; sono poche le decisioni oggetto di ricorso e i ricorsi hanno raramente esito positivo>>.

Nello stesso senso, cfr. pure il precedente *Libro Verde: Assistenza giudiziaria in materia civile: i problemi che si presentano al contendente transfrontaliero*, 9 febbraio 2000, COM (2000) 51 definitivo, reperibile al seguente

Ci si riferisce, *in primis*, per quanto attiene specificamente alla materia civile e commerciale⁵³, al Regolamento n. 805/2004, che istituisce il Titolo Esecutivo Europeo e che riveste significativo valore, nella prospettiva che è qui tracciata, giacché anticipa un traguardo decisivo, nell'opera di armonizzazione dei sistemi processuali civili europei, attraverso l'abolizione, per alcune tipologie di crediti, dell'*exequatur* necessario ai fini del conferimento, nel territorio dello Stato richiesto, di un'efficacia esecutiva alla decisione straniera⁵⁴.

indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0051:FIN:IT:PDF>, da ultimo consultato il 10 dicembre 2021.

⁵³ Si noti, invero, come lo stesso obiettivo sia stato primariamente raggiunto attraverso l'adozione del *Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 388 del 23 dicembre 2003 (Regolamento Bruxelles II bis).

⁵⁴ *Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 143 del 30 aprile 2004.

La normativa comunitaria si introdotta sancisce, seppur limitatamente alle decisioni che statuiscono in punto di crediti pecuniari liquidi, esigibili e non contestati, il conferimento di un'efficacia esecutiva diretta, che si dipana dalla sentenza su tutto il territorio unionale, senza che sia più prevista, a tal uopo, la necessaria intercessione della competente autorità dello Stato richiesto. Il Regolamento prevede, in specie, che il controllo sulla ricorrenza delle condizioni per il rilascio della certificazione di TEE spetti al giudice d'origine del provvedimento, il cui vaglio dovrà, pertanto, concentrarsi sul profilo dell'esecutività della decisione, sull'oggetto condannatorio che la stessi rechi, sulla ricorrenza dell'ambito applicativo *ratione materiae* del Regolamento, nonché sul rispetto dei requisiti minimi di tutela del diritto di difesa prescritti dal legislatore europeo. Ove un simile controllo abbia esito positivo, il giudice *a quo* provvederà a conferire al provvedimento emanato un'efficacia tale che il creditore se ne possa servire, a fini esecutivi, in tutto il territorio europeo, senza che sia ulteriormente necessario il ricorso a taluna procedura specifica. Per converso, non residua più alcun margine di controllo da parte del giudice dello Stato richiesto, il cui potere di *imperium*, come ha osservato illustre dottrina, cede di fronte ad una concezione di unitarietà della giurisdizione a vocazione ormai primariamente europea (cfr. DE CRISTOFARO M., *Op. ult. cit.*, pp. 141-146). Gli unici strumenti individuati a tutela del debitore si estrinsecano nelle procedure di rettifica e revoca, primariamente esperibili per sanare eventuali *errores* nei quali sia incorso il giudice d'origine del provvedimento nell'attribuzione della certificazione fuori dai casi previsti dal regolamento, oltre che nell'istituto del riesame, ammesso allorché il debitore provi di non aver potuto contestare il credito, per assenza di rimedi impugnatori nello Stato *a quo* ovvero per difetto di notifica della domanda introduttiva del giudizio celebratosi dinanzi al giudice dello Stato di provenienza della decisione. Per una più compiuta trattazione in materia, oltre che per un'analisi critica delle forme di tutela predisposte a vantaggio del debitore, si rinvia, *ex multis*, a DE CRISTOFARO M., *Op. cit.*, p. 143 ss.; LUPOI M.A., *Dei crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 171 ss.; CAPONI B., *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro it.*, 2009, I, 935; CARRATTA A., *Titolo esecutivo europeo. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, 1 ss.; D'ALESSANDRO E., *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, P. 565 ss.; ID., *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2010, p. 187 ss.; FUMAGALLI L., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1/2006, p. 23 ss.; FARINA M., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *NLCC*, 1-2/2005, p. 3 ss.; ROMITO A.M., *Op. ult. cit.*, p. 119 ss.; SEATZU F., *Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, in BOSCHIERO N.-BERTOLI P. (a cura di), *Verso un ordine comunitario del processo civile: pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio europeo di giustizia. Convegno Interinale SIDI: Como, 23 novembre 2007*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. 45 ss.

Pure, la stessa impostazione caratterizza, altresì, i regolamenti n. 1896/2006⁵⁵ e n. 861/2007⁵⁶, che rispettivamente istituivano il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ed il procedimento europeo per le controversie di modesta entità: anche nello spettro delle disposizioni normative in oggetto, il prodotto dell'esercizio del potere giurisdizionale delle corti europee venne ammesso a spiegare ambo efficacia dichiarativo-constitutiva ed efficacia esecutiva senza che fosse più necessario il ricorso all'azione intermedia del giudice dello Stato richiesto, in ossequio ad un principio di unitarietà degli effetti delle decisioni giudiziarie, nello spazio europeo di giustizia⁵⁷, che ivi si realizzava in ragione dell'uniformazione delle norme procedurali stesse, di talché anche, e forse ancor più, dall'istituzione di procedimenti in senso stretto europei ed uniformi si deduceva la ricorrenza di condizioni sufficientemente positive affinché quel livello di semplificazione

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 399 del 30 dicembre 2006, così come modificato dal Regolamento UE 2015/2421 del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 341 del 24 dicembre 2015. In materia, si vedano, senza pretese di completezza, MARINELLI M., *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Giust. proc.*, 2009, 63 ss.; D'ALESSANDRO E., *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in *judicium.it*, 21 marzo 2011, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.judicium.it/il-procedimento-monitorio-europeo-con-particolare-riferimento-alla-fase-di-opposizione-ex-art-17-reg-n-18962006/>, da ultimo consultato il 22 maggio 2022; BIAVATI P. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *NLCC*, 2010, 387 ss.; CARRATTA A., *Il nuovo procedimento ingiuntivo europeo fra luci ed ombre*, in CARRATTA A. (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, Giuffrè, 2007, 1 ss.; LUPOI M.A., *Dei crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 171 ss.

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 199 del 31 luglio 2007, così come modificato dal Regolamento UE 2015/2421 del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, *supra cit.* Sul punto, si vedano, tra i molti contributi, D'ALESSANDRO E., *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, Giappichelli, 2008; ID., *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *judicium.it*, 5 ottobre 2010, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.judicium.it/regolamento-11-luglio-2007-n-861-istitutivo-di-un-procedimento-europeo-per-le-controversie-di-moderata-entita/>, da ultimo consultato il 22 maggio 2022; LEANDRO A., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, p. 90 ss.; BINA M., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (reg. Ce n. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1629 ss.; BERTOLI P., *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, *RDIPP*, 2008, p. 395 ss.; PICCININNI L., *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *NLCC*, 2008, p. 1213 ss.

⁵⁷ Cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Il Regolamento Bruxelles I bis, cit.*, p. 315.

procedurale - giustificato da un maturato grado di integrazione e di fiducia reciproca - potesse estendersi a tutte le liti in materia civile e commerciale⁵⁸.

Del resto, un'esigenza di rifusione, in tal prospettiva, del Regolamento Bruxelles I, appariva imposta dalle osservazioni critiche avanzate dalla dottrina europea e dagli operatori del settore coinvolti, nonché dalle stessa Commissione europea, circa il carattere anacronistico e pragmaticamente ingiustificato della procedura intermedia di *exequatur*, ritenuta superflua in ragione dell'altissimo numero di richieste di delibazione accolte, della contraddittorietà tra i principi del mercato unico e la necessità di un controllo giudiziale su prodotti giurisdizionali tutto sommato appartenenti ad una comune tradizione europea, oltre che della residualità di ipotesi di aggressione dell'ordine pubblico nazionale dello Stato richiesto che potessero fondatamente giustificare il mantenimento di un baluardo di statalismo, da parte dell'ordinamento di destinazione⁵⁹.

Un clima di riforma siffatto partorì uno strumento di grande impatto giuridico e di notevolissimo valore speculativo, che traeva il suo slancio, come si è detto, dall'attribuzione di un rilievo statutario al principio del riconoscimento automatico delle decisioni, quale pietra miliare nel progetto di istituzione di uno spazio giudiziario europeo, nel contesto del quale l'effettività della tutela delle posizioni giuridiche soggettive delle parti si impregna di rilevanza comunitaria, di modo che ogni

⁵⁸ Riferisce in proposito, in merito ad un <<completamento del processo di semplificazione delle procedure di esecuzione delle decisioni straniere avviato con il regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo e proseguito con il regolamento n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (e con il regolamento n. 861/2007, concernente il procedimento europeo per i crediti non contestati)>> FERACI O., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Riv. dir. int.*, 3, 2011, p. 833. Si vedano, nello stesso senso, BIAGIONI G., *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 4, 2011, pp. 972-973, testo e note nn. 4, 5 e 7; KRAMER X.E., *Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation*, in *NIPR*, 4, 2011, p. 634 ss.; D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, 4-5, 2013, p. 1044; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Il giusto proc. civ.*, 2013, p. 583 ss., spec. p. 584.

⁵⁹ FERACI O., *Op. loc. ult. cit.*, nonché PEREIRA F.P., *La coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne: bilan et perspectives*, in *Rev. crit. DIP*, 2010, p. 16 ss.; POCAR F., *Con la nuova proposta di abolizione dell'exequatur lo spazio giuridico europeo cerca il rafforzamento*, in *Guida al diritto*, 2011, p. 9. Cfr., altresì, HESS B.-PFEIFFER T.-SCHLOSSER P., *Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Munich, Final Version September 2007, Study JLS/C4 2005/03, nonché il *Libro verde sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, Bruxelles, 21 aprile 2009, COM(2009) 175 definitivo, ove la Commissione espressamente sanciva l'inconciliabilità delle procedure di *exequatur* con i caratteri e le prerogative del mercato unico, rilevando come <<in un mercato interno senza frontiere, è difficile giustificare il fatto che i cittadini e le società debbano accollarsi spese, in termini di costi e tempo, per far valere i loro diritti all'estero>>.

(residuo di) dogma di sovranità nazionale definitivamente tramonti di fronte ad un ideale di giustizia⁶⁰.

Sebbene la disciplina effettivamente confluita nel *corpus* di regole contenuto nel Regolamento Bruxelles I *bis* abbia in parte sofferto un ridimensionamento imposto dalle critiche avanzate rispetto all'originaria proposta della Commissione - sul presupposto della necessità di contemperare i benefici concessi ai creditori con le prerogative inerenti ai diritti di difesa delle controparti minacciate dell'esecuzione⁶¹ - la modernità del sistema Bruxelles, con l'approdo della riforma del 2012, costituisce un *unicum* nell'esperienza giuridica europea.

Si tenga conto, invero, della circostanza per la quale, nello spettro delle previsioni di cui al Regolamento n. 1215/2012, l'intera gamma dei provvedimenti qualificabili come <<decisioni>>, secondo quanto previsto all'art. 2 dell'atto giuridico unionale suddetto, accede ad un regime di circolazione ulteriormente semplificato ed, in specie, all'attitudine a spiegare efficacia esecutiva,

⁶⁰ GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 642.

⁶¹ Si consideri, invero, come il progetto originario, contenuto nella proposta di rifusione del regolamento Bruxelles I - *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, Bruxelles, 3 gennaio 2011, COM(2010) 748 def./2 2010/0383 (COD) - prevedeva la totale abolizione di qualunque procedura intermedia necessaria per il conferimento dell'efficacia esecutiva alla decisione straniera, nel territorio del foro, abolendo, perciò, un controllo da parte del giudice dello Stato richiesto sui motivi ostativi alla circolazione del provvedimento. Siffatte condizioni negative divenivano, in parte, l'oggetto di taluni strumenti, predisposti per la tutela del debitore nei cui confronti venisse minacciata l'esecuzione: in primo luogo, il convenuto avrebbe potuto invocare, dinanzi al giudice dello Stato richiesto, la contrarietà della sentenza straniera ad altra decisione pronunciata, tra le stesse parti, nello Stato membro dell'esecuzione ovvero ad una decisione resa precedentemente, tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, suscettibile di riconoscimento (art. 43); secondariamente, al convenuto che non fosse comparso nel giudizio *a quo* sarebbe stata concessa la possibilità di chiedere un riesame della sentenza alle competenti autorità dello Stato richiesto, qualora non gli fossero stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese, ovvero qualora non ne avesse avuto possibilità per causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili, salvo che, pur avendone possibilità, non avesse provveduto a servirsi degli ordinari mezzi di impugnazione previsti da quell'ordinamento (art. 45); da ultimo, a norma dell'art. 46, al convenuto sarebbe spettato, dinanzi al giudice dello Stato dell'esecuzione, qualsiasi vizio procedurale, relativo al processo straniero, suscettibile di violare il proprio <<diritto a un giudice imparziale>>, di talché codificando, nella ricostruzione di illustre dottrina, un principio di <<ordine pubblico europeo>>, dai caratteri schiettamente processuali, che sarebbe sopravvissuto, a tutela del diritto ad un equo processo, pur in un sistema di automatica circolazione delle decisioni fondato su un principio di fiducia reciproca tra gli ordinamenti (v. BIAGIONI G., *Op. ult. cit.*, pp. 980-981). Per una più ampia disamina della proposta di riforma, si rimanda a FERACI O., *Op. cit.*, p. 832 ss., nonché SILVESTRI C., *Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 680 ss.; GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 642 ss.

Il testo finale adottato recupera, invece, un potere di controllo da parte dell'autorità del paese richiesto, rendendo altresì nuovamente fruibili, in un'accezione analoga a quella già proposta dal Regolamento n. 44/2001, i motivi di rifiuto al riconoscimento ed all'esecuzione, tra i quali, *in primis*, il canone dell'ordine pubblico. Sul punto, si veda più diffusamente *infra*.

senza che sia preliminarmente necessario alcun intervento omologativo da parte del giudice *ad quem*⁶².

Il valore concettuale di una simile riforma è notevolissimo, se si considera la tradizione, assai risalente e radicata, che, notoriamente, contrapponeva, anche da un punto di vista procedurale, gli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce estere, perché se ne potesse operare un adattamento alle esigenze della sovranità nazionale⁶³.

La possibilità, riconosciuta dal Regolamento Bruxelles I *bis*, di procedere ad esecuzione forzata, nell'ordinamento dello Stato richiesto, sul presupposto della mera produzione di una copia autentica della sentenza straniera e di un attestato rilasciato dall'autorità d'origine del provvedimento costituisce un indubbio vantaggio per i creditori, uno strumento di sostegno alla concorrenza e, più in generale, al corretto funzionamento del mercato interno, oltre che un segno di avanguardia giuridica proprio di un'esperienza d'integrazione, quale quella comunitaria, ove l'effettività della giustizia e la certezza delle posizioni giuridiche assurgono a valori latamente costituzionali, tanto da rappresentare la ragione del pressoché totale abbattimento degli ultimi baluardi di nazionalismo, a beneficio della dimensione fatalmente integrata in cui si sviluppano le vicende giuridiche dei soggetti di diritto europeo.

⁶² Lo fa notare, in specie, D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, cit., p. 1045. L'Autrice chiarisce come l'effetto della rifusione del Regolamento Bruxelles I sia primariamente rappresentato dalla vocazione del <<titolo esecutivo europeo...[a] costituire lo strumento grazie a cui instaurare - in generale - un'espropriazione forzata, un'esecuzione per consegna o rilascio ovvero per obblighi di fare e di non fare>>, contrapponendo, sotto questo profilo, la disciplina di cui al Regolamento n. 1215/2012 al precedente sistema di cui ai Regolamenti nn. 805/2004 e 1896/2006, ove una circolazione semplificata delle pronunce estere afferiva, in maniera esclusiva, a quelle che pronunciassero su crediti di natura pecuniaria.

⁶³ Cfr. *supra*, § 2.1.

2.3. La nozione di decisione suscettibile di circolare nello spazio giuridico europeo

Premessi gli aspetti epistemologici della materia, converrà ora brevemente soffermarsi sull'identificazione della nozione di *decisione* rilevante nella prospettiva applicativa dello strumento regolamentare n. 1215/2012, giacché da una simile ricostruzione pure potranno desumersi elementi rilevanti onde tracciare quel parallelo tra la disciplina ormai divenuta inapplicabile, nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati europei, ed i rilevanti principi di *common law*, sempre nell'obiettivo perseguito di fornire taluni spunti riflessivi circa le conseguenze dell'evento Brexit nella materia della cooperazione giudiziaria civile.

Orbene, come noto, l'identificazione della cerchia dei provvedimenti suscettibili di beneficiare del regime agevolato di circolazione, specie sotto il profilo dell'abolizione della procedura di *exequatur*, è rimessa, nella cornice giuridica di cui al Regolamento Bruxelles I *bis*, alla previsione dell'art. 2 lett. a), il quale, in un'ottica di continuità con i propri rispettivi antecedenti, conserva e ripropone una formulazione ampia, idonea a ricomprendere <<*a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere*>>.

Per la verità, la lettera della disposizione reca bensì dei limiti intrinseci, evidentemente deducibili dagli stessi confini applicativi dello strumento giuridico comunitario, giacché costituiscono premesse ineludibili per l'attuazione del regime di circolazione di cui al Capo III del Regolamento tanto l'integrazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae*, così come delineato ai sensi dell'art. 1 dell'atto giuridico in oggetto⁶⁴, quanto il rispetto dei presupposti applicativi geografico-

⁶⁴ V. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 1: <<1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari *mortis causa*>>.

Come noto, nella prospettiva del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce europee, secondo lo schema normativo di cui agli artt. 36 e ss. del Regolamento Bruxelles I *bis*, è necessario che l'oggetto della domanda proposta ed il corrispettivo contenuto della decisione ineriscano alla materia civile e commerciale, rilevando, a tal uopo, non soltanto la formulazione dell'istanza principale, bensì pure quella delle eventuali domande accessorie spiegate,

temporali che ne traggono l'interazione rispetto ad altri strumenti finalizzati a disciplinare la materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze estere⁶⁵.

indipendentemente dalla materia cui si riferisce la domanda principale (v., in proposito, Corte di giustizia, 6 marzo 1980, C-120/79, *Louise de Cavel c. Jacques de Cavel*, in *Racc.*, 1980, p. 00731, pt. 6-9).

La locuzione in oggetto integra, nella ricostruzione esegetica offerta dalla Corte di Lussemburgo, una nozione autonoma, da interpretarsi cioè a prescindere dalle peculiarità normative dei singoli paesi membri, in chiave sistematica rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario ed alla luce dei <<principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali>> (così Corte di giustizia, 14 ottobre 1976, C 29/76, *LTU Luftransportunternehmen GmbH & Co. KG c. Eurocontrol*, in *Racc.*, 1976, p. 01541, pt. 3 e 5).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione *ratione materiae* del Reg. n. 1215/2012, anzitutto, i settori fiscale, doganale ed amministrativo e, più in generale, tutte quelle liti che si innestano su rapporti tra privati ed un'amministrazione pubblica che abbia agito nell'esercizio della propria potestà d'imperio (cfr., sul punto, Corte di giustizia, 15 febbraio 2002, C-292/05, *Eirini Lechouritou e altri contro Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias*, in *Racc.*, 2007, p. I-01519, sulla quale si vedano FERACI O, *La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2007, p. 657 ss. e LEANDRO A., *Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso Lechouritou*, *Riv. dir. int.*, 2007, p.759 ss.).

Risultano, del pari, sottratte al relativo regime di circolazione delle decisioni giudiziarie le pronunce che statuiscano in punto di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero su questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, giacché da ricondursi allo spettro applicativo di un diverso strumento normativo europeo, il Regolamento (CE) n. 2201/2003, del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss. (c.d. Brussels II bis); le procedure di insolvenza straniera, la cui disciplina transnazionale va piuttosto ricondotta allo spettro di efficacia del Regolamento (UE) n. 848/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L141/19 del 5 giugno 2015, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) 1346/2000; le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità nonché le successioni *mortis causa*, rispettivamente riconducibili ai sistemi istituiti in forza del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 7/1 del 10 gennaio 2009 e del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 201/107 del 27 luglio 2012. Si vedano, per tutti, per una più ampia e puntuale trattazione dell'ambito di applicazione del Reg. Bruxelles I bis, CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio europeo in materia civile e commerciale, Il Regolamento UE n. 1215/2012*, cit., p. 26 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale*, 6^a ed., cit., p. 60 ss.; SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione): evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, 4^a ed., Milano-Padova, Wolters Kluwer Italia-CEDAM, 2015, p. 53 ss. Sulla perdurante esclusione dell'arbitrato dall'ambito di efficacia materiale del regolamento, ancor più alla luce del Considerando n. 12, sia consentito rinviare a SALERNO F., *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento UE n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 1146 ss.; CARBONE S.M., *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, 651 ss.; ID.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 39 ss.; MALATESTA A., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 5 ss.; RASIA C., *Il nuovo regolamento UE n. 1215/2012: Storm in a teacup*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 193 ss.

⁶⁵ Il riferimento è, anzitutto, alla disposizione di cui all'art. 66 par. 2 del Regolamento Bruxelles I bis, che ha chiarito - in una prospettiva di avvicendamento intertemporale tra gli strumenti europei rilevanti nel settore - come il nuovo regime di disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce estere si applicasse a quelle sole decisioni che risultassero essere state pronunciate all'esito di procedimenti radicati a far data dal 10 gennaio 2015, momento di

Del pari, si coglie dalla previsione testé richiamata pure una puntualizzazione in ordine alla natura necessariamente giurisdizionale dell'organo dal quale la sentenza promani: in tal senso, anche alla luce della ricostruzione esegetica compiuta dalla Corte di giustizia, si è chiarito come debba trattarsi di un giudice in senso sostanziale, vale a dire di un'autorità esercente un potere decisorio in ordine al modo d'essere delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle parti litiganti⁶⁶, nell'ambito di un procedimento contraddistinto dal principio del contraddittorio e dal rispetto dei diritti inalienabili di difesa, in una posizione di indipendenza rispetto agli altri poteri dell'ordinamento di riferimento, di soggezione alla sola legge e di imparzialità e terzietà⁶⁷.

entrata in vigore del *Recast Regulation* (art. 81). Pure, occorre che si tratti di sentenze pronunciate da giudici europei, le sole votate a circolare nell'ambito del Sistema Bruxelles, secondo lo schema normativo da ultimo delineato dal Reg. n. 1215/2012, dovendosi riferire, per converso, alla disciplina di cui alla Convenzione di Lugano del 2007, ad altri strumenti internazionali di origine pattizia od ai regimi di diritto comune, di volta in volta applicabili nei singoli ordinamenti nazionali, allorché si tratti della circolazione di decisioni che promanino da Stati estranei alla compagine comunitaria. Si tenga conto, infine, come anzitempo rilevato al Cap. I, § 1.4, che la disciplina regolamentare si applica, altresì, alla Danimarca, in forza della notifica effettuata in data 20 dicembre 2012, secondo quanto previsto dall'Accordo del 19 ottobre 2005 fra la Comunità e la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Quanto, infine, alla posizione del Regno Unito rispetto agli strumenti di cooperazione di cui al Titolo V del TFUE, anteriormente al perfezionamento del cammino di recesso, per effetto dell'esito referendario del 23 giugno 2016, si veda quanto *supra* rilevato al Cap. I, § 1.3.

⁶⁶ La natura inevitabilmente decisoria e contenziosa dei provvedimenti giurisdizionali europei, affinché possano ambire a beneficiare del meccanismo semplificato di riconoscimento ed esecuzione di cui al Capo III del Regolamento, si deduce, altresì, dall'esclusione dall'ambito semantico della nozione di *decisione* degli atti di transazione, quando l'accordo delle parti non sia stato recepito dalla sentenza che chiude il giudizio, posto che, in tali casi, alla transazione non può che riconoscersi natura essenzialmente contrattuale. V., sul punto, Corte di giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch*, in *Racc.*, 1994, p. I-02237, pt. 15, 17-18, 25.

Peraltro, ove si tratti di <<transazion[i] approv[at]e dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclus[e] davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento>> risulterà integrato il disposto di cui all'art. 2 lett. b) del Regolamento e, pertanto, ove siano munite di efficacia esecutiva nell'ordinamento d'origine, saranno eseguite altresì negli altri paesi, a condizione che non risultino manifestamente contrarie all'ordine pubblico dello Stato di destinazione, alla stregua del regime di circolazione stabilito per gli atti pubblici europei (artt. 58 e 59). In generale, sul regime di circolazione degli atti pubblici e delle transazioni nel sistema innovato dal Regolamento Bruxelles I *bis*, si vedano CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 387 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed., cit., p. 703 ss.

⁶⁷ V., in proposito, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 24, 317. In ragione di una tal ampia nozione, sono da considerarsi autorità giurisdizionali, ai sensi della disciplina regolamentare, non solo i giudici ordinari e speciali, bensì pure giudici penali ove l'azione civile sia esercitata, nel giudizio penale, per il risarcimento del danno cagionato in conseguenza di un illecito penale (v. Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen NV e Aertssen Terrassments SA c. VSB Machineverhuur BV e altri*, in *Racc. digitali*, pt. 25-36) ed, in talune circostanze, altresì organi amministrativi, allorché esercitino funzioni giurisdizionali, rispettino quelle garanzie di indipendenza e di imparzialità e statuiscono in punto di questioni afferenti alla materia civile e commerciale. Per quanto attiene, infine, al profilo della competenza giurisdizionale del giudice d'origine del provvedimento, occorre precisare come, anche alla luce del sistema innovato dal Regolamento Bruxelles I *bis*, non è necessario che detta autorità giudiziaria abbia fondato la propria competenza sui titoli uniformi di cui alla disciplina comunitaria stessa, ben potendo rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 2 lett. a) quelle decisioni pronunciate da giudici europei sul presupposto

Ebbene, proprio la necessaria connotazione giurisdizionale che deve caratterizzare il giudice *a quo*, ai fini dell'attribuzione, alla sentenza, di un carattere decisorio e, dunque, di quell'attitudine alla regolamentazione (quantomeno provvisoria) dei rapporti controversi tra le parti, che viene primariamente in rilievo nella cornice giuridica del Sistema Bruxelles⁶⁸, ha consentito agli interpreti di espungere dal novero delle decisioni idonee a circolare taluni provvedimenti, che non si caratterizzassero per la debita ricorrenza di adeguati standards di tutela, imprescindibili nella prospettiva dell'esercizio del potere giurisdizionale.

Invero, se il regime di circolazione europeo delle sentenze si fonda su di una <<logica solidale>>⁶⁹ tra paesi membri, volta ad un ulteriore ridimensionamento delle prerogative di sovranità nazionale, nella prospettiva dell'attuazione <<di un diritto del privato a rivendicare la certezza delle situazioni giuridiche quali definite nell'ordinamento di uno Stato membro>>⁷⁰, è, senza dubbio, ineludibile che ricorrano condizioni idonee a garantire la legittimità del pronunciamento giudiziale, proprio nella prospettiva dei diritti inalienabili di difesa delle parti litiganti e del principio del contraddittorio.

In quest'ottica ed in armonia con i motivi di diniego di cui all'art. 45 par. 1 lett. a) e b)⁷¹, sin dal vigore della Convenzione d'esecuzione e del Reg. n. 44/2001, la circolazione dei provvedimenti giurisdizionali è stata ammessa a condizione che non fossero stati resi nell'ambito di procedimenti celebrati *inaudita altera parte* o che, comunque, ricorressero i presupposti per una trattazione almeno potenzialmente contraddittoria del merito della lite, prima che si invocassero gli effetti esecutivi o dichiarativi del provvedimento nel territorio dello Stato richiesto⁷².

dell'operatività di fori esorbitanti di cui alle proprie norme di diritto comune, anche nei riguardi di convenuti che non siano domiciliati nel territorio unionale (Considerando 27 e art. 6).

⁶⁸ Si veda, tuttavia, quanto *infra* chiarito in merito al contenuto meramente processuale che può talvolta rilevare, ai fini dell'applicazione del regime di circolazione semplificato di cui al Reg. n. 1215/2012.

⁶⁹ Così SALERNO F., *Il "Sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2/2015, p. 9.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Trattasi, in specie, delle condizioni ostative della contrarietà degli effetti del riconoscimento o dell'esecuzione ai principi di ordine pubblico dello Stato richiesto e della compressione illegittima dei diritti di difesa del convenuto contumace. In proposito, si veda, più ampiamente, *supra*.

⁷² Si vedano, a riguardo, in specie con riferimento alla categoria dei provvedimenti cautelari, Corte di giustizia, sentenze 21 maggio 1980, C 125 /79, *Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frères*, in *Racc.*, 1980, p. 01553, pt. 17; 13 luglio 1995, C-474/93, *Hengst Import c. Anna Maria Campese*, in *Racc.*, 1995, p. I-02113, pt. 14; 14 ottobre 2004, C-39/02, *Mærsk Olie & Gas A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer*, in *Racc.*, 2004, p. I-09657, pt. 50-51.

La giurisprudenza testé richiamata afferisce, in specie, alle ipotesi di *ex parte proceedings*, vale a dire di procedimenti che, per connotazione strutturale, presuppongono una celebrazione *inaudita altera parte*, giacché è proprio in tali casi

Siffatte precisazioni si devono a quella giurisprudenza comunitaria che, dirimendo una questione irrisolta dal dato legislativo, ha progressivamente esteso la portata della nozione di cui all'odierno art. 2 del Regolamento n. 1215/2012 allo scopo di ricomprendervi altresì talune categorie di provvedimenti provvisori, con funzione sia precipuamente esecutiva che cautelare, purché l'anticipazione della tutela o la cautela della pretesa attorea si realizzasse si armonizzassero con le legittime prerogative di difesa della controparte⁷³.

In tal senso, si è avuto modo di chiarire come si ponesse indefettibilmente in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 25 della Convenzione di Bruxelles (oggi art. 2 del Reg. Bruxelles I *bis*) e con gli scopi stessi perseguiti dal sistema di libera circolazione delle pronunce, nello spazio giuridico europeo, la circostanza che si disquisisse in punto di riconoscimento ed esecuzione di <<decisioni giurisdizionali che, ai sensi del diritto nazionale di uno Stato contraente, sono rese senza la presenza della parte contro cui si rivolgono e sono eseguite senza essere previamente comunicate a quest'ultima>>⁷⁴.

Provvedimenti siffatti neppure si qualificano alle stregua di *decisioni*, secondo l'accezione comunitaria che conviene attribuire all'espressione in questione, essendo, a tal uopo, necessario che si tratti di <<decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengono richiesti in uno Stato diverso da quello d'origine, sono state precedute o avrebbero potuto essere precedute, in detto Stato d'origine, secondo modalità diverse, da un'istruzione contraddittoria>>⁷⁵.

che si pone un problema di compatibilità tra la decisione ivi pronunciata e la posizione della controparte, potenzialmente ignara dell'istanza di tutela giurisdizionale spiegata nei suoi riguardi. Esulano, invece, dalle considerazioni che seguiranno le sentenze propriamente contumaciali, le quali si qualificano alla stregua di *decisioni* e, dunque, ricadono di diritto nella sfera applicativa dell'art. 2 lett. a) del Regolamento Bruxelles I *bis*, proprio in ragione della struttura intrinsecamente contraddittoria del giudizio che vi abbia dato corso, pur potendosi porre un problema di tutela del diritto di difesa del convenuto da valutarsi in relazione alla clausola dell'ordine pubblico processuale. Cfr., in proposito, Corte di giustizia, 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. DaimlerChrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 141 del 20 giugno 2009, nonché, in dottrina, MERRET L., *sub art. 2, cit.*, p. 92; STELLA M., *Default judgments inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori istanze di un'equa tutela del contumace, cit.*, p. 171 ss.

⁷³ La valorizzazione di decisioni siffatte, nella cornice semantica della locuzione che qui è oggetto di ricostruzione, ha trovato definitiva cristallizzazione per effetto delle modifiche apportate alla lettera dell'art. 32 del Reg. Bruxelles I a decorrere dalla data di entrata in vigore del *Recast Regulation*, il cui dispositivo ora espressamente ricomprende i provvedimenti provvisori e cautelari, anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al Capo III del Regolamento. Sul punto, si veda *infra*.

⁷⁴ Corte di giustizia, 21 maggio 1980, C 125 /79, *Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frènes, cit.*, pt. 8.

⁷⁵ *Ivi*, pt. 13.

Ebbene, la ricostruzione esegetica tratteggiata dalla Corte, in punto dell'attitudine alla circolazione transnazionale dei provvedimenti resi *ex parte*, ha trovato definitiva cristallizzazione nel disposto normativo del rinnovato art. 2 lett. a) del Reg. n. 1215/2012, ove compiutamente si ammette che i provvedimenti resi *inaudita altera parte* possano essere eseguiti all'estero - beneficiando anch'essi dell'ulteriore semplificazione dell'abolizione dell'*exequatur* - purché siano stati comunicati o notificati alla parte nella cui sfera giuridica si riverberino, prima che ne vengano invocati gli effetti oltre confine.

Proprio alla luce di una simile connaturale limitazione del sistema, si è inquadrata, ad esempio, con specifico riferimento a taluni provvedimenti sommari non cautelari, come il decreto ingiuntivo italiano, l'attitudine a circolare nello spazio giuridico unionale: senza dubbio, ove si ravvisasse la natura di presupposti positivi al riconoscimento ed all'esecuzione nell'attitudine delle sentenze a spiegare effetti extra-processuali, anche meramente esecutivi, e così pure nella necessaria ricorrenza di un'indole almeno potenzialmente contraddittoria del procedimento *a quo*, erano da ritenersi esclusi dall'alveo della definizione in commento i decreti provvisoriamente esecutivi pronunciati in forza della previsione di cui all'art. 642 c.p.c., mentre potevano, senz'altro, ricondursi allo spettro di efficacia del regolamento quelli dichiarati esecutivi in ragione del mancato esercizio dell'opposizione ex art. 647, per mancata costituzione dell'opponente ovvero in costanza del procedimento di opposizione ex art. 648 c.p.c. o a sua conclusione, stante la circostanza che il debitore ingiunto fosse stato, appunto, messo nelle condizioni di poter conoscere le ragioni della controparte ed articolare debitamente le proprie difese, nel pieno contraddittorio tra i litiganti⁷⁶.

Oggi, in forza della lettera piuttosto circoscritta dell'inciso normativo da ultimo richiamato, può senz'altro ammettersi l'attitudine a circolare di tutti i provvedimenti monitori e, più in generale, di qualsivoglia pronuncia che chiude un procedimento a contraddittorio differito ed eventuale, purché

⁷⁶ Si veda, sul punto, la decisione della Corte di giustizia, 13 luglio 1995, C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, *supra cit.*, pt. 14-15, reperibile in *Foro it.*, 1996, IV, c. 395 ss., con nota di SALVATORE V., *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*; in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 1167 ss., con nota di TONOLLI N., *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles*, nonché in *Riv. dir. Proc.*, 1996, con nota di GIORGETTI M.C., *Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo*, p. 592 ss., che escludeva dal novero delle ingiunzioni suscettibili di circolare, alla luce della summenzionata giurisprudenza, i decreti dichiarati esecutivi ex art. 647 c.p.c. per mancata formulazione dell'opposizione, atteso che, nella ricostruzione dell'Autrice, <<non vi [era] spazio per un contraddittorio con il debitore ingiunto, che preced[esse] la concessione di una decisione provvista di esecutorietà>> (pp. 604-605), così come nell'eventualità in cui si disquisisse dell'esecuzione transfrontaliera di un d.i. provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. (cui pure la *cit.* in effetti si riferiva).

Tuttora concordi, in dottrina, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 323, i quali escludono l'attitudine a circolare dei soli provvedimenti monitori ex art. 642 c.p.c., in una *liaison* interpretativa con la giurisprudenza *Denilauler*, così come richiamata in nota 72.

l'esecuzione, nel territorio dello Stato richiesto, sia stata preceduta da notifica o comunicazione, di cui possa darsi prova nell'attestato richiesto ai sensi dell'art. 53⁷⁷.

Sempre in relazione ai crismi del giusto processo ed al necessario esercizio di un potere giurisdizionale che deve sottendere, qualificandola, la pronuncia europea che intenda circolare nello spazio giuridico comunitario, si deve osservare come sia pur sempre necessario che l'affermazione della volontà della legge nel caso concreto promani dall'autorità giudiziaria, a seguito di un esame del merito della lite azionata in causa, nel giusto contraddittorio (quantomeno potenziale) tra le parti, tanto che proprio con riferimento alla figura inglese del *default judgment* - che, come noto, si caratterizza per l'accoglimento della pretesa attorea, così come delineata nell'atto introduttivo, senza una reale disamina delle questioni controverse, in conseguenza della mera circostanza del mancato esercizio della difesa da parte del convenuto - la Corte aveva potuto esprimersi nel senso di ritenerla ricompresa nell'alveo della disposizione di cui all'art. 25 della Convenzione di esecuzione, sul presupposto dell'attitudine contraddittoria del giudizio *a quo*, ferma la sola operatività del motivo di diniego dell'ordine pubblico da valutarsi in relazione alle peculiarità nazionali dello Stato richiesto⁷⁸.

Costituisce, peraltro, caratteristica peculiare del regime euro-unitario ed elemento di alterità del sistema in oggetto rispetto ai criteri di efficacia delle pronunce estere predisposti dai legislatori nazionali⁷⁹ e, per quanto qui di schietto interesse, delineati dalla normativa di *common law*⁸⁰, la

⁷⁷ Rimane salva, in ogni caso, la possibilità che provvedimenti di tal sorta circolino, a prescindere dalla previa notifica, in quanto ammesso dalla normativa nazionale dello Stato richiesto. V., in proposito, quanto chiarito al Considerando n. 33 del Regolamento, di cui appresso si dirà.

⁷⁸ V. Corte di giustizia, 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e al.*, cit., nonché cfr. quanto *supra* chiarito al § 3.5. Si veda, inoltre, in commento, DE CRISTOFARO M., *Ordine pubblico "processuale" ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale "europeo"*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale, Omaggio ad Aldo Attardi*, Padova, CEDAM, 2009, p. 953, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed., cit., p. 563.

⁷⁹ È il caso, ad esempio, della normativa comune italiana in materia di riconoscimento delle pronunce estere, che ammette a spiegare effetti, nel territorio dello Stato richiesto, quei soli provvedimenti che risultino passati in giudicato, *rectius* non più suscettibili di gravame ordinario, in modo che possa dirsi raggiunto quel grado di immutabilità del provvedimento che agli occhi del giurista nazionale tratteggia i contorni della cosa giudicata formale, secondo quanto prescritto all'art. 64 lett. d) della l. n. 218/1995. Sull'interpretazione della normativa in oggetto, che pure continua a destare i medesimi dubbi interpretativi sollevati con riguardo al suo omologo codicistico abrogato - l'art. 797 n. 4 c.p.c. - stante la medesimezza del dato letterale della norma, si vedano, per tutti, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., p. 14 ss.; ATTARDI A., *La nuova disciplina in tema di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 763; CONSOLO C., *Il ruolo del «giudicato formale» quale requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Op. cit., p. 610 ss.; MARESCA M., *sub art. 64*, in *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Commentario a cura di BARIATTI S.*, in *NLCC*, 1996, p. 1475 ss.; CIVININI M.G., *Il riconoscimento delle sentenze straniere (Artt. 64-67 L. n. 218/1995)*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 48. Cfr., altresì, in giurisprudenza, Cass., 9 gennaio 2004, n. 115, in *Foro it.*, 2004, I, p. 2163 ss., nonché in *Giur. it.*, 2004, p. 1828 ss.

mancata previsione di un requisito di stabilità ed intangibilità formale della decisione, affinché la stessa possa spiegare i propri effetti al di fuori dei confini dell'ordinamento *a quo*.

Non è, in altre parole, prescritto alcun presupposto di *finality* della sentenza straniera riconoscenda, ben potendo ammettersi che si invocano gli effetti di provvedimenti esteri provvisori, parziali o comunque non dotati dell'intangibilità del giudicato o della stabilità dell'efficacia esecutiva che dispieghino, tanto che si ammette pacificamente l'attitudine a circolare delle sentenze di condanna generica, di condanna ad una provvisoria e così pure di provvedimenti corrispondenti alle nostre ordinanze anticipatorie di cui agli artt. 186 *bis* ss., nonché, più in generale, di provvedimenti sommari, anche con funzione cautelare⁸¹.

Proprio in tal ultimo senso si è espresso, del resto, lo stesso legislatore comunitario, manifestamente ricomprendendo - in forza delle modifiche letterali apportate alla previsione normativa che delinea la nozione comunitaria di <<decisione>> - nella cerchia delle pronunce idonee a spiegare effetti diretti nello spazio giuridico europeo, pure i provvedimenti provvisori e cautelari⁸², il cui regime di

⁸⁰ In proposito, si veda quanto *infra* chiarito al Cap. III, § 3.1.4.

⁸¹ Si veda, sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 320, 323.

Questa stessa, del resto, pur nel silenzio nella normativa comunitaria pregressa, era l'opinione della dottrina prevalente, concordemente supportata dalla nozione ampia di decisione, idonea a ricomprendere qualsivoglia provvedimento di natura decisoria, finalizzato alla regolamentazione, anche solo provvisoria, dei rapporti controversi tra le parti. Sul punto si vedano, per tutti, CONSOLO C., *La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la «circolazione» comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, *Op. cit.*, pp. 352 ss., 357 ss.; MERLIN E., *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 764, testo ed, in specie, nota n. 10; DI BLASE A., *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 1987, p. 17 ss.; DANIELE L., *La notificazione della domanda giudiziale come presupposto per il riconoscimento delle decisioni nella Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1983, p. 486 ss.; HUET A., nella nota a Corte di giustizia, 16 giugno 1981, C 166/80, *Peter Klomps c. Karl Michel*, in *JDI*, 1981, p. 897; FRANCHI G., *La Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze nei rapporti italo-tedeschi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1976, p. 735; LAYTON A.-MERCER H. (eds.), *European Civil Practice*, vol. I, 2nd ed., London, Sweet & Maxwell, 2004, par. 23.022.

⁸² Il Reg. n. 1215/2012, nel tentativo di intervenire più compiutamente nella regolamentazione della materia del riconoscimento dei provvedimenti provvisori, tenta anzitutto di tratteggiarne una definizione, fornendone un'esemplificazione parziale delle categoria delle pronunce rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 35 (che, come noto, senza soluzione di continuità rispetto all'omologa previsione di cui al Reg. n. 44/2001 ed all'art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968, attribuisce competenza cautelare anche a giudici diversi rispetto a quello chiamato a pronunciarsi sul merito della lite, ciò in un'ottica di realizzazione di un principio di effettività della tutela giurisdizionale. V., sul punto, SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione)*, *supra cit.*, p. 202; CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, *cit.*, p. 260).

Si legge, invero, al Considerando n. 25 che <<La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale>>, mentre dovrebbero restare esclusi quei provvedimenti che non attuano una vera e propria esigenza cautelare, come quelli che ordinano l'audizione di un teste o, più in generale, dispongono mezzi di istruzione *in futurum*, vale a dire al solo scopo di <<permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di

circolazione è articolato in un <<*double-track system*>>⁸³ in ragione del quale, qualora si tratti di pronunce adottate dal giudice competente nel merito, ben potrà ammettersene il riconoscimento e l'esecuzione secondo le rilevanti disposizioni di cui al Capo III; viceversa, ove si tratti di autorità giurisdizionali che non fondino la propria competenza su taluno dei criteri uniformi di cui agli artt. 4 e ss. del Regolamento, una competenza cautelare bensì sussisterà, ma nei soli limiti di cui all'art. 35.

A riguardo, la disposizione di cui all'art. 2 lett. a) anzitutto codifica, al secondo capoverso, la giurisprudenza sopra richiamata, precisando come <<[la nozione di decisione ndr] *non comprende i*

determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che possono essere invocati in tale ambito>> (Corte di giustizia, 28 aprile 2005, C-104/03, *St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA*, in *Racc.*, 2005, p. I-3481, pt. 16). Si vedano, sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 264 ss.; NISI N., *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo Regolamento Bruxelles I bis*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, 1, p. 130 ss. Ne consegue, da un lato, che ben possa farsi ancora ricorso - in vista di una corretta ricostruzione della nozione in oggetto - alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ebbe modo di tratteggiarne l'attitudine precipuamente conservativa, statuendo che si vadano qualificati quei <<provvedimenti volti, nelle materie oggetto [del Regolamento ndr], alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza>> (Corte di giustizia, 26 marzo 1992, C-261/90, *Mario Reichert e altri c. Dresdner Bank AG.*, in *Racc.*, 1992, p. I-2149, pt. 34; 17 novembre 1998, C-391/95, *Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-line*, in *Racc.*, 1998, p. I-7122, pt. 37; 28 aprile 2005, C-104/03, *St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA*, *cit.*, pt. 13). Pure, sarà possibile ricomprendervi provvedimenti recanti natura anticipatoria, purché sia preservato il necessario presupposto della provvisorietà della decisione e, dunque, allorquando si tratti di ingiunzioni di pagamento di una controprestazione contrattuale, purché <<da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito>> (Corte di giustizia, *Van Uden*, *cit.*, pt. 47; 27 aprile 1999, C-99/96, *Hans-Hermann Mietz c. Intership Yachting Sneek BV.*, in *Racc.*, 1999, p. I-02277, pt. 43), allo scopo di assicurare l'integrità e l'effettività del giudizio di merito e, soprattutto, di ovviare a tattiche di distorsione del sistema di riparto della competenza giurisdizionale.

In ogni caso, ancor più alla luce dell'uso promiscuo ed intercambiabile della locuzione in commento, quantomeno in ambito comunitario (lo sottolinea MERLIN E., *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 760) resta nondimeno ferma una premessa ermeneutica, posta dalle limpide parole che illustre dottrina ha formulato, nell'intento di rischiare il portato dell'endiadi qui indagata, chiarendo come <<*sembr[i] opportuno definire "misure provvisorie" solo quelle che: a) sono date dal giudice sulla base di cognizioni "sommariе", cioè incomplete o superficiali rispetto a quelle degli ordinari processi di cognizione; b) sono destinate a rafforzare l'efficienza degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale e insieme a convertirsi o a risolversi integralmente nel provvedimento ordinario, cui sono strumentali, o ad essere da questo modificate o revocate, nel senso che esse vanno distinte dalle pronunce, che, pur caratterizzate da "cognizioni sommariе", possono concludere un autonomo procedimento, cui non deve, ma può conseguire (di solito su "opposizione" del soggetto passivo) la cognizione ordinaria, la cui mancata instaurazione o la cui conclusione con rigetto della "opposizione" conferisce definitiva stabilità alla tutela elargita con il provvedimento sommario (...)*>>. Così MONTESANO L., *Sulle misure provvisorie in Italia*, in TARZIA G. (a cura di), *Les mesures provisoires en procédure civile: atti del Colloquio internazionale, Milano 12-13 ottobre 1984*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 113-114. Nello stesso senso e, dunque, nell'ottica ricostruttiva di un rapporto *genus-specie* tra la categoria dei provvedimenti provvisori e le misure cautelari, v. FRADEANI F., *I provvedimenti cautelari nelle controversie transfrontaliere*, in CARRATTA A. (a cura di), *I procedimenti cautelari*, Bologna, Zanichelli Editore, 2013, p. 1457 ss.

⁸³ Così NISI N., *Op. ult. cit.*, p. 129.

provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione>>, ciò nel chiaro intento di escludere dal sistema Bruxelles quei soli provvedimenti che realizzino appieno il c.d. *effetto sorpresa*⁸⁴, in quanto completamente incompatibili coi principi di ordine pubblico processuale europeo che contraddistinguono l'ordinamento comunitario⁸⁵; più incisivamente, tuttavia, ne limita ulteriormente la rilevanza ai soli casi in cui siffatti provvedimenti <<[siano stati ndr] emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento>>, dovendosi, per converso, riconoscere che <<quando...i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato>> (Considerando n. 33)⁸⁶.

Ne consegue che, con riguardo a decisioni siffatte, la libera circolazione potrà dirsi ammessa purché a) non siano stati resi *ex parte* o risultino comunque esser stati notificati all'ingiunto od al resistente, prima che degli stessi sia stata chiesta l'esecuzione, sempre che b) promanino da un'autorità competente nel merito⁸⁷. Viceversa, qualora i suddetti presupposti non ricorrano,

⁸⁴ Lo fa notare LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 ('Bruxelles I bis')*, cit., p. 583 ss.

⁸⁵ Cfr., *infra*, § 2.5.

⁸⁶ Sul punto, la disciplina di cui al Regolamento Bruxelles I bis è assai innovativa, giacché, nell'intento di prevenire le conseguenze negative di un dilagante *forum shopping* cautelare, ha limitato la fruibilità del regime di cui al Capo III a quei soli provvedimenti che siano stati pronunciati da un giudice potenzialmente competente nel merito, secondo i rilevanti criteri uniformi di cui agli artt. 4 ss.

Del resto, a fondamento della modifica in oggetto, può pure ravvisarsi una *ratio* ulteriore, coincidente con la volontà di limitare l'operatività di quella giurisprudenza comunitaria che, ravvisando in <<un nesso di collegamento tra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato...del giudice adito>> (Corte di giustizia, 17 novembre 1998, C-391/95, *Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-line*, cit., par. 40), generava non pochi inconvenienti applicativi, come rilevato nel da HESS B.-PFEIFFER T.-SCHLOSSER P., *Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, cit., par. 730. Peraltro, neppure una simile soluzione pare esente da critiche, giacché potrebbe alimentare essa stessa il rischio della proliferazione di giudizi paralleli e del contrasto tra provvedimenti provvisori e definitivi, proprio nell'eventualità in cui a pronunciarsi siano giudici ambo potenzialmente competenti nel merito, secondo i criteri uniformi delineati dal legislatore comunitario. V., a riguardo, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 269.

Più in generale, sulla portata limitata delle modifiche apportate dal Reg. n. 1215/2012, nella prospettiva di una riforma della materia cautelare, nella cornice giuridica del Sistema Bruxelles, si vedano HONORATI C., *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 525 ss.; NUYTS A., *La refonte du Règlement Bruxelles I*, cit., p. 37.

⁸⁷ Peraltro, pure siffatto inciso genera non pochi dubbi interpretativi, giacché, se non paiono sorgere particolari questioni nell'eventualità in cui l'istanza cautelare sia proposta lite pendente o ricorra taluna delle ipotesi di competenza esclusiva del giudice di merito, previste dalla normativa comunitaria, più problematiche appaiono le fattispecie in cui si prospetti la concessione di una cautela *ante causam*. In proposito, taluna dottrina (HONORATI C., *Op. ult. cit.*, p. 839)

occorrerà distinguere a seconda che difetti il requisito *sub a)* - giacché potranno soccorrere le eventuali disposizioni più favorevoli di cui alla disciplina nazionale - ovvero *sub b)*: in tal ultimo caso, stante il tenore letterale di cui al Considerando n. 33 testé richiamato, parrebbe doversene riconoscere un'efficacia limitata ai soli confini nazionali dell'ordinamento *a quo*⁸⁸.

D'altro canto, sotto un profilo più schiettamente contenutistico del provvedimento idoneo a spiegare la propria efficacia su tutto il territorio unionale, pare opportuno richiamare l'attenzione, per lo meno, su due questioni principali.

Anzitutto, in linea di continuità con la Convenzione di Bruxelles del 1968, il sistema di riconoscimento automatico e di esecuzione diretta delle pronunce europee caratterizza le sole sentenze di merito, tendenzialmente non rilevando, ai sensi della previsione di cui all'art. 2 lett. a) del Regolamento, le decisioni che rechino un contenuto meramente processuale⁸⁹.

A tal riguardo, sin dalla *Relazione Schlosser*, si è osservato, in punto di delimitazione dell'allora previsione di cui all'art. 25 della Convenzione d'esecuzione, come <<*decisioni interlocutorie che non mirano alla regolamentazione di rapporti giuridici tra la parti, ma concernono l'ulteriore svolgimento del procedimento, devono essere escluse dal campo di applicazione del titolo III della convenzione*>>⁹⁰.

Pur tuttavia, nello stesso contesto, veniva ad ammettersi che <<*se un giudice tedesco si dichiara incompetente, un organo giurisdizionale inglese non può negare la propria competenza con la*

si è espressa nel senso di ammettere che, in una simile eventualità, la competenza cautelare del giudice non ancora effettivamente adito possa fondarsi, in via esclusiva, sul disposto di cui all'art. 35, con i limiti di cui al Considerando n. 33, mentre, ai fini dell'ottenimento e dell'effettiva esecuzione transfrontaliera del provvedimento sarebbe necessaria la temporanea instaurazione della causa di merito. Per converso, vi è chi interpreta la locuzione in questione nel senso di ravvisarvi una competenza anche solo potenzialmente esercitabile, sicché, a fronte della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello cautelare, dovrebbero cessarne gli effetti oltre confine, con eventuale estinzione dei relativi procedimenti esecutivi a tal uopo avviati (si veda, sul punto, LUPOI M.A., *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in CAPPONI B. et al. (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, Utet, 2014, p. 1533; NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, *Op.cit.*, pp. 20 ss.

⁸⁸ Si vedano, in tal senso, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 323; LOPES PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I-bis>>)*, in *Riv. dir. int.*, 4/2013, p. 1208.

⁸⁹ Cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *cit.*, p. 319; MERRET L., *sub art. 2*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P. (edited by), *Brussels I bis regulation*, Köln, Schmidt, 2016, p. 90.

⁹⁰ *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser, cit.*, p. 127, pt. 187.

*motivazione che il collega tedesco è in realtà competente>>*⁹¹, con ciò alludendo all'esistenza di particolari ipotesi di sentenze di rito - in specie, quelle a mezzo delle quali il giudice investito della domanda venisse a declinare la propria competenza giurisdizionale - che possono beneficiare del regime di automatico riconoscimento o, comunque, spiegare un'efficacia extra-processuale paneuropea, a prescindere dalla regolamentazione, di volta in volta, riservata, nello stato d'origine od in quello del foro, in punto degli effetti eventualmente solo endoprocessuali dei provvedimenti di mero rito⁹².

La questione, assai dibattuta in dottrina⁹³, è giunta dinanzi alla Corte di Giustizia, in occasione del rinvio pregiudiziale sollevato dal *Landgericht* di Brema in punto dell'interpretazione della nozione di <<*decisione*>> di cui all'art. 32 del Reg. Bruxelles I, allora applicabile: in quel contesto, i giudici del Kirchberg ebbero modo di rilevare come - in ragione del principio di mutua fiducia che sorregge il Sistema Bruxelles e degli obiettivi di semplificazione che lo stesso si prefigge di realizzare - detta norma vada interpretata nel senso che si applichi <<*parimenti ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro*>>⁹⁴.

⁹¹ *Ibidem*, p. 128, pt. 191.

⁹² Si veda, per tutti, CARRATTA A., *La sentenza civile straniera fra "riconoscimento" ed "estensione dell'efficacia"*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 4, p. 1150 ss. Nello stesso senso, pure CARBONE S.M.-TUO C., *Op. loc. ult. cit.*, i quali osservano come <<*alcuni di essi (si legga alcuni provvedimenti dotati tipicamente di efficacia meramente endoprocessuale ndr)...potranno peraltro rilevare eccezionalmente, ai fini dell'operatività degli istituti della litispendenza e/o della connessione, qualora il giudice previamente adito affermi o neghi la propria giurisdizione*>>.

⁹³ Cfr. CARRATTA A., *Op. ult. cit.*, p. 1151, nonché, con soluzione conforme a quella successivamente adottata dalla Corte di giustizia nel caso *Gothaer*, BARIATTI S., *What are judgments under the 1968 Brussels Convention?*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2001, p. 9 ss.; FRANZINA P., *Successive Proceedings over the Same Cause of Action: A Plea for a New Rule on Dismissal for Lack of Jurisdiction?*, in POCAR F.-VIARENGO I.-VILLATA F. (edited by), *Recasting Brussels I*, Padova, CEDAM, 2012, p. 253 ss., spec. p. 257 ss.

⁹⁴ Corte di giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, in *Racc. digitale*, pt. 32, nonché in *Foro it.*, 2013, IV, col. 32, con nota di D'ALESSANDRO E., *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la corte di giustizia impone limiti di efficacia europei*; in *Int'l Lis*, 2014, p. 16 ss., con nota di DALFINO D., *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?*; in *Dir. comm. internaz.*, 2013, p. 1085 ss., con nota di HENKE A., *Verso una nozione europea di res iudicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*. In proposito, si veda, altresì, da ultimo, D'ALESSANDRO E., *L'incidenza delle pronunce della Corte di giustizia sulla portata delle pronunce italiane in punto di giurisdizione. I casi Interedil e Gothaer*, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, 1/2019, p. 57 ss., in specie p. 67 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 572 ss.

Peraltro, la centralità della decisione in oggetto deve pure rilevarsi con riferimento alle precisazioni formulate dalla Corte in merito all'estensione oggettiva dell'efficacia vincolante del provvedimento giurisdizionale con il quale il giudicante adito declini la propria competenza giurisdizionale: a riguardo, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito come la pronuncia *de qua* vincoli le autorità giudiziarie degli altri Stati membri non soltanto con riferimento al profilo

Ebbene, la questione ivi puntualmente tratteggiata risulta ormai superata dall'introduzione del meccanismo di cui all'art. 31 par. 2 del Regolamento n. 1215/2012, atto a regolamentare il tema del riparto della competenza, tra i giudici dei paesi membri, nell'eventualità che sussistano accordi di proroga della giurisdizione⁹⁵; pur tuttavia, in ragione di un'interpretazione ampia della giurisprudenza *Gothaer*, taluna dottrina argomenta in proposito della rilevanza - nello spettro delle disposizioni di cui agli artt. 36 e ss. dello strumento regolamentare da ultimo adottato - di qualsiasi pronuncia declinatoria o affermativa della giurisdizione adottata da un'autorità giudiziaria che possa qualificarsi secondo i parametri poco sopra richiamati, di modo che, in forza della nozione autonoma di decisione giurisdizionale elaborata in seno alla giurisprudenza comunitaria, verrebbero ad assumere rilevanza paneuropea e ad esplicare efficacia di cosa giudicata secondo lo spettro oggettivo dei limiti tratteggiati dai giudici di Lussemburgo, pure decisioni che, nella prospettiva dell'ordinamento d'origine del provvedimento, non sarebbero idonee a spiegare effetti fuori dal procedimento in cui siano state adottate⁹⁶.

D'altro canto, diversamente da una concezione strettamente monetaria della tutela condannatoria - che contraddistingue talune esperienze giuridiche, come quella inglese, e che determina, di riflesso, un restringimento significativo della cerchia dei provvedimenti giurisdizionali suscettibili di esecuzione in terra straniera⁹⁷ - il Sistema Bruxelles non definisce la nozione di *decisione*, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del *Recast Regulation*, in ragione del contenuto della prestazione oggetto del provvedimento condannatorio adottato dal giudice d'origine: ciò implica che ben possano circolare, ai fini del dispiegamento diretto di effetti esecutivi

dell'incompetenza del giudice adito, bensì pure in ragione del motivo portante che sottende siffatta statuizione, vale a dire, nel caso in oggetto, in forza della rilevata sussistenza di una valida clausola di proroga del foro a favore della giurisdizione estera designata come competente (pt. 33-43).

⁹⁵ Ivi, invero, si prevede che la competenza a pronunciarsi in ordine alla valida esistenza di una clausola attributiva della giurisdizione, vincolante per le parti in causa, spetti al solo giudice sì designato come competente in via esclusiva, dovendo le altre autorità eventualmente adite limitarsi a sospendere i procedimenti dinanzi alle stesse pendenti e a declinare la propria competenza giurisdizionale ove il giudice prorogato abbia affermato la propria competenza. Sul punto, si vedano, in dottrina, *ex multis*, PENASA L., *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del reg. n. 1215/2012 (Bruxelles bis)*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 117 ss.; SILVESTRI C., *Gli accordi sulla giurisdizione nella nuova disciplina degli artt. 25 e 31 nel reg. 1215/2012*, in *International Journal of Procedural Law*, 5/2015, p. 16 ss.

⁹⁶ Si vedano, in tal senso, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., CARBONE S.M.-TUO C., *Opp. locc. ultt. citt.* Cfr., altresì, con riferimento all'efficacia delle pronunce declinatorie dei giudici di merito italiani, allorché essi accertino la valida esistenza di una clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice di uno Stato EFTA, D'ALESSANDRO E., *L'incidenza delle pronunce della Corte di giustizia sulla portata delle pronunce italiane in punto di giurisdizione. I casi Interedil e Gothaer, cit.*, p. 71.

⁹⁷ Si veda, sul punto, quanto anzitempo rilevato al § 2.1, nonché cfr. pure *infra*, § 3.2.3.

in tutto il territorio unionale, provvedimenti che condannino il debitore all'assolvimento di un'obbligazione di fare, di non fare o di dare e, più in generale, all'adempimento di qualsivoglia prestazione di carattere non pecuniario, altresì nell'eventualità in cui pronunce siffatte assolvano ad una funzione cautelare⁹⁸.

Da ultimo, dall'alveo della previsione di cui all'art. 2 lett. a), vanno senz'altro escluse quelle pronunce con le quali sia disposto l'*exequatur*, nel territorio di uno Stato membro, di una pronuncia estera promanante da un paese terzo ovvero da un altro ordinamento comunitario, senza soluzioni di continuità rispetto a quanto affermato in costanza dei sistemi previgenti ed in applicazione del principio generale per il quale *exequatur sur exequatur ne vaut*⁹⁹.

Del resto, una differente conclusione contrasterebbe con il perdurante riconoscimento di un potere di controllo sulla decisione estera, nell'ottica di salvaguardia della sovranità nazionale e della coerenza interna dell'ordinamento del foro, così come previsto in forza della disposizione di cui all'art. 45 del Regolamento: invero, l'imposizione di una prerogativa di circolazione automatica delle decisioni che si pronunciano sull'*exequatur* di sentenze estere cagionerebbe un corto circuito, specie sotto il profilo della compatibilità con la clausola dell'ordine pubblico o dell'assenza di un rischio di conflitto tra pronunce, motivi ostativi che, inevitabilmente, dovranno valutarsi in relazione alle specificità e nella prospettiva esclusiva di ogni singolo sistema¹⁰⁰.

⁹⁸ V., in proposito, MERRET L., *sub art. 2., cit.*, p. 89, nonché ID., *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, in *Rev. crit. DIP*, 2, 2019, p. 388.

⁹⁹ Si veda, sul punto, MERRET L., *sub art. 2.*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Op. cit.*, pp. 91-92.

¹⁰⁰ *Ibidem*, nonché v. GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. cit.*, p. 571.

2.4. Il regime di esecuzione dei giudicati stranieri nel quadro del Regolamento n. 1215/2012

Il cammino evolutivo che si è, in precedenza delineato, ha consentito di tratteggiare i contorni del processo storico-giuridico-dogmatico che ha condotto all'adozione, da parte delle Istituzioni comunitarie, del Regolamento n. 1215/2012, che racchiude la normativa europea attualmente vigente in punto di determinazione della competenza giurisdizionale internazionale e di regolamentazione della circolazione trans-europea delle pronunce giudiziarie, tra gli oramai 27 Stati membri dell'Unione¹⁰¹.

Si è, del pari, testé fatto cenno alla circostanza per la quale la formulazione del testo normativo in questione costituisce, per la verità, l'esito di un compromesso ulteriore, rincorso dalla Commissione allo scopo di adeguare l'avanguardistico progetto presentato nel 2010 alle rivendicazioni avanzate dalla dottrina circa i rischi connessi, in specie, alla diversificazione delle garanzie di tutela riconosciute alla parte esecutata, nei singoli ordinamenti¹⁰², oltre che alle conseguenze di una compressione dei margini operativi del motivo ostativo dell'ordine pubblico, specie in una prospettiva di salvaguardia dei sistemi costituzionali degli Stati membri richiesti¹⁰³.

Invero, per effetto di un siffatto contemperamento, il sistema di circolazione delle pronunce europee delineato dal Regolamento Bruxelles I *bis* si pone solo parzialmente in soluzione di continuità rispetto agli strumenti che lo precedettero, nella regolamentazione della materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze, tra i paesi europei.

¹⁰¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 351 del 20 dicembre 2012 (c.d. Bruxelles I *bis*). Per quanto qui di specifico interesse, il Regolamento disciplina la circolazione delle decisioni giudiziarie pronunciate all'esito di giudizi radicati a far data dal 10 gennaio 2015, secondo quanto previsto all'art. 66.

¹⁰² Cfr., sul punto, Cfr. GUALCO E.-RISSO G., *Op. ult. cit.*, p. 644; BIAGIONI G., *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella Proposta di revisione del Regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2011, p. 978. Si rinvia, per un cenno alla regolamentazione di strumenti siffatti, a quanto previamente rilevato in nota 61, cui pure si rimanda per gli opportuni riferimenti bibliografici.

¹⁰³ Si vedano, in merito, BIAGIONI G., *Op. cit.*, p. 981 ss.; KRAMER X.E, *Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation*, *cit.*, p. 639; ID., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Towards a New Balance between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in *NILR*, 2013, pp. 353-354; SCHLOSSER P., *The abolition of exequatur proceedings - Including public policy review?*, in *IPRax*, 2, 2010, p. 101 ss.; DE CRISTOFARO M., *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, in POCAR F.-VIARENGO I.-VILLATA F.C. (Ed.), *Recasting Bruxelles I*, Milano, CEDAM, 2012, p. 374 ss.; BEAUMONT P.-JOHNSTON E., *Abolition of exequatur in Brussels I*, in *IPRax*, 2, 2010, p. 105 ss.; ID., *Can exequatur be abolished in Brussels I whilst retaining a public policy defence?*, in *JPIL*, 2010, p. 249 ss.

Del progetto originariamente avanzato dalla Commissione, in punto di rifusione del Regolamento n. 44/2001, si è mantenuto l'ambizioso obiettivo di abolizione delle procedure intermedie di *exequatur*, che si frapponivano, sino a quel momento, al dispiegamento automatico dell'efficacia esecutiva della decisione straniera, così come operante nel rispettivo ordinamento d'origine¹⁰⁴.

La disciplina attualmente vigente dispone, in specie, all'art. 39, che <<la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività>>, il che implica un rovesciamento della posizione del creditore, rispetto a quanto previsto nella vigenza del Regolamento Bruxelles I e prima ancora della Convenzione di esecuzione, tale per cui il soggetto che intenda valersi, all'estero, dell'efficacia esecutiva del provvedimento a sé favorevole non necessita più del vaglio formale del titolo da parte del giudice *ad quem*¹⁰⁵.

Al contrario, ambo per gli effetti dichiarativo-constitutivi della decisione straniera e per quelli esecutivi è sancito un principio di automaticità, oltre che di equivalenza rispetto alle pronunce delle competenti autorità dello Stato richiesto¹⁰⁶, di talché se ne può dedurre l'affermazione, nello spazio giudiziario europeo, di un canone "rafforzato" di efficacia <<pan-europea>>¹⁰⁷ di tutte le decisioni, secondo il perimetro definitorio tracciato dall'art. 2 del Regolamento n. 1215/2012.

Esse pronunce, già rivestite di un'efficacia intrinseca che il giudice *ad quem* era chiamato meramente a riconoscere, per effetto di un meccanismo di *exequatur* già ampiamente semplificato dal Regolamento Bruxelles I¹⁰⁸, acquistano maggior vigore e si proiettano in una dimensione giuridica integrata, ove dispiegano direttamente e pienamente i propri effetti, sol che acquistino

¹⁰⁴ Cfr. art. 38 della *Proposta, ut supra cit.* in nota 61. V., inoltre, HOVAGUIMIAN P., *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Journal of pr. int. law*, 2, 2015, pp. 213-214.

¹⁰⁵ V. CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, cit.*, p. 334 ss. Conviene pure ribadire, in proposito, come il controllo da parte del giudice dello Stato richiesto sia già stato ampiamente ridotto, da parte del legislatore europeo, in costanza del Regolamento Bruxelles I, nello spettro del quale si è previsto che alla competente autorità del paese di destinazione spettasse un controllo meramente formale della decisione, finalizzato ad accertarne l'attitudine a circolare nello spazio giudiziario europeo, secondo lo schema previsto dallo strumento comunitario del 2001, senza che vi fosse spazio per una disamina dei motivi ostativi e, quindi, in maniera pressoché automatica. Cfr. *supra* al § 2.2.

¹⁰⁶ *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), cit.*, art. 41, nonché Considerando ventiseiesimo. Cfr., sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, pp. 333-334; SILVESTRI C., *Recasting Bruxelles I: il nuovo Regolamento n. 1215 del 2012, cit.*, p. 685.

¹⁰⁷ L'espressione è di DE CRISTOFARO M., *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo, cit.*, p. 141.

¹⁰⁸ *Ivi*, pp. 141-142.

(anche provvisoria) esecutività nel proprio ordinamento d'origine, secondo quanto certificato, in via esclusiva, dal giudice, *a quo*¹⁰⁹.

Al creditore che intenda agire *in executivis* si richiede, dunque, semplicemente, di produrre, dinanzi al giudice dell'esecuzione dello Stato membro richiesto, una copia autentica della decisione (art. 42), unitamente all'attestato rilasciato dall'autorità d'origine del provvedimento, sul formulario di cui all'Allegato I del Regolamento (art. 53)¹¹⁰, da notificarsi o comunicarsi alla parte nei cui confronti si intenda avviare l'esecuzione forzata, <<*in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione*>>¹¹¹.

Dal canto suo, il giudice dell'esecuzione potrà, tutt'al più, richiedere al creditore procedente la produzione di una traduzione o traslitterazione della decisione straniera provvisoriamente esecutiva e dell'attestato, da eseguirsi nelle forme di cui all'art. 57 del Regolamento, sebbene sia ragionevole ammettere un potere di controllo formale da parte del giudice dello Stato richiesto - da operarsi proprio sulla scorta dell'attestato rilasciato, ex art. 53, dall'autorità d'origine della decisione - circa l'autenticità del titolo, l'integrazione dell'ambito applicativo *ratione materiae* del Regolamento, la legittimazione a procedere del creditore ed, in particolare, circa l'esecutività della decisione¹¹².

L'efficacia esecutiva diretta nascente dalla pronuncia giudiziaria straniera sorregge e giustifica, per un verso, i poteri di cautela riconosciuti al creditore, nelle more dell'attivazione della procedura esecutiva: si prevede, invero, ai sensi della disposizione di cui all'art. 40 del Regolamento, che la parte che intenda valersi della decisione straniera munita di forza esecutiva possa procedere, *di*

¹⁰⁹ Chiarisce, in specie, SILVESTRI C., *Op. loc. ult. cit.*, come <<*L'abolizione dell'exequatur ed il contenuto di tale attestato, certificat o certificate* [del modulo di cui all'Allegato I del Regolamento, in merito al quale si veda *infra*, ndr]...*portano a concludere che la «decisione», ai sensi dell'art. 2 del nuovo regolamento, nasce con la vocazione alla circolazione quale titolo europeo, come del resto suggerisce lo stesso tenore dell'art. 36, sol che sia munita della necessaria patente*>>.

¹¹⁰ L'attestato in oggetto contiene indicazioni specifiche relative all'esecutività delle decisione, secondo le rilevanti norme dell'ordinamento d'origine, alle generalità della parte debitrice e di quella a favore delle quale sia stata disposta la condanna, nonché all'ammontare della somma dovuta, alle modalità di pagamento od all'eventuale solidarietà dell'obbligazione, di modo che sia facilmente determinabile l'importo del credito azionabile. Laddove, poi, si tratti di eseguire un provvedimento provvisorio o cautelare, il certificato dovrà, altresì, recare indicazione della competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo*, secondo le regole sancite dal Regolamento, oltre che, qualora si tratti di un provvedimento adottato inaudita altera parte, della prova della notifica o comunicazione alla parte nei cui confronti sia stato pronunciato (art. 42 par. 2, lett. b e c). Si vedano, sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 335; LOPES-PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel Regolamento (UE) n. 1215/2012*, in *Riv. dir. int.*, 4, 2016, p. 1211; GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 648.

¹¹¹ Così il Considerando trentaduesimo. Si badi, peraltro, come a mente dell'art. 43, sia fatto divieto di procedere ad esecuzione forzata prima di aver provveduto all'assolvimento dell'onere di notifica/comunicazione, che si estende, altresì, alla decisione esecutanda, qualora non sia stata già in precedenza notificata alla parte debitrice.

¹¹² Così CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 337.

diritto, a formulare una richiesta per l'ottenimento di un provvedimento cautelare, di contenuto conservativo, in conformità alla normativa di diritto comune dello Stato di destinazione del provvedimento, ciò ancor prima di aver adempiuto agli oneri di notifica testé richiamati, potendo, di tal guisa, assicurarsi la capienza del patrimonio del debitore, in vista dell'esecuzione forzata, prima ancora che costui venga reso edotto dell'intenzione del creditore di procedervi, in parziale continuità con la previsione di cui all'art. 47 del Regolamento Bruxelles I e con la giurisprudenza della Corte di giustizia pronunciata in materia¹¹³.

D'altro canto, l'affermato principio di equivalenza pure necessita che, ove il provvedimento straniero rechi un contenuto sconosciuto all'ordinamento richiesto, le competenti autorità dello Stato di destinazione si attivino in modo da adattarne, per quanto possibile, le fattezze ai modelli processuali tipici del diritto comune <<che abbia[no ndr] efficacia equivalente e che persegua[no ndr] obiettivi e interessi analoghi>>, salvo prevedersi una limitazione nell'impossibilità di attribuirvi effetti che vadano oltre quelli previsti dalla legge dello Stato d'origine della decisione (art. 54)¹¹⁴.

¹¹³ Si tenga conto, invero, della circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 47 del Reg. n. 44/2001, il creditore che si affermasse tale in forza di una decisione straniera a sé favorevole avrebbe potuto ottenere provvedimenti cautelari, nel territorio dello Stato richiesto, ai sensi del par. 1, ancor prima che la decisione estera divenisse esecutiva nel territorio dello Stato d'origine e, quindi, a prescindere da una dichiarazione di esecutività, qualora sussistessero i presupposti per il riconoscimento del provvedimento; in forza del successivo par. 2 si prevedeva, inoltre, che il creditore potesse procedere di diritto a misure provvisorie o cautelari una volta ottenuto l'*exequatur* della sentenza straniera esecutiva, salvo precisarsi, al par. 3, che, in pendenza del termine per la proposizione dell'opposizione del debitore e, una volta radicata l'opposizione, sino alla pronuncia del giudice dello Stato richiesto, potesse procedersi <<solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione>>.

Sulla natura di simili provvedimenti e sul rapporto tra la normativa della Convenzione d'esecuzione, in materia, ed il diritto nazionale degli Stati membri, si veda Corte di Giustizia, 3 ottobre 1985, C-119/84, *Capelloni c. Pelkmans*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 311, ed in *Corriere Giur.*, 1988, p. 37 e ss., con nota di GUARNIERI G., *Esecuzione di sentenza straniera e sequestro conservativo*.

La previsione di cui all'art. 40 recepisce, parzialmente, il testo dell'omologa previsione di cui all'art. 47, giacché ne adatta la portata alla soppressione della procedura di *exequatur* e, dunque, espunge dall'impianto normativo del Reg. n. 1215/2012 il discrimine temporale della dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero.

Si noti, invero, come sia stato eliminato qualsivoglia riferimento alla possibilità, per il creditore, di procedere ad atti conservativi sulla base di una sentenza straniera non ancora divenuta esecutiva nell'ordinamento d'origine e, pur tuttavia, suscettibile di riconoscimento. Si è conservata la possibilità, per il creditore, di procedere di diritto a provvedimenti conservativi, secondo la *lex fori* dell'ordinamento ove si trovino i beni del debitore da aggredire, preservando, di tal guisa, quell'effetto sorpresa nei riguardi del debitore, stante l'assenza degli oneri di notifica di cui all'art. 43. Cfr., per un commento sulla disciplina, CUNIBERTI G.-RUEDA I., *sub art. 40*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Brussels I bis Regulation: Commentary, Op. cit.*, p. 840 ss.

¹¹⁴ Taluna academia si esprime, in proposito, a favore di un'esplicita codificazione della dottrina dell'*assimilazione degli effetti* del provvedimento giurisdizionale straniero a quelli propri di una decisione adottata da una corte dello Stato di ricevimento. Cfr., in merito, NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. int. priv.*, I, 2013, p. 23. Per la verità, come noto, il tema della delimitazione degli effetti attribuibili al provvedimento riconoscendo, nella cornice giuridica del sistema Bruxelles, ha da sempre impegnato i commentatori, senza che si sia addivenuti ad una soluzione univoca, giacché, tradizionalmente, si fronteggiano, in tal prospettiva, due diverse concezioni, la teoria

Quanto alla posizione debitoria, le cui garanzie sono state oggetto di un nutrito dibattito, si è detto, a seguito della presentazione della Proposta di rifusione del Regolamento Bruxelles I, così come formulata dalla Commissione¹¹⁵, dovrà, anzitutto, rilevarsi come il sistema delineato dallo strumento comunitario del 2012 preveda la possibilità, per la parte nei cui confronti sia chiesta l'esecuzione della sentenza straniera, di richiederne una traduzione, qualora non redatta nella lingua ufficiale dello Stato ove risulti domiciliata o in una lingua alla stessa comprensibile, sancendo, altresì, il divieto di porre in essere misure esecutive - salvo si tratti di provvedimenti cautelari - fintanto che siffatta traduzione non venga recapitata al debitore (art. 43, par.2).

Più incisivamente, tuttavia, ed in netta cesura con quanto delineato nel progetto di riforma originario, tanto da indurre parte della dottrina a salutare con cauto entusiasmo il testo finale dello

dell'assimilazione, appunto, e quella dell'estensione degli effetti della decisione straniera, che, contrariamente alla precedente, postula il dispiegamento, nel territorio del paese di destinazione, dei medesimi effetti dei quali la pronuncia sarebbe insignita, secondo la rilevante normativa del proprio Stato d'origine. Quest'ultima concezione troverebbe, peraltro, giustificazione nella *ratio* dogmatica che si pone alla base stessa del processo di affermazione della regola del riconoscimento automatico delle decisioni, di cui all'art. 81 TFUE, attraverso la promozione di forme via via più semplificate di *exequatur*, sino alla progressiva abolizione della delibazione, secondo il cammino storico analizzato *supra* al § 2.2. Sul principio di assimilazione degli effetti delle decisioni estere si veda, *ex multis*, GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlement n. 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano*, cit., pp. 282, 302-303. Si veda, inoltre, in proposito, Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, causa 145/89, *Hoffman c. Krieg*, pt. 10-11; Corte di giustizia, 12 aprile 2011, causa C-235/09, *DHL Express France SAS c. Chronopost SA*, pt. 56. Nello stesso senso, debbono pure leggersi le osservazioni contenute nella *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal Sig. P. Jenard*, cit., p. 43.

D'altro canto, v'è pure chi, avvicinandosi maggiormente alla *teoria della doppia confinazione degli effetti delle decisioni straniere*, individua un limite duplice, di modo che l'adattamento del provvedimento estero sia tale da non attribuirvi effetti sconosciuti all'ordinamento d'origine e così pure all'ordinamento richiesto, in un'ottica di più evidente salvaguardia dell'unità del sistema di destinazione del *dictum* riconoscendo. V., in proposito, MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 9 ed., Milano, Wolters Kluwer Italia, 2020, p. 329; CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 324-325, i quali ultimi segnalano, a riguardo, l'opportunità di un diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, ex art. 45 del Reg., per manifesta contrarietà all'ordine pubblico nazionale. Cfr., altresì, GAUDEMET-TALLON H., *Op. ult. cit.*, p. 303, ove l'Autrice rapporta la corretta operatività delle teorie anzidette alla diversa articolazione delle procedura di *exequatur* del provvedimento estero, sicché - stante la natura puramente dichiarativa della fase *inaudita altera parte* del procedimento di cui agli artt. 38 e ss. del Regolamento - qualora non sia proposta opposizione alla dichiarazione di esecutività, sarà più opportuno ravvisare l'attitudine della decisione straniera a spiegare, nel territorio del foro, tutti gli effetti di cui sia originariamente munita secondo lo schema giuridico del proprio sistema d'origine; viceversa, laddove intervenga una decisione a contraddittorio integro, secondo il meccanismo predisposto all'art. 43, parrebbe lecito argomentare in proposito all'applicazione della contrapposta teoria dell'assimilazione degli effetti, sul presupposto che la Convenzione d'esecuzione (e di riflesso, lo stesso Regolamento Bruxelles I, quantomeno nell'opinione della dottrina richiamata) non abbia preso posizione <<circa le teorie in base alle quali nello Stato richiesto il titolo esecutivo sarebbe costituito tanto dalla sentenza emessa nello Stato originario quanto dalla decisione che autorizza l'apposizione della formula esecutiva>> (così *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard*, cit., p. 49).

¹¹⁵ Si veda, in merito, quanto *supra* rilevato.

strumento comunitario adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2012¹¹⁶, il sistema Bruxelles I *bis* conserva la possibilità per la parte esecutata di opporsi all'automatica circolazione dell'efficacia esecutiva del provvedimento straniero contro la stessa invocato, azionando il rimedio di cui all'art. 46, rubricato <<Diniego dell'esecuzione>>.

La suddetta disposizione conferisce, invero, alla parte <<contro cui è chiesta l'esecuzione>> il potere di rivolgersi alla competente autorità dello Stato richiesto - individuata a norma del combinato disposto degli artt. 47 e 75 lett. a) del Regolamento¹¹⁷ - onde chiedere l'accertamento della sussistenza di taluno dei motivi ostativi all'esecuzione automatica, di cui all'art. 45.

L'oggetto di un procedimento siffatto differisce, comunque, notevolmente, da quello della procedura di *exequatur* di cui al precedente Regolamento Bruxelles I, giacché non si tratterà affatto di dichiarare l'esecutività della decisione straniera, onde ammetterla a circolare nel territorio dello

¹¹⁶ Si veda, in proposito, tra i molti contributi in commento della normativa di riforma, SILVESTRI C., *Op. cit.*, p. 687; LOPES PEGNA O., *Op. cit.*, pp. 1206-1207; GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 647.

¹¹⁷ La disposizione di cui all'art. 47 individua come competenti le autorità che ciascuno Stato membro ha provveduto a comunicare alla Commissione entro il 10 gennaio 2014, a norma dell'art. 75.

Nel caso dell'ordinamento italiano, siffatta autorità è da individuarsi nel Tribunale ordinario territorialmente competente. Problema assai delicato si pone, tuttavia, con riguardo all'individuazione delle regole tese a determinare la competenza per territorio dell'autorità sì designata. Invero, occorrerà chiedersi se sia corretto applicare le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del c.p.c. o se la competenza si determini in ragione delle regole che disciplinano l'istituto dell'opposizione all'esecuzione, sottintendendo all'interrogativo relativo alla fruibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione per la spendita dei motivi di cui all'art. 45 del Regolamento, che, lo si rammenta, costituiscono ragioni di diniego all'automatico dispiegamento tanto degli effetti dichiarativo-costitutivi che esecutivi della sentenza estera.

Ebbene, laddove si consideri possibile, in ossequio all'indicazione di cui al considerando n. 30 del Regolamento, il cumulo, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, dei motivi ostativi e delle doglianze di matrice processuale e sostanziale che evidenzino la carenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata ai sensi della normativa interna, la competenza spetterà al tribunale del luogo dell'esecuzione, salva l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 e 480 c.p.c., ove il creditore non abbia provveduto ad eleggere il proprio domicilio nel circondario del giudice dell'esecuzione. Cfr., sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 340, testo ed in specie nota 36, sebbene gli Autori propendano per un'interpretazione delle regole comunitarie che escluda la fruibilità delle parentesi di opposizione all'esecuzione nazionali ai fini della celebrazione del giudizio di diniego dell'esecuzione. Sul punto, si veda, più ampiamente, oltre. Esclude, in ogni caso, l'individuazione del giudizio di cui all'art. 615 c.p.c. quale unico strumento per la spendita dei motivi ostativi di cui all'art. 45, D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, cit., p. 1047 ss., evidenziando, in specie, come osti ad una simile interpretazione la circostanza che un siffatto procedimento dovrebbe atteggiarsi quale sede valida per la dichiarazione di riconoscibilità od irriconoscibilità della sentenza straniera invocata nel territorio del foro. Ricorrerebbe, in specie, in tal caso, una storpiatura data dall'antiorità del momento del riconoscimento rispetto all'avvio di una ipotetica esecuzione forzata, specie alla luce della valenza del rimedio preventivo di cui all'art. 45 par. 2. Per tali ragioni, l'Autrice auspicava una più articolata comunicazione, da parte del governo italiano, circa le competenze di cui all'art. 75 del Regolamento, distinguendo a seconda che si trattasse di attestare la irriconoscibilità ovvero la non eseguibilità della sentenza estera. Siffatta distinzione, tuttavia, non si è concretizzata, sicché permangono incertezze circa la struttura processuale dei giudizi di diniego dell'esecuzione e di accertamento della (ir)riconoscibilità delle sentenze straniere, allorché si tratti di un dispiegamento della relativa efficacia nel territorio nazionale italiano.

Stato richiesto¹¹⁸, bensì di verificare se sussistano motivi per porre fine al dispiegamento automatico e diretto di un'efficacia esecutiva che si produrrà, altrimenti, inevitabilmente, su tutto il territorio unionale, alla mera integrazione dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al provvedimento, nello spettro del suo territorio d'origine.

È di tutta evidenza la valenza dogmatica della riforma attuata mediante adozione dello strumento normativo europeo in oggetto, cui poco sopra si faceva cenno¹¹⁹, giacché sul presupposto di ragioni economiche sottese alle esigenze di un mercato integrato, ed in ragione della celebrazione di un principio di fiducia reciproca, dalla mera pronuncia di un provvedimento provvisoriamente esecutivo, nel territorio di uno Stato membro, si fa dipendere la necessaria attribuzione di un'efficacia che travalichi i confini nazionali ed attribuisca alla parte vittoriosa ed, in specie, per quanto qui di interesse, alla parte creditrice insoddisfatta, gli strumenti rapidi ed effettivi per rivendicare ed attuare il proprio diritto, in un clima di incontestabile *favor executionis*.

Ne costituiscono, del resto, riprova, gli strumenti approntati dal legislatore europeo, che sebbene abbia provveduto al ripristino di un meccanismo atto ad offrire al debitore una tutela esperibile contro l'automatica produzione degli effetti esecutivi del provvedimento estero che lo abbia condannato, controbilancia siffatte prerogative con quelle proprie di uno spazio giuridico europeo, nel quale la certezza del diritto rappresenti il fondamento dei sistemi di integrazione tra gli Stati.

La disciplina regolamentare non opera - se non in maniera assai limitata - alcuna uniformazione delle regole procedurali tese a disciplinare il giudizio di diniego dell'esecuzione, sicché dovranno ritenersi applicabili le regole nazionali di volta in volta, rilevanti, a seconda del luogo in cui il debitore instauri la procedura *ad hoc* (art. 47 par.2), restando vincolanti, per la parte interessata e per l'autorità adita, quelle sole disposizioni di cui alla sez. 3 ed alla sez. 4 del Regolamento, che si verranno appresso a richiamare.

Anzitutto, sotto il profilo della legittimazione ad esperire il rimedio, l'art. 46 prevede che possa ricorrervi esclusivamente la parte nei cui confronti sia chiesta l'esecuzione.

Il debitore esecutato dovrà, a tal uopo, rispettare le prescrizioni formali di cui all'art. 47 par. 3, in punto di oneri di instaurazione del relativo giudizio, che gli impongono di allegare alla richiesta di diniego una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa, salvo che l'autorità adita ne sia già in possesso ovvero ritenga irragionevole imporne l'allegazione

¹¹⁸ Volendo citare l'espressione di illustre dottrina, non sarà più necessario <<providing a gateway through which the foreign judgment enters the legal system of the State addressed>>. Così HARTLEY T., *Civil jurisdiction and judgments in Europe, The Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Choice of Court Convention*, Oxford, OUP, 2017, p. 300.

¹¹⁹ Cfr. *supra*, § 2.2.

in capo al richiedente; in tal caso, il giudice potrà richiedere alla controparte di provvedervi. Neppure si obbliga il richiedente a munirsi di recapito postale o ad eleggere un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, dinanzi alle competenti autorità dello Stato richiesto, dovendo tutt'al più provvedervi ove sia la legge del foro ad imporlo, in ossequio al criterio di richiamo della legge nazionale, di cui al summenzionato art. 47 par. 2.

Nulla si specifica in punto di termini iniziali o finali per l'instaurazione del giudizio, sebbene un debito ossequio alla lettera di cui all'art. 46 ed un coordinamento con la disposizione di cui all'art. 45 par. 4 impongano di ritenere che, ai fini dell'instaurazione del giudizio di diniego, sia necessaria quantomeno l'intervenuta notifica dell'attestato di cui all'art. 53 ed eventualmente della stessa decisione, giacché non potrebbe altrimenti esser stata <<chiesta l'esecuzione>>, così come imposto a mente dell'art. 43¹²⁰.

¹²⁰ Così CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, pp. 341-342.

Dubbi permangono, stante l'assenza di un chiaro riferimento normativo circa la possibilità di individuare un termine finale per la proposizione dell'azione autonoma di diniego dell'esecuzione. Parrebbero concludere in senso negativo D'ALESSANDRO E., *Op. ult. cit.*, p. 1048, in specie nota 9; SILVESTRI C., *Op. cit.*, p. 687. Nello stesso senso parrebbe esprimersi, altresì, HARTLEY T., *Op. cit.*, p. 305, nota 33, ove si specifica <<where Member State-law is concerned, national time limits must be respected>>.

Pur tuttavia, v'è notevole complessità di coordinamento, in ragione dell'incontestabile applicazione delle regole procedurali di diritto comune dello Stato dell'esecuzione, il cui richiamo è effettuato, per quanto non disciplinato dallo stesso Regolamento, a mente dell'art. 47 par. 2. Su queste basi, concludono, in maniera opposta, per l'individuazione di un termine finale per la proposizione dell'azione ex art. 46, secondo la disciplina nazionale dello Stato dell'esecuzione, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. loc. ult. cit.*; LOPES PEGNA O., *Op. ult. cit.*, p. 1215. Si veda pure, in tal senso, CARPI F., *L'esecutorietà delle sentenze e l'opposizione nel regolamento n. 44 del 2001 e le recenti modifiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 2013, p. 73, il quale individua, quale presumibile termine decadenziale per l'instaurazione del giudizio di diniego, la conclusione del processo esecutivo ovvero l'esecuzione spontanea della pronuncia estera.

D'altro canto, in ragione del principio di equivalenza che sottende all'automatica circolazione degli effetti esecutivi delle decisioni, nello spettro del Regolamento Bruxelles I bis, dovrà pur dirsi applicabile la normativa nazionale in punto di esecuzione forzata, anche ove la stessa sia avviata sulla base di un titolo esecutivo straniero. Ciò determina l'insorgenza di complesse problematiche di coordinamento, che pure incidono parzialmente sulla questione cui poco sopra si è fatto cenno, tra il giudizio di opposizione all'esecuzione, secondo quanto disciplinato, ad esempio, alla stregua dell'art. 615 del codice di procedura civile italiano, ed un'ipotetica ed eventuale imprescrittibilità dell'azione di diniego dell'esecuzione, soprattutto in ragione della previsione, alla luce del considerando trentesimo del regolamento, dell'opportunità di una trattazione simultanea dei motivi ostativi di cui all'art. 45 e dei motivi di diniego previsti dal diritto nazionale <<entro i termini previsti da tale diritto>>. La complessità della questione in oggetto e l'obiettivo che ci si prefigge di perseguire con il presente lavoro, non ne consentono una trattazione più ampia. Sia consentito, pertanto, rinviare, in proposito, a quanto rilevato da CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 346 ss., avendo cura di anticipare come i suddetti Autori propendano per una soluzione che valorizzi l'applicazione della disciplina di cui all'art. 702 bis del c.p.c. ai fini della celebrazione dei giudizi di accertamento positivo o negativo del riconoscimento e di diniego dell'esecuzione, fermo restando l'estraneità della contestazione dei motivi ostativi di cui all'art. 45 dalla procedura di opposizione all'esecuzione, che sarà da coordinarsi con il procedimento ex art. 46 del Regolamento Bruxelles I bis ai sensi della disposizione di cui all'art. 44 del regolamento. Cfr., inoltre, in proposito, D'ALESSANDRO E., *Op. ult. cit.*, pp. 1047-1048, nonché GIUGLIANO V., *Opposizione a precetto, sospensione del giudizio e dell'esecuzione per impugnazione all'estero della decisione straniera nel Regolamento Bruxelles I bis*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 2021, p. 1086 ss., in nota a Tribunale Milano Sez. III, 10 settembre 2019, ove si ammette l'esperibilità del rimedio dell'opposizione a precetto ai fini della spendita dei motivi di diniego dell'esecuzione, in forza delle previsioni di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento. Si badi, infine, come ivi il Tribunale, interrogatosi sui profili processuali dell'azione di cui all'art. 46, non

Pure depone in tal senso, si diceva, la previsione di cui all'art. 45 par. 4, del quale appresso si riferirà, che, ammettendo il debitore a proporre un'istanza per la preventiva dichiarazione della irricevibilità della decisione estera che lo abbia condannato, si colloca necessariamente in una fase anteriore alla notifica e mira a paralizzare una futura esecuzione, prima che la stessa sia anche solo minacciata da parte del creditore¹²¹.

Quanto al resto della procedura, l'atto normativo europeo prescrive, ulteriormente, la necessaria ricorrenza di un doppio grado di giurisdizione, che assicuri una cognizione esaustiva dell'oggetto processuale del giudizio ex art. 46, sicché la decisione che statuisce sul diniego all'esecuzione potrà bensì essere impugnata dinanzi alle autorità, a tal specifico riguardo, designate mediante comunicazione alla Commissione europea ex art. 75 lett. b)¹²². Infine, con evidente soluzione di continuità rispetto alla normativa anteriore di cui al Reg. n. 44/2001, è prevista la possibilità per gli Stati membri, ex art. 50, previa designazione di un giudice a tal uopo specificamente destinato, di ammettere la censura del provvedimento di seconde cure dinanzi ad un'autorità ulteriore¹²³.

V'è, in ogni caso, un'ulteriore strumento di tutela predisposto dal legislatore comunitario a salvaguardia del debitore, il quale, addirittura prima che gli sia notificato il certificato ex art. 53 e, dunque, a prescindere dall'effettiva minaccia incombente di un'esecuzione forzata a suo carico, potrà bensì agire in via preventiva, onde procurarsi un provvedimento che accerti l'inattitudine della sentenza straniera a spiegare effetti nel territorio ove siano locati i suoi beni, stante la ricorrenza di taluno dei motivi ostativi al riconoscimento di cui all'art. 45.

La disciplina comunitaria consente, in specie, a ciascuna delle parti, di promuovere un giudizio ex art. 45 par. 4, allo scopo di far accertare la irricevibilità della sentenza pronunciata da parte di un

abbia escluso l'eseribilità di un autonomo giudizio di accertamento, specie ove si collochi anteriormente rispetto alla fase di notifica del precetto ma pur sempre dopo la notifica dell'attestato. Tale circostanza evidenzia, in specie, come acutamente sottolineato dall'Autrice, la problematica del coordinamento tra il termine di decadenza apposto all'ammissibile opposizione ad esecuzione, com'è previsto ex art. 615 c.p.c., in seguito alla novella del 2016, e l'azione autonoma di accertamento dei motivi di diniego, di cui all'art. 46, la cui eseribilità è riconosciuta dallo stesso giudice adito.

¹²¹ Sul punto, si veda *infra*.

¹²² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), *cit.*, art. 49. Le competenti autorità designate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it-it.do?member=1, da ultimo consultato in data 12 gennaio 2022. A titolo esemplificativo, si segnala la designazione, da parte dell'Italia, della Corte d'appello quale giudice di seconde cure ai sensi della summenzionata disposizione.

¹²³ Si tratta, a tutta evidenza, di un rimedio facoltativo, che tuttavia è stato accolto con significativo favore da parte dei paesi membri. Si rinvia a quanto *supra* indicato, in nota 122, per la relativa elencazione, precisandosi come, a tal riguardo, il giudice designato dallo Stato italiano sia la Corte di Cassazione.

giudice di un altro Stato membro. Sotto questo profilo, il Regolamento codifica espressamente un istituto, la cui ricorrenza era dubbia sotto la vigenza del Reg. n. 44/2001 o, per lo più, ritenuta ammissibile ove compatibile con la normativa interna dello Stato nel cui ordinamento si intendesse far valere gli effetti accertativo-costitutivi della decisione¹²⁴.

Siffatto strumento, evidentemente destinato ad essere speso in un momento anteriore alla notifica dell'attestato di cui all'art. 53 - laddove, invece, sarà pur sempre esperibile il giudizio di diniego dell'esecuzione ex art. 46, ove ci si trovi in un periodo intermedio tra la notifica prescritta ai sensi dell'art. 43 ed il compimento del primo atto comunque prodromico all'esecuzione¹²⁵ - costituisce un rimedio di indubbio valore per il debitore, giacché funge da meccanismo teso a paralizzare la produzione di qualsivoglia effetto automaticamente discendente dalla sentenza estera, per effetto della sua mera pronuncia da parte di un'autorità giudiziaria dell'Unione, in ragione della circostanza per la quale <<i>requisiti ostativi alla circolazione dell'efficacia di titolo esecutivo di natura giudiziale sono anche - ed in primo luogo - requisiti ostativi del riconoscimento dell'efficacia di accertamento ovvero di modificazione giuridica di tali dicta>>¹²⁶.

Ad ogni buon conto, a riprova della necessaria salvaguardia di quel canone di automatica circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio comune europeo, è opportuno rammentare come né la proposizione dell'istanza di diniego di cui all'art. 46, né la stessa pendenza del relativo giudizio determinino, *ex necessitate*, la sospensione dell'esecuzione che sia stata, nel contempo, avviata, da parte del creditore, sul fondamento della decisione straniera.

Certo, sarà sempre possibile per il giudice adito disporre, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, la sospensione del procedimento esecutivo, limitarne la prosecuzione all'attuazione dei provvedimenti cautelari o subordinarne la celebrazione alla prestazione di idonea cauzione (art. 44). La sospensione andrà, invece, disposta, sulla base di un'apposita richiesta di parte, ove risulti

¹²⁴ In senso favorevole alla ricorrenza degli istituti di diritto nazionale dell'ordinamento *ad quem* per la richiesta di accertamento negativo della riconoscibilità, nello spettro della Convenzione d'esecuzione, si vedano, ad esempio, DROZ G.A.L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun: étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 / Georges A.L. Droz*, Paris, Dalloz, 1972, pp. 288-289; GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des jugements dans la C.E.E.*, Paris, Jupiter, 1985, p. 207.

Contra cfr. la *Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard, cit.*, p. 43.

Sul punto, si vedano D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012, cit.*, p. 1046; LOPES PEGNA O., *Op. cit.*, p. 1210.

¹²⁵ È questa, del resto, l'ipotesi avanzata dal Tribunale di Milano Sez. III, 10 settembre 2019, con nota di GIUGLIANO V., *cit.*, p. 1086.

¹²⁶ Così D'ALESSANDRO E., *Op. loc. ult. cit.*

l'intervenuta sospensione dell'esecutività della decisione, nello spettro del proprio ordinamento d'origine (art. 44 par. 2)¹²⁷.

Pur tuttavia, dovrà necessariamente riconoscersi l'estremo vantaggio introdotto, a beneficio del creditore, per effetto dell'abolizione di procedimenti intermedi che si frappongano tra il conseguimento di una sentenza favorevole provvisoriamente esecutiva all'estero ed il soddisfacimento coattivo di una pretesa che necessiti, si supponga, per l'allocazione geografica dei beni pignorabili del debitore, il ricorso alle autorità straniere deputate all'esecuzione forzata.

Il beneficiario di una sentenza di condanna pronunciata da qualsivoglia giudice dell'Unione potrà, vigente la disciplina di cui al Reg. n. 1215/2012, limitarsi a produrre dinanzi alla competente autorità quei documenti che risultino *prima facie* sufficienti a provare la regolarità del titolo esecutivo che intenda spendere nello Stato straniero, senza che l'esecuzione forzata avviata su tali basi incontri, di necessità, degli esiti dilatori in ragione della proposizione di un'azione di diniego da parte del debitore.

Occorrerà, certo, verificare se l'abolizione della procedura di *exequatur* abbia comportato, in maniera dissimile rispetto a quanto rilevato in costanza applicativa del Regolamento Bruxelles I, un incremento delle domande di diniego dell'esecuzione o di accertamento della irricevibilità della pronuncia di condanna, che fungono, nella cornice della nuova normativa, da strumento atto a

¹²⁷ Dibattuta resta, altresì, la questione relativa all'identificazione dell'autorità dello Stato membro richiesto, competente alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 44 del Reg. n. 1215/2012. Come anticipato, il coordinamento del procedimento di diniego dell'esecuzione ex art. 46 con la procedura esecutiva ed, in specie, con le parentesi cognitive che sulla stessa dovesse innestarsi per la contestazione del titolo esecutivo, nei limiti di quanto ammesso dal diritto nazionale dell'ordinamento *ad quem*, evidenzia uno dei profili di maggiore criticità della disciplina regolamentare, soprattutto in ragione della lettera del Considerando n. 30, cui si è anzitempo fatto cenno. Sul punto, taluna dottrina si è espressa a favore di una ricostruzione che valorizzi l'inevitabile diversità tra i procedimenti summenzionati, il cui coordinamento andrebbe operato, sulla scorta dell'art. 44, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione, stante la natura funzionale ed inderogabile della competenza individuata in forza degli artt. 46 e 75 lett. a) del Regolamento. Cfr., in proposito, con riferimento all'ordinamento italiano, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 346 ss. *Contra* Tribunale Milano Sez. III, 10 settembre 2019, con nota di GIUGLIANO V., *ut supra cit.*: il giudice nazionale si è espresso, in proposito, a favore della cumulabilità, dinanzi al tribunale dell'opposizione a precetto, dei motivi di diniego di cui all'art. 45 e delle ragioni impeditive dell'esecuzione, secondo quanto previsto all'art. 615 del codice di rito. Va nondimeno debitamente segnalata, specie nel silenzio del legislatore comunitario e di quello nazionale, la riscontrata possibilità, per il debitore, dell'esperimento di un'azione autonoma ex art. 46, nonché ai sensi dell'art. 45 par. 4, nel frangente temporale in cui il creditore dovesse aver proceduto alla notifica dell'attestato e della decisione estera e non ancora alla notifica del precetto. Proprio a fronte di una simile, legittima eventualità si porrebbe l'arduo problema dell'attribuzione dei poteri di sospensione di cui all'art. 44, se al Tribunale ordinario identificato come competente e nell'ambito di un procedimento da celebrarsi ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. ovvero al giudice dell'opposizione al precetto eventualmente radicata per la spendita dei motivi comuni di insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. *Ivi*, in specie p. 1087.

contrastare un'inevitabile ed intrinseca forza “*pan-europea*” altrimenti scaturente, di diritto, dalla decisione¹²⁸.

Ma l'impianto e l'afflato grandemente internazionalistico che contraddistinguono la disciplina in oggetto, ancor più in ragione dell'ampio spettro di pronunce che beneficiano del regime agevolato che si è testé cercato di tratteggiare, legittima la considerazione dell'affermazione, nel sistema giuridico comunitario, di un vero e proprio diritto all'esecuzione intracomunitaria delle sentenze¹²⁹, un diritto la cui matrice europea trae credito indiscusso dagli obiettivi di massimizzazione delle tutele giuridiche già sottesi alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 1999¹³⁰ ed, al più tardi, riaffermati nel Programma di Stoccolma¹³¹ che il legislatore comunitario ha riconosciuto espressamente quale fondamento ideologico-programmatico del processo di armonizzazione che con il sistema Bruxelles I *bis* ha raggiunto un notevole culmine espressivo.

Quello che si proietta dinanzi al giurista europeo che si affacci all'esame della vigente disciplina comunitaria in punto di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce estere è un modello di circolazione rapido ed effettivo, ove la resistenza statalista dei singoli ordinamenti si piega a vantaggio della protezione dell'interesse dei creditori e delle imprese; la tutela giuridica diviene essa stessa motivo di sostentamento economico, nel prisma di un sistema che sappia sintetizzare le

¹²⁸ In tal senso, potrebbero supplire le indicazioni che la Commissione avrebbe dovuto fornire in una relazione sull'applicazione dello strumento regolamentare, a circa dieci anni dalla sua adozione, entro l'11 gennaio 2022, secondo quanto prescritto dall'art. 79. Non risulta, tuttavia, al momento, che tali dati siano stati pubblicati.

¹²⁹ Si esprimeva, in tal senso, già con riferimento al Reg. n. 805/2004, ROMITO A., *Op. cit.*, p. 127, riferendo in merito alla centralità di un simile diritto nella prospettiva del corretto funzionamento del mercato interno. In senso conforme, altresì, BOSCHIERO N., *The forthcoming european enforcement order, cit.*, p. 396, che riferisce in merito ad un <<effective enforcement [as ndr] an essential element of justice>>. Ad oggi, stante l'ampliamento del meccanismo di circolazione automatica a tutte le pronunce di condanna, ancorché non rechino un oggetto pecuniario come nel modello inaugurato dai regolamenti di settore dei quali si è riferito in precedenza, ci pare legittimo rivendicare più compiutamente una simile circostanza. Del resto, come già osservava in senso critico DE CRISTOFARO M., *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo, cit.*, p. 146, la previsione di un meccanismo di controllo *ex post* sulla decisione estera automaticamente circolante anche nei suoi effetti esecutivi - che l'Autore allora riteneva di proporre quale valida alternativa ai meccanismi di tutela del debitore previsti nell'ambito del procedimento istitutivo del Titolo Esecutivo Europeo - non stride con il canone di mutua fiducia che permea il sistema Bruxelles, ancor più in quanto <<il monopolio statale dell'imperium oggi comunque non trova più giustificazione nel momento in cui, come si è precisato, la sovranità cui va imputato l'esercizio dell'attività giurisdizionale in materia civile e commerciale non è più riferibile ai singoli paesi membri, ma - per scelta di questi ultimi - al piano diverso e più elevato dell'Unione complessivamente intesa>>. Conformemente, si veda GUARNIERI M.L., *La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del regolamento n. 1215/2012: sistemi di esecuzione e riconoscimento a confronto*, in *Ordines*, 2, 2015, Saggi, p. 185.

¹³⁰ Consiglio europeo di Tampere, 15 e 16 ottobre 1999, *Conclusioni della Presidenza, cit.*, par. V e VI.

¹³¹ *Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 115 del 4 maggio 2010, p. 1 ss.

diversità nazionali a vantaggio di un modello processuale comune, improntato ai canoni fondamentali europei del giusto rito¹³².

2.5. La perdurante rilevanza dei motivi ostativi alla circolazione della decisione straniera. Una linea di continuità con la tradizione interpretativa della Convenzione di Bruxelles e del Regolamento n. 44/2001: il limite dell'ordine pubblico

La scelta del legislatore comunitario di preservare, in ossequio ad un'esigenza di tutela della parte nei cui confronti sia minacciata un'esecuzione forzata, uno strumento teso ad impedire l'automatica circolazione degli effetti esecutivi promananti da una sentenza europea, su tutto il territorio unionale, ha comportato il mantenimento - nella portata preclusiva che ne è propria - dei motivi di rifiuto della circolazione della pronuncia giudiziaria, nel territorio dello Stato richiesto, che oggi assumono il valore di motivi di diniego di un'efficacia automatica, stanti i progressi realizzati, in punto di *exequatur*, per effetto dell'adozione del Regolamento n. 1215/2012¹³³.

La previsione di cui al più volte menzionato art. 45 elenca, in maniera pressoché analoga alle corrispondenti disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. Bruxelles I e 27 della Convenzione d'esecuzione¹³⁴, le ragioni la cui ricorrenza può costituire motivo di rifiuto, da parte della competente autorità dello Stato richiesto, a riconoscere alla pronuncia straniera quell'efficacia diretta che le spetterebbe di diritto, in virtù del principio di mutua fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri sul quale si fonda la materia della cooperazione giudiziaria di cui all'art. 81 TFUE.

¹³² Cfr. GUARNIERI M.L., *Op. loc. ult. cit.* L'Autrice evidenzia, in specie, la valorizzazione di una tutela esecutiva effettiva quale manifestazione del diritto ad un equo processo, così come ricostruito nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in punto di esegesi dell'art. 6 CEDU.

¹³³ Si veda, in merito, la lettera del Considerando n. 38 al Regolamento, nonché, in dottrina, TUO C.E., *Armonia delle decisioni e ordine pubblico*, in *Studi Int. eur.*, 3, 2013, p. 509, oltre che in BIAGIONI G. (Editore), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 161 ss.; LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, *cit.*, p. 612.

¹³⁴ Cfr. LOPES PEGNA O., *Op. cit.*, p. 1210; GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, p. 655; CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, pp. 350-351; TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 511.

Siffatta continuità normativa giustifica, peraltro - come, del resto, nella prospettiva del passaggio dal regime convenzionale alla disciplina regolamentare, per effetto della competenza attribuita alle Istituzioni comunitarie dal Trattato di Amsterdam - la perdurante applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in punto di esegesi dei motivi che si verranno appresso ad analizzare, tanto più in ragione della lettera del Considerando n. 34 del Regolamento n. 1215/2012 che esplicita e cristallizza un principio di continuità, prodromico alla salvaguardia delle esigenze di certezza del diritto nella cornice del sistema europeo¹³⁵.

Ebbene, in ossequio agli obiettivi di semplificazione e di massimizzazione degli effetti delle tutele giuridiche perseguiti mediante la predisposizione degli strumenti europei in materia di DIPP, l'operatività di siffatti requisiti negativi ha carattere stringente ed eccezionale¹³⁶ ed è soggetta ad un rigore interpretativo che ne impedisce un'estensione analogica¹³⁷, dal momento che le condizioni ostative rappresentano un'evidente limitazione al principio di automaticità della circolazione delle decisioni, dal quale discende, quale corollario, un onere di attivazione ed un canone di zelo processuale che si impongono ai litiganti, nell'ambito dei giudizi nazionali, nella consapevolezza della vocazione necessariamente transnazionale che il portato della lite radicata nell'ordinamento d'origine recherà rispetto all'intero territorio unionale¹³⁸.

Ciò premesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 46 del Regolamento Bruxelles I *bis*, è riconosciuto alla parte nei cui confronti sia stata avviata o sia anche solo minacciata l'esecuzione

¹³⁵ V., sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. loc. ult. cit.*; NUYTS A., *Bruxelles I bis: présentation des nouvelles règles sur la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in ID. (a cura di), *Actualités en droit international privé*, Bruxelles, Édition Bruylant, 2013, p. 77 ss. Nello stesso senso, già in punto di continuità tra il regime convenzionale e la disciplina del Reg. n. 44/2001, v. Corte di giustizia, 23 aprile 2009, Causa C-167/08, *Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV e Parc Healthcare International Limited contro Omnipol Ltd.*, in *European Court Reports*, 2009 I-03477, pt. 20, nonché cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Kokott del 26 aprile 2012, causa C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd*, in *Racc. digitale*, pt. 71.

¹³⁶ Si veda, sul punto, con riferimento alla previsione di cui all'art. 34 del Reg. Bruxelles I, Corte di giustizia, 16 luglio 2015, C-681/13, *Diageo Brands VC c. Simiramida-04 EOOD*, in *Racc. digitali*, pt. 41; Corte di giustizia, 28 aprile 2009, C-420/07, *Meletis Apostolides c. David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, in *Racc.*, 2009, p. I-03571, pt. 55, in specie in ragione della natura eccezionale del ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, ove sono reperibili ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

¹³⁷ In merito, v., da ultimo, Corte di giustizia, 26 settembre 2013, C-157/12, *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH c. SC Laminorul SA*, pt. 28 e 29, in *Racc. digitali*, che richiama la pronuncia del 13 ottobre 2011, C-139/10, *Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer*, in *Racc.*, 2011, p. I-09511.

¹³⁸ In tal senso, può interpretarsi, ad esempio, la previsione di cui alla lett. b) dell'art. 45 par. 1, che senza soluzione di continuità rispetto al Reg. Bruxelles I, esclude la ricorribilità del motivo di diniego di diniego relativo al difetto di notifica, nei casi di contumacia del convenuto, nell'eventualità in cui la parte abbia bensì avuto modo di censurare la decisione, nel suo ordinamento d'origine, ivi avvalendosi dei relativi mezzi di impugnazione. Cfr., *amplius*, sul punto, *infra*.

forzata, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale straniero, il potere di contestarne l'automatico dispiegamento di effetti esecutivi a tal uopo dimostrando la ricorrenza di taluna delle seguenti circostanze: a) la manifesta contrarietà della pronuncia all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) nelle ipotesi di contumacia del convenuto, la circostanza che la domanda giudiziale o atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che, pur avendone possibilità, questi non si sia avvalso degli strumenti impugnatori previsti dal diritto interno dello Stato d'origine per censurare la decisione; c) la contrarietà della sentenza estera ad una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto ovvero ad altra pronuncia emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo e recante il medesimo oggetto e il medesimo titolo, purché possa essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; d) la circostanza che il giudizio *a quo* si sia concluso con la pronuncia di una decisione, sebbene ivi sia intervenuta una violazione delle disposizioni di cui alla sez. 6 del capo II, o alle sez. 3, 4 e 5 del capo II, sempre che il contraente debole ivi abbia assunto la veste di convenuto.

Peraltro, la disposizione innova parzialmente, ampliandone la portata, il novero delle ragioni ostative alla circolazione dei provvedimenti giurisdizionali, nella misura in cui ricomprende, tra i fori speciali a tutela dei contraenti deboli, quelli preposti a salvaguardia del lavoratore subordinato (art. 45 par. 1 lett. e), con la precisazione, poco sopra richiamata, che la deroga al generale divieto di controllo della competenza internazionale del giudice *a quo* da parte dell'autorità dello Stato richiesto possa realizzarsi nella sola eventualità in cui <<il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto>>¹³⁹.

Anzitutto, le competenti autorità dello Stato richiesto potranno rifiutare la circolazione dell'efficacia del provvedimento straniero qualora gli effetti della decisione si pongano in contrasto con i valori giuridici fondanti l'ordinamento dello Stato richiesto, in maniera sì palese da minarne l'intrinseca coerenza (art. 45 par. 1 lett. a)¹⁴⁰.

¹³⁹ Cfr., in merito, GUALCO E.-RISSO G., *Op. cit.*, pp. 655-656.

¹⁴⁰ Cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 359 ss.; TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 512 ss. Sulla funzione della clausola, nella disciplina di diritto internazionale privato e processuale, si vedano, *ex multis*, MOSCONI F., *Il limite dell'ordine pubblico nella Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Studi in onore di Vittorio Denti*, Padova, CEDAM, 1994, p. 493 ss.; BOSCHIERO N., *L'ordine pubblico processuale comunitario ed "europeo"*, in DE CESARI P.-FRIGESSI DI RATTALMA M. (a cura di), *La tutela transnazionale del credito*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 163 ss., spec. p. 166.

Come precisato già da JENARD P. nella *Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, cit.*, p. 44, non è la decisione in sé a dover essere soggetta al vaglio della competente autorità dello Stato richiesto, ai fini della valutazione della ricorrenza di una violazione dell'ordine pubblico internazionale di quel paese. Sarà piuttosto necessario che l'autorità si appresti a

La clausola dell'ordine pubblico - la cui opportuna conservazione, nell'impianto del *Recast Regulation*, ha costituito oggetto di ampio dibattito, stante la funzione difensiva che siffatto limite svolge rispetto all'ingresso incondizionato di valori giuridici esteri, nel territorio del foro¹⁴¹ - ricopre un ruolo di preminente rilevanza nell'impianto del sistema europeo di cooperazione giudiziaria civile, giacché funge da presidio di principi fondanti lo stesso ordinamento giuridico europeo, specie nella misura in cui si tratti di apprestare tutela all'inviolabile diritto di difesa ed al canone del giusto processo, valori divenuti cardine nell'esperienza giuridica comunitaria per effetto dell'incorporazione, nel sistema delle fonti europee vincolanti, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁴².

In ossequio al principio di continuità, poco sopra richiamato, tra le norme regolamentari ed i principi in materia di circolazione delle sentenze estere precedentemente enucleati nell'impianto della Convenzione d'esecuzione e del primo strumento giuridico europeo adottato in forza dell'art. 65 TCE, la ricostruzione della nozione della clausola in oggetto, così come operata dalla Corte di giustizia, funge da guida per l'interprete nell'identificazione del margine operativo da accordare alla disposizione di cui all'art. 45 par. 1 lett. e)¹⁴³.

In tal senso, varranno anzitutto i limiti tratteggiati dai giudici del Kirchberg in punto di eccezionalità, residualità e stretta interpretazione del motivo di diniego in esame¹⁴⁴. Invero, nella

vagliare se le conseguenze giuridiche scaturenti dal riconoscimento ovvero dall'esecuzione del provvedimento possano arrecare una lesione sostanziale ad un principio fondamentale dell'ordinamento di destinazione della sentenza, tanto da connotare un'aggressione significativa dell'intima coerenza del sistema giuridico che vi sottende. In tal senso, deve pure leggersi l'inserimento, da parte del legislatore europeo, sin dall'adozione del Regolamento Bruxelles I (art. 34 n. 1), della locuzione <<*manifestamente*>>, necessaria a connotare un livello di intensità del pregiudizio dell'ordine pubblico tale da giustificare l'apposizione di un limite alla libera circolazione del provvedimento, altrimenti del tutto coerente con l'assetto di mutua fiducia che caratterizza l'esperienza di integrazione comunitaria. Si veda, sul punto, FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 203 ss.

¹⁴¹ Si veda *supra*, nota 61.

¹⁴² Cfr. *infra*.

¹⁴³ Si veda *supra*, quanto precedentemente indicato in nota 135.

¹⁴⁴ Si consideri, invero, come sin dalla sentenza della Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, in *Racc.*, 2000, p. I-1935, pt. 22-23, i giudici di Lussemburgo, pur negando di poter riempire di contenuto la clausola in oggetto, la quale assume rilevanza e si connota storicamente in ragione delle peculiarità dell'ordinamento dello Stato richiesto nel cui sistema si intenda far circolare la decisione straniera dei cui effetti si discuta, hanno, tuttavia, ritenuto di poter definire i contorni di operatività di un simile motivo di diniego, proprio nella misura in cui siffatta condizione ostativa si pone potenzialmente a detrimento degli obiettivi di libera circolazione delle sentenze che si pongono a fondamento dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza europeo. In quest'ottica, nella cornice ermeneutico-giurisprudenziale tratteggiata dalla Corte, emerge una nozione assai ristretta del requisito negativo in esame, la cui natura si connota per i caratteri dell'eccezionalità, della residualità e dell'intrinseca gravità, tali per cui <<*il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, contenuta all'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968...è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato*

ricostruzione della Corte, quell'insanabile contraddittorietà sussistente tra il canone dell'ordine pubblico - ultimo baluardo dei nazionalismi statali - ed il principio di mutua fiducia che permea l'esperienza giuridica unionale ne giustifica un'applicazione rigorosa, che faccia da schermo ad usi strumentali della condizione negativa richiamata, nell'ambito del giudizio di diniego, e preservi gli obiettivi di integrazione comunitaria che sottendono al Titolo V del TFUE¹⁴⁵.

Ne discende la necessità di un'interpretazione rigida da parte dell'autorità adita, che potrà ammetterne l'invocazione solo laddove non sia possibile ricondurre la fattispecie a talaltro dei motivi ostativi di cui all'art. 45¹⁴⁶ e purché, si ritiene, la parte che intenda opporsi al dispiegamento automatico degli effetti della decisione abbia esaurito i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento dello Stato d'origine per censurare i profili di illiceità che affliggono la pronuncia straniera, onde evitare, dunque, *ab origine*, che si profili il rischio di un conflitto con i valori fondamentali che caratterizzano l'ordinamento dello Stato richiesto¹⁴⁷.

Per quanto attiene, invece, al profilo contenutistico della clausola in oggetto¹⁴⁸, pare doveroso precisare come, pur atteggiandosi la nozione di ordine pubblico in ragione delle peculiarità giuridiche che contraddistinguono l'ordinamento dello Stato richiesto - come ulteriormente ribadito

contraente contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto sia lesiva di un principio fondamentale>> (ivi, pt. 37).

¹⁴⁵ Si veda Corte di giustizia, 28 aprile 2009, C-420/07, *Meletis Apostolides c. David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, cit., pt. 61, ove si nega l'ammissibilità del ricorso al motivo di diniego in oggetto ove la parte che intenda opporsi alla circolazione del provvedimento straniero ometta di identificare il principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato richiesto che riterrebbe minacciato dall'ingresso della decisione estera, nel territorio dello Stato *ad quem*.

¹⁴⁶ Cfr. Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, C 145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, in *Racc.*, 1988, p. 00645, pt. 21; Corte di giustizia, 10 ottobre 1996, C-78/95, *Hendrikman c. Magenta Druck & Verlag*, in *Racc.*, 1996, p. I-04943, pt. 23, ove si chiarisce laconicamente come la ricorrenza del motivo di diniego in questione sia <<in ogni caso esclus[a ndr] allorché il problema che si pone dev'essere risolto in base ad una disposizione specifica come quella dall'art. 27, punto 2 [si legga della Convenzione d'esecuzione ndr]>>.

¹⁴⁷ Corte di giustizia, 16 luglio 2015, C-681/13, *Diageo Brands BV c. Simiramida-04 EOOD*, in *Racc. digitali*, pt. 64. Si esclude, pertanto, in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza interrogarsi sul punto che possa ammettersi il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione della pronuncia straniera allorché la parte interessata ad opporsi alla circolazione abbia consapevolmente ed infruttuosamente lasciato che il provvedimento acquisisse l'intangibilità della cosa giudicata formale, riservandosi di invocare solo in sede del giudizio di cui agli artt. 45 e 46 del Reg. Bruxelles I *bis* la lesione dei propri inviolabili diritti di difesa. Si vedano, sul punto, in dottrina, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 361; FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, cit., p. 169.

¹⁴⁸ Sui profili definitivi del requisito negativo di cui alla lett. a) dell'art. 45 par. 1 del Reg. n. 1215/2012, che notoriamente si articola nella duplice accezione sostanziale e processuale del suo contenuto, si vedano, *ex multis*, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 362 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed., cit., p. 611 ss. Più in generale, in merito all'inesistenza di un'accezione universalmente accolta dei profili sostanziali e processuali che caratterizzano la clausola, si veda TROCKER N., *Procedural differences, order public and recognition of foreign judgments. An impressionistic account*, in *Int'Lis*, 2010, p. 26 ss.

dallo stesso art. 45 par. 1 lett. a) del Regolamento n. 1215/2012, che afferma il potere del giudice investito dell'azione di diniego di valutare l'esistenza di un conflitto in ragione delle coordinate storico-geografiche del proprio sistema di riferimento - sussiste nondimeno un limite di derivazione sovranazionale, che trova le sua essenza nell'ordinamento comunitario e nelle forme di limitazione della sovranità nazionale che l'adesione ai Trattati istitutivi dell'Unione ha necessariamente comportato per gli ordinamenti nazionali¹⁴⁹.

È in questa accezione che deve, pertanto, inquadrarsi l'opera limitativa delle prerogative nazionali che la Corte di giustizia ha compiuto attraverso la ricostruzione di una nozione per così dire "europeizzata" della clausola dell'ordine pubblico¹⁵⁰.

Invero, pur dovendosi ammettere la perdurante necessità di prevedere forme di contenimento della circolazione di valori stranieri incompatibili con l'essenza costituzionale di un sistema nazionale - tenuto conto delle differenze giuridiche che ancora contraddistinguono, sotto svariati profili, i paesi membri dell'Unione¹⁵¹ - si è ritenuto doveroso coordinarne l'impatto *in primis* con l'ordinamento giuridico comunitario, in modo che dalla rilevanza europea di taluni capisaldi giuridici discenda la legittima applicazione del motivo di diniego da parte dell'autorità nazionale.

La Corte di giustizia ha, in tal senso, provveduto a specificare i limiti entro i quali possa considerarsi legittima l'operatività della clausola dell'ordine pubblico, chiarendo come ciò dipenda dal riscontro di una <<*violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico*>>¹⁵².

In questa prospettiva, i giudici di Lussemburgo sono giunti ad escludere che bastasse, ai fini del ricorso al motivo di diniego di cui alla lett. a) dell'art. 45, l'applicazione, da parte del giudice dello Stato d'origine, di una normativa diversa da quella che avrebbe trovato attuazione dinanzi all'autorità giudiziaria del paese di riconoscimento od esecuzione della sentenza¹⁵³, ovvero che

¹⁴⁹ TUO C., *Op. ult. cit.*, pp. 512-513.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ V. CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 350.

¹⁵² Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, *cit.*, pt. 37. Nello stesso senso si veda pure Corte di giustizia, 28 aprile 2009, C-420/07, *Meletis Apostolides c. David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, in *Racc.*, 2009, p. I-03571, pt. 54-62, ove si precisa, peraltro, ai fini di una legittima applicazione del motivo di diniego in oggetto, la necessaria indicazione, da parte del giudice del procedimento di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione, del principio fondamentale che potrà risultare compromesso per effetto dell'ammissione del dictum straniero al dispiegamento dei propri effetti nell'ordinamento dello Stato richiesto. Sul punto, si veda, per tutti, in dottrina, FRANCO S., *sub art. 45*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Op. cit.*, p. 880.

¹⁵³ Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, *cit.*, pt. 36.

integrasse una siffatta violazione l'errore di diritto in cui fosse incorso il giudice del merito della causa, quand'anche si fosse trattato dell'erronea applicazione di regole giuridiche di derivazione comunitaria¹⁵⁴.

In buona sostanza, tenuto conto delle implicazioni che il principio di mutua fiducia produce in capo alle autorità giudiziarie dei paesi membri ed avuto riguardo, altresì, della pregnanza del divieto di un riesame nel merito che si impone, ad organi siffatti, in virtù della previsione di cui all'art. 52 del Regolamento, si è potuta ammettere un'interpretazione della clausola che bensì contemplasse delle ipotesi di intrinseca contraddittorietà tra le conseguenze giuridiche potenzialmente scaturenti dalla decisione estera e l'ordinamento di destinazione della pronuncia, pur tuttavia circoscrivendone la ricorrenza a quei casi di gravità sì profonda e manifesta da assurgere a dissidio insanabile ed inaccettabile e, per di più, riscontrabile di primo acchito da parte del giudice del giudizio di diniego, senza che perciò si prospettasse il rischio di una inammissibile *revision au fond*.

Pure, nell'obiettivo di contemperare la libertà di circolazione dei provvedimenti europei in materia civile e commerciale con le esigenze di coerenza interna dei sistemi nazionali dei paesi membri, la Corte ha, altresì, provveduto, per il tramite della valorizzazione delle tradizioni costituzionali comuni e dei diritti fondamentali consacrati nella CEDU e, più di recente, cristallizzati nel sistema europeo delle fonti, per mezzo dell'attribuzione alla Carta di Nizza di un'efficacia vincolante parificabile a quella dei Trattati (art. 6 TUE), ad individuare un *corpus* di diritti e di libertà fondamentali la cui assoluta pregnanza sia, anzitutto, da ricondurre all'unità ed effettività dello stesso ordinamento europeo¹⁵⁵, di modo che la relativa compressione possa dirsi possibile solo allorquando si rispetti un principio di proporzionalità, nell'ottica della salvaguardia di principi di interesse generale altrettanto meritevoli di tutela nella prospettiva del diritto europeo e, di riflesso, dell'ordinamento del foro¹⁵⁶.

Più precisamente, attraverso un raffronto costante con le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Corte EDU e sul presupposto dell'identità contenutistica delle tutele approntate dalla convenzione internazionale e dalla Carta europea ai diritti inviolabili dell'uomo, la Corte di giustizia

¹⁵⁴ Corte di giustizia, 11 maggio 2000, C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA e Orazio Formento*, in *Racc.*, 2000, p.I -02973; Corte di giustizia, 16 luglio 2015, C-681/13, *Diageo Brands BV c. Simiramida-04 EOOD*, *cit.*, pt. 50. Cfr., altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed., *cit.*, pp. 607-608; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 6^a ed., Milanofiori Assago (MI), 2013, p. 304.

¹⁵⁵ Cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 365; TUO C., *Op. cit.*, p. 513 ss.; HARTLEY T., *Civil jurisdiction and judgments in Europe*, *cit.*, p. 316 ss.

¹⁵⁶ Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e a.*, *cit.*, p. 9, par. 29.

ha contribuito all'affermazione di una nozione europea di ordine pubblico¹⁵⁷, che si impone in capo alle competenti autorità dei paesi membri, in ragione della delimitazione ermeneutica che si è operata attraverso la ricostruzione interpretativa del corrispondente motivo di diniego, demandata ai giudici comunitari per effetto della previsione di cui all'art. 267 TFUE.

È, appunto, il caso dei diritti inalienabili di difesa celebrati all'art. 6 della CEDU, cui fa eco la previsione di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁵⁸.

A tal riguardo, la Corte di giustizia non ha mancato di operare fondamentali precisazioni circa i presupposti applicativi della clausola, allorquando vengano in gioco aspetti procedurali del giudizio *a quo* idonei a procurare un inaccettabile detrimento del diritto all'equo processo vantato dal convenuto debitore¹⁵⁹.

L'analisi della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo consente, invero, di affermare come rientri nella nozione di ordine pubblico comunitario, che la stessa ha contribuito a delineare, una accezione *processuale* precipuamente finalizzata ad assicurare un'applicazione uniforme del diritto inviolabile di difesa su tutto il territorio unionale: sin dalla sentenza *Krombach*¹⁶⁰ e, più di recente, nell'arresto *Gambazzi*¹⁶¹, i giudici europei hanno ritenuto di dover operare un opportuno bilanciamento tra la libertà di circolazione delle decisioni estere - che affonda la propria *ratio* nella prospettiva di *mutual trust* che contraddistingue le relazioni reciproche tra gli Stati membri - e le prerogative del *fair trial* che accomunano le tradizioni costituzionali dei paesi europei e che, pertanto, assurgono a valori fondamentali dei rispettivi ordinamenti e, prima ancora, del sistema giuridico europeo.

Ne è derivata la considerazione che possa dirsi legittima una compressione delle garanzie dello Spazio Libertà, Giustizia e Sicurezza comunitario e, pertanto, una deroga alla quinta libertà che sottende al mercato interno, allorquando sia riscontrabile una violazione smisurata e, come tale, inaccettabile del diritto di difesa del convenuto, previa valutazione di tutte le circostanze del caso di

¹⁵⁷ Argomenta a favore di una <<vera e propria europeizzazione>> della nozione di ordine pubblico, tenuto conto del dialogo esegetico intercorso tra i giudici comunitari e la Corte EDU in ragione dell'individuazione dei presupposti necessari per la corretta delimitazione delle prerogative dell'integrazione comunitaria con i diritti umani fondamentali, TUO C., *Armonia delle decisioni e ordine pubblico*, *Op. cit.*, p. 516. Cfr., in merito, altresì, NASCIMBENE B., *Riconoscimento di sentenza straniera e "ordine pubblico europeo"*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, p. 659 ss.

¹⁵⁸ *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, 2012/C 326/02, in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. C 326 del 26 ottobre 2012, p. 391.

¹⁵⁹ V. CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 369 ss.

¹⁶⁰ Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, *cit.*

¹⁶¹ Corte di giustizia, 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e a., cit.*

specie che possano dirsi idonee a garantire un equo bilanciamento tra valori parimenti essenziali nello spettro del sistema comunitario e, di riflesso, degli ordinamenti nazionali¹⁶².

¹⁶² *Ivi*, pt. 29. Si tenga conto, in specie, che nel caso *Krombach* i giudici hanno ritenuto di ravvisare una violazione manifesta del diritto fondamentale di difesa - come tale denunciabile nello spettro del motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di cui al n. 1 dell'art. 27 della Convenzione d'esecuzione, oggi art. 45 par. 1 lett. a) del Regolamento - nel rifiuto, da parte del tribunale d'origine del provvedimento, di ammettere la rappresentanza in giudizio del convenuto non costituito personalmente. Viceversa, nel caso *Gambazzi* - ove, come noto, si assistette all'adozione, da parte del giudice inglese, di un provvedimento di *debarment*, vale a dire di esclusione dal processo del convenuto regolarmente costituito per *contempt of court*, in ragione del difetto di ottemperanza agli *orders* impartiti - la Corte di giustizia ebbe modo di precisare, in armonia con quanto ampiamente rilevato dalla Corte EDU, come sia ammissibile una compressione dei diritti di difesa, ove ciò ci renda necessario al fine di garantire valori altrettanto meritevoli di tutela, come la corretta amministrazione della giustizia (pt. 33), purché nel rigoroso rispetto di un principio di proporzionalità. Ne è derivata l'affermazione di un criterio applicativo della clausola dell'ordine pubblico, tale per cui è opportuno che il giudice dello Stato richiesto valuti tutte le circostanze in presenza delle quali si è assistito all'adozione di un provvedimento di esclusione forzata dal processo, che costituisce indubbiamente la forma massima di aggressione del diritto di difesa del convenuto. Ebbene, solo ove detti controlli conducano l'autorità ad appurare la ricorrenza di una violazione ingiustificata del diritto, ben sarà possibile il rifiuto della circolazione automatica della pronuncia, per violazione dell'ordine pubblico nazionale. Per un commento sulla pronuncia in oggetto si veda, *ex multis*, D'ALESSANDRO E., *Provvedimento inglese di esclusione dal processo e diniego di riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico processuale. La Corte di giustizia si pronuncia sul caso "Gambazzi"*, in *Foro it.*, 2009, IV, Col.384 ss.; CUNIBERTI G., *La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais. À propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg*, in *Rev. crit. DIP*, 2009, p. 685 ss. Sulle vicende che hanno fatto seguito alla pronuncia pregiudiziale, nello spettro dell'ordinamento giuridico italiano, ove si era proceduto alla richiesta di *exequatur* dei provvedimenti della *High Court* di Londra, si vedano Corte App. Milano, sentenza 14 dicembre 2010, *Gambazzi c. Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Foro it.*, 2011, p. 1539 ss., nonché Cass. civ., 9 maggio 2013, n. 11021, *Gambazzi c. Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Foro it.*, 2013, p. 2136 ss., con nota di D'ALESSANDRO E., *Sulla portata delle pronunce interpretative della Corte di giustizia e sulla riconoscibilità della decisione contumaciale inglese*.

Nello stesso senso, si veda, altresì, Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/20, *Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd.*, *cit.*, ove la questione interpretativa attenne, in specie, alla compatibilità, con il sistema comunitario, dei *default judgments* inglesi, sentenze prive di motivazione, pronunciate nella contumacia volontaria del convenuto, senza un esame nel merito della causa, sulla base delle mere allegazioni dell'attore. In quella sede, sebbene si sia cristallizzato il valore dell'obbligo di motivazione delle pronunce giudiziarie quale manifestazione del diritto all'equo processo che l'ordinamento giuridico europeo *in primis* tutela, conformemente alle tradizioni costituzionali dei paesi membri, pure si è ribadita la necessità, per il giudice dello Stato richiesto, di operare una valutazione complessiva delle regole procedurali che hanno condotto, nel caso di specie, all'adozione del provvedimento, in modo da comprendere se si sia al cospetto di una ipotesi legittima di compressione del diritto di difesa, in ossequio ad un opportuno bilanciamento con le esigenze di tutela della buona amministrazione della giustizia.

I giudici di Lussemburgo hanno, di tal guisa, statuito che <<il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutare, in forza della clausola relativa all'ordine pubblico, l'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa in contumacia e che dirime una controversia nel merito, che non contiene un disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso ed è priva di qualsiasi argomento sulla fondatezza di quest'ultimo, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze pertinenti, che tale decisione comporti una lesione manifesta e smisurata del diritto del convenuto a un equo processo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva>> (pt. 62).

In definitiva, la tutela del diritto di difesa del convenuto, nello spettro del sistema europeo di cooperazione giudiziaria civile, passa indubbiamente attraverso l'assolvimento dell'onere di motivazione da parte della corte d'origine del provvedimento, giacché, ove così non fosse, non si immetterebbe il convenuto nella condizione di poter comprendere e, dunque, censurare la pronuncia resa a suo sfavore; pur tuttavia, in ossequio ad un principio di eccezionalità e di stretta interpretazione, dovrebbe ammettersi il ricorso al motivo di specie in quei soli casi in cui non sia possibile ricostruire l'argomentazione motivatoria neppure per il tramite dei documenti di causa (v., ad esempio, sent. *Trade Agency*, pt. 56) e non sia, in alcun modo possibile, per la parte soccombente proporre impugnazione (cfr. Corte di giustizia, 23 ottobre

2.6. *Segue. La tutela del convenuto contumace nell'ottica della circolazione internazionale della sentenza*

La tutela dei diritti inalienabili di difesa delle parti trova ulteriore riscontro, altresì, nella previsione di cui alla lett. b) dell'art. 45 par. 1, ove il legislatore comunitario appresta, in specie, tutela al convenuto che sia rimasto contumace nel giudizio *a quo*, in modo tale che, a posteriori, e dunque nella fase di spendita dell'efficacia anche esecutiva della pronuncia straniera, nel territorio dello Stato richiesto, possa procedersi alla verifica che la circolazione automatica della sentenza non comporti una compressione inaccettabile del diritto all'equo processo della parte rimasta soccombente.

Ebbene, anche in merito al motivo di diniego in questione, la giurisprudenza della Corte di giustizia finalizzata a chiarirne la portata ed il contenuto è stata cospicua ed è da ritenersi ugualmente utile alla definizione dello spettro applicativo del requisito negativo, nelle dinamiche di cui al Reg. Bruxelles I *bis*, ove possa riscontrarsi una sostanziale identità contenutistica rispetto alle precedenti previsioni¹⁶³.

Orbene, la disposizione in oggetto consente, al giudice dello Stato richiesto, di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della pronuncia estera allorché si tratti di una decisione resa nella contumacia del convenuto, all'esito di un giudizio radicato senza che al debitore fosse notificato l'atto introduttivo in tempo utile ed in maniera tale da consentirgli di predisporre le proprie difese, purché la parte soccombente non abbia avuto modo di impugnare, in maniera effettiva, la pronuncia dinanzi alle autorità dello Stato d'origine.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame sarà, dunque, necessario, anzitutto, che il giudice dello Stato richiesto appuri la natura fisiologicamente contraddittoria del procedimento *a quo*, vale a dire l'attitudine quantomeno potenziale del procedimento a svolgersi nel contraddittorio tra le parti, giacché l'insussistenza di una simile circostanza già di per sé inciderebbe, in negativo, sulla stessa attitudine della pronuncia a beneficiare del regime di circolazione semplificato previsto dallo

2014, C-302/13, *flyLAL-Lithuanina Airlines AS c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, in *Racc. digitali*, pt. 50-54).

Sul punto, si vedano, in dottrina, STELLA M., *Default judgments inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori istanze di un'equa tutela del contumace*, in *Int'l Lis*, 2012, p. 171 ss.; MARINO S., *Obbligo di motivazione delle sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013, p. 982 ss.; TUO C., *La rivalutazione della sentenza straniera: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, CEDAM, 2012, p. 119, testo e nota 98; CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 369 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 616 ss.; HARTLEY T., *Op. cit.*, pp. 318-319.

¹⁶³ Si veda, in proposito, HARTLEY T., *Op. ult. cit.*, p. 321; TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 174 ss., in specie pp. 175-176.

strumento regolamentare¹⁶⁴. Indi, competerà al giudice valutare se, per l'appunto, nell'ambito del giudizio straniero, sia intercorsa un'ipotesi di contumacia del convenuto, determinata dalla circostanza che la parte non abbia avuto notizia del giudizio instaurato nei suoi riguardi e che ivi non abbia potuto predisporre scientemente e in un termine congruo le proprie difese, quand'anche, in forza dei principi della *lex fori*, si sia provveduto alla nomina di un curatore *in absentia* o sia comunque intervenuto il difensore¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Pare opportuno precisare, in proposito, come chiarito dalla stessa Corte di giustizia, sin dalla giurisprudenza interpretativa maturata con riguardo alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che le disposizioni di cui agli artt. 27 n. 2 e 46 n. 2 (oggi art. 45 par. 1 lett. b) ed art. 42 par. 1 lett. b), in combinato disposto con l'art. 53) <<non sono state evidentemente concepite per essere applicate a decisioni giurisdizionali che, ai sensi del diritto nazionale di uno Stato contraente, sono rese senza la presenza della parte contro cui si rivolgono e sono eseguite senza essere previamente comunicate a quest'ultima. Dal raffronto delle diverse versioni linguistiche dei testi in questione...risulta che dette disposizioni riguardano l'ipotesi di un procedimento in linea di principio contraddittorio, ma in cui il giudice è nondimeno autorizzato a statuire quando il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituisce>> (Corte di Giustizia, 21 maggio 1980, C - 125/79, *Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frères*, in *Racc.*, 1980, p. 01553, pt. 8). Ciò ha indotto la Corte ad escludere che rientrino, appunto, nel novero della disposizione in commento i provvedimenti, in senso stretto, monitori (v., sul punto, MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni, 9 ed., Op. cit.*, p. 350).

Pur tuttavia, in una logica di interpretazione sistematica della normativa comunitaria in punto di giurisdizione internazionale e di circolazione dei provvedimenti esteri, i giudici di Lussemburgo hanno sempre valorizzato il necessario coordinamento tra il rispetto dei diritti di difesa delle parti, nelle dinamiche del procedimento d'origine della sentenza, e l'attitudine della stessa a qualificarsi alla stregua di un *judgment* nella prospettiva applicativa del regime di cui all'attuale Capo III del Reg. n. 1215/2012. Ciò ha, dunque, implicato la prescrizione, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione transfrontaliera della pronuncia, dell'articolazione di un contraddittorio quantomeno virtuale o differito a tutela della parte nei cui confronti i provvedimenti riconoscibili esplicano i propri effetti (cfr. CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, cit.*, p. 375), che ha trovato oggi cristallizzazione, per effetto delle modifiche apportate al Sistema Bruxelles dal *Recast Regulation*, all'art. 2 lett. a), ove senza dubbio si ammette l'attitudine dei provvedimenti resi *inaudita altera parte* a circolare nello spazio giuridico europeo, purché notificati o comunicati alla parte nella cui sfera giuridica riverberino la propria efficacia, prima che ne sia richiesto il riconoscimento o l'esecuzione. Cfr., più ampiamente, quanto *supra* chiarito, in punto della ricostruzione della nozione di <<decisione>> idonea a circolare, anche con puntuale riferimento alla categoria dei provvedimenti monitori, al § 2.3.

¹⁶⁵ Conviene, a tal riguardo, richiamarsi alla ricostruzione esegetica compiuta, a tal riguardo, dalla Corte di giustizia in punto della definizione del concetto di «contumacia», alla luce del sistema eurounitario di cooperazione giudiziaria civile. Nella cornice normativa della previsione di cui all'art. 26 del Reg. I bis - che fonda sul concetto di *presenza* del convenuto nel processo il criterio di attribuzione della competenza giurisdizionale per proroga tacita della stessa - i giudici di Lussemburgo hanno chiarito come possano bensì trovare applicazione quelle disposizioni di legge nazionale che prevedano, nelle ipotesi di irreperibilità del convenuto, che il giudizio prosegua previa notifica dell'atto introduttivo ad un tutore *in absentia*; pur tuttavia, sarà nondimeno necessario contemperare le regole di diritto processuale dei singoli ordinamenti con le esigenze di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ne consegue che <<un convenuto che ignori il procedimento instaurato nei suoi confronti e per il quale compaia un avvocato o un «tutore» cui egli non ha conferito mandato si trova nell'impossibilità di difendersi in modo effettivo e deve, di conseguenza, essere considerato contumace ai sensi della suddetta disposizione, anche se il procedimento ha assunto un carattere in contraddittorio>> (Corte di giustizia, 11 settembre 2014, C-112/13, *A c. B e altri*, in *Racc. digitali*, pt. 56). Nello stesso senso, si vedano, altresì, Corte di giustizia, 17 novembre 2011, C-327/10, *Hypoteční banka a.s. c. Udo Mike Lindner*, in *Racc.*, 2011, p. I-11543, nonché Corte di giustizia, 10 ottobre 1996, C-78/95, *Bernardus Hendrikman c. Maria Feyen*, in *Racc.*, 1996, p. I-04943, ove in specie si precisa come <<un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un

Il fulcro della previsione in oggetto - che tratteggia lo zoccolo duro dei controlli demandati al giudice dello Stato richiesto, a salvaguardia del soccombente contumace - è, tuttavia, rappresentato dalla valutazione circa l'intervenuta notificazione del debitore in merito all'instaurazione del giudizio a suo carico, in tempo utile ed in maniera tale da garantirgli un esercizio effettivo delle proprie difese.

La Corte di giustizia ha chiarito, a tal riguardo, cosa debba intendersi per notificazione al convenuto della <<domanda giudiziale o un atto equivalente>>, precisando come tali debbano intendersi quei documenti prodromici all'adozione di una decisione da parte del giudice adito, il cui contenuto sia tale da consentire alla parte evocata in giudizio di comprendere le ragioni poste dall'attore a fondamento della propria pretesa e, dunque, di valutare ed estrinsecare la propria linea difensiva, nelle dinamiche del relativo procedimento¹⁶⁶.

In tal senso, conviene inquadrare la chiara scelta politica del legislatore europeo, che non ha inteso rinunciare alla previsione di un controllo ulteriore, da parte del giudice dello Stato di destinazione

avvocato cui non ha conferito mandato si trova nell'impossibilità assoluta di difendersi e deve essere considerato contumace, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se il procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine ha assunto un carattere contraddittorio>> e che, pertanto, <<l' art. 27, punto 2, della Convenzione [oggi art. 45 lett. b) del Reg. n. 1215/2012 ndr] si applica alle decisioni pronunciate contro un convenuto cui non sia stata notificata o comunicata, regolarmente ed in tempo utile, la domanda giudiziale e che non sia stato validamente rappresentato nel giudizio qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia>>(pt. 18-21).

In dottrina, si vedano CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, pp. 252-253, 275 ss., 375 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. cit.*, p. 623 ss.

¹⁶⁶ Ricopre particolare interesse, a tal riguardo, la decisione della Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, in *Racc.*, 1995, p. I-02113, par. 19, ove, in tema esecuzione transfrontaliera di provvedimenti originariamente resi *inaudita altera parte*, che rechino tuttavia natura potenzialmente contraddittoria, in ragione dell'esercizio di un potere di opposizione da parte del convenuto condannato, si è precisato come rilevi, ai fini della disposizione di cui all'art. 27 par. 2 della Convenzione d'esecuzione (oggi art. 45 par. 1 lett. b) del Regolamento) <<il "decreto ingiuntivo" di cui al libro quarto del codice di procedura civile italiano (artt. 633-656), unitamente al ricorso introduttivo...dal momento che, da un lato, la loro comunicazione congiunta fa decorrere un termine entro il quale l'intimato può proporre opposizione e, dall'altro, il ricorrente non può ottenere un provvedimento esecutivo prima della scadenza di questo termine>>.

Nella ricostruzione della Corte, dunque, la domanda giudiziale, nello spettro del giudizio monitorio, giacché deve assolvere alla peculiare funzione di consentire al convenuto di apprendere tutte le circostanze utili al fine di valutare se e come predisporre le proprie difese in giudizio, deve assumere necessariamente una natura complessa, vale a dire, appunto, articolata nell'ingiunzione pronunciata dalla corte, unitamente al ricorso contenente l'enunciazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda (cfr., sul punto, GIORGETTI M.C., *Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo*, *Op. cit.*, p. 601). Pure, ai fini della circolazione del decreto monitorio nello spettro dell'ordinamento giuridico europeo, sarà necessario che la notifica della <<domanda giudiziale comunitaria>> (l'espressione è di GIORGETTI M.C., *Op. loc. ult. cit.*) sia intervenuta prima che il creditore potesse beneficiare dell'emissione di un provvedimento esecutivo, il che parrebbe escludere l'attitudine dei d.i. italiani pronunciati ex art. 642 c.p.c. a qualificarsi come decisioni idonee alla circolazione, anche e soprattutto nel regime ulteriormente semplificato di cui al Reg. Bruxelles I bis. Sul punto, si veda, più ampiamente, *supra*.

della decisione, su istanza della parte minacciata dell'esecuzione, sebbene la circolazione automatica di tutti gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali europei sia subordinata alla predisposizione di una certificazione del giudice *a quo*, che pure reca indicazioni in merito all'intervenuta notifica, allorquando si tratti dell'efficacia transfrontaliera di una decisione resa in contumacia (Allegato I, art. 53, par. 4.3.2)¹⁶⁷. Invero, come anzitempo precisato, l'esigenza di tutela del diritto di difesa della parte nei cui confronti possano prodursi automaticamente tutti gli effetti del provvedimento straniero impone un cauto temperamento con il diritto del creditore ad una tutela giurisdizionale effettiva, sicché il controllo azionato per effetto del ricorso al motivo ostativo di cui alla lett. b) dell'art. 45 si giustifica alla luce dell'esigenza di assicurare che la parte condannata sia stata posta nelle condizioni effettive per poter esercitare compiutamente il proprio diritto ad un equo processo¹⁶⁸.

Quanto al profilo della tempestività ed effettività della notifica, ai fini di un corretto e libero esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto, sarà opportuno rammentare come non necessariamente potrà dirsi sufficiente, ai fini dell'esclusione della ricorrenza del motivo di diniego

¹⁶⁷ A ciò si aggiunga, lo si ribadisce, la previsione di un potere officioso del giudice d'origine, da esercitarsi nel giudizio *a quo* nell'eventualità in cui il convenuto citato non sia comparso, di sospendere il procedimento dinanzi a sé instaurato onde procedere, sin da quel momento, ad una verifica della correttezza ed effettività della notifica, a garanzia del diritto di difesa della parte (art. 28 par. 2).

Ebbene, la previsione di un potere se indubbiamente giustifica ed avvalorata l'applicazione stringente del motivo ostativo in oggetto, in un'ottica di armonia con le indicazioni esegetiche impartite dai giudici di Lussemburgo in punto di interpretazione ed applicazione dei requisiti negativi di cui all'art. 45, neppure condiziona - privandola di un autonomo potere di controllo - la competente autorità dello Stato richiesto, la quale, in ossequio ad un'autonomia siffatta, ben potrà ritenere fondata la doglianza di cui alla lett. b) dell'art. 45, sul presupposto che il divieto di un riesame nel merito non si estenda al contenuto del certificato emesso ai sensi dell'art. 53. Cfr., in proposito, Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investment Ltd*, cit., par. 35, nonché, in dottrina, FRANCO S., *sub art. 45*, *Op. cit.*, p. 902.

¹⁶⁸ V., in tal senso, Corte di giustizia, 6 settembre 2012, C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investment Ltd*, cit., par. 34-46, seppur con riferimento al sistema pregresso di *exequatur* predisposto dal Reg. n. 44/2001.

Invero, in tal senso, pare sì opportuno valutare il mutamento del quadro normativo realizzato per effetto dell'adozione del Regolamento Bruxelles I *bis*, che, come noto, ha comportato uno stravolgimento dell'impostazione tradizionale tale per cui non è più necessario, per le pronunce adottate all'esito di giudizi radicati a far data dal 10 gennaio 2015, ai fini del dispiegamento dell'efficacia anche esecutiva, che intervenga una previa deliberazione da parte dell'autorità dello Stato richiesto; pure, è necessario ammettere che si riscontri, oggi, piena coincidenza tra l'autorità d'origine del provvedimento ed il giudice demandato della compilazione del certificato di cui all'art. 53 del Reg. n. 1215/2012 (ci pare che possa, in tal senso, valorizzarsi la diversità terminologica delle rispettive previsioni di cui all'art. 54 Reg. Bruxelles I ed art. 53 Reg. n. 1215/2012). Ciò nondimeno, permane tuttora la relatività e limitatezza delle informazioni inerenti alla notifica che ivi trovano la propria enucleazione, sicché si giustifica, anche in tal senso, la predisposizione di un controllo fattuale del giudice del diniego del riconoscimento e dell'esecuzione circa la compiutezza della notifica, nella sua funzione prodromica all'esercizio di un diritto di difesa incondizionato da parte del convenuto. Cfr., sul punto, in dottrina, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, pp. 376-377; FRANCO S., *Op. loc. ult. cit.*, sebbene l'Autrice argomenti, sulla base della decisione della Corte di giustizia nel caso *Trade Agency*, poco sopra richiamato, circa la relatività delle informazioni contenute nel certificato anche in ragione della non necessaria coincidenza tra il giudice d'origine del provvedimento e l'autorità demandata al rilascio dell'Attestato.

in questione, che l'attore si sia attenuto alla disciplina formale del procedimento notificatorio e che, dunque, la notificazione del convenuto circa l'instaurazione di un giudizio a suo carico possa dirsi regolare¹⁶⁹.

Generalmente, ove la notifica sia intervenuta in osservanza dei canoni normativi prescritti, la stima del termine utile per la predisposizione delle difese del convenuto potrà decorrere dal tempo della notificazione, ma sarà comunque opportuno che il giudice dello Stato richiesto vagli tutte le circostanze fattuali utili a definire se siano state adottate cautele adeguate a garantire la pienezza dei diritti di difesa della parte rimasta soccombente, specie in ordine al modo in cui la notifica sia stata effettuata, benché conformemente alla disciplina della *lex fori*¹⁷⁰.

Da ultimo, in linea con quanto già esplicitato nell'ambito del Regolamento Bruxelles I, la più moderna disciplina comunitaria impone, ai fini dell'azionabilità del motivo di diniego di cui alla lett. b) dell'art. 45, che la parte soccombente rimasta contumace nel giudizio *a quo* non abbia potuto avvalersi fruttuosamente dei rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento d'origine del provvedimento, per contestare i vizi procedurali lesivi del proprio diritto ad un equo giudizio.

Ebbene, anche in quest'ottica può saggiarsi lo sforzo compromissorio esercitato dal legislatore europeo nell'intento di meglio contemperare la libertà di circolazione dei provvedimenti giurisdizionali, nello spazio giuridico europeo, con le prerogative di difesa delle parti litiganti.

Invero, il principio di mutua fiducia nei sistemi giuridici dei paesi membri e così pure l'oramai indiscussa vincolatività dei principi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE legittimano la responsabilizzazione delle parti rispetto ai principi giuridici che regolamentano il

¹⁶⁹ Il profilo della regolarità della notifica pone la disciplina regolamentare in parziale soluzione di continuità con rispetto alla Convenzione d'esecuzione, che, contrariamente, annoverava il rispetto della disciplina legislativa in punto di procedimento notificatorio tra le condizioni per il conferimento dell'*exequatur* alla pronuncia straniera. Cfr. *Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, cit., art. 27, par. 2. Per un commento sul profilo in oggetto, si vedano, per tutti, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 631 ss.

¹⁷⁰ Corte di giustizia, 16 giugno 1981, C 166/80, *Peter Klomps c. Karl Michel*, in *Racc.*, 1981, p. 01593, pt. 18-21; Corte di giustizia, 11 giugno 1985, C-49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, in *Racc.*, 1985, p. 01779, pt. 27-33. In quest'ultimo caso, la Corte si trovò, in specie, a valutare la congruità del termine della notifica rispetto ad un'ipotesi peculiare in cui l'attore, pur avendo provveduto ad eseguire la notifica presso il Commissariato di Polizia del luogo dell'ultimo domicilio del convenuto e pur essendo venuto, al più tardi, a conoscenza del nuovo indirizzo della controparte, non abbia provveduto ad informarlo della citazione dinanzi al giudice adito. Ebbene, in quell'ipotesi, i giudici di Lussemburgo ebbero modo di chiarire come, sebbene fosse intervenuta una notifica regolare, nella prospettiva del diritto dello Stato d'origine della decisione riconosceva, ciò nondimeno sarebbe stato possibile, per il giudice *ad quem*, valutare la ricorrenza di circostanze eccezionali che si ponessero d'ostacolo alla positiva verifica del rispetto del termine utile, cui la previsione di cui all'attuale lett. b) dell'art. 45 subordina l'automatica circolazione del provvedimento giurisdizionale estero. Cfr., in dottrina, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 378; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 9 ed., *Op. cit.* p. 351; FRANCO S., *sub art. 45*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Op. cit.*, p. 911.

processo, nello spettro dell'ordinamento ove la domanda giudiziale sia stata spiegata¹⁷¹, sicché al giudice dello Stato richiesto dell'esecuzione della sentenza potrà unicamente imporsi un controllo, dal duplice contenuto normativo e fattuale, fermo il limite del divieto di un riesame nel merito, che si finalizzi ad una valutazione di effettività dei rimedi impugnatori rispetto alla posizione concreta del convenuto¹⁷².

In altre parole, il diritto di difesa della parte condannata in contumacia costituisce un limite legittimamente imposto alla quinta libertà del mercato interno soltanto nella misura in cui se ne possa riscontrare una lesione oggettiva, sproporzionata ed ingiustificata, tenuto conto dell'effettiva conoscenza che la parte soccombente abbia avuto delle pretese spiegate, nei suoi riguardi, dalla controparte creditrice e della diligenza che il soccombente abbia assolto, nella cornice normativo-processuale dell'ordinamento *a quo*, onde garantire una piena realizzazione delle proprie prerogative di *fair trial*. In caso contrario, la libera e celere circolazione della decisione, anche nell'ottica dell'attivazione degli strumenti dell'esecuzione forzata, deve dirsi incontestabilmente coerente con l'impostazione mutualistica che contraddistingue l'integrazione comunitaria, a vantaggio delle parti creditrici.

¹⁷¹ V., sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, pp. 380-381. Nello stesso senso, si vedano pure le conclusioni dell'Avv. generale Kokott presentate il 26 aprile 2012, nella causa *Trade Agency Ltd contro Seramico Investments Ltd.*, *cit.*, pt. 55-56, ove si esplicita, in specie, come l'assolvimento dell'obbligo del previo esperimento dei mezzi di ricorso nazionali si estenda, altresì, all'eventualità in cui la notifica della decisione sia stata, per la prima volta, effettuata solo in vista dell'*exequatur* (come prescrive, del resto, lo stesso art. 43 del Reg. Bruxelles I *bis*, in vista della produzione oggi automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento), proprio perché l'obiettivo del Sistema Bruxelles è favorire la circolazione rapida dei titoli esecutivi ed evitare che i convenuti possano, con manovre dilatorie o condotte processuali colpose, incidere sul diritto dell'attore ad una tutela giurisdizionale effettiva.

¹⁷² Corte di giustizia, 16 luglio 2015, C-681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, *cit.*, pt. 63-68.

2.7. Segue. Il conflitto tra decisioni

L'esigenza di salvaguardare l'armonia del sistema giuridico europeo, nell'obiettivo di assicurare quel canone di certezza del diritto che sottende il modello di integrazione nella materia della cooperazione giudiziaria civile, ha imposto al legislatore comunitario la predisposizione di una serie di tutele finalizzate a prevenire l'ipotesi patologica del conflitto tra decisioni, che, specie nell'accezione pratica che lo caratterizza, comporta uno svilimento della tutela giurisdizionale ed un detrimento delle posizioni giuridiche delle parti litiganti, che perdono consistenza in ragione dell'irrealizzabile affermazione del modo d'essere definitivo del rapporto giuridico che le veda coinvolte.

Siffatti strumenti ammontano, anzitutto, agli istituti della litispendenza e della connessione comunitaria, che il Regolamento Bruxelles I *bis* riprende e perfeziona rispetto alla disciplina precedentemente tratteggiata dal Reg. n. 44/2001, allo scopo di realizzare un coordinamento efficace tra le giurisdizioni dei paesi membri, che si pongono reciprocamente in rapporto di parità ed equivalenza, e prevenire, dunque, la pronuncia di decisioni difformi¹⁷³.

Ove, poi, la disciplina giuridica che li regola non venga correttamente applicata o si pervenga, comunque, all'adozione di sentenze incompatibili - in ragione, ad esempio, della mancata spendita dell'eccezione di cosa giudicata straniera o per effetto dell'*error iuris* in cui sia incorso il giudice nel valutare l'operatività della pronuncia estera, nelle dinamiche del giudizio prevenuto - soccorreranno le previsioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 45, la cui funzione è appunto quella di impedire la circolazione di pronunce confliggenti, mediante la circoscrizione territoriale degli effetti della decisione che si ponga in contrasto con quella già spiegante efficacia nel territorio del foro¹⁷⁴.

¹⁷³ Cfr. *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit.*, artt. 29 e 30. Per una disamina della complessa disciplina in oggetto, anche alla luce delle modifiche apportate in materia dal Reg. Bruxelles I *bis*, sia consentito rinviare, per tutti, a CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Il regolamento UE n. 1215/2012, Op. cit.*, p. 271 ss., in specie 278 ss.; FENTIMAN R., *sub artt. 29-34*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Brussels I bis Regulation: Commentary, Op. cit.*, p. 712 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Op. cit.*, p. 510 ss.

Con riferimento alla pregressa disciplina della Convenzione d'esecuzione, si veda DI BLASE A., *Litispendenza e connessione nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, CEDAM, 1993. Più in generale, sull'argomento si veda MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, Jovene, 2008.

¹⁷⁴ V. CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Il Regolamento UE n. 1215/2012, cit.*, p. 382; D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012, cit.*, p. 1054, ove, in specie, si fa notare come la previsione di un regime di litispendenza uniforme rispetto a giudizi radicati altresì in paesi terzi ha enfatizzato ulteriormente il carattere residuale del motivo ostativo in questione.

Ivi, dunque, si prevede che il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento estero possano essere rifiutati se <<la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; [ovverosia ndr] con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto>>.

Ebbene, nell'ottica di un corretto inquadramento della portata applicativa della previsione in oggetto, varrà la pena, anzitutto, sottolineare come la disposizione afferisca, in via esclusiva, all'ipotesi in cui a confliggere siano la decisione estera riconosciuta ed una pronuncia interna allo Stato richiesto o comunque proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo, senza che rilevi, a tal riguardo, l'eventualità di un conflitto tra giudicati nell'ordinamento del giudice *ad quem*¹⁷⁵.

Invero, come opportunamente rilevato, in proposito, dalla Corte di giustizia, il principio di mutua fiducia osta a che il motivo di diniego in questione possa essere utilizzato per bloccare la circolazione del provvedimento estero in una simile ipotesi: occorre considerare, in particolare, come per il tramite del riconoscimento di un potere di rifiuto siffatto, in capo al giudice dell'odierno giudizio di diniego, si legittimerebbe un'indebita intrusione dell'autorità dell'ordinamento di destinazione nel sistema giuridico del paese d'origine, in quanto si giungerebbe a strutturare *de facto* un giudizio di impugnazione del provvedimento estero ulteriore rispetto a quelli contemplati nello Stato di provenienza o, comunque, ad ammettere un'indebita revisione del merito rispetto al giudizio compiuto della corte d'origine, in totale spregio del divieto di cui al vigente art. 52¹⁷⁶.

Appurato, dunque, che di conflitto tra decisioni possa disquisirsi unicamente allorché si tratti di pronunce provenienti da due diversi ordinamenti, converrà focalizzare maggiormente l'attenzione sui requisiti necessari ai fini dell'integrazione del motivo di rifiuto in oggetto ed, in specie, sulla nozione di inconciliabilità e sulla natura della pronuncia che potrà validamente costituire ostacolo all'ingresso dei valori giuridici stranieri, senza omettere di rilevare come l'esegesi della disposizione in oggetto rappresenti uno degli aspetti più complessi della disciplina dei motivi ostativi, nello spettro del Sistema Bruxelles.

¹⁷⁵ Corte di giustizia, 26 settembre 2013, C-157/12, *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH c. SC Laminorul SA*, in *Racc. digitali*.

¹⁷⁶ *Ivi*, pt. 29-38.

Quanto al primo profilo, senza soluzione di continuità rispetto alle corrispondenti norme della Convenzione di Bruxelles e del Regolamento n. 44/2001¹⁷⁷, ambo le previsioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 45 par. 1 si limitano a descrivere le dinamiche di interazione tra la sentenza riconosciuta e la pronuncia che si frapponga ad ostacolo della circolazione in termini di *incompatibilità*.

A tal riguardo, con specifico riferimento alla disciplina convenzionale, la *Relazione Jenard* si esprimeva sulla funzione del requisito ostativo in oggetto, rilevando come <<l'ordine sociale di uno Stato sarebbe turbato se si potessero far valere due sentenze contraddittorie>> e provvedendo, dunque, ad esemplificare una contraddittorietà siffatta nell'eventualità in cui si trattasse di eseguire un giudicato belga di condanna al pagamento di una prestazione pecuniaria nel territorio francese, ove fosse stata pronunciata una decisione di annullamento del contratto fonte dell'obbligazione dedotta nell'ambito del procedimento d'origine¹⁷⁸.

In buona sostanza, l'impostazione ivi accolta pareva valorizzare, in termini negativi, l'identità dell'oggetto e della *causa petendi*, alludendo, piuttosto, ad una nozione di conflitto più ampia¹⁷⁹,

¹⁷⁷ *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, cit., art. 27 n. 3; Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 34 par. 3-4.*

¹⁷⁸ *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard, cit., p. 45.*

¹⁷⁹ Nello stesso senso si veda pure la giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso *Gubisch Maschinenfabrik KG contro Giulio Palumbo*, 8 dicembre 1987, C 144/86, in *Racc.*, 1987, p. 04861, in merito alla quale si vedano, in dottrina, *ex multis*, ATTARDI A., *Litispendenza e oggetto del processo nella Convenzione di Bruxelles*, in *Giur. it.*, 1995, IV, p. 250 ss.; CONSOLO C., *Profili di litispendenza internazionale*, in *ID.*, *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, *Op. cit.*, p. 139 ss.; DI BLASE A., *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, *cit.*; LUPOI A.M., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, II, Milano, Giuffrè, 2002, p. 748 ss.

In quell'occasione, i giudici di Lussemburgo si trovarono a delineare la nozione comunitaria di <<medesimo oggetto>>, ai fini della definizione dell'ambito applicativo dell'istituto della litispendenza di cui all'allora vigente art. 21 della Convenzione d'esecuzione, rilevando come <<la nozione di litispendenza di cui all'art. 21...contempla il caso in cui una parte presenti al giudice di uno Stato contraente una domanda volta all'annullamento o alla risoluzione di un contratto di vendita internazionale mentre una domanda dell'altra parte volta all'esecuzione del medesimo contratto è pendente dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente>> (pt. 19). Ebbene, nella motivazione della propria decisione, la Corte rilevò pure come, qualora non si fosse garantita la trattazione di tutte le questioni controverse dinanzi al giudice adito per primo, si sarebbe incorso nel rischio di una limitazione territoriale degli effetti delle pronunce, in applicazione del motivo di diniego di cui all'allora art. 27 n. 3, <<scontatamente assumendosi...che il conflitto cui la norma dà rilievo per il disconoscimento non presupponga l'identità di oggetto fra le due decisioni>> (così MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in *AA.VV.*, *Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 488, nota 2). Del resto, il parallelo tra una nozione ampia di litispendenza - finalizzata a ricomprendere pure quelle ipotesi che, nella prospettiva del diritto comune, sarebbe contemplate nello spettro applicativo dell'istituto della continenza - e la nozione di conflitto di cui all'odierno art. 45 lett. c) e d) emerge, ancor più, in ragione dalla decisione della Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, *Tatry c. Maciej Rataj*, C-406/92, in *Racc.*, 1994, p. I-05439, ove si trattò, in specie, di valutare la sussistenza di un'ipotesi di litispendenza rispetto a due giudizi recanti, rispettivamente, una domanda di condanna al risarcimento dei danni sofferti, in conseguenza del danneggiamento delle merci oggetto del contratto di trasporto, ed una domanda di accertamento

che si innestasse su canoni ermeneutici diversi da quelli tipicamente accolti, in punto di contrasto tra giudicati, dalle singole discipline nazionali¹⁸⁰.

È, tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di giustizia che si rinvengono indicazioni più chiare circa la portata effettiva della previsione di cui all'art. 45 lett. c) ed e) ed è, pertanto, alla nozione autonoma sì elaborata che è opportuno che si rifacciano i giudici investiti dell'azione di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, onde deliberare in merito alla ricorrenza di una inconciliabilità tra decisioni idonea a paralizzare, in ossequio ad un'esigenza di certezza del diritto, la circolazione della pronuncia straniera invocata nell'ordinamento del foro.

Ebbene, in due occasioni la Corte venne a precisare come <<per stabilire se vi sia inconciliabilità ai sensi della summenzionata norma, occorre ricercare se le decisioni controverse producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente>>¹⁸¹, di talché escludendo che l'attenzione del giudice dello Stato richiesto debba limitarsi ad una valutazione dell'oggetto delle decisioni, entità

negativo di una siffatta responsabilità. In quell'occasione, i giudici - pur ravvisando l'identità di oggetto delle decisioni nella medesimezza degli scopi giuridici perseguibili mediante la formulazione delle due richieste di tutela - finirono per incardinare la propria indagine sulla potenziale reciproca elisione degli effetti delle sentenze, quand'anche in spregio al dato testuale della norma, allo stesso modo in cui ciò avverrebbe nello spettro della previsione di cui all'art. 45 lett. d) del regolamento n. 1215/2012, ove, nell'intento di salvaguardare la coerenza interna dell'ordinamento dello Stato richiesto, si applica una nozione ampia di conflitto, quand'anche la norma testualmente limiti l'ipotesi dell'incompatibilità a sentenze che rechino appunto lo stesso oggetto e lo stesso titolo. Sul punto, si veda diffusamente D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 264 ss., seppur con riferimento alla previsione di cui all'abrogato art. 34 del Reg. n. 44/2001, ma con riflessione del tutto estendibili alla disciplina attualmente vigente in ragione della specularità delle rispettive previsioni.

Del resto, la stessa elasticità di ricostruzione va pure adottata allorché si tratti di definire se sussista identità tra le decisioni sotto il profilo soggettivo: ancora una volta, anche in tal caso soccorreranno i criteri elaborati dalla Corte di giustizia in punto di litispendenza comunitaria, stante l'ancillarità delle previsioni di cui agli art. 29 e ss. del Regolamento Bruxelles I *bis* rispetto all'operare del motivo di diniego in questione.

In questa prospettiva, la medesimezza della parti ricorrerà non solo quando i soggetti processuali siano formalmente identici, bensì pure ove vengano in gioco interessi sostanziali coincidenti o comunque inscindibili. Sul punto, si vedano CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 384.

¹⁸⁰ Sui rischi connessi all'applicazione dei criteri nazionali in punto di individuazione dei conflitti pratici tra giudicati, in ragione delle differenze sussistenti tra gli Stati membri in punto di identificazione dell'oggetto del processo e del conseguente accertamento incontrovertibile che ne derivi, si veda D'ALESSANDRO E., *Op. ult. cit.*, p. 258 ss.

¹⁸¹ Corte di giustizia, 4 February 1988, C-145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, *cit.*, pt. 22. In senso conforme, si veda pure Corte di giustizia, 6 giugno 2002, C-80/00, *Italian leather s.p.a. c. Weco Polstermöbel GmbH & Co.*, in *Racc.*, 2002, p. I-04995, pt. 40, nonché in *Int'l Lis*, 2002, con nota di CONSOLO C.-MERLINE E., *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura*, p. 113 ss. Ivi si trattò, appunto, di valutare l'applicabilità del motivo di diniego in oggetto ad una ipotesi di contrasto tra provvedimento cautelari, ritenuti dalla Corte bensì suscettibili di circolare in ragione della nozione di <<decisione>> di cui all'art. 25 della Convenzione d'esecuzione e, pertanto, soggetti alle medesime condizioni di efficacia comunitaria previsti per le pronunce di merito. Cfr., sul punto, altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 640; CARBONE S.M.-TUO C., *Op. cit.*, p. 384, i quali precisano, molto opportunamente, come l'applicazione dei medesimi principi, in costanza del regime di cui al Reg. Bruxelles I *bis*, presupponga l'integrazione dei (riveduti) presupposti per la circolazione dei provvedimenti provvisori nello spazio giuridico europeo.

bensì eterogenee ove si volga lo sguardo, in chiave comparatistica, alle peculiarità dei sistemi nazionali¹⁸².

É, piuttosto, nel raffronto tra gli effetti processuali scaturenti dalle decisioni che dovrà vagliarsi la sussistenza del conflitto, ben potendo trattarsi di pronunce che statuiscono su domande recanti un oggetto differente, come nel caso *Hoffmann*, ove, appunto, si trattò di raffrontare una sentenza tedesca di condanna alla corresponsione degli alimenti, in costanza del regime di separazione coniugale, ed una successiva sentenza olandese di divorzio.

Neppure assume rilevanza, nella prospettiva del giudice del diniego, che le decisioni ricadano entrambe nell'ambito applicativo *ratione materiae* del Regolamento¹⁸³, dovendosi accordare rilievo unicamente all'esigenza di prevenire che si produca, per effetto della circolazione della sentenza straniera, una <<contraddizione incompatibile con la coerenza dell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto>>¹⁸⁴.

L'aspetto più problematico della disposizione in questione attiene, tuttavia, alla determinazione delle ipotesi effettive in cui un conflitto tra decisioni parrebbe ipotizzabile, ovverosia alla natura ed alle caratteristiche della sentenza interna o straniera previamente riconosciuta che potrebbe porsi ad ostacolo dell'ingresso, nel foro, della pronuncia riconoscenda.

In questa prospettiva, la norma, come detto, distingue a seconda che l'inconciliabilità tra gli effetti delle decisioni si ponga con riferimento ad una sentenza pronunciata da un giudice dello Stato richiesto ovvero proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo, purché integri i presupposti per il riconoscimento nel territorio di destinazione: nel primo caso, ai fini dell'integrazione del motivo di diniego, sarà sufficiente che si tratti di decisioni pronunciate tra le medesime parti; nella seconda ipotesi pure occorrerà che la sentenza già riconosciuta sia anteriore rispetto a quella invocata da taluna delle parti e che sussista, tra le decisioni, triplice identità di soggetti, di oggetto e di titolo.

Ebbene, con riguardo alla previsione di cui alla lett. c) - che appunto disciplina l'ipotesi del conflitto tra la sentenza straniera riconoscenda ed una pronuncia interna allo Stato di circolazione - l'elemento di problematicità attiene alla collocazione cronologica del provvedimento nazionale, di modo che risulta controverso se possa paralizzare la circolazione della decisione estera pure una sentenza interna successiva a quella straniera.

¹⁸² Si veda, in proposito, D'ALESSANDRO E., *Op. loc. ult. cit.*

¹⁸³ Questa era, per l'appunto, l'ipotesi verificatasi nella causa *Hoffmann c. Krieg*, pt. 17.

¹⁸⁴ Così l'Avvocato generale Darmon nelle *Conclusioni del 9 luglio 1987, nella causa C 145/86, Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, in *Racc.*, 1985, p. 655.

Nel silenzio del legislatore comunitario, la dottrina prevalente è sempre stata incline nel ritenere che ciò fosse legittimo¹⁸⁵, atteso che, nella cornice normativa di strumenti giuridici diversi, laddove si intendesse limitare siffatta idoneità preclusiva alla sola sentenza nazionale anteriore lo si è precisato¹⁸⁶.

D'altro canto, un argomento decisivo, in tal senso, deve pure trarsi dalla considerazione della divergente regolamentazione del problema del contrasto tra giudicati, nella prospettiva dei singoli ordinamenti nazionali, di talché si incorrerebbe nel rischio di un'applicazione difforme della disciplina comunitaria qualora non si ammettesse che la fattispecie di cui all'odierno art. 45 lett. c) pure legittimi la prevalenza della sentenza nazionale sopravvenuta rispetto a quella estera della cui efficacia si tratti¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Cfr., in proposito, con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 45 lett. c), GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. cit.*, p. 641; D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, *cit.*, p. 1054; HARTLEY T., *Civil jurisdiction and judgments in Europe, The Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Choice of court Convention*, Oxford, OUP, 2017, p. 325, testo e nota 77.

Nello stesso senso, seppur con riferimento alle discipline pregresse, ma con argomenti del tutto trasponibili, stante l'identica lettera delle previsioni, si vedano, *ex multis*, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, *cit.*, p. 245; MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, *cit.*, p. 500; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., *cit.*, p. 663; COLLINS L. et al. (edited by), *Op. cit.*, p. 777; DROZ G.A.L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun*, Paris, Dalloz, 1972, p. 325 ss.; KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments, The Application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters Under the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, *cit.*, p. 1487; COSCIA G., *Conflitti e contrasti tra giudicati nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int., priv. proc.*, 1995, p. 281 ss., con la dovuta precisazione che la sentenza interna successiva sia già stata pronunciata al momento in cui è chiesto l'accertamento, in via principale, dell'efficacia della pronuncia straniera. In caso contrario, secondo la peculiare ricostruzione della dottrina da ultimo richiamata, si assisterebbe ad una cristallizzazione dell'efficacia della pronuncia estera riconosciuta, con la conseguenza che l'eventuale conflitto con una decisione interna successiva potrebbe essere regolato, in senso favorevole alla seconda, solo dalla disciplina nazionale, non trovando più applicazione il motivo di cui al n. 3 dell'art. 34 del Reg. Bruxelles I (oggi art. 45 lett. c) del Regolamento n. 1215/2012). La conclusione è stata, tuttavia, rigettata sul presupposto che tradirebbe lo spirito della disciplina regolamentare ed, in specie, il principio di automaticità del riconoscimento, attribuendo al giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti di riconoscimento o dell'esecuzione un valore costitutivo che non gli appartiene. V. MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 489 ss.

¹⁸⁶ Cfr., ad esempio, art. 21 del Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, *cit.*; art. 22 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, *cit.*; art. 22 del Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, *cit.*
In dottrina, si vedano, *ex multis*, MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 501; D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, *loc. ult. cit.*

¹⁸⁷ Così D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, come da ultimo *cit.*; MERLIN E., *Op. ult. cit.*, in specie 499 ss.. Quest'ultima Autrice argomenta, in tal senso, rilevando come una siffatta conclusione non si ponga affatto in contrasto con il principio di automaticità del riconoscimento (ed oggi) dell'esecuzione. Ed invero, ammettere che la pronuncia estera (oggi anche solo puramente esecutiva) possa esplicare i propri effetti, su tutto il territorio unionale, nel momento in cui acquista efficacia nel proprio ordinamento d'origine non significa esigere che la

Assai più problematico e di perdurante pregnanza risulta, infine, il tema relativo al grado di stabilità della pronuncia interna necessario affinché la stessa possa attecchirsi ad ostacolo all'ingresso della pronuncia estera, nel territorio del foro.

In proposito, la lettera della previsione normativa europea è tuttora muta, né è possibile trarre alcuna chiara delucidazione dalla *Relazione Jenard* alla Convenzione d'esecuzione¹⁸⁸, sicché si sono alimentate e continuano a rivestire un certo rilievo varie tesi dottrinali, che hanno differentemente offerto soluzione all'interrogativo relativo al necessario passaggio in giudicato della pronuncia interna confliggente, per l'attivazione del meccanismo di cui alla lett. c) dell'art. 45. Ebbene, un primo filone aderisce stringentemente al dato letterale della previsione normativa in questione, rimasta del tutto immutata rispetto ai propri relativi antecedenti: posto che la disposizione nulla specifica circa l'immutabilità degli effetti della pronuncia interna di tenore contrastante a quella riconosciuta, dovrebbe ritenersi che qualsiasi decisione, ancorché munita di un'efficacia meramente provvisoria, possa porsi ad ostacolo all'ingresso del giudicato estero, nel territorio dello Stato richiesto¹⁸⁹.

Siffatta ricostruzione è stata severamente avversata, atteso che, a ben vedere, essa sacrifica eccessivamente - a favore della sentenza nazionale - l'obiettivo di rapida ed efficace circolazione

ricorrenza di tutti i motivi ostativi potenzialmente invocabili debba sussistere *ab origine*, cioè nella fase stessa di pronuncia del provvedimento (v. p. 493 ss.).

È, piuttosto, con riferimento al momento in cui se ne invochi l'efficacia che dovrà procedersi ad un vaglio siffatto, con la conseguenza che ben potrà verificarsi l'ipotesi che sopravvenga una decisione interna idonea a paralizzarne *ex post* l'efficacia, in maniera del tutto analoga a quanto accade con riferimento a taluni sistemi di diritto nazionale, come l'Italia (sul punto, si veda sempre MERLIN E., *Op. loc. ult. cit.*, in specie nota 17) e, dunque, in maniera pure coerente con il principio di equivalenza della pronuncia interna e di quella estera, così come enfatizzato dal legislatore comunitario ancor più alla luce del Regolamento da ultimo adottato in materia.

Ci pare concluda nello stesso senso pure D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, *Op. loc. ult. cit.*, la quale, con specifico riferimento agli effetti del titolo esecutivo europeo automaticamente circolante nel Sistema Bruxelles I bis, rileva come <<la sopravvenienza di una decisione interna di tenore contrario, la quale integri gli estremi dei due menzionati requisiti ostativi...farà venire meno il titolo esecutivo in senso sostanziale magari già utilizzato per dare avvio ad un processo esecutivo con conseguente possibilità di proporre diniego dell'esecuzione auspicabilmente - come si disse - nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.>>.

¹⁸⁸ Ivi piuttosto si riscontra la chiara scelta del comitato redattore della Convenzione di Bruxelles del 1968 di non prendere posizione a riguardo, lasciando così al giudice nazionale di volta in volta adito (oggi per il diniego del riconoscimento e dell'esecuzione) la valutazione dell'opportunità dell'individuazione di un requisito silente siffatto. Cfr., *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard, cit.*, p. 45.

¹⁸⁹ Si veda, ad esempio, nella dottrina nazionale, COSCIA G., *Op. cit.*, p. 270, nota 14; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni, 9 ed., cit.*, p. 353 e con riferimento all'accademia straniera GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. cit.*, pp. 641-642; KAYE P., *Op. loc. ult. cit.*; LAYTON A.-MERCER H., *European civil practice, 2ª ed., I, London, Sweet&Maxwell, 2004, p. 925.*

dei giudicati stranieri, su tutto il territorio unionale: si è osservato, in specie, come, a tali condizioni, la pronuncia estera potrebbe circolare nel territorio del foro ed ivi spiegare la propria efficacia (anche di cosa giudicata) soltanto fino alla chiusura del primo grado di giudizio, all'esito del quale, qualora sia stata erroneamente disattesa l'eccezione di precedente giudicato estero, non sarebbe più possibile invocarne l'operatività per il sopravvenire della pronuncia interna contraria¹⁹⁰.

Altri, valorizzando l'ineludibile presupposto per il quale le sentenze sono ammesse a circolare, nello spazio giuridico europeo, a prescindere dal passaggio in giudicato, purché produttive di effetti extra-processuali, nella prospettiva del proprio ordinamento d'origine, ricostruiscono l'ambito operativo della previsione sulla base di un meccanismo di comparazione tra il grado di efficacia delle decisioni confliggenti¹⁹¹.

In questa prospettiva, si è, dunque, sostenuto che, comparando il grado di stabilità degli effetti (anche esecutivi¹⁹²) della pronuncia straniera con quelli promananti dalla decisione interna, secondo quanto stabilito dalla *lex fori*, andrebbe accordata prevalenza alla sentenza estera ogniqualvolta rechi un'efficacia maggiore di quella nazionale, come nel caso in cui, ad esempio, si confrontino una pronuncia straniera passata in giudicato ed un provvedimento nazionale ancora suscettibile di impugnazione; viceversa, andrebbe negato il riconoscimento e, dunque, invocato il motivo ostativo in oggetto, sia qualora esista, nello Stato richiesto, una sentenza dotata di un grado di stabilità di effetti maggiore di quella straniera, sia qualora si tratti di un'ipotesi di pari efficacia¹⁹³.

¹⁹⁰ Così D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., p. 247; ID., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, cit., p. 1057; MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, Op. cit., p. 507.

¹⁹¹ Si tratta, in specie, di un'interpretazione accolta in seno alla dottrina tedesca. Si vedano, ad esempio, SCHLOSSER P., *EU-Zivilprozessrecht, Kommentar. EuGVVO, EuEheVO, EUBVO, EuZvo*, 2^a ed., München, 2003, p. 245-246; LENENBACH M., *Die Behandlung von Unvereinbarkeiten zwischen rechtskräftigen Zivilurteilen nach deutschem und europäischem Zivilprozessrecht*, Berlin, 1997, p. 179 ss.; GEIMER R., in GEIMER R.-SCHÜTZE R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht: Kommentar zum EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht*, München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2004, p. 571 ss.; KROPHOLLER J.-VON HEIN J., *Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO*, 9 Aufl., Frankfurt am Main, Verlag Recht und Wirtschaft, 2011, p. 589 ss., nonché, in proposito, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Op. cit., p. 247 e ss. Cfr., pure, con riferimento all'accademia francese, BERAUDO J.P., *Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Reconnaissance des décisions juridictionnelles*, in *JurisClasseur Procédure Civile*, fasc. 52-5, Paris, 1988, p. 13.

¹⁹² Cfr. KROPHOLLER J.-VON HEIN J., *Op. loc. ult. cit.*, nonché si veda Cass. 12 novembre 1994, n. 9554, in *NGCC*, 1995, I, p. 480 ss., con nota di CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Quando la sentenza nazionale contrastante è in concreto ostativa all'ingresso nell'ordinamento d'appartenenza della sentenza pronunciata da giudici di altri Paesi dell'Unione europea*.

¹⁹³ Si vedano, sul punto, MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 509 ss.; D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento*, cit., p. 247 ss. L'ipotesi di pari efficacia, idonea a paralizzare la circolazione del provvedimento straniero, nel territorio dello Stato richiesto, ricorrerebbe non solo ove si tratti di pronunce entrambe passate in giudicato, bensì pure allorquando si

A tal riguardo, si è, tuttavia, rilevato come una simile interpretazione sollevi seri rischi in merito all'esigenza di interpretazione uniforme che sottende la normativa europea, dal momento in cui la determinazione dei presupposti operativi di cui al motivo ostativo in oggetto verrebbe ad essere determinata assai discrezionalmente, in ragione delle peculiarità della disciplina dello Stato richiesto in punto di efficacia del provvedimento di primo grado¹⁹⁴, quand'anche il focus sullo spettro di operatività degli effetti del provvedimento rechi una certa connessione con la ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia in punto della nozione di "incompatibilità" poco sopra richiamata¹⁹⁵.

Da ultimo, più condivisibilmente, illustre dottrina nazionale ha avanzato una ricostruzione funzionale del requisito negativo di cui trattasi, ancorata alla valenza di quei principi generali in materia processuale che giustificano la prevalenza dei rimedi operanti sul piano delle sentenze come atti, rispetto a quelli incidenti sul regime di efficacia delle pronunce¹⁹⁶.

In questa prospettiva - nell'intento di modulare l'apparentemente incondizionata prevalenza della decisione interna ipoteticamente avallata dalla lettera silente della previsione legislativa di cui ci stiamo occupando - si è prediletto un approccio che prescinda dai regimi troppo differenziati di efficacia dei provvedimenti nazionali, nel dichiarato scopo di salvaguardare l'esigenza alla vigenza di un unico giudicato, su tutto il territorio unionale, che andrebbe ravvisata a fondamento del sistema di integrazione europeo in materia di cooperazione giudiziaria civile¹⁹⁷.

Invero, fintanto che sia possibile prevenire il rischio di un conflitto mediante l'attivazione degli strumenti impugnatori messi a disposizione dalla legge dello Stato richiesto per far valere la contrarietà di una decisione interna ad un precedente giudicato, il motivo di diniego di cui alla lett. c) dell'art. 45 dovrebbe rimanere silente, di modo che, mediante il riconoscimento degli effetti vincolanti della pronuncia straniera, attraverso l'attivazione dei meccanismi impugnatori colà

confrontino due decisioni ambo suscettibili di impugnazione con mezzi di gravame ordinari e tuttavia idonee a spiegare un'efficacia extra-processuale suscettibile di riconoscimento nella prospettiva del sistema Bruxelles, com'è, secondo la ricostruzione *supra* richiamata in nota precedente, pure nell'eventualità della provvisoria efficacia esecutiva di una delle pronunce.

¹⁹⁴ V. MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 512, in specie nota 55.

¹⁹⁵ Lo fa notare D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo, cit.*, p. 1047, pur non mancando di rilevare come la ricostruzione dei giudici di Lussemburgo operata nel caso *Hoffmann* vada piuttosto ricondotta all'operatività degli effetti di accertamento delle decisioni, giacché solo in tal senso le decisioni possono porre regole di condotte confliggenti idonee a procurare quel rischio di intima incoerenza del sistema che il motivo ostativo in oggetto vuole prevenire.

¹⁹⁶ V. MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo, Op. cit.*, p. 513 ss.

¹⁹⁷ *Ivi*, p. 519.

previsti, si possa espungere dall'ordinamento nazionale (e di riflesso dal sistema giuridico europeo) la sentenza interna che sia stata adottata in violazione di quell'accertamento incontrovertibile¹⁹⁸.

Solo laddove l'ordinamento di destinazione non preveda l'attivazione di uno strumento rimediabile siffatto, poiché, ad esempio, la sentenza estera riconosca non è ancora passata in giudicato e non può, dunque, essere validamente invocata a fondamento di un'impugnazione rescindente o non si possa più procedere all'annullamento del *dictum* interno, per infruttuoso decorso dei termini o per rigetto dell'impugnazione, dovrà necessariamente ammettersi l'attivazione del motivo di diniego in oggetto, pena il (momentaneo) sacrificio della coerenza interna del sistema giuridico di importazione¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Cfr. sempre MERLIN E., *Op. cit.*, pp. 516-517. L'Autrice pure valorizza, in tal senso, la sussistenza, in taluni ordinamenti, di strumenti che, sebbene con dovuti adattamenti, ben potrebbero essere valorizzati, in tal senso, nell'obiettivo di limitare l'ambito applicativo della previsione normativa in commento, attraverso l'annullamento della sentenza contraria idonea a radicare il conflitto. È il caso, ad esempio, dell'istituto di cui all'art. 618 del c.p.c. francese, attivabile allorquando risulti la coesistenza di due decisioni incompatibili, di modo che al giudice adito sia riconosciuto un potere di annullamento dell'una, dell'altra o di entrambe le pronunce, a tutela della coerenza interna dell'ordinamento. Evidentemente, in tal caso, come condivisibilmente rilevato, in luogo dell'annullamento della pronuncia estera, si potrebbe procedere ad una dichiarazione di inopponibilità della decisione, nella cornice dell'ordinamento richiesto. In tal senso, si vedano pure GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Paris, Jupiter, 1985, p. 159.

¹⁹⁹ Si consideri, invero, come la situazione di conflitto e, di riflesso, l'inidoneità della pronuncia estera a circolare nel sistema giuridico interno, ben potranno essere risolti, a favore del riconoscimento e dell'esecuzione, allorquando la pronuncia estera sia passata in giudicato, sempre che non risultino spirati i termini per l'impugnazione della decisione interna contrastante. Si veda, in proposito, D'ALESSANDRO E., *Op. loc. ult. cit.*

Sia consentito, altresì, valorizzare le differenti ricostruzioni formulate dalla dottrina nazionale circa la nozione di cosa giudicata da rapportarsi alla sentenza straniera, allorquando si tratti di valutarne gli effetti nel territorio del foro. Ebbene, a riguardo, taluna accademia, specie nella prospettiva della ricostruzione che si è testé richiamata, ritiene che la stabilità della decisione estera debba essere valutata nel prisma esclusivo dell'ordinamento del foro, a prescindere dagli effetti che la stessa sia in grado di produrre nel proprio sistema d'origine (v. MERLIN E., *Op. cit.*, p. 520, nota 71). D'altro canto, tal'altra autorevole dottrina, nella considerazione dello schema normativo-qualificatorio attraverso il quale procedere alla determinazione del passaggio in giudicato della sentenza straniera, sottolinea come il compito del giudice del riconoscimento sia quello di <<non attribuire ad una decisione...nel nostro paese effetti maggiori di quelli che, allo stato, essa riveste nel paese d'origine - principio di uniformità- e non già quella di stimare in astratto il grado di stabilità della decisione delibanda in relazione alle impugnazioni non precluse, onde determinare, in base ai canoni italiani, gli effetti attualmente a ciò confacenti ove si trattasse di una sentenza soggetta alle scelte dell'ordinamento italiano>>; pertanto, l'approccio del giudice nazionale sarà piuttosto volto - proprio ove si consideri la differente ricostruzione dogmatica che la bipartizione delle impugnazioni ordinarie-straordinarie ricevere nei diversi ordinamenti, sempre ammesso che ivi esista - a determinare se <<è la sentenza nel paese d'origine già accreditata - da quell'ordinamento ...- di un sufficiente grado di stabilità onde ivi sia ammessa a spiegare tutti gli effetti di accertamento e di conformazione pregiudiziale propri del giudicato sostanziale?>> (così CONSOLO C., *Il ruolo del <<giudicato formale>> quale requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere (spunti critico-analitici)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, pp. 1081-1082). Si veda, in quest'ultimo senso, Cass., 16 maggio 2014, n. 10853, in *Int'l Lis*, 2014, p. 95 ss., con nota di D'ALESSANDRO E., *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di Cassazione*.

Ne consegue che, specie nella cornice del rinnovato Sistema Bruxelles, ben potrà il debitore nazionale paralizzare l'esecuzione avviata dal creditore straniero, sul fondamento di una pronuncia estera provvisoriamente esecutiva, che pure si trovi in contrasto con una sentenza nazionale di mero accertamento di tenore contrario, che sia ancora soggetta alla decorrenza del termine per l'impugnazione; viceversa, allorquando si tratti dell'esecuzione di una sentenza straniera che rechi caratteri equiparabili a quelli del nostro giudicato formale, il giudizio di diniego dell'esecuzione eventualmente azionato andrebbe sospeso, in attesa che decorra il termine o sia comunque decisa l'impugnazione della sentenza interna che sia stata proposta sul fondamento della violazione della cosa giudicata straniera²⁰⁰.

Da ultimo, con riferimento alla previsione di cui alla lett. d) dell'art. 45 del Regolamento Bruxelles I *bis*, converrà ribadire quanto già anticipato, vale a dire la differente regolamentazione dell'ipotesi del conflitto, ai fini della limitazione dell'efficacia spaziale delle pronunce contrastanti di cui trattasi, allorquando l'incompatibilità si ponga tra la pronuncia europea in senso lato riconoscenda ed una decisione promanante dall'autorità giudiziaria di un altro paese membro o di uno Stato terzo. Ebbene, in tali ipotesi, in ragione della più chiara lettera della previsione, l'operatività del motivo di diniego sarà circoscritta a quei soli casi in cui sussista un rapporto di consequenzialità cronologica tra le pronunce, tale per cui la decisione del cui riconoscimento o della cui esecuzione si tratti sia successiva ad altra già circolante nel territorio del foro, poiché munita delle condizioni perché ivi possa dispiegare i suoi effetti. Evidentemente, tali condizioni saranno quelle poste dallo stesso Reg. n. 1215/2012, ove si tratti di altra precedente decisione europea; viceversa, converrà riferirsi alla normativa di diritto comune in punto di diritto internazionale privato e processuale, qualora la sentenza impediente sia stata resa fuori dallo spazio giuridico europeo.

Peraltro, pure sarà opportuno valorizzare due aspetti esegetici che riguardano la disposizione da ultimo richiamata: per un verso, occorre valutare l'ampiezza della nozione di *incompatibilità* da riferirsi alla lettera in oggetto, giacché essa prescrive un'identità tra le decisioni ravvisabile sotto il profilo dell'oggetto e del titolo; d'altro canto, è legittimo chiedersi, nel perdurante silenzio della norma, se anche in tal caso sia o meno necessario che la sentenza che fa da ostacolo sia passata in giudicato.

Per quanto concerne il profilo da ultimo richiamato, se si accoglie la ricostruzione di quella dottrina che individua nella astratta esperibilità dei rimedi impugnatori nazionali un limite all'operare

²⁰⁰ Così MERLIN E., *Op. ult. cit.*, p. 516, sebbene con riferimento al giudizio di accertamento della riconoscibilità della pronuncia estera di cui agli artt. 39 e ss. del reg. Bruxelles I, ma in senso speculare alla funzione dell'odierno procedimento di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento n. 1215/2012. Cfr., in proposito, pure D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, come da ultimo *cit.*

dell'art. 45, dovrà giocoforza ammettersi che, allorquando si tratti di contrasto tra due pronunce europee dotate di una provvisoria efficacia extra-processuale, necessariamente il conflitto si radicherà, poiché non vi è modo di applicare i mezzi di impugnazione interni alle decisioni straniere²⁰¹.

Pertanto, per quanto qui di stringente interesse, basterà, ad esempio, la preveniente circolazione, nello Stato del foro, di una sentenza francese di accertamento negativo ad impedire un'esecuzione forzata fondata su una pronuncia di condanna provvisoriamente esecutiva, emanata in altro Stato europeo.

Viceversa, per quanto attiene, ad esempio, alla normativa italiana di diritto internazionale privato, stanti i limiti individuati all'art. 64 della L. 218/1995, solo una sentenza extra-europea che sia già passata in giudicato al momento in cui sia pronunciata, in Europa, una decisione contrastante provvisoriamente efficace potrà impedirne la circolazione e, dunque, l'esecuzione nel territorio del foro²⁰².

In punto di esegesi del requisito di *incompatibilità* diviene, invece, rilevante, per il superamento di quella alterità puramente terminologica tra la previsione di cui alla lett. c) dell'art. 45 e la successiva disposizione di cui alla lett. d), la considerazione dell'intreccio esegetico che è possibile operare tra il motivo di diniego in oggetto e l'istituto della litispendenza comunitaria, così come ricostruito nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in ragione dell'ancillarità dei fenomeni giuridici cui le norme invocate accedono²⁰³.

A riguardo, si è detto, la posizione dei giudici di Lussemburgo è piuttosto pragmatica ed è finalizzata a prevenire, attraverso la valorizzazione di una nozione ampia dell'istituto, l'integrazione di un fenomeno di contrasto tra giudicati, idoneo a paralizzare l'obiettivo della libera ed automatica circolazione delle pronunce europee. In questa prospettiva, le locuzioni <<medesimo titolo>> e <<medesimo oggetto>> cui la previsione di cui all'art. 29 del Reg. Bruxelles I *bis* fa riferimento, senza soluzione di continuità con le norme precedenti, sono state ricostruite in maniera tale da porre l'accento sull'esito patologico del conflitto pratico tra giudicati, da ravvisarsi nell'attitudine delle pronunce a spiegare effetti che si elidano reciprocamente²⁰⁴.

²⁰¹ Così D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo, cit.*, p. 1048.

²⁰² *Ibidem*.

²⁰³ In proposito, si veda *supra*, nonché cfr. gli Autori citati in nota 173.

²⁰⁴ *Ibidem*. Del resto, questo stesso test viene pure applicato, dalla giurisprudenza di Lussemburgo, per la determinazione della nozione di contrasto allorquando ricorrano gli estremi di cui alla lett. c) dell'art. 45, in ossequio ai principi elaborati in seno al caso *Hoffmann*.

Ciò posto, tenuto conto della specularità teleologica riscontrabile tra la disposizione testé richiamata e la norma di cui all'art. 45 lett. c) e d) e della ricorrenza dei medesimi presupposti atti a determinare l'identità tra le pronunce, si è ritenuto che si possa ricorrere alla <<medesima giustificazione formale fornita dalla Corte a proposito dell'art. 27 reg. n. 44/2001 (leggi art. 29 reg. n. 1215/2012)>>²⁰⁵, tanto più se ci tenga conto dell'inserimento, nella previsione di cui all'odierna lett. d), del riferimento all'ipotesi di un conflitto tra la sentenza riconoscenda ed una precedente pronuncia promanante da un altro giudice europeo.

In altre parole, nella prospettiva della dottrina in questione, sarebbe inaccettabile adottare due differenti approcci nella determinazione delle ipotesi di conflitto ove si tratti, da un lato, del contrasto tra una pronuncia dello Stato richiesto ed una differente decisione europea e, dall'altro, tra due sentenze comunitarie ambo provenienti da paesi diversi da quello di destinazione²⁰⁶.

Ne consegue che, per coerenza interna della disposizione, medesima debba essere l'interpretazione anche con riguardo alle decisioni di paesi terzi, di modo che, pure in tal caso, possa procedersi ad un vaglio degli effetti, secondo lo schema articolato nella sentenza *Hoffmann c. Krieg*²⁰⁷.

²⁰⁵ Così D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., p. 274.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ Si vedano, a riguardo, pure KROPHOLLER J.-VON HEIN J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, cit., p. 591.

2.8. *L'eccezionalità del potere di revisione della competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine del provvedimento atto a circolare nel sistema giuridico europeo*

Da ultimo e nell'intento di facilitare all'interprete un raffronto critico tra la disciplina comunitaria ed il complesso dei principi di diritto comune inglese che troveranno applicazione nella futura regolamentazione della materia della circolazione delle sentenze, tra il Regno Unito ed i paesi membri, dovrà brevemente darsi conto di un aspetto assai caratteristico del sistema istituito con la stipulazione della Convenzione di Bruxelles del 1968.

Invero, differentemente dai sistemi normativi di diritto comune propri delle singole esperienze giuridiche nazionali, che, diffusamente ed in maniera perdurante, prescrivono, tra le condizioni positive di ammissione del provvedimento giurisdizionale estero riconoscendo, la ricorrenza di specifici criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale della corte d'origine della decisione²⁰⁸, il Regolamento Bruxelles I *bis*, senza soluzione di continuità con gli strumenti giuridici che ne hanno preceduto l'entrata in vigore²⁰⁹, accoglie, tra i principi fondanti il sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia civile, il divieto di revisione della competenza giurisdizionale della corte *a qua*, peraltro prevedendo, in deroga ad una limitazione siffatta, talune ipotesi eccezionali, in corrispondenza delle quali un vaglio, in tal senso, seppur stringente, sarà ammesso.

Una simile scelta di politica legislativa trova fondamento ed estrinsecazione nella natura stessa degli strumenti normativi che regolamentano la materia del diritto internazionale privato e processuale, nel sistema di diritto comunitario: come noto, essi si qualificano alla stregua di «atti doppi», vale a dire finalizzati all'armonizzazione dei principi in punto di circolazione transnazionale dei provvedimenti giudiziari e, così pure, delle regole atte a ripartire e coordinare l'esercizio del potere giurisdizionale, tra le autorità dei paesi che ne risultino vincolati²¹⁰; pure, un corrispettivo divieto di revisione nel merito della lite ed un canone di mutua fiducia tra sistemi giudiziari di pari valore implicano la necessità che l'affidamento nutrito nei riguardi della giurisdizione di provenienza del provvedimento si estenda, altresì, alla presumibile corretta

²⁰⁸ Lo rilevano, in specie, CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Op. cit., p. 353; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 6^a ed., cit., p. 593.

²⁰⁹ Cfr. art. 28, par. 3 della Convenzione d'esecuzione ed art. 35 par. 3 del Regolamento n. 44/2001.

²¹⁰ Sulla qualifica in oggetto, si vedano, per tutti, MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale*, I, *Parte generale e obbligazioni*, 6^a ed., Milanofiori Assago, Wolters Kluwer Italia, 2013, p. 51; nello stesso senso, si veda, altresì, la *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard*, cit., pt. 46.

applicazione dei criteri di attribuzione della *potestas iudicandi*²¹¹, di talché ne deriva l'auspicata massima semplificazione dell'iter di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, che costituisce l'obiettivo primario perseguito dalle Istituzioni europee nel cammino avviato con la comunitarizzazione della materia in commento²¹².

É bene precisare, tuttavia, come il canone di *mutual trust* che sorregge l'impianto giuridico del Sistema Bruxelles giustifichi un limite siffatto non soltanto nell'eventualità in cui il giudice di provenienza del provvedimento abbia fondato il proprio esercizio di giurisdizione sulle regole uniformi di determinazione della giurisdizione, bensì, pure, allorquando abbia dato applicazione alle proprie norme di diritto comune²¹³ od alla disciplina pattizia cui debba dare seguito per effetto dell'adesione del proprio paese ad un trattato che disciplini la questione dell'*international jurisdiction*²¹⁴.

Ciò premesso, si ribadisce come la previsione di cui al par. 3 dell'art. 45 precisi come <<la competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine non può essere oggetto di riesame>> e che neppure sia possibile aggirare un divieto siffatto mediante l'attivazione della condizione ostativa di cui alla lett. a) della medesima disposizione, dovendosi accogliere, come anzitempo precisato, un atteggiamento esegetico volto ad una interpretazione restrittiva dei motivi di diniego della circolazione delle decisioni, al fine ultimo di assicurare la realizzazione della quinta libertà del mercato comune.

Le sole eccezioni ammesse saranno, pertanto, quelle contemplate al par. 1 lett. e), che rinvia alle sezioni 3, 4 e 5 del capo II del Regolamento n. 1215/2012, <<nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto>>, nonché alla successiva sezione sesta, sicché risulterà, in definitiva, possibile opporsi al riconoscimento od all'esecuzione automatica di decisioni straniere, sul presupposto della violazione delle regole di attribuzione della competenza giurisdizionale del giudice *a quo*, nella sola eventualità in cui si tratti di previsioni adottate a tutela

²¹¹ *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard, ut supra cit.; CARBONE S.M.-TUO C., Op. loc. ult. cit.*

²¹² A riguardo, si veda, *supra*, il Cap. I.

²¹³ Quand'anche in applicazione di una normativa che tratteggi i contorni di un foro esorbitante, salvo il disposto di cui agli artt. 71 e 72 del Regolamento. Cfr., sul punto, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 356; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 594; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni, 9 ed., supra cit.*, p. 358.

²¹⁴ Si vedano, in particolare, sul punto, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. loc. ult. cit.*; MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Op. loc. ult. cit.*

del contraente debole²¹⁵, qualora convenuto nell'originario giudizio, ovvero attributive di una competenza giurisdizionale esclusiva ed inderogabile, secondo quanto chiarito all'art. 24.

Peraltro, ancorché ricorra taluna delle ipotesi eccezionali testé richiamate, il potere di controllo della corte investita dell'opposizione al riconoscimento non potrà dirsi del tutto illimitato: varrà, infatti, a condizionarne l'operato la prescrizione di cui al par. 2 della disposizione dell'art. 45, che impone al giudice *ad quem* il vincolo degli accertamenti fattuali compiuti dall'autorità di provenienza della sentenza, ai fini della decisione della questione della giurisdizione, e gli riconosce un potere di mera riqualificazione di quelle circostanze, fermo il divieto, per le stesse parti, di allegazione di fatti che avrebbero potuto avanzare già in seno al giudizio d'origine della sentenza.

²¹⁵ In questa prospettiva, il regolamento Bruxelles I *bis* ha innovato la disciplina, rispetto all'atto normativo che lo ha preceduto, estendendo il potere di revisione del giudice dello Stato richiesto altresì alle ipotesi di violazione dei fori delineati a tutela del lavoratore subordinato. Sulla ragione della pregressa omissione, che si imputava alla necessità di proteggere la parte, in quanto casisticamente propensa a radicare essa stessa i giudizi, a tutela dei propri diritti e, pertanto, estranea alla percezione della necessità di un controllo sulla scelta del foro dal canto suo operata, si vedano, in specie, CARBONE S.M.-TUO C., *Op. ult. cit.*, p. 355, in specie nota 51, nonché GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. cit.*, pp. 597-598.

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EUROPEE NEL REGNO UNITO, ALLA LUCE DELLA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE FONTI EUROPEE IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE

SEZIONE I

IL RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESTERI QUALE PRESUPPOSTO PER IL DISPIEGAMENTO DI EFFETTI NEL TERRITORIO DEL FORO

3.1.1. La (nuova) disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere in UK, in conseguenza della Brexit. I modelli ricostruttivi: cenni introduttivi e contestualizzazione del problema giuridico.

La sopravvenuta inefficacia delle norme europee in materia di cooperazione giudiziaria civile - che hanno rappresentato, come si è detto, il regime di regolamentazione della circolazione dei giudicati stranieri nei rapporti con gli Stati europei, sin dalla ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione di Bruxelles del 1968¹ - pone la necessità, per l'interprete, di interrogarsi, lo ribadiamo, circa l'innovato assetto delle fonti che è derivato dal perfezionamento del cammino di recesso intrapreso dall'ex Stato membro comunitario.

Sgomberato, non troppo auspicabilmente, il campo dalla fruibilità di strumenti di origine pattizia, su base multilaterale, il cui destino risulta ormai segnato dagli esiti infausti del tentativo di accesso in proprio, da parte dello Stato britannico², si pone la necessità, per il commentatore, di volgere il proprio sguardo ai regimi nazionali di disciplina degli istituti del riconoscimento e, per quanto qui di specifico interesse, di esecuzione dei giudicati stranieri, giacché, a meno di un cambio di passo da parte delle Istituzioni comunitarie, con riguardo al Sistema Lugano, o di una ratifica, da parte dei

¹ Cfr. *supra*, Cap. I, § 1.3.

² Ci si riferisce, evidentemente, all'esito della procedura di ratifica della Convenzione di Lugano del 2007, da parte del Regno Unito, che si è conclusa sfavorevolmente, stante il mancato ottenimento di un consenso unanime dei paesi membri, necessario ai fini dell'accesso al regime convenzionale da parte di uno Stato terzo. Si veda, in proposito, quanto anzitempo rilevato al Cap. I, § 1.7.

sogetti coinvolti, della novella *Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione dei giudicati stranieri in materia civile e commerciale*³ non pare esservi altra via, almeno in una prospettiva di respiro schiettamente internazionale⁴.

Pertanto, in un'ottica riespansiva della portata applicativa delle norme nazionali in materia di *conflict of laws*, dovrà, anzitutto, darsi conto di un aspetto di centrale rilevanza, che attiene propriamente alla struttura del sistema giuridico che è proprio dell'esperienza normativa britannica, con specifico riguardo alla giurisdizione di Inghilterra e Galles.

Si può dire, in tal senso, che l'ordinamento giuridico inglese ruoti attorno ad un sistema binario di regole in punto di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, che si differenzia e si sostanzia di principi e fondamenti suoi propri, a seconda dell'area di provenienza della decisione dei cui effetti si discute⁵.

In effetti, in conseguenza dell'evento Brexit, trovano oggi esclusivo slancio applicativo, per un verso, i principi giurisprudenziali elaborati dalle corti nazionali sin dal secolo XVII, che costituiscono il complesso delle regole di *common law* in materia di *recognition and enforcement of foreign judgments*, e, d'altro canto, le regole di matrice legislativa, alternativamente racchiuse nell'*Administration of Justice Act 1920* e nel *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*.

Queste ultime fonti, rispettivamente, disciplinano l'esecuzione di (alcune) sentenze pronunciate in taluno dei territori d'oltremare britannici o di paesi del Commonwealth⁶, ovvero in uno dei paesi

³ HCCH, *Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention)*, reperibile, sul sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments>, da ultimo consultato il 7 aprile 2022. Cfr., in proposito, quanto *supra* rilevato al Cap. I, § 1.6, in specie nota 381.

⁴ Si veda, in ragione, quanto già rilevato al Cap. I del presente lavoro.

⁵ Individua, per converso, una triplice partizione MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, in *Rev. crit. DIP*, 2, 2019, p. 385, distinguendo a seconda che si tratti di decisioni promananti dagli Stati europei o dai paesi membri dell'AELS, di Stati terzi o di paesi legati al Regno Unito da vincoli convenzionali di natura bilaterale, rientranti nello schema statutario del *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*. Sul presupposto della sopravvenuta inefficacia delle fonti europee e dell'esito sfavorevole della procedura di accesso in proprio della Convenzione di Lugano II, da parte del Regno Unito, si è ritenuto, tuttavia, opportuno riferirsi ad una bipartizione, stante l'acquisizione della qualifica formale di Stati terzi da parte dei paesi prima vincolati dalle norme di cui ai sistemi Bruxelles e Lugano.

⁶ Trattasi, in specie, dei territori elencati alla Schedule 1 del *Reciprocal Enforcement of Judgments (Administration of Justice Act 1920, Part II) (Consolidation) Order 1984*, così come successivamente modificato. La legge non si applica più, tra gli altri, ai territori di Hong Kong, Australia, India, Canada, Pakistan, Bangladesh, Sud Africa e Gibilterra. Cfr., in merito, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., Abingdon, Informa Law Routledges, 2015, p. 758, testo ed, in specie, nota 737; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, I, 15th ed., London, Sweet & Maxwell, 2012, pp. 748-749.

con i quali il Regno Unito abbia stipulato una convenzione bilaterale, tesa alla vicendevole circolazione delle rispettive pronunce giudiziarie⁷, riservandosi la disciplina di diritto comune al complesso delle pronunce giudiziarie che promanino da Stati diversi da quelli interessati dai suddetti strumenti statutari⁸.

Per la verità, in ragione delle peculiarità del regime rilevante a seconda dello Stato di appartenenza del giudice d'origine, oltre che della specifica collocazione dell'autorità giudicante nella gerarchia giudiziaria di inquadramento, potrebbe pure cogliersi - ove si ritenesse, contrariamente a quanto qui sostenuto, che le convenzioni bilaterali del secolo scorso possano trovare nuovamente applicazione - un'articolazione del sistema di regolamentazione della cooperazione giudiziaria civile, tra il Regno Unito ed i paesi membri dell'UE. Infatti, ove si tratti della circolazione di una sentenza che promani da un giudice diverso da quelli espressamente contemplati alla stregua di <<*recognised courts*>>, secondo il modello pattizio di riferimento negli specifici rapporti tra il paese britannico e lo Stato europeo contraente, dovrebbe necessariamente farsi ricorso ai principi di *common law*, quale regime di *default* che trova universalmente applicazione, indipendentemente dall'identità dello Stato di provenienza⁹.

⁷ La legge si applica, in specie, ad alcuni paesi del Commonwealth, ai quali non si estende più l'*Act* 1920: si tratta di Australia, Canada (ad eccezione delle province canadesi del Quebec), Tonga, Guernsey, Jersey, Pakistan, India e Isole di Man. Con riguardo a questi Stati, l'estensione della legge del 1933 è stata possibile a mezzo di previsione legislativa, nelle forme di un *Order in Council*, secondo quanto previsto alla *Sch. 7* della stessa legge, allo scopo di riunire ad unità le procedure di *registration* relative alle pronunce straniere, senza che si differenziasse a seconda che lo Stato d'origine rientrasse o meno nella compagine dei paesi del Commonwealth. Cfr., in proposito, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M. (a cura di), *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, 14^a ed.*, Oxford, OUP, 2008, pp. 578-579.

Essa trovava applicazione, altresì, per le pronunce di alcune corti di Israele e Repubblica del Suriname, oltre che dei paesi europei di Italia, Germania, Austria, Belgio, Olanda e Norvegia. Cfr. COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, Op. ult. cit.*, pp. 670, 750-751; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, cit.*, p. 761, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M. (a cura di), *Op. loc. ult. cit.*

Evidentemente, per gli Stati europei l'applicazione di un siffatto strumento, *rectius* delle singole convenzioni bilaterali stipulate nel quadro dell'*Act* 1933, è cessata, in ragione del sopravvenire dei rilevanti strumenti europei in materia di cooperazione giudiziaria civile e, con specifico riguardo al caso Norvegese, della Convenzione di Lugano, secondo quanto previsto dal *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*. Come poco sopra chiarito, la sopravvenuta inefficacia dei regolamenti e della Convenzione di Lugano, nei rapporti con il Regno Unito, giustifica un interesse all'analisi della disciplina in oggetto, specie qualora si consideri l'esistenza di voci favorevoli alla riespansione applicativa dei suddetti regimi bilaterali. In proposito, si veda quanto già ampiamente rilevato al § 1.6, tenendo in specie conto che, per effetto dell'accordo del 13 ottobre 2020, siglato tra il Regno britannico e la Norvegia, si è attribuito rinnovato vigore alla convenzione del 1961 per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Una siffatta circostanza non trova, del resto, alcun limite nei poteri di competenza esclusiva dell'Unione europea, in punto di cooperazione giudiziaria civile, atteso l'estraneità del regno scandinavo dalla compagine degli Stati membri.

⁸ Cfr. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, 7^a ed.*, London, Informa Law from Routledge, 2021, p. 763.

⁹ *Ibidem*. Si consideri, altresì, ad ulteriore riprova dell'intreccio normativo cui talvolta l'interprete dovrà ricorrere, ove si approcci alla disamina della disciplina di *conflict of laws* che è propria dell'esperienza del Regno Unito, come

Peraltro - sebbene debba rilevarsi la natura sostanzialmente riproduttiva dei principi di *common law*, che caratterizza i regimi legislativi testé menzionati¹⁰ - v'è comunque una notevole diversità d'impostazione che li contraddistingue rispetto all'impianto normativo di matrice giurisprudenziale. Invero, mentre nella prospettiva del diritto tradizionale, la sentenza, in quanto manifestazione del potere sovrano dello Stato straniero, non può trovare ingresso, nel territorio del foro, nella sua qualità di atto autoritativo, tanto che ciò che materialmente viene portato ad esecuzione da parte delle competenti autorità nazionali è solo la sentenza inglese che conferisce tutela all'obbligazione legale che si origina dalla pronuncia estera¹¹, nello spettro dei regimi legislativi summenzionati, si è, invece, al cospetto di quell'unica ipotesi in cui, comprovata l'integrazione dei presupposti all'uopo richiesti dalla legge, di volta in volta, applicabile, sarà lo stesso provvedimento giurisdizionale straniero a spiegare i suoi effetti diretti nell'ordinamento del foro, ciò a seguito di una procedura di *registration*, azionata dalla parte che vi abbia interesse¹².

Ciò posto, sarà opportuno evidenziare, sin d'ora, l'equivocità dell'espressione "*enforcement of foreign judgments at common law*", giacché, invero, non v'è alcun margine per il dispiegamento dell'efficacia esecutiva della stessa decisione straniera, nel territorio del Regno Unito. Sarà soltanto la decisione nazionale riproduttiva del contenuto condannatorio di quello estero a porsi a fondamento dell'azione esecutiva, in maniera del tutto differente da quanto, invece, accadeva nella vigenza del regime europeo di DIPP.

In quel contesto, infatti, nell'ottica di ravvicinamento e di armonizzazione tra i modelli alquanto differenziati della tradizione di *civil law* e di *common law*, in occasione dell'accesso del Regno

l'*Administration of Justice Act 1920*, che trova applicazione nei rapporti tra il regno e taluno degli Stati del *Commonwealth*, neppure detti alcuna previsione in merito al *recognition* dei *foreign judgments*, limitandosi piuttosto a delineare il meccanismo di *registration* ai soli fini dell'*enforcement* della sentenza estera recante condanna all'adempimento di una prestazione pecuniaria. Ne consegue che, nell'ottica del riconoscimento della pronuncia a meri fini preclusivi, sarà necessario ricorrere alla disciplina di matrice giurisprudenziale. Cfr., sul punto, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 745 ss., in specie p. 748; BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments*, Oxford, OUP, 2001, pp. 55-56.

¹⁰ V. BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*, nonché ID., *Private international law in English courts*, Oxford, OUP, 2014, pp. 455-456, ove l'Autore disvela la natura sostanzialmente ibrida dei sistemi legislativi di disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione dei giudicati stranieri. Invero, sebbene la legge del 1920 e quella del 1933 ammettano, in deroga alla concezione tradizionale, che sia proprio il giudicato straniero a produrre effetti diretti, in specie esecutivi, nel territorio del foro, d'altro canto esse ricalcano, a grandi linee, i motivi di diniego alla circolazione delle pronunce estere elaborati dalle corti inglesi al tempo in cui vennero promulgati, di modo che non si atteggino quali <<*living instrument*>>, ma rappresentino un tentativo di cristallizzazione, ormai perenne, dei capisaldi della tradizione del diritto giurisprudenziale in materia.

¹¹ Cfr. quanto in seguito rilevato ai § 3.2.1. e 3.2.4.

¹² BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 842.

Unito alla Comunità europea, si estese il meccanismo di *registration*, già previsto dalle convenzioni bilaterali siglate, con taluni degli Stati membri, nel quadro del *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*, a tutte le decisioni promananti dalle autorità giudiziarie europee, sul presupposto di un parallelo con la procedura di *exequatur*, del tutto ignota all'esperienza giuridica di *common law* e di diffusa applicazione del panorama dei sistemi continentali di diritto internazionale private e processuale¹³.

Pure, in costanza d'applicazione del Regolamento CE n. 805/2004 che istituì il titolo esecutivo europeo e, più tardi, in maniera generale, per effetto dell'abolizione dell'*exequatur* operata con la rifusione del Regolamento Bruxelles I *bis*¹⁴, divenuta ormai non più necessaria la previa *registration* del giudicato estero dinanzi alla competente *High Court*, di fatto si assistette ad uno stravolgimento dell'ottica dogmatica in ragione della quale le decisioni straniere trovavano tradizionalmente ingresso nel territorio britannico¹⁵, riverberandosi, peraltro, siffatta innovazione in un notevole accrescimento della tutela giurisdizionale offerta al creditore, ormai più rapidamente proiettato alla spendita dell'efficacia esecutiva della pronuncia ottenuta all'estero, anche nei limiti dei confini nazionali dello Stato britannico di ricevimento.

Sotto, questo profilo, l'inevitabile ritorno all'applicazione delle regole nazionali in materia di *conflict of laws*, necessiterà la considerazione, da parte dell'interprete continentale, di quei profili di diversità teorica, le cui ricadute sono forse maggiormente rinvenibili sul piano pratico, in modo che possa cogliersi, ambo in una prospettiva meramente speculativa ed in un'ottica maggiormente pragmatica, che è propria della materia che qui ci occupa, quanto l'esito referendario del 2016 abbia concretamente implicato.

In questa prospettiva, si procederà, dunque, all'analisi della disciplina di *common law* in punto di esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere, ricostruendo la materia rilevante a partire da una

¹³ Cfr. *supra*, Cap. II, § 2.1., nota 7. Si veda, altresì, la *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59, del 5 marzo 1979, par. 208.

¹⁴ V. *supra*, Cap. II, § 2.2.

¹⁵ L'innovazione non pare, peraltro, esser stata salutata con particolare disappunto da parte della più illustre dottrina anglosassone, nell'opinione della quale <<*it is simply a matter of whether it is produced by the claimant from his own endeavour and place before the receiving court, or issued by the original courts and provided to the receiving authority. From this point of view, and from others, it represents a perfectly sensible development of the law. Even if there are some courts in parts of the European Union in whose judicial capability one would hesitate to place unwavering trust, there are also some rather ramshackle places from which judgments may be brought to England for registration under the Administration of Justice Act 1920. There was no cause for alarm*>>. Così BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 760.

necessaria disamina storica delle evoluzioni teorico-dogmatiche sottese all'istituto qui oggetto di trattazione.

Si tenga, peraltro, conto, a giustificazione dello schema analitico accolto per la conduzione della presente trattazione, di quanto anzitempo rilevato, in specie, al Capitolo I, ove, con riguardo alle sorti delle convenzioni bilaterali siglate, tra il Regno Unito e taluni Stati europei, nel corso del secolo ventesimo, si è ritenuto di accogliere una tesi sfavorevole alla relativa reviviscenza, ponendosi ad ostacolo di un siffatto scenario l'estensione della competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, così come ricostruita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia¹⁶.

Ciò premesso, nell'adozione di un approccio di comparazione tra il modello tradizionale di *conflict of laws* ed il sistema di cooperazione giudiziaria civile inaugurato con la Convenzione di Bruxelles del 1968, di indubbia derivazione civilistica ed euro-continentale, si auspica possano stimolarsi talune riflessioni e sollevarsi taluni interrogativi in merito al futuro delle relazioni tra l'Europa ed il regno d'oltremarica, di modo che possa, altresì, abbozzarsi un bilancio a posteriori circa gli esiti dell'iperbole di statalismo che ha dato corso al recesso dello Stato dall'organizzazione comunitaria.

3.1.2. *Il riconoscimento come condizione ineludibile per il dispiegamento di effetti giuridici delle sentenze straniere nel territorio del foro*

La separazione tra gli ordinamenti ed il principio di territorialità che connota la giurisdizione sovrana dello Stato costituiscono i capisaldi del sistema inglese di *common law* nella materia del *conflict of laws*, giacché le giurisdizioni del Regno Unito tipicamente si approcciano ai valori giuridici promananti da paesi stranieri secondo una endiadi epistemologica per la quale, per un verso, i confini del territorio dello Stato delimitano, *in primis*, l'ambito spaziale all'interno del quale gli atti autoritativi possono manifestare i propri effetti diretti, di modo che al di fuori della giurisdizione nazionale non v'è spazio per l'estensione dell'efficacia dei provvedimenti stranieri¹⁷ e,

¹⁶ Cfr. *supra*, cap. I, § 1.6.

¹⁷ V. COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 107 ss.; BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, in *ICLQ*, 2013, p. 88; ID., *The conflict of laws*, 4^a ed., Oxford, OUP, 2019, p. 127.

per altro, allorché l'atto promani da un'autorità internazionalmente competente per pronunciarsi in merito al modo d'essere di un determinato diritto, rapporto giuridico o *status* - in ragione dell'osservanza dei principi di riparto della competenza giurisdizionale internazionale delineati dalle corti britanniche - necessaria osservanza dovrà esservi prestata, in quanto l'accertamento giurisdizionale compiuto dal giudice internazionalmente competente a pronunciarsi nei riguardi del convenuto costituisce estrinsecazione del valido esercizio del potere sovrano dell'ordinamento straniero e come tale deve essere rispettato, anche in ossequio ad un'esigenza pubblicistica di finitezza delle liti¹⁸.

Invero, nel collegamento geografico riscontrabile tra il territorio facente capo alla giurisdizione straniera ed il convenuto - persona fisica o giuridica ivi presente - od il bene immobile colà stabilmente localizzato risiede la portata vincolante della decisione, nei riguardi dei soggetti destinatari degli effetti preclusivi della pronuncia¹⁹ e così pure nei confronti delle corti straniere, laddove la sentenza estera ivi sia invocata, nell'ambito di giudizi instaurati tra le stesse parti, su questioni già oggetto di statuizione da parte del giudice straniero²⁰.

Si badi, questa stessa logica, che fa dipendere la vincolatività di un accertamento giudiziale dalla sussistenza di un collegamento sostanziale tra la giurisdizione e la parte nei cui confronti la

¹⁸ Cfr. BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., *ut supra cit.*

¹⁹ Siffatta portata preclusiva dipenderà, in specie, dalla natura del pronunciamento giudiziale straniero: invero, come appresso si vedrà, la tradizione giuridica di *common law* si caratterizza per la perdurante valorizzazione, a svariati fini giuridico-speculativi, tra i quali, ad esempio, la definizione delle regole per il riparto della giurisdizione sia interna che internazionale, oltre che, in specie per quanto qui di specifico interesse, la delimitazione delle condizioni per la circolazione delle decisioni straniere, nel territorio del foro, delle categorie di matrice romanistica delle sentenze *in personam* ed *in rem*, caratterizzandosi le prime come pronunce finalizzate alla delimitazione dello spettro dei diritti e degli obblighi reciprocamente sussistenti tra le parti (*inter se*), senza che l'affermazione della regola giuridica del caso concreto possa riverberare i propri effetti su soggetti terzi, diversi dalle parti e dai *privies*; le seconde come quelle, per converso, finalizzate all'affermazione di un diritto su una cosa o dello stato dedotto in causa nei riguardi della collettività, di talchè si qualificano specificamente alla stregua di sentenze siffatte quelle che pronuncino in materia di diritti reali ed assoluti sulle cose ovvero che accertino uno *status* e, più in generale, le pronunce che costituiscono, estinguono o modificano un rapporto e quelle che si limitano ad accertarne l'esistenza o a dichiararne la validità o la nullità, con effetti necessariamente proiettati all'intera collettività (*erga omnes*). Si tenga conto, peraltro, della circostanza che non necessariamente vi sia corrispondenza tra l'azione esercitata e la natura della decisione pronunciata dalla corte, dovendosi piuttosto qualificare il provvedimento in ragione del contenuto del pronunciamento giudiziale. Cfr., a riguardo, MIELE A., *La cosa giudicata straniera, Esecuzione e riconoscimento delle sentenze nel diritto comune europeo*, Padova, CEDAM, 1989, p. 26 ss., in specie pp. 29-30. Più in generale, sulla nozione di *actions in rem* ed *in personam* si veda *ivi*, p. 30 nota n. 9, nonché WOLFF M., *Private international law*, 2^a ed., Oxford, At the Clarendon press, 1950, p. 64 ss.

²⁰ Sul fondamento dell'istituto del riconoscimento dei giudicati stranieri, a fini meramente preclusivi, e sull'includibile connessione tra la teoria della *res judicata* e la competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine, allorché si tratti di riconoscere effetti vincolanti alle pronunce estere, si veda ampiamente BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments*, *Op. cit.*

sentenza statuisca, con specifico riguardo al procedimento civile all'interno del quale trova attuazione la manifestazione del potere sovrano nella sua accezione giurisdicente, si rinviene, altresì, a fondamento del modello tradizionale di *enforcement at common law*, che il creditore è chiamato ad azionare allorquando intenda procedere all'esecuzione transfrontaliera del provvedimento condannatorio a contenuto pecuniario, nel territorio dello Stato britannico.

Ebbene, anticipando qualche riferimento alla trattazione delle differenti tesi dogmatiche che sono state avanzate a giustificazione dell'obbligo, imposto alle corti nazionali, di dare esecuzione e soddisfacimento al credito pecuniario sotteso alla sentenza estera che il creditore intenda invocare nel territorio dello Stato di destinazione, occorrerà sin d'ora soffermarsi sulla *doctrine of obligation*, che costituisce la più recente manifestazione dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale finalizzata a dare corpo e ragione al meccanismo dell'esecuzione delle pronunce estere, secondo lo schema del *common law*²¹.

Ebbene, specie ai fini del dispiegamento dell'efficacia esecutiva potenzialmente riconducibile al provvedimento straniero, occorrerà che si verifichi, anzitutto, la ricorrenza della competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo*, vale a dire dell'attitudine della corte d'origine a pronunciare validamente, nei riguardi del debitore convenuto, una condanna all'adempimento della prestazione dedotta in causa, di modo che, anzitutto in forza del legittimo esercizio dell'*adjudicatory power* della giurisdizione d'origine, si assista alla nascita di quell'obbligazione - disgiunta e derivata rispetto a quella originariamente azionata davanti al giudice straniero - che nell'ottica dello Stato di destinazione diviene opportuno e conveniente tutelare, garantendone il soddisfacimento²².

Siffatta precisazione ricorre utilmente all'interprete sotto un duplice punto di vista: anzitutto, essa consente di cristallizzare un primo caposaldo fondamentale nella trattazione e comprensione della materia del *conflict of laws* inglese.

A bene vedere, il *common law* ammette bensì che le sentenze pronunciate da parte di giudici stranieri possano spiegare una qualche efficacia, nel territorio del foro, sul presupposto che le stesse possano essere riconosciute: al riconoscimento vengono così riconnessi i diversi effetti riconducibili al provvedimento giurisdizionale estero, che ammontano all'effetto esecutivo ed all'efficacia

²¹ Sia consentito rinviare, a riguardo, alla sez. II, § 3.2.1., per una più ampia disamina e per tutti gli opportuni riferimenti bibliografici. Si veda, inoltre, in proposito, seppur con riferimento al tema ancillare della circolazione dell'efficacia di cosa giudicata promanante della sentenza straniera, HARDER S., *The effects of recognized foreign judgments in civil and commercial matters*, in 62 *ICQL*, 2013, p. 441 ss., in specie p. 448 ss.

²² *Ibidem*.

preclusiva della *res judicata*, di modo che <<*recognition is the necessary primary concern*>>²³, atteggiandosi a *condicio sine qua non* per l'attribuzione di un qualsivoglia valore giuridico al prodotto giurisdizionale straniero.

Si coglie, dunque, in tal senso, l'ancillarità e priorità del riconoscimento e la medesimezza dei presupposti positivi e delle condizioni ostative di seguito analizzate, tanto ai fini della spendita, nel territorio dello Stato britannico, dell'eccezione di cosa giudicata estera, quanto in prospettiva del dispiegamento dell'efficacia esecutiva nascente dalla sentenza straniera, in modo che, di tal guisa, potranno comprendersi l'anteriorità della trattazione in oggetto ed i rimandi alla stessa, nel contesto della Sezione II, il cui contenuto sarà piuttosto articolato nella enucleazione di quegli ulteriori presupposti e delle peculiarità procedurali che caratterizzano l'*enforcement at common law* delle sentenze straniere, fermi restando i capisaldi normativi che saranno appresso evidenziati allo scopo di valutare, *in primis*, in che termini ed entro quali limiti i giudicati europei potranno spiegare una qualche efficacia vincolante nel contesto della giurisdizione inglese.

Del resto, volendo evocare le parole di illustre dottrina, <<*to say that it [si legga il provvedimento estero ndr] is recognized is to say that the defendant is obliged to accept the judgment*>>²⁴, sicché è in forza della valorizzazione di un obbligo siffatto - nei limiti e secondo i crismi tratteggiati dal diritto comune alla stregua di condizioni positive e di limiti ostativi all'ammissione dei valori giuridici esteri, secondo modelli più tipicamente propri delle esperienze giuridiche euro-continentali - che diviene possibile accordare effetti preclusivi e vincolanti al pronunciamento giudiziale estero, che sfuma, tuttavia, agli occhi del giurista britannico nella sua qualità di atto autoritativo, abdicando la propria forza impositiva a favore dell'indissolubilità dell'obbligo di soggezione volontariamente assunto dalle parti, che solo legittima l'accettazione delle conseguenze giuridiche nascenti dalla sentenza da parte delle corti dello Stato di destinazione della decisione.

In tal senso, nella valorizzazione del collegamento geografico tra l'ambito spaziale della giurisdizione e le parti o l'oggetto del giudizio, allorché, come anticipato, la sentenza possa qualificarsi alla stregua di un provvedimento *in rem*²⁵, ci pare possa cogliersi la vera essenza della concezione dogmatica sottesa agli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere nel Regno Unito.

Si è fatto cenno, rinviando alla sezione successiva per una più puntuale disamina della tematica, alla circostanza per la quale, tradizionalmente, sin dalla prima metà del XIX secolo, il fondamento delle

²³ Così Lord Rodger in *Clarke v. Fennoscandia Ltd* [2007] UKHL 56; 2008 S.C. (H.L.) 122, pt. 21.

²⁴ Così BRIGGS A., *Private international law in English courts*, Op. cit., p. 462.

²⁵ Cfr., *supra*, nota 19.

discipline in commento sia da rinvenire nella *theory of obligation*, che racchiude il valore del provvedimento estero, nella prospettiva dello Stato di destinazione, nell'attitudine della decisione, in senso lato riconoscenda, a vincolare, obbligandole, le parti al rispetto del contenuto del provvedimento giudiziale che sia stato pronunciato tra le stesse, nel paese straniero²⁶.

Siffatta obbligazione - che nella prospettiva dell'*enforcement at common law* assume una funzione bensì peculiare, stante la particolare concezione, di derivazione romanistica, che contraddistingue l'esecuzione forzata in ragione della sua natura tipicamente espropriativa, tanto che, attraverso un procedimento modellato su un'azione quasi contrattuale, l'obbligazione pecuniaria oggetto del processo straniero trova soddisfacimento, nel Regno Unito, mediante la pronuncia di un provvedimento interno di condanna di contenuto speculare a quello straniero posto a fondamento dell'azione²⁷ - pure contraddistingue, lo si accennava, l'architrate teorico che sottende all'istituto del riconoscimento degli effetti del giudicato estero.

In tal senso, sebbene possano svolgersi talune considerazioni idonee a rievocare i presupposti della più tradizionale dottrina della *comity* quale sinonimo di connaturale osservanza per i limiti di territorialità dell'altrui potere nazionale²⁸, l'ossequio prestato dalle corti inglesi alla *res judicata* straniera e la conseguente accettazione della correlativa portata preclusiva traggono ragione dalla condotta stessa delle parti, le quali, ponendosi volontariamente al cospetto della giurisdizione sovrana, accettano di vincolarsi al contenuto dell'accertamento giudiziale, in maniera tale che, altresì nella prospettiva dello Stato di circolazione del provvedimento, l'osservanza di quell'obbligo fonda la *ratio* stessa del sistema e legittimi l'accettazione del valore giuridico estero, a prescindere da contingenze quali la sussistenza di un presupposto di reciprocità, piuttosto che la ricorrenza di un legame sostanziale tra la fattispecie oggetto della causa ed il territorio dello Stato di provenienza della decisione, che pure assumono, tradizionalmente, nella materia del diritto internazionale privato e processuale una qualche rilevanza, ai fini della circolazione delle pronunce giudiziarie straniere²⁹.

²⁶ Cfr. *supra*, nota 21.

²⁷ V. *infra*, sez. II, § 3.2.1, 3.2.4. e 3.2.6.

²⁸ Si veda, in proposito, BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, cit., p. 91, ove l'Autore precisa: «*it is logical that it recognizes as conclusive judicial adjudications and orders made against a person who was present within the territory of the foreign state at the material time. Each and all of these proceed from the common law's fundamental understanding that sovereign is territorial, and that the most important aspect of comity of nations is that an exercise of sovereign power conducted within the territory of the sovereign should be recognized outside of it*». Cfr., altresì, ID., *Private international law in English courts*, Op. loc. ult. cit.

²⁹ Si veda, a riguardo, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, Op. cit., pp. 674, 706 ss.

Ebbene, proprio alla luce di una concezione siffatta e del substrato epistemologico che sta alla base dell'impianto giurisprudenziale del *common law* in punto di *conflict of laws*, potrà comprendersi, anzitutto, la ragione per la quale si intenderà focalizzare la ricostruzione susseguente sui presupposti per il riconoscimento dell'obbligazione sottesa alla condanna giudiziale, comminata dal giudice straniero, di modo che la sentenza estera possa validamente atteggiarsi, nella prospettiva della corte del foro, alla stregua di una *cause of action* atta a sorreggere l'*action on the judgment* che il creditore vittorioso sarà chiamato ad esperire, ai fini dell'instaurazione, in terra britannica, di un procedimento di espropriazione forzata sui beni del debitore³⁰. Pure, nello stesso senso, potrà saggiarsi l'assoluta pregnanza - nel novero dei requisiti positivi richiesti ai fini dell'ammissione delle pronunce straniere, nel territorio dello Stato di destinazione - della competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine, da valutarsi alla stregua esclusiva dei rilevanti criteri elaborati dalle corti britanniche³¹.

Siffatto presupposto, nell'ottica di critico raffronto che si è inteso assumere a fondamento del presente lavoro, si pone in evidente soluzione di continuità rispetto al modello comune europeo, nel contesto del quale, come noto, vige un rigido divieto di controllo della competenza del giudice *a quo*, salvi i casi eccezionali contemplati dalla previsione di cui all'art. 45 lett. e) *subpar.* i) e ii) del Regolamento Bruxelles I *bis*³²; né una simile diversità desta particolare perplessità, stante l'armonizzazione dei criteri di riparto della competenza giurisdizionale, tra i giudici europei, operata da parte del Regolamento e tenuto conto, altresì, della pregnanza del principio di mutua fiducia quale fondamento del sistema di cooperazione inaugurato con la conclusione della Convenzione d'esecuzione³³.

³⁰ Cfr. *supra*, nota 27.

³¹ Un potere di controllo della competenza internazionale della corte d'origine della sentenza straniera riconoscenda, da parte del giudice di del paese di destinazione del provvedimento, è, del resto, caratteristico della gran parte delle discipline internazionalprivatistiche comuni (si veda, ad esempio, quanto previsto all'art. 64 lett. a) della legge italiana di diritto internazionale privato n. 218/1995) e così pure di talune esperienze convenzionali bilaterali, rispetto alle quali la Convenzione d'esecuzione e, al più tardi, i regolamenti comunitari in materia di cooperazione giudiziaria civile si sono discostati, nell'intento espresso di realizzare una semplificazione effettiva delle procedure di circolazione delle decisioni comunitarie, a pieno beneficio di un principio di effettività e certezza della tutela giurisdizionale. In proposito, si veda quanto *supra* rilevato al Cap. II, § 2.8.

³² Cfr., in proposito, MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit, cit.*, p. 393.

³³ In merito al fondamento del divieto in oggetto ed all'intrinseco legame che riconnette l'eliminazione di un controllo siffatto dai presupposti negativi alla circolazione al canone di mutua fiducia che anima l'impianto del Sistema Bruxelles, si veda la *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C 59 del 5 marzo 1979, p. 46.

Pur tuttavia, allorché se ne valuti l'impatto, nella prospettiva della parte vittoriosa che intenda beneficiarsi, nel territorio del paese di recepimento, degli effetti, in specie esecutivi, del giudicato straniero, non potrà che considerarsene l'incidenza negativa, atteso che, rispetto al modello precedentemente fruibile, nello spettro del quale, in forza del principio *kompetenz kompetenz*, al solo giudice adito spetta un vaglio circa la sussistenza dei criteri atti a conferirgli giurisdizione, senza che, ai fini del riconoscimento, possa assumere alcuna rilevanza la base giuridica sulla quale si fondi il legittimo esercizio del potere giudicante estero³⁴, un siffatto controllo acuisce di complessità l'intera procedura, specie ove si consideri l'alterità dei criteri di verifica indiretta della competenza giurisdizionale internazionale del giudice straniero contemplati dal *common law* rispetto a quelli posti, dal Regolamento n. 1215/2012, a fondamento del sistema uniforme di riparto della giurisdizione tra i paesi membri dell'Unione³⁵.

Ciò posto, nell'intento di sintetizzare la gamma delle condizioni in presenza delle quali l'ordinamento giuridico inglese ammette che possano essere accordati effetti giuridici a provvedimenti giurisdizionali esteri, potrà rilevarsi come l'apertura dell'ordinamento di destinazione rispetto ai valori giuridici stranieri si realizzi allorché risulti che il *foreign judgment* della cui efficacia si controverta rechi il presupposto tipicamente anglosassone della *finality*, si pronunci nel merito della lite e promani da un organo esercente potere giurisdizionale, che risulti investito della necessaria competenza giurisdizionale internazionale, secondo i rilevanti criteri del *common law*.

Si dedicheranno, pertanto, le pagine seguenti, anzitutto, alla delimitazione della cerchia delle pronunce suscettibili di circolazione, alla luce della definizione della nozione di *judgment*, così come delineata dalla giurisprudenza delle corti nazionali; indi, si procederà alla disamina dei criteri di competenza indiretta del giudice d'origine delineati dal diritto tradizionale inglese, ponendo mente, laddove possibile, attraverso un raffronto con la correlativa disciplina unionale, alle diversità ed ai profili di complessità che, in ragione del radicale mutamento di disciplina, del substrato ideologico-dogmatico e dell'impostazione accolta, potranno evidenziarsi a parziale detrimento della posizione delle parti coinvolte, tenuto conto della preminente esigenza di realizzazione della tutela giuridica dei litiganti quale caratteristica primaria della materia della circolazione transfrontaliera delle pronunce giudiziarie.

³⁴ V. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit., art. 45 par. 3, nonché cfr. quanto chiarito in nota 31.

³⁵ V. MERRET L., *Op. ult. cit.*, p. 387 ss., nonché cfr. CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can I just let you go away?"*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2021, pp. 171-172. Sul punto, si veda, comunque, più ampiamente, *infra*.

3.1.3. I presupposti per il riconoscimento delle sentenze estere: la nozione di decisione suscettibile di circolazione nel sistema giuridico inglese

Si è evidenziata, poco sopra, la centralità e propedeuticità del meccanismo di recepimento della decisione estera rispetto al potenziale dispiegamento di qualsivoglia effetto giuridico, nel territorio dello Stato di ricevimento, di talché si è chiarito come l'utilità dell'identificazione dei presupposti positivi, ai fini della circolazione del provvedimento giurisdizionale nel Regno Unito, dipenda dalla circostanza per la quale, volta che se ne appuri la ricorrenza, per effetto della valorizzazione dell'*obligation to abide by the judgment* - che costituisce il fulcro del modello tradizionale di *common law*, in materia di *conflict of laws* - il contenuto del pronunciamento giudiziale si cristallizza ed acquista quel carattere di *conclusiveness* atto a giustificare la ragione dell'osservanza che vi venga prestata dalle corti nazionali, sebbene in una più ampia cornice di riferimento, che si innesta sulla stretta operatività del principio di sovranità territoriale³⁶.

Per la verità, come in precedenza rilevato, taluna dottrina non manca di ravvisare gli strascichi della più risalente teoria della *comity*, quale sinonimo del complesso dei principi ascrivibili alla categoria sovranazionale della *Law of Nations*³⁷, a giustificazione dell'estensione della teoria della *res judicata* altresì ai provvedimenti esteri³⁸, tanto che si è pure evidenziato un parallelismo tra quest'ultima dogmatica e la disciplina di *conflict of laws* in punto di *recognition* dei giudicati esteri, in modo che, in netta cesura rispetto al modello di circolazione che è tipica dell'esperienza giuridica unionale, volta che si ammetta il riconoscimento della sentenza straniera, nella cornice giuridica del *common law*, se ne possa dedurre la sussunzione nella categoria dell'istituto della *regiudicata* nazionale e, dunque, l'attitudine a produrre quei medesimi effetti che sono propri di un *final judgment*, secondo la dottrina tradizionale anglosassone³⁹.

³⁶ Cfr. *infra*, Cap. III, sez. II, § 3.2.2.

³⁷ *Ibidem*, nonché *supra* nota 28.

³⁸ Cfr., in proposito, altresì, DALHUISEN J., *Recognition of civil and commercial judgments if the UK reaches "exit day" without a new arrangement in place*, in 10 *JIBFL*, 2017, p. 648.

³⁹ Così diffusamente BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments*, *Op. cit.*; contra HARDER S., *Op. cit.*, *diffusamente*, il quale ricostruisce la teoria degli effetti preclusivi promananti dalle sentenze estere sul diverso presupposto per il quale, a prescindere dalle differenze normative riscontrabili tra l'ordinamento d'origine e quello di destinazione del provvedimento, un'estensione dell'efficacia del giudicato straniero, al di là degli effetti che gli siano propri in forza della normativa nazionale *a qua*, sia possibile solo laddove si rispetti la posizione del soccombente in termini del legittimo affidamento o della presumibile prevedibilità di un'estensione siffatta, rispetto alla scelta di sottomettersi al potere giurisdizionale di una corte estera il cui ordinamento riconosca ed ammetta uno spettro di efficacia più circoscritta delle pronunce nazionali.

Pur tuttavia, a prescindere dall'inquadramento teorico che più peculiarmente descriva la *ratio* fondante il meccanismo di ricezione dei valori giuridici esteri, secondo lo schema di matrice giurisprudenziale che è tipico del *common law*, al fine di ricondurre il provvedimento straniero nella cornice normativa oggetto di trattazione è necessario che ricorrano taluni presupposti, che si riconnettono, in specie, alla natura giurisdizionale dell'atto, di modo che, proprio in forza di una simile caratterizzazione formale, possa ammettersi l'attitudine della decisione estera alla propagazione transfrontaliera della propria efficacia, sia che se ne valorizzi la natura di atto sovrano, sia che se ne inquadri la forza vincolante nel prisma della volontaria assunzione di un obbligo di prestarvi fede da parte dei litiganti, così come emergerà più compiutamente in seguito, allorquando si avrà modo di analizzare il meccanismo di *enforcement at common law* nei suoi tecnicismi procedurali e, così pure, nella correlativa peculiare concezione del valore del giudicato straniero, in parte contrapposta al modello di attribuzione di effetti preclusivi alle pronunce estere, quantunque ambo si originino dalla preliminare ineludibile fase del riconoscimento⁴⁰.

Ebbene, tanto premesso, converrà precisare come siano ammesse a beneficiare del regime tradizionale inglese in punto di *recognition of foreign judgments* quelle sole decisioni che si qualificano come provvedimenti giurisdizionali, giacché, appunto, promanano da un'autorità che si identifica, nella prospettiva dello Stato di ricevimento, alla stregua di un organo incaricato dell'esercizio del potere giurisdizionale⁴¹.

In altre parole, ai fini della circolazione di una pronuncia straniera nella giurisdizione inglese, non riveste valore cruciale la nomenclatura dell'organo che l'abbia emessa, né la qualifica stessa del provvedimento alla stregua di sentenza, nella cornice del proprio ordinamento d'origine: sarà, invece, necessario che la decisione si atteggi, agli occhi del giudice del riconoscimento, come una pronuncia giudiziaria, vale a dire alla stregua del prodotto dell'esercizio del potere giurisdizionale da parte di un organo statale, che si incardini nel sistema costituzionale che è depositario della potestà sovrana, in un rapporto di autonomia con gli altri poteri dello Stato⁴².

Per l'appunto, come ha osservato illustre dottrina, una concezione siffatta trae giustificazione dal complesso dei fondamenti teorici che sottende alla materia del *conflict of laws* ed, in specie, pure

⁴⁰ V., a riguardo, *infra*, sez. II, § 3.2.2.-3.2.4. Sulla tendenziale contrapposizione dogmatica tra gli istituti del riconoscimento del giudicato straniero con finalità preclusivo-conformative e dell'esecuzione si veda DALHUISEN J., *Op. ult. cit.*, p. 650 ss.

⁴¹ Cfr. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., pp. 765-766.

⁴² *Ibidem*. Si veda, altresì, COLLIER J.C., *Recognition and enforcement of foreign judgments: England*, in WALTER G.-BAUMGARTNER S.P. (edited by), *Recognition and enforcement of foreign judgments outside the scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague -London-Boston, Kluwer Law Int., 2000, p. 135 ss.

dal (rinnovato e parziale) vigore della dottrina della *comity*⁴³, intesa quale debita cortesia internazionale prestata alle giurisdizioni degli Stati stranieri, sul presupposto del legittimo esercizio dei propri poteri, per un fine di giustizia sostanziale⁴⁴.

Ne risulteranno, pertanto, esclusi, anzitutto, i provvedimenti che siano stati emessi da autorità amministrative, i lodi arbitrali e così pure gli accordi negoziali con i quali le parti abbiano posto fine consensualmente ad una lite, difettando, in tali ipotesi, l'uno o l'altro dei caratteri tipici della giurisdizione contenziosa⁴⁵.

Peraltro, nella prospettiva della sua circolazione nel sistema giuridico inglese ed, ancor più, allorché la finalità del riconoscimento sottenda alla spendita dell'eccezione di cosa giudicata, nell'ambito di successivi giudizi radicati, nel Regno Unito, tra le medesime parti, sarà necessario appurare che la decisione riconosciuta sia stata pronunciata *on the merits*.

Ebbene, siffatta locuzione descrive bensì le decisioni che pronuncino in merito all'esistenza od inesistenza del diritto fatto valere dall'attore - accertando, si ipotizzi, la fondatezza della pretesa obbligatoria vantata ed accogliendo la domanda di condanna formulata da quest'ultimo nei riguardi del debitore, per il pagamento di una somma di denaro per un certo ammontare - o affermino, più in generale, il modo d'essere del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, in maniera tale che, stante l'attitudine del provvedimento giurisdizionale ad atteggiarsi quale pronuncia definitiva, che chiude il processo radicato dinanzi alla corte adita competente, possano derivarne quegli effetti di *res judicata* che tipicamente precludono alle parti, anzitutto, la possibilità di contraddire l'accertamento giudiziale suggellato nel provvedimento in merito al *claim*, così come delineato nell'atto introduttivo della parte (*cause of action estoppel*)⁴⁶.

⁴³ Si veda, a riguardo, quanto *supra* rilevato in nota 28, oltre che quanto *infra* chiarito in sez. II, § 3.2.1., in nota 289.

⁴⁴ Sottolinea, invero, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 766 come <<*the point of departure, for the law of foreign judgments, is that judgments from a court of a foreign sovereign within whose territorial jurisdiction the defendant was present, will be recognised because the principles of comity and territoriality underpin at least part of the law*>>. In altre parole, un atteggiamento di apertura verso i valori giuridici stranieri si giustifica in forza del rispetto di un principio di territorialità e di un atteggiamento di riguardo nei confronti delle giurisdizioni straniere competenti, che si impongono in ragione del legame sussistente tra la giurisdizione straniera ed il convenuto, secondo il modello del canone di competenza giurisdizionale internazionale fondato sulla presenza del *defendant* nel territorio dello Stato straniero.

⁴⁵ *Ibidem*.

Ci pare, sotto questo profilo, che possa rilevarsi una certa affinità tra la disciplina tradizionale di *conflict of laws* ed il regime giuridico che regola la circolazione delle decisioni, nello spazio giuridico euro-unitario, secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. a) del Reg. n. 1215/2012, specie con riguardo alla natura ed ai caratteri necessariamente giurisdizionali dell'autorità d'origine del provvedimento, nell'ottica della qualificazione del prodotto dell'esercizio del potere giudiziario straniero. Cfr. *supra*, Cap. II, § 2.3.

⁴⁶ Cfr., a riguardo, BARNETT P., *Op. cit.*, p. 53.

In questa prospettiva, pertanto, pronunce dal contenuto schiettamente processuale, tanto più qualora si limitino a determinare una questione procedurale ai meri fini della prosecuzione del giudizio, non si qualificheranno positivamente alla stregua di provvedimenti suscettibili di essere riconosciuti, se non altro, quantomeno in ragione del difetto del presupposto di *finality*.

Pur tuttavia, la giurisprudenza britannica ha fornito, a tal uopo, una più puntuale definizione, qualificando la sentenza straniera *on the merits* alla stregua di <<*a decision which establishes certain facts as proved or not in dispute; states what are the relevant principles of law applicable to such facts; and expresses a conclusion with regard to the effect of applying those principles to the factual situation concerned*>>⁴⁷, sicché, specie nell'ottica dell'idoneità del provvedimento estero riconosciuto a spiegare effetti preclusivi di *issue estoppel*, la circostanza che non si tratti di una pronuncia che dirime una questione sostanziale della lite non priva il provvedimento della sua attitudine a circolare, purché la questione sia stata debitamente sottoposta alla corte adita, in modo che la stessa potesse pronunciarsi definitivamente in proposito⁴⁸.

Per tali ragioni, può qualificarsi, ad esempio, alla stregua di un *judgment on the merits* la pronuncia con la quale il giudice dichiara il proprio difetto di competenza giurisdizionale in ragione della valida conclusione di un accordo di proroga della giurisdizione, a favore di un diverso giudice, il cui ambito applicativo ricomprenda la pretesa azionata in causa da parte dell'attore: si badi, siffatta decisione, nell'eventualità in cui accolga l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla carenza dell'*adjudicatory power* della corte rispetto alla domanda formulata dal *claimant*, risulterà bensì idonea a spiegare effetti di *issue estoppel*, vincolando la parte sconfitta alle conseguenze giuridiche derivanti dell'accertamento della valida esistenza di un rapporto contrattuale, concluso tra le parti, nella cornice del quale possa inquadrarsi una clausola di proroga della giurisdizione a favore di un certo giudice, diverso da quello selezionato dall'attore per la formulazione della propria istanza di tutela⁴⁹.

In buona sostanza, in ragione dell'attitudine di una pronuncia declinatoria di giurisdizione - che, frequentemente, nell'ottica del giurista continentale ed, in particolare, di quello italiano, esemplifica

⁴⁷ Così Lord Brandon of Oakbrook nella pronuncia del caso *DSV Silo-und Verwaltungsgesellschaft mbH v Owners of The Sennar and 13 other ships* [1985] 1 WLR 490, 499 HL.

⁴⁸ V., a riguardo, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, I, 15th ed., *Op. cit.*, p. 682.

⁴⁹ *Ibidem*. Cfr., altresì, BARNETT P., *Op. cit.*, p. 54; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, pp. 801-802, tutti argomentando in ragione della pronuncia della *House of Lords* nel caso *The sennar (No 2)*, sopra richiamato, ove, in specie, si affermò come <<*the appellants are estopped from denying the application to their claim...here of the exclusive Sudanese jurisdiction clause*>>. Sul punto, si veda, infine, MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Unione européenne, post-Brexit*, *cit.*, p. 387, in specie nota 6.

l'ipotesi di un provvedimento inidoneo a spiegare effetti di cosa giudicata sostanziale⁵⁰ - a cristallizzare l'opinione giuridica del giudicante circa il profilo sostanziale della validità del patto di proroga della giurisdizione, in conseguenza del riconoscimento della pronuncia, sarà precluso alle parti contraddirne il contenuto, rinnegando, nell'ambito di successivi giudizi, l'attitudine dell'accordo a vincolarle, oltre che, più specificamente, l'accertata riconducibilità della pretesa originariamente azionata al novero delle liti rimesse alla competenza esclusiva del giudice prorogato⁵¹.

Non si caratterizza, invece, alla stregua di una pronuncia *on the merits* - di talché se ne esclude l'attitudine a circolare, nello spettro dei principi di *common law* - la decisione estera che dichiari il riconoscimento o disponga l'*exequatur*, nel territorio del foro, di un giudicato straniero, ciò in ossequio ad un principio generalmente accolto, che è proprio della stessa esperienza giuridica unionale⁵², in forza del quale *exequatur sur exequatur ne vaut*⁵³.

Del resto, quei medesimi argomenti già enucleati, in proposito, con riguardo alla nozione di decisione rilevante ai sensi dell'art. 2 lett. a) del Regolamento Bruxelles I *bis* - che attengono, in specie, all'inevitabile caratterizzazione di talune condizioni ostative, che si sostanziano nel peculiare raffronto tra le specificità del singolo ordinamento di destinazione ed il contenuto autoritativo del provvedimento estero, come nell'ipotesi del requisito negativo dell'ordine pubblico⁵⁴ - appaiono giocoforza più decisivi ove ci si collochi nella prospettiva di uno Stato terzo, ormai svincolato dai pilastri dogmatici che sorreggono il settore della cooperazione giudiziaria civile, tra i quali, *in primis*, il principio di mutua fiducia nei sistemi giudiziari dei paesi membri

⁵⁰ Si tenga conto, a tal riguardo, della circostanza che, sebbene le corti inglesi si approccino al profilo dell'*issue preclusion* con riferimento ai giudicati stranieri in termini assai ponderati, resta bensì ininfluente, a tali fini, l'inidoneità della pronuncia a qualificarsi come una decisione di merito, secondo lo spettro del proprio sistema d'origine, qualificandosi, piuttosto, siffatto presupposto alla stregua della sola disciplina di *common law*. Lo fa notare BARNETT P., *Op. cit.*, p. 54, contrapponendo il requisito positivo in oggetto al cumulativo presupposto di *finality*, in merito al quale si veda, più ampiamente, *infra*.

⁵¹ Evidentemente, la questione risolta a sfavore dell'attore lo vincolerà sul presupposto che la corte straniera d'origine sia dotata della competenza giurisdizionale internazionale per obbligarlo a subire gli effetti preclusivi della pronuncia, giacché, avendo egli scelto di formulare la propria domanda dinanzi a quella corte, dovrà implicitamente ammettersi che abbia inteso assoggettarsi alle conseguenze giuridiche dell'esercizio del potere giurisdizionale che le appartenga. Cfr., a riguardo, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*, in specie nota 145.

⁵² Cfr. *supra*, Cap. II, § 2.3.

⁵³ Si vedano, a riguardo, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 803.

⁵⁴ Sulla resistenza opposta dagli Stati europei all'abolizione del motivo ostativo dell'ordine pubblico, nella prospettiva della riforma del Regolamento n. 44/2001, e, dunque, a riprova della assoluta pregnanza di un motivo ostativo siffatto, pur nella cornice giuridica di un spazio giudiziario integrato, si veda *supra*, Cap. II, § 2.2 e 2.6.

dell'organizzazione, e, pertanto, legittimamente proiettato, nelle reciproche relazioni con le giurisdizioni straniere, ad una cauta salvaguardia della coerenza interna del proprio ordinamento.

Pure, non è da escludere, in tal senso, ed invero la dottrina inglese ne evidenzia la rilevanza, un aspetto di più schietto tecnicismo, che attiene alla carenza di un contenuto di merito - vale a dire di una statuizione in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci tra le parti, che possa far insorgere quell'obbligazione legale cui le corti nazionali britanniche sono chiamate a dare esecuzione, secondo il modello della *doctrine of obligation* - oltre che ad un argomento di stretta territorialità della giurisdizione e di rispetto per la sovranità nazionale, che rende tecnicamente ineseguibile, fuori dai confini statali, un ordine impartito dagli organi di imperio di un certo ordinamento⁵⁵.

3.1.4. *Segue. Il requisito di "finality" della decisione straniera quale presupposto per l'attribuzione di un'efficacia internazionale che travalichi i confini del foro*

Nella prospettiva dell'ingresso, nel sistema giuridico nazionale, di provvedimenti che promanano da autorità giudiziarie straniere e, soprattutto, nell'ottica del conferimento, a decisioni siffatte, di uno spettro di efficacia che si estenda al di là dei confini entro i quali si esercita legittimamente l'autorità sovrana dello Stato d'origine della sentenza, l'ordinamento giuridico britannico richiede che simili decisioni si fregino di un grado di stabilità tale da integrare il requisito di *finality*, dal quale si origina l'attitudine del provvedimento riconoscendo a spiegare effetti vincolanti nell'ambito di successivi giudizi interni, radicati tra le stesse parti.

L'istituto del riconoscimento funge, si è detto, quale condizione sospensiva affinché la parte che intenda giovare degli effetti favorevoli della decisione straniera possa invocarne l'efficacia coformativa-preclusiva rispetto a giudizi interni, eventualmente pendenti tra le stesse parti, ovvero possa fondarvi un procedimento di *enforcement at common law*, ai fini dell'ottenimento di una decisione interna, che ne ricalchi il contenuto e che costituisca, per il creditore vittorioso, titolo per agire *in executivis* sui beni del debitore siti nel territorio del foro⁵⁶.

⁵⁵ Si veda, in specie, sul punto, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, pp. 721-722.

⁵⁶ Cfr., *supra*, § 3.1.2.

Ebbene, in questa prospettiva, <<a judgment can only for the basis on an obligation to abide by it if it is final and conclusive on the merits>>⁵⁷, sicché l'integrazione di tale presupposto fonda, a ben vedere, la ragione stessa dell'apertura dell'ordinamento del foro al recepimento dei valori giuridici stranieri, disvelandone, peraltro, la propensione ad una concezione *lato sensu* privatistica del fenomeno giudiziario, in un'impostazione del tutto simile a quella accolta da taluna dottrina continentale, al di qua dello Stretto della Manica⁵⁸.

Si badi, il requisito in oggetto, a discapito di una semplicità apparente, pone, in verità, taluni significativi problemi, sintomatici della complessità del raffronto tra gli ordinamenti di tradizione civilistica e quelli di matrice anglo-americana, di talché si manifesta, anche in tal senso, la ricchezza dell'esperienza giuridica comunitaria, che ha reso possibile un ravvicinamento storico di sistemi, ponendosi, in particolare, nella delicata prospettiva delle parti litiganti, la cui necessaria tutela costituisce oggetto del più cauto intervento da parte del legislatore.

Invero, la nozione di *finality* - cui gli ordinamenti di *common law* riconnettono l'attitudine delle pronunce giudiziarie a spiegare gli effetti propri della *res judicata*⁵⁹ - costituisce, per lo studioso di cultura civilistica, uno degli aspetti di maggiore complessità ricostruttiva nell'approccio alla materia processualcivilistica che è propria dei paesi di tradizione anglo-americana⁶⁰: si giustifica, dunque, in

⁵⁷ Così BRIGGS A., *Private international law in English courts*, cit., p. 477.

⁵⁸ Si rinvia, in merito, a quanto *infra* osservato, in specie alla sez. II del presente Capitolo, al § 3.2.1.

⁵⁹ Cfr., diffusamente, sul punto, VOLPINO D., *L'oggetto del giudicato nell'esperienza giuridica americana*, CEDAM, Padova, 2007, p. 43 ss.; ANDREWS N., *Andrews on civil procedure, Court proceedings, arbitration & mediation*, 2^a ed., Intersententia, Cambridge, Antwerp, Chicago, p. 455 ss.

⁶⁰ Così VOLPINO D., *Op. ult. cit.*, p. 48, il quale evidenzia la centralità dell'istituto in oggetto, ai fini di una corretta comprensione della nozione stessa di *res judicata* che è propria dei paesi di tradizione anglo-americana, in modo che non si incorra in una equiparazione acritica tra quest'ultima figura e la nozione di cosa giudicata che è invece tipica dei sistemi di matrice europeo-continentale, sulla scia di una mera <<assonanza terminologica>> (la cit. è *ivi*, a pag. 43). Cfr., altresì, sul punto, SCHLENSIGER R.B.-MATTEI U. (a cura di)-RUSKOLA T. (a cura di)-GIDI A. (a cura di), *Schlesinger's comparative law. Case-text-materials*, 7^a ed., New York, N.Y.: Foundation press, 2009. Il profilo di profonda diversità è, altresì, posto in rilievo da autorevole dottrina, che più compiutamente ha analizzato, in una prospettiva critica, la problematicità dell'adozione di categorie proprie della tradizione giuridica di appartenenza dello Stato richiesto, ove se ne sussuma l'utilizzo nella materia peculiare del diritto internazionale privato e processuale. La riflessione verteva, in specie, sulla previsione di cui all'art. 66 n. 5 del progetto di riforma della disciplina di diritto internazionale privato e processuale italiana - poi confluito nell'art. 64 lett. d) della L. n. 218/1995 - che, in specie, annoverava tra i requisiti positivi ai fini della circolazione del provvedimento, in Italia, la non ulteriore soggezione della decisione al sistema delle impugnazioni ordinarie, con ciò infelicitemente presupponendo che l'istituto del giudicato formale ed il necessario iter procedimentale che precede la produzione degli effetti di cosa giudicata sostanziale sia proprio di qualsivoglia altro sistema giuridico straniero, cosa che non ricorre, in particolare proprio con riguardo agli ordinamenti di tradizione di *common law*. Si veda, sul punto, CONSOLO C., *Il ruolo del «giudicato formale» quale requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere*, *Op. cit.*, p. 67 ss. L'illustre Autore concludeva, in tale sede, a difesa dell'originario disposto di cui al n. 4 dell'art. 797 del c.p.c. abrogato, poi ricalcato dalla Legge di riforma del 1995, rilevando come il riferimento all'efficacia di cosa giudicata della pronuncia straniera valga a fornire il giudice del riconoscimento di un più razionale strumento di valutazione, ferma la necessità di una <<sensibilità comparatistica>>

tal senso, la cautela necessaria nell'approccio alla definizione di un simile requisito, tanto più ove si tratti di inquadrarne la funzione non già solo nella prospettiva schiettamente comparatistica con il proprio ordinamento d'origine, bensì in una dimensione internazionalistica di coordinamento tra sistemi giuridici, al fine ultimo di soddisfare pregnanti esigenze di giustizia sostanziale.

Ciò posto, per comprendere puntualmente cosa l'ordinamento giuridico britannico intenda prescrivere allorché sancisce la necessità, per la sentenza riconoscenda, di qualificarsi agli occhi del giudice nazionale alla stregua di un provvedimento *final and conclusive*, conviene prendere le mosse dal contenuto della decisione che costituisce il *leading case* in materia, di modo che, attraverso le argomentazioni dei giudici, ben si possa saggiare la consistenza di un simile requisito, onde debitamente valutare in che termini una simile prescrizione possa incidere, nella prospettiva della circolazione dei giudicati civili post Brexit.

Ebbene, nel caso *Nouvion v Freeman*⁶¹ i giudici britannici si trovano a decidere della fondatezza dell'impugnazione di una decisione della *Court of Appeal* con la quale si negava la possibilità di accordare il riconoscimento ad una pronuncia spagnola di condanna del debitore al pagamento di una somma, sulla circostanza che il provvedimento difettesse, appunto, del requisito di *finality*.

Il caso di specie aveva ad oggetto una particolare tipologia di pronuncia di condanna, definita "*remate*", che traeva origine da un procedimento sommario, da celebrarsi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del quale al debitore era, peraltro, consentito sollevare soltanto talune tipologie di eccezioni, onde contestare la fondatezza della pretesa creditoria. Pur tuttavia, a seguito della pronuncia del provvedimento ed entro un termine perentorio, alla parte soccombente - si trattasse del creditore, piuttosto che del debitore condannato - era riconosciuta la possibilità di radicare un giudizio ordinario, dinanzi alla medesima corte, nell'ambito del quale la materia litigiosa avrebbe potuto essere trattata e decisa nuovamente, senza che si frapponessero alle parti le limitazioni difensive testé evidenziate.

Nella pronuncia della *House of Lords* che rigettò l'impugnazione, confermando la decisione della Corte di appello, Lord Herschell precisò come, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera nel territorio nazionale, <<*it must be shown that in the Court by which it was pronounced it*

del giudicante richiesto del riconoscimento (la *cit.* è a pag. 77), che ci pare ancor più indispensabile ove ci si ponga nella prospettiva di un sistema, quale quello giuridico inglese, che neppure conosce l'istituto del giudicato formale e che, dunque, dovrà, più cautamente, applicare la nozione di *finality* a decisioni europee che, benché definitive rispetto al giudizio cui pongano termine, siano nondimeno inadeguate a spiegare effetti di cosa giudicata sostanziale.

⁶¹ *Nouvion v Freeman* (1889) 15 App. Cas. 1, HL.

conclusively, finally and forever established the existence of the debt of which it is sought to be made conclusive evidence in this country, so as to make it res judicata between the parties>>⁶².

La Corte osservò, con riferimento al caso di specie, come apparisse alquanto significativa - ai fini della valutazione in punto di diritto che il giudice di *enforcement* del provvedimento straniero si trovava a compiere - la circostanza per la quale, nell'ambito dell'eventuale giudizio ordinario radicato dal debitore soccombente, nessuna delle parti avrebbe potuto giovare dell'efficacia vincolante promanante dal provvedimento reso all'esito del rito sommario, bensì il merito della lite avrebbe potuto essere nuovamente conosciuto dallo stesso giudice⁶³. Per tali ragioni, ritenne corretta la ricostruzione del giudice di appello, il quale aveva rilevato come non potesse ammettersi a spiegare effetti nel territorio del foro quel provvedimento che lasciasse <<*the rights of the parties uninvestigated and undetermined*>>⁶⁴.

Peraltro, in quella decisione, i supremi giudici britannici si trovarono a rilevare come neppure potesse scalfire il requisito di *finality* la circostanza che pendesse il termine per l'impugnazione del provvedimento o che, addirittura, un giudizio di gravame risultasse esser stato radicato dinanzi al competente giudice superiore: quel che conta, nella prospettiva dello Stato richiesto, è la circostanza che il provvedimento riconoscendo si qualifichi come <<*the court's last and final word on the issue in question*>>⁶⁵.

Siffatta considerazione introduce un tema che complica alquanto la riflessione sin qui condotta, giacché obbliga l'interprete continentale a confrontarsi con una nozione nulla affatto simile a quelle che gli sono proprie, in ragione della formazione civilistica che gli appartiene. Invero, si è ben poco avvezzi a considerare come fattori non reciprocamente escludenti la circostanza che residui margine per la proposizione di un'impugnazione e l'attitudine del provvedimento giurisdizionale alla definizione incontrovertibile dei rapporti litigiosi oggetto della domanda giudiziale, posto che, come accade nell'ordinamento giuridico italiano, la cosa giudicata sostanziale si attegga quale effetto della necessaria stabilità sul piano formale della decisione, sicché non v'è spazio per la produzione degli effetti preclusivo-conformativi del giudicato sino a quando pendano ancora i termini per la

⁶² *Ivi*, 9.

⁶³ *Ivi*, 7.

⁶⁴ *Nouvion v Freeman* (1887), 37 Ch. D. 244, 255, così come riportato, peraltro, da READ H.E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938, p. 65.

⁶⁵ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 799.

proposizione delle impugnazioni (quantomeno quelle ordinarie) all'uopo previste per il provvedimento⁶⁶.

Allorquando ci si ponga, invece, nella prospettiva degli ordinamenti di tradizione anglo-americana, questa indissolubile endiadi si scioglie, lasciando spazio, piuttosto, ad una differente ricostruzione, che valorizza, appunto, quale presupposto della *res judicata*, la mera *finality* della decisione, per tale intendendosi l'intangibilità del provvedimento da parte del giudice che l'abbia adottato⁶⁷.

Invero, per una serie di contingenze storiche che hanno caratterizzato e tuttora contraddistinguono l'impugnazione come un rimedio puramente eventuale⁶⁸, rispetto al quale la parte soccombente non vanta neppure un vero e proprio diritto, dovendo piuttosto soggiacere al *permission* del giudice *a quo* per l'instaurazione del giudizio di gravame, i giuristi inglesi sono avvezzi ad attribuire alla sentenza di prime cure tutti gli effetti che sono propri dell'istituto della *res judicata*⁶⁹.

Né vale, appunto, ad interferire con il dispiegamento di una simile efficacia la circostanza che penda o sia proponibile un giudizio di impugnazione dinanzi al giudice superiore, giacché <<*if the appeal succeeds the former decision is replaced by the appellate decision which becomes the res judicata between the parties; if the appeal fails, the decision appealed from remains the res judicata*⁷⁰>>.

Non deve, dunque, stupire la propensione dei giudici inglesi - specie allorquando si consideri la medesimezza dei presupposti per il riconoscimento delle pronunce straniere e dei criteri tesi a

⁶⁶ Sull'intima correlazione che lega l'istituto della cosa giudicata materiale al presupposto dell'intangibilità formale del provvedimento giurisdizionale dal quale gli effetti vincolanti del giudicato si intendono prodotti, si vedano, *ex plurimis*, CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli Editore, 2019, p. 87 ss.; ATTARDI A., *Diritto processuale civile, I, Parte generale*, Padova, CEDAM, 1994, p. 446 ss.; MENCHINI S., voce "*Regiudicata civile*", in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVI, Torino, Utet Giuridica, 1997, p. 408 ss.; CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1935, p. 339.

⁶⁷ Cfr. SPENCER BOWER G., *The doctrine of res judicata*, London, Butterworth & Co., 1924, p. 91 ss.; ANDREWS N., *Op. loc. ult. cit.*; TARUFFO M., voce "*Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*", in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., VI, Torino, 1990, p. 378; PASSANANTE L., voce "*Processo civile inglese*", in *Enc. dir.*, Milano, 2010, p. 1001 ss.

⁶⁸ Si veda, ampiamente, sul punto, VOLPINO D., *Op. loc. ult. cit.* L'Autore ivi ricostruisce puntualmente l'evoluzione storica che ha contraddistinto la nozione di *finality* nello spettro dell'esperienza giuridica anglo-americana, evidenziando come la natura stessa della cosa giudicata, che è propria dei sistemi di *common law*, sia da riconnettersi essenzialmente a fattori di ordine storico, relativi al modello dell'organizzazione delle corti regie, nonché ad una peculiare strutturazione del rapporto tra consociati e magistrati, tale da fondare una percezione di bastevolezza rispetto ad un unico grado di giurisdizione.

⁶⁹ V. PASSANANTE L., *Op. loc. ult. cit.*

⁷⁰ Così BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments, cit.*, p. 14, nonché si veda p. 17, testo ed, in specie, nota 55.

qualificare una decisione come idonea a spiegare effetti di *res judicata*, nel territorio nazionale⁷¹ - a riservare una considerazione ostativa limitata all'istituto dell'impugnazione, quantomeno nell'ottica dell'attribuzione di effetti vincolanti al *dictum* del giudice straniero che si appresti a circolare all'interno del territorio del foro, sul fondamento della sua *recognition*⁷².

Si riconosce, in tali casi, un margine di discrezionalità in capo al giudice nazionale dinanzi al quale la decisione estera impugnata sia invocata, ad esempio, ai fini dell'*enforcement at common law*, di modo che questi possa procedervi dietro cauzione, idonea a tutelare gli interessi delle parti nell'eventualità della riforma della pronuncia appellata⁷³.

Tuttavia, ci pare cauto ed opportuno porre mente, ai fini di una compiuta comprensione dell'istituto in oggetto - che determina, invero, l'ampiezza del novero delle decisioni straniere effettivamente suscettibili di circolare nel Regno Unito, nello spettro della disciplina tradizionale di *common law* - alla statuizione contenuta nella pronuncia della *House of Lords* nel caso *Carl Zeiss (No.2)*⁷⁴, ove, peculiarmente, la suprema corte applicò il test della *finality* sulla scorta del precedente rilevante in materia.

Ivi i giudici si trovarono a rilevare come la vera ragione per la quale, nel caso *Nuovion v Freeman*, sia stata negata la fondatezza dell'azione di *enforcement* fosse da ravvisarsi nell'inattitudine del provvedimento a spiegare gli effetti propri della cosa giudicata *in primis* nel proprio ordinamento d'origine, tanto che, si sottolineava, <<*there had been in Spain a final judgment in a summary form of procedure. But that was not necessarily the end of the matter, because it was possible to reopen the whole question by commencing a different kind of action: so the summary judgment was not res judicata in Spain*>>⁷⁵.

Peraltro, la Corte soggiungeva, chiarendo un profilo di lapidaria rilevanza, specie ai nostri fini, come <<*we should have to be satisfied that the issues in question cannot be relitigated in the foreign country. In other words, it would have to be proved in this case that the courts of the German Federal Republic would not allow the re-opening in any new case between the same parties of the issues decided by the Supreme Court in 1960, which are now said to found an estoppel here. There would seem to be no authority of any kind on this matter, but it seems to me to*

⁷¹ È la tesi di BARNETT P., sostenuta diffusamente nell'*Op. ult. cit.*

⁷² Si veda, in merito, quanto osservato da BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*, ove si argomenta che <<*if, on the other hand, the only way to contest the issues in the foreign jurisdiction is to appeal to a higher court, the judgment appealed from will count as final and conclusive*>>.

⁷³ V. BARNETT P., *Op. ult. cit.*, p. 50.

⁷⁴ *Carl Zeiss Stiftung v Rayner & Keeler Ltd (No 2)* [1967] 1 App. Cas. 853, HL.

⁷⁵ *Ivi*, 919.

verge on absurdity that we should regard as conclusive something in a German judgment which the German courts themselves would not regard as conclusive>>⁷⁶.

Ne deriva che sia bensì necessario riferirsi alla *lex fori* e, dunque, alle rilevanti nozioni inglesi in punto di *finality* e *conclusiveness*, nella valutazione dell'attitudine del provvedimento straniero a circolare nel territorio del foro, pur tuttavia temperando siffatte nozioni con gli istituti che sono propri dello Stato d'origine del provvedimento.

In altre parole, se, mediante la funzione del riconoscimento delle decisioni estere, lo Stato richiesto intende attribuire alla pronuncia straniera degli effetti preclusivi idonei a condizionare lo svolgimento di successivi processi interni, tra le stesse parti, ovvero a determinare il contenuto di una decisione nazionale di condanna, che si ponga quale necessario esito del giudizio di *enforcement* del *dictum* straniero, sarà evidentemente necessario che quella decisione disponga, già in ragione della propria normativa nazionale, di una simile efficacia vincolante e, cioè, che sia cosa giudicata, nello spettro del suo stesso ordinamento⁷⁷.

Ebbene, non mancherà l'interprete di rilevare come, sotto questo profilo, il sistema tradizionale inglese differisca alquanto dal modello euro-integrato che è proprio dell'esperienza giuridica avviata, tra gli Stati membri dell'UE, sin dalla conclusione della Convenzione d'esecuzione.

Ivi, come noto, si accoglie un'impostazione del tutto antitetica, giacché non vi è alcuna prescrizione di intangibilità della decisione riconoscenda od esecutanda, bensì se ne postula la mera attitudine a spiegare effetti extra-processuali, nella prospettiva del proprio ordinamento d'origine, salve le sole ipotesi di efficacia per così dire "euro-imposta", con riferimento alle quali, prescindendo interamente dal modello processuale accolto dal sistema di provenienza della sentenza, si è ammessa l'attitudine di una pronuncia a circolare, stante la fisiologica e propedeutica funzione di salvaguardia dei principi ispiratori del Sistema Bruxelles, tra i quali il divieto di revisione nel merito, di controllo della competenza del giudice *a quo* ed il canone di mutua fiducia tra ordinamenti⁷⁸.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Cfr., sul punto, BARNETT P., *Op. ult. cit.*, p. 52; COLLINS L. et al., *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 676. Si veda, nello stesso senso, altresì, la pronuncia del caso *JSC Aeroflot-Russian Airlines v Berezovsky and another* [2014] EWCA Civ. 20, ove la Court of Appeal ricostruisce la nozione di *finality* alla luce dei precedenti summenzionati, argomentando in merito ad una <<*choice of law*>> nella determinazione dei criteri in base ai quali il giudice del riconoscimento o dell'esecuzione della sentenza estera debba addivenire a saggiarne l'attitudine a porsi come statuizione definitiva circa il modo d'essere dei reciproci rapporti tra le parti in causa (in specie *pt.* 20 ss.).

⁷⁸ Ci si riferisce, evidentemente, alla ricostruzione operata dalla Corte di giustizia con riguardo alle ipotesi di circolazione delle pronunce declinatorie della giurisdizione, in merito alla quale si veda quanto *supra* rilevato al Cap. II, § 2.3, per gli opportuni riferimenti bibliografici.

3.1.5. *La competenza internazionale indiretta del giudice a quo. Judgments in personam: the physical presence criterion*

Si è fatto diffusamente cenno, in precedenza, alla *doctrine of obligation* quale fondamento dogmatico che contraddistingue la materia del *conflict of laws*, nel diritto tradizionale britannico, e che si innesta su di una concezione di stretta territorialità della giurisdizione, la quale si frappone all'ammissione diretta dell'atto autoritativo straniero - di specie, la sentenza che pronunci in materia civile e commerciale - nel territorio del foro; né appunto si ammette, fuori dai confini applicativi del meccanismo di *registration*, tipicamente caratteristico dei modelli statutari dai quali dipartono i sistemi pattizi di regolamentazione della materia del DIPP, nel Regno Unito, un procedimento equivalente all'*exequatur*, inteso nella sua funzione di omologazione del provvedimento giurisdizionale estero e di esercizio del predominio statale, mediante apposizione della formula esecutiva, in vista dell'attivazione degli organi deputati alla sostituzione coattiva del debitore, nell'ipotesi di perdurante insoddisfazione del diritto di credito accertato all'estero.

Piuttosto, i giudici inglesi si avvicinano alle sentenze straniere valorizzando la modificazione, sul piano sostanziale, che le medesime decisioni sono in grado di produrre, imprimendo un'obbligazione in capo ai litiganti - che siano stati legittimamente attori partecipi del giudizio *a quo* - di prestar fede al contenuto dell'accertamento giudiziale: una concezione siffatta si estrinseca, massimamente, allorché la sentenza straniera rechi contenuto condannatorio, giacché il meccanismo stesso di *enforcement at common law*, come appresso si vedrà, si fonda sulla comminazione di una condanna, da parte del giudice dello Stato di ricevimento, che ha ad oggetto l'obbligo di pagamento sorto proprio in conseguenza della pronuncia del provvedimento giurisdizionale straniero, tanto che la sentenza estera funge, in questa prospettiva, da *cause of action* a fondamento della domanda attorea⁷⁹.

V'è, tuttavia, una precisa ragione che legittima il potere dei giudici inglesi di accordare tutela ad un obbligo siffatto, mediante l'adozione di una pronuncia interna che ricalchi il contenuto del provvedimento straniero, e che risiede, in specie, in una stringente valorizzazione del principio di sovranità nazionale e di rispetto per le *potestates* straniere, che si manifesta attraverso un controllo sulla competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine quale requisito positivo per la produzione di effetti giuridici interni ricollegabili al *dictum* giudiziale straniero.

L'esercizio legittimo del potere giurisdizionale da parte della corte d'origine della sentenza rappresenta, in altre parole, la ragione stessa dell'attitudine del provvedimento a spiegare effetti che si estendano all'interno dei confini della giurisdizione inglese, posto che la circostanza che si ponga

⁷⁹ Si veda, sul punto, *infra*, sez. II, § 3.2.1 e 3.2.6.

un limite alla revisione nel merito della lite e si attribuisca, piuttosto, alla sentenza il carattere di *conclusiveness* che le è proprio⁸⁰ dipende, in particolare, dal rispetto prestato dalle corti nazionali al legittimo esercizio del potere sovrano straniero⁸¹.

Una simile legittimità, peraltro, non trova fondamento nell'osservanza, da parte del giudice *a quo*, delle regole del proprio sistema nazionale in punto di competenza giurisdizionale sulle liti recanti elementi di estraneità⁸², né nella circostanza che, in una fattispecie analoga, le corti inglesi avrebbero validamente esercitato il proprio *adjudicatory power*⁸³: piuttosto, il vaglio del criterio in questione viene operato, in via esclusiva, mediante la sussunzione della fattispecie processuale originaria nei principi giuridici di matrice giurisdizionale che delineano la materia del *conflict of laws* e che individuano le basi normative in presenza delle quali possa dirsi che la sentenza straniera vincoli le parti del giudizio e possa, dunque, ritenersi idonea a far sorgere un'obbligazione che le corti nazionali siano chiamate a far adempiere⁸⁴.

Orbene, con riguardo alla categoria delle sentenze *in personam* - che si qualificano alla stregua di pronunce atte a definire il quadro reciproco dei diritti e degli obblighi dei litiganti, nei relativi rapporti *inter se*⁸⁵ - dalle più risalenti pronunce in materia⁸⁶, ma con più puntuale caratterizzazione in una più recente decisione, che costituisce il moderno *leading case* in punto di *international*

⁸⁰ Cfr., oltre, sez. II, § 3.2.2.

⁸¹ V., in proposito, BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, cit., p. 91.

⁸² Lo precisano BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 766; ID., *Private international law in English courts*, cit., p. 466; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, Op. ult. cit., p. 691; DICKINSON A., *Foreign submission*, in 135 L.Q.R., 2019, p. 294.

Si veda, pure, a riguardo, BORM-REID M., *Recognition and enforcement of foreign judgments*, in ICLQ, 1954, pp. 59-60: ivi l'Autrice rievoca la pronuncia del caso *Pemberton v. Hughes* (1899) 1 Ch. 781, ove la corte sottolineò come <<It sounds paradoxical to say that a decree of a foreign court should be regarded here as more efficacious or with more respect than it is entitled to in the country in which it was pronounced. But this paradox disappears when the principles upon which English courts act when regarding or disregarding foreign judgments are borne in mind. If a judgment is pronounced by a foreign court over persons within its jurisdiction and in a matter with which it is competent to deal, English courts never investigate the propriety of the proceedings in the foreign court unless they offend against English views of substantial justice...The jurisdiction which alone is important in these matters is the competence of the court in an international sense, i.e., its territorial competence over the subject-matter and over the defendant>>.

⁸³ Cfr., sul punto, ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, 4^a ed., Cambridge, CUP, 2013, reprinted 2016, p. 237; DICKINSON A., Op. loc. ult. cit.; MERRET L., Op. ult. cit., p. 389.

⁸⁴ V., in proposito, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., cit., Oxford, OUP, 2008, pp. 516-517.

⁸⁵ Cfr., *supra*, nota 19.

⁸⁶ *Emanuel v Symons*, [1908] 1KB 308, in specie 309; *Schibsby v Westenholz* (1870) L.R. 6 Q.B. 155, in specie 161; *Rousillon v Rousillon* (1880) 14 Ch.D. 351, in specie 371.

jurisdiction del giudice *a quo*⁸⁷, le uniche basi giuridiche atte a fondare il potere della corte d'origine di pronunciare un provvedimento vincolante per le parti, come tale, suscettibile di riconoscimento nel territorio inglese, sono state incardinate sulla presenza del convenuto, nel territorio del foro, al momento dell'instaurazione del processo, e sull'accordo, volontariamente siglato tra i litiganti, in vista della sottomissione al potere giurisdizionale della corte adita.

Procedendo con ordine e volendo, *in primis*, valorizzare, ai nostri fini, il criterio della *physical or personal presence*, dovremo considerare come il sistema di *common law* riconosca alle corti estere il potere di dirimere una lite ed obbligare, di conseguenza, i litiganti al rispetto del *dictum* giudiziale che sia derivato dalla celebrazione del giudizio, allorchando possa comprovarsene la presenza sul territorio all'interno del quale si esercita la giurisdizione, giacché una siffatta circostanza, per un verso, equivarrebbe alla dimostrazione della volontà delle parti di avvalersi dei benefici del sistema giuridico di riferimento e, così pure, per inevitabile corrispettività, di piegarsi al rispetto della volontà dell'ordinamento, così come suggellata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria locale⁸⁸; per altro, discenderebbe dal rispetto prestato alla sovranità nazionale straniera, nella misura in cui implicherebbe una debita valorizzazione delle determinazioni operate dallo Stato con riguardo a tutti i beni ed ai soggetti che si trovino sul proprio territorio⁸⁹.

A riguardo, molto si è dibattuto, in seno alla dottrina inglese, anche in ragione delle diverse posizioni espresse in giurisprudenza, circa la natura assai sfuggibile del requisito in oggetto, dal momento che basterebbe ad integrarne gli estremi anche la mera passeggera presenza del soggetto sul territorio nazionale, senza che rilevi alcun necessario collegamento con la fattispecie oggetto del processo, né un più durevole e stabile nesso di collegamento della parte con la giurisdizione sovrana, denotato, si immagini, dal requisito della residenza⁹⁰.

⁸⁷ *Adams v Cape Industries plc* [1990] Ch. 433, 517-519 (CA).

⁸⁸ *Ivi*, 519, 553.

⁸⁹ Cfr., in merito, BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, *cit.*, p. 93; ID., *Private international law in English courts*, *Op. ult. cit.*, p. 467.

⁹⁰ Concludono per una più opportuna valorizzazione del criterio della residenza, giacché atto a denotare un collegamento più stabile tra la giurisdizione ed il convenuto, specie nell'eventualità in cui la fattispecie litigiosa risulti deficitaria di una connessione propria con lo Stato del foro, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., *Op. cit.*, pp. 517-518; COLLINS L. et al. (edited by), *Op. cit.*, p. 692 ss.; HILL J.-CHONG A., *International commercial disputes, Commercial Conflict of Laws in English courts*, 4^a ed., Hart Publishing, 2010, p. 408, invocando, a riguardo, taluni illustri precedenti risalenti, tra i quali *Schibsby v Westenholz* e *Emanuel v Symons*, *supra cit.* in nota 96, nonché *State Bank of India v Murjani Marketing Group Ltd*, unreported, March 27, 1991 CA.

Per converso, valorizza la giurisprudenza dei casi *Adams v Cape Industries Plc*, *cit.*, e *Carrick v Hancock* (1895) 12 T.L.R. 59, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, pp. 768-769; ID., *Private international law in English courts*, *cit.*, pp. 467-468.

Tuttavia, costituisce principio ormai consolidato⁹¹ quello per il quale, nell'ottica della valutazione della competenza giurisdizionale internazionale del giudice straniero, secondo i canoni del *common law*, ed ai fini del riconoscimento del provvedimento che abbia pronunciato, risulti sufficiente la presenza del convenuto sul territorio estero, ancorché passeggera ed ancorché involontaria⁹², volendosi valorizzare, di tal guisa, un approccio più pragmatico alla materia e realizzare una semplificazione, a beneficio dei litiganti, sul presupposto di una più prevedibile e certa identificazione dei requisiti in presenza dei quali una determinata sentenza potrà circolare, con riferimento al territorio della giurisdizione inglese⁹³.

Si consideri, peraltro, come il problema dell'individuazione di una connessione rilevante tra la giurisdizione straniera ed il convenuto, atta a fondare la competenza giurisdizionale internazionale della corte d'origine, nella prospettiva del *conflict of laws*, si sia posto e si ponga tuttora, in termini assai più problematici, con riferimento alla categoria delle società e, più in generale, delle persone giuridiche, le quali, difettando di una materialità corporale, impongono all'interprete la delineazione di criteri più puntuali atti a definire in che termini possa appurarsi che un operatore economico di tal sorta risulti esser stato presente, sul territorio straniero, al momento dell'instaurazione della causa.

Ebbene, in verità, il caso *Adams v Cape Industries Plc*⁹⁴ afferiva proprio ad una simile ipotesi, giacché, ivi, la *Court of Appeal* si trovò a determinare - ai fini dell'*enforcement*, nel Regno Unito, di una sentenza di condanna pronunciata da una Corte federale del Texas - se la società inglese convenuta, attiva nel mercato dell'amianto, potesse dirsi esser stata presente sul territorio statunitense, in ragione dell'incorporazione, di specie nello Stato dell'Illinois, di alcune società controllate, la NAAC e la CPC.

⁹¹ Cfr., più di recente, il caso *Rubin v Eurofinance SA* [2012] UKSC 46, [2013] 1 AC 236.

⁹² Salvi, forse, i soli casi in cui, a mezzo di raggiri e costrizioni, la parte convenuta sia stata dolosamente indotta a recarsi nel territorio dello Stato estero, in concomitanza con l'avvio del procedimento *a quo*. Si veda, in proposito, quanto precisato in merito alla volontarietà della presenza del convenuto, nel territorio dello Stato straniero, dalla *Court of Appeal* nel caso *Adams v Cape Industries Plc*, *cit.*, 517-518, nonché, in dottrina, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett : private international law*, 14^a ed., *Op. cit.*, p. 518; COLLINS L. et al. (edited by), *Op. cit.*, p. 694, seppur chiarendo come non via sia alcun precedente in materia e, pertanto, non sia aprioristicamente possibile escludere la ricorrenza del criterio di competenza internazionale del giudice *a quo* neppure in simili ipotesi.

⁹³ V., a riguardo, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *Op. loc. ult. cit.*, ove l'Autore chiarisce come <<the purpose of the rule, so far as the common law is concerned, is to allow the reasonably-well informed defendant to be able to decide, usually under pressure of time, whether he should appear before and defend the proceedings brought against him before a foreign court>>.

⁹⁴ *Supra cit.* in nota 87.

I giudici ritennero di rigettare la tesi avanzata dagli attori, facente perno su di una concezione di unitarietà economica dell'attività posta in essere dalle società interessate⁹⁵, prediligendo, piuttosto, un approccio più tradizionale, imperniato sull'alterità ed indipendenza giuridica dei soggetti coinvolti, tanto che ne derivò l'affermazione di un principio normativo in forza del quale, allorquando si tratti di applicare, fittiziamente, il criterio della *physical presence* con riguardo ad una società incorporata in uno Stato diverso da quello d'origine della sentenza riconoscenda, debbano essere valorizzate esclusivamente le seguenti circostanze: <<i> it has established and maintained at its own expense (whether as owner or lessee) a fixed place of business of its own in the other country and for more than a minimal period of time has carried on its own business at or from such premises by its servants or agents (a branch office case); ii) a representative of the overseas corporation has for more than a minimal period of time been carrying on the overseas corporation's business in the other country at or from some fixed place of business>>⁹⁶.

Risulta, dunque, necessario, alla luce della giurisprudenza testé richiamata, che possa individuarsi, nel territorio dello Stato di provenienza della sentenza, un luogo fisico ove materialmente sia stata condotta, per un periodo di tempo non trascurabile, attività economica riconducibile alla società convenuta.

Evidentemente, una simile ricostruzione, ancorata ad una ideologia economica piuttosto risalente, mal si concilia con i moderni strumenti di esercizio dell'attività di impresa e di incontro della domanda con l'offerta ed, invero, la dottrina inglese non manca di evidenziare come i problemi più significativi si pongano con riguardo alle ipotesi in cui l'attività commerciale si svolga mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche o di sistemi telematici per la conclusione dei contratti con gli

⁹⁵ *Adams v Cape Industries plc* [1990] Ch. 433, in specie 545 ss. Cfr., altresì, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett : private international law*, 14^a ed., *Op. cit.*, p. 519.

Il criterio della “single economic unit” ha trovato, invece, maggior credito presso la giurisprudenza americana: si veda, in proposito, la pronuncia *Bulova Watch Co Inc v K Hattori and Co Ltd* 508 F Supp 1322 (1981), nonché, in dottrina, FAWCETT J.J., *A New approach to jurisdiction over companies in Private International Law*, in 37 *ICLQ*, 1988, p. 645 ss.

⁹⁶ *Adams v Cape Industries plc* [1990] Ch. 433, 530. Con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'attività d'impresa venga svolta a mezzo di mandatari, ai fini dell'integrazione del presupposto qui oggetto di analisi, sarà, senza dubbio, necessario che la predisposizione degli accordi, per conto della società, avvenga in un luogo fisico determinato localizzato nel territorio facente capo alla giurisdizione del giudice *a quo*; del pari, occorrerà verificare che il rappresentante conduca effettivamente *the company's business*, indi, a seconda delle peculiarità del caso di specie, potranno vagliarsi svariati profili – in parte evidenziati dalla stessa *Court of Appeal* nella pronuncia poco sopra richiamata - tra i quali, ad esempio, la circostanza che il soggetto disponga del potere di rappresentanza e, dunque, risulti in grado di vincolare la società agli obblighi contrattuali, senza necessità che l'accordo venga sottoposto al vaglio di un organo ulteriore, prima del perfezionamento della transazione. Si vedano, in proposito, in dottrina, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, pp. 770-771; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett : private international law*, 14^a ed., *Op. loc. ult. cit.*

acquirenti⁹⁷: deve escludersi, in tali casi, l'integrazione dei criteri all'uopo delineati dalla giurisprudenza inglese, giacché non basterebbe a qualificare la società straniera come presente sul territorio soggetto alla giurisdizione di una certa autorità giudiziaria la circostanza che la stessa si avvantaggi della partecipazione al mercato nazionale, eventualità che bensì ricorrerebbe ove l'operatore economico ivi pubblicizzasse i propri prodotti o colà li esporti, in conseguenza della stipulazione di contratti che intervenga appunto tramite canale informatico, ma che non varrebbe a giustificare - quantomeno nel prisma di quella peculiare funzione che il *common law* attribuisce al presupposto della *international jurisdiction* del giudice *a quo* - la soggezione del convenuto al contenuto dell'accertamento giudiziale ed, in ultima istanza, l'attribuzione di un fregio di *conclusiveness* alla sentenza straniera da parte delle corti nazionali⁹⁸.

Parimenti, ad ulteriore riprova dei profili di problematicità che potranno riscontrarsi, sotto questo aspetto, nella prospettiva delle future relazioni tra il Regno Unito ed i paesi europei nella materia della circolazione dei provvedimenti giurisdizionali, non risulta che la giurisprudenza inglese abbia recentemente rimeditato il profilo della residenza quale criterio di connessione bastevole a fondare la competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo*, nelle ipotesi in cui non possa appurarsi la presenza fisica del convenuto sul territorio dello Stato straniero⁹⁹; né la questione parrebbe del tutto peregrina, allorché se ne valuti l'incidenza in conseguenza dell'evento Brexit, giacché v'è da chiedersi come le corti nazionali inglesi valuteranno il profilo dell'*international jurisdiction* con riguardo a sentenze pronunciate nei riguardi di convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato europeo, benché non fisicamente ivi presenti al momento esatto dell'instaurazione della causa a loro carico¹⁰⁰.

⁹⁷ In specie, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, *Op. loc. ult. cit.*; ID., *Private international law in English courts*, *cit.*, pp. 469-470; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th. ed., *Op. cit.*, p. 696. Si veda, nello stesso senso, con riguardo al criterio della *personal presence* rispetto ad un convenuto persona fisica, altresì il caso *Lucasfilm v Ainsworth* (2009) EWCA Civ 138.

⁹⁸ V. BRIGGS A., *Private international law in English courts*, *Op. loc. ult. cit.*

⁹⁹ La questione non ha trovato, invero, riscontro nel caso *Adams v Cape Industries Plc*, sicché la dottrina è alquanto divisa, in proposito. Taluna accademica (FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., *Op. cit.*, p. 517), sul fondamento della maggiore stabilità e durevolezza del criterio della residenza, parrebbe orientata in senso favorevole; talaltra (BRIGGS A., *Private international law in English courts*, *cit.*, pp. 467-468), alla luce di un'interpretazione teleologico-sistematica della materia del *conflict of laws*, parrebbe incline alla conclusione opposta.

¹⁰⁰ Si interroga, in proposito, MERRET L., *Op. cit.*, p. 390, concludendo, peraltro, in senso positivo, in ragione della maggiore pregnanza di criteri siffatti rispetto all'ipotesi della *fleeting presence*. Pur tuttavia, occorrerà porre mente alla funzione precipua che il presupposto della competenza giurisdizionale indiretta assolve, nella cornice del *conflict of laws*, giacché, a prescindere dalla continuità temporale o dalla qualifica formale che l'ordinamento estero intenda attribuire agli istituti giuridici in menzione, ove sia opportuno valorizzare quel profilo dogmatico che ancora attribuisce perdurante rilevanza al rispetto per la sovranità nazionale estera, non potrà negarsi che sia proprio la presenza del

Si badi, parimenti, alla circostanza per la quale, sebbene un criterio analogo a quello sin qui delineato fondi la materia stessa della *personal jurisdiction* con riguardo alle corti nazionali inglesi¹⁰¹ - sul fondamento, evidentemente, di una antica concezione della giurisdizione, quale potere scaturente dalla possibilità materiale di eseguire la notifica del *writ* nei riguardi della persona del convenuto - non possa affatto argomentarsi in proposito ad una sostanziale coincidenza tra i principi in oggetto, giacché, come chiarito da illustre dottrina, <<*it would surprise some to learn that English law recognises a foreign judicial competence which was wider than that it claims to exercise for itself*>>¹⁰².

Invero, la presenza del convenuto sul territorio della giurisdizione straniera è, nella prospettiva del *conflict of laws*, condizione necessaria e sufficiente affinché possa ritenersi legittimo l'esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice straniero, senza che possano assumere rilevanza argomenti tratti dalla teoria, altrettanto caratteristica della tradizione di *common law*, del *forum non conveniens*, che legittimerebbe, per converso, le corti nazionali all'esercizio di un margine di discrezionalità, quanto alla cognizione del merito di una determinata lite, allorquando appurino la ricorrenza di circostanze idonee a contraddistinguere la giurisdizione inglese come foro meno appropriato per la trattazione della causa¹⁰³.

convenuto, nel territorio del paese straniero, al momento dell'avvio della causa, a giustificare la legittimità dell'esercizio della giurisdizione, trattandosi di un atto d'imperio volto, appunto, a colpire un soggetto effettivamente collocato entro i propri confini sovrani.

¹⁰¹ Si vedano, a riguardo, per tutti, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, pp. 371-372, 411 ss.; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., Abingdon, Informa Law from Routledge, 2015, p. 379 ss.

¹⁰² Così BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 693, rievocando, in senso critico, il parallelo operato dalla *Court of Appeal* nel caso *Adams v Cape Industries Plc*, *supra cit.*

¹⁰³ Per un commento, in merito alla disciplina processuale rilevante, e per gli opportuni riferimenti bibliografici, si veda quanto *infra* rilevato in sez. II, § 3.2.6.

3.1.6. *Segue. The voluntary submission.*

Il criterio della *personal presence*, quale addentellato normativo per la verifica della competenza giurisdizionale indiretta del giudice d'origine della decisione, ai fini della sua circolazione, nel Regno Unito, ed, in particolare, della sua esecuzione dinanzi ai giudici inglesi, sottende ad un substrato ideologico assai peculiare, che si caratterizza per l'intreccio delle contrapposte teorie della *comity of Nations* e della *doctrine of obligation*¹⁰⁴, giacché la presenza del convenuto, nel territorio della giurisdizione sovrana, fonda la *ratio* del riconoscimento dell'atto autoritativo straniero - in quanto legittima espressione dell'esercizio del potere sovrano entro i limiti spaziali ove quell'imperio può riverberarsi - ma pure, ancora, giustifica la necessaria osservanza del contenuto della pronuncia giudiziale, per effetto dell'assunzione di un obbligo di soggezione al potere statale, mediante la libera, benché transitoria, permanenza sul suolo straniero, ove le leggi (anche nella relativa attitudine a far sorgere vincoli in capo ai soggetti dell'ordinamento) esplicano validamente i propri effetti.

Ebbene, la metafora dell'assunzione di un vincolo giuridico ai benefici e così pure ai doveri imposti dall'ordinamento straniero ricorre, utilmente, all'interprete anche ai fini della disamina di un secondo criterio atto a supportare il vaglio della *international jurisdiction* della corte estera, giacché, come si vedrà, sebbene, per rigida osservanza di un principio di stretta territorialità della sovranità nazionale, le corti inglesi non possano formalmente portare ad esecuzione le pronunce estere¹⁰⁵, esse potranno nondimeno eseguire, implementandone il contenuto, l'accordo con il quale le parti abbiano pattuito, espressamente o tacitamente, di prestare ossequio al prodotto della giurisdizione straniera¹⁰⁶.

Per tali ragioni, il *common law* individua nella sottomissione¹⁰⁷ del soccombente alla giurisdizione straniera - che si manifesta, agli occhi dell'ordinamento di ricevimento, appunto alla stregua di un

¹⁰⁴ In proposito, si veda, più diffusamente, *infra*, sez. II, § 3.2.1.

¹⁰⁵ Cfr. oltre, sez. II, § 3.2.6.

¹⁰⁶ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., cit., p. 697; ID., *The conflict of laws*, 4^a ed., Oxford, OUP, 2019, p. 137. In giurisprudenza, si veda la pronuncia nel caso *Penn v Baltimore* (1750) 1 Vess Sen 444, ove in specie si chiarì la circostanza per la quale le corti nazionali siano autorizzate a dare esecuzione ad un accordo tra i litiganti, ancorché afferisca ad una materia che esuli dalla rispettiva *subject-matter jurisdiction*, il che, come evidenziato dalla dottrina da ultimo richiamata, evidenzia la stessa logica sottesa alla *doctrine of obligation* quale fondamento dogmatico della materia del *conflict of laws*. Sul punto, si veda, più ampiamente, *infra*, sez. II, § 3.2.1.

¹⁰⁷ In senso critico circa l'uso della locuzione «*submission*», nella materia del *conflict of laws*, ai fini dello scrutinio dell'*international jurisdiction* del giudice *a quo*, si veda DICKINSON A., *Foreign submission*, cit., p. 294 ss.

*agreement to abide by the judgment*¹⁰⁸ - la *ratio* fondante il riconoscimento di quelle pronunce che, stante l'assenza del convenuto dal territorio straniero al momento del radicamento della causa, non avrebbero altrimenti beneficiato del regime di circolazione, per difetto del presupposto poco sopra analizzato.

Pur tuttavia, lo stesso meccanismo pure opererà nelle ipotesi in cui si tratti di riconoscere e portare ad esecuzione - si ipotizzi, per l'ammontare corrispondente alla condanna alle spese - le pronunce che rigettino l'istanza dell'attore: in tali casi, invero, il sistema individua la sottomissione della parte nella scelta preliminare del giudice dinanzi al quale proporrà la propria istanza di tutela, di modo che, successivamente, nell'eventualità in cui la controparte vittoriosa intenda portare ad esecuzione la sentenza, nel territorio della giurisdizione inglese, all'attore soccombente non sia data la possibilità di negare di aver acconsentito, con l'elezione del foro estero, all'osservanza delle conseguenze giuridiche scaturenti dal giudicato pronunciato a suo sfavore¹⁰⁹. Peraltro, la costruzione *testé* rievocata pure varrà a giustificare l'attitudine della pronuncia straniera a circolare, nel Regno Unito, ove, con la medesima, il giudice abbia rigettato la pretesa attorea, accogliendo, per converso, la riconvenzionale spiegata dal convenuto, purché, si tratti, a ben vedere, di una riconvenzionale connessa, vale a dire innestata sullo stesso substrato fattuale dal quale abbia tratto fondamento il *claim* originariamente spiegato dall'attore¹¹⁰.

Ciò posto, ove ci si ponga nuovamente nella prospettiva della circolazione delle sentenze che abbiano accolto la domanda attorea, condannando il convenuto, potranno porsi essenzialmente due ipotesi: la sottomissione volontaria alla giurisdizione del giudice *a quo* potrà essersi realizzata per effetto della stipulazione di un accordo anteriore all'instaurazione della causa, finalizzato alla designazione del foro competente, in via esclusiva o non esclusiva, alla cognizione di liti eventualmente scaturenti da un determinato rapporto giuridico intercorso tra le parti (ipotesi della pattuizione di una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice d'origine del

¹⁰⁸ *Ibidem*, per una chiara valorizzazione del parallelo in questione, in una prospettiva di distinzione del *set of rules* che definisce la competenza giurisdizionale internazionale delle corti straniere, ai fini della circolazione transfrontaliera del provvedimento che abbiano pronunciato, rispetto ai criteri in ragione dei quali le corti nazionali inglesi indagano la ricorrenza delle condizioni utili per un vaglio positivo della propria *personal jurisdiction*, oltre che per una chiara comprensione dei limiti entro i quali è ammissibile, per il convenuto, la contestazione dell'instaurazione di un procedimento a suo carico, dinanzi al giudice effettivamente adito.

¹⁰⁹ Si vedano, a riguardo, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 783; ID., *Private international law in English courts*, cit., pp. 470-471; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., Op. cit., p. 520.

¹¹⁰ *Murthy v Sivajothi* [1999] 1 WLR 467, nonché, in dottrina, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, ult. cit., p. 784; ID., *Private international law in English courts*, Op. loc. ult. cit.

provvedimento), ovvero in conseguenza della comparizione in giudizio del convenuto, per la contestazione, nel merito, della pretesa di controparte.

Orbene, prendendo le mosse da quest'ultima ipotesi, ben coglierà l'interprete la *ratio* giustificativa dell'ossequio prestato dalle corti nazionali all'accertamento contenuto nella pronuncia del giudice d'origine, ove valorizzi <<*the issue of the summons as an offer by the claimant to accept the jurisdiction and adjudication of the foreign court. If by his words or conduct the defendant accepts it, the common law considers that he makes himself liable to abide by the foreign judgment when it is handed down*>>¹¹¹.

Bisognerà, pertanto, chiarire in che termini si caratterizzi una condotta del convenuto atta a manifestare la volontà di quest'ultimo di suggellare un accordo processuale, vincolandolo al contenuto del provvedimento che il giudice designato provvederà a pronunciare.

Senza dubbio, un'ipotesi siffatta ricorrerà nell'eventualità in cui il convenuto si sia costituito limitandosi a contestare nel merito la pretesa di controparte, senza sollevare obiezioni in punto della competenza giurisdizionale internazionale della corte adita¹¹².

¹¹¹ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, ut supra cit.*, p. 777.

¹¹² V. COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, I, 15th ed., cit.*, p. 697, nonché, in giurisprudenza, *Adams v Cape Industries Plc* [1990] Ch. 433, in specie 461.

Un'ipotesi siffatta trova pedissequo riscontro, peraltro, nella cornice normativa del Reg. n. 1215/2012, in specie nella previsione di cui all'art. 26, il quale cristallizza nel meccanismo di proroga tacita della giurisdizione un criterio atto a fondare la competenza esclusiva della corte europea adita. La disposizione prescrive, invero, che debba, altresì, considerarsi competente il giudice europeo dinanzi al quale il convenuto sia comparso senza contestare la competenza giurisdizionale della corte investita della domanda, salve le sole ipotesi in cui si configuri taluno dei fori esclusivi di cui all'art. 24 del Regolamento, con la conseguenza che, ove il convenuto si limiti a difendersi nel merito, senza spiegare alcuna obiezione in ordine alla sussistenza del potere del giudice di pronunciarsi sul fondamento dell'istanza di tutela avanzata dall'attore, dovrà concludersi in senso favorevole all'accettazione della giurisdizione da parte di quest'ultimo. Particolarmente rilevante appare, pertanto, l'analisi della condotta effettivamente posta in essere dal convenuto, da operarsi nella cornice normativa della *lex fori* e, dunque, avuto riguardo dei termini e delle modalità che i singoli ordinamenti comunitari prescrivono per la spendita dell'eccezione di difetto di giurisdizione nei riguardi del giudice adito. Pur tuttavia, affinché non operi il meccanismo di accettazione della giurisdizione predisposto dalla norma in menzione, è necessario, come chiarito dalla Corte di giustizia, che <<*l'attore e il giudice siano messi in grado di capire, sin dal primo atto difensivo del convenuto, che tale atto è inteso a negare la competenza*>> (Corte di giustizia, 24 giugno 1981, C 150/80, *Elefanten Schuh GmbH c. Pierre Jacqmain*, in *Racc.*, 1981, p. 01671, pt. 15).

I giudici di Lussemburgo sono, a tal uopo, intervenuti nell'intento di dettare una regola processuale di respiro comunitario, la quale, nella cornice del sistema procedurale nazionale di riferimento, circoscrive chiaramente lo spettro applicativo della disposizione di cui all'art. 26, onerando la parte convenuta del dovere di contestare la competenza giurisdizionale in un momento che <<*non può comunque esser posteriore all'atto considerato, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito*>> (Corte di giustizia, 24 giugno 1981, C 150/80, *Elefanten Schuh GmbH c. Pierre Jacqmain*, *cit.*, pt. 16). Peraltro, la supposta priorità logica dell'eccezione di incompetenza sollevata, tempestivamente, dal convenuto consentirà di escludere l'integrazione del meccanismo di cui all'art. 26 pure ove la parte abbia, nondimeno, formulato talune contestazioni nel merito, purché <<*l'eccezione di incompetenza, qualora non preceda qualsiasi difesa nel merito, non sia posteriore all'atto considerato, nel diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito*>> (Corte di giustizia, 24 giugno 1981, C 150/80, *Elefanten Schuh GmbH c. Pierre Jacqmain*, *cit.*, pt. 17; si veda, in senso conforme, altresì, Corte di giustizia, 13 giugno 2017, C-

Per converso, allorché la costituzione in giudizio possa dirsi finalizzata ad una contestazione della ricorrenza del potere giurisdizionale del giudice adito, la disciplina del caso di specie andrà, piuttosto, desunta dalle previsioni di diritto statutario, giacché sarà la s. 33 del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982* a chiarire in quali circostanze - a prescindere dalle modalità specifiche di condotta del convenuto¹¹³ e quand'anche, nella prospettiva del diritto tradizionale, nel comportamento della parte possano ravvisarsi gli estremi di un'accettazione della giurisdizione - non sia possibile asserire che ricorra una *voluntary submission to the foreign court*.

Ebbene, ciò andrà escluso, in specie, ove il convenuto sia appunto comparso nell'esclusivo intento di contestare la giurisdizione della corte adita, allo scopo di chiedere una chiusura in rito del giudizio a fronte della valida stipulazione di un compromesso o della designazione di un foro straniero quale giudice prorogato per la trattazione della causa, ovvero, infine, nell'intento di opporsi alla concessione di un sequestro su propri beni o di chiederne la revoca¹¹⁴.

Evidentemente, l'accento dell'indagine condotta dal giudice del ricevimento, nell'ottica di una revisione della competenza giurisdizionale indiretta della corte *a qua*, andrà posto sulle finalità dell'atto di costituzione del convenuto, nelle dinamiche del giudizio d'origine del provvedimento riconoscendo¹¹⁵, quand'anche le modalità estrinseche di condotta, lo si accennava, si caratterizzino

433/16, *Bayerische Motoren Werke AG c. Acacia Srl*, in *Racc. digitali*, pt. 30-36, per l'eventualità in cui il convenuto sollevi, nel contesto del medesimo atto, ulteriori eccezioni di rito). Nello stesso senso si è espressa, del resto, la Suprema Corte italiana, precisando come la contestazione della competenza giurisdizionale del giudice adito spetti, altresì, al convenuto contumace, sempre che la relativa questione non sia coperta da giudicato, ancorché nell'atto di costituzione la parte rilevi pure l'infondatezza nel merito della pretesa di controparte ovvero sollevi talaltra eccezione a contenuto processuale (Cass. S.U., 3 maggio 2005, n. 9107, in *Mass. giur. it.*, 2005).

Si vedano, in dottrina, per tutti, sulla disciplina di cui all'art. 26 del Reg. Bruxelles I *bis*, CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, *Op. cit.*, pp. 251-252, testo e note; CALVO CARAVACA A.L.-CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *Art. 26*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Brussels Ibis Regulation, Commentare, cit.*, p. 669 ss.; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, *Op. cit.*, p. 235 ss.

¹¹³ Si veda, in proposito, più ampiamente *infra*.

Si consideri, in generale, come, sebbene la circostanza che la corte d'origine abbia, nella prospettiva del proprio sistema normativo, qualificato la condotta del convenuto come accettazione della giurisdizione non sia decisiva per i giudici inglesi - nella misura in cui sia piuttosto necessario valutare se, nello spettro primario del *conflict of laws*, possa dirsi che il soccombente abbia acconsentito a vincolarsi agli effetti della sentenza pronunciata a suo carico - sarà vero il contrario e, dunque, qualora lo stesso giudice *a quo* abbia ritenuto non sussistessero gli estremi per la sottomissione del convenuto al proprio potere giurisdizionale, pure dovrà concludere, in tal senso, la corte adita per l'*enforcement* della sentenza straniera. V., in proposito, *Adams v Cape Industries Plc*, *cit.*, 461; *The Eastern Trader* [1996] 2 Lloyd's Rep. 585, nonché, in dottrina, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, pp. 777-778; ROGERSON P., *Op. ult. cit.*, p. 779.

¹¹⁴ *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 33.

¹¹⁵ Lo evidenzia BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, p. 779, chiarendo come, in parallelo con lo scrutinio condotto dalle corti nazionali, in una prospettiva di verifica della propria competenza giurisdizionale interna

per il compimento di attività processuali ulteriori rispetto ad una mera contestazione del potere giurisdizionale del tribunale adito.

A riguardo, è opportuno considerare come la risoluzione della questione della giurisdizione, nel sistema processuale inglese, si caratterizzi per un *proprium* procedimentale che non trova diffusamente riscontro nelle esperienze giuridiche continentali: ivi è ben possibile che la trattazione della suddetta questione avvenga nel contesto del processo, a seguito del deposito di un atto di difesa del convenuto che rechi, altresì, (necessario) contenuto meritale, si supponga, in ragione del gioco delle scadenze architettato dal legislatore nazionale in punto della spendita valida ed efficace delle eccezioni di merito¹¹⁶. D'altro canto, la contestazione del potere giurisdizionale delle corti nazionali britanniche avviene nelle dinamiche di un procedimento *ad hoc*, anteriore rispetto alla fase *trial*, delineato da requisiti tecnici piuttosto stringenti e, pertanto, potenzialmente ben caratterizzato rispetto alla fase di cognizione del merito¹¹⁷.

Ebbene, ove il regime processuale per il rilievo e la trattazione della questione della giurisdizione si differenzi alquanto rispetto al modello tipico dell'esperienza giuridica inglese, l'applicazione della previsione normativa di cui alla s. 33 qui oggetto di trattazione potrebbe acuirsi di notevole complessità.

Tendenzialmente, favorendo un approccio casistico ed improntato ad un'analisi delle finalità perseguite dal convenuto costituitosi in giudizio, non potrebbe escludersi, *in nuce*, l'operatività dell'eccezione in commento; pur tuttavia, neppure v'è certezza in ordine al presumibile orientamento delle corti inglesi e, pertanto, specie nell'eventualità in cui il giudizio *a quo* si caratterizzi per una scansione temporale ed una struttura procedimentale tale da favorire la trattazione congiunta delle eccezioni di rito e di merito, secondo il canone della ragion più liquida, è verosimile ritenere che il profilo della proroga tacita della giurisdizione della corte adita possa porsi in termini di problematicità¹¹⁸.

sul convenuto dinanzi alle medesime citato, <<Section 33 protects defendants whose only purpose in making whatever appearance they do make is to seek relief on jurisdictional ground and who, when they appear, do no more than is necessary to support and prosecute their jurisdictional challenge or stay application>>.

¹¹⁶ Lo fa notare BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 781.

¹¹⁷ CPR rule 11(1)(a). Si veda, sul punto, per tutti, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., cit., p. 528 ss.

¹¹⁸ Ragionevolmente, qualora le finalità perseguite dal convenuto corrispondano a quelle valorizzate dalla Legge del 1982, non varrà a privare il soccombente del beneficio accordatogli dal legislatore la circostanza che la propria condotta si sia caratterizzata per il deposito di un atto di difesa recante contestazioni nel merito della pretesa di controparte. Cfr., a riguardo, le pronunce nei casi *AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC* [2011] EWCA Civ. 647 e *Golden Endurance Shipping SA v RMA Watanya SA* [2016] EWHC 2110 (Comm.), nonché, in dottrina, ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, cit., p. 246.

D'altro canto, ove il convenuto soccombente abbia acconsentito, preventivamente, mediante la pattuizione di una clausola di elezione del foro, ad assoggettarsi alla volontà della corte ed ossequiare il contenuto del provvedimento che il giudice prorogato abbia in conseguenza pronunciato, la vincolatività della decisione estera e l'attitudine a circolare nel territorio del foro - in specie a mezzo del procedimento di *enforcement at common law* - deriverà dall'indissolubilità e dalla forza giuridica stessa dell'accordo siglato tra i litiganti¹¹⁹, sicché, come si rilevava *ad incipit* della presente trattazione, la *ratio* fondante il meccanismo del riconoscimento dovrà, in tali ipotesi, cristallizzarsi nella competenza delle corti interne a dare attuazione al patto suggellato tra i litiganti¹²⁰.

Evidentemente, nell'intento di vagliare la ricorrenza di un siffatto criterio di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo* occorrerà che la corte nazionale adita verifichi una serie di presupposti, giacché solo la circostanza che la fattispecie processuale perfezionatasi in terra straniera rientri nello spettro applicativo dell'accordo suggellato tra i litiganti consentirà all'autorità del paese di ricevimento di considerare la pronuncia estera riconoscibile e, pertanto, suscettibile di spiegare effetti vincolanti, in specie nei riguardi del soccombente.

Ebbene, anzitutto, dovrà appurarsi la validità della clausola di designazione del foro competente, ove l'accordo sia stato raggiunto, tra i litiganti, nella cornice di un contratto cui la disposizione acceda come termine: a tal uopo, il giudice procederà, di regola, in applicazione della legge individuata come rilevante per la regolamentazione dell'accordo concluso tra i litiganti, secondo i

Eppure, qualora la struttura processuale straniera sia tale da rendere tendenzialmente immateriale la formulazione digiunata o, addirittura, la trattazione separata della questione della giurisdizione rispetto alle eccezioni di merito sollevate dal convenuto, diverrebbe più complesso, quantomeno nella prospettiva tradizionale di una corte inglese, dubitare che il convenuto abbia manifestato la propria accettazione della giurisdizione e che, dunque, ricorrano le condizioni per considerare la sentenza suscettibile di riconoscimento nel territorio dello Stato di destinazione. Si veda, in specie, sul punto, BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., cit., p. 138; ID., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *Op. cit.*, p. 779 ss.

L'illustre dottrina da ultimo richiamata argomenta in proposito alla possibilità che le divergenze procedurali sussistenti tra il sistema d'origine del provvedimento ed il modello processuale inglese possano incidere negativamente, acuendo di problematicità l'applicazione del criterio della *personal submission* e, di riflesso, la previsione di cui alla stessa s. 33 del *CJA 1982*.

La tesi ivi riportata valorizza, condivisibilmente, un'indagine pragmatico-casistica, ancorata alle peculiarità del caso di specie ed all'intento effettivamente perseguito dal convenuto soccombente nell'atto di costituzione in giudizio, ferme le difficoltà eventualmente riscontrabili sul piano dell'interpretazione della condotta della parte, ove, in ragione del sistema della decadenze processuali articolato dal legislatore nazionale, la parte sia onerata del dovere di sollevare eccezioni di merito, qual'è appunto l'ipotesi del convenuto citato dinanzi ad una corte italiana. V'è da chiedersi in che termini un giudice inglese adito per il riconoscimento della pronuncia italiana valuti la condotta della parte ai fini della determinazione del requisito dell'*international jurisdiction* del giudice *a quo*.

¹¹⁹ *Feyerich v Hubbard* (1902) 71 L.J.K.B. 509.

¹²⁰ Si veda, in particolare, a riguardo, BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., cit., pp. 136-137.

principi di *common law* in punto di individuazione della disciplina applicabile al rapporto controverso¹²¹. Pure, occorrerà che si verifichi la sussumibilità della fattispecie litigiosa insorta tra le parti nell'alveo applicativo dell'accordo siglato, nonché l'eventuale specificità con la quale i contraenti abbiano ritenuto di designare l'autorità investita del potere di dirimere le liti sì individuate¹²², posto che l'audizione di una corte bensì appartenente allo stesso apparato giudiziario, ma diversa da quella effettivamente eletta impedirà che possa considerarsi integrato il criterio della *submission by agreement*, sebbene residui comunque margine per il riconoscimento della pronuncia ove ricorra un'ipotesi di comparizione volontaria della parte dinanzi al giudice adito¹²³.

Da ultimo, converrà farsi cenno alla circostanza per la quale, in ragione di un'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto, si ammette, oggi, quantomeno in chiave teorica, la possibilità che i termini di un accordo di accettazione della giurisdizione straniera e della vincolatività del provvedimento che la stessa abbia pronunciato possano essere impliciti¹²⁴: a riguardo, non è dato riscontrarsi, con chiarezza, da quali circostanze una simile accettazione possa essere inferita¹²⁵, sebbene l'analisi della giurisprudenza, anche pregressa, fornisca taluni addentellati esemplificativi.

Si tende ad escludere, ad esempio, che un accordo di scelta della legge applicabile implichi, di necessità, la sottomissione del soccombente alla giurisdizione delle corti dello Stato di riferimento, quand'anche, nella prospettiva del paese d'origine della decisione, quella stessa circostanza

¹²¹ *Vizcaya Partners Ltd v Picard* UKPC 5, [2016] 3 All E.R. 181, pt. 60-61, nonché, in dottrina, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., pp. 773-774; COLLINS L. et al. (edite by), *Op. cit.*, pp. 699-700.

Si badi, peraltro, come in applicazione di un più generale principio per il quale le doglianze riferibili al procedimento d'origine della sentenza debbono ivi essere sollevate, restando altrimenti precluso alla parte soccombente invocarne la sussistenza nella successiva fase di *enforcement* del provvedimento che ne sia scaturito, si ammette che, ove la parte abbia, in specie, avuto la possibilità di porre in discussione il profilo della validità della clausola di proroga della giurisdizione nello Stato straniero e non l'abbia fatto, non vi sia margine per chiederne un vaglio al giudice inglese di ricevimento. Cfr. *Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras* [1984] 1 WLR 137, nonché, in dottrina, ROGERSON P., *Op. cit.*, p. 247.

¹²² La questione nuovamente implicherà che si proceda ad un vaglio intrinseco dell'estensione e dell'oggetto dell'accordo siglato tra le parti, negli stessi termini e secondo la disciplina individuata come atta a regolamentarne la valida efficacia. Si veda, in proposito, *supra*, nota 126 ed, inoltre, la pronuncia del caso *SA Consortium General Textiles v Sun & Sand Agencies Ltd* [1978] Q.B. 279 CA.

¹²³ V., a riguardo, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, *Op. ult. cit.*, p. 773.

¹²⁴ *Vizcaya Partners Ltd v Picard*, cit., pt. 32-56.

¹²⁵ Posto che, *ivi*, pt. 62-72, la corte aveva escluso che sussistessero prove sufficienti onde ritenere che una simile circostanza ricorresse nel caso di specie. Si valorizzi, in tal senso, pure il contrasto, riscontrabile in giurisprudenza, circa la possibilità che un accordo implicito potesse essere desunto dalla partecipazione del convenuto ad un'impresa nazionale o, comunque, esercente attività sul territorio dello Stato d'origine della decisione: si veda, in senso, negativo *Emanuel v Symon* [1908] 1 K.B. 302 (CA), mentre, a favore, *Blohn v Dessler* [1962] 2 Q.B. 116, 123.

equivalga a fondare la competenza giurisdizionale interna delle corti nazionali¹²⁶; del pari, è circostanza del tutto irrilevante quella per la quale la legge straniera ammetta la possibilità di convenire, dinanzi alle corti nazionali, l'amministratore di una società incorporata nell'ordinamento di riferimento, salvo che sia lo stesso statuto a contemplare una clausola di accettazione della giurisdizione a favore delle corti nazionali, giacché in tal caso essa varrà a qualificare, positivamente, la posizione del soggetto nella prospettiva sin qui delineata¹²⁷.

3.1.7. I motivi di diniego del riconoscimento delle pronunce estere: le «defences» spendibili dal debitore soccombente nella prospettiva dell'annullamento dell'obbligazione nascente dal giudicato straniero contro lo stesso invocato

Si è più volte fatto cenno, in precedenza, alla particolare concezione che sottende la materia del *conflict of laws*, nella prospettiva del diritto tradizionale britannico: la *ratio* dogmatica ed il modello procedimentale che è proprio dell'esperienza giuridica inglese si innestano sull'attribuzione di rilevanza - in luogo della sentenza quale atto d'imperio - all'obbligazione che dal pronunciamento giudiziale trae origine, per effetto della condotta delle parti atta a giustificare la sussistenza della competenza giurisdizionale internazionale del giudicante adito, e, così pure, in conseguenza del carattere di stabilità e immutabilità che il modello di *common law* cristallizza nella nozione di *finality*, di modo che, volta che risultino integrati i presupposti positivi testé analizzati, le corti nazionali possano concludere, positivamente, in merito all'esistenza di un obbligo legale cui dar corso legittimamente a carico del soccombente.

Il sistema ammette, tuttavia, di tal guisa incidendo sul requisito di *conclusiveness* che spetterebbe, altrimenti, al giudicato straniero riconosciuto, specie nella prospettiva dell'*enforcement at common law*¹²⁸, che il debitore condannato possa validamente spiegare talune difese, dinanzi alla corte

¹²⁶ *Vizcaya Partners Ltd v Picard*, cit., nonché v. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, Op. ult. cit., p. 776; ID., *The conflict of laws*, 4^a ed., cit., p. 138; COLLINS L et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 703, testo e nota 304 per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

¹²⁷ Cfr. COLLINS L et al. (edited by), Op. ult. cit., p. 702; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, Op. loc. ult. cit.

¹²⁸ Si veda, *infra*, sez. II, § 3.2.2.

richiesta del riconoscimento, nell'ottica di svincolarsi dall'obbligazione legale altrimenti gravante a suo carico, delineando una cerchia di requisiti negativi alla circolazione dei valori giuridici esteri che le corti nazionali sono chiamate ad applicare rigidamente e restrittivamente¹²⁹, sul presupposto che si tratti delle uniche condizioni in presenza delle quali, sullo sfondo teorico-dottrinale che sottende la materia del diritto internazionale privato e processuale inglese, essi giudici possano legittimamente omettere di dare seguito al contenuto dell'accertamento giurisdizionale straniero.

In questa prospettiva, converrà, dunque, preventivamente, dar conto, a riprova dell'impostazione si tratteggiata, delle circostanze, dei vizi procedurali e delle censure potenzialmente spiegabili nei riguardi della pronuncia straniera che, tuttavia, non ammontino a condizioni negative del riconoscimento, difettando, per ciò solo, dell'attitudine ad incidere negativamente sull'obbligazione scaturente dal giudicato cui accedono, talvolta a prescindere dalla gravità che possano assumere, nella prospettiva del proprio sistema di riferimento.

Ebbene, come si è, anzitempo, avuto modo di rilevare, ai fini della valida circolazione del giudicato estero, nel territorio del foro, nell'ottica di un fruttuoso dispiegamento dell'efficacia esecutiva che vi discenda, il diritto tradizionale tratteggia taluni criteri di competenza giurisdizionale indiretta, da valutarsi nella prospettiva esclusiva dello Stato di destinazione del provvedimento, sicché diviene tendenzialmente irrilevante la circostanza che il giudice *a quo* abbia deciso la controversia, in violazione dei criteri nazionali di riparto della competenza giurisdizionale¹³⁰; neppure assume valore la circostanza che il giudice d'origine abbia applicato, al merito del caso di specie, una disciplina diversa da quella che sarebbe stata individuata come rilevante dai giudici inglesi¹³¹ o sia incorso, nell'ambito del giudizio estero, in un errore di fatto¹³² o di diritto, ancorché si tratti di

¹²⁹ Cfr., per tutti, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 795.

¹³⁰ Si vedano, a riguardo, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, pp. 796-797, ID., *Private international law in English courts*, cit., p. 479, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, I, 15th ed., *Op. cit.*, p. 726, ove si fa salva la sola eventualità in cui il difetto di giurisdizione della corte adita integri un'ipotesi di nullità od inesistenza del provvedimento giurisdizionale, nell'ottica del sistema d'origine: solo in tal caso, si ammette l'inesistenza del dovere delle corti nazionali di dare attuazione all'obbligo suggellato nel *dictum* estero, risolvendosi ogni altra ipotesi in una causa di «annullabilità» della decisione, spendibile a mezzo di impugnazione od, altrimenti, perfettamente sanabile; nonché FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., *Op. cit.*, p. 540, ove si argomenta in proposito a partire dal *dictum* di Lindley LJ nel caso *Permebrton v Hughes* [1899] 1 Ch. 781, pur esprimendo taluna perplessità in ragione del fatto che <<According at any rate to the English rule, a judgment delivered by a court with no jurisdiction is a complete nullity, and it seems curious that what was null and void in the foreign country can be regarded as valid for the purposes of an English action>>.

¹³¹ Cfr., sul punto, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, ult. cit., p. 797; ID., *The conflict of laws*, 4^a ed. cit., p. 141.

¹³² *Henderson v Henderson* (1844) 6 Q.B. 288.

inesatta applicazione della stessa normativa inglese e l'errore si palesi come manifesto ad un semplice raffronto del testo della pronuncia¹³³.

Del resto, l'accettazione della giurisdizione straniera - che si considera perfezionata per effetto dell'integrazione dei presupposti della *physical presence* e della *submission* poco sopra richiamati - non potrebbe ammettersi per la sola eventualità in cui l'esito del giudizio straniero sia stato favorevole per la parte, di talché la si onera, piuttosto, della spendita delle proprie contestazioni dinanzi all'autorità investita, nell'ordinamento d'origine, della competenza a conoscere delle impugnazioni delle sentenze, senza che i vizi del provvedimento possano impedirne la circolazione nel territorio della giurisdizione inglese¹³⁴.

Invero, nella prospettiva dello Stato di destinazione, la possibilità che possano sollevarsi eccezioni alla regola per la quale debba prestarsi ossequio all'accertamento pronunciato validamente da un'autorità riconosciuta come internazionalmente competente sussiste, in via esclusiva, allorché ricorrano talune circostanze atte a determinare, in conseguenza del riconoscimento e dell'esecuzione della pronuncia cui accedono, la violazione di canoni di giustizia ed equità ed un'inaccettabile compressione dell'ordine pubblico, inteso in un'accezione sì ampia da ricomprendere, rispettivamente, i motivi ostativi che il diritto tradizionale validamente ammette a beneficio del debitore soccombente e che ammontano, principalmente, alla frode, alla violazione dei principi di equità processuale, alla contrarietà della pronuncia all'ordine pubblico internazionale dello Stato, nonché al contrasto con una precedente decisione interna.

A tali condizioni negative di matrice giurisprudenziale si aggiunge, poi, una ragione di diniego di derivazione legislativa, che si estrinseca nella contrarietà del provvedimento ad un accordo di scelta del foro o d'arbitrato, validamente concluso tra le parti, nonché, con specifico riferimento all'eventualità in cui si tratti di portare ad esecuzione una pronuncia straniera di condanna, la circostanza che il provvedimento si ponga in contrasto con il *Protection of Trading Interests Act 1980*¹³⁵.

¹³³ *Godard v Gray* (1870) LR 6 QB 139; *Castrique v Imrie* (1870) L.R. 4 H.L. 414, nonché, in dottrina, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., *Op. loc. ult. cit.*; BRIGGS A., *Opp. locc. ultt. citt.*; ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, *Op. cit.*, pp. 252-253.

¹³⁴ V., sul punto, BRIGGS A., *ut supra cit.* in nota 130.

¹³⁵ A quest'ultimo proposito, si veda quanto *infra* rilevato in sez. II, al § 3.2.4, ove, con più caratterizzazione, si analizzerà il presupposto del contenuto monetario delle pronunce straniere di condanna, quale condizione affinché possano validamente costituire *causes of action* nella prospettiva del procedimento di *enforcement at common law*, altresì attraverso l'analisi dell'ostacolo alla circolazione posto dalla previsione legislativa qui richiamata.

Si procederà, pertanto, di seguito all'analisi delle condizioni ostative alla circolazione delle decisioni straniere testé richiamate, riservandosi, laddove opportuno, un raffronto con la normativa di derivazione comunitaria, nell'ottica di un'efficace comprensione del mutamento dell'assetto giuridico cui i creditori europei andranno incontro allorquando intendano portare ad esecuzione, nel territorio inglese, sentenze continentali pronunciate a proprio favore.

3.1.8. *The fraud defence*

Costituisce principio fondante la materia del *conflict of laws* inglese quello per il quale, volta che ricorrano le condizioni positive per il riconoscimento di una sentenza straniera, nel territorio dello Stato di destinazione, ed, in specie, volta che si appuri la ricorrenza della competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo* e del presupposto di *finality* che deve connotare il provvedimento estero, alla decisione riconosciuta debba attribuirsi un attributo di *conclusiveness*¹³⁶, di modo che al giudice di ricevimento è fatto divieto di operare un revisione nel merito della lite, dovendo egli conformarsi all'obbligazione insorta per effetto del valido esercizio del potere giurisdizionale del tribunale straniero competente, cui è tenuto a dare ristoro nella cornice del procedimento di *enforcement at common law*.

In altre parole, sul presupposto che il tribunale d'origine del provvedimento fosse internazionalmente competente, secondo i criteri rilevanti di *common law*, e che la decisione riconosca abbia definitivamente cristallizzato il modo d'essere della relazione giuridica sussistente tra le parti, si innesta il fulcro della teorica della *doctrine of obligation*¹³⁷, che fonda la ragione dell'ossequio prestato dalle corti inglesi ai giudicati stranieri che ivi siano invocati per l'ottenimento dell'esecuzione coattiva a vantaggio del creditore vittorioso all'estero o perché vi discendano effetti preclusivo-conformativi, nell'ambito di giudizi interni radicati tra le stesse parti.

La validità di una simile obbligazione, in contrasto con la regolarità e correttezza dell'iter processuale che vi abbia dato origine, è, tuttavia, supposta ed imprescindibile, tanto che, sebbene si neghi alla parte soccombente di poter invalidare le conseguenze giuridiche che discendono, nel territorio del foro, dall'*adjudicatory power* di uno Stato sovrano estero sul presupposto che la corte

¹³⁶ Si veda, *infra*, sul punto, in sez. II, il § 3.2.2.

¹³⁷ *Ivi*, § 3.2.1.

a qua sia incorsa in errori di fatto o di diritto¹³⁸, nondimeno le si attribuirà il potere di paralizzare il meccanismo di *recognition and enforcement* del giudicato straniero ove possa fondatamente dimostrare che l'insorgenza di un simile obbligo sia il risultato di raggiri ed artifici, attuati ai danni del giudice od, altresì, sortiti con la sua connivenza, che abbiano inciso sul contenuto della pronuncia e sulla determinazione del contenzioso¹³⁹.

In tale prospettiva, il diritto tradizionale inglese valorizza il principio in forza del quale <<*fraud unravels all: fraus omnia corrumpit. It also reflects the practical basis of commercial intercourse. Once fraud is proved "it vitatites judgments, contracts and all transactions whatsoever"*>>¹⁴⁰, di talché si ammette che, qualora la parte soccombente, nei confronti della quale sia invocata l'operatività ed efficacia internazionale di una decisione straniera, possa allegare circostanze atte verosimilmente a fondare il timore del giudice del riconoscimento che la pronuncia risulti viziata da frode¹⁴¹, possa procedersi ad una trattazione della questione, anche qualora ciò implichi una revisione nel merito della lite¹⁴², dovendosi escludere che i giudici nazionali debbano dar corso ad un provvedimento inciso, nella propria essenza decisionale, dalle azioni fraudolente del litigante vittorioso.

Evidentemente, verranno in rilievo, a tal uopo, condotte atte a fabbricare dolosamente una pretesa assistita da presumibile fondatezza, ad alterare fraudolentemente il quadro probatorio mediante la produzione di prove false o attraverso la coercizione di testimoni o della controparte¹⁴³, in modo da

¹³⁸ Cfr. *supra*, § 3.1.7.

¹³⁹ Si vedano, in dottrina, sul punto, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 809 ss.; ID., *The conflict of laws*, 4^a ed., cit., p. 143 ss.; ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, Op. cit., p. 254 ss.; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: private international law*, 14^a ed., Op. ult. cit., p. 551 ss.

¹⁴⁰ Così Lord Bingham of Cornhill nella pronuncia *HIH Casualty and General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank* [2003] UKHL 6, [2003] 2 Lloyd's Rep. 61, pt. 15.

¹⁴¹ Per quanto attiene allo standard probatorio atto a supportare la difesa in commento, la giurisprudenza inglese adotta un approccio casistico, primariamente ancorato alla provenienza geografica della pronuncia ed al correlativo grado di affidabilità internazionale di cui godano le corti d'origine, nella prospettiva del giudice del riconoscimento, di modo che, per certi versi, quanto più siano illustri i giudici stranieri, tanto più sarà gravoso l'onere insistente sulla parte che intenda invocare, a proprio beneficio, il requisito negativo qui richiamato. Si veda, sul punto, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, Op. cit., p. 812.

¹⁴² V. FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., Op. ult. cit., p. 552.

¹⁴³ «“Fraud” here bears a rather wide meaning. It “includes every variety of mala fides and mala praxis whereby one of the parties misleads and deceives a judicial tribunal”» (*Jet Holdings Inc. and others v Patel* [1990] Q.B. 335). Si veda, altresì, in merito alle diverse modalità di condotta dolosa rilevanti ai nostri fini ROGERSON P., Op. ult. cit., p. 254; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., Op. loc. ult. cit.; BRIGGS A., Op. ult. cit., p. 810, ove sono reperibili ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

incidere negativamente sulle opposte difese, e, così, in definitiva, sul convincimento del giudice, in maniera tale che, qualora il raggirò non fosse stato attuato, la decisione avrebbe assunto un contenuto verosimilmente diverso¹⁴⁴.

Si badi, siffatto requisito negativo riceve, nella prospettiva del *common law* inglese, un'applicazione potenzialmente piuttosto ampia¹⁴⁵, giacché non solo si prevede, in deroga ad un criterio generale, che le allegazioni atte a fondare una simile doglianza possano essere avanzate dinanzi al giudice del ricevimento anche qualora siano già state o avrebbero, comunque, potuto essere avanzate nell'ambito del giudizio d'origine del provvedimento: non è richiesto, in altre parole, che si tratti di vizi occulti e, pertanto, non oggettivamente ravvisabili, usando dell'ordinaria diligenza, sin dalle dinamiche del procedimento *a quo*¹⁴⁶. Pure, si ammette il debitore soccombente al beneficio di una simile difesa nell'eventualità in cui la corte d'origine del provvedimento abbia bensì conosciuto della contestazione in oggetto e l'abbia nondimeno decisa, a detrimento della parte¹⁴⁷, sul presupposto che, laddove vi siano indizi atti a fondare il timore che la decisione riconosca possa essere il portato della fruttuosa realizzazione di raggiri od artifici ai danni o, perfino, in concorso con lo stesso giudice *a quo*, debba attribuirsi alle corti nazionali un potere di indagine autonomo, scevro da rischi di contaminazione del giudizio che possano discendere dalle condotte dolose delle parti o del giudice straniero¹⁴⁸.

¹⁴⁴ *Gelley v Sheperd* [2013] EWCA Civ 1355, [2009] Lloyd's Rep. IR 480.

¹⁴⁵ L'approccio in commento diverge, peraltro, da quello adottato da talaltre giurisdizioni di *common law*, nell'ambito delle quali non solo si richiede alla parte di fondare la propria contestazione su circostanze nuove e sopravvenute rispetto al giudizio *a quo*, ma di natura tale che non potessero essere conosciute e fatte valere, nell'ambito del procedimento d'origine, usando dell'ordinaria diligenza.

Quest'ultima prescrizione è stata, invece, recentemente rigettata, con riguardo ai giudicati nazionali, dalla Supreme Court nel caso *Takhar v Gracefield Developments Ltd* [2019] UKSC 13, di talché, ove si tratti del dispiegamento di un'azione interna finalizzata all'annullamento di un provvedimento nazionale viziato da frode, la parte interessata sarà chiamata, in via esclusiva, a fondare le proprie allegazioni su circostanze nuove rispetto a quelle eventualmente rilevate dinanzi al giudice *a quo*.

L'impostazione tradizionale adottata dalle corti inglesi, con riguardo ai giudicati stranieri, ha suscitato numerose critiche, anche sul fondamento che la pretesa di una revisione della decisione della corte d'origine sullo stesso profilo della frode possa porsi in contrasto con la dottrina della *comity*, ove se ne ravvisi la perdurante rilevanza nella prospettiva dogmatica che sottende la materia del *conflict of laws*. Pur tuttavia, si è escluso che una modifica dell'approccio possa operarsi a prescindere da un intervento legislativo sul punto, sebbene si sia suggerita l'adozione di un'impostazione diversificata, ancorata alle peculiarità del caso di specie (*AK Investment CJSC v Kyrgyz Mobil Tel* [2011] UKPC 7, 116). Sul punto, si veda, ampiamente, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 811 ss.

¹⁴⁶ *Abouloff v Oppenheimer* (1882) LR 10 QBD 295 (CA).

¹⁴⁷ *Ivi*.

¹⁴⁸ Cfr., a riguardo, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, pp. 812, 814; ROGERSON P., *Op. cit.*, p. 255.

Peraltro, la legittimità di un simile approccio viene strenuamente difesa dalla dottrina inglese, la quale tenta di circoscrivere gli aspetti di problematicità che derivano dall'interazione dialettica della tesi ricostruttiva in commento con l'attributo di *conclusiveness*, che si suole conferire ai giudicati stranieri suscettibili di riconoscimento¹⁴⁹, evidenziando come i rischi di ingerenza eccessiva nei riguardi delle giurisdizioni straniere si ridimensionino notevolmente ove si consideri come l'indagine finalizzata all'accoglimento della difesa in commento, allorquando si inserisca nelle dinamiche della circolazione transnazionale dei giudicati, miri, in via esclusiva, al diniego del riconoscimento e dell'esecuzione all'interno del solo territorio dello Stato richiesto, senza che si privi la parte vittoriosa del potere di azionare la pronuncia, nel contesto dell'ordinamento d'origine del provvedimento, e senza che si influisca, in ultima istanza, sul valore del provvedimento autoritativo straniero stesso, ove ci si ponga nella prospettiva esclusiva del sistema di provenienza della decisione¹⁵⁰.

Si consideri, infine, come la possibilità, per il soccombente, di opporsi al riconoscimento del provvedimento straniero, sul fondamento delle circostanze fraudolente che ne abbiano condizionato l'adozione, possa essere esclusa nell'eventualità in cui risulti che la parte abbia potuto rivolgersi, nel territorio straniero, alle autorità competenti per l'impugnazione della sentenza viziata, nell'ottica di ottenerne l'annullamento: in tali ipotesi, le corti inglesi sono apparse inclini ad ammettere l'attitudine della pronuncia che abbia rigettato le doglianze del soccombente a spiegare effetti di *estoppel*, nei suoi riguardi, dinanzi al giudice del riconoscimento¹⁵¹ o, quantomeno, a giustificare la possibilità, per la controparte, di paralizzare la contestazione del riconoscimento sul fondamento che la condotta del soccombente integri gli estremi di un *abuse of process*¹⁵², sul presupposto che la parte abbia già avuto la possibilità di una cognizione imparziale della propria contestazione.

Orbene, l'istituto giuridico della frode, quale ragione ostativa della circolazione transnazionale dei giudicati, assume, per il giurista continentale che si accinga allo studio comparatistico del modello

¹⁴⁹ Sul quale si veda, *infra*, in sez. II, il § 3.2.2.

¹⁵⁰ Lo sottolinea BRIGGS A., *Op. cit.*, p. 814; ID., *The conflict of laws, Op. ult. cit.*, pp. 144-145.

¹⁵¹ *House of Spring Gardens v Waite* [1990] 2 All ER 990, 997.

¹⁵² *Owens Bank Ltd v Étoile Commerciale SA* [1995] 1 WLR 44, 51. A tal proposito, la dottrina invita, tuttavia, ad una certa cautela, ponendo in rilievo la necessità che il giudice del riconoscimento verifichi, nella prospettiva della difesa di *abuse of process* spiegata dall'attore, che al soccombente sia stata data la possibilità effettiva di rivolgersi, nel territorio straniero, ad un giudice indipendente per la trattazione della questione della frode. Solo in tali ipotesi, invero, la formulazione della contestazione altresì dinanzi alla corte del riconoscimento potrebbe recare quei caratteri di iniquità tali da legittimare l'applicazione della dottrina in commento. Si veda, a riguardo, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, Op. cit.*, pp. 815-816; ID., *The conflict of laws, cit.*, p. 145.

di *common law*, nel tentativo di valorizzarne le peculiarità rispetto al sistema euro-unitario che è proprio dell'esperienza giuridica comunitaria, particolare valore, giacché costituisce paradigma di confronto assai utile onde saggiare le diversità di approccio che caratterizzano i sistemi a confronto, specie sotto il profilo delle categorie ordinatorie di riferimento.

Invero, non esiste, nel novero dei requisiti negativi al riconoscimento ed all'esecuzione elencati all'art. 45 del Regolamento n. 1215/2012, un motivo ostativo che espressamente contempra le circostanze fraudolente intervenute nell'ambito del giudizio *a quo* quali vizi atti ad inficiare la legittimità del contenuto del provvedimento, in maniera tale da condizionarne, in negativo, l'attitudine alla manifestazione di un'efficacia internazionale¹⁵³.

Si dibatte, in dottrina, circa l'opportunità di ricondurre una simile censura all'alveo dell'ampio ed indefinito canone dell'ordine pubblico, cristallizzato, come si è visto, nel sistema del Regolamento Bruxelles I *bis*, alla previsione di cui all'art. 45 lett. a)¹⁵⁴.

Ebbene, l'opinione condivisa dalla più parte dell'accademia si esprime, in proposito, sfavorevolmente, argomentando in ragione dell'accoglimento, nel sistema di cooperazione giudiziaria civile europeo, di un principio in forza del quale è opportuno che i vizi che inficiano la sentenza vengano fatti valere nell'ambito dell'ordinamento d'origine, ivi servendosi dei sistemi di impugnazione all'uopo previsti, senza che possano assumere, successivamente, rilievo, allorquando si prospetti la questione della circolazione della decisione oltre confine¹⁵⁵.

In buona sostanza, nella prospettiva del giudice del riconoscimento, è opportuno ponderare <<*se sussista l'infrazione contro l'ordine pubblico, nonostante il fatto che, contro la sentenza pronunciata in base a presunta frode dell'avversario, si può o si sarebbe potuto proporre un'impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato d'origine della sentenza*>>¹⁵⁶, con

¹⁵³ Si veda, in tal senso, la disamina del modello Bruxelles racchiusa nella trattazione di cui, *supra*, al Cap. II, cui si rimanda.

¹⁵⁴ In merito al presupposto negativo in commento, sia consentito rinviare *supra*, al Cap. II, § 2.6.

¹⁵⁵ Si veda, sul punto, seppur con riguardo alla previsione di cui all'art. 34 n. 1 del Regolamento Bruxelles I, ma con argomenti che possono validamente estendersi all'omologa previsione di cui al vigente art. 45 lett. a) del Reg. n. 1215/2012, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, *Op. cit.*, p. 161. Cfr., altresì, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, *Op. cit.*, p. 619; CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, *cit.*, p. 374. *Contra* KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments*, *cit.*, p. 1444, il quale parrebbe incline ad ammettere una rilevanza della questione della frode, nello spettro applicativo del motivo ostativo dell'ordine pubblico, parificabile a quella riservata dalle corti inglesi ai giudici esteri, secondo il modello di *common law* poco sopra analizzato.

¹⁵⁶ *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser*, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. C/59 del 05 marzo 1979, p. 71, pt. 192.

la conseguenza che parrebbe doversi escludere l'attitudine di condotte fraudolente a frapporsi ad ostacolo della realizzazione della quinta libertà di circolazione, nello spazio comune europeo, salva la sola circostanza in cui, avuto riguardo del sistema delle impugnazioni del paese d'origine, non sia possibile riscontrare l'esistenza di un mezzo idoneo alla contestazione, a disposizione della parte soccombente, sicché non le si possa attribuire un'inerzia colposa idonea a privarla della facoltà di opporsi alla circolazione, invocando il motivo di diniego di cui alla lett. a) dell'art. 45¹⁵⁷.

Pure, in ragione della natura inalienabile del diritto di difesa della parte quale canone processuale cristallizzato nella nozione di ordine pubblico processuale europeo elaborata, dalla Corte di giustizia, sulla scorta della tradizione giurisprudenziale della Corte EDU¹⁵⁸, taluna dottrina ravvisa l'ammissibile applicazione della clausola dell'*ordre public* nell'eventualità in cui - sebbene il convenuto soccombente abbia avuto modo, infruttuosamente, di far valere le proprie doglianze in punto delle circostanze fraudolente che inficerebbero la sentenza riconosciuta, nell'ordinamento *a quo* - il giudice dell'opposizione al riconoscimento ritenga erronea la valutazione compiuta dall'autorità giudiziaria straniera ed ammetta, pertanto, la parte nei cui confronti venga fatto valere il provvedimento estero ad un nuovo esame della questione¹⁵⁹.

Ebbene, riassunti brevemente i capisaldi della problematica giuridica della frode, così come caratterizzata nello spettro della disciplina comune europea in materia di DIPP, ci pare possano saggiarsi efficacemente taluni aspetti di interesse e di diversità, rispetto al modello tradizionale di *common law*: ivi, anzitutto, la frode assume una rilevanza sì pregnante da assurgere a motivo ostativo autonomo, seppure, come si avrà modo di rilevare anche in seguito, l'origine delle

La stessa giurisprudenza inglese si è, peraltro, orientata in tal senso, con evidente soluzione di continuità rispetto al modello tradizionale accolto con riguardo ai giudicati stranieri, nel sistema di *common law*, nel caso *Interdesco SA v Nullifire Lts* (1992), 1 Lloyd's Rep., 180, sul presupposto dell'eccezionalità del requisito negativo dell'ordine pubblico. Cfr., a riguardo, O'MALLEY S.-LAYTON A.W., *European Civil Practice*, 2^a ed., London, Sweet&Maxwell, 2004, p. 891.

¹⁵⁷ V., sul punto, D'ALESSANDRO E., *Op. cit.*, p. 163; GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. ult. cit.*, p. 619.

¹⁵⁸ Cfr. *supra*, Cap. II, nota 162.

¹⁵⁹ É questa l'opinione di D'ALESSANDRO E., *Op. loc. ult. cit.*, in merito alla quale, tuttavia, sia consentito avanzare delle remore, posto che fin troppo sottile si staglierebbe il confine tra la legittima applicazione della clausola dell'ordine pubblico, da parte dello Stato richiesto, ed il divieto di revisione nel merito della lite, caposaldo del sistema di cooperazione giudiziaria civile inaugurato con la stipulazione della Convenzione d'esecuzione. Parrebbero, inoltre, concordi, il tal senso, GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Op. loc. ult. cit.*, le quali precisano come <<si le juge de l'État d'origine a eu à se prononcer su des manœuvres émanant de l'une des parties et prétendues frauduleus par l'autre, le juge de l'État requis ne peut revenir sur l'appréciation fait par le juge d'origine: ce serait exercer un pouvoir de révision prohibé>>.

condizioni negative del riconoscimento che animano il modello di *conflict of laws* inglese sia *lato sensu* da astringersi alla clausola dell'ordine pubblico¹⁶⁰.

D'altro canto, ad un atteggiamento di particolare cautela assunto dai giudici europei, nei rapporti con le autorità giurisdizionali degli altri paesi membri - che si giustifica, evidentemente, in ragione dell'operatività di un canone di mutua fiducia caratteristico dell'esperienza di cooperazione unionale - corrisponde un modello di condotta ed un margine di intervento ben più incisivo in capo alle corti britanniche: nella loro prospettiva, invero, tenuto pure conto della peculiarità dell'approccio teorico-dogmatico al prodotto della giurisdizione straniera, diviene ben più rilevante un vaglio puntuale del procedimento d'origine dell'obbligazione legale cui siano, in astratto, tenute ad accordare tutela.

Indubbiamente, l'incisività di un potere di controllo, in tal senso - che appartiene ai giudici dello Stato richiesto, lo si ribadisce, sia che le allegazioni sulle quali si fondi la contestazione spiegata dal soccombente vertano su circostanze che potevano già essere fatte valere nel procedimento d'origine, sia che la parte si sia o meno avvalsa degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento straniero, allo scopo di invalidare pronunce inficiate da artifici e raggiri idonei a sviare la bonarietà del convincimento del giudicante - si staglierà, in termini di aggravio della posizione del creditore che intenda valersi degli effetti esecutivi della pronuncia ottenuta a suo favore all'estero, nella giurisdizione inglese: nell'ottica di un raffronto con i benefici accordati dal modello altamente semplificato di circolazione delle pronunce delineato dal legislatore europeo, l'eventualità che l'efficace soddisfacimento della propria pretesa possa attuarsi all'estero potrà essere incisa dalla solidità degli argomenti probatori offerti, a suo carico, dalla controparte in un novero di ipotesi ben più vasto rispetto a quanto possibile, con riguardo alla figura della frode, sotto la vigenza del Regolamento n. 1215/2012.

¹⁶⁰ Si veda, a riguardo, COLLIER J.G., *Recognition and enforcement of foreign judgments: England*, Op. cit., p. 144.

3.1.9. *La violazione del canone tradizionale di «natural justice» ed i crismi del giusto processo, secondo il modello dell'art. 6 CEDU, quale limite alla circolazione dei valori giuridici stranieri nella giurisdizione inglese*

Le peculiarità processuali e la diversità normativa riscontrabile tra il sistema d'origine del provvedimento riconoscendo e quello inglese non offrono - si è detto - addentellati giuridici a favore del soccombente minacciato del riconoscimento e dell'esecuzione della pronuncia straniera, affinché possa inibirne la potenziale circolazione nel territorio dello Stato richiesto.

Tuttavia, sin dall'analisi del motivo ostativo della frode, si è potuta saggiare la propensione del diritto tradizionale inglese a valorizzare, in una prospettiva di opposizione alla spendita dell'efficacia internazionale altrimenti scaturente dalla pronuncia estera riconoscenda, talune criticità relative al processo *a quo*, che ammontino a violazioni sì gravi e manifeste da giustificare l'attivazione di un meccanismo di salvaguardia dei canoni di equità e di giustizia sostanziale che l'ordinamento nazionale riconduce alla propria clausola dell'ordine pubblico.

Ed invero, in tal senso, può forse registrarsi una sostanziale sovrapposibilità delle ragioni ostative che contraddistinguono il modello di *common law* in punto di *conflict of laws*¹⁶¹; pur tuttavia, in considerazione della magmaticità e propensione all'evoluzione che caratterizza un sistema di matrice giurisprudenziale, converrà mantenere, a fini espositivi, la partizione tradizionalmente accolta dai commentatori inglesi in merito alla caratterizzazione delle *defences* spendibili nella fase di circolazione transnazionale delle pronunce straniere.

Peraltro, in ragione della commistione del formante giurisprudenziale con le fonti legislative di derivazione parlamentare, si valorizzeranno, congiuntamente, la condizione ostativa in commento ed il limite positivamente imposto dallo *Human Rights Act 1998*, onde comprendere in che termini le criticità processuali intervenute, nel giudizio *a quo*, a detrimento del diritto di difesa della parte soccombente possano condizionare la circolazione del provvedimento estero, nel territorio dello Stato richiesto.

Ebbene, con la locuzione *natural justice* le corti d'oltremarica tradizionalmente delineano quegli standards di tutela del diritto di difesa della parte convenuta in giudizio, dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, che si suole ricondurre alla necessaria notificazione della domanda introduttiva della causa e, quindi, alla garanzia del *right to be heard* contestualizzato nella fase strettamente introduttiva del giudizio che abbia dato corso alla sentenza riconoscenda, oltre che alla concessione di una possibilità effettiva di contestazione e difesa rispetto alla pretesa azionata da controparte in

¹⁶¹ A riguardo, si veda quanto già *supra* rilevato.

giudizio, nella piena realizzazione del contraddittorio tra i litiganti e, quindi, con riguardo a tutta la fase di trattazione e di istruzione probatoria della vertenza¹⁶².

Anche nell'ottica del *common law*, pertanto, la circolazione dei valori giuridici, oltre i confini dell'ordinamento di provenienza, passa attraverso l'ineludibile salvaguardia dei diritti processuali fondamentali del soccombente, che non possono soffrire di un inaccettabile detrimento, quand'anche l'imposizione di un limite, in tal senso, importi una compressione dell'esigenza di coerenza tra ordinamenti e del fine ultimo di giustizia sostanziale, che sottende, si è detto, alla materia del *conflict of laws*.

Peraltro, da un punto di vista schiettamente contenutistico, alla *defence* in commento possono efficacemente ricondursi tutte quelle contestazioni che afferiscano alla violazione del diritto di difesa della parte nei cui confronti venga fatta valere l'efficacia internazionale potenzialmente scaturente da una pronuncia straniera, sicché si ravvisa, anche in tal senso, quella sovrapposizione, quantomeno ipotetica, con il motivo ostativo dell'ordine pubblico, cui la stessa giurisprudenza inglese riconosce, come si vedrà, una declinazione anche necessariamente processuale¹⁶³, sebbene la violazione di quei canoni modernamente riconducibili al crisma del giusto processo trovino oggi tutela anche in ragione dell'intervento legislativo del 1998 e, dunque, in conseguenza al recepimento ed incorporazione della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino* nel sistema giuridico inglese¹⁶⁴.

Volgendo, tuttavia, nuovamente lo sguardo alla ricostruzione esegetica del motivo ostativo della *natural justice*, dovremo opportunamente considerare come le corti nazionali vi riservino un approccio ermeneutico talmente restrittivo da limitare il novero delle pronunce atte a delinearne l'operatività, nella prospettiva della circolazione transnazionale delle decisioni¹⁶⁵.

Invero, può efficacemente cogliersi, nell'atteggiamento serbato dai giudici inglesi, un'impostazione pragmatica - che è tipica dell'approccio casistico che anima i sistemi di *common law* - e che si caratterizza per l'attitudine ad un'analisi complessiva del caso di specie, di modo che le condizioni positive ed i motivi ostativi al riconoscimento, in qualche modo, si fondano, offrendo al giudice del ricevimento la soluzione più appropriata, senza che si incorra in rigidi automatismi¹⁶⁶.

¹⁶² *Jacobson v Frachon* (1927) 138 LT 386, 390, 392; *Buchanan v Rucker* (1808) 9 East 192.

¹⁶³ V. COLLIER J.G., *Op. loc. ult. cit.*

¹⁶⁴ Sul punto, si veda, più ampiamente, oltre.

¹⁶⁵ Lo fa notare MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, *Op. cit.*, p. 395. Cfr., sul punto, altresì, BRIGGS A., *The conflict of laws, cit.*, p. 145.

¹⁶⁶ Si veda, in proposito, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6 ed., *Op. cit.*, p. 796.

Volendo esemplificare, può valorizzarsi la propensione delle corti ad una disamina del motivo ostativo in commento, nell'ottica del presupposto della *international jurisdiction* del giudice *a quo*: ebbene, allorquando la competenza giurisdizionale internazionale del tribunale d'origine della sentenza possa desumersi dalla preventiva stipulazione di un accordo tra le parti, finalizzato alla proroga del giudice straniero quale autorità specificamente deputata alla trattazione delle liti insorgende tra i litiganti, la circostanza che possa riscontrarsi un potenziale difetto di notifica - anche in ragione dell'ammissione, nello Stato estero, di forme di notificazione diverse da quelle contemplate dal diritto inglese - non priva di per sé la sentenza dell'attitudine a circolare, sul presupposto che possa attribuirsi alla parte convenuta soccombente un sufficiente grado di consapevolezza ed informazione in ordine alla garanzie procedurali offerte dal sistema giurisdizionale effettivamente selezionato dai litiganti per la risoluzione della controversia di cui trattasi¹⁶⁷.

Peraltro, parrebbe accogliersi, anche nella prospettiva del diritto tradizionale britannico, un'interpretazione del motivo ostativo in commento idonea a qualificare la validità della notificazione - nella prospettiva della spendita dell'efficacia internazionale della pronuncia - anche in ragione della circostanza che la parte convenuta sia stata messa nelle condizioni effettive di potersi validamente difendere dinanzi al giudice adito, fruendo di un tempo sufficientemente idoneo alla predisposizione delle proprie difese, con la conseguenza che potranno assumere una qualche rilevanza argomenti connessi alla modalità ed ai termini della notificazione prescritti dalla legge straniera, laddove incidano negativamente sul diritto della parte a godere del proprio *day in the court*¹⁶⁸.

Del pari, per quanto attiene al profilo della *proper opportunity to be heard*, verranno in rilievo quelle ipotesi in cui il convenuto, benché presente in giudizio, sia stato effettivamente ed indebitamente privato della possibilità di difendersi, di contestare la pretesa di controparte e di presentare alla corte le proprie allegazioni ed il proprio quadro probatorio, nella prospettiva di orientare il convincimento del giudicante¹⁶⁹.

¹⁶⁷ *Jeannot v Fuerst* (1909) 25 TLR 424; *Commercial Innovation Bank Alfa Bank v Kozeny* [2002] UKPC 66, nonché, in dottrina, ROGERSON P., *Collier's conflict of laws, Op. cit.*, p. 257; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, pp. 564-565; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, cit.*, p. 742.

¹⁶⁸ Si veda, in tal senso, READ H.E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938, p. 286. Cfr., pure, nello stesso senso, in merito all'omologa difesa annoverata dal *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*, il *Report of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Committee*, 1932 Cmd. 4213.

¹⁶⁹ Nel caso *Jacobson v Frachon*, *sopra cit.*, la *Court of Appeal* accordò ad una sentenza francese di condanna il riconoscimento, sebbene il soccombente avesse invocato il motivo ostativo in commento, in ragione della circostanza

Peraltro, nella pronuncia del caso *Adams v Cape Industries Plc*, la *Court of Appeal* ebbe modo di rilevare come la nozione di *natural justice* non dovesse essere limitata alle violazioni testé considerate, bensì dovesse ammontare a qualunque vizio del procedimento d'origine idoneo a determinare <<*a breach of an English court's view of substantial justice*>>¹⁷⁰.

Nel caso di specie, siffatta violazione sarebbe stata ravvisata nella modalità di liquidazione del *quantum* risarcitorio accordato a ciascun attore, nell'ambito di un processo soggettivamente complesso radicato per la condanna del convenuto al ristoro dei danni sofferti dalle controparti, in conseguenza della vendita di prodotti difettosi: i giudici ivi avrebbero provveduto a determinare l'importo totale oggetto di condanna e ad indicarne un valore da corrispondere in media a ciascun attore, senza procedere alla determinazione del ristoro singolarmente dovuto in ragione delle prove effettivamente addotte dai danneggiati, come prescritto dalla *lex fori*, con la conseguenza che la *Court of Appeal* ritenne di ravvisare <<*a breach where the foreign legal system contains a provision for judicial assessment and the judgment debtor therefore has a reasonable expectation that there will be a judicial assessment*>>¹⁷¹.

Sembrerebbe, pertanto, che ci si possa riferire a tutte quelle violazioni processuali atte ad incidere sul legittimo affidamento, nutrito dal convenuto, in ordine alla trattazione obiettiva ed imparziale della propria causa, tanto da intaccare la giustizia intrinseca della decisione.

Orbene, in proposito, la dottrina inglese ha espresso talune remore, evidenziando come la qualificazione del canone di *substantial justice* alla stregua di una condizione ostativa al riconoscimento ed all'esecuzione dei giudicati esteri si ponga in potenziale contrasto con il principio - poco sopra analizzato - per il quale le diversità procedimentali e, così pure, i vizi procedurali che possano aver inficiato il giudizio *a quo* non costituiscono *valid defences* nella

per la quale, nel giudizio *a quo*, la corte avesse provveduto alla nomina, quale consulente tecnico, di un parente dell'attore ed avesse richiamato, nella decisione, le conclusioni della relazione peritale, quand'anche vi fossero, per la parte, indizi di parzialità ed iniquità dell'analisi condotta dal perito.

Ebbene, la Corte esclude che la violazione del diritto di difesa del condannato sussistesse, nel caso di specie, sul presupposto che, seconda la normativa straniera, il giudice del merito potesse bensì discostarsi dalle conclusioni cui fosse pervenuto il consulente tecnico, nella decisione della controversia, ed, inoltre, che alla parte rimasta soccombente fosse riconosciuto il diritto di contestare gli esiti della consulenza mediante la produzione di prove a proprio favore e che ciò fosse avvenuto, nel caso in esame, sebbene con esiti sfavorevoli per il resistente.

¹⁷⁰ *Adams v Cape Industries Plc* [1990] Ch 433, 564. In senso conforme, si veda, altresì, *Masters v Leaver* [2000] ILPr 387.

¹⁷¹ Così COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, I, 15th ed.*, *Op. cit.*, p. 741. Si vedano, altresì, in commento, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. cit.*, p. 566; ROGERSON P., *Op. cit.*, p. 258.

prospettiva della circolazione transnazionale del provvedimento, oltre che con un più generale divieto di riesame nel merito della decisione¹⁷².

Quanto, infine, ai profili procedurali che contraddistinguono la spendita della difesa in commento, deve cogliersi un certo contrasto in giurisprudenza¹⁷³, giacché, tradizionalmente, si è espresso un orientamento favorevole a negarne la fruibilità laddove il convenuto soccombente avesse già sollevato, infruttuosamente, all'estero, contestazioni in merito alla violazione del proprio diritto di difesa od al difetto di notifica, che ne avessero impedito la cognizione e partecipazione al giudizio *a quo*¹⁷⁴; più di recente, tuttavia, i giudici inglesi hanno posto in discussione una simile ricostruzione, manifestandosi, seppur *obiter*, propensi a ravvicinarne il regime al modello tipico della *fraud* e, pertanto, ad escludere che alle corti nazionali sia fatto divieto di ridecidere nuovamente la questione, quand'anche il tribunale straniero ne abbia escluso la fondatezza¹⁷⁵. Specularmente, si è escluso che al debitore soccombente possa imporsi, quale limite - nell'eventualità in cui avrebbe potuto servirsi, già nell'ordinamento straniero, di un giudizio *ad hoc* per l'annullamento del provvedimento, sul fondamento di ragioni di *natural justice* - la dimostrazione della circostanza di non averne potuto fruire, essendo irrilevante che si tratti di questioni che avrebbero potuto essere sollevate *ab origine*, nel sistema di provenienza del provvedimento riconoscendo¹⁷⁶.

¹⁷² V., sul punto, ROGERSON P., *Op. loc. ult. cit.*; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, cit.*, p. 818. Taluna dottrina si esprime, altresì, in merito all'opportunità di ricondurre violazioni di tal sorta alla clausola dell'ordine pubblico (FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. loc. ult. cit.*), di talchè ulteriormente corroborando la percezione manifestata *ad incipit* della presente trattazione in merito all'individuazione dei principi di giustizia ed equità, suggellati nel canone del *public order*, quale fondamento del sistema stesso dei limiti apposti dal diritto tradizionale britannico all'apertura dell'ordinamento a valori giuridici stranieri.

¹⁷³ V. COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 743.

¹⁷⁴ *Jacobson v Frachon, supra cit.* A ben vedere, la limitazione non avrebbe sortito particolare difficoltà, stante l'attitudine del motivo ostativo in commento a tutelare la parte soccombente dalle conseguenze giuridiche negative di una sentenza straniera pronunciata all'esito di giudizi nell'ambito dei quali non avesse avuto modo di partecipare debitamente: lo fa notare BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 817, in specie nota 277.

¹⁷⁵ *Jet Holdings Inc v Patel, cit.* È questa, del resto, l'opinione accolta favorevolmente dalla più illustre dottrina: si vedano, a riguardo, BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, p. 567, fermo il limite dell'*abuse of process*, così come delineato in relazione alla fruibilità del requisito negativo della frode (BRIGGS A., *The conflict of laws, cit.*, p. 146). *Contra* COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*

¹⁷⁶ *Adams v Cape Industries Plc, cit.*, con specifico riguardo alla nozione tradizionale di *natural justice* e, pertanto, alle contestazioni che attengano al difetto di notifica od alla violazione del diritto di difesa effettiva della parte, nel giudizio *a quo*. Laddove, invece, si tratti di una difesa che si innesti sul canone di *substantial justice*, nella prospettiva della *Court of Appeal*, la circostanza che il soccombente godesse di rimedio specifico nell'ordinamento d'origine e non vi abbia fatto ricorso potrà costituire argomento rilevante, nella successiva fase di *recognition* del provvedimento, nell'ottica di inibire il potere delle parte di invocarne la ricorrenza.

Peraltro, la questione della rilevanza di vizi procedurali che abbiano inficiato il giudizio *a quo*, nella prospettiva della circolazione del provvedimento giurisdizionale che ne sia derivato, acquista valore, nel quadro della normativa inglese in materia di *conflict of laws*, altresì alla luce degli obblighi imposti in capo alle corti nazionali dallo *Human Rights Act 1998*¹⁷⁷, legge con la quale il Parlamento britannico ha dato attuazione, nel sistema nazionale, alla *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino*¹⁷⁸.

Ebbene, in ragione della previsione di cui all'art. 6 dell'*Act 1998*, i giudici inglesi sono chiamati ad agire, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità ai *conventional rights* e, per quanto qui di interesse, in specie, al *conventional right to a fair trial*, di cui all'omologa disposizione della *ECHR*. Siffatta obbligazione certamente onera le corti del rispetto dei canoni del giusto processo, allorché si tratti della celebrazione di giudizi interni; pur tuttavia, è giocoforza ritenere che un giudice nazionale <<must equally have a statutory duty not to recognise a foreign judgment if its recognition, and the making of a judicial order which is consequent upon that recognition, would have the effect of producing the same prohibited outcome>>¹⁷⁹.

Invero, ponendo mente all'operatività del meccanismo di circolazione transnazionale delle pronunce estere, è opportuno considerare come sia bensì possibile attribuire alla disposizione di cui all'art. 6 della *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo* un effetto indiretto, che si estrinseca nell'obbligo, per le corti degli Stati contraenti, di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri che siano stati pronunciati all'esito di giudizi nell'ambito dei quali non siano state attuate le garanzie del *fair trial*, pena la violazione, da parte di quegli stessi giudici, degli obblighi scaturenti dalla ratifica della *Convenzione*¹⁸⁰.

¹⁷⁷ *Human Rights Act 1998*, il cui testo è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents>, da ultimo consultato il 25 aprile 2022.

¹⁷⁸ Come noto, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del cittadino (ECHR)* è il più importante trattato internazionale in materia di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, concluso, in seno al Consiglio d'Europa, il 4 novembre 1950 ed in vigore dal 1953. La *Convenzione* vede, tra i suoi firmatari, i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra i quali gli attuali 27 Stati membri dell'UE, oltre che il Regno Unito, che figura tra gli originari paesi firmatari del trattato. L'Italia l'ha ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848. Il testo ufficiale del trattato e le informazioni relative alle firme, ratifiche e dichiarazioni effettuate dai paesi membri in ragione dell'accordo sono reperibili sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa, alla pagina dedicata, all'indirizzo: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c>, da ultimo consultato il 9 maggio 2022.

¹⁷⁹ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., *Op. cit.*, p. 737.

¹⁸⁰ Si vedano, a riguardo, la pronuncia della Corte EDU, nel caso *Drozdz & Janousek v France & Spain* (1992) 14 EHRR 745, 749; *Pellegrini v Italia* (2001) 35 EHRR 44, reperibile in *Riv. dir. int.*, 2001, p. 1117 ss., con nota di FOCARELLI C., *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, *ivi*, p. 955 ss.; nonché, in dottrina, FAWCETT J.J., *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in 56 *ICLQ*, 2007, p. 1 ss., in

Peraltro, un vicolo di tal sorta, nella ricostruzione offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, graverebbe le autorità giurisdizionali a prescindere dalla provenienza geografica del provvedimento e, dunque, in ultima istanza, pure nell'eventualità in cui il giudice *a quo* non appartenga all'apparato giudiziario di un paese contraente, dovendosi considerare necessario, per i giudici dello Stato richiesto, operare uno scrutinio in ordine all'attuazione delle garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione, specie nell'eventualità in cui, appunto, si tratti della decisione di uno Stato non soggetto agli obblighi nascenti dal suddetto patto internazionale¹⁸¹.

Ciò posto, la possibilità di contestare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento pronunciato a proprio carico dovrebbe riconoscersi, al soccombente, qualora possa denunciare una compressione indebita del proprio diritto ad un equo processo, in ragione della stessa previsione legislativa, giacché, come si è laconicamente evidenziato, <<*there will be no power to recognise the judgment, and neither natural justice nor public policy will be the reason for it, for if Parliament has legislated the result there is no more to say*>>¹⁸².

A riguardo, le corti inglesi hanno, tuttavia, assunto un atteggiamento diversificato, giacché, pur non omettendo di valorizzare l'incidenza dei diritti umani sull'operatività delle regole nazionali in materia di *conflict of laws*¹⁸³, hanno talvolta negato che il divieto di riconoscimento, in ipotesi di *unfair trials*, si origini dagli effetti indiretti nascenti dai vincoli della *ECHR*, valendo, piuttosto, la disciplina di cui all'art. 6 della Convenzione quale strumento esegetico nello spettro del quale modulare l'operatività delle proprie regole nazionali ed, in specie, dei motivi di diniego, tra i quali la clausola dell'ordine pubblico¹⁸⁴; talaltra, hanno, più candidamente, richiamato la giurisprudenza

specie pp. 4-6, 21 ss.; LOPES PEGNA O., *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 33 ss., in specie p. 38 ss.

¹⁸¹ *Pellegrini v Italia*, *supra cit.*, nonché, in commento, D'ALESSANDRO E., *The impact of Article 6 of the European Convention of Human Rights on the Enforcement of Foreign Judgments rendered in a non Contracting State*, in *ZZP-Int*, 2010, p. 171 ss.

¹⁸² La citazione è di BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.* Si vedano, pure, in senso conforme, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, p. 559; ROGERSON P., *Op. cit.*, p. 259.

¹⁸³ Si veda, diffusamente, in proposito, la ricca trattazione di FAWCETT J.J., *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, *supra cit.*

¹⁸⁴ *Al-Bassam v Al-Bassam* [2004] EWCA Civ. 857.

Nuovamente potrà cogliersi quella tendenziale sovrapposibilità e magmaticità che caratterizza le *defences* al riconoscimento ed all'esecuzione, nella cornice giuridica del modello tradizionale di *common law*. Siffatta ricostruzione muove dall'assunto che alla clausola del *public policy* possa bensì ricondursi un'accezione processuale, come *supra* rilevato, e che, pertanto, violazioni procedurali che ammontino ad inaccettabili forme di compressione del diritto della parte ad un giusto processo possano valorizzarsi, nell'ottica di paralizzare la circolazione transnazionale del provvedimento straniero, anche alla luce del paradigma dell'ordine pubblico internazionale del foro.

della Corte EDU, in materia, ammettendo che effetti siffatti possano prodursi e, tuttavia, circoscrivendone la rilevanza alle sole violazioni manifeste¹⁸⁵.

Ebbene, posti in evidenza gli aspetti normativi che afferiscono alla disciplina tradizionale di *common law* in punto di limiti alla circolazione transfrontaliera di sentenze adottate all'esito di giudizio celebrati in spregio del diritto inalienabile di difesa della parte rimasta soccombente, potrà tentarsi l'enucleazione di talune considerazioni che si originano, ancora una volta, da una visuale di raffronto del sistema tradizionale inglese con il complesso dei principi europei, la cui applicazione ha trovato inevitabile tramonto in ragione delle conseguenze giuridiche dell'evento Brexit.

Anzitutto, con riguardo al profilo del diritto di difesa della parte ed alle problematiche connesse al riconoscimento di sentenze contumaciali, pronunciate in difetto di una valida ed efficace notifica, potrà efficacemente cogliersi la diversità di approccio del modello di *common law* rispetto alla corrispondente difesa spiegabile, nell'ambito del sistema Bruxelles, in ragione della previsione di cui all'art. 45 lett. b) del Regolamento n. 1215/2012.

Ivi, come anzitempo rilevato, il divieto di riconoscimento per le sentenze europee pronunciate nella contumacia del convenuto sussiste nell'eventualità in cui l'atto introduttivo del giudizio *a quo* non sia stato notificato in tempo utile ed in maniera tale da consentire la predisposizione delle difese della parte, <<eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione>>¹⁸⁶.

Il previo esaurimento degli strumenti impugnatori messi a disposizione dall'ordinamento d'origine e la necessaria attivazione della parte contumace rimasta soccombente costituiscono, pertanto, elemento di discriminazione nell'applicazione della ragione ostativa di cui alla previsione europea summenzionata, sul presupposto del *favor* nutrito dal legislatore comunitario nei riguardi della quinta libertà del mercato comune ed in ragione di quel grado di fiducia reciproca tra gli ordinamenti, che legittima un'applicazione del tutto eccezionale dei requisiti negativi di cui all'art.

¹⁸⁵ Si veda, in proposito, la pronuncia della *House of Lords*, nel caso *Government of the United States of America v Montgomery (No 2)* [2004] UKHL 37. Si consideri, in specie, come nella pronuncia in commento, la Corte ritenne di circoscrivere l'operatività del motivo ostativo qui oggetto di analisi alle sole violazioni manifeste, *rectius* «*flagrant*», con ciò discostandosi dalle coeva pronuncia *Pellegrini*, ove la Corte EDU sembrò valorizzare, nello spettro applicativo (indiretto) dell'art. 6 della *ECHR*, qualsiasi violazioni processuale idonea a determinare una compressione del canone del giusto processo. Critici a riguardo HARTLEY T., *Human rights as a bar to enforcement of a foreign judgment*, in *120 LQR*, 2004, p. 211 ss.; BRIGGS A., *Decisions of British Courts during 2004*, B) *Private international law*, in *75 BYBIL*, 2004, p. 537 ss. Sul punto, si veda, altresì, LOPES PEGNA O., *Op. ult. cit.*, p. 40 ss.

¹⁸⁶ *Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, cit., art. 45 lett. b). Si veda, in proposito, quanto altresì rilevato dalla Corte di giustizia nella sentenza 28 aprile 2009, C-420/07, *Apostolides c. Orams*, in *Racc.*, 2009, p. I-3571, par. 80. Cfr., comunque, quanto più ampiamente rilevato *supra*, al Cap. II, § 2.7.

45. Circostanze di tal sorta non assumono, per converso, rilievo - salvo che i giudici del riconoscimento possano ravvisare, nel caso di specie, gli estremi di un *abuse of process* - nella prospettiva applicativa della *defence* di *natural justice*: in quest'ottica, lo Stato di destinazione reclama un potere di controllo più incisivo sulla compatibilità del giudizio *a quo* con i canoni di giustizia elevati a principi essenziali del proprio ordinamento, sicché si subordina la valutazione dell'esistenza di una valida obbligazione a conformarsi al *dictum* giudiziale estero ad un vaglio di equità da condursi ineludibilmente secondo i crismi propri del sistema di ricevimento della sentenza¹⁸⁷.

Peraltro, potrebbe disquisirsi in merito all'applicazione del medesimo approccio od, al contrario, della logica più restrittiva che caratterizza il sistema Bruxelles, allorquando si valuti l'operatività della difesa imperniata sulla violazione del diritto al giusto processo di cui all'art. 6 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, specie ove si consideri la convergenza dell'alveo applicativo del motivo ostativo in commento con i limiti imposti, ai giudici inglesi, dallo *Human Rights Act 1998*¹⁸⁸.

In proposito, potrebbe indubbiamente convenirsi con quella parte della dottrina italiana che - sebbene interrogata in merito alle conseguenze giuridiche scaturenti dalla pronuncia della Corte EDU *Pellegrini v. Italia*, allorquando si tratti di valutare la portata applicativa del diniego del riconoscimento rispetto a sentenze che promanino da Stati non firmatari della *ECHR* e, del pari, non membri dell'Unione europea - ritiene di escludere che sia legittimo limitare la circolazione ove, appunto, il soccombente abbia avuto a disposizione mezzi di impugnazione nell'ordinamento d'origine e non se ne sia servito, in ragione di un principio di ragionevolezza che imporrebbe di ravvisare, nell'atteggiamento serbato dalla parte, una sorta di rinuncia al potere di invocare i canoni del giusto processo, nella successiva fase di circolazione estera del provvedimento¹⁸⁹.

Siffatta conclusione potrebbe, forse, valorizzarsi, nella prospettiva del futuro recepimento dei giudicati europei nella giurisdizione inglese, ancor più in ragione della circostanza per la quale gli Stati membri dell'Unione sono tutti paesi firmatari della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*: per operatività di una presunzione di conformità ai canoni del giusto processo - già in passato accolta dalla giurisprudenza inglese, seppur con riferimento ad un'ipotesi di riconoscimento di un

¹⁸⁷ Si veda, sul punto, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 817.

¹⁸⁸ Cfr., *supra*, sul punto.

¹⁸⁹ Si veda, sul punto, D'ALESSANDRO E., *The impact of Article 6 of the European Convention of Human Rights on the Enforcement of Foreign Judgments rendered in a non Contracting State*, Op. cit., p. 179.

provvedimento europeo, nell'alveo della Convenzione d'esecuzione¹⁹⁰ - potrebbe, dunque, concludersi nel senso di limitare la spendita di una contestazione fondata sulla violazione dell'art. 6 della CEDU a quei soli casi in cui la parte soccombente non abbia potuto effettivamente valersi di strumenti utili, nel sistema di provenienza della decisione, ammettendosi l'idoneità del modello processuale d'origine ad apprestare tutele sufficienti, agli occhi del giudice inglese di ricevimento, affinché potessero prevenirsi forme di compressione ingiustificata dei diritti processuali fondamentali del convenuto.

Non può tacersi, tuttavia, la diversità di impostazione che una simile ricostruzione esegetica imporrebbe in capo ai giudici inglesi: fuori dal contesto europeo, animato da finalità e presupposti bensì peculiari e caratteristici di un'esperienza di integrazione che non ha eguali, è verosimile che si prediliga un atteggiamento più incisivo, sebbene non sempre una piena valorizzazione dei diritti umani abbia caratterizzato l'applicazione della normativa nazionale, in punto di recepimento dei valori giuridici esteri, da parte degli stessi giudicanti¹⁹¹.

¹⁹⁰ *Maronier v Lamer* (2003) QB 620, commentata, peraltro, in termini negativi, da FAWCETT J.J., *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, *Op. cit.*, pp. 26-27. L'impostazione accolta dalla giurisprudenza britannica parrebbe collocarsi nel solco della pronuncia della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 9 febbraio 1990 nel caso *M. & Co. c. Germania*, in *Riv. dir. int.*, 1990, con nota di GAJA G., *Gli atti comunitari dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo: di nuovo Solange?*, *ivi*, p. 388 ss. Sul punto, si veda, pure LOPES PEGNA O., *Op. ult. cit.*, p. 42 ss., seppur critica rispetto ad un'impostazione siffatta, sul fondamento che una corretta ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU, in punto di applicazione indiretta dell'art. 6 *ECHR* alla materia della circolazione transfrontaliera delle decisioni, comporti la necessità di un'indagine volta ad appurare non già un'equivalenza ipotetica di strumenti di protezione del diritto all'equo processo, tra l'ordinamento *a quo* e quello di ricevimento della decisione, bensì una valutazione della salvaguardia effettiva accordata alle parti litiganti, nelle dinamiche del procedimento di specie.

¹⁹¹ Cfr., *supra*, nota 185.

3.1.10. *Il conflitto tra giudicati*

Nella prospettiva della circolazione dell'efficacia esecutiva della sentenza estera nella giurisdizione inglese, sarà, pure, necessario, per esigenze di certezza giuridica e di stabilità dei rapporti che arricchiscono di contenuto la clausola dell'ordine pubblico internazionale dello Stato richiesto, che il *final judgment* che promani dall'autorità giurisdizionale straniera internazionalmente competente e che, pertanto, in via ipotetica, disponga dell'attitudine a spiegare efficacia oltre i confini dell'ordinamento di provenienza non si ponga in contrasto con una precedente decisione nazionale intervenuta, sulla stessa materia, tra le stesse parti, né contraddica il *dictum* formulato, preventivamente, dal giudice di un paese terzo, nell'ambito di una pronuncia che rechi essa stessa i requisiti per il riconoscimento, nel territorio del foro.

Costituisce, dunque, ragione di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una sentenza straniera, anche nella prospettiva del *common law* inglese, la circostanza che, a mezzo del recepimento della statuizione del giudicante straniero, si incorra nell'importazione di un conflitto tra giudicati, idoneo a incidere, in negativo, sulla coerenza interna del sistema, oltre che a pregiudicare l'applicazione delle regole nazionali in materia di *res judicata*, di tal guisa cagionando un compressione di principi sì pregnanti e cardinali da legittimare, appunto, l'assunzione di un atteggiamento di chiusura, da parte dello Stato richiesto, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e dell'intima coerenza del proprio ordinamento¹⁹².

Volendo procedere alla disamina dei principi fondanti la materia in commento, dovrà, preliminarmente, darsi conto della circostanza per la quale si tratti, a ben vedere, di regole elaborate dalla giurisprudenza inglese con riguardo al tema della circolazione transnazionale di sentenze *in rem* ed, in specie, con riferimento al riconoscimento di decisioni che dichiarassero la nullità di un matrimonio, in contrasto con una pronuncia interna che statuisse, contrariamente, in merito alla validità del rapporto, rigettando l'azione che l'attore aveva precedentemente intentato, sul presupposto di ottenere una statuizione omologa a quella successivamente richiesta in terra straniera¹⁹³; pur tuttavia, la più parte della dottrina è favorevole a legittimarne un'estensione anche

¹⁹² Conclude nel senso che la fattispecie ostativa della contrarietà tra giudicati costituisca una *species* del *genus* dell'ordine pubblico processuale, con riguardo alla normativa italiana di diritto internazionale privato ed, in specie, con riferimento all'ipotesi in cui il contrasto si manifesti tra la decisione estera riconosciuta ed una pronuncia precedentemente riconosciuta, promanante da un paese terzo, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, *Op. cit.*, p. 310.

¹⁹³ *Vervaeke v Smith* [1983] 1 AC 145, HL, in merito alla quale si vedano, in dottrina, CARTER P.B., *Decisions of British courts during 1982, B. Private international law*, in 53 *BYBIL*, 1982, p. 302 ss.; JAFFEY A.J.E., *Shorter articles, comments and notes: Vervaeke v Smith*, in 32 *ICLQ*, 1983, p. 500 ss.

alla categoria delle pronunce *in personam* nella materia civile e commerciale¹⁹⁴, di talché ci preoccuperemo di darne conto, ferma la centralità di quest'ultimo rango di provvedimenti, nell'ottica della tematica peculiare cui è dedicata la presente trattazione.

Ordunque, nella pronuncia *Vervaeke*¹⁹⁵, la *House of Lords* si trovò a dover valutare l'attitudine a circolare, nel territorio del foro, di una sentenza belga dichiarativa della nullità di un matrimonio celebrato, in Inghilterra, tra un cittadino inglese ed una cittadina belga, sebbene, preventivamente, gli stessi giudici nazionali si fossero pronunciati, in proposito, rigettando l'azione di nullità già spiegata dalla donna nell'ambito della giurisdizione inglese. In quella sede, valorizzando gli effetti di *res judicata* promananti dal *final judgment* inglese, i giudicanti ritennero di escludere l'attitudine del provvedimento straniero alla circolazione, sul presupposto che i principi di *cause of action estoppel* precludessero alla parte rimasta soccombente tanto di riproporre la questione, dinanzi alle corti nazionali, onde ottenere una pronuncia di senso contrario e a proprio favore, quanto di realizzare il medesimo proposito mediante l'ottenimento di un provvedimento all'estero e la pretesa di un successivo riconoscimento¹⁹⁶.

Evidentemente, la priorità del giudicato nazionale e gli effetti preclusivi di regiudicata che ne derivavano non poterono che condurre i supremi giudici inglesi all'enucleazione di una regola giuridica di tal sorta, tanto più che l'oggetto delle due pronunce effettivamente coincideva, afferendo, in ambo i giudizi, proprio alla validità del matrimonio celebrato in UK¹⁹⁷: ne derivò

¹⁹⁴ Si veda, a riguardo, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, I, 15th ed.*, Op. cit., p. 51; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, Op. cit.*, p. 568; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, 7^a ed.*, cit., p. 824. Cfr., altresì, per un'applicazione della regola in materia commerciale, *E D & F Mann (Sugar) Ltd v Mani Haryanto (No 2)* [1991] 1 Lloyd's Rep. 429 (CA).

¹⁹⁵ Cfr. *supra*, nota 193.

¹⁹⁶ *Vervaeke v Smith, cit.*, p. 160.

¹⁹⁷ L'incompatibilità tra le pronunce, valorizzata nel caso di specie, integrava l'ipotesi più semplice di conflitto tra giudicati, che afferisce, appunto, all'eventualità in cui la medesima domanda sia proposta dinanzi alle autorità di due differenti giurisdizioni, le quali pervengano a risulti contrapposti, accogliendo l'una l'istanza formulata dall'attore e rigettandola l'altra. Peraltro, avendo la *House of Lords* valorizzato, a fondamento della propria decisione di diniego del riconoscimento, un argomento tratto dall'operatività della dottrina dell'*estoppel per rem judicatam*, in specie di *cause of action estoppel*, dovrà ammettersi che il criterio di incompatibilità tra le pronunce - atto a determinare l'attivazione del motivo di diniego in commento - abbia tratto forza e contenuto dalla nozione di *same claim or subject-matter* che circoscrive l'ambito di operatività dell'istituto della regiudicata inglese, i cui capisaldi si ritengono generalmente applicabili anche ai *foreign judgments* (sugli effetti preclusivo-conformativi scaturenti da una pronuncia straniera riconosciuta, nel territorio della giurisdizione inglese, si veda l'illuminante opera di BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments, cit.*).

In generale, affinché da un precedente giudicato pronunciato, da una corte competente, tra le stesse parti, possano essere tratti effetti di *cause of action estoppel*, funzionali ad impedire che l'accertamento compiuto dal giudice nel *final judgment* possa essere successivamente contraddetto o posto in discussione nell'ambito di successivi giudizi (*plea of*

contradiction), è necessario che ricorra un certo grado di identità oggettiva tra la precedente decisione ed il giudizio successivamente instaurato, tale per cui <<a subsequent assertion as to existence (or non-existence) of that particular claim contradicts the prior determination in respect of that claim>> (così BARNETT P., *Op. ult. cit.*, p. 117). Ne deriva che la preclusione di *cause of action estoppel* ricorre, in specie, <<where the cause of action in the later proceedings is identical to that in the earlier proceedings, the latter having been between the same parties or their privies and having involved the same subject matter>> (*Arnold v National Westminster Bank (No 1)* [1991] 2 AC 93, 104 HL; si veda, in dottrina, a riguardo, ANDREWS N., *Andrews on civil procedure*, 2^a ed., Cambridge-Antwerp-Chicago, Intersententia, 2019, p. 464 ss.). Ciò posto, coglierà l'interprete la centralità, nella prospettiva sin qui indagata, dell'espressione *cause of action*, che bensì denota l'oggetto del processo civile inglese e della corrispettiva regiudicata, nella tradizione di *common law*, e che diviene centrale, quantomeno seguendo l'iter logico-ricostruttivo delineato dalla *House of Lords*, nell'ottica di comprensione delle fattispecie in corrispondenza delle quali possa dirsi integrata quell'incompatibilità tra pronunce che giustifica il diniego di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, nel territorio inglese. Del resto, sulla necessità di ancorare la ricostruzione della nozione di conflitto rilevante nella materia della circolazione transnazionale delle pronunce al sistema d'origine della decisione si esprimeva già ATTARDI A., *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir., civ.*, 1995, p. 768, in specie nota 53, con riferimento alla previsione di cui alla lett. e) dell'art. 64 della L. n. 218/1995.

I limiti del presente lavoro non consentono una disamina approfondita della questione, che dischiude taluno dei temi più controversi della materia processualcivile e che assume indubbia centralità nella prospettiva comparatistica ed, altresì, nella cornice dell'*international litigation*, pure laddove si consideri, con riferimento all'omologa previsione di cui alla lett. c) dell'art. 45 del Regolamento n. 1215/2012, l'utilità dell'innovativa, quanto critica nozione di incompatibilità delineata, a tali fini, dalla Corte di giustizia (cfr., in proposito, *supra*, al Cap. II, il § 2.8, nonché, in specie, seppur con riferimento alle omologhe previsioni di cui al Reg. Bruxelles I, D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., Cap. IV, in specie § 5, 6 e 7).

Basti qui enfatizzare come, tradizionalmente, si definisca *cause of action* il complesso delle situazioni di fatto e dei principi di diritto che fondano e danno sostegno giuridico alla pretesa avanzata dalla parte attrice, nell'ambito di un processo (si vedano, sul punto, le pronunce *Brunsdon v Humphrey* (1884) 14 QBD 141 CA; *Letang v Cooper* [1965] 1 QB 232, 243 CA; *Republic of India v India Steamship Co Ltd* [1993] AC 410, 419-420 HL; *Roberts v Gill & Co* [2010] UKSC 22, [2011] 1 AC 240, pt. 41; *Berezowski v Abramovich* [2011] EWCA Civ. 153, [2011] 1 WLR 2290, pt. 59 ss., nonché, in dottrina, per tutti, ANDREWS N. *Op. ult. cit.*, p. 464), senza che si rinvenga, nella tradizione giuridica anglosassone, una ricostruzione analoga a quella fatta propria, ad esempio, dall'ordinamento italiano, che pone ad oggetto del giudizio e, di riflesso, della cosa giudicata, il diritto soggettivo rivendicato dalla parte (cfr., tra la vastissima letteratura nazionale in commento, MENCHINI S., *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 17 ss., 45 ss.; ID., voce «Regiudicata civile», in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVI, Torino, UTET, 1997, p. 428 ss.; PUGLIESE G., voce «Giudicato civile» (*dir. vig.*), in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, p. 862 ss.; CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, I*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 87 ss., in specie 90 ss.; LIEBMAN E.T., voce «Giudicato civile», in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 12; PROTO PISANI A., *Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 387 ss.; CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1925, p. 917). Parrebbe legittimo, pertanto, valorizzare, in termini problematici, il profilo dell'indagine che si renderà necessaria, da parte del giudice inglese richiesto del riconoscimento, onde valutare l'esistenza di un'incompatibilità tra la pronuncia estera riconoscenda ed una precedente decisione nazionale, specie ove il vaglio involga sentenze promananti da sistemi giuridici che accolgono concezioni sì drasticamente contrastanti in punto di oggetto del giudicato.

La questione assume particolare rilievo specie ove si consideri quella particolare forma di incompatibilità tra pronunce che si origina, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico inglese, in forza dell'operatività dell'istituto dell'*issue preclusion*, tra una sentenza che pronunci, ad esempio, sull'invalidità del rapporto giuridico fondamentale ed una successiva decisione che affermi l'esistenza di un effetto giuridico che da quel medesimo rapporto accertato come nullo discenda. È verosimile ritenere che una simile eventualità imponga il disconoscimento del giudicato straniero successivo, secondo una logica non dissimile da quella accolta, nel sistema giuridico comunitario, in forza della nozione di incompatibilità tra decisioni elaborata dalla Corte di giustizia, ai fini dell'operatività degli istituti della litispendenza comunitaria e del motivo di diniego di cui alle vigenti lett. c) e d) dell'art. 45 del reg. Bruxelles I *bis*, cui poco sopra si faceva cenno. Una simile valutazione, pur tuttavia, seppur legittima agli occhi dell'ordinamento di ricevimento qui in considerazione, giacché idonea a mettere in discussione l'attribuzione del bene della vita operato per effetto

l'enucleazione della regola per quale, allorquando il giudicato straniero del cui riconoscimento si tratti contrasti con una precedente decisione definitiva pronunciata, da una corte nazionale, sulla stessa materia e tra le stesse parti, dovrà negarsi il riconoscimento, ostando, in tal senso, un'esigenza di salvaguardia di principi fondamentali del foro, che ammontano, in specie, alla dottrina della *res judicata*¹⁹⁸.

Conformemente, nella successiva pronuncia *Showlang v Mansoor*¹⁹⁹, il *Privy Council* affermò la regola per quale, allorquando il giudicato estero riconoscendo confligga con una decisione straniera, a sua volta suscettibile di riconoscimento, resa tra le stesse parti, prevalenza dovrà essere accordata alla pronuncia adottata per prima, sul presupposto che le corti nazionali siano chiamate a dare esecuzione all'obbligazione legale insorta, in capo ai litiganti, per effetto dell'adozione della prima pronuncia giudiziaria che promani da un'autorità straniera riconosciuta come internazionalmente competente dal giudice *ad quem*²⁰⁰.

Ebbene, i principi testé enucleati consentono all'interprete continentale di ravvisare, nella delimitazione dello spettro applicativo della ragione ostativa oggetto di analisi, un principio di priorità che si declina nell'ottica di salvaguardia della stabilità dell'assegnazione del bene della vita operata a mezzo dell'adozione della decisione preveniente, stabilità che verrebbe irrimediabilmente posta in discussione ove si ammettesse l'ingresso del giudicato straniero confliggente ed il dispiegamento, nel foro, di effetti incompatibili con quelli scaturiti dalla sentenza nazionale o dalla pronuncia straniera previamente riconosciuta, in spregio all'efficacia di cosa giudicata che da quest'ultima decisione incontestabilmente promani.

Nulla si precisa, per converso, in merito alla situazione in cui il giudicato interno susseguiva a quello straniero riconoscendo, essendo stato pronunciato in data posteriore rispetto a quella di adozione della pronuncia dinanzi ai giudici esteri²⁰¹: sotto questo profilo, la disciplina inglese offre,

dell'adozione della preveniente pronuncia interna, non trova necessario riscontro nell'esperienza giuridica di talaltri sistemi euro-continentali, primo fra tutti quello tedesco. Resta, dunque, da chiedersi e non è dato rinvenire, per la verità, chiare indicazioni in proposito, in che termini i giudici d'oltremarica intenderanno approcciarsi all'indagine dell'oggetto e dello spettro di efficacia vincolante delle pronunce straniere, quantomeno ove siffatte valutazioni siano da collocarsi in una fase prodromica al riconoscimento e, più in particolare, all'esclusione di condizioni negative che possano frapporsi alla produzione di un'efficacia vincolante del provvedimento altresì nel territorio del foro.

¹⁹⁸ V., in merito, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*

¹⁹⁹ *Showlang v Mansour* [1995] 1 AC 431.

²⁰⁰ V., sul punto, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7 ed., cit., p. 824

²⁰¹ Per il principio in forza del quale la priorità cronologica delle decisioni va determinata secondo la data di pronuncia della sentenza e non in ragione del momento di pendenza dei due giudizi, cfr. BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*

all'interprete, margini di dissertazione non dissimili da quelli ricorrenti con riguardo, ad esempio, alla disciplina di diritto comune italiano²⁰², nonché con riferimento alla stessa normativa di matrice comunitaria²⁰³.

A riguardo, taluna dottrina si è espressa a favore di un'estensione del principio di diritto poco sopra esposto altresì con riferimento ad un'ipotesi di tal sorta, sul presupposto che le argomentazioni della

²⁰² A riguardo, occorre, indubbiamente, darsi conto del dibattito intercorrente, tra la dottrina nazionale, circa la *ratio* identificativa della previsione del motivo ostativo di cui alla lett. e) dell'art. 64 della L. n. 218 del 1995.

In proposito, taluna accademia, nella convinzione che il fondamento della norma in oggetto vada ravvisato in un'esigenza di salvaguardia della stabilità della cosa giudicata, si è mostrata a favore di un'interpretazione della previsione che accordi prevalenza, in spregio del riconoscimento, alla sola sentenza nazionale preveniente. Invero, tenuto conto della sostanziale equiparazione del giudizio straniero a quello interno, in ragione dell'applicazione della disposizione sulla litispendenza internazionale e tenuto conto del principio di automaticità del riconoscimento, accolto dal nostro sistema, non potrebbe che ricondursi la previsione di cui alla lett. e) in commento al novero delle norme atte a dirimere la fattispecie patologica del conflitto tra giudicati, sicché, in accoglimento della tesi in forza della quale, tra due sentenze definitive incompatibili dovrebbe accordarsi prevalenza al giudicato anteriore, dovrebbe concludersi nel senso che sia solo il giudicato italiano preveniente a poter ostacolare la circolazione di provvedimenti giurisdizionali stranieri (è questa l'opinione di ATTARDI A., *La nuova disciplina in materia di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 771 ss.).

D'altro canto, nell'opposta convinzione che la *ratio* giustificativa dell'istituto in commento sia, piuttosto, da ricondursi ad esigenze di salvaguardia della coerenza interna del sistema di ricevimento e, più in generale, di armonizzazione tra ordinamenti diversi, talaltra dottrina si è mostrata incline ad accordare in ogni caso prevalenza alla decisione nazionale e, pertanto, altresì nell'eventualità in cui sopravvenga a quella straniera: a riguardo, si è precisato che non sarebbe possibile ascrivere alla decisione estera alcun effetto giuridico in assenza di un riconoscimento in via incidentale od ai sensi dell'art. 67 della legge nazionale di diritto internazionale privato, sicché, salvo che in questi ultimi casi, dovrebbe comunque accordarsi prevalenza al giudicato interno pronunciato successivamente (cfr., sul punto, CIVININI M.G., *Il riconoscimento delle sentenze straniere: Artt. 64-67 L. n. 218/1995*, Milano, 2001, p. 49 ss.; MARESCA M., *Commento agli artt. 64-66*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Commentario*, Padova, 1996, p. 1479 ss.). Giunge, peraltro, alla stessa conclusione D'ALESSANDRO E., *Op. ult. cit.*, p. 312, sebbene l'Autrice concluda, in tal senso, sul fondamento che la norma di cui all'art. 64 sia suscettibile di attivazione <<prolungata nel tempo>> e che, pertanto, la verifica della ricorrenza delle condizioni ostative debba operarsi ogniqualvolta ci si intenda valere degli effetti della pronuncia straniera, rendendo ipotizzabile la sopravvenienza di taluno dei requisiti negativi.

Da ultimo, illustre dottrina evidenzia come la possibilità di attribuire alla previsione di cui alla lett. e) dell'art. 64 una funzione risolutoria di conflitti tra giudicati dipenderebbe dalla necessaria attribuzione, al provvedimento estero, di un'efficacia che, in sostanza, prescindendo dall'operatività delle regole sul riconoscimento dei valori giuridici esteri, giacché non potrebbe altrimenti spiegarsi l'attitudine della decisione straniera a porsi in contrasto con gli effetti ascrivibili alla decisione definitiva nazionale. Ciò posto, dovrebbe, più opportunamente, concludersi nel senso di ritenere che il motivo ostativo oggetto di analisi prevenga l'importazione di un conflitto, prescrivendo il disconoscimento ove già esista, nel territorio del foro, una decisione sulla stessa materia, tra le stesse parti, di tenore contrario. Ove, invece, il giudicato nazionale sopravvenga, saranno le norme sulla revocazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c. ad operare e, pertanto, solo ove l'impugnazione non sia spiegata, realizzandosi il conflitto, si farà applicazione della regola, accolta dalla prevalente giurisprudenza maggioritaria, che dà prevalenza alla decisione più recente (v. CONSOLO C., *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Op. cit.*, p. 47).

²⁰³ Cfr., in proposito, quanto *supra* rilevato al Cap. II, § 2.8.

Suprema Corte inglese ben potessero sorreggere la prevalenza del giudicato interno ancorché susseguente²⁰⁴.

Si può, dunque, ipotizzare, che una simile conclusione sia supportata da argomenti *lato sensu* sovranistici, volti, cioè, ad imporre una chiusura non altrimenti motivata del sistema giuridico nazionale ai valori giuridici stranieri o che, piuttosto, stante l'articolazione peculiare del meccanismo di *enforcement at common law* rispetto al recepimento automatico dell'efficacia di giudicato estera a meri fini preclusivo-conformativi, si riconduca l'attitudine del provvedimento straniero al dispiegamento di propri effetti non già al momento della sua pronuncia, bensì in conseguenza dell'accertamento del giudice del riconoscimento, con la conseguenza che ben potrebbe sopravvenire un giudicato interno contrastante ed impedire il recepimento del *dictum* giudiziale estero, quand'anche preveniente. Simili conclusioni ci pare possono valorizzarsi specie in ragione dell'assenza di regole certe, nel sistema giuridico inglese, in merito al criterio da adottare nell'eventualità in cui insorga un conflitto tra giudicati²⁰⁵, sicché pare quantomeno ragionevole che si intenda prevenire un'ipotesi patologica rispetto alla quale lo stesso ordinamento di ricevimento si mostri impreparato nel porvi efficace rimedio.

²⁰⁴ Si veda, sul punto, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, Op. loc. ult. cit.*

²⁰⁵ Lo rileva MERLIN E., *Il conflitto internazionale tra giudicati, Profili sistematici*, Milano, 2004, p. 37, in specie nota n. 9.

3.1.11. *Il limite ostativo del public policy*

L'impellente bisogno di preservare la coerenza interna del sistema nazionale e di salvaguardare l'assoluta pregnanza di taluni principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico interno connota di centralità la clausola dell'ordine pubblico, altresì nella prospettiva del *conflict of laws* inglese, giacché in una logica di bilanciamento tra valori di matrice pubblicistica di pari rango - quali, appunto, il canone in esame ed il principio di *conclusiveness*, che contraddistingue l'approccio delle corti britanniche ai provvedimenti giurisdizionali stranieri²⁰⁶ - risiede la vocazione internazionalistica dell'ordinamento sovrano e l'effettiva attuazione di quelle esigenze di giustizia sostanziale che animano, si è detto, gli istituti stessi del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere.

A ben vedere, il giudice del riconoscimento è bensì chiamato ad operare un oculato bilanciamento tra un'esigenza di finitezza delle liti, che acquista rilievo altresì nella dimensione internazionale della *litigation*, ed un bisogno di salvaguardia del proprio sistema di riferimento, la cui organicità e compiutezza debbono essere preservate, in modo che assurgano a baluardi legittimamente innalzati a pregiudizio della circolazione internazionale dei valori giuridici esteri²⁰⁷.

Ne deriva che, allorquando gli effetti²⁰⁸ che genererebbero dal riconoscimento o dall'*enforcement* del provvedimento straniero ventilino un rischio di irrimediabile contrasto con canoni essenziali dei sistemi di ricevimento della sentenza, ben se ne possa rifiutare la circolazione, delimitando, di tal guisa, l'operatività della decisione riconoscenda ai soli confini dello Stato di provenienza, quand'anche ciò possa importare, in ultima istanza, un difetto di coordinamento tra sistemi, nell'interesse ultimo della certezza delle situazioni giuridiche soggettive.

Del resto, la delicatezza dell'operazione di contemperamento richiesta allorquando venga invocata l'operatività di un simile presupposto negativo ed un'impostazione ermeneutica volta ad un'esegesi rigorosa della clausola in commento ne giustificano l'universale accoglimento nell'ambito delle

²⁰⁶ Si veda *infra*, in proposito.

²⁰⁷ Lo evidenzia BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *Op. cit.*, pp. 818-819, ove si precisa come <<*The recognition (and if money is ordered to be paid, the enforcement) of foreign judgments reflect a public policy in favour of the finality of litigation as well as a view that if a judgment debtor has had a fair and proper opportunity to contest his liability before a foreign court, that really should be an end of it...What this defense to recognition really means, therefore, is that the public policy is so strongly against recognition of the particular judgment that it outweighs these policy arguments in favor of its recognition*>>. Si veda, in senso conforme, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, I, 15th ed., *Op. cit.*, p. 735, testo ed, in specie, nota 552.

²⁰⁸ Cfr. BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*; COLLIER J.G., *Recognition and enforcement of foreign judgments: England*, *Op. cit.*, p. 144.

discipline comuni in punto di circolazione transnazionale dei giudicati, ed, altresì la conservazione, nella cornice giuridica del Sistema Bruxelles, sebbene ivi si sia al cospetto di un modello di cooperazione pressoché totalmente imperniato sulla mutua fiducia tra gli ordinamenti giudiziari degli altri Stati membri²⁰⁹.

Ebbene, nell'intento di circoscrivere la portata applicativa della ragione ostativa in commento, converrà dar conto, preliminarmente, dell'attitudine dei giuristi inglesi a conferirle un'accezione ambo sostanziale e processuale, di modo che possano assumere rilevanza, nell'ottica del diniego del riconoscimento, violazioni di principi che afferiscono alla celebrazione del processo ed alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale²¹⁰, quand'anche si sia già dato conto della ricorrenza di un presupposto negativo dalla connotazione schiettamente processuale, finalizzato, in specie, alla salvaguardia del diritto di difesa rispetto alla fase di instaurazione del procedimento e, più in generale, con riguardo al *right to be heard*²¹¹.

Ciò consente di riproporre le riflessioni già, anzitempo, esplicitate in merito alla sostanziale sovrapposibilità dei motivi ostativi che puntellano l'ingresso dei valori giuridici esteri nel territorio inglese, secondo la disciplina rilevante di *common law*: invero, un'esegesi delle *rationes* e degli spettri operativi che contraddistinguono i singoli presupposti negativi consente di ricondurre l'essenza, in senso ampio, alla clausola dell'ordine pubblico, che assurge, pertanto, nella sua attitudine a fregiare di ineludibilità un nucleo duro di principi fondamentali caratteristici dell'architettura del sistema del foro, a strumento di sintesi e chiave di volta dello stesso modello di *conflict of laws* che trae legittimazione dai principi elaborati, negli ultimi tre secoli, dalle corti britanniche.

Peraltro, la rilevanza del requisito negativo del *public policy*, in un'ottica di salvaguardia di principi processuali fondamentali per il paese di ricevimento, parrebbe cedere, oggi, dinanzi all'intervento legislativo attuato con lo *Human Rights Act 1998*, legge a mezzo della quale, provvedendo ad incorporare nel sistema giuridico inglese la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si è cristallizzato il diritto ad un giusto processo quale canone imprescindibile di condotta nell'esercizio dei poteri conferiti in capo ai giudici nazionali, ancorché essi si declinino nell'ottica della disciplina

²⁰⁹ Cfr., *supra*, in proposito, Cap. II, § 2.4 e 2.6.

²¹⁰ Ammettono pacificamente che la clausola in commento si sostanzia dei diritti processuali fondamentali di cui all'art. 6 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, p. 558. Concorde, altresì, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 821.

²¹¹ Si veda quanto poco sopra rilevato al § 3.1.9 in merito alla condizione ostativa della *substantial justice*.

del *conflict of laws* e, pertanto, in vista del recepimento di valori giuridici suggellati in sentenze straniere²¹².

Ciò non di meno, anche in ragione del contrasto serbato in seno alle corti in merito all'attitudine della previsione di cui all'art. 6 della *ECHR* a spiegare effetti indiretti - che, appunto, giustificerebbero il diniego del riconoscimento in ragione del mancato rispetto dei canoni del *fair trial* da parte del tribunale estero d'origine del provvedimento, persino nell'eventualità in cui si tratti del magistrato di un paese che non sia firmatario del trattato²¹³ - non può escludersi che i giudici inglesi, aditi nella prospettiva dell'*enforcement at common law* di una sentenza di condanna straniera, possano argomentare il proprio *dismissal* nella cornice del presupposto negativo di diritto tradizionale²¹⁴.

Per quanto concerne, invece, il profilo sostanziale della clausola in commento, dovrà inevitabilmente darsi conto della natura sfuggente e del carattere indefinito che la caratterizza, in modo che la stessa possa, peraltro, riempirsi di contenuto anche in ragione delle evoluzioni storico-sociali che contraddistinguono l'ordinamento cui acceda, senza che se ne possa, aprioristicamente, enucleare un contenuto esaustivo.

Pur tuttavia emergono, dalla disamina delle seppur rare ipotesi in corrispondenza delle quali se ne sia valutata l'incidenza operativa, con riguardo alla circolazione, in Inghilterra, di sentenze *in personam*²¹⁵, talune indicazioni utili ad individuare fattispecie atte ad integrarne gli estremi applicativi: è stata esclusa, ad esempio, l'ammissione del provvedimento estero, nel territorio del foro, ove risultasse, agli occhi del giudice del riconoscimento, che il rapporto obbligatorio cui la sentenza avesse dato esecuzione fosse sorto per effetto di dolo, violenza o forme di indebita coercizione fisica o morale ai danni di una parte²¹⁶; del pari, si è posto limite alla circolazione di

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Cfr. *supra*, § 3.1.9.

²¹⁴ *Al-Bassam v Al-Bassam* [2004] EWCA Civ. 857.

²¹⁵ Che lo spettro delle pronunce inglesi nell'ambito della quali le corti nazionali abbiano provveduto all'analisi della compatibilità degli effetti scaturenti dal riconoscimento delle decisioni straniere con il proprio canone dell'ordine pubblico sia assai circoscritto è posto in evidenza da MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, *Op. cit.*, p. 397. Cfr., altresì, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*

²¹⁶ *Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras* [1984] 1 WLR 137, CA. La decisione è fortemente avversata da taluna parte della dottrina, la quale ne evidenzia la contraddittorietà intrinseca. Essa pronuncia si porrebbe, invero, in intimo contrasto con l'impostazione accolta, anche nella prospettiva di diritto tradizionale inglese, in merito alla circostanza che siano gli effetti del riconoscimento e dell'*enforcement* e non già la sentenza in sé né la materia sulla quale la stessa si pronunci a dover essere valutati nel prisma del motivo ostativo del *public policy*. Si veda, sul punto, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 736.

una decisione estera ove questa desse esecuzione ad un contratto il cui oggetto o la cui causa fossero vietate dalle legge o contrarie all'ordine pubblico dello Stato di ricevimento, sul presupposto che non sarebbe stato ammissibile permettere un raggiro della normativa interna a mezzo della conclusione, oltre confine, del negozio giuridico del cui adempimento si dibattesse²¹⁷.

Pure, si è ammessa la valida attivazione della clausola ostatica del *public policy* allorquando risulti che l'accordo del quale il giudicato straniero disponga l'adempimento sia stato concluso nell'intento di violare la normativa di un paese estero e la sentenza stessa paradossalmente ne dia conto, pur tuttavia disponendo che dal contratto discendano le conseguenze giuridiche in vista delle quali provveda a pronunciare²¹⁸.

Non risulta sia stata, invece, definita con chiarezza la questione relativa alla compatibilità con la clausola dell'ordine pubblico dei danni punitivi eventualmente accordati dal giudice d'origine, nell'ambito del provvedimento giurisdizionale straniero del quale sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione²¹⁹. Come noto, siffatta nomenclatura identifica quella particolare categoria di danni il cui scopo esula da una funzione meramente compensatoria del pregiudizio sofferto dal creditore, sfociando piuttosto in un intento sanzionatorio della condotta del danneggiante, in una logica assimilabile a quella che è propria delle sanzioni penali²²⁰.

A tal proposito, i più illustri commentatori rievocano la statuizione di Lord Denning nel caso *SA Consortium General Textiles v Sun and Sand Agencies*²²¹, il quale ritenne di escludere, in termini generali, una contrarietà siffatta, ammettendo, dunque, che potesse darsi esecuzione, nel territorio della giurisdizione inglese, ad una sentenza di condanna ad *exemplary damages*²²²; pur tuttavia, non

Per converso, espressamente, talaltra accademia ammette che <<*if the judgment is based on a cause of action which would itself be contrary to English public policy, recognition will be refused*>> (così BRIGGS A., *Private international law in English courts*, *Op. cit.*, p. 480).

²¹⁷ Si veda, sul punto, BRIGGS A., *Op. loc. ult. cit.*

²¹⁸ *Solemany v Solemany* [1998] 3 WLR 811, 821. Cfr., in dottrina, FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, p. 557; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, p. 819; ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, *Op. cit.*, p. 253.

²¹⁹ Lo evidenziano COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 737.

²²⁰ Per la ricostruzione di una nozione di *punitive* o *exemplary damages*, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico inglese, sia consentito rinviare a LAW COMMISSION, *Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages (1997) Report No. 247*, nonché a BURROWS A., *Remedies for torts, breach of contract, and equitable wrongs*, 4^a ed., Oxford, OUP, 2019, p. 360 ss.

²²¹ (1978) QB 279.

²²² *Ivi*, p. 299-230.

pare che la dottrina sia incline a riconoscere particolare autorità alla decisione in questione, in ordine alla definizione del tema che qui è oggetto di analisi²²³.

A ben vedere, la disciplina tradizionale di *common law* accoglie, quale principio fondante il sistema di *conflict of laws*, la regola per la quale non può ammettersi l'esecuzione, entro i confini nazionali, di leggi penali straniere o di provvedimenti giurisdizionali esteri che, comunque, dispongano una condanna in attuazione di una disciplina, in senso lato, pubblicistica²²⁴. In questa stessa prospettiva, del resto, è stata vietata, a mezzo del *Protection of Trading Interests Act 1980*, l'esecuzione di qualsiasi sentenza che disponga una condanna <<*for an amount arrived at by doubling, trebling or otherwise multiplying a sum assessed as compensation for the loss or damage sustained by the person in whose favour the judgment is given*>>²²⁵, sicché potrebbe ammettersi, nei limiti di una logica siffatta, anche l'apposizione di un divieto di circolazione che, più specificatamente, afferisca alle decisioni che rechino una condanna a danni punitivi, sul fondamento della connotazione afflittiva che appunto li caratterizza²²⁶.

Taluna dottrina ha, tuttavia, recentemente rimeditato il profilo della compatibilità della categoria dei *punitive damages* con la disciplina tradizionale inglese in punto di *enforcement of foreign judgments*, escludendo che una simile equiparazione possa operarsi e rilevando, piuttosto, come una più corretta impostazione del tema ne imponga un inquadramento alla luce delle evoluzioni registrate, in seno allo stesso ordinamento giuridico inglese, in punto dell'ammissibile ricomprensione della *species* degli *exemplary damages* nel sistema della responsabilità da fatto illecito: invero, la propensione delle stesse corti inglesi ad accordare simili voci di danno, nell'ambito di giudizi nazionali per *tort claims*, parrebbe legittimare l'attitudine a circolare, nel territorio dello Stato richiesto, di sentenze straniere che condannino il debitore al pagamento di somme a titolo di *punitive damages*, quantomeno nei limiti di un criterio di proporzionalità, di talché potrebbe circoscriversi l'ambito di operatività del motivo ostativo dell'ordine pubblico a quelle sole ipotesi in cui l'ammontare dei danni riconosciuti alla parte vittoriosa appaia <<*manifestly excessive or disproportionate*>> od all'eventualità in cui la condanna a danni

²²³ Si vedano, in tal senso, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*, nonché, da ultimo, MILLIS A., *Recognition of punitive damages in the United Kingdom*, in BARIATTI S.-FUMAGALLI L.-CRESPI REGHIZZI Z. (edited by), *Punitive damages and private international law: state of the art and future developments*, CEDAM, 2019, p. 188.

²²⁴ Cfr., *infra*, sez. II, § 3.2.4.

²²⁵ *Protection of Trading Interest Act 1980*, s. 5(3). Si veda, altresì, in proposito quanto *infra* rilevato in sez. II.

²²⁶ Sul punto, si veda *infra*, sez. II, § 3.2.3.

esemplari consegua ad un giudizio di accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale²²⁷.

Da ultimo, dovranno valorizzarsi due profili.

Il primo afferisce alla contrarietà al canone del *public policy* del riconoscimento o dell'esecuzione di sentenze che siano state pronunciate da corti straniere all'esito di giudizi radicati o proseguiti in violazione di una *anti-suit injunction* emessa da una corte inglese²²⁸.

Anche in proposito, non potrà che rilevarsi come i poteri di discrezionalità ed imperatività che appartengono alle corti inglesi, nella prospettiva dell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, si proiettano in termini di notevole incidenza nei riguardi delle giurisdizioni europee.

Invero, come anzitempo precisato, simili strumenti avevano trovato bando, in costanza applicativa del regime Bruxelles, in ragione di un'intima contrarietà con il principio di mutua fiducia tra gli ordinamenti giudiziari dei paesi membri che caratterizza il modello di cooperazione in materia civile attuato in seno all'esperienza giuridica comunitaria²²⁹: ebbene, la sopravvenuta disapplicazione della normativa europea in materia di DIPP potrà, dunque, comportare, in un'ottica siffatta, la reviviscenza di poteri rimasti, sino a quel momento sopiti, in capo alle corti nazionali d'oltremarica²³⁰. Pure, laddove non operino meccanismi di litispendenza internazionale eventualmente contemplati dalle normative di diritto comune dei singoli ordinamenti europei e si contempli, dunque, una proliferazione di ipotesi di *parallel proceedings*, né si ammetta, per contrarietà all'ordine pubblico dello Stato di ricevimento²³¹ o, più semplicemente, per difetto di

²²⁷ Si veda, sul punto, MILLIS A., *Op. ult. cit.*, p. 175 ss., 188 ss.

²²⁸ *Phillip Alexander Securities & Futures Ltd v Bamberger* [1997] I.L.Pr. 73, affirmed *ibidem* 104, 115 (CA); *WSG Nimbus Pte Ltd v Board of Control for Cricket in Sri Lanka* [2002] 3 Sing. L.R. 603. Cfr., in dottrina, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, I, 15th ed.*, *Op. cit.*, p. 736; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, 7^a ed.*, *Op. cit.*, p. 818; ROGERSON P., *Collier's conflict of laws, cit.*, p. 254.

²²⁹ Cfr., *supra*, Cap. I, § 1.5, in specie note 304 e 305.

²³⁰ Sull'impatto dell'acquisizione, da parte del Regno Unito, dello status di paese terzo rispetto alla compagine comunitaria ed, in particolare, sui risvolti giuridici della Brexit, nella materia specifica delle *anti-suit injunctions*, si vedano, in particolare, BRIGGS A., *Brexit and private international law: an English perspective, Op. cit.*, p. 270 ss.; LOMBARDI R., *Le anti-suit injunctions nell'era della Brexit: quali prospettive rispetto all'Unione europea, Op. cit.*; ALTUN K., *Anti-suit injunctions in European transnational litigation: Past, present and post-Brexit future of an unusual remedy*, in 28 *Eur. Rev. Priv. L.*, 2020, p. 585 ss.; MOGAVERO S., *La risoluzione delle dispute nel Regno Unito post-Brexit: navigando di bolina (Parte II)*, pubblicato il 2 aprile 2021 ed aggiornato il 29 maggio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.iusinitinere.it/la-risoluzione-delle-dispute-nel-regno-unito-post-brexit-navigando-di-bolina-parte-ii-36913>, da ultimo consultato il 1 maggio 2022.

²³¹ Cfr., sul punto, LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni, II, Parallel proceedings*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 864, testo ed in specie nota 8, ove l'Autore richiama una decisione tedesca del 10 gennaio 1996, con la quale la Corte d'appello adita rigettò una richiesta di autorizzazione alla notifica di una *anti-suit injunction* inglese, nella cornice

tendenziale stabilità ed immutabilità del provvedimento²³², l'attitudine alla circolazione, oltre confine, degli ordini-ingiunzione impartiti dai giudici inglesi con riferimento a giudizi pendenti dinanzi a taluna giurisdizione europea, dovrà considerarsi la potenziale infruttuosità dell'istanza di tutela ivi spiegata, dal momento che le decisioni eventualmente pronunciate da una corte europea, in spregio ad un'*anti-suit injunction* accordata da un giudice inglese, non potranno, appunto, ricevere esecuzione nel territorio della giurisdizione d'oltremarina, con buona pace delle esigenze di giustizia sostanziale che la materia del *conflict of laws* dovrebbe, per converso, primariamente soddisfare.

L'altro profilo attiene, più specificamente, alla previsione di talune limitazione in ordine alla presumibile spendita dell'efficacia ostativa che discende dal requisito negativo in commento, nelle dinamiche della fase di riconoscimento o del giudizio di *enforcement at common law* nel cui contesto si intenda far valere l'efficacia internazionale di un provvedimento straniero.

La *Court of Appeal* ha, in tal senso, precisato come la possibilità, per la parte soccombente, di resistere alla vocazione transnazionale della pronuncia straniera fatta valere nei suoi riguardi, a mezzo dello spiegamento della *defence* del *public policy*, debba dirsi impedita per effetto della mancata attivazione, nell'ordinamento di provenienza della pronuncia, di quei rimedi atti a censurare il provvedimento riconoscendo con riferimento a quei profili di illiceità che possano astrattamente ricondursi alla clausola dell'ordine pubblico, nella prospettiva dello Stato di circolazione²³³. In altre parole, secondo la ricostruzione del giudicante, la circostanza che la doglianza che la parte opponente intenda far valere, nello spettro della ragione ostativa del *public policy*, potesse esser fatta valere dinanzi alle autorità del paese di provenienza del provvedimento dovrebbe impedire, *in nuce*, al giudice inglese un vaglio sulla compatibilità degli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione con i valori fondamentali posti a salvaguardia dell'identità e della coerenza del proprio ordinamento, ostando, in tal senso, nell'ottica di bilanciamento di valori di

giuridica della Convenzione dell'Aja, sul fondamento della contrarietà di un provvedimento siffatto all'ordine pubblico nazionale. Sulla decisione, si veda, peraltro, HARRIS J., *Restraint of foreign proceedings - The view from the other side of the fence*, in *Civ. just. Q.*, 1997, p. 283 ss., nonché, più in generale, in argomento, LENENBACH M., *Antisuit injunctions in England, Germany and the United States: Their Treatment Under European Civil Procedure and the Hague Convention*, in *20 Loy. L.A. Int'l & Comp. L.J.*, 1998, p. 257 ss. Cfr., nello stesso senso, LOMBARDI R., *Op. ult. cit.*, pp. 15-16, ove si riporta altresì la decisione di una corte civile belga che ha ritenuto di negare il riconoscimento, nel territorio del foro, di un omologo provvedimento emanate da una corte statunitense, in ragione di una incompatibilità con l'ordine pubblico nazionale ed, altresì, con i canoni del *fair trial* di cui all'art. 6 della *ECHR*.

²³² Lo fa notare LUPOI M.A., *Op. loc. ult. cit.*, con riferimento alla normativa di diritto comune italiana in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere.

²³³ *Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras*, *supra cit.*

matrice pubblicistica cui poco sopra si faceva cenno, una propensione alla salvaguardia del principio di finitezza delle liti²³⁴.

In proposito, tuttavia, la dottrina si è espressa in termini piuttosto critici, evidenziando come l'indole stessa del requisito negativo in commento, ineluttabilmente influenzata dalle peculiarità del singolo ordinamento, mal si presti ad una limitazione di tal sorta, che finirebbe per ancorare, indirettamente, un vaglio di compatibilità che deve trovare attuazione nel paese di ricevimento ad un controllo operato da parte del giudice d'origine, sulla base di un complesso di principi non necessariamente analoghi a quelli assurti dall'ordinamento giuridico inglese a fondamento del proprio sistema giuridico²³⁵. Per tali ragioni, si è escluso che un vincolo preclusivo di tal consistenza possa riverberarsi, in capo alle corti nazionali, anche nell'eventualità in cui le autorità dello Stato d'origine del provvedimento si siano a loro volta pronunciate in merito alla compatibilità, stavolta, della *cause of action* con la propria clausola dell'*ordre public*, fermo restando che sarà ben possibile che gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice *a quo*, ai fini di un vaglio di compatibilità tra l'azione originariamente spiegata dall'attore ed i principi fondanti il proprio sistema d'apparenza, possano riverberare la propria efficacia, nel prisma giuridico dell'*issue preclusion*, ove assumano rilevanza anche nell'ottica del (libero) controllo cui siano deputate le corti dello Stato richiesto²³⁶.

²³⁴ Argomenta, in tal senso, in merito al principio giuridico oggetto di analisi, ROGERSON P., *Op. loc. ult. cit.*

²³⁵ Cfr., sul punto, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 820.

²³⁶ *Ibidem.*

3.1.12. *Il divieto di riconoscimento od esecuzione di una sentenza straniera resa in violazione di un accordo per la risoluzione della controversia: la s. 32 del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*

Avrà colto l'interprete, nel corso della trattazione sin qui condotta, la propensione delle corti inglesi a riconoscere particolare rilevanza alla sacralità giuridica di un accordo siglato tra le parti, che assume valore, nella prospettiva dei giudici d'oltremarica, in ragione di un'esigenza di attuazione di quella volontà concorde, salvo che ricorrano circostanze atte a viziare, irrimediabilmente, la legittimità, come nell'ipotesi in cui risulti al tribunale adito, si immagini, per l'esecuzione di un contratto, che il consenso negoziale sia stato inficiato da frode.

Questa stessa impostazione, del resto, delinea, dogmaticamente, l'approccio tradizionale delle corti britanniche al riconoscimento ed all'esecuzione di pronunce straniere, specie allorché il fondamento giuridico dell'*international jurisdiction* della corte d'origine possa ricondursi alla *voluntary submission* del soccombente, giacché l'opportunità di attribuire rilevanza al giudicato straniero, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico di ricevimento, discenderà, in tal caso, <<*not so much from the judgment qua judgment, but from the conduct of the party who is propose to be bound in relations to the proceedings. It is the bilateral agreement to accept the adjudication, rather than the adjudication itself, which gives rise to the obligation to abide by the judgment in England. It is the unsuccessful litigant, the losing party, who assumes the obligation...it is not, as a matter of English private international law, the foreign court which imposes it*>>²³⁷.

Ben si comprenderà, dunque, la ragione dell'introduzione di una previsione di matrice legislativa, a mezzo della quale il Parlamento ha imposto un divieto di riconoscimento e di esecuzione di pronunce estere che risultino esser stata adottate dal giudice d'origine in spregio di un valido accordo per la risoluzione della controversia, concluso tra i litiganti.

Ai sensi della previsione di cui alla s. 32 (1) del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982* si prevede, invero, che <<*a judgment given by a court of an overseas country in any proceedings shall not be recognised or enforced in the United Kingdom if -*

- a) the bringing of those proceedings in that court was contrary to an agreement under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in the courts of that country; and*
- b) those proceedings were not brought in that court by, or with the agreement of, the person against whom the judgment was given; and*

²³⁷ Così BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, Op. cit., p. 94.

a) *that person did not counterclaim in the proceedings or otherwise submit to the jurisdiction of that court*>>.

Ebbene, in ragione della lettera della disposizione, potrà circoscriversi, anzitutto, l'operatività della *statutory defence* ai soli casi in cui il provvedimento straniero sia stato pronunciato a favore della parte originariamente attrice nel giudizio *a quo*, giacché espressamente la lett. b) della *subsection* (1) esclude che la limitazione legislativa ricorra ove il procedimento straniero sia stato radicato dinanzi al giudice effettivamente adito per volontà della parte poi rimasta soccombente²³⁸; né, del resto, potrebbe ammettersi, nella prospettiva del diritto tradizionale britannico, che la parte che abbia agito giudizialmente in violazione di un accordo che ne vincolasse la condotta e si sia vista, nondimeno, negare le proprie ragioni possa, successivamente, svincolarsi dagli effetti del provvedimento pronunciato a suo sfavore, sul fondamento del proprio stesso *wrongdoing*.

Specularmente, ove la decisione sia stata adottata a suo favore e l'accordo di risoluzione delle controversie che avrebbe dovuto regolare l'insorgenza e la risoluzione di liti tra le parti possa dirsi valido agli occhi del giudice del riconoscimento, la circolazione del provvedimento andrà negata per la stessa ragione di fondo, giacché non potrebbe legittimamente ammettersi che la parte che sia venuta meno ai propri obblighi possa avvantaggiarsi dell'illegittimità della propria condotta, vincolando il proprio rivale agli esiti infausti di una decisione pronunciata a suo carico, indipendentemente da una sua volontà di accettazione della competenza giurisdizionale della corte adita²³⁹.

Invero, nell'ottica di un vaglio di compatibilità del provvedimento straniero riconoscendo con la ragione ostativa di cui alla s. 32 della Legge del 1982, occorrerà che il giudice si approcci all'analisi della decisione estera nell'intento primario di comprendere se ricorra, nel caso di specie, la valida stipulazione di un compromesso, di una clausola compromissoria o di un accordo di proroga della giurisdizione a favore di un giudice diverso da quello di provenienza della decisione cui la controversia effettivamente insorta tra i litiganti possa essere ricondotta²⁴⁰, in modo che la scelta del foro adito, a mezzo della proposizione della domanda originaria da parte dell'attore, possa dirsi esser stata compiuta in spregio dei vincoli scaturenti da un patto siffatto e possa, dunque, legittimare un atteggiamento di chiusura da parte dell'ordinamento di destinazione ove quel provvedimento sia invocato affinché ne siano riconosciuti gli effetti.

²³⁸ *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 32 (1) (b). V., inoltre, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 805.

²³⁹ Cfr., in proposito, BRIGGS A., *Private international law in English courts*, Op. cit., p. 482.

²⁴⁰ *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 32 (1) (a), (2).

Peraltro, nell'eventualità in cui l'accordo risulti nullo o non sia stato possibile darvi esecuzione per ragioni che non possano ascrivarsi ad atteggiamenti dolosi o colposi della parte attrice nel giudizio originario, sarà la stessa *subsection 2* a porre fuori uso la portata ostensiva della norma di cui all'inciso precedente.

Pure, occorrerà che le corti pongano mente all'atteggiamento serbato dal convenuto, nella prospettiva del giudizio straniero radicato, a suo carico, da parte dell'attore: invero, la *ratio* sottesa alla previsione legislativa in commento - che, appunto, mira alla salvaguardia dei vincoli pattiziamente assunti dalle parti, in un'ottica di prevalenza rispetto all'esigenza pubblicistica di finitezza delle liti²⁴¹ - giustificherà l'assunzione di un atteggiamento di chiusura dell'ordinamento di circolazione nella sola eventualità in cui la controparte non abbia, a sua volta, manifestato il proprio assenso rispetto alla scelta, ancorché illegittima, compiuta dall'attore, giacché, in una simile circostanza, l'attuazione di una condotta che ammonti ad una *voluntary submission*, nei riguardi del giudice *a quo*, varrà a suggellare un nuovo accordo cui sarà, dunque, doveroso che le corti inglesi diano esecuzione²⁴².

Si tenga, del pari, conto che, nella disamina delle circostanze fattuali testé descritte, il giudice del riconoscimento non sarà in alcun modo vincolato da quanto deciso dal tribunale d'origine della decisione, sicché potrà liberamente esprimersi in merito alla validità ed operatività dell'accordo siglato tra le parti, con riguardo al caso di specie, oltre che in ragione dell'atteggiamento acquiescente eventualmente serbato dal convenuto, *as matter of English law*²⁴³.

Da ultimo, si consideri come, per espressa previsione normativa, la disposizione in commento faccia salva l'applicazione del regime giuridico delineato dalla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di proroga del foro²⁴⁴, cui il Regno Unito ha aderito, *iure proprio*, a seguito del deposito di

²⁴¹ Riaffiorano, in tal senso, i crismi di un'operazione di bilanciamento tra esigenze o valori giuridici di pari rango, non dissimile rispetto a quella che le autorità dello Stato richiesto sono chiamate ad operare nell'ottica del vaglio della fondatezza della *defence del public policy*, secondo il modello tradizionale di *common law*. Si veda, in proposito, *supra*. Cfr., altresì, in commento, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *Op. loc. ult. cit.*

²⁴² *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 32 (1) (c). Cfr., altresì, in dottrina, BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., *cit.*, p. 142.

²⁴³ *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 32 (3). In dottrina, cfr. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, *Op. cit.*, p. 806, cui si rimanda, altresì, per una esemplificazione.

²⁴⁴ *Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro*, il cui testo è reperibile sul sito ufficiale della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>, da ultimo consultato in data 2 maggio 2022. In merito alla Convenzione, tra i moltissimi contributi, si veda, anzitutto, HARTLEY T.-DOGAUCHI M., *Explanatory Report on the 2005 HCCH Choice of Court Agreements Convention*, reperibile, in forma telematica, in traduzione italiana, sul sito della HCCH, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=3959>, da ultimo consultato in data 2 maggio 2022. Cfr., in dottrina, per tutti, HARTLEY T., *The*

uno strumento di ratifica, in data 28 settembre 2020²⁴⁵; né potrebbe cogliersi, in tal senso, l'utilità di una simile ragione ostativa, stante la previsione di un meccanismo apposito di gestione dell'ipotesi patologica della violazione dell'accordo di proroga della giurisdizione, di cui all'art. 6 della Convenzione summenzionata.

Pur tuttavia, occorrerà, nondimeno, vagliarne l'incidenza pratica, tenuto conto del ristretto spettro applicativo dell'accordo internazionale siglato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato²⁴⁶ ed, altresì, avuto riguardo al dibattito fervente relativo all'esatta individuazione del *dies a quo* a decorrere dal quale la Convenzione possa trovare applicazione, nei rapporti con il Regno Unito²⁴⁷.

Hague Choice of Court Convention, in 31 *Eur. L. Rev.*, 3/2006, p. 414 ss.; ID., *Choice-of-court agreements under the European and international instruments: the revised Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention*, Oxford, OUP, 2013; KESSEDIAN C., *La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l'élection de for*, in *JDI*, 3/2006, p. 813 ss.; BRIGGS A., *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*, Oxford, OUP, 2008; BEAUMONT P., *Hague Choice of Court Agreements Convention 2005: Background, Negotiations, Analysis and Current Status*, *JPIL*, 2009, p. 125; SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *JPIL*, 2/2006, p. 243.

²⁴⁵ Cfr., sul punto, supra, Cap. I, § 1.8, in specie nota 422.

²⁴⁶ Lo fa notare BRIGGS A., *Brexit and private international law: an English perspective*, *Op. cit.*, pp. 274-275, il quale rileva, con criticità, l'assenza, nell'ambito del regime pattizio, di una previsione analoga a quella di cui alla s. 32 del *CJJA* 1982, qui oggetto di analisi, sebbene ci sembri, a riguardo, che la previsione di cui al summenzionato art. 6 della Convenzione funga già da strumento sufficiente per la prevenzione dell'insorgenza di pronunce adottate in spregio ai termini di un accordo di scelta del foro, per le quali si imponga, di necessità, la previsione di un motivo di diniego apposito.

Valga qui rammentare come l'*Hague Convention on choice of court agreements* persegua, quale oggetto, la regolamentazione degli accordi di proroga del foro ed il regime di circolazione delle pronunce giurisdizionali adottate dai giudici prorogati, qualora la designazione del foro competente consegua alla valida stipulazione, in forma scritta, di un accordo esclusivo di proroga a favore del giudice di uno Stato contraente, in ambito civile e commerciale, ad esclusione delle numerose fattispecie contemplate all'art. 2 dell'accordo, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, la materia familiare, le successioni, il fallimento, l'antitrust, le domande di risarcimento per lesioni personali presentate da persone fisiche o in loro nome, le domande di risarcimento del danno extracontrattuale alle cose, i diritti reali immobiliari, la validità, nullità o scioglimento delle persone giuridiche e validità delle decisioni dei loro organi.

Si tenga conto, peraltro, della controversa questione relative alla possibilità di ricomprendere, nello spettro applicativo dello strumento convenzionale, le cosiddette clausole di proroga asimmetriche, vale a dire <<*choice of court agreement[s ndr]...drafted to be exclusive as regards proceedings brought by one party but not as regards proceedings brought by the other party*>> (così HARTLEY T.-DOGAUCHI M., *Explanatory Report on the 2005 HCCH Choice of Court Agreements Convention*, *cit.*, pt. 105). In proposito, l'*Explanatory Report* parrebbe concludere, *ibidem*, in senso negativo, rimettendo, pertanto, alle discipline di diritto comune nazionali la regolamentazione di fattispecie siffatte.

²⁴⁷ V. supra, nota 245.

SEZIONE II

IL REGIME DI ENFORCEMENT DELLE SENTENZE STRANIERE NEL SISTEMA TRADIZIONALE DI COMMON LAW. PROSPETTIVE INNOVATIVE NELL'OTTICA DELLA CIRCOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI EUROPEI ALL'INDOMANI DELLA "BREXIT"

3.2.1. L'esecuzione delle sentenze straniere nel Regno Unito: la teoria dell'obbligazione (o teoria dei "diritti quesiti") a fondamento del sistema di diritto comune inglese di ricezione dell'efficacia esecutiva delle decisioni estere

Nell'incedere della presente trattazione, finalizzata a cogliere le problematiche scaturenti, in punto di esecuzione delle decisioni giudiziarie, all'indomani del recesso britannico dall'Unione europea, ed, in specie, nell'intento di fornire all'interprete gli strumenti e le nozioni giuridiche necessarie a cogliere il mutamento di prospettiva che un evento storico siffatto determinerà, nelle future relazioni tra lo Stato britannico ed i paesi europei, si ritiene sia opportuno soffermarsi sull'analisi del fondamento dell'istituto dell'esecuzione delle sentenze straniere, nell'ottica ricostruttiva che è propria della tradizione giuridica di *common law*.

Invero - rievocando le osservazioni formulate da quell'illustre dottrina che, assai compiutamente, si è approcciata ad uno studio storico-teleologico del tema del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni estere - nell'intento di individuare i <<criteri da adoperare per l'interpretazione delle norme d'un dato ordinamento giuridico...e per risolvere la vasta serie di questioni assai delicate che si pongono in concreto nella materia del riconoscimento [ed esecuzione ndr] di sentenze straniere>> sarà opportuno risalire al <<fine che il singolo legislatore si prefigge di raggiungere mediante l'adozione di un complesso più o meno organico di regole dirette a riconnettere una data efficacia, nel relativo ambito, ai giudicati esteri...tenendo conto, cioè, del modo in cui il problema si è venuto ponendo storicamente>>²⁴⁸, poiché solo attraverso una simile analisi potranno cogliersi, peraltro, sotto il profilo oggettivo, le diversità della disciplina, che, inevitabilmente, traggono origine da quella concezione dogmatica di fondo che nella pagine seguenti si intenderà porre in evidenza.

Ebbene, per lungo tempo, nella storia normativa degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere, si è potuta constatare, tra i giuristi europei, la netta prevalenza di teorie -

²⁴⁸ Così CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., pp. 3-4.

seppur variegata nelle rispettive formulazioni - che individuassero, a fondamento della disciplina di siffatti istituti, principi mutuati da un ordinamento giuridico percepito come superiore, come lo *jus commune*, e giustificassero, di tal guisa, quell'esigenza, peraltro avvertita come necessaria, di riconoscere una qualche efficacia alle pronunce giudiziarie promananti da autorità giurisdizionali straniere²⁴⁹.

Invero, all'epoca della "teoria italiana degli statuti", il problema della circolazione delle sentenze straniere trovava la sua logica soluzione in una concezione tale per cui l'inquadramento delle singole fattispecie giuridiche veniva compiuto in un'ottica di realizzazione del fine ultimo dell'unicità del diritto, sicché si presupponeva l'esistenza di un unico giudice, chiamato a pronunciarsi in merito al modo di essere di un certo rapporto giuridico, in ragione della possibilità di applicare il proprio diritto, quale *corpus* di regole precipuamente votate alla disciplina del singolo caso di specie²⁵⁰.

In altre parole, l'incompetenza del giudice di un certo ordinamento, rispetto alla soluzione dei *foreign cases*, determinava la necessità che quell'unica sentenza, pronunciata dal giudicante straniero competente per la soluzione del caso, dovesse circolare pure in quei territori soggetti ad un'autorità differente.

Si badi, peraltro, che la stessa conseguenza giuridica - vale a dire il necessario recepimento della regola del caso concreto, contenuta nella decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera competente - venne a realizzarsi altresì, nel Regno Unito, ove la situazione geo-politica, tutt'altro che simile a quella continentale²⁵¹, pure determinò l'affermarsi di un principio in forza del quale

²⁴⁹ Sia consentito, a tal proposito, rievocare le parole di PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, VI, *Storia della procedura*, Padova, 1887, p. 276, il quale sottolinea come «<Né dopo il mille i giudici davano esecuzione soltanto alle proprie sentenze o a quelle d'altri tribunali dello Stato, sibbene eziandio ai giudicati di tribunali stranieri. Perocchè come per porre termine al barbaro costume delle rappresaglie, fu sentito il bisogno di rendere ragione eziandio ai forestieri, e d'accordar loro l'esecutorietà su persone e robe che si trovassero nel nostro Stato. E ciò si vede di fatto pattuito assai per tempo tra le nostre città>>. Si veda, nello stesso senso, altresì, GUTZWILLER M., *Le développement historique du droit internationale privé*, in *Recueil des cours*, 1929, IV, p. 306.

²⁵⁰ Cfr. BARILE G., voce *Diritto internazionale privato*, in *Enc. del dir.*, XII, Milano, Giuffrè, 1964, p.1042, nonché CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 10 ss., in specie p. 15.

²⁵¹ Cfr. SACK A. N., *Conflict of laws in the history of English law*, in ID., *Law, a century of progress 1835-1935*, III, New York, Londra, 1937, pp. 343-344 (nonchè in *Selected readings on conflict of laws*, St. Paul, Minn., 1956, p. 1 ss.). L'Autore ivi fa notare come, differentemente dalla situazione di forte frammentazione politica, che era tipica dell'Europa continentale, «<the strong kingship, established in England after the Norman Conquest (1066), centralized the territorial and political organization of the country...Thus at the time when Italy, France, and other continental European countries possessed a multitude of varying local statutes and customs, England had an almost uniform law...So far as international conflict of laws are concerned, the situation, for many centuries, was characterized by the all-important fact that the common law did not take cognizance of foreign cases>>.

le fattispecie giuridiche estere non avrebbero potuto trovare tutela dinanzi alle corti regie. Ne derivava la necessità di accordare una qualche efficacia alle sentenze che su quelle situazioni giuridiche soggettive pronunciavano, stante l'esclusiva competenza dei giudici stranieri a risolverle e considerata, altresì, la circostanza che <<[foreign cases ndr] were not triable "at the common law">>²⁵².

Ebbene, volendosi soffermare sul complesso delle argomentazioni e delle teorie poste a fondamento dell'avvertita esigenza di attribuire valore, all'interno del territorio del foro, a pronunce rese da autorità giudiziarie straniere, è opportuno notare come siffatte giustificazioni trovassero fondamento, all'epoca dei giuristi europei medievali, nei principi di quell'ordine riconosciuto come (razionalmente) superiore, che imponevano, in capo alle corti, un dovere di reciproca assistenza e, più in generale, il necessario riconoscimento di un valore extra-territoriale degli atti ufficiali esteri, stante l'avvertita esigenza di riconduzione ad unità dei molteplici sistemi giuridici locali²⁵³.

D'altro canto, stante la progressiva affermazione del predominio della sovranità statale e di una concezione di stretta territorialità delle leggi, l'impostazione ricostruttiva nello spettro della quale inquadrare i profili afferenti alla circolazione extra-territoriale delle decisioni straniere mutò radicalmente, lasciando margine all'affermazione di teorie che - pur non mancando di attribuire rilevanza interna ai valori giuridici esteri²⁵⁴ - ne ancorarono la giustificazione a principi non già

²⁵² Ivi, p. 344. Si veda pure, in merito, CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 13 ss, in particolare nota 7.

²⁵³ Si veda, in merito, ancora, CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, *Op. cit.*, p. 10 ss. Cfr., altresì, MEIJERS E. M., *L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé a partir du moyen âge spécialement dans l'Europe occidentale*, in *Recueil des cours*, 1934, III, p. 631, nonché GUTZWILLER M., *Op. ult. cit.*, p. 306.

²⁵⁴ Non mancarono, si badi, in tal senso, esperienze del tutto opposte: ci si riferisce, in particolare, alla condizione di dualismo, avvertitasi in Francia, per effetto della progressiva affermazione del principio di sovranità.

Se, invero, il predominio dell'indipendenza nazionale giustificava atteggiamenti di netta chiusura rispetto ai prodotti giuridici di esperienze statali estere, d'altro canto vivida si avvertiva, in dottrina, l'influenza della teoria italiana degli statuti. Una simile circostanza fu, del resto, enfatizzata dalla coesistenza di una consuetudine feudale - poi formalizzata nel *Côte Michaud* del 1629 - in forza della quale si negava qualsivoglia rilevanza interna ai giudicati stranieri e di ricostruzioni dottrinali di segno opposto, finalizzate, dal canto loro, a riconoscere (pur limitatamente) effetti alle decisioni straniere.

Si consideri, in tal prospettiva, la tesi di D'Angentrè, il quale, sul presupposto della distinzione tra statuti personali, reali e misti, sostenne che dovesse negarsi efficacia, al di fuori dei confini del foro, a quelle leggi e sentenze che pronunciassero in materia di beni immobili; pure, eccezionalmente, avrebbe dovuto ammettersi un'efficacia extra-territoriale di quelle decisioni che pronunciassero, invece, in materia personale, posto che <<quocumque persona abeat, id jus sit quod ille [il giudice del luogo di domicilio della persona] statuerit>> (così D'ARGENTRÉ, *Commentarii in patrias Britonum leges seu consuetudines antiquissimi ducatus Britanniae*, riportato da MEIJERS E. M., *Op. ult. cit.*, p. 639).

Si vedano, in merito, altresì, CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 18 ss.; CATELLANI E. L., *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, Torino, 1895, p. 434 ss.

mutuati da un ordinamento giuridico percepito come superiore, bensì alla stessa prerogativa sovrana dello Stato, che, per ragioni di <<comitas gentium>>, di convenienza reciproca, di equità sostanziale o di giustizia tra i popoli, perveniva a determinare i presupposti necessari per conferire efficacia alle pronunce giudiziarie estere²⁵⁵.

Siffatta dottrina - germogliata tra i giuristi olandesi del XVII e XVIII secolo, che, tra i primi, impressero sistematicità al tema oggetto di indagine - comportò una progressiva emancipazione dalla percezione di un obbligo imposto da un sistema giuridico superiore, che giustificasse la necessità di una valenza extraterritoriale delle leggi e degli atti pubblici stranieri, a favore di una concezione incardinata sull'indipendenza statale, di modo che <<anche l'applicazione del diritto straniero [e l'attribuzione di una qualche efficacia alle pronunce giudiziarie estere ndr] costituisca esercizio della sovranità da parte dello Stato del giudice, non potendo il diritto straniero essere applicato extra-territorialmente proprio vigore ma solo in quanto accolto, recetto, in sostanza, dalla sovranità territoriale>>²⁵⁶.

Orbene, la tesi in oggetto ebbe grande successo, altresì, nel Regno Unito, ove i fondamenti della Scuola olandese poterono migrare, attecchendo nelle ricostruzioni accolte dalla giurisprudenza delle corti inglesi, per effetto dell'intensificarsi degli scambi commerciali tra i paesi e per la presenza di studenti britannici presso le università olandesi²⁵⁷.

Invero, sin dalle più risalenti pronunce delle corti inglesi che, per prime, vennero ad occuparsi, agli albori del secolo XVII, del tema del recepimento degli effetti di una sentenza straniera, il fondamento degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni estere venne

²⁵⁵ Si veda, a riguardo, CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 26 ss.; CATELLANI E. L., *Op. ult. cit.*, p. 450 ss. Si badi, peraltro, come il tributo prestato ai fondamenti dogmatici del diritto romano non venne erodendosi totalmente, atteso che furono pur sempre i principi mutuati dalla tradizione dello *jus commune* a definire i presupposti per la circolazione transfrontaliera dei valori giuridici stranieri, sebbene in un mutamento netto di prospettiva, per la quale la sola volontà sovrana del singolo ordinamento avrebbe potuto giungere ad ammetterne l'ingresso, nel territorio del foro. Cfr. CONDORELLI L., *ut supra cit.*, p. 30.

²⁵⁶ Così QUADRI R., *Lezioni di diritto internazionale privato, 3^a ed.*, Napoli, Liguori Ed., 1961, p. 78. Per una disamina di taluni passi significativi, tratti dalle opere dei principali esponenti della Scuola olandese, si veda CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere, Op. cit.*, p. 27 ss., testo ed in specie note 47 e 48, ove l'Autore riporta le parole di Johannes Voet, secondo il quale <<*executio sententiae, per alterius territorii judicem latae, ex juri civili necessitatis fuit, dm principi uni Romano omnis imperii Romani judices subiecti erant, ac legi, executionem alienae sententiae praecipienti, parere tenebatur...At e contrario merae comitatis est, haudquamquam necessitatis, si iudex talem alterius territorii judicem roget, qui eundem cum rogante non agnoscit magistratum supremum, sed alteri Principi subiectus est*>> (il passo è tratto da VOET J., *Commentarius ad Pandecta*, II, lib. XLII, tit. I, n. 41). Cfr., altresì, QUADRI R., *ut supra cit.*, pp. 77-78.

²⁵⁷ Si vedano, in merito, CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 36 ss., in specie p. 38, nota 57; QUADRI R., *Op. ult. cit.*, p. 77.

individuato nel dovere di prestare ossequio alla <<*law of nations States*>>²⁵⁸ e, di tal guisa, di cooperare con le autorità giudiziarie straniere, attribuendo rilevanza ai prodotti giuridici provenienti da ordinamenti esteri. Le finalità sottese all'adempimento di un dovere siffatto vennero, peraltro, ancorate ad esigenze di giustizia sostanziale²⁵⁹, tese a garantire un trattamento ed una regolamentazione univoca del modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive che recassero elementi di estraneità²⁶⁰, oltre che di reciprocità e di vicendevole favore, nel trattamento, oltre confine, delle proprie decisioni²⁶¹.

Più tardi, ed in particolare nelle pronunce rese dai giudici inglesi a cavallo tra il XVIII e la prima metà del XIX secolo, poté saggiarsi la ricorrenza di espressioni quali <<*Comity of Nations*>>, <<*comitas gentium*>> o, più semplicemente, <<*comity*>>, onde valorizzare il fondamento di quell'obbligo²⁶² - dal sapore latamente giusnaturalistico - gravante sulle corti britanniche, di conferire efficacia, nel territorio del foro, alle decisioni estere che pronunciassero su posizioni giuridiche sostanziali rilevanti anche per l'ordinamento richiesto, di talché, come rilevato da Sir

²⁵⁸ Così SACK A. N., *Op. ult. cit.*, p. 382; COLLINS L. et al. (ed.), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 15th ed., I, cit.*, p. 666.

Si vedano, in giurisprudenza, le decisioni pronunciate in merito al *Wier's case*, del 1607, ove venne sancito il principio in forza del quale <<*this is by the law of nations that the justice of one nation should be aiding to the justice of another nation, and for one to execute the judgment of the other, and the law of England takes notice of this law*>>. In senso conforme, si veda, altresì, la motivazione di Lord Chancellor Nottingham nel caso *Cottingham* del 1688. Cfr., in proposito, MIELE A., *La circolazione internazionale dei giudicati, cit.*, p. 282 ss.

Vedi citati, questi ed altri casi, in SACK A. N., *Op. loc. ult. cit.*; CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 15, nota 7, nonché in PIGGOT F., *The law and practice of the courts of the United Kingdom relating to foreign judgments and parties out of the jurisdiction*, 2^a ed., London, 1884, p. 4 ss. Cfr., altresì, YNTEMA H. E., *The Enforcement of Foreign Judgments in Anglo-American Law*, in 33 *Mich. L. Rev.*, 1935, p. 1129 ss., in specie p. 1143, nota 22. L'Autore ricostruisce le pronunce in oggetto come espressione di una concezione delle sentenze straniere alla stregua di atti giuridici, espressione del potere sovrano di un certo ordinamento, cui sarebbe stata conferita efficacia <<*under the principles of international private law*>> (*ivi*, p.1142).

²⁵⁹ Si veda, in tal senso, la definizione di *comity* elaborata da CHESHIRE G. C., *Private international law, 5^a ed.*, Oxford, At the Clarendon Press, 1957, p. 5.

²⁶⁰ Si vedano, in tal senso, le parole di Lord Hardwicke, nel caso *Roach v. Jarvan* (1748), I Ves. Sr. 157, 159, 27 Eng. Rep. 954, 955 - così come riportato da SACK A. N., *Op. ult. cit.*, in nota 301 - secondo il quale il matrimonio è <<*valid from being established by the sentence of a court in France having jurisdiction, and it is true that, if so, it is conclusive whether in a foreign court or not, from the law of nations in such cases, otherwise, the rights of mankind would be very precarious and uncertain*>>.

²⁶¹ Si veda, sul punto, ROGERSON P., *Collier's Conflict of laws, 4^a ed., cit.*, p. 219, testo e nota 12 per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

²⁶² Si veda, in proposito, SACK A. N., *Op. ult. cit.*, p. 384, nell'opinione del quale <<*the proper forum for foreign cases is where the foreign law ruling such cases is being administered; English courts do not administer foreign law and, therefore, cannot reverse decisions based on such laws; English courts do take notice of the law of nations, and by that law they are bound, on proper occasions, to give effect to foreign judgments*>>.

Phillimore nel caso *Messina v. Petrocchino* (1872) <<it has become firmly established by a series of later cases as an unquestionable maxime of our jurisprudence>>²⁶³.

V'è da considerare, tuttavia, come, in ragione delle aspre critiche sollevate in merito alla vaghezza dell'espressione e della difficoltà di inquadrare, nello spettro della *doctrine of comity*, quel margine di discrezionalità, dello Stato richiesto, nella previsione di limiti al recepimento dei valori giuridici esteri - coerente, del resto, con l'impostazione indubbiamente statalista nella quale veniva a germogliare, presso la Scuola olandese, il seme della concezione esposta²⁶⁴ - ben presto siffatta teoria venne soppiantata, a favore di una differente ricostruzione, nota come *theory of obligation*²⁶⁵, che, ancora oggi, costituisce il fondamento teorico-dogmatico alla base degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni estere, nello spettro del *common law*.

A ben vedere, la decisione straniera si atteggia, nella prospettiva dell'ordinamento dello Stato richiesto, alla stregua di un atto ufficiale, che costituisce manifestazione del potere sovrano di un diverso ordinamento, come tale soggetto ad un principio di stretta territorialità e, pertanto, limitato, nella produzione dei propri effetti, ai confini della giurisdizione del foro.

In questa prospettiva, come anzitempo evidenziato, la necessità o, quantomeno, l'opportunità del recepimento degli effetti di quell'atto autoritativo può dipendere dall'imposizione di regole percepite come superiori, piuttosto che da ragioni intrinseche e concrete, valutate di volta in volta, dal singolo ordinamento²⁶⁶.

D'altro canto, la sentenza estera può, altresì, assumersi, nell'ottica dello Stato di recepimento, alla stregua di un fatto modificativo della realtà giuridica, di una fonte giuridica idonea a decretare, essa stessa, l'insorgenza, in capo alle parti litiganti, di quel preciso assetto di diritti e di obblighi ritenuti sussistenti, a mezzo della statuizione dell'organo giudicante.

²⁶³ *Messina v. Petrocchino* (1872), (1871-73) L.R. 4 P.C. 144.

Cfr., in merito, PIGGOT F., *Op. loc. ult. cit.*; ID., *Foreign judgments and jurisdiction, Part I*, Hong Kong, Kelly & Walsh, London, Butterworth & Co., 1908, p. 9 ss.; READ H. E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth*, Cambridge, Mass., HUP, 1938, p. 52 ss. Cfr., sul punto, altresì, CONDORELLI L., *Op. cit.*, p. 36 ss., testo e nota 56.

²⁶⁴ Lo fa notare PIGGOT F., *The law and practice, cit.*, p. 6, ID., *Foreign judgments and jurisdiction, cit.*, p. 11, sebbene l'Autore propendesse per un ponderato ritorno alla teoria della *comity*, reputando insufficiente, in termini dogmatici, altresì, la più tarda concezione fondata sulla nozione di *obligation*, di cui si verrà *infra* a discutere. Si veda, sul punto, CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, pp. 37-38, testo e nota 57. Cfr. altresì, HO H. L., *Policies underlying the enforcement of foreign commercial judgments*, in *ICLQ*, 1997, p. 443; YNTEMA H. E., *Op. cit.*, pp. 1146-1147.

²⁶⁵ Cfr. *infra*.

²⁶⁶ Cfr. YNTEMA H. E., *Op. cit.*, p. 1142.

Di tal guisa, gli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere non avrebbero ad oggetto la sentenza in quanto atto, per così dire, formale, bensì costituirebbero dei meccanismi e detterebbero le condizioni alla presenza delle quali le posizioni giuridiche soggettive acquisite dalle parti, per effetto della pronuncia del giudice straniero, verrebbero ad essere importate e così attuate e fornite di tutela, nell'ordinamento dello Stato richiesto²⁶⁷.

Proprio per queste ragioni, una siffatta ricostruzione è nota come teoria dei diritti quesiti od invero, con specifico riferimento all'esperienza giuridica anglo-americana, appunto, come *theory o doctrine of obligation*²⁶⁸.

La formulazione delle teoria in oggetto viene fatta risalire ad alcuni noti casi giurisprudenziali inglesi, pronunciati a cavallo tra la prima e la seconda metà del XIX secolo, ove il rifiuto della concezione precedente, basata sulla nozione di *comity*, iniziò ad acuirsi, sino a rovesciare completamente il piano dell'impostazione dogmatica, in modo che venne ad affermarsi la regola per la quale <<*the true principle on which the judgements of foreign tribunals are enforced in England is...that the judgment of a court of competent jurisdiction over the defendant imposes a duty or obligation on the defendant to pay the sum for which the judgment is given, which the courts in this country are bound to enforce; and consequently, that anything which negatives that duty, or forms a legal excuse for not performing it, is a defense to the action*>>²⁶⁹.

Nell'ottica della più moderna concezione anglosassone del problema della circolazione transfrontaliera delle decisioni, la sentenza estera - giacché sprovvista di quella condizione di territorialità necessaria per esplicare i suoi effetti in quanto atto formale, autoritativo, manifestazione del potere d'imperio di uno Stato nei riguardi dei soggetti dell'ordinamento - difetta dell'attitudine a produrre effetti diretti nel territorio dello Stato richiesto²⁷⁰.

²⁶⁷ Cfr., sul punto, CONDORELLI L., *Op. cit.*, p. 61 ss.

²⁶⁸ Si vedano, in merito, READ H. E., *Op. cit.*, p. 58 ss.; PIGGOT F., *Foreign judgments and jurisdiction*, cit., p. 10 ss. YNTEMA H. E., *Op. ult. cit.*, p. 1144; CONDORELLI L., *Op. loc. ult. cit.*, testo ed, in specie, note 101 e 105. Sulla differenza tra la *theory of vested rights* e la *doctrine of obligation* si veda COLLINS L. et al., *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 11th ed., London, 1987, Stevens & sons Limited, p. 421.

²⁶⁹ Questa la definizione del fondamento teorico-giuridico dell'istituto dell'esecuzione della pronuncia straniera fornita da Lord Blackburn J., nei casi *Godard v Gray* (1870) L. R. 6 Q.B. 139, 149-150 e *Schibsby v Westenholz* (1870) L.R. 6 Q.B. 155, conformemente a quanto già in precedenza esposto dal giudice Parke nei casi *Russel v Smyth* (1842) 9 M. & W. 810, 819 e *Williams v Jones* (1845) 13 M. & W. 628, 633. Cfr., in merito, COLLINS L. et al. (edited by.), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 666.

²⁷⁰ <<*A foreign judgment has no direct operation in England. It cannot be immediately enforced by execution. This follows from the circumstance that the operation of legal system is, in general, territorially circumscribed. Nevertheless, a foreign judgment may be recognized or enforced in England*>>. Così COLLINS L., et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 664.

Per tali ragioni, essa non può essere portata ad esecuzione, *extra territorium*, direttamente, alla stregua, cioè, di una sentenza interna. Sarà, invece, l'obbligo che la medesima decisione ha sancito - in capo al convenuto ed a favore dell'attore - ad essere riconosciuto e portato ad esecuzione, nello Stato richiesto, ciò a mezzo della pronuncia di una decisione interna di contenuto conforme a quella straniera, che sola costituisce titolo per il soddisfacimento coattivo della pretesa creditoria accertata all'estero, purché sia verificata, sulla base delle regole e dei principi rilevanti di *common law*, la competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo*²⁷¹.

In altre parole, una volta appurata la circostanza che sussista, con riguardo alla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si discute, la competenza giurisdizionale della corte dello Stato d'origine - secondo i criteri all'uopo fissati dall'ordinamento giuridico britannico - s'intenderà necessario, per la parte vittoriosa che voglia giovare dell'efficacia esecutiva della decisione estera, nel territorio del Stato richiesto, agire *ex novo* sul fondamento della decisione straniera²⁷², in modo che possa riconoscersi, mediante la pronuncia di una sentenza inglese, tutela giurisdizionale a quel diritto giudizialmente affermato all'estero, che - seppur cristallizzato nella decisione straniera - assumerà rilievo, nell'ottica dogmatica di *common law*, proprio in quanto *acquired right*, in quanto <<*new substantive right*>>²⁷³ cui accordare tutela e non già in ragione del riconoscimento dell'autorità della pronuncia estera <<*as a formal acts of government*>>²⁷⁴.

Si coglie, in questa circostanza, un aspetto di pregnante contrapposizione tra la disciplina tradizionale di *common law* in punto di esecuzione dei giudicati stranieri e l'impostazione accolta, in proposito, da taluni ordinamenti giuridici euro-continentali, tra i quali, *in primis*, il sistema italiano.

²⁷¹ V. BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, *Op. cit.*, p. 89; ID., *Private International Law in English courts*, *cit.*, p. 490 ss.; CUNIBERTI G., *Conflict of laws - A comparative approach*, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2017, p. 296, il quale chiarisce che <<*the purpose of an action relying on a foreign judgment is therefore to obtain an English judgment on the merits enforcing the obligation and ordering the debtor to pay, rather than an English judgment extending the effect of the foreign judgment in England*>>. Sul punto, si veda altresì *infra*.

²⁷² Cfr., sul punto, quanto chiarito ai paragrafi successivi.

²⁷³ Cfr. READ H. E., *Op. cit.*, p. 63. Si veda, nello stesso senso, SCHIMITTHOFF C. M., *The English Conflict of Laws*, 3^a ed., Londra, 1954, p. 459, ove l'Autore chiarisce: <<*when referring to the recognition of foreign judgments, what is actually meant is the recognition of the private right that is created by the judgment and not the enforcement of a foreign judicial act of the State*>>. Cfr., altresì, quanto precisato da Lord Buckley, nella decisione del caso *Emanuel v. Symons* (1908) 1 KB 302, 310, ove, in specie, si chiarisce come <<*the Courts of this country enforce foreign judgments because those judgments impose a duty or obligation which is recognized in this country and leads to a judgments here also*>>.

²⁷⁴ Così YNTEMA H. E., *Op. cit.*, p. 1146. Cfr., altresì, CUNIBERTI G., *Op. loc. ult. cit.*

Invero, la nozione di *exequatur* della sentenza straniera esecutanda è del tutto estranea all'impostazione dogmatica inglese²⁷⁵.

Non v'è spazio, cioè, neppure per il tramite della pronuncia di una decisione interna che ammetta il *dictum* straniero a dispiegare i propri effetti nel territorio del foro, per l'esecuzione diretta della sentenza estera²⁷⁶.

Invero, essa viene in rilievo soltanto <<*as giving rise to a new and independent obligation which it is just and expedient to recognize and enforce*>>²⁷⁷: la pronuncia straniera è considerata, cioè, alla stregua di una <<*new cause of action, in the nature of a simple contract*>>²⁷⁸, sicché la necessità di instaurare un giudizio, per la pronuncia di una decisione interna che la parte vittoriosa possa portare ad esecuzione, si colora di una giustificazione tutta propria, che trova riscontro nell'impostazione teorica sottesa all'istituto dell'esecuzione dei giudicati stranieri ed in parte prescinde dal problema dell'estensione extra-territoriale degli effetti di un atto d'imperio estero e, così pure, dalle problematiche affrontate, ad esempio, dalla dottrina italiana della prima metà del secolo scorso, con riguardo al valore della sentenza di delibazione²⁷⁹.

²⁷⁵ V. READ H. E., *Op. loc. ult. cit.*; BRIGGS A., *Recognition and enforcement of judgments (common law)*, in BASEDOW J.-RÜHL G.-FERRARI F.-de MIGUEL ASENSIO P. (edited by), *Encyclopedia of Private International Law, II, 2017*, Cheltenham, Northampton, EE Publishing, p. 1484.

²⁷⁶ Lo osserva CUNIBERTI G., *Op. loc. ult. cit.* Cfr., altresì, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, 6^a ed., cit.*, p. 691.

²⁷⁷ Così Lord Justice Lindley nel caso *Nouvion v. Freeman*, 37 Ch. D. 244, 256 (1887).

²⁷⁸ Cfr. SACK A. N., *Conflict of laws in the history of English law*, in CULP M. E. (edited by), *Selected readings on conflict of laws compiled by the Committees on selected articles on conflict of laws, 1939-1955 of the Association of American Law Schools*, St. Paul, Minn. West Publishing, 1956, p. 24; MIELE A., *La circolazione internazionale dei giudicati, cit.*, p. 287 ss., in specie 298-290, ove l'Autore chiarisce come al creditore vittorioso che intendesse valersi di una sentenza straniera, ai fini dell'esecuzione sui beni del debitore siti in territorio britannico, fosse riconosciuta l'azione quasi-contrattuale di *Assumpsit*, in maniera speculare rispetto a quanto previsto per l'adempimento di quei contratti privi dei requisiti formali (definiti, appunto, *simple contracts*).

²⁷⁹ È noto come, nel nostro ordinamento, si sia assistito allo sviluppo di un intenso dibattito dottrinale relativo al valore della sentenza di delibazione, specie allorquando vennero avanzate le tesi anzilottiane, che gettarono in crisi la tradizionale contrapposizione tra *iurisdictio* ed *imperium*, decretando l'affermazione della necessità del giudizio di delibazione altresì per il dispiegamento dell'efficacia di cosa giudicata promanante dalla decisione estera.

Applicando, in via analogica, la previsione di cui all'art. 941 del codice di procedura civile italiano del 1865, Anzilotti ricongiunse ambo gli effetti dichiarativi ed esecutivi della pronuncia straniera ad una manifestazione della sovranità dell'ordinamento straniero, di talchè, in spregio all'impostazione assai liberale del codice unitario, affermò la necessità del giudizio di delibazione ed individuò la funzione del medesimo procedimento non già nell'ammissione della pronuncia estera al dispiegamento di una propria efficacia, nel territorio del foro, bensì nell'adozione di <<*un atto giurisdizionale che accerti, comandi, attui nello Stato, quello che il giudice straniero ha potuto validamente accertare, comandare, attuare, nel proprio Stato soltanto*>> (così ANZILOTTI D., *Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda convenzione dell'Aja 12 giugno 1902*, in *Riv. dir. int.*, 1907, p. 354). L'Autore scisse, assai acutamente, la componente del comando, insita nella sentenza quale atto d'imperio, dal contenuto logico della

pronuncia, affermando che, a seguito del giudizio di delibazione, <<non si ha una sentenza sola, che spiega effetti in due Stati, bensì due sentenze, ciascuna delle quali efficace soltanto nell'ambito della sovranità da cui emana; ma il loro contenuto è identico, perchè ambedue riposano sopra un'unica attività logica>> (ID., *Op. loc. ult. cit.*).

Gli fece eco lo stesso Chiovenda, nella ricostruzione del quale la sentenza di delibazione avrebbe avuto la funzione di nazionalizzare il *dictum* estero, mediante la pronuncia di una sentenza italiana <<costitutiva ...di una volontà del nostro Stato di contenuto conforme a questa [si legga a quella dell'ordinamento d'origine del provvedimento riconoscendo ndr]>> (così CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile*, 3^a ed., Napoli, Jovene, 1925, p. 306); nello stesso senso, possono valorizzarsi, altresì, le prime tesi del Morelli, concorde nella possibilità di ascrivere all'azione di delibazione ed alla conseguenza sentenza pronunciata ex art. 941 del c.p.c. del 1865 carattere costitutivo di effetti propri di una pronuncia nazionale di contenuto analogo a quella estera (MORELLI G., *Prescrizione dell'azione per la delibazione di una sentenza straniera*, in *Riv. dir. int.*, 1924, pp. 396 ss., poi in ID., *Studi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 253 ss.), nonché quelle di Mortara, persuaso dalla ricostruzione anzilottiana di una nozione di sovranità idonea a racchiudere in sé tanto il momento dichiarativo, quanto quello esecutivo dell'atto giurisdizionale e, dunque, convinto di poter ravvisare una <<necessità del giudizio di delibazione non solo per lo scopo dell'esecuzione forzata, ma per quello generico del conseguimento della autorità di cosa giudicata>> (così MORTARA L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, Vallardi, 1923, p. 38 ss.).

D'altro canto, talaltra dottrina, pur concordando con le premesse avanzate da Anzilotti, rinnegava gli esiti assai drastici cui la ricostruzione testè tratteggiata conduceva, rilevando come - anco ammettendo che la produzione di qualsivoglia effetto nascente da una pronuncia straniera necessitasse dell'includibile controllo preventivo del giudice dello Stato richiesto - non necessariamente dovesse giungersi a concludere che gli effetti giuridici si producentesi fossero quelli soli della sentenza di delibazione.

In specie, l'accademia in questione evidenziò come, più correttamente, dovesse ascriversi alla pronuncia adottata ex art. 941 c.p.c. una funzione, per così dire, integrativa della sentenza straniera, finalizzata a rendere possibile, previo accertamento costitutivo della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione del *dictum* estero nel territorio del foro, che quella stessa decisione potesse esplicare i suoi effetti, oltre confine (cfr. LIEBMAN E.T., *L'azione per la delibazione delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1927, IV, p. 283 ss.).

Si badi, la dottrina da ultimo menzionata sosteneva, in specie, come l'attribuzione, alla sentenza di delibazione, di effetti che dovrebbero, invece, appartenere alla pronuncia straniera implicasse la necessaria identificazione dell'azione di delibazione con l'azione originariamente proposta e, dunque, l'equiparazione del provvedimento straniero ad un mero fatto, ad un giudizio logico puramente idoneo ad orientare la decisione della Corte nazionale, con conseguenze inaccettabili ove si considerasse, invece, la possibilità di procedere a delibazione anche qualora l'azione spiegata all'estero non risultasse esercitabile nello spettro dell'ordinamento del foro.

Per tali ragioni, si è parlato, piuttosto, di un "atto complesso ineguale" per riferirsi alla fattispecie scaturente dall'intersezione degli effetti delle due sentenze (LIEBMAN E.T., *Op. ult. cit.*, p. 297) o della sentenza di delibazione come di una condizione sospensiva affinché l'atto giurisdizionale estero potesse perfezionarsi ed acquisire il vigore necessario per riverberare i propri effetti nell'ambito di successivi giudizi interni allo Stato richiesto, senza disconoscere, dunque, l'attitudine della sentenza straniera stessa, se pur debitamente omologata, a sprigionare una propria forza diretta entro i confini del foro (si veda, a riguardo, una più matura tesi del MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, 2^a ed., *Op. cit.*, p. 281 ss., 291).

Neppure mancarono voci dissenzienti, più fedelmente ancorate al dato letterale della previsione di cui al più volte menzionato art. 941 c.p.c. 1865, che non avrebbe lasciato margine per un'interpretazione estensiva, stante l'inconfutabile prescrizione del giudizio di delibazione ai soli fini dell'esecuzione del titolo giudiziale straniero. Più precisamente, siffatta autorevole dottrina imperniava la propria ricostruzione su di una fondamentale scissione: i requisiti elencati dalla disposizione in questione avrebbero bensì trovato applicazione anche con riferimento all'ipotesi di estensione, nel foro, degli effetti di cosa giudicata straniera, sebbene, in tale circostanza, non sarebbe stato necessario procedere all'instaurazione di un procedimento di natura costitutiva, come per l'esecuzione della pronuncia estera. Al contrario, ai fini del riconoscimento, la mera integrazione dei presupposti sarebbe stata sufficiente ai fini dell'estensione dell'efficacia propria del *dictum* straniero, dovendo il giudice procedere ad un accertamento, nella sola eventualità in cui sorgesse contestazione tra le parti, con effetti, tuttavia, puramente dichiarativi di un'efficacia già intrinsecamente appartenente alla decisione riconoscenda (v. CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, CEDAM, 1936, pp. 159-160).

Al contrario, come si è autorevolmente osservato in dottrina, l'accoglimento di una siffatta ricostruzione dogmatica ha permesso che si superasse quell'*impasse* - in qualche modo pure avvertita in costanza di accoglimento, da parte dei giudici inglesi, della pregressa *doctrine of comity* - che risultava generata dal contemperamento tra le esigenze di circolazione dei giudicati esteri ed i limiti alla pienezza del potere sovrano dello Stato del foro, ogniqualvolta si trattasse di ammettere un atto autoritativo straniero al dispiegamento dei propri effetti esecutivi all'interno dei confini nazionali²⁸⁰.

Infatti, se l'approccio degli ordinamenti di tradizione civilistica alla circolazione dei giudicati esteri si traduce nella determinazione delle condizioni e dei presupposti affinché la pronuncia estera possa essere ammessa a dispiegare i propri effetti nel territorio del foro, nella tradizione giuridica di *common law* ciò che massimamente viene in rilievo, ai fini dell'esecuzione del giudicato estero, è l'esistenza di una competenza giurisdizionale internazionale in capo al giudice *a quo*, con la conseguenza che, ove si appuri, in questa prospettiva, la legittimità del pronunciamento giudiziario e del conseguente obbligo, per le parti, di rispettarne il contenuto, sorge, in capo ai giudici britannici, il dovere di dare attuazione proprio a quell'obbligo, sulla base di un meccanismo di attivazione della macchina processuale nazionale, a mezzo dell'esperimento di un'azione fondata sulla sentenza straniera, <<*which is sufficient by itself and conceptually independent of the original underlying claim*>>²⁸¹.

Si badi, tuttavia, che sebbene alla teoria dei diritti quesiti possa riconoscersi, in un'ottica di più ampia riflessione circa il fondamento teleologico sotteso al problema della circolazione transnazionale dei giudicati, l'indubbio valore di aver ancorato la *ratio* degli istituti del

Da ultimo, il dibattito ha trovato soluzione nell'adozione di un impianto rovesciato del codice di rito del 1942 rispetto a quello del 1865, giacché venne ad essere sancito il carattere ineludibile e la natura assolutamente costitutiva del giudizio di delibazione di cui all'art. 796 c.p.c. ai fini del dispiegamento di qualsivoglia effetto da parte della decisione straniera. V. *supra*, in proposito.

La ricostruzione testé tratteggiata ci pare possa indurre l'interprete ad una riflessione circa la concezione stessa del meccanismo di *enforcement at common law*, che trae appunto vigore dalla *theory of obligation* di cui si stanno tratteggiando le principali linee evolutive: si è detto e si dirà, nella prospettiva del giudice inglese, la pronuncia straniera non rileva in quanto sentenza, in quanto formale ed, in tal senso, potrebbe ravvisarsi un parallelo nelle concezioni dei giuristi inglesi rispetto alle teorie elaborate, in seno alla dottrina italiana, agli albori del '900. V'è, infatti, senza dubbio, coincidenza in punto di valutazione dell'inidoneità della pronuncia estera a spiegare effetti diretti, stante il limite di stretta territorialità della sovranità statale. Di qui, la necessità del giudizio di delibazione e, così pure, del procedimento di *enforcement*, senza il quale il creditore vittorioso all'estero non avrebbe margine per il recupero coattivo del proprio credito, nel Regno Unito. Si veda, sul punto, MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, *Op. cit.*, p. 258.

²⁸⁰ Sul punto si vedano, per tutti, READ H. E., *Op. ult. cit.*, p. 63 testo ed, in specie, nota 40; CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, p. 66 ss.

²⁸¹ Così BRIGGS A., *Recognition and enforcement of foreign judgments (common law)*, *Op. loc. ult. cit.*

riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce straniere ad una <<esigenza, può dirsi, di uniformità nei confronti dell'ordinamento straniero>>²⁸², proprio nella consapevolezza che la decisione estera debba essere colta nella sua attitudine di fonte dell'ordinamento, atta ad innovarne il contenuto mediante la definizione del modo di essere delle reciproche relazioni tra i soggetti di un determinato sistema giuridico²⁸³, d'altro canto neppure possono tacersi le critiche mosse dalla dottrina, che l'ha tacciata di fallacia intrinseca²⁸⁴.

Si è fatto notare, in questa prospettiva, come ravvisando nel riconoscimento e nell'esecuzione di decisioni straniere un mezzo di attuazione, nel territorio del foro, di diritti acquisiti all'estero, si incorrerebbe in una petizione di principio: invero, non sarebbe possibile affermare, indistintamente, che a mezzo del recepimento dei giudicati stranieri si riconoscano tutti i diritti validamente affermati nell'ordinamento d'origine del provvedimento giurisdizionale, poiché ciascun sistema pone, bensì, dei limiti e delle condizioni alla ricorrenza dei quali sia possibile attribuire efficacia vincolante ai prodotti della giurisdizione straniera. Bisognerebbe, al contrario, chiarire come tale meccanismo di riconoscimento operi soltanto con riguardo a quelle situazioni giuridiche soggettive che siano affermate da sentenze che integrino le condizioni per la circolazione nel territorio del foro, giacché altrimenti si verrebbe ad individuare quale presupposto degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce estere ciò che, invero, costituisce prodotto dell'applicazione degli stessi²⁸⁵.

D'altro canto, valorizzando il carattere, per certi versi evolutivo, che contraddistingue la *doctrine of obligation* rispetto alla più generale teoria dei diritti quesiti²⁸⁶, non si è mancato di rimarcare come <<to the question why we should treat the foreign judgment as creating that obligation and why that obligation should be enforced domestically, no intelligible answer is given>>²⁸⁷, alludendo all'inattitudine della teoria a dischiudere i fondamenti di matrice politica e commerciale che

²⁸² Così CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, *Op. cit.*, p. 67.

²⁸³ E' questo, del resto, il pregio della ricostruzione dogmatica ivi esposta, come opportunamente messo in luce dalle riflessioni di CONDORELLI L., *Op. ult. cit.*, qui ampiamente richiamate e condivise.

²⁸⁴ Si veda, in proposito, QUADRI L., *Op. cit.*, p. 103 ss.

²⁸⁵ Cfr. CONDORELLI L., *Op. loc. ult. cit.* Si esprime in termini di <<corto circuito>> QUADRI L., *Op. loc. ult. cit.*, richiamandosi alle critiche già mosse dal Savigny contro la tesi ivi considerata.

²⁸⁶ Cfr., in merito, quanto *supra* chiarito.

²⁸⁷ Così HO H.L., *Policies underlying the enforcement of foreign commercial judgments*, in 46 *ICLQ*, 1997, p. 445. Nello stesso senso, più di recente, VELDEN van de J.B., *Finality of litigation, The law and practice of preclusion - res judicata (merger and issue estoppel), abuse of process and and recognition of foreign judgments*, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2017.

costituiscono le ragioni concrete per le quali gli Stati moderni avvertono, oggi, il bisogno di attribuire valore ai prodotti delle giurisdizioni straniere²⁸⁸.

Al di là del contenuto delle critiche anzidette - di portata relativa se si considera l'assoluta predominanza della *doctrine of obligation* presso la giurisprudenza delle corti inglesi²⁸⁹ - deve cogliersi la peculiarità di una simile ricostruzione, che reca, se non altro, il merito - sebbene a costo del ricorso ad un artificio logico-rappresentativo - di disvelare il fondamento delle regole procedurali e della concezione del giudicato straniero, che permea, sin dall'origine, la tradizione giuridica di *common law*.

Invero, proprio nell'intento di comprendere il valore che la decisione estera assume, da un punto di vista procedurale, nelle dinamiche del giudizio interno volto alla pronuncia di una sentenza inglese, che sola costituisce titolo per l'esperimento dell'azione esecutiva oltremarina, dovrà tenersi conto della profonda correlazione sussistente tra la ricostruzione dogmatica sottesa all'istituto dell'esecuzione delle pronunce straniere ed il modello procedimentale predisposto affinché una simile efficacia si produca, all'interno del territorio del foro.

Sia chiaro, dunque, all'interprete, come di *direct enforcement* della pronuncia estera non possa propriamente parlarsi, atteso che ciò che materialmente viene portato ad esecuzione, a tutela della pretesa creditoria accertata all'estero e rimasta nondimeno insoddisfatta, sarà esclusivamente la pronuncia interna che attribuisce debita tutela giurisdizionale a quel diritto quesito in terra straniera - il diritto all'adempimento dell'obbligo suggellato nel *dictum* del giudice *a quo* - che si origina

²⁸⁸ V. HO H.L., *Op. ult. cit.*, diffusamente.

²⁸⁹ Si consideri, peraltro, come in una più recente decisione, la *Court of Appeal* abbia espresso un'interpretazione parzialmente differente delle dottrine sottese agli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere. In quella sede, la corte, pur dando conto della tradizione concezione in forza della quale la *ratio* giustificativa del meccanismo di *enforcement at common law* sia da ravvisarsi nell'insorgenza, per opera della decisione straniera, di un'obbligazione cui i giudici britannici assicureranno tutela esecutiva, espresse la convinzione che un ruolo determinante possa ancora essere svolto dalla teoria della *comity*, ove propriamente intesa, atteso che <<*this cannot be comity on an individual nation-to-nation basis, for our courts have never thought it necessary to investigate what reciprocal rights of enforcement are conceded by the foreign countries, or to limit the exercise to what which they would recognize in other country. The most one can say is that the duty of positive law first identified in Schibsby v. Westenholtz, L.R. 6 Q.B. 155, must stem from an acknowledgement that the society of nations will work better if some foreign judgments are taken to create rights which supersede the underlying cause of action, and which may be directly enforced in countries where the defendant or his assets are to be found*>>. Cfr. *Adams v. Cape Industries Plc, 1990 Ch. 433*, in specie 552. Si veda, sul punto, altresì, COLLINS L. et al (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 15th ed., cit.*, p. 666.

Sia consentito, peraltro, rinviare, per una concezione effettivamente fondata su di una sintesi tra la *doctrine of comity* e la *theory of obligation* alle attente riflessioni di quella dottrina che si fece promotrice di una ricostruzione che, nell'intersezione delle due teorie tradizionali, consentisse un superamento delle critiche fondatamente mosse avverso le stesse. Cfr., a riguardo, PIGGOT F., *The Law and Practice of the Courts of the United Kingdom: Relating to Foreign Judgments and Parties Out of the Jurisdiction, cit.*, p. 6 ss.

dalla sentenza stessa, di modo che l'azione spiegata dalla parte vittoriosa, in territorio britannico, troverà la propria stessa *cause of action* nella pronuncia straniera e non già in quella originaria, fatta valere dinanzi al giudice d'origine del provvedimento²⁹⁰.

Ciò non di meno, la necessità di una valorizzazione, nel territorio del foro, delle posizioni giuridiche soggettive straniere, trarrà giustificazione dalla percezione, che pure è propria della tradizione giuridica dei paesi anglosassoni, di un'esigenza di giustizia sostanziale, che si realizza allorché si ponga fine all'azionabilità, potenzialmente illimitata, di una lite, mediante il riconoscimento del vincolo suggellato da un precedente giudicato, ancorché la regolamentazione incontrovertibile degli interessi in gioco promani da una pronuncia adottata all'estero²⁹¹.

Ne consegue che, se, per un verso, la tradizionale teoria dell'*obligation* fornisce all'interprete il fondamento teorico necessario per cogliere la giustificazione che sta alla base del meccanismo procedurale predisposto, in punto di *enforcement of foreign judgments*, dall'ordinamento giuridico britannico, d'altro canto la concezione della pronuncia estera definitiva quale fonte di una *legal obligation*, che si impone, per sua stessa natura, in capo alle corti britanniche, unitamente all'universalità del principio in forza del quale *interest reipublicae ut sit finis litium* costituiscono ragioni della circostanza per la quale la decisione straniera godrà del carattere di *conclusiveness* dinanzi alle corti inglesi e, pertanto, non vi sarà spazio per alcuna revisione nel merito della lite, potendo la parte convenuta nell'ambito del giudizio inglese giovare di un numero assai limitato di difese all'azione spiegata dal creditore, approssimativamente corrispondenti ai tassativi motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni estere, conosciuti dagli ordinamenti civilistici²⁹².

²⁹⁰ Cfr. s. 34 del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, in merito alla quale si veda ulteriormente *infra*. Si veda, altresì, in merito, MIELE A., *La cosa giudicata straniera*, *cit.*, p. 11 ss.

²⁹¹ YNTEMA H. E., *Op. cit.*, p. 1145.

²⁹² Cfr. COLLINS L. et al. (edited by.), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, *Op. ult. cit.*, p. 720 ss.; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M. (a cura di), *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law*, 14^a ed., *cit.*, p. 539 ss. Sul punto si veda, più approfonditamente, *supra*.

Si consideri, peraltro, quanto chiarito, in proposito, da READ H. E., *Op. cit.*, p. 111. L'Autore osserva, invero, come <<*this conclusiveness although akin in effect to res judicata did not spring from that doctrine, but inevitably from the doctrine that the existence of a right created by a foreign judgment is in itself a sufficiently impelling reason for its recognition*>>. In tal senso si veda, altresì, HO H. L., *Op. ult. cit.*, p. 446.

3.2.2. Il valore del giudicato straniero nella prospettiva di diritto inglese tradizionale

Si è dato conto, nel paragrafo precedente, della particolare concezione dogmatica sottesa all'istituto dell'esecuzione delle pronunce straniere, nella tradizione giuridica di *common law*.

Si è chiarito, in particolare, come, differentemente dai sistemi continentali di *exequatur*, che si basano, in effetti, su di una concezione della sentenza innestata sul concetto di sovranità nazionale, di modo che l'ordine rilasciato dalla corte interna, adita per l'esecuzione della pronuncia straniera, si finalizzi all'ammissione del comando autoritativo straniero nel territorio del foro, la ricostruzione dogmatica di tradizione anglosassone focalizzi la propria attenzione sul prodotto della decisione estera, sull'obbligazione che la stessa origina, innovando l'assetto delle posizioni giuridiche sostanziali facenti capo alle parti, con la conseguenza che è per il tramite del riconoscimento di quell'obbligo - che trova tutela in una pronuncia interna adottata dal giudice nazionale - che si addiverrà all'esecuzione coattiva e, dunque, al riconoscimento di una tutela giurisdizionale transfrontaliera al creditore rimasto insoddisfatto²⁹³.

Più precisamente, in ragione dei principi che permeano la disciplina britannica di *common law*, non v'è spazio - salvo che risulti applicabile, al caso di specie, taluna normativa legislativa²⁹⁴ - per l'esecuzione diretta della pronuncia straniera, nel suo connaturale carattere di atto giurisdizionale, bensì si accetta quale principio fondante la materia del *conflict of laws* quello per il quale gli atti che costituiscono manifestazione di un potere sovrano dello Stato non possono che operare nello stringente limite dei confini nazionali, di talché nessuna efficacia diretta sarà loro attribuita all'interno del territorio del foro²⁹⁵.

D'altro canto, si è pure precisato come sia bensì possibile portare ad esecuzione la pronuncia estera, *rectius* l'*obligation* che la stessa decisione ha decretato sussistere in capo al debitore, per il tramite dell'instaurazione di un giudizio nazionale, ove, a mezzo del riconoscimento dell'obbligo creato dalla decisione estera, si perviene alla pronuncia di una decisione interna che dispone, in maniera conforme, la condanna del debitore, in modo che sarà, poi, la decisione nazionale a costituire una

²⁹³ Cfr. *Emanuel v Symons* (1908) 1 K.B. 302, in specie 310.

²⁹⁴ Cfr., in merito, quanto *supra* precisato al § 3.1.1

²⁹⁵ V. BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, cit., p. 88; ID., *Private international law in English courts*, cit., p. 490; ID., *Conflict of laws*, 4^a ed., cit., p. 127; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 664; READ H. E., *Recognition and enforcement of foreign judgments*, cit., p. 271.

potente arma nelle mani del creditore, che potrà soddisfarsi nelle dinamiche del giudizio di esecuzione forzata, da avviarsi contro i beni del debitore situati nel territorio dello Stato richiesto²⁹⁶. A ben vedere, proprio questa particolare concezione della decisione estera rappresenta la chiave di volta del sistema, giacché in essa si evidenzia lo sforzo compiuto dall'ordinamento giuridico britannico per raccordare un principio fondante la materia del *conflict of laws* - in forza del quale, si è detto, non è possibile riconoscere l'autorità di un provvedimento giurisdizionale, al di fuori del territorio sovrano d'origine²⁹⁷ - ad un sentire comune che, nell'ottica di una più ampia considerazione di esigenze di giustizia sostanziale, consenta, per altra via, il superamento del limite dei confini nazionali, giungendo ad attribuire rilevanza all'accertamento giurisdizionale suggellato nella pronuncia della corte straniera²⁹⁸.

Si è detto, l'ordinamento giuridico britannico guarda alla decisione straniera alla stregua di una fonte di obbligazioni, equiparandola, in specie, sotto il profilo rimediale, ad un *simple contract*, sicché riecheggiano, in questa impostazione, i termini di una tradizionale teoria - quella del quasi-contratto giudiziario - in forza della quale, in ragione della *litis contestatio*, le parti si obbligano, reciprocamente e nei confronti del giudice, a prestare attuazione al contenuto della decisione, adempiendo agli ordini impartiti dalla corte in conseguenza all'accertamento del modo di essere del rapporto giuridico litigioso, così come dedotto in causa²⁹⁹.

Al creditore vittorioso all'estero è, dunque, concessa un'azione fondata sulla decisione straniera, che ivi funge, appunto, da *cause of action* bensì contrapposta, per il suo carattere novativo, a quella originaria fatta valere dinanzi alla corte d'origine del provvedimento, ma pur sempre collocata sul piano dei fatti di causa³⁰⁰.

²⁹⁶ Cfr. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., cit. p. 691.

²⁹⁷ V. *Gage v Bulkeley* (1744) Ridg. T. H. 263, 27 Eng. Rep. 824 (Ch.).

²⁹⁸ Si veda, in merito alle esigenze di giustizia che precipuamente fondano la materia della circolazione internazionale dei giudicati, CHESHIRE C.G., *Private international law*, cit., pp. 595-596.

²⁹⁹ Cfr. *supra*, nota 278, nonché, per il diritto inglese, la decisione del caso *Grant v Easton* (1883) 13 Q.B.D., 302. Sia consentito, altresì, rievocare, nello stesso senso, le illuminanti parole di illustre dottrina, la quale massimamente traccia un confine tra la funzione del riconoscimento e dell'esecuzione dei giudicati esteri nella prospettiva statutaria ed il tema del recepimento dei valori esteri, nello spettro del diritto tradizionale: si fa notare, in specie, come <<*the question whether a foreign judgment, as a foreign sovereign act, should be effective in England is a matter for Parliament, and only for Parliament, to decide; but the parties who have assumed an obligation to abide by that foreign judgment may hold each other to their agreement, by asking the court to enforce the private law obligation arising from participation in the process that gave rise to the foreign judgment*>> (così BRIGGS A., *Private international law in English courts*, ult. cit., pp. 465-466).

³⁰⁰ V. MIELE A., *La circolazione internazionale dei giudicati*, cit., p. 298.

Ed invero, tradizionalmente, differentemente dal giudicato nazionale, che dispiega l'efficacia vincolante di un *record* ed origina, in specie, quella preclusione di cosa giudicata che reca la nomenclatura di *estoppel by record*³⁰¹, la decisione straniera non risultava idonea, proprio in quanto sprovvista di annotazione nei registri delle corti inglesi ed estranea, pertanto, alle logiche formali del giudicato nazionale, a produrre i medesimi effetti vincolanti, nell'ambito di un giudizio interno ove si intendesse attuare il risultato favorevole ottenuto *aliunde* dalla parte vittoriosa³⁰².

Ciò nonostante, nella percezione dell'ingiustizia sottesa alla possibilità, per il giudice del foro, di ridiscutere liberamente il merito della causa, la giurisprudenza inglese modulò un'elaborazione dogmatica finalizzata a limitare siffatti poteri di revisione, di modo che si potesse realizzare una più equa soddisfazione degli interessi litigiosi delle parti, senza incorrere in una frustrazione delle rispettive pretese³⁰³.

Ne derivò un'articolazione della procedura di *enforcement at common law* speculari al modello dell'*actio iudicati* - che, è, invece tipica dell'esecuzione delle sentenze nazionali - ove la decisione straniera ebbe a spiegare, inizialmente, l'efficacia di una <<presunzione relativa di verità>>, consacrata nel valore di prova semplice o *prima facie evidence* che le venne attribuito, nelle dinamiche del giudizio interno azionato dal creditore per l'esecuzione della propria pretesa insoddisfatta³⁰⁴.

In questa prospettiva, il limite al sindacato di merito del giudice nazionale si concretizzò in un meccanismo di inversione dell'onere della prova a carico del debitore convenuto, di modo che la definitività della decisione straniera venne a dipendere dalla possibilità di dimostrarne l'ingiustizia, fornendo la prova di fatti o circostanze diverse da quelle accertate dal giudice d'origine del

³⁰¹ Si tratta di quella particolare forma di preclusione, in cui principalmente si sostanzia la *res judicata* nella tradizione giuridica che è propria della *common law*. Invero, la sentenza, a seguito dell'annotazione nei registri della corte che l'abbia pronunciata, acquista il valore probatorio di un *record*, che corrisponde all'efficacia di una prova legale, atteso che, in forza della presunzione *iuris et de iure* che ne deriva, è fatto divieto alla parte soccombente, nei cui confronti si produca l'effetto autoritativo della sentenza, di allegare e provare fatti o diritti che si pongano in contrasto con quanto accertato dalla sentenza. L'origine del *record* si fa risalire al tardo latino <<recordari>> ed, invero, come autorevolmente si è posto in evidenza, sottende la stessa figura dell'*estoppel by record* l'antica regola romana <<*rebus iudicatis standum est*>> (cfr., in merito, PUGLIESE G., voce <<Giudicato civile (storia)>>, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 776, in specie nota 216).

Si veda, in proposito, altresì, MIELE A., *La cosa giudicata straniera*, cit., p. 112 ss.; ID., *La circolazione internazionale dei giudicati*, cit., p. 288.

³⁰² V. MIELE A., *Opp. locc. ult. citt.*

³⁰³ *Ibidem.*

³⁰⁴ Così MIELE A., *La cosa giudicata straniera*, *Op. cit.*, p. 113.

provvedimento e stimolando, di tal guisa, una *révision au fond* da parte dell'autorità dello Stato richiesto³⁰⁵.

Il culmine della ricostruzione si raggiunse, tuttavia, solo più tardi, con le pronunce dei casi *Godard v Gray* (1870)³⁰⁶ e *Castrique v Imrie* (1870)³⁰⁷, ove venne ad affermarsi la regola per la quale la pronuncia straniera non esplica tanto l'efficacia di una prova del debito originariamente vantato dal creditore, nei riguardi del convenuto, bensì costituisce prova dell'insorgenza di una nuova obbligazione, quella di prestare fede, appunto, al contenuto della sentenza che ha chiuso il processo straniero, di modo che, sul fondamento della sussistenza della competenza giurisdizionale internazionale della corte estera, che costituisce il presupposto per la conclusione di un valido negozio giudiziario, non vi sarà margine per una contestazione, da parte della corte nazionale, del merito della lite, ma saranno, piuttosto, ammesse quelle sole contestazioni che <<[negative ndr] that duty, or [form ndr] a legal excuse for not performing it>>³⁰⁸.

Orbene, in ragione di una simile evoluzione, emerge, quale tratto distintivo della decisione estera, allorquando essa si appresti a spiegare effetti esecutivi nello spettro dell'ordinamento giuridico britannico, l'attitudine a vincolare il giudice nazionale in ragione di un requisito di *conclusiveness*, che si sostanzia, essenzialmente, in un impedimento, imposto al giudicante dello Stato richiesto, di ridecidere il merito della causa, in spregio di quanto affermato dalla corte d'origine del provvedimento.

Circa la natura di un simile attributo - che costituisce, per la verità, elemento essenziale per la comprensione del meccanismo stesso di *enforcement at common law* che si sta, a poco a poco, delineando - non è dato rinvenire unanime consenso in dottrina, atteso che assai variegata appaiono le ricostruzioni di quanti si siano espressi in merito al valore che la decisione straniera assume, ove se ne invochi l'efficacia esecutiva nello spettro dei principi tradizionali del *common law*.

Invero, taluna autorevole dottrina propende per l'attribuzione, alla decisione estera, di una forza parificabile all'efficacia di cosa giudicata che si origina da una decisione interna³⁰⁹.

³⁰⁵ *Ibidem*, nonché ID., *La circolazione internazionale dei giudicati*, *ult. cit.*, p. 293 ss., in specie pp. 295 per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

³⁰⁶ *Godard v Gray* (1870), L.R. 6 Q.B., 139.

³⁰⁷ *Castrique v Imrie* (1870), L.R. 4 H.L., 414.

³⁰⁸ *Godard v Gray* (1870), L.R. 6 Q.B. 139, 148.

³⁰⁹ Così COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 15th ed., cit.*, p. 722 ed, in tempi più risalenti, PIGGOTT F., *Op. ult. cit.*, diffusamente, il quale sosteneva, a fondamento della disciplina tradizionale inglese di *conflict of laws*, una commistione tra le dottrine della *res judicata* e della *comity*. Peraltro, nella cornice della propria ricostruzione, l'accademia da ultimo richiamata evidenziava - proprio in ragione del richiamo alla

D'altro canto, ricostruzioni più risalenti pongono in evidenza il mutamento di approccio, da parte dello Stato richiesto, circa il valore probatorio da riconnettersi alla pronuncia straniera, di modo che, qualificandola alla stregua di una *conclusive evidence*, di una prova legale, se ne possa trarre una presunzione assoluta di verità, che non ammette prova contraria, né appunto legittima alcun riesame nel merito³¹⁰.

Che si tratti di due dottrine, quella di *conclusiveness* della pronuncia straniera e di *estoppel per rem iudicatam*, affatto distinte, è posto, in specie, in evidenza da quanti propendano per una ricostruzione che valorizzi la comunanza di fini che è propria di siffatti istituti e che risiede, in specie, in un'esigenza di limitatezza delle liti e di giustizia sostanziale, che possa, in qualche modo, legittimarne l'equivoca sovrapposizione³¹¹.

D'altro canto, v'è pure chi ritiene di ravvisare nella concezione stessa degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce estere, secondo il modello tradizionale di *common law*, e, dunque, nella *doctrine of obligation*, che ne rappresenta il fondamento teorico, la necessaria postulazione di un requisito siffatto, giacché discenderebbe dalla stessa affermazione di una esigenza di protezione del *substantive right* acquisito all'estero, in forza di una decisione straniera pronunciata da un'autorità giudiziaria internazionalmente competente, la necessaria incontrovertibilità del giudizio logico ivi posto a fondamento e, pertanto, in definitiva, la previsione di un divieto di revisione nel merito, da parte del giudice dello Stato di destinazione del provvedimento eseguendo³¹².

A ben vedere, quel che pacificamente si ammette è il diritto del creditore vittorioso alla pronuncia di una sentenza interna conforme a quella estera invocata a fondamento della propria azione, di modo che si realizzi quel coordinamento tra l'ordinamento d'origine del provvedimento e lo Stato del foro, che sta, appunto, alla base delle ricostruzioni che valorizzino le esigenze di giustizia sostanziale quali principi fondanti i sistemi di circolazione internazionale delle pronunce giudiziarie.

Tale circostanza consegue al riconoscimento di un limite al potere di revisione nel merito della causa, in capo ai giudici dello Stato richiesto, essendosi esclusa una simile facoltà addirittura

dottrina della cosa giudicata - l'intima contraddizione del sistema, insita nella mancata previsione dell'estensione della regola di *Merger* altresì ai giudicati stranieri. Sul punto, si veda, più ampiamente, *infra*.

³¹⁰ Cfr. MIELE A., *La cosa giudicata straniera, cit.*, p. 114.

³¹¹ Si veda, a proposito, BORM-REID M., *Recognition and enforcement of foreign judgments*, in *ICLQ*, 3, 1954, p. 51 ss.

³¹² Così READ H.E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth, Op. cit.*, pp. 121-122, in contrapposizione alla ricostruzione di PIGGOTT F., *ut supra cit.*

nell'eventualità in cui la pronuncia estera si fondi su un errore di fatto o di diritto più o meno evidente alla semplice lettura del testo della sentenza e quand'anche si tratti di un *error* nell'applicazione del diritto inglese³¹³.

Si afferma, in sostanza, la necessità, per il debitore, di ricorrere all'esperimento dei mezzi di impugnazione nazionali per la critica di simili censure, limitandosi il sindacato del giudice investito del procedimento di *enforcement* a quelle sole contestazioni che attengano alla validità dell'obbligazione dedotta nella pronuncia straniera, dovendosi altrimenti dedurre dalla stessa *doctrine of obligation* la necessità, per siffatto giudicante, di conformarsi al *dictum* estero³¹⁴.

Peraltro, la peculiare conformazione del procedimento di *enforcement at common law*, che assume i caratteri di una *action on the judgment* per il recupero di un *debt*³¹⁵, ha contribuito, altresì, a determinare una situazione paradossale, per la quale, al creditore vittorioso all'estero che intendesse aggredire il patrimonio del debitore sito in terra britannica, sarebbero spettati, in verità, due rimedi alternativi, consistenti, l'uno, nell'azione fondata sul giudicato estero e finalizzata a dare esecuzione alla *legal obligation* sorta, in capo al debitore condannato, in ragione della competenza giurisdizionale della corte *a qua*; l'altro, consistente nella riproposizione della domanda, così come originariamente formulata e, dunque, nella prospettiva schiettamente anglosassone del processo, fondata sulla medesima *cause of action*, dinanzi ai competenti giudici dello Stato richiesto, sul presupposto che la regola di *Merger*, in forza della quale la pronuncia di un *final judgment* estingue la *cause of action* originaria, non potesse applicarsi alle sentenze straniere³¹⁶.

³¹³ *Godard v Gray* (1870) L.R. 6 Q.B. 139; *Castrique v Imrie* (1870) L.R. 4 H.L. 414. Cfr. *supra*, § 3.1.7.

³¹⁴ Così BORM-REID M., *Recognition and enforcement of foreign judgments*, *Op. cit.*, p. 52, ove si specifica <<*conclusiveness is the logical consequence of the fact that a foreign judgment imposes an obligation on the defendant to obey the judgment and the successful plaintiff has the corresponding right to demand satisfaction*>>.

³¹⁵ In specie, attraverso la *fiction* che si tratti di un *simple contract debt*. Si veda, sul punto, quanto *supra* rilevato in nota 278.

³¹⁶ Si veda, sul punto, quanto osservato da READ H.E., *Op. cit.*, p. 115 ss., ove l'Autore disvela i termini dell'equivoco storico posto a fondamento di una regola siffatta. A ben vedere, l'unica ragione a fondamento di un trattamento discriminatorio tra il giudicato interno e quello straniero dipese proprio dall'equiparazione giurisprudenziale operata, a meri fini processuali, tra l'obbligazione scaturente dalla pronuncia estera e quella nascente da un *simple contract*. Invero, pur di fornire il creditore di uno strumento rimediabile fruibile nel territorio dello Stato dell'esecuzione dovettero adattarsi i presupposti delle azioni tradizionali, in specie di quella di *Assumpsit*, alla peculiare circostanza del provvedimento giurisdizionale straniero, sicché, osserva l'Autore, <<*to overcome any objection that the debt to be enforced was of record... [si sostenne che ndr] the foreign courts were not of record*>> (la *cit.* è a pag. 115). Ne derivò la negazione dell'applicazione della regola di *Merger* alla pronuncia estera *not of record* e l'inevitabile perpetuabilità della domanda originaria, dinanzi ai giudici nazionali. Si veda, altresì, in merito Lord Ellenborough nel caso *Hall v. Obder* (1809), 11 East 118, 103 E.R. 949.

Si badi, una regola siffatta ha trovato applicazione sino a tempi piuttosto recenti, allorchando si è legislativamente provveduto a porre un limite, in tal senso, al potere d'azione del creditore.

Pur tuttavia, una simile circostanza non poteva che apparire del tutto contraddittoria³¹⁷ specie nella prospettiva di quelle ricostruzioni che ponessero, a fondamento della *conclusiveness rule*, la dottrina della *res judicata* e, più in generale, anche agli occhi di coloro che vi ravvisassero un differente fondamento dogmatico, incompatibile con le esigenze di certezza del diritto, di giustizia sostanziale e di limitatezza delle liti, che sono insite negli istituti qui oggetto di analisi³¹⁸

Come si è detto, tuttavia, questa contraddizione è stata sciolta, in ragione di un intervento legislativo sostanziatosi nella previsione di cui alla s. 34 del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, a mente della quale <<*No proceedings may be brought by a person in England and Wales or Northern Ireland on a cause of action in respect of which a judgment has been given in his favour in proceedings between the same parties, or their privies, in a court in another part of the United Kingdom or in a court of an overseas country, unless that judgment is not enforceable or entitled to recognition*>> e, dunque, almeno tendenzialmente, al creditore che abbia ottenuto una pronuncia favorevole all'estero, che soddisfi solo parzialmente la propria pretesa, sarà precluso agire dinanzi ai giudici inglesi, sul presupposto della medesima *cause of action*, potendo egli giovare del meccanismo di *enforcement at common law* per portare ad esecuzione quanto riconosciutogli da parte del giudice estero³¹⁹.

³¹⁷ Cfr. PIGGOTT F., *The Law and Practice of the Courts of the United Kingdom: Relating to Foreign Judgments and Parties Out of the Jurisdiction*, cit., p. 27 ss.

³¹⁸ Lo fa notare READ H.E., *Op. cit.*, pp. 120-121; BARNETT P., *Op. cit.*, p. 98 ss. V. anche *Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd (No.2)* [1967] 1 A.C. 853, 966, HL (Lord Wilberforce).

³¹⁹ *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, s. 34. Cfr., altresì, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, pp. 684-685; BARNETT P., *Op. cit.*, p. 98 ss.; BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., cit., p. 747 ss.

È, tuttavia, opportuno considerare come, sebbene originariamente l'introduzione del limite legislativo in questione fosse stata salutata alla stregua di un'estensione della regola di *Merger* altresì ai giudicati stranieri, in verità sia ben diversa l'interpretazione fornita, sul punto, dalla *House of Lords*, che definisce oggi i contorni applicativi del *plea of former recovery* a disposizione del debitore che si veda nuovamente convenuto, per la medesima domanda, davanti ai giudici inglesi. In una celebre vicenda giudiziaria nota come *The Indian Grace litigation*, culminata in due successive pronunce della Massima Corte inglese, si trattò di definire se una pronuncia indiana di condanna del vettore per una somma pari a 9.000 £, sul presupposto di una responsabilità di quest'ultimo per la perdita di parte della merce, potesse ostacolare l'esercizio di un'azione *in rem*, nel Regno Unito, per l'ammontare residuo del valore del carico, per una somma pari a 2.6 milioni di sterline. La Corte, adita in merito all'applicabilità, al caso di specie, della previsione legislativa di cui alla s. 34, ebbe modo di chiarirne alcuni aspetti fondamentali, specificando anzitutto come, a mezzo della sua previsione, non si sia affatto estesa ai *final judgments* esteri la regola di *Merger*, ma si sia piuttosto introdotta un'eccezione, a favore del convenuto, i cui effetti possano bensì essere paralizzanti, alla luce di circostanze eccezionali, ove si provi che la parte che intenda giovare sia decaduta dal potere di sollevarla o le sia comunque precluso farla valere. In buona sostanza, la previsione in questione persegue sì l'obiettivo di assicurare, in ossequio ad un principio di equità processuale, che al creditore sia garantito *one bite at the cherry*, pur tuttavia, differentemente dalla regola di *Merger* e, dunque, dal modo d'essere della *res judicata*, così come valevole per le pronunce estere, siffatta previsione non priva la

Orbene, si coglie, senza dubbio, in una simile ricostruzione, una sintesi funzionale tra quella concezione peculiare della sentenza straniera, che caratterizza l'esperienza giuridica inglese, ed i fondamenti teleologici che contraddistinguono gli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze estere.

Ed invero, se, per certi versi, da una concezione di stretta territorialità della giurisdizione consegue, quale corollario, l'impossibilità di attribuire valore formale al provvedimento giurisdizionale che si sia formato all'estero, d'altro canto neppure avrebbe potuto garantirsi l'interesse del creditore qualora ci si fosse limitati ad una mera parificazione della sentenza straniera ad una fonte innovatrice dell'ordinamento giuridico.

Si badi, la pronuncia straniera è e rimane, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico inglese, una fonte di obblighi giuridici, tanto da assumere il valore di *cause of action* nelle dinamiche del giudizio di *enforcement at common law*, finalizzato all'attuazione coattiva della pretesa del creditore rimasta insoddisfatta³²⁰.

Del resto, neppure si comprenderebbe, qualora si ragionasse in termini differenti, la ragione della contrapposizione, ampiamente accolta dalla dottrina britannica, tra il modello di *enforcement* secondo i principi di *common law* ed il meccanismo di *registration* delle decisioni straniere, applicabile nella cornice giuridica delle fonti di matrice legislativa di cui all'*Administration of Justice Act 1920* ed al *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*. Come anzitempo chiarito, è solo in ragione delle previsioni all'uopo dettate dal Parlamento britannico che il giudicato straniero può dirsi ammesso, nella sua qualità di atto giurisdizionale, a spiegare effetti esecutivi nel territorio del foro.

Pur tuttavia, in un'ottica di coerenza tra ordinamenti, alla medesima decisione andranno, bensì, riconosciuti effetti vincolanti nei riguardi delle corti dello Stato richiesto, pena la frustrazione degli interessi delle parti coinvolte ed una indebita compressione di quel valore di giustizia sostanziale che, si è detto, si pone, universalmente, a fondamento degli istituti di circolazione delle decisioni straniere.

Del resto, già nel 1678, Lord Nottingham espresse la considerazione che <<*it is against the law of nations not to give credit to the judgments and sentences of a foreign court...For what the right*

corte adita della competenza giurisdizionale a pronunciarsi sul caso di specie, laddove ricorrano circostanze tali da escludere che la concessione di un *second bite*, a favore dell'attore, integri un'ipotesi di *abuse of process*. Per una più estesa trattazione sul punto, si rimanda a BARNETT P. e BRIGGS A., *Opp. locc. ultt. citt.*

³²⁰ Cfr. *supra*.

*hath one kingdom to reverse the judgment of another?>>>*³²¹, quand'anche il fondamento dell'obbligo di riconoscimento ed esecuzione venisse ancorato ad esigenze di cortesia internazionale, sottese alla teoria della *comity* poco sopra rievocata.

Pertanto, la pronuncia estera dispiegherà efficacia preclusiva, dinanzi alle corti inglesi, impedendo, in specie, che se ne possa rivedere il merito, sul presupposto della competenza giurisdizionale internazionale del giudice *a quo* nonché di un'inalienabile esigenza di finitezza delle liti.

3.2.3. *I presupposti per l'esecuzione della sentenza straniera nel sistema giuridico inglese: la natura necessariamente pecuniaria della prestazione che costituisce oggetto della condanna del debitore pronunciata all'estero*

Si è dato conto, nel paragrafo introduttivo della presente sezione, della centralità di una riflessione dell'interprete che si estenda ad una rilettura, in chiave storica, dei modi tipici di attuazione dei giudicati esteri, nella dimensione giuridica internazionale: potrà cogliersi, di tal guisa, l'atavica caratterizzazione dell'esecuzione transfrontaliera del giudicato come modo tipico della circolazione delle sentenze di condanna personali ed obbligatorie, che rechino l'imposizione, in capo al convenuto, del dovere di adempiere alla prestazione pecuniaria oggetto della decisione e, perciò, legittimo, attraverso l'instaurazione di un procedimento di espropriazione, la sostituzione coattiva degli organi dello Stato richiesto all'esecuzione spontanea del debito, nell'interesse del creditore insoddisfatto³²².

Si è, in tal senso, evidenziata, rievocando le riflessioni di illustre dottrina, la matrice romanistica che sta alla base di una simile concezione e che consente di ravvisare, nel modello tradizionale di *common law* di recepimento dei valori esteri, un sistema tanto più aderente alla struttura del processo di esecuzione forzata nel diritto romano, non soltanto poichè all'esecuzione coattiva della propria pretesa il creditore accede mediante proposizione di un'azione fondata sul giudicato estero, così come, in diritto romano, vi giungeva mediante audizione del magistrato statale, previa pronuncia di una sentenza del giudice privato, di per sé già idonea ad esplicitare la forza di cosa

³²¹ *In re Cottington* (1678), così come riportato da READ H.E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth*, cit., p. 88.

³²² V. *supra*, § 3.1.1.

giudicata (c.d. *actio iudicati*)³²³; pure, si conserva nell'impianto del diritto tradizionale britannico una concezione dell'esecuzione strettamente ancorata al contenuto pecuniario della sentenza, in quanto nell'espropriazione del patrimonio del debitore e nella consegna della somma così ottenuta al creditore procedente risiede la logica stessa dell'attivazione dei poteri dello Stato, nell'ottica di una crisi di collaborazione tra le parti di un rapporto obbligatorio³²⁴.

Ebbene, siffatta particolare impostazione giustifica la previsione di un limite fondamentale della disciplina inglese di *common law*, in ragione del quale l'esecuzione, nel territorio nazionale, delle sentenze estere è ammessa per quelle sole pronunce che condannino la parte soccombente all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, non essendo tecnicamente ammissibile l'estensione del meccanismo di *enforcement at common law* ai *non-money judgments*, vale a dire a quelle sentenze che condannino la parte soccombente all'attuazione di obblighi di fare, dare, non fare, comunque diversi dalla dazione di *certa pecunia*³²⁵.

Peraltro, come si è già visto in precedenza, dalla stessa *doctrine of obligation* - che fonda, in termini teorico-dogmatici, gli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione delle pronunce straniere - deriva quella peculiare equiparazione tra l'obbligazione che si origina, in capo al debitore, in forza della decisione straniera, e quella sorgente da un *simple contract*, il che si ripercuote nella forma di azione concessa al creditore per l'audizione del giudice nazionale, ai fini dell'*enforcement* della sentenza estera³²⁶.

In altre parole, se <<*the action is brought as one for debt,...only final and conclusive judgments for fixed sums of money can be enforced this way*>>³²⁷.

Ed invero, è richiesto che la decisione pronunci la condanna del debitore - convenuto nel giudizio nazionale radicato dal creditore per l'*enforcement* della sentenza straniera - al pagamento, a favore della controparte, di una somma certa e liquida, requisito che ricorre quand'anche si tratti di un

³²³ V. ALLORIO E.-COLESANTI V., *Esecuzione forzata (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 729.

³²⁴ Sul punto diffusamente MIELE A., *ut supra cit.*, in nota 13.

³²⁵ Cfr., in merito, ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, 4^a ed., *Op. cit.*, pp. 236-237; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., *Op. cit.*, p. 675.

³²⁶ Si veda *supra*, § 3.9. Si veda, sul punto, altresì, CHESHIRE C.G., *Private international law*, 7^a ed., London, Butterworths, 1965, p. 537.

³²⁷ Così BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., *cit.*, p. 149. Nello stesso senso ID., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *cit.*, p. 827.

ammontare quantificabile, da parte del giudice del riconoscimento, previo un mero calcolo aritmetico³²⁸.

Ciò che risulta necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'azione intentata dal creditore sul fondamento della decisione estera, è la circostanza che non si ponga, per la corte adita, l'opportunità di procedere essa stessa alla quantificazione del dovuto³²⁹.

Peraltro, in applicazione di un principio generale, in forza del quale si fa divieto alle corti nazionali di procedere all'attuazione, anche indiretta, nel territorio nazionale, di norme straniere che si caratterizzino per la matrice pubblicistica del relativo oggetto di regolamentazione³³⁰, si prevede che non possa procedersi ad *enforcement* qualora le somme che costituiscono oggetto di condanna risultino dovute in ragione dell'applicazione della normativa fiscale dello Stato straniero, si qualifichino come sanzioni imposte dall'ordinamento in forza della propria normativa penalistica o si caratterizzino, nella prospettiva dell'ordinamento richiesto, come importi comunque dovuti ad una parte pubblica³³¹, mentre, quand'anche si innestino nelle dinamiche di un giudizio penale, risultano, per converso, suscettibili di esecuzione quelle condanne riconosciute a favore del danneggiato costituitosi parte civile, proprio in quanto dovute ad una parte privata, che non reca i caratteri della pubblica autorità³³².

Orbene, nella stessa prospettiva potrebbe vagliarsi la possibilità che si proceda ad *enforcement at common law* di quelle sentenze che condannino il debitore al risarcimento di danni punitivi. Come sopra anticipato, la rilevanza dell'istituto in commento acquista vigore, nella prospettiva del *conflict of laws*, ove se ne saggi la compatibilità con la clausola dell'ordine pubblico internazionale dello Stato richiesto, sebbene, con specifico riguardo all'ordinamento giuridico inglese, la questione possa dirsi, tutto sommato, ancora aperta³³³.

A ben vedere, tenuto conto dell'accoglimento del principio, poco sopra richiamato, in forza del quale è fatto divieto ai giudici nazionali di dare esecuzione, anche indirettamente, a norme straniere di matrice penalistica, potrebbe disquisirsi, si è detto, in merito alla possibilità di ravvicinare siffatte

³²⁸ Si vedano, a riguardo, le pronunce dei casi *Sadler v Robinson* (1808) 1 Camp. 253 e *Beatty v Beatty* (1924) 1 K.B. 807 (CA). Cfr., altresì, ROGERSON P., *Op. ult. cit.*, p. 250.

³²⁹ V. COLLINS L. et al., *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 15th ed., cit.*, p. 675.

³³⁰ *Ivi*, p. 107 ss.

³³¹ V. COLLINS L. et al., *Op. ult. cit.*, p. 675, nonché BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments, 6^a ed., cit.*, p. 744 ss., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

³³² V. *Raulin v Fischer* (1911), 2 K.B. 93.

³³³ Cfr. *supra*, sez. I, § 3.1.11.

condanne a quelle non suscettibili di esecuzione, appunto in ragione di una comune componente afflittiva che contraddistingue le *penalties* in senso ampio intese³³⁴.

Per la verità, quantomeno nella prospettiva di taluna dottrina che propende per una soluzione favorevole alla circolazione di decisioni di condanna ad *exemplary damages*, la circostanza che le finalità perseguite attengano alla volontà di <<*mark the court's disapproval of the wrongful conduct of the defendant*>>³³⁵ e, dunque, ricalchino quell'impostazione tipicamente punitiva che contraddistingue la funzione della pena, non priverebbe, di per sè, codesti provvedimenti dell'attitudine a porsi a fondamento dell'azione finalizzata all'*enforcement at common law*, giacché varrebbe primariamente a caratterizzarli il fatto che si tratti di somme da liquidarsi a favore della parte privata lesa e non già nei riguardi di un organo dello Stato³³⁶.

Resta, nondimeno, da valorizzare il limite alla circolazione della funzione esecutiva delle decisioni straniere posto dal *Protection of Trading Interest Act 1980*, legge in forza della quale il Parlamento del Regno Unito ha legiferato al fine di contrastare l'eccessiva ingerenza della legislazione e della giurisdizione americana in materia anti-trust, nei riguardi di imprese ed operatori economici nazionali.

Ivi si prevede, alla s. 5, il divieto, per i giudici nazionali, di ammettere ad esecuzione, nel territorio dello Stato, quelle sentenze che liquidino *multiple damages*, per tali intendendosi importi ottenuti <<*doubling, trebling or otherwise multiplying a sum assessed as compensation for the loss or damage sustained by the person in whose favour the judgment was given*>>³³⁷.

Si tratterebbe, invero, di decisioni recanti carattere spiccatamente pubblicistico e, come tali, non suscettibili di attuazione, stante l'operatività del principio generale testé rievocato³³⁸.

Per nulla agevole risulta, tuttavia, come sottolineato da attenta dottrina, operare un discrimine tra decisioni che accordino alla parte lesa somme a titolo di danni punitivi - ipoteticamente ammesse a circolare, secondo un certo filone esegetico, nel territorio del foro³³⁹ - e pronunce di condanna al

³³⁴ *Ibidem*.

³³⁵ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., p. 829.

³³⁶ Ivi, nonché cfr. COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 675; ROGERSON P., *Op. ult. cit.*, p. 251.

³³⁷ *Protection of Trading Interest Act 1980*, s. 5 (1). Cfr., in dottrina, LOWE A.V., *Blocking Extraterritorial Jurisdiction: The British Protection of Trading Interests Act, 1980*, in 75 *American L. J.*, 1981, p. 252 ss.; ID., *Extraterritorial Jurisdiction*, Grotius, Cambridge, 1983, p. 176 ss; KAHN T.J., *The Protection of Trading Interests Act of 1980: Britian 's Response to U.S. Extraterritorial Antitrust Enforcement*, in 2 *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 1980, p. 476 ss.

³³⁸ Cfr. COLLINS L., *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 107 ss. Cfr., sul punto, LOWE A.V., *Blocking Extraterritorial Jurisdiction: The British Protection of Trading Interests Act*, cit., p. 276.

³³⁹ Si veda a riguardo *supra*, nonché, in sez. I, il § 3.1.11.

pagamento di una somma il cui ammontare debba dirsi quantificato moltiplicando il *quantum* dovuto alla parte lesa a titolo compensativo, specie ove si consideri che, in forza della s. 5 dell'Act 1980, il divieto di esecuzione riguarda la decisione nel suo complesso, ivi comprese, dunque, pure le componenti meramente compensative del danno liquidato³⁴⁰.

In ogni caso, stante la tendenziale estraneità di un simile istituto alla tradizione giuridica che è propria di gran parte dei paesi europei continentali, non pare possano porsi, in merito, particolari profili di problematicità³⁴¹.

³⁴⁰ Così BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 830; ROGERSON P., *Op. ult. cit.*, p. 252. L'Autrice parrebbe ammettere, per la verità, laddove sia possibile una scissione delle voci di danno accordate dal giudice straniero, l'esecuzione della decisione nei limiti delle componenti compensative del pregiudizio sofferto dal danneggiato. Per un'applicazione giurisprudenziale di un simile criterio, si veda, peraltro, *Lucasfilm Ltd v. Ainsworth* [2008] EWHC 1878 (Ch), [2009] FSR 103. Sul punto, si veda, altresì, MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit, cit.*, p. 399 testo e nota 72.

³⁴¹ Come noto, la problematica della circolazione transnazionale delle pronunce statunitensi che irroghino una condanna del debitore al pagamento di *punitive o exemplary damages* ha ferventemente impegnato talune corti nazionali europee, che si sono approcciate al tema dell'ammissibilità del riconoscimento e dell'esecuzione, nei confini del foro, di provvedimenti di tal sorta, in specie nel prisma operativo della clausola dell'ordine pubblico, la quale opera, nella cornice giuridica del diritto internazionale privato e processuale, alla stregua di un'eccezione o limite alla vocazione intimamente internazionalistica che contraddistingue la materia stessa del *conflict of laws*.

La questione ha visto, nondimeno, impegnata la Suprema Corte italiana, la quale, in un *revirement* operato con la decisione, a sezioni unite, 5 luglio 2017, n. 16601, ha definitivamente ammesso la compatibilità di pronunce di condanna siffatte con l'ordine pubblico internazionale dello Stato di ricevimento, di talché ammettendo che possano trovare ingresso nell'ordinamento, anche in ragione delle evoluzioni che hanno caratterizzato il sistema nazionale in punto di responsabilità civile e della natura polifunzionale che la stessa assolve, in conseguenza della verifica di un evento lesivo. Si vedano S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1050, con nota di CONSOLO C., *Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)*, nonché in *Danno e resp.*, 2017, con nota di LA TORRE M., *Un punto fermo sul problema dei "danni punitivi"*, p. 419 ss.; CORSI G., *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages*, p. 429 ss.; PONZANELLI G., *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, p. 435 ss.; MONATERI P.G., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, p. 437 ss.; in *Foro it.*, 2017, I, con nota di D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve*, c. 2639 ss.; PALMIERI A.-PARDOLESI R., *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, c. 2630; MONATERI P.G., *I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite*, c. 2648. Cfr., altresì, FERRARI F., *Sul riconoscimento di sentenze straniere di condanna ai danni punitivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 1362 ss.; RICCIARDI A., *Le Sezioni Unite aprono la porta ai punitive damages*, in *Giur. comm.*, 2019, II, p. 1074 ss.; AL MUREDEN E., *L'apertura delle Sezioni Unite ai punitive damages tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione*, ivi, p. 995 ss.

Volendo riassumere, senza pretesa di completezza, i capisaldi di quella decisione, occorrerà rilevare come il Supremo Consesso vi sia giunto previa remissione della questione, al Primo Presidente, da parte della Prima Sezione della Corte, la quale, nell'ordinanza interlocutoria del 16 maggio 2016 n. 9978 (v. Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1976, con nota di D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*; in *Int'l Lis*, 2016, con nota di ID., *Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle sezioni unite*; in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 232 con nota di SCOGNAMIGLIO C.-QUARTA F., *Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi*; in *Corriere giur.*, 2016, p. 909, con nota di SCOGNAMIGLIO C., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*; in *Danno e resp.*, 2016, p. 827, con nota di MONATERI P.G., *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle sezioni unite* e PONZANELLI G., *Possibile*

Peraltro, il tema del carattere necessariamente pecuniario delle sentenze estere che i creditori vittoriosi intendano portare ad esecuzione, nel Regno Unito, necessita di un'ulteriore precisazione.

Si tende, invero, generalmente, ad affermare, come si è rilevato, che non sia possibile eseguire, nel territorio dello Stato britannico, sentenze di condanna ad una prestazione che non rechi natura pecuniaria e ciò è, bensì, vero allorché ci si riferisca all'impossibilità, per la parte, di inescare, a tal fine, quel peculiare procedimento che reca i caratteri dell'*enforcement at common law*³⁴².

Una simile circostanza si giustifica, lo si ribadisce, per certi versi, in ragione di quella particolare concezione della sentenza straniera che permea la tradizione giuridica britannica e, per altri, in conseguenza di una tradizione, di matrice romanistica, che attiene all'essenza stessa dell'istituto dell'esecuzione forzata³⁴³.

Peraltro, allorché si individui il fondamento teorico-dogmatico degli istituti del riconoscimento e dell'esecuzione dei giudicati esteri nella soggezione del debitore all'obbligo di pagamento della somma accertata dal giudice straniero internazionalmente competente - tanto da risultarne altresì

intervento delle sezioni unite sui danni punitivi) sintetizzò l'opportunità per una disamina del tema, a sezioni unite, specie in ragione delle evoluzioni riscontrabili, in seno all'ordinamento giuridico nazionale, in merito alla funzione dell'istituto della responsabilità civile, nonché in punto di operatività e contenuto della clausola dell'ordine pubblico, chiamata ormai a declinarsi in conformità alla dimensione inevitabilmente globalizzata nella quale la tutela giurisdizionale dei diritti si estrinseca.

Ebbene, sulla scia di riflessioni siffatte, le Sezioni Unite sono giunte ad escludere che la funzione sanzionatorio-punitiva e deterrente che i *punitive damages* assolvono, nell'ordinamento giuridico statunitense, contrasti irrimediabilmente ed aprioristicamente con l'ordine pubblico internazionale dello Stato di ricevimento. In particolare, la compatibilità dell'istituto in commento con i principi fondamentali che animano e puntellano l'intima coerenza dell'ordinamento giuridico nazionale dipenderebbe dalla sussistenza di taluni presupposti, il cui vaglio sarà rimesso, nel caso di specie, alla Corte d'appello chiamata a pronunciarsi nei limiti di cui all'art. 67 della L. n. 218/1995. Al giudice del riconoscimento sarà, in specie, richiesto di valutare che la pronuncia condannatoria irrogata dal tribunale straniero rispetti i canoni fondamentali della legalità, della prevedibilità e della proporzionalità, giacché solo ove la corte estera abbia fondato la propria decisione su di un substrato normativo sufficientemente puntuale e prevedibile e la condanna non ammonti ad una punizione abnorme rispetto alla componente riparatoria del danno liquidato potrà ammettersi che non si attivi il meccanismo di protezione approntato dal requisito ostativo dell'ordine pubblico.

Ci pare, in tal senso, che il presupposto di proporzionalità ritorni, in termini comparatistici, accomunando diversi sistemi nazionali, in una prospettiva di valutazione circa la compatibilità tra la pronuncia straniera che irroghi danni punitivi e la clausola dell'ordine pubblico del foro. Invero, questa stessa linea interpretativa è stata valorizzata da quella dottrina inglese - cui poco sopra si faceva cenno, al § 3.1.11 - che ha, di recente, rimeditato il tema degli *exemplary damages* nella prospettiva del *conflict of laws*, sebbene la questione non possa dirsi chiaramente definita con riguardo all'ordinamento giuridico inglese; d'altro canto, ci pare depongano, in tal senso, anche le esperienze giuridiche francese e spagnola, valorizzate dalla stessa Cassazione, nell'ambito della decisione testé richiamata ed, altresì, rievocate da D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve*, *Op. cit.*

³⁴² V., in proposito, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 675; BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, cit., p. 89; ID., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., p. 825 ss.

³⁴³ Si veda *supra*, sez. I, § 3.1.1; sez. II, § 3.2.1.

caratterizzata la natura dell'azione che dà corso al procedimento stesso di *enforcement*³⁴⁴ - ben si comprende come, difettando la natura pecuniaria del credito azionato, venga meno la stessa funzione del meccanismo procedimentale testé sommariamente tratteggiato³⁴⁵.

Ebbene, a tal riguardo, non potrebbe certo tacersi la limitatezza intrinseca della disciplina nazionale inglese ed, in ultima istanza, il detrimento delle tutele giurisdizionali del creditore rispetto a quelle fruibili in costanza di vigenza del regime Bruxelles, qualora ciò implicasse, per le parti vittoriose nell'ambito di un giudizio conclusosi con la condanna del debitore all'adempimento di un obbligo di fare o di dare, l'impossibilità di valersi degli effetti della pronuncia favorevole, nel territorio dello Stato richiesto.

In verità, taluna dottrina evidenzia, in proposito, come si tratti, piuttosto, di valorizzare il differente approccio del *common law* alla categoria dei *non-monetary reliefs* stranieri, allorquando se ne vagli l'attitudine a spiegare effetti di natura transfrontaliera, posto che il meccanismo di recepimento a tal uopo predisposto farebbe perno sul presupposto di *finality*, che pure contraddistingue siffatte decisioni, qualificandole, nella prospettiva del riconoscimento, in quanto idonee a spiegare, nel territorio dello Stato richiesto, effetti di cosa giudicata³⁴⁶.

In un'ottica siffatta, si argomenta evidenziando come, qualora il creditore vanti, a suo favore, una pronuncia straniera di condanna di carattere non pecuniario, che rechi bensì i presupposti necessari affinché possa essere riconosciuta, secondo i principi normativi che permeano la materia in commento, ancorché non possa disporre dell'azione di *enforcement* - tipicamente modellata, come si è visto, sul rimedio tradizionale dell'*Assumpsit* - potrà, nondimeno, azionare un giudizio interno, sul fondamento della medesima *cause of action* fatta valere dinanzi all'autorità giudiziaria straniera, ove la forza preclusiva della decisione riconosciuta potrà essere invocata per cristallizzare il profilo dell'*an* ed impedire, dunque, al debitore la contestazione della propria responsabilità, di fronte al giudice dello Stato richiesto³⁴⁷.

Alla corte inglese adita spetterà, dunque, l'esercizio di una certa discrezionalità in ordine alla scelta della tutela rimediabile adeguata alla protezione della posizione creditoria vantata dall'attore, ma il merito della lite, quantomeno limitatamente al profilo della accertata responsabilità del debitore, resterebbe cristallizzato in forza del dispiegamento degli effetti preclusivi di *estoppel*, che ben

³⁴⁴ V., in specie, sez. II, § 3.2.1.

³⁴⁵ Lo fa notare BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, *Op. ult. cit.*, pp. 826-827.

³⁴⁶ V. BRIGGS A., *ut supra cit.* in nota 342; COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 673, in specie nota 74, p. 375; ROGERSON P., *Collier's on the conflict of laws, cit.*, pp. 236-237 e, già in tempi risalenti, WOLFF M., *Private international law*, 2^a ed., rist., Oxford, At the Clarendon Press, 1962, p. 265.

³⁴⁷ *Ibidem.*

possono originarsi dal provvedimento giurisdizionale straniero, allorché lo stesso rechi i presupposti per il suo riconoscimento, nel territorio del foro³⁴⁸.

Ebbene, ci pare che emerga, nuovamente, altresì sotto questo profilo, l'intima correlazione tra le funzioni della circolazione delle pronunce estere cui si è, in precedenza, fatto cenno³⁴⁹.

Invero, se si pone mente alla centralità del riconoscimento e si abbraccia, piuttosto, una concezione dell'istituto dell'esecuzione come se costituisse la manifestazione di un effetto che è proprio delle sentenze estere riconosciute, ben si coglierà, come illustre dottrina ha del resto rilevato, che <<*the idea that the English common law will not enforce a foreign judgment unless it is a final judgment for money is really unhelpful, for it is really not right*>>³⁵⁰.

Proprio su questo presupposto, l'accademia testé richiamata ha fondato la propria ricostruzione critica in ordine al carattere assolutamente ingannevole che caratterizzerebbe la concezione tradizionale che individua nella natura pecuniaria del credito un limite insormontabile all'ingresso dei giudicati stranieri, nel territorio britannico³⁵¹.

³⁴⁸ Cfr., sul punto, BRIGGS A., *The conflict of laws*, 4^a ed., Op. cit., pp. 149-150; ID., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., Op. cit., p. 744.

³⁴⁹ Si rinvia, per un'ampia disamina del tema, alla monografia di MIELE A., *La cosa giudicata straniera*, supra cit.

³⁵⁰ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, Op. ult. cit., p. 828.

³⁵¹ *Ibidem*, p. 825 ss.

Ivi l'Autore, pur non mancando di rilevare come il giudice <<*may not have noticed how limited the development really was, and how misleading the traditional statement that only money judgments may be enforced at common law, actually is*>> (la cit. è a p. 827), ha dato conto dell'evoluzione registratasi, in proposito, nell'ordinamento giuridico canadese, ove, per effetto di una pronuncia della *Supreme Court*, si è ammessa, quantomeno a livello teorico, la possibilità di procedere all'esecuzione delle decisioni straniere che rechino la condanna del debitore all'adempimento di una prestazione non pecuniaria, mediante la pronuncia, da parte delle corti nazionali, di un *equitable decree* corrispondente, nella sostanza, al provvedimento che promana dall'autorità giurisdizionale straniera.

In quell'occasione, la Corte ebbe modo di considerare come, in ragione dell'intensificarsi dei traffici commerciali, nel contesto di un'economia a vocazione irrimediabilmente globalizzata, sussistessero condizioni sufficienti per una revisione della teoria tradizionale del *conflict of laws* in punto di *enforcement* di NMJs; pur tuttavia, a fronte dell'elaborazione di un test finalizzato ad indicare le condizioni per l'ammissibile esecuzione, nel territorio del foro, di un'ingiunzione non pecuniaria, aveva escluso che si potesse procedere in tal senso, nel caso di specie, evidenziando, di tal guisa, i margini di discrezionalità che il giudice dello Stato richiesto dovrebbe poter esercitare, a salvaguardia delle prerogative di sovranità nazionale da bilanciarsi debitamente con le esigenze di tutela e di apertura imposte dalla *comity* (che ivi fonda, da un punto di vista dogmatico, gli istituti della *recognition* e dell'*enforcement of foreign judgments*). Quel che osta ad una parificazione del rimedio giurisdizionale a contenuto pecuniario con un provvedimento di condanna ad un *facere, non facere* o ad un *dare*, risiede, in buona sostanza, nell'eccessiva ingerenza del diritto straniero percepita a detrimento dell'ordinamento del foro. La circostanza che i termini della condanna siano e restino determinati dal provvedimento dell'autorità nazionale estera rappresenta un limite percepito come insormontabile dall'ordinamento del foro, che non ricorre nell'eventualità in cui si tratti di portare ad esecuzione un'obbligazione pecuniaria, stante la vocazione, per così dire, universalmente percepita del ristoro monetario.

Si veda, in specie, la decisione *Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc.* [2006], 2 S.C.R. 612, sulla quale, in dottrina, TSANG K.F.-WONG T.W., *Enforcement of non-monetary judgments in common law jurisdiction: is the time ripe?*, in *45 Fordham Int'l L.J.*, 2021, p. 379 ss. Gli Autori evidenziano, *ivi*, pp. 406-407, come proprio l'operatività dell'istituto

Orbene, sul presupposto del peculiare meccanismo procedimentale predisposto, nell'ordinamento dello Stato richiesto, per il recepimento dei valori giuridici esteri, dovrà rilevarsi come, ancorché si parli comunemente di *enforcement* della sentenza estera, sarà piuttosto la decisione interna conforme a consentire al creditore il soddisfacimento della propria pretesa, senza che dal provvedimento straniero discendano effetti in senso stretto, stante l'impossibilità di un'estensione extra-territoriale dei poteri sovrani di uno Stato estero³⁵².

Proprio laddove si tenga ferma siffatta circostanza, non potrà che cogliersi, con riguardo all'efficacia transfrontaliera delle sentenze estere che non dispongano la condanna del debitore al pagamento di una somma certa e liquida, come ciò che muta, in buona sostanza, sia soltanto il modello procedurale predisposto dall'ordinamento del foro richiesto, poiché costanti resterebbero, per un verso, la primaria integrazione dei presupposti per il riconoscimento della pronuncia straniera³⁵³ e, per l'altro, l'adozione di un provvedimento interno, da parte del giudice nazionale, che recepisca e attui il contenuto della pronuncia straniera³⁵⁴.

In buona sostanza, se, nell'ipotesi di una sentenza straniera di condanna al pagamento di una somma, la natura pecuniaria del credito farà sì che lo si possa azionare alla stregua di un debito insoddisfatto, la cui esistenza ed il cui ammontare risultino determinati dalla decisione straniera suscettibile di riconoscimento, nell'eventualità in cui la decisione estera rechi, ad esempio, la condanna del debitore ad un *facere* ovvero ad un *dare*, sarà, comunque, necessario che il creditore adisca l'autorità giurisdizionale nazionale, mediante un'azione fondata sulla medesima *cause of action* invocata dinanzi allo Stato d'origine del provvedimento³⁵⁵.

della *res judicata*, da riconnettersi al provvedimento straniero in ragione del riconoscimento, costituisca la ragione per la quale il *common law* inglese sia particolarmente restio ad un'evoluzione corrispondente a quella compiutasi in Canada, accontentandosi di rivestire il creditore vittorioso all'estero degli effetti benefici derivanti dalla cristallizzazione del profilo dell'*an*, pur onerandolo della necessaria instaurazione di un nuovo giudizio, nel territorio dello Stato di destinazione.

³⁵² Cfr. *supra* § 3.1.1.

³⁵³ Cfr. Lord Roger in *Clarke v Fennoscandia Ltd* (2007) UKHL 56, ove si chiarisce come <<*the logic of the law is the recognition is the necessary primary concern*>>.

³⁵⁴ Cfr. BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, *Op. loc. ult. cit.*

³⁵⁵ Per converso, ove si intenda portare ad esecuzione una sentenza di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, sarà la stessa decisione a costituire titolo della domanda del creditore. Cfr. quanto, in merito, chiarito al § 3.2.1.

Si tenga conto, peraltro, della circostanza che, allorquando la decisione estera non integri i presupposti necessari affinché possa essere eseguita, secondo i criteri tradizionali di *common law*, non potrà trovare applicazione il limite di cui alla s. 34 del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, legge in forza della quale il Parlamento ha rimosso la tradizionale distinzione tra il giudicato nazionale, al quale si applica la regola del *Merger*, e la decisione straniera, dalla quale non sarebbe, invece, scaturita, quale conseguenza, la consumazione dell'azione, ben potendo, dunque, il creditore,

In tale ultimo caso, la sola diversità rilevante atterrà, dunque, alla discrezionalità, riconosciuta alla corte, in merito al contenuto del provvedimento interno che recepisca il *dictum* della corte straniera, ben potendosi tenere ferma, in ragione del riconoscimento dell'efficacia di giudicato della decisione straniera, l'accertata responsabilità del debitore³⁵⁶.

optare per la riproposizione della domanda, dinanzi alla corte interna, in alternativa all'esercizio dell'*action on the judgment* che introduce il procedimento di *enforcement at common law*. Siffatta previsione onera la parte che intenda valersi dell'efficacia esecutiva del provvedimento straniero della fruizione dello specifico procedimento all'uopo predisposto nell'ordinamento giuridico britannico, fatta salva la sola circostanza in cui la decisione estera non rechi i requisiti per il riconoscimento o l'esecuzione, nel territorio dello Stato richiesto. Tale ultima ipotesi parrebbe, appunto, ricorrere nel caso di specie, giacché difettando il carattere pecuniario della pretesa creditoria, non sarebbe possibile procedere all'*enforcement* della decisione: pertanto, al creditore che intenda valersi degli effetti favorevoli di una pronuncia di condanna all'adempimento di una prestazione di natura non pecuniaria dovrebbe essere consentito azionare un giudizio fondato sulla *cause of action* originaria ed, ivi, tempestivamente, invocare la forza preclusiva della decisione estera, quantomeno sotto il profilo della responsabilità accerta del debitore. Sul punto, si veda BRIGGS A., *Civil Jurisdiction and Judgments*, 6^a ed., p. 748 ed, ivi, più diffusamente, p. 747 ss., per una disamina del limite legislativo in commento. Sul punto, si vedano, altresì, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 684 ss.

Contra e, dunque, nel senso di ritenere che la previsione possa costituire ostacolo al meccanismo di recepimento dei *non-money judgments* in commento, quantomeno con riferimento all'Inghilterra, si veda NORTH C., *The 2019 HCCH Judgments Convention: a common law perspective*, in *IPRax*, 3/2020, p. 204, in specie nota 29.

Si consideri, tuttavia, in proposito, come, per un verso, l'analisi della casistica applicativa della disposizione in oggetto, ivi compresi i *leading cases* in materia - in merito ai quali sia consentito rinviare a BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments*, cit., p. 98 ss. - ne evidenzi una funzione primariamente protesa ad evitare un *abuse of process* nell'eventualità in cui il creditore bensì disponga di un provvedimento condannatorio a contenuto pecuniario e, dunque, suscettibile di esecuzione a mezzo del procedimento di *enforcement at common law*, cui si è in precedenza fatto cenno; d'altro canto, qualora si imponesse una limitazione siffatta altresì alla categoria dei NMJs, non si comprenderebbe come il creditore vittorioso all'estero possa giovare della tutela riconosciutagli dal giudice straniero, nel territorio dello Stato di destinazione, a meno di limitare il valore della regiudicata estera ad uno *shield* nelle mani della parte, da imbracciare nella sola ipotesi in cui il debitore intenda radicare un giudizio, a parti invertite, per l'accertamento negativo della propria responsabilità.

³⁵⁶ V. BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., cit., pp. 827-828.

3.2.4. *La procedura per l'esecuzione della sentenza estera secondo la disciplina di diritto comune inglese*

Il modello di *enforcement at common law* delle decisioni straniere prevede che sia onere del creditore - che intenda portare ad esecuzione, nel Regno Unito, la condanna che sia stata pronunciata, all'estero, a suo favore - instaurare un processo interno, al fine di ottenere una decisione inglese, che sola potrà dispiegare - in quanto atto giurisdizionale - effetti esecutivi nel territorio del foro e garantire, così, al creditore la tutela di carattere transfrontaliero della quale lo stesso necessita per il soddisfacimento della propria pretesa obbligatoria³⁵⁷.

Ebbene, un siffatto peculiare meccanismo trae giustificazione dalla concezione dogmatica che si è, in precedenza, delineata³⁵⁸.

Se, infatti, ci si avvicina alla sentenza straniera alla stregua di una fonte d'obbligazione e si valorizza la posizione giuridica sostanziale che la stessa pone, sancendone l'esistenza in capo al debitore, diviene possibile concepire la ragione del modello procedimentale che si impone in capo al creditore vittorioso.

Come si è visto, rievocando le parole di Lord Blackburn J. nel caso *Schibsby v. Westenholz*, <<*the true principle on which the judgments of foreign tribunals are enforced in England is...that the judgment of a competent jurisdiction over the defendant imposes a duty or obligation on the defendant to pay the sum for which judgment is given*>>³⁵⁹: siffatta obbligazione pecuniaria viene azionata, nelle dinamiche del giudizio interno radicato dal creditore, come se si trattasse di un debito di altra fonte, ad esempio contrattuale, sicché si chiede al giudice inglese che vi accordi tutela, mediante la pronuncia di una condanna del debitore al pagamento della somma dovuta, così come risultante dal giudicato straniero³⁶⁰.

Più precisamente, al creditore vittorioso che intenda portare ad esecuzione la sentenza estera resa a suo favore sarà richiesto di avviare un giudizio, nelle forme ordinarie del rito civilistico scandite

³⁵⁷ V. BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, cit., p. 89.

³⁵⁸ Si è fatto autorevolmente notare, a riguardo, come una simile impostazione trovi, altresì, riscontro nella circostanza che <<*the form of action appropriate for the enforcement of a foreign judgment was originally debt*>>. Così COLLINS L., et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 673, nota 74. Nello stesso senso, si veda, altresì, YNTEMA H. E., *The enforcement of foreign judgments in Anglo-American law*, cit., p. 1136.

³⁵⁹ *Schibsby v. Westenholz* (1870) *L.R. 6 Q.B.* 139, in specie p. 159.

³⁶⁰ Si veda BRIGGS A., *Private international law in English courts*, cit., p. 490; ID., *Civil jurisdiction and judgments*, cit., p. 743 e cfr., inoltre, *supra*, § 3.1.1.

dalle *C.P.R. 1998*³⁶¹, mediante la redazione di uno *statement of case*, ove il credito pecuniario, oggetto della pretesa attorea, venga azionato sulla base della pronuncia straniera³⁶².

In altre parole, la *cause of action* sottesa all'azione esperita dal creditore, dinanzi alle corti dello Stato richiesto, andrà individuata nella stessa sentenza straniera che lo abbia decretato vincitore e non già nel complesso delle ragioni, in fatto ed in diritto, che costituivano il fondamento della pretesa originaria, così come spiegata dinanzi al giudice dell'ordinamento d'origine del provvedimento esecutando³⁶³.

Il creditore chiederà, dunque, al giudice adito la condanna del debitore al pagamento di una somma, così come accertata dalla pronuncia straniera, negli stessi termini procedurali in cui intenderebbe rivolgersi all'autorità giurisdizionale per l'adempimento di un debito rimasto insoddisfatto, proprio perché, lo si ribadisce, la decisione estera viene inquadrata, nel modello dogmatico che è proprio del *common law*, alla stregua di una qualsiasi altra fonte d'obbligazione³⁶⁴.

Una volta depositato il *claim form* dinanzi alla Corte e perfezionato il procedimento di notifica dell'atto introduttivo al convenuto, ove questi, nei termini previsti dalla legge, abbia provveduto ad attestare la ricezione della notifica o a depositare la propria *defence*³⁶⁵, sarà riconosciuta, al creditore, la possibilità di richiedere la trattazione della domanda nelle forme di un *summary judgment*, sul fondamento della verosimile impossibilità, per il debitore convenuto, di difendersi fruttuosamente contro l'attore³⁶⁶.

³⁶¹ *Civil Procedure Rules 1998*. Come noto, siffatto corpo organico di regole disciplinanti i giudizi civili dinanzi alle corti britanniche ha sostituito, uniformandolo, il complesso variegato di regole precedentemente applicabili, tra le quali, in specie, le *Rules of the Supreme Court*, in vigore dal 1883 sino al 1999. Le *C.P.R.* si applicano, dunque, indistintamente, nei giudizi civili radicati a partire dal 26 aprile 1999, dinanzi alla *High Court*, alle *county courts* ed alla *Court of Appeal*. Si veda, in merito, ANDREWS N., *English civil procedure*, cit., p. 4 ss.; DYWER D.M., *Introduction*, in ID., (edited by), *Civil Procedure Rules ten years on*, Oxford, OUP; 2009, p. 1 ss. In merito al rilievo sistematico ed alla rilevanza politica della riforma del 1999, si veda PASSANANTE L., *Op. cit.*, p. 969 ss.

³⁶² Cfr. COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 668, 678.

³⁶³ Si veda, in merito, BRIGGS A., *Recognition and enforcement of judgments (common law)*, cit., p. 1484; READ H.E., *Op. loc. ult. cit.*

³⁶⁴ Cfr. *supra*, § 3.1.1. e 3.1.2. *Ivi*, si è visto, in specie, come, a meri fini procedimentali, la giurisprudenza abbia elaborato un'equiparazione tra l'obbligazione sorta in forza della pronuncia straniera e quella nascente da un *simple contract*, onde vestire il creditore della legittimazione all'esperimento dell'*action of debt* o di *Assumpsit* ed ambire al soddisfacimento transfrontaliero del suo creditore, mediante espropriazione forzata dei beni del debitore siti in terra britannica.

³⁶⁵ *Civil Procedure Rules, Part 24*, r. 24.4.

³⁶⁶ *Civil Procedure Rules, Part 24*, r. 24.2. Si tratta, in specie, di un procedimento sommario, che difetta della fase *trial*, tipica del processo civile svolgentesi dinanzi alla giurisdizione inglese, e che si innesta nelle dinamiche del rito ordinario, previa formulazione di un'istanza di parte, supportata dalla prova della ragionevole impossibilità, per la

Invero, come si è anzitempo avuto modo di rilevare, nella cornice del meccanismo di *enforcement at common law*, predisposto dall'ordinamento giuridico inglese, la decisione straniera reca quel peculiare requisito di *conclusiveness*, che si sostanzia in un divieto di revisione nel merito da parte del giudice dello Stato richiesto³⁶⁷.

In altre parole, la concezione della pronuncia estera alla stregua di una fonte di obbligazioni giuridiche - che traggono la propria forza e vincolatività dalla competenza giurisdizionale internazionale della corte straniera - fa sì che il debitore convenuto non possa formulare censure che afferiscono al procedimento *a quo* od alla valida esistenza del debito³⁶⁸, salva la ricorrenza di taluno dei motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione, che soli costituiscono difese legittimamente esperibili, nell'ambito del giudizio instaurato, nei suoi confronti, dal creditore³⁶⁹.

Ne consegue che, qualora il debitore non sia in grado di dimostrare alla corte l'esistenza di questioni idonee a fondare un legittimo rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione della decisione estera, la domanda formulata dal creditore dovrà essere accolta³⁷⁰.

La trattazione dell'istanza sarà, in specie, concentrata in una sola udienza, ove saranno ammissibili esclusivamente prove documentali³⁷¹, di modo che, stante l'attitudine del provvedimento del quale

controparte, di ottenere un provvedimento favorevole alla propria pretesa. La legge prevede, in particolare, che la corte adita possa accogliere l'istanza a tal uopo formulata ove si avveda <<(i) that claimant has no real prospect of succeeding on the claim or issue; or (ii) that defendant has no real prospect of successfully defending the claim or issue>>. Si veda, in merito, ANDREWS N., *English civil procedure*, Oxford, OUP, 2003, p. 505 ss.; PASSANANTE L., voce "Processo civile inglese", in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 984 ss. Cfr., inoltre, per una disamina dell'evoluzione storica dell'istituto, CLARKE C.E.-SAMENOW C.U., *The summary judgment*, in *38 Yale L. J.*, 1928, p. 423 ss.

In merito alla fruibilità del procedimento sommario, nell'ambito di un giudizio nazionale avviato dal creditore vittorioso per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna del proprio debitore al pagamento di una somma, cfr. *Grant v. Easton (1884) 13 Q.B.D. 302 (CA)*, nonché, in dottrina, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 678; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M. (a cura di), *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, cit.*, p. 516; BRIGGS A., *Private international law in English courts, cit.*, pp. 490-491; ID., *Civil jurisdiction and judgments, cit.*, p. 742; ROGERSON P., *Collier's conflict of laws, 4^a ed., cit.*, p. 237.

³⁶⁷ Sia consentito rinviare a quanto *supra* rilevato, al § 3.2.2.

³⁶⁸ Come si è, in precedenza, posto in rilievo, *ibidem*, deve dedursi, dal meccanismo di *enforcement at common* valevole nelle giurisdizioni dell'Inghilterra e del Galles, una regola di responsabilizzazione delle parti, nelle dinamiche del giudizio *a quo*. Ivi, si ritiene sia necessario che vengano formulate le censure ritenute rilevanti per porre in discussione la validità della pronuncia giurisdizionale estera ed impedirne, *ab origine*, il dispiegamento di una potenziale efficacia internazionale. Pertanto, non rileveranno, nella fase di esecuzione transfrontaliera, eventuali errori di fatto o di diritto commessi dal giudice d'origine, quand'anche si tratti di errori di applicazione dello stesso diritto inglese, dovendosi ritenere sufficiente il meccanismo delle impugnazioni a tal uopo predisposto dall'ordinamento di provenienza. Si veda, altresì, in merito, ROGERSON P., *Collier's conflict of laws, Op. ult. cit.*, pp. 252-253.

³⁶⁹ Si rinvia, in merito, a quanto anzitempo esposto in sez. I, in specie ai § 3.1.7. e seguenti.

³⁷⁰ *Civil Procedure Rules 1998*, r. 24.4.

si chiedi l'esecuzione a spiegare effetti di *conclusiveness*, volta che se ne sia prodotta copia, non resti alla corte adita che condannare il convenuto al pagamento del debito, così come risultante dalla decisione straniera, munendo, di tal guisa, il creditore della decisione nazionale necessaria affinché possa giovare della tutela coattiva del proprio credito rimasto, sino ad allora, insoddisfatto.

Peraltro, sarà pure possibile, per il creditore - nell'eventualità in cui il debitore convenuto non abbia provveduto, nei termini previsti, a costituirsi in giudizio, depositando la propria *defence* - formulare un'istanza per la pronuncia di un *judgment in default*³⁷².

Come noto, l'ordinamento giuridico britannico conosce una particolare tipologia di provvedimento di condanna, comminato ai danni del convenuto che abbia ommesso di compiere le attività processuali necessarie a partecipare attivamente alla causa, decidendo, per converso, di restare contumace: è prevista, invero, alla ricorrenza delle condizioni puntualizzate alla *Part 12* delle *Civil Procedure Rules 1998*, la possibilità che l'attore formuli l'istanza in oggetto, onde porre rimedio al detrimento della propria posizione giuridica che deriverebbe, in termini processuali, dall'atteggiamento di <<*procrastination, inefficiency, indifference or obstruction*>>³⁷³ che il convenuto abbia inteso assumere.

Più in particolare, trattandosi di un'azione, quella finalizzata all'*enforcement at common law*, avente ad oggetto un credito pecuniario determinato nel suo ammontare³⁷⁴, del quale si chiedi tutela mediante la pronuncia della condanna del debitore, sarà possibile, per l'attore, giovare di un modello procedimentale di natura amministrativa piuttosto snello, in quanto non sarà necessaria l'audizione del giudice, ma sarà la stessa cancelleria della corte ad emettere il provvedimento condannatorio per l'ammontare specificato nello *statement of case*³⁷⁵.

In ogni caso, sarà pur sempre necessaria la ricorrenza, secondo i criteri ordinari, della competenza giurisdizionale della corte inglese adita³⁷⁶ ed, inoltre, ove si intenda agire per la condanna di un

³⁷¹ *Civil Procedure Rules 1998*, r. 24.5.

³⁷² Si veda, sul punto, COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, 15th ed., cit., p. 678, testo ed in specie nota 122.

³⁷³ Così ANDREWS N., *Op. cit.*, p. 493.

³⁷⁴ Cfr. *supra*.

³⁷⁵ *C.P.R. 1998*, r. 12.4 (1). Si vedano, tuttavia, le eccezioni specificate alle successive r. 12.9-12.11: in tal caso, si renderà necessario che l'attore formuli un'istanza alla corte affinché questa pronunci un *judgment in default*, allo stato degli atti e sulla base delle risultanze probatorie offerte dal creditore a fondamento della sua domanda. Cfr., in merito, altresì, ANDREWS N., *Op. ult. cit.*, p. 493 ss.

³⁷⁶ Lo evidenziano, in specie, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 678.

debitore domiciliato all'estero, bisognerà che il creditore ottenga il *permission* necessario per eseguire la notifica *outside of jurisdiction*, secondo le disposizioni rilevanti di cui alle *CPR Part 6* ed alla *Practice Direction 6B*³⁷⁷, che fondano i moderni criteri per la definizione dell'ambito operativo della cosiddetta "*assumed jurisdiction*" delle corti inglesi³⁷⁸.

³⁷⁷ Cfr. BRIGGS A., *Brexit and private international law: an English perspective*, cit., p. 264; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws*, Op. ult. cit., p. 465.

Conviene, a tal riguardo, rilevare come, in costanza della vigenza degli strumenti comunitari di cui al Regolamento Bruxelles I bis ed al Reg. (CE) n. 1393/2007 - da ultimo modificato in forza delle previsioni di cui al Reg. (UE) 2020/1784, in vigore, tra i paesi membri, dal 1 luglio 2022 - nonché in ragione dell'applicazione, nei rapporti tra il Regno Unito e taluno dei paesi EFTA, della Convenzione di Lugano del 2007 e, dunque, più semplicemente, con riferimento ai giudizi azionati nei confronti di convenuti domiciliati in taluno dei paesi europei o membri dell'AELS, le disposizioni di cui alle CPR r.6.33 (1) ed r.6.33 (2) introducevano importanti eccezioni alla regola per la quale alla notifica dell'atto introduttivo, fuori dal territorio sovrano nazionale, potesse procedersi solo previa autorizzazione della corte adita.

A ben vedere, in tali casi, si sarebbe potuto provvedere, in tal senso, a prescindere dal *permission* altrimenti previsto (illustre dottrina fa notare come, in tali casi, <<*service out is permitted as of right*>>: così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgements*, 6^a ed., cit., p. 382, nota 32), facilitando, di tal guisa, il creditore all'introduzione di un giudizio finalizzato, si immagini, alla condanna del debitore europeo al soddisfacimento di un credito pecuniario vantato nei suoi riguardi. Una deroga ulteriore era (ed è) altresì prevista nelle ipotesi che rientrano nel campo applicativo della Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di proroga della giurisdizione [CPR r. 6.33 (2B)(a)].

La situazione è tuttavia mutata, in ragione della sopravvenuta disapplicazione degli strumenti comunitari anzidetti, nonché a seguito dell'esito infausto della procedura di accesso in proprio del Regno Unito alla Convenzione di Lugano II, strumento giuridico divenuto comunque irrimediabilmente inapplicabile in forza del combinato disposto delle previsioni di cui agli artt. 50 TUE e 216 TFUE.

Le suddette eccezioni non trovano più applicazione, stanti le modifiche apportate alla previsione di cui alla CPR r.6.33 dalle *Civil Procedure Rules 1998 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019*: a far decorrenza dal 1 gennaio 2021 - data di entrata in vigore dello *SI* in oggetto - le eccezioni summenzionate sono state rimosse, mentre la previsione di cui alla r.6.33 (2) è stata modificata onde consentire la notifica *extra territorium* dello *statement of case*, a prescindere dal permesso della corte, nelle ipotesi in cui la giurisdizione si fonda, nella prospettiva del creditore, sui principi di *retained UE law* di cui alle *sections 15A* e ss. del *Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, in materia di contratti consumeristici e rapporti di lavoro subordinato. Del pari, si è detto, è stato previsto il mantenimento dell'eccezione di cui alla disposizione della s. 2B (a) della *rule*, alla quale è stata aggiunta - per effetto dell'entrata in vigore delle *Civil Procedure (Amendment) Rules 2021, SI 2021/117* - l'ulteriore previsione di cui al par. (b), nell'intento di tutelare accordi di proroga della giurisdizione non esclusivi a favore di corti britanniche, a prescindere dall'allocazione geografica del debitore.

Al di fuori delle suddette ipotesi e, dunque, per quanto qui di interesse, nell'eventualità in cui si tratti di convenire, dinanzi ai giudici inglese, un convenuto domiciliato in un paese europeo, anche nella prospettiva dell'*enforcement* della sentenza straniera che lo abbia condannato al pagamento di una somma, a favore del creditore, sarà necessario l'adempimento degli oneri di cui alla CPR r. 6.36 ed alla PD 6B par. 3.1, in specie con riferimento al par. 3.1 (10). Una necessità siffatta si impone, peraltro, in ragione di una concezione nazionale strettamente ancorata ad un concetto di sovranità: le corti inglesi percepiscono, invero, il fondamento della propria competenza giurisdizionale come intimamente connesso alla presenza del convenuto notificato, sul territorio nazionale, ovvero all'accettazione tacita di un potere siffatto da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove si tratti di autorizzare il compimento di una notifica all'estero e di radicare, dunque, di tal guisa, la propria giurisdizione, si registra una certa cautela nell'atteggiamento dei giudicanti. Cfr., in merito, LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, I, cit., p. 150. Peraltro, la giurisdizione radicata per effetto dell'esecuzione di una notifica autorizzata all'estero reca bensì caratteri suoi propri rispetto a quella esercitata in forza dei criteri di *presence* e *submission*: si tratta, in specie, di una giurisdizione del tutto discrezionale, che la corte adita accetterà di esercitare se debitamente soddisfatta della ricorrenza dei presupposti normativi per l'esercizio del potere di concessione del *permission*. V., a riguardo, COLLINS L. et al. (edited by), *Op. ult. cit.*, p. 428.

Il creditore, dunque, nell'ambito di un procedimento da svolgersi *inaudita altera parte*, formulerà un'istanza per l'ottenimento del *permission* del giudice sul fondamento che ricorra taluno degli *heads of jurisdiction* di cui al par. 3.1 summenzionato: in specie, nell'ipotesi in cui si tratti di introdurre un giudizio per l'*enforcement at common law* di una sentenza estera di condanna, converrà riferirsi alla peculiare previsione di cui al *subpar. (10)*³⁷⁹.

Pure, occorrerà persuadere il giudice adito della circostanza che l'Inghilterra rappresenti la giurisdizione o il foro più appropriato per la trattazione della controversia³⁸⁰ ed, infine, provare la

Si tenga conto, infine, della circostanza per la quale le disposizioni di cui alla PD 6B, cui si farà ivi riferimento, hanno sostituito le precedenti norme contenute nella CPR r.6.20, a sua volta abrogativa del regime giuridico originariamente contenuto nelle RSC, Ord. 11 r.1(1). Si veda, in merito, anche con più ampio riferimento alla normativa pregressa, LUPOI M.A., *Op. ult. cit.*, p. 151 ss.; COLLINS L. et al. (edited by), *Op. loc. ult. cit.*

³⁷⁸ Cfr. FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett : private international law*, 14^a ed., cit., p. 372.

³⁷⁹ Per quanto attiene allo standard probatorio da integrarsi ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni giuridiche affinché la corte possa rilasciare il *permission*, nelle ipotesi di contestazione da parte del debitore, si ritiene che l'attore debba dimostrare il possesso di un *good arguable case* circa la sussistenza di taluno dei *gateways* giurisdizionali di cui alla PD 6B par. 3.1, vale a dire che: <<*i* The claimant must supply a plausible evidential basis for the application of a relevant jurisdictional gateway; (ii) If there is an issue of fact about it or some other reason for doubting whether it applies, the court must take a view on the material available if it can reliably do so; but (iii) The nature of the issue and the limitations of the material available at the interlocutory stage may be such that no reliable assessment can be made, in which case there is a good arguable case for the application of the gateway if there is a plausible (albeit contested) evidential basis for it>> (così riformulato dalla Corte Suprema nel recente caso *Goldman Sachs International v Novo Banco SA* [2018] UKSC 34, pt. 9).

Illustre dottrina tratteggia un onere probatorio siffatto rilevando come <<*the claimant must show a good arguable case that a judgment would be given in England based on the foreign judgment and ordinarily that he can reasonably expect a benefit from the English judgments*>> (così FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Op. ult. cit.*, p. 391), sebbene sia da escludersi - ai fini dell'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del *leave* - che il creditore debba dimostrare l'esistenza, nel territorio del foro, di beni del debitore aggredibili a mezzo di esecuzione forzata. Cfr., sul punto, *Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu v. Demirel* [2007] EWCA Civ 799, [2007] 1 W.L.R. 2508.

³⁸⁰ CPR, r.6.37 (3).

In riferimento alla previsione di cui alla CPR r.6.37 (3) - che ha sostituito la pregressa disposizione di cui alle RSC Order 11, r. 4 (2) - soccorreranno, all'interprete, i medesimi criteri ermeneutici individuati dalla *House of Lords* nel caso *Spiliada Maritime Corp v. Consulex Ltd* [1987] AC 460, per l'identificazione delle ipotesi in cui, in applicazione della dottrina inglese del *forum non conveniens*, debba essere disposto il *dismissal* di un procedimento radicato nel Regno Unito, in ragione di esigenze di giustizia e di un debito temperamento degli interessi delle parti, che impongano di valorizzare la maggiore attitudine del foro straniero ad una compiuta trattazione della controversia. V., sul punto, BRIGGS A., *Civil Jurisdiction and judgments*, 6^a ed., cit., pp. 497-498.

Il caso *Spiliada*, a ben vedere, atteneva proprio ad un'ipotesi di *service out of jurisdiction* ed, in quella occasione, la *House of Lords* ebbe modo di tracciare un parallelo tra la nozione di *proper place* di cui all'odierna CPR r. 6.37 e l'istituto del *forum non conveniens*, rilevando come <<*the burden of proof rests on the plaintiff to persuade the court that England is the appropriate forum for the trial of the action...he has to show that this is clearly so. In other words, the burden is, quite simply, the obverse of that applicable when a stay is sought of proceedings started in this country as of right*>> (p. 480).

Evidentemente, nelle ipotesi di *service out of jurisdiction* l'onere di dimostrare la maggiore appropriatezza del foro inglese, per la trattazione della controversia, graverà in capo all'attore; sarà, invece, richiesto al convenuto di soddisfarlo nell'eventualità in cui egli stesso abbia sollevato un'eccezione, dinanzi alla corte nazionale adita *as of right*,

verosimile fondatezza della pretesa, vantata dall'attore, nei riguardi del convenuto potenziale destinatario della notifica all'estero³⁸¹.

Peraltro, nell'eventualità in cui il permesso sia accordato e la notifica, consequenzialmente, eseguita, vi sarà pur sempre margine, per il debitore notificato, per una contestazione nelle forme di cui alla CPR Part 11, sul presupposto che non ricorressero le condizioni per l'esercizio del potere discrezionale, da parte del giudicante, e che, dunque, la notifica non potesse essere eseguita e debba, invece, essere annullata³⁸².

Ebbene, ci pare evidente - ancor più alla luce della breve disamina dei profili procedurali che si porranno al cospetto del creditore vittorioso, che intenda far eseguire, nel Regno Unito, una pronuncia estera di condanna emessa a suo favore - l'aggravio processuale cui la parte andrà incontro, per effetto della Brexit.

Al di là dei profili di complessità teorica, che si sono evidenziati in precedenza e che attengono, in specie, all'individuazione della disciplina giuridica di riferimento, ove si individui siffatta normativa nei principi di matrice giurisprudenziale di *common law*, non si potrà fare a meno di considerare l'incremento degli oneri procedurali posti a carico della parte, che inevitabilmente potranno riverberarsi sull'effettività della tutela giurisdizionale riconosciuta oltre confine. Si tenga conto, invero, della circostanza per la quale, se è pur vero che la dottrina inglese tratteggia il

e chiedo, dunque, la sospensione del procedimento inglese, sul presupposto che *the appropriate forum for the trial* sia quello straniero concorrente. Cfr., a riguardo, LUPOI M.A., *Op. ult. cit.*, p. 167 ss., anche per una più ampia trattazione sull'impatto della giurisprudenza *Spiliada* nell'elaborazione più moderna della dottrina in oggetto.

Per un commento in merito alla disciplina inglese in materia di *forum non conveniens* e per gli opportuni cenni storici, nell'evoluzione della dottrina in oggetto, di derivazione scozzese, si vedano, *ex multis*, LUPOI M.A., *Op. cit.*, p. 145 ss.; BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 398 ss.; ID., *Forum non conveniens - The last word?*, in *Lloyd's mar. comm. Law Q.*, 1987, p. 5 ss.; COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 15th ed.*, cit., p. 533 ss., in specie p. 538 ss.; FAWCETT J.J., *General report*, in ID. (a cura di), *Declining Jurisdiction in Private International Law: Reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law, Athens, August 1994*, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 5 ss.; FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M., *Cheshire, North & Fawcett : private international law, ult. cit.*, p. 426 ss.; ARZANDEH A., *Forum (non) conveniens in England. Past, Present, and Future*, Oxford, Hart Publishing, 2020.

³⁸¹ CPR, r.6.37 (1) (b). La normativa prescrive la necessità, per l'attore, di dimostrare il possesso di un <<*reasonable prospect of success*>>.

La disciplina in oggetto sostituisce la pregressa disposizione di cui alle RSC Order 11, r. 4 (2) - poi CPR r.6.20 - così come interpretato dalla House of Lords nel caso *Seaconsar Far East Ltd v. Bank Markazi JomHouri Islami Iran* [1994] 1 AC 438: in quel contesto, la Suprema Corte chiarì, in specie, come il *leave* dovesse essere concesso laddove l'attore avesse evidenziato l'esistenza di una effettiva questione di fatto o diritto, attinente al merito della causa, tale da giustificare una trattazione *at trial*, dovendosi escludere l'apparente bonarietà della pretesa attorea ove si paventassero questioni del tutto irrealistiche o comunque incontestate.

³⁸² Si veda, per la relativa procedura, BRIGGS A., *Op. ult. cit.*, p. 528 ss.

procedimento di *enforcement at common law* come un iter dal <<*largely formal character*>>³⁸³, quasi a voler sottintendere la pressoché automatica adozione del provvedimento interno che attribuisce tutela all'obbligazione sorta, in forza della sentenza straniera, a vantaggio del creditore, è di tutta evidenza, specie nella prospettiva dell'interprete di tradizione civilistica e, prima di tutto, di quello europeo, il rovesciamento dell'impostazione di grande favore cui era improntata la disciplina comunitaria, in punto di esecuzione della decisione estera, e, per altro, la complessità sottesa alla "familiarizzazione" con gli aspetti di grande pragmaticità e di inevitabile discrezionalità che afferiscono alla giurisdizione britannica³⁸⁴.

Il passaggio da un regime di circolazione automatica, anche nella prospettiva della spendita dell'efficacia esecutiva del provvedimento estero, ad un'impostazione, quale quella tradizionale britannica, improntata ad un meccanismo niente affatto ravvicinabile ai modelli di *exequatur* che sono tipici delle tradizioni giuridiche nazionali dei paesi europei, richiede inevitabilmente, alla parte interessata, non solo il sostentamento di costi incrementati - irrimediabilmente connessi alla necessità di adire la corte nazionale per l'ottenimento della pronuncia interna, che costituirà poi il titolo per l'avvio dell'esecuzione forzata - ma pure la considerazione degli svariati aspetti di complessità, che afferiscono alla concezione stessa della pronuncia straniera, nella prospettiva del *common law* britannico, e che, sommandosi ai limiti tradizionalmente posti dagli Stati nazionali all'ingresso, nel territorio del foro, di valori giuridici stranieri, non potranno che incidere sulla certezza del diritto della parte, specie ove si consideri il fine di giustizia sostanziale che pure

³⁸³ Così COLLINS L. et al. (edited by), *Op. cit.*, p. 678.

³⁸⁴ Occorre, a tal riguardo, raffrontare la procedura *testé* ricostruita con il meccanismo di esecuzione transfrontaliera semplificata delle decisioni europee, introdotto per effetto dell'entrata in vigore del *Recast Regulation*. Basti, invero, rammentare come, nella cornice dello spazio giuridico europeo, le decisioni pronunciate da parte di taluna delle autorità giudiziarie europee possono essere portate ad esecuzione direttamente, da parte del creditore vittorioso che intenda avvalersene, sul presupposto dell'assolvimento degli incumbenti di cui all'art. 42, che afferiscono unicamente alla produzione, dinanzi all'autorità straniera competente per l'esecuzione, di una copia autentica della sentenza e del certificato di cui all'art. 53 del Regolamento, bastando, ai fini del dispiegamento dell'efficacia esecutiva del provvedimento estero, la mera circostanza che si tratti di una decisione provvisoriamente esecutiva nel suo Stato d'origine. Del pari, si rammenti, in proposito, come la proposta di abolizione della procedura intermedia di *exequatur* sia stata avanzata proprio sul fondamento della necessità di intervenire, a salvaguardia dei creditori europei ed in un'ottica di massimizzazione delle tutele loro apprestate, in modo da abolire quell'aggravio di costi e di tempi inconciliabile con il principio di mutua fiducia che sottende il sistema Bruxelles (V., a riguardo, quanto *supra* chiarito al Capitolo II). Ebbene, indubbiamente, il divorzio britannico dall'Unione europea e il ripristino di una posizione di terzietà, da parte del Regno Unito, rispetto alla compagine degli Stati membri comunitari giustificano il carattere restrittivo della disciplina di diritto internazionale privato e processuale, in chiave evidentemente protezionistica degli interessi e delle prerogative sovrane. Pur tuttavia, in ossequio ad un'impostazione critica ed all'intento comparativo delle discipline, che caratterizza lo scopo perseguito dal presente lavoro, non potrà omettersi, in tal senso, una valutazione negativa dell'impatto della Brexit, proprio nella prospettiva delle pretese giuridiche vantate dai creditori continentali.

accomuna gli ordinamenti di matrice anglosassone alla tradizione del diritto internazionale privato e processuale europeo.

3.2.5. Considerazioni conclusive e riflessioni critiche in punto dell'innovato regime d'esecuzione delle decisioni straniere, in Inghilterra, all'indomani della Brexit

L'*excursus* testé tracciato ha consentito all'interprete di approcciarsi alla disciplina di *common law* in materia di *conflict of laws*, così come applicata nella giurisdizione inglese, allo scopo di focalizzare le peculiarità del sistema di diritto comune ed i profili di problematicità che il repentino passaggio dal regime comunitario a quello nazionale in punto di circolazione dell'efficacia esecutiva delle pronunce straniere porrà, in conseguenza dell'evento Brexit.

In particolare, nel raffronto e nell'intreccio sistematico di regimi sì differenti, ci pare risiedano taluni degli aspetti di maggiore interesse, che enfatizzano la ricchezza e centralità del cammino di integrazione comunitaria, anche nella specifica prospettiva del diritto internazionale privato e processuale: ivi l'affermazione di un principio di automaticità o di ineludibile semplificazione nella circolazione dei valori giuridici esteri e la maturazione di un approccio di mutua fiducia tra sistemi, nella cornice esegetica intessuta dall'opera moderatrice della Corte di giustizia, hanno offerto agli operatori economici e, prima di tutto, ai soggetti dell'ordinamento comunitario uno spazio giuridico senza frontiere, ove l'attuazione e protezione delle rispettive posizioni giuridiche soggettive godessero di un elevato grado di certezza, in piena rispondenza con la declinazione ormai definitivamente globalizzata che contraddistingue le economie moderne.

L'abolizione dell'*exequatur*, in endiadi con la conservazione e perpetua affermazione di un canone di automaticità nella circolazione dell'efficacia dichiarativa-costitutiva che si innesta sulla cosa giudicata ancorché straniera, ha rappresentato la manifestazione più recente e tangibile dei benefici e delle ricadute pratiche positive che una dismissione delle prerogative di sovranità a favore di un impianto istituzionale sovranazionale possa produrre, nell'interesse e fine ultimo della giustizia sostanziale. Sebbene l'accesso alla giurisdizione contenziosa non rappresenti più lo strumento primario di regolamentazione delle controversie tra privati, né possa negarsi, ancor più nella prospettiva del recesso britannico dall'Unione europea, che possano assumere maggiore rilevanza forme alternative di gestione del contenzioso, tra le quali, *in primis*, l'arbitrato, specie in conseguenza della condizione di profonda incertezza che permea la materia del *conflict of laws* dal

punto di vista dell'esatta individuazione del sistema delle fonti applicabili alla *European litigation after Brexit*³⁸⁵, il tema della circolazione transfrontaliera delle sentenze riveste, nondimeno, importanza cruciale nella prospettiva internazionalprivatistica, ancor più in ragione della sopravvenuta inefficacia del Regolamento n. 1215/2012, a mezzo del quale le Istituzioni comunitarie hanno eretto un pilastro nel settore della cooperazione giudiziaria civile.

Il regime semplificato di circolazione delle pronunce inaugurato con l'entrata in vigore del *Recast Regulation* ha posto i creditori, come si è anzitempo rilevato, in una posizione di indubbio vantaggio, nella prospettiva del soddisfacimento coattivo transfrontaliero delle proprie pretese.

All'assolvimento di un controllo puramente formale del titolo esecutivo giudiziale, operato documentalmente, dal giudice d'origine, secondo il modello di cui all'art. 53 del Regolamento, corrisponde, invero, un potere diretto della parte vittoriosa, che risulta oramai legittimata a porre in esecuzione la sentenza estera senza l'intermediazione delle autorità dello Stato di destinazione³⁸⁶, non più chiamate ad apporvi la propria omologazione, in detrimento ad un'impostazione di rigida statualità dell'efficacia esecutiva che ha perduto giustificazione in un sistema, appunto, quale quello euro-unitario, declinato nell'ottica dei principi di mutua fiducia e di equiparazione tra i sistemi giudiziari dei vari Stati membri³⁸⁷.

In uno sfondo siffatto, l'esito referendario che ha sancito l'abbandono della compagine comunitaria da parte del Regno Unito non potrà che proiettare i propri effetti negativi sulla posizione giuridica di quei soggetti che si trovino a dover rimettere alla giurisdizione inglese la realizzazione, anche in forma coercitiva, di diritti che siano stati affermati, nei loro riguardi, da parte dei giudici europei³⁸⁸.

³⁸⁵ Si vedano, in proposito, i numerosi modelli ricostruttivi esposti al Cap. I del presente lavoro. Sebbene taluni di essi rivestano, oramai, rilevanza puramente speculativa, stanti gli esiti storici che hanno contraddistinto le reciproche relazioni tra il Regno Unito ed i paesi europei negli ultimi anni, ci pare forniscano all'interprete una riprova chiara della complessità della materia, degli interrogativi irrisolti e della vocazione multidisciplinare del tema, a cavallo tra regole giuridiche appartenenti a settori differenti, che nelle dinamiche del caso di specie divengono rilevanti non solo per l'accademico che intenda misurarsi con gli aspetti di complessità teorica che ne arricchiscono lo studio, bensì pure per gli operatori ed i pratici, per così dire avvinti nella maglie di un evento storico la cui rilevanza può, senza dubbio saggiarsi, sotto molteplici fronti.

³⁸⁶ Cfr., *supra*, Cap. II, in specie § 2.4.

³⁸⁷ *Ivi*, § 2.2.

³⁸⁸ Concludono nel senso di un detrimento della posizione giuridica creditoria e, più in generale, in ragione di una maggiore complessità e dispendiosità dell'iter procedimentale volto al riconoscimento ed all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari stranieri, all'indomani della Brexit, DALHUISEN J., *Recognition of civil and commercial judgments if the UK reaches "exit day" without a new arrangement in place*, *Op. cit.*, p. 646; MERRET L., *Op. ult. cit.*, p. 403; CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Legano: "How can I just let you walk away"*, *Op. cit.*, p. 169 ss.

Invero, il ritorno alla normativa di diritto comune inglese, nella regolamentazione della materia della circolazione transfrontaliera dei giudicati promananti dalle corti del continente, ci pare consacrare la retrocessione ad un modello per certi versi arcaico, di indubbia complessità ed apparentemente inadatto alla modernità dei sistemi economici contemporanei. Anzitutto, ci pare sia emersa, distintamente, dalla disamina condotta nelle pagine precedenti, l'unicità teorico-dottrina che caratterizza le esperienze giuridiche di *common law* rispetto ai modelli di *exequatur* di impronta più tipicamente civilistica: sebbene ambo le tradizioni siano apparse influenzate e permeate dall'operatività di un principio di sovranità territoriale che giustifica l'apposizione di limiti all'efficacia (in specie esecutiva) diretta di atti autoritativi stranieri, l'impostazione britannica - che fa leva, lo si ribadisce, sull'equiparazione del provvedimento condannatorio estero ad una fonte di credito pecuniario, atto a sancire, alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento, l'imposizione dell'obbligo di pagamento in capo al debitore rimasto soccombente oltre confine³⁸⁹ - appare eccessivamente condizionata da retaggi storici che non trovano rispondenza nella dimensione economica contemporanea, per quanto voglia ammettersi la legittima perduranza di atteggiamenti protezionistici e di teorie nazionaliste che ancora autorizzano la frammentazione e separazione dei sistemi giudiziari, al di fuori di esperienze di integrazione sovranazionale, come quella europea.

A ben vedere, l'influenza romanistica, che si è potuta saggiare attraverso la ricostruzione storico-dogmatica delle dottrine che, nel corso dei secoli, hanno dato fondamento al modello di approccio dell'ordinamento giuridico britannico ai valori giuridici stranieri, giustifica, si è detto, l'imposizione di un limite di stringente rilevanza nella delimitazione della cerchia dei provvedimenti suscettibili di esecuzione, quantomeno secondo il modello tradizionale di *enforcement at common law*: di tal guisa risultano, invero, eseguibili quei soli provvedimenti che rechino contenuto pecuniario, mentre non esiste un meccanismo di attuazione propriamente delineato per quelle decisioni che condannino il soccombente, come pure è frequente, ad una prestazione di natura diversa dal pagamento di una somma di denaro.

In riferimento a tali ultime ipotesi, secondo la ricostruzione di taluna dottrina, il creditore vittorioso potrà eventualmente beneficiare degli effetti preclusivi scaturenti dal provvedimento straniero, qualora idoneo al riconoscimento, ma dovrà, pur sempre, rimettere l'ottenimento del titolo esecutivo all'attivazione della macchina processuale interna allo Stato di destinazione, senza che la sentenza pronunciata a suo favore, all'estero, possa più porlo in condizioni di invocare, direttamente, l'ausilio degli organi esecutivi del paese *ad quem*, in netta soluzione di continuità con

³⁸⁹ Si veda, in specie, in sez. II, il § 3.2.1.

le garanzie apprestate, a suo favore, dal legislatore comunitario della revisione del Regolamento Bruxelles I.

In quella cornice, il modello del titolo esecutivo europeo garantiva, per converso, un'attuazione rapida e massimamente efficace delle pretese creditorie rimaste insoddisfatte, a prescindere dal contenuto della decisione esecutanda³⁹⁰, consentendo, altresì, un risparmio di tempi e costi che torneranno, inevitabilmente, a gravare sulle parti vittoriose, altrimenti costrette a rassegnarsi all'infruttuosità dell'istanza di tutela sollevata dinanzi al giudice d'origine, non potendo giovare di un'estensione automatica degli effetti diretti del provvedimento che nei loro riguardi sia stato pronunciato.

È opportuno, altresì, considerare come le differenze e peculiarità giuridiche che caratterizzano i paesi europei potranno riverberarsi sulle posizioni giuridiche delle parti, giacché, se è certo che il provvedimento nazionale pronunciato dalla corte inglese adita, all'esito del giudizio di *enforcement at common law*, ricalchi pedissequamente il contenuto della decisione straniera di condanna, qualora la medesima rechi un universale contenuto pecuniario, non altrettanto potrà sostenersi nell'eventualità in cui il comando giudiziale rechi un oggetto differente, non potendosi ammettere la necessaria specularità dei rimedi apprestati dai singoli sistemi nazionali e dovendosi riconoscere, proprio con riguardo alla problematica della circolazione dei *non money judgments*, un necessario margine di discrezionalità del giudice inglese nella selezione della tutela più opportuna da accordare al creditore, pur sul presupposto dell'ineludibile ed automatica circolazione dell'efficacia di accertamento della responsabilità del debitore, così come suggellata nel giudicato europeo invocato in forza di un'eccezione di cosa giudicata straniera³⁹¹.

Né, invero, potranno trarsi conclusioni del tutto differenti con riguardo al profilo della circolazione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna ad una prestazione di natura pecuniaria.

In questa prospettiva, non potrà che cogliersi come la peculiare teorica sottesa al meccanismo di *enforcement at common law* giustifichi la predisposizione di un modello di recepimento dei valori giuridici esteri che reca crismi di complessità ben maggiori rispetto alla procedura di *exequatur* nota ai sistemi giuridici di tradizione euro-continentale.

Invero, come si è testé avuto modo di rilevare, l'*enforcement* di una sentenza estera, nel territorio della giurisdizione inglese, implica, per il creditore, la necessità di radicare *ex novo* un giudizio, nell'ambito del quale, sebbene l'attribuzione di un canone di *conclusiveness* alla decisione straniera

³⁹⁰ Lo fa notare, in specie, D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, *Op. cit.*, p. 1045.

³⁹¹ Si veda, sul punto, in particolare, BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., *Op. cit.*, p. 744; ID., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, *cit.*, p. 89, nonché, *supra*, in questa sezione, il § 3.2.3.

determini l'adozione pressoché automatica di una decisione nazionale di contenuto conforme a quella straniera³⁹², sarà, nondimeno, necessario che ricorrano le condizioni per la valida instaurazione del procedimento dinanzi alle autorità del paese richiesto, il che complica non di poco gli incombenti processuali che la parte istante dovrà soddisfare, in specie ove sia opportuno eseguire la notifica al debitore *out of the jurisdiction* affinché possa validamente radicarsi la giurisdizione della corte adita dal creditore.

In definitiva, ambo che si guardi al meccanismo di circolazione dei soli *money judgments* o che si valorizzi l'attitudine al riconoscimento dell'efficacia di giudicato che contraddistingue i provvedimenti giurisdizionali stranieri, a prescindere dal loro contenuto, dovrà rilevarsi un netto cambio di passo, nella prospettiva del creditore europeo, la cui tutela non godrà più dei principi assai favorevoli che permeano il sistema Bruxelles, ma dovrà nuovamente soggiacere a regole più stringenti, che si innestano sulla riaffermata pienezza della sovranità di uno Stato ormai terzo, prima fra tutte quella che gli impone, per certi versi, una duplicazione degli oneri processuali necessari all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale in forza del quale potrà, poi, porre rimedio all'insoddisfazione del proprio diritto, in conseguenza della crisi di collaborazione provocata dall'inadempimento degli obblighi di controparte.

Volendo, ulteriormente, procedere nell'esposizione delle considerazioni suscitate dall'analisi della disciplina che si ritiene troverà, di default, applicazione nella regolamentazione della circolazione dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati all'esito di giudizi radicati a far data dalla conclusione dell'*IP*, dovrà darsi conto della natura particolarmente stringente che contraddistingue i presupposti tratteggiati dal diritto tradizionale per l'ammissione dei valori giuridici stranieri, nel territorio dell'ordinamento *ad quem*.

Primariamente, la previsione di un requisito di *finality*³⁹³ - che deve necessariamente qualificare la decisione straniera riconosciuta, in maniera tale che le corti inglesi possano ravvisarvi l'attitudine a far sorgere un'obbligazione, in capo al convenuto, cui essi giudici debbano dare attuazione, nel territorio della propria giurisdizione - circoscrive, notevolmente, la cerchia dei provvedimenti suscettibili di circolare, rispetto a quanto consentito in costanza di vigenza del Regolamento n. 1215/2012.

Ivi si ammette l'attitudine delle pronunce a spiegare effetti diretti, su tutto il territorio unionale, alla mera ricorrenza di un'efficacia extra-processuale che la decisione sia in grado di produrre secondo la normativa dello Stato ove sia stata pronunciata, il che ricorre, in specie, nell'eventualità in cui il

³⁹² Si veda, *supra*, in merito, in specie il § 3.2.2.

³⁹³ *Supra*, in sez. I, § 3.1.4.

provvedimento sia investito, *ab origine*, di un'efficacia esecutiva ancorché provvisoria, senza che, cumulativamente, si imponga il raggiungimento di un particolare grado di stabilità formale o definitività della sentenza³⁹⁴.

All'opposto, in ragione di quella particolare concezione del *foreign judgment* che si origina dall'accoglimento della *doctrine of obligation*, il *dictum* estero potrà circolare nel Regno Unito, *rectius* potrà validamente esser posto a fondamento di un'azione finalizzata al pronunciamento della condanna del debitore, per il pagamento di una somma corrispondente a quella comminata all'estero, solo ove si tratti di <<*the court's last and final word on the issue in question*>>³⁹⁵, giacché non potrebbe, altrimenti, darsi la valida insorgenza di una *obligation to abide by the judgment* cui le corti dello Stato richiesto siano, appunto, chiamate a dare esecuzione.

Orbene, siffatta condizione positiva ci pare dischiuda, come anzitempo rilevato, taluno dei temi di maggiore complessità, nella prospettiva dell'interazione tra tradizioni giuridiche antitetiche che, in conseguenza dell'evento Brexit, troverà nuovo vigore, anche nella materia del *conflict of laws*.

Dovrà, invero, porsi mente alla valutazione di un presupposto siffatto da parte delle autorità dello Stato di destinazione del provvedimento riconoscendo, giacché non potrà ammettersi necessaria coincidenza tra gli istituti della *res judicata*, secondo la tradizione di *common law*, ed omologhe figure tipiche di sistemi di derivazione civilistica.

A nostro avviso, proprio in ragione della concezione dogmatica che si è testé rievocata ed alla luce delle posizioni espresse dalla giurisprudenza in punto dell'esegesi del presupposto positivo in commento, ci pare possa concludersi a favore di un'interpretazione che, nella valorizzazione delle regole proprie ambo dell'ordinamento di provenienza della pronuncia e di quello di circolazione, delimiti la cerchia dei provvedimenti suscettibili di circolare in ragione di una stabilità tendenziale cui possa ricondursi l'attitudine all'accertamento incontrovertibile delle posizioni giuridiche soggettive controverse tra le parti.

Ne deriva, con specifico riguardo al profilo della circolazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti europei, un rovesciamento dell'impostazione accolta dal legislatore comunitario ed una corrispondente compressione dei poteri riconducibili al creditore vittorioso, all'esito od in costanza di un giudizio di prime cure, non potendo egli più valersi dell'efficacia esecutiva provvisoria che dipani da un provvedimento non definitivo, né tantomeno da una pronuncia che bensì chiuda un grado del processo, senza che le possa attribuire, nella prospettiva dello Stato di

³⁹⁴ Si rimanda a quanto previamente esposto, al Cap. II, al § 2.3.

³⁹⁵ Così BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., *Op. cit.*, p. 799.

provenienza ed agli occhi del giudice inglese, un grado di stabilità idoneo a qualificarsi, positivamente, secondo il canone di *finality*.

Dovrà escludersi, dunque, anzitutto, l'attitudine a circolare, secondo il regime tradizionale di *common law*, delle sentenze di condanna pronunciate in prime cure, le quali, sebbene munite di provvisoria esecutorietà in forza della previsione di cui all'art. 282 c.p.c., risultano tuttavia, inidonee alla determinazione incontrovertibile dei rapporti giuridici tra le parti e, perciò, non risultano qualificabili alla stregua di provvedimenti *final*, quanto meno finché pendano i termini per l'impugnazione; neppure potrà ammettersi che rechi i crismi prescritti dalla disciplina di diritto comune inglese la nostra sentenza di condanna ad una provvisoria³⁹⁶: ci pare, infatti, valga, quale circostanza ostativa all'integrazione del requisito positivo in commento, indispensabile per la *recognition* del provvedimento straniero, la peculiare conformazione del rito nell'ambito del quale una siffatta pronuncia venga ad esistenza. Invero, la decisione si qualifica, già nel nostro ordinamento, alla stregua di una sentenza non definitiva, giacché, per l'appunto, essa nemmeno chiude il giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria adita; al contrario, siffatto procedimento prosegue dinanzi allo stesso giudice, al quale spetterà la pronuncia di una sentenza definitiva che, pur senza intaccare in negativo il precedente provvedimento, possa nondimeno garantire al creditore il riconoscimento di una più cospicua somma, a ristoro del proprio pregiudizio.

Per la stessa ragione, dovrà pure escludersi che rientrino nello spettro applicativo della disciplina di diritto comune inglese le ordinanze anticipatorie pronunciate a norma degli artt. 186 *bis* e *ter* c.p.c.: siffatti provvedimenti, benché recanti contenuto pecuniario e, dunque, qualificabili alla stregua di *money judgments* nella prospettiva del *conflict of laws*, restano comunque astrattamente revocabili o modificabili tanto dal giudice che li abbia pronunciati (art. 177 c.p.c.), quanto in conseguenza della pronuncia della sentenza definitiva che chiude il giudizio, a norma dell'art. 178 del codice di rito.

Diversamente, ove il provvedimento condannatorio recante contenuto pecuniario sia stato pronunciato in forza della previsione di cui all'art. 186 *quater* c.p.c., la circostanza che la legge preveda - in conseguenza dell'estinzione del giudizio *a quo* ovvero su richiesta della parte condannata, nelle forme di cui al comma quarto della previsione in commento - che <<l'ordinanza

³⁹⁶ Si tratta, come noto, del provvedimento a mezzo del quale il giudice adito può limitarsi a pronunciare in merito al profilo dell'*an* ed a quella misura del *quantum debeatur* in punto della quale ritenga sia stata raggiunta una prova sufficiente, di modo che, con l'ordinanza interlocutoria che affiancherà la sentenza, per l'appunto, non definitiva, disporrà la prosecuzione del giudizio, ai fini della determinazione dell'ulteriore misura della prestazione, fermo restando il *quantum* già accertato. La pronuncia in oggetto gode, per la verità, dell'efficacia di cui all'art. 282 del codice di rito e, pertanto, può bensì qualificarsi alla stregua di un titolo idoneo a fondare l'azione esecutiva del creditore, nei riguardi della controparte tuttora inadempiente. Si veda, sul punto, per tutti, CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Op. cit.*, pp. 83-84.

acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza>> consente di ammettere che, qualora i termini dell'impugnazione infruttuosamente decorrano ed il provvedimento, perciò, acquisti la stabilità della cosa giudicata, se ne possa ipotizzare l'attitudine alla circolazione, secondo il modello di *enforcement at common law*, così come delineato nelle pagine precedenti.

Volgendo, invece, lo sguardo alla categoria dei provvedimenti emessi *inaudita altera parte* ed, in specie, al nostro provvedimento monitorio, ci pare possano svolgersi considerazioni non dissimili rispetto a quelle formulate, a suo tempo, con riguardo al regime Bruxelles: ambo il modello euro-unitario e quello tradizionale di *common law* contemplano, invero, quale condizione ostativa alla circolazione del provvedimento straniero, la violazione del diritto di difesa della parte soccombente, che si estrinseca, anzitutto, nella carenza del presupposto ineludibile della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio³⁹⁷.

Ne deriva che debba escludersi l'attitudine all'efficacia esecutiva transfrontaliera, altresì nella prospettiva del *conflict of laws* inglese, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza della previsione di cui all'art. 642 c.p.c., mentre ci pare possa ammettersi la vocazione esecutiva transfrontaliera dei soli d.i. dichiarati esecutivi per mancata opposizione ex art. 647 o per rigetto dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 645 del codice di rito, giacché, solo con riferimento a tali ultime ipotesi, ricorrerà l'attitudine del provvedimento a spiegare quell'efficacia preclusiva *pro iudicato* che, nella prospettiva dell'ordinamento di destinazione della decisione, varrà ad integrare il requisito di *finality* prescritto.

Laddove si voglia esprimere qualche considerazione, più generale, in merito ai motivi ostativi che, nella prospettiva del *conflict of laws*, varranno ad ostacolare la circolazione dei giudicati stranieri, a far data dal 1 gennaio 2021, ci pare possano rilevarsi, per certi versi, la portata applicativa più ampia che ne caratterizza l'operatività rispetto agli omologhi presupposti negativi di cui al Regolamento n. 1215/2012, e, per altri, la complessità che potranno dischiudere, in conseguenza della dismissione delle categorie sovranazionali e dei principi elaborati in seno all'esperienza giuridica comunitaria e dell'inevitabile ritorno ad un'esigenza di delicata sintesi tra modelli affatto ravvicinabili, quali quelli, appunto, di *civil law* e *common law*.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, già l'analisi critica condotta in punto del presupposto di *finality* ha posto l'interprete in condizione di cogliere la perdita culturale e l'aggravio, in termini di complessità tecnico-ricostruttiva, che la frattura provocata dal recesso britannico dall'Unione cagionerà, in un settore sì peculiare come quello regolamentato dal diritto internazionale privato e processuale: non può tacersi, invero, come siffatte problematiche si ripercuotano, in definitiva, sulle

³⁹⁷ Si vedano, sul punto, rispettivamente al Cap. II ed al Cap. III, sez. I, i § 2.3 e 3.1.9.

posizioni giuridiche individuali di soggetti le cui istanze di tutela giurisdizionale diverranno meno effettive di quanto non lo fossero in costanza di un regime armonizzato, anche sul fronte della materia processuale, per effetto dell'intermediazione operata dalle Istituzioni comunitarie.

Ciò è, nondimeno, realistico, altresì, ove si saggi la criticità del presupposto negativo del conflitto tra giudicati, in una prospettiva di confronto con l'omologa previsione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 45: sotto questo profilo e, dunque, con riguardo all'oggetto del processo e della cosa giudicata le peculiarità dei singoli ordinamenti non potranno che stagliarsi, agli occhi dell'interprete e, così pure, dei pratici impegnati nella dimensione contenziosa della *europaean litigation*, quali aspetti di inevitabile complicazione e cagioni di incertezza in ordine all'effettività della tutela accordata, all'estero, alla parte vittoriosa.

Nondimeno, ci pare possa valorizzarsi, ad esemplificazione del primo rilievo poco sopra formulato, l'incisività della condizione ostativa che valorizza, a detrimento dell'attitudine all'efficacia internazionale della pronuncia estera, la ricorrenza di circostanze fraudolente atte ad inficiare la legittimità ed intima giustizia del pronunciamento.

A tal proposito, i giudici richiesti del riconoscimento e dell'esecuzione godranno, nella prospettiva del *common law*, di un potere di controllo piuttosto ampio, che prescinde ed, addirittura, supera gli accertamenti compiuti, a riguardo, dalla corte *a qua*, in ragione di un'esigenza di salvaguardia di un canone di equità assurdo, dal sistema, a valore di imprescindibile rilevanza³⁹⁸; per converso, neppure può cogliersi unanimità di vedute, in seno alla dottrina europea, circa la rilevanza di una difesa siffatta, nella prospettiva del regime comunitario di circolazione delle sentenze³⁹⁹, fermo, in ogni caso, il limite intrinseco, mutuato dal principio di reciproca fiducia tra gli ordinamenti giudiziari dei paesi membri, che ne inibisce l'azionabilità tutte quelle volte in cui possa darsi, nel sistema di provenienza, la previsione di strumenti di impugnazione del provvedimento atti a denunciare l'incidenza di circostanze fraudolente ed al soccombente possa ascriversi un'inerzia colposa, in ordine alla mancata attivazione di mezzi di tutela siffatti⁴⁰⁰.

Da ultimo, non potrà che stigmatizzarsi, ad ulteriore riprova delle incrementate criticità che i creditori saranno chiamati a fronteggiare, qualora intendano perseguire, nel territorio della giurisdizione inglese, il soddisfacimento coattivo della propria pretesa, la rinnovata centralità del profilo della competenza giurisdizionale internazionale del giudice d'origine, cui si è, invece, sottratto valore, nella cornice giuridica del Regolamento Bruxelles I *bis*, a beneficio della

³⁹⁸ Sia consentito rinviare, *supra*, a riguardo, alle considerazioni esposte in sez. I del presente Capitolo, al § 3.1.8.

³⁹⁹ *Ivi*, in specie note 155-159.

⁴⁰⁰ *Ibidem*.

realizzazione della quinta libertà del mercato unico⁴⁰¹: ciò che suscita perplessità, in proposito, non è la previsione di un controllo siffatto in capo al giudice del riconoscimento, che, bensì, caratterizza talaltre normative di diritto comune⁴⁰², prima fra tutte quella italiana⁴⁰³.

Piuttosto, ci si domanda in che termini un criterio di consistenza sì arcaica⁴⁰⁴ e sfuggente, quale quello della *fleeting presence*, del quale anzitempo si è dato conto⁴⁰⁵, possa conciliarsi con modelli di collegamento che fondano la competenza giurisdizionale delle corti europee di tutt'altra fattezza, giacché fondati, ad esempio, sulla localizzazione del domicilio del convenuto o sul luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in causa o di verifica dell'illecito che abbia dato corso al pregiudizio di cui si intenda chiedere il risarcimento.

A tal proposito, ci pare evidente che quanto più rigidamente venga interpretato, da parte del giudice del riconoscimento, il criterio della presenza fisica del convenuto, sul territorio della giurisdizione straniera, tanto più problematici si porranno quei casi in cui, quand'anche la giurisdizione sia stata fondata su un criterio di connessione legittimo per lo Stato di provenienza, nondimeno la parte resistente possa dimostrare di non essersi trovata entro i confini del paese d'origine del provvedimento, al momento specifico della notifica dell'atto introduttivo del giudizio⁴⁰⁶.

⁴⁰¹ Cfr. supra, al Cap. II, il § 2.8. Vale la pena, tuttavia, di precisare, ancora una volta in una logica di raffronto con il sistema di diritto tradizionale in punto di *conflict of laws*, come il silenzio serbato dal legislatore comunitario in ordine alla disposizione di cui all'art. 25 imponga di escludere che, nel sistema Bruxelles, assuma rilevanza, alla stregua di condizione ostativa alla circolazione, la circostanza che il provvedimento riconoscendo sia stato pronunciato dal giudice *a quo* in violazione di un accordo di proroga della giurisdizione e, a ben vedere, altresì, in spregio al meccanismo all'uopo predisposto dall'art. 31 del *Recast Regulation*; per converso, una circostanza di tal sorta comporta l'integrazione del divieto, di matrice legislativa, di cui alla s. 32 del *CJJA 1982* e, pertanto, impone al giudice inglese adito per l'*enforcement* di rifiutare l'ammissione del provvedimento estero, nel territorio del foro (v. *supra*, sez. I, § 3.1.12). Sul punto, si vedano, altresì, CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, *Op. cit.*, p. 355.

⁴⁰² Si vedano, in proposito, gli Autori così come citati nella nota precedente.

⁴⁰³ L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 lett. a).

⁴⁰⁴ Che si tratti di una disciplina, quella afferente alla competenza indiretta del giudice d'origine della sentenza straniera riconoscenda, alquanto risalente e totalmente alvulsa dalla contemporaneità economica, lo evidenzia, altresì, CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can I just let you walk away?"*, *Op. cit.*, p. 171, precisando come ciò dipenda <<verosimilmente [d]al fatto che quel sistema era ormai entrato nell'orbita del diritto internazionale privato europeo: il che la dice lunga sulla poca lungimiranza di un progetto politico-economico che intendesse sostituire i legami con il continente e l'Unione europea con quelli, oramai molto più attenuati, con il Commonwealth o con una agognata Anglosphere>>.

⁴⁰⁵ Si veda, in specie, in sez. I, il § 3.1.5.

⁴⁰⁶ Conclude nel senso che sia verosimile che una decisione straniera pronunciata, nei riguardi del convenuto, da parte del giudice del luogo del suo domicilio possa essere riconosciuta ed eseguita, nel territorio della giurisdizione inglese, in forza del criterio di competenza giurisdizionale indiretta della *physical presence* MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution en Angleterre des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, *cit.*, p. 394; nello stesso

senso, si veda, altresì, CORTESE B., *Op. ult. cit.*, pp. 171-172, ambo valutando l'eventualità in cui dovesse porsi il problema della circolazione, nel territorio della giurisdizione inglese, di pronunce adottate da un giudice europeo in forza dei criteri di riparto della competenza giurisdizionale delineati dal Regolamento Bruxelles I bis, il che, evidentemente, presupporrebbe l'integrazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* e *ratione personae* dell'atto normativo europeo in questione.

CONCLUSIONI

La trattazione sin qui condotta ha consentito all'interprete di rapportarsi al tema della Brexit, nella specifica prospettiva della materia del *conflict of laws*, allo scopo di inquadrare e problematizzare taluni dei molteplici profili di criticità che il cammino di recesso dello Stato britannico dall'Unione europea ha posto e porrà, nel progressivo dipanarsi delle reciproche relazioni tra i paesi del continente.

Può e deve, senz'altro, enfatizzarsi l'unicità storica dell'evento in commento, che, al di là delle specificità tecniche dei molteplici settori intaccati dall'interruzione del cammino di integrazione avviato nel 1973, per effetto dell'adesione del Regno Unito alle Comunità europee, dischiude un tema di più ampio respiro, che attiene, prima di tutto, al complesso dialogo tra famiglie giuridiche - quella di *civil law* e quella di *common law* - che nei principi armonizzati dell'ordinamento comunitario avevano trovato, non senza strida, una sintesi assai benefica, che ha arricchito di indubbio valore gli obiettivi di integrazione realizzati mediante l'opera moderatrice delle Istituzioni comunitarie. In questa stessa prospettiva, esteriorizzando una sensazione latente, nella comunità europea, sin dagli albori del referendum, non può che stigmatizzarsi la perdita, in termini culturali prima ancora che stringentemente giuridici, che la rinnovata contrapposizione dei sistemi di tradizione giuridica differente ha cagionato, nella storia dell'Europa unita.

Una conclusione siffatta, che anticipa e contestualizza considerazione più specifiche, afferenti alla materia peculiare oggetto del presente lavoro, trova validità, anzitutto, nel settore della cooperazione giudiziaria civile, ambito di delicata e ineludibile pregnanza, specie in ragione della vocazione protezionistica ed attuativa di un principio di giustizia sostanziale, che trova manifestazione primaria nelle sfere giuridiche dei soggetti dell'ordinamento internazionale.

La materia del diritto internazionale privato e processuale ha, da sempre, rappresentato, nel modello di integrazione perseguito dalle Istituzioni europee, un caposaldo nel cammino di armonizzazione delle regole giuridiche in vista della realizzazione degli obiettivi del mercato unico, cui la libertà di circolazione dei provvedimenti giudiziari fa da *pendant*, tanto da esser stata affiancata, nel suo indiscutibile valore di strumento di crescita, alle libertà economiche

originariamente delineate nei Trattati istitutivi e realizzate a mezzo dell'abbattimento delle barriere interne. Sin dall'avanguardistico progetto che ha condotto all'adozione della Convenzione d'esecuzione, attraverso il cammino di comunitarizzazione e, più tardi, nel culmine del processo di semplificazione, a mezzo dell'abolizione delle procedure di *exequatur*, l'afflato internazionalistico che contraddistingue il progetto comunitario, nel settore della cooperazione giudiziaria civile, ha ispirato le riflessioni degli interpreti, animato i disegni di riforma di talune normative nazionali, come quella italiana, e permesso un'ottimizzazione delle garanzie processuali ed, in ultima istanza, una valorizzazione dei canoni di certezza giuridica ed effettività della tutela giurisdizionale, che compongono quello zoccolo duro di principi alla deferenza dei quali sono state operate le limitazioni di sovranità nazionale da parte dei singoli paesi membri.

La natura doppia della Convenzione di Bruxelles, conservata, senza soluzione di continuità, dal legislatore europeo e trasfusa negli atti normativi che l'hanno succeduta, ha garantito, attraverso l'armonizzazione dei criteri di riparto della giurisdizione, tra le autorità degli Stati europei, il coordinamento tra i procedimenti e la semplificazione massima delle procedure tese alla vicendevole circolazione dei valori giuridici, l'intessitura di un sistema di garanzie processuali il cui valore, anche ideologico ed epistemologico, fa dell'esperienza di integrazione euro-unitaria un *unicum* nel panorama internazionale.

Sotto il profilo specifico della circolazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, l'entrata in vigore del *Recast Regulation* ha rovesciato l'impostazione storicamente accolta con riguardo all'esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti condannatori esteri: se, per decenni, quantomeno volgendo lo sguardo all'impianto giuridico inaugurato dalla Convenzione di Bruxelles, ad un canone di automaticità nel recepimento dell'efficacia dichiarativo-constitutiva delle pronunce estere è corrisposto un limite altrettanto saldo, che ha imposto un vaglio di omologazione, da parte del giudice dello Stato richiesto, da operarsi a mezzo della tecnica dell'*exequatur*, l'affermazione di un atteggiamento di *mutual trust* sempre più salda e la progressiva affermazione di un *corpus* di regole armonizzate sempre più ampio hanno legittimato l'abolizione di un ultimo baluardo di statalismo, nei rapporti interni alla compagine comunitaria, il che ha comportato, anche nella prospettiva dello stesso Stato britannico, la cristallizzazione di un atteggiamento di apertura ai valori giuridici esteri senza precedenti.

Invero, se da un punto di vista dogmatico, l'affermazione di una regola di efficacia diretta pan-europea della pronuncia ha comportato l'accoglimento di un'impostazione totalmente antitetica rispetto a quella tradizionale - giacché declinata quest'ultima in un'ottica di totale negazione degli effetti interni del *foreign judgment*, inidoneo a sollecitare l'attivazione degli organi esecutivi dell'ordinamento *ad quem*, in ragione di un'applicazione rigida dei confini di territorialità dell'*imperium* sovrano - nella prospettiva dei creditori europei ha, senza dubbio, suggellato l'insorgenza di un potere di natura più penetrante, innestato sull'attribuzione di un'efficacia esecutiva ancorché provvisoria alla decisione ottenuta, a proprio favore, dinanzi ad un'autorità giudiziaria europea, senza che limitazioni di tal sorta potessero discendere dalla natura, prima, necessariamente pecuniaria che caratterizzava il modello del titolo esecutivo europeo.

Indubbiamente, la conservazione dell'impianto delle condizioni ostative già delineato in seno al Regolamento n. 44/2001 e la perdurante previsione di un controllo, in merito, in capo all'autorità del paese di circolazione del provvedimento hanno ridimensionato il progetto assai più avanguardistico tratteggiato, originariamente, dalla Commissione, sicché può ancora darsi riscontro, altresì in seno all'esperienza di integrazione che è propria del cammino europeo, della sopravvivenza di forme di protezionistica chiusura che traggono legittimazione da sempiterni prerogative di salvaguardia della tenuta stessa del sistema che si trovi ad accogliere il prodotto dell'esercizio di un potere sovrano straniero. Pur tuttavia, nell'intreccio di un'impostazione esegetica assai restrittiva, puntellata dai pronunciamenti di storica consistenza promananti dalla Corte di giustizia, e dell'attrazione comunitaria che siffatti requisiti negativi hanno subito, tanto da elevarsi dalle peculiarità dei singoli sistemi ed assumere rilievo, prima di tutto, in quanto capisaldi imprescindibili per la coerenza dello stesso ordinamento giuridico comunitario, ci pare risieda una ragione atta a giustificare la conservazione ed a caratterizzarne le fattezze, senza che l'essenza delle riforme attuate a mezzo della revisione del Regolamento Bruxelles I possa, per ciò solo, perdere il vigore e l'unicità che le deve appartenere.

In un quadro siffatto, che delinea, peraltro, i contorni all'interno dei quali si inserisce un *corpus* di regole di stringente tecnicismo e di delicata funzione, la bolla della Brexit ha prodotto un effetto di dirompente disallineamento, inaugurando una stagione buia di rinverdito sovranismo, che affatto si concilia con le esigenze di celerità ed effettività che le economie moderne e, più nello specifico, il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, per converso, esigono.

Desti notevole perplessità la constatazione dello scarso interesse nutrito dalle delegazioni addette alla negoziazione dell'Accordo di recesso e, al più tardi, del *Trade and Cooperation Agreement* rispetto agli esiti che una *no-deal Brexit* avrebbe inevitabilmente prodotto: proprio una simile circostanza ha animato i dibattiti e le ricostruzioni che hanno posto in evidenza la centralità del tema dell'individuazione del sistema delle fonti applicabili alla *European litigation*, a conclusione dell'*implementation period*, giacché solo dall'esatta ricostruzione delle regole atte a sostituire il regime armonizzato di derivazione comunitaria potrà misurarsi l'entità dell'impatto effettivamente cagionato dalla scelta del popolo del Regno Unito di porre fine al cammino di integrazione sino a quel momento compiuto.

A ben vedere, ciò che si dischiude agli occhi dell'interprete che voglia abbozzare un tentativo di sistematizzazione delle questioni poste dal recesso del Regno Unito, nella materia del diritto internazionale privato e processuale, è un panorama di intrecci teorico-ricostruttivi alimentati dalla collocazione intersezionale di cui soffrono, a cavallo tra le discipline del diritto europeo e del diritto internazionale pubblico e sulla linea di confine di esperienze a vocazione primariamente sovranazionale, ove la progressiva stratificazione delle fonti parrebbe non esser stata accompagnata da una corrispettiva solida riflessione in ordine agli esiti che avrebbero contraddistinto le sorti di regole giuridiche oramai dismesse. Né l'uso di un lessico sì atecnico è casuale, giacché, come si è potuto cogliere, nella stessa ambiguità dell'espressione «*to supersede*» si annida, ad esempio, il dibattito relativo alla supposta reviviscenza della Convenzione d'esecuzione, in conseguenza dell'inevitabile disapplicazione degli atti normativi europei che ha trovato compiuta realizzazione a far data dal 1 gennaio 2021, quantomeno ove la questione controversa attenga alla circolazione di decisioni giudiziarie rese all'esito di procedimenti avviati successivamente alla data di conclusione del periodo transitorio.

Il problema principale per lo studioso che si approcci alla disamina delle conseguenze dell'evento Brexit, nel settore specifico del DIPP, esula, invero, dalla disamina dei principi di diritto transitorio, benché elaborati nell'esigenza, di assoluta centralità, di salvaguardare i giudizi pendenti e le posizioni giuridiche di legittimo affidamento nutrite dai soggetti dell'ordinamento europeo circa la presumibile fruizione del regime agevolato di circolazione delle sentenze: uno degli aspetti di maggiore criticità che la conduzione dei negoziati ha posto si ritiene risieda, proprio, in una focalizzazione eccessiva ed esclusiva di temi siffatti, a totale detrimento del futuro dei rapporti tra gli Stati europei ed il Regno Unito. Ciò che si percepisce, ove ci si addentri

in una ricostruzione della cronistoria dei negoziati, è la sensazione di una sottostima, più o meno consapevole, della complessità teorica che si sarebbe stagliata, agli occhi delle parti, dei pratici e dei teorici del diritto, a conclusione del periodo di transizione. Il risvolto di un'indeterminatezza sì dilagante si produce, tuttavia, *in primis*, sul piano della tutela dei diritti, sicché è proprio in ragione di un'esigenza insopprimibile di realizzazione di un canone di certezza giuridica che sarebbe stato auspicabile un più puntuale e prospettico intervento regolatorio della materia.

Ciò non ha precluso, tuttavia, anzi, ha giustificato la ricerca che si è condotta, che è stata declinata primariamente nell'ottica di individuazione del complesso dei principi giuridici atti a sostituire, *pro futuro*, l'impianto normativo che fa capo al Sistema Bruxelles.

Nella selezione e nel vaglio delle ipotesi ricostruttive che sono state avanzate sin dai frangenti immediatamente successivi alla formalizzazione della volontà di recesso dello Stato britannico, con l'ausilio di una chiave interpretativa coniata nell'ineludibile intersezione di regole e strumenti giuridici che sono propri di diversi settori dell'ordinamento, ci pare siano emersi elementi utili ad operare un'analisi critica di ampio respiro, che valga per l'interprete, anzitutto, quale occasione per cogliere, al di là del merito della soluzione che, di fatto, si accolga, il contributo assai benefico, se non salvifico, delle fonti di derivazione comunitaria, la cui prevalenza, nei rapporti tra gli Stati membri, ha consentito che potessero superarsi o, per lo meno, accantonarsi problemi di interazioni tra fonti giuridiche in merito ai quali non sempre il legislatore europeo, né, dal canto loro, i paesi comunitari hanno ritenuto di poter prendere posizione. Pure, un sì brusco e repentino cambio di scena si crede possa valere quale monito per la stessa comunità internazionale, affinché il progresso giuridico e l'auspicabile declinazione sovranazionale dei centri di produzione normativa si accompagnino ad una più consapevole presa di coscienza delle conseguenze che l'assunzione o la dismissione di obblighi di fonte pattizia possano inevitabilmente cagionare.

La disamina delle opzioni ermeneutiche avanzate dalla dottrina allo scopo di articolare, sistematicamente, il dibattito in merito alla futura articolazione dei rapporti tra gli Stati europei ed il Regno Unito, nella specifica materia del diritto internazionale privato e processuale, ha posto in luce i benefici ed i limiti che ciascuno dei modelli giuridici testé prospettati avrebbe manifestato, dando rilievo, in particolare, al tema del delicato bilanciamento tra le funzioni e prerogative delle Istituzioni comunitarie, prima fra tutte della Corte di giustizia, e le

rivendicazioni di autonomia e libero esercizio della sovranità che la fazione dei *Brexiters* aveva strenuamente calato nel dibattito preliminare al referendum.

Di tutte le ricostruzioni rievocate, talune, seppur scientemente difese ed auspiccate, hanno trovato ostacolo nello stesso dipanarsi delle negoziazioni successive alla stipula del *Withdrawal Agreement*: basti far menzione, a riguardo, al tentativo fallito dal Regno Unito di accesso, *iure proprio*, alla Convenzione di Lugano II, nella prospettiva del quale lo stesso Governo britannico aveva articolato le proprie posizioni, combinandone la futura operatività con la perdurante vigenza di fonti di matrice pattizia, che ne disciplinassero gli obblighi in materia di DIPP, su base bilaterale, come evidenziano, ad esempio, i termini dell'accordo che ha dato nuovo lustro all'antica convenzione anglo-norvegese.

Altre hanno scontato il limite dei principi e dell'articolazione stessa dell'organizzazione comunitaria, la cui peculiare conformazione ed i cui penetranti obiettivi condizionano, oramai, irrimediabilmente l'assetto delle fonti che, sul piano internazionale, potranno regolamentare la materia della cooperazione giudiziaria civile, ove risultino coinvolti gli interessi dei paesi membri: in questa prospettiva, se la supposta reviviscenza della Convenzione d'esecuzione parrebbe poter essere esclusa, stante la rilevanza della conservazione della *membership* europea dei paesi firmatari, ai fini della sopravvivenza stessa dell'accordo, altrimenti sacrificato dinanzi ad un mutamento delle circostanze sì pregnante da legittimarne la terminazione, secondo quanto sancito dall'art. 62 della Convenzione di Vienna del 1969, la declinazione, su base pattizia e bilaterale, delle reciproche relazione tra lo Stato britannico e i paesi che compongono la compagine europea va esclusa, in conseguenza dell'affermazione di una competenza esclusiva esterna dell'Unione, nella materia del diritto internazionale privato e processuale.

Ciò comporta, dal nostro punto di vista, l'impossibilità di ricorrere al modello di circolazione dei provvedimenti esteri tratteggiato dal *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*, sulla cui struttura si plasmano le convenzioni bilaterali siglate, dal Regno Unito, con taluni Stati europei, a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento, ed il cui impianto, ancorché mutuato dai principi di *common law*, se ne discosta, in realtà, notevolmente, giacché accoglie un sistema di controllo del provvedimento straniero chiamato a spiegare la propria efficacia esecutiva, oltre confine, ben più simile al meccanismo di *exequatur*, come testimoniato dall'utilizzo della tecnica di *registration*, ai fini della circolazione delle decisioni europee nel

Regno Unito, prima delle modifiche operate a mezzo dell'adozione del Regolamento Bruxelles I *bis*.

Sul presupposto che tali siano i limiti giuridici che si frappongono alla fruibilità di ciascuna delle ipotesi testé rievocate, si è, dunque, ancorata la ricostruzione sin qui condotta alla disamina dei principi che animano la materia del *conflict of laws*, nella prospettiva del diritto tradizionale, così come applicato all'interno dei confini della giurisdizione inglese.

L'impostazione prescelta, arricchita da una disamina storico-dogmatica, che consentisse all'interprete di acquisire gli strumenti necessari a saggiare i profili di diversità e gli aspetti di problematicità che la successione normativa avrebbe evidenziato, ha permesso di rimarcare l'antiteticità, sotto il profilo della circolazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti esteri, che contraddistingue il modello di *common law* rispetto a quello accolto in seno all'esperienza giuridica europea.

A ben vedere, il ritorno al passato inaugurato con la conclusione del periodo transitorio non si limita a decretare la rinnovata preminenza di un'impostazione statalista, che si manifesta attraverso la rinnovazione di un limite all'automatico dispiegamento dell'efficacia esecutiva che promani da pronunce condannatorie straniere, com'è tipico della più parte dei sistemi nazionali, in ragione di quella concezione classica del potere di imperio che si suole cristallizzare nella necessaria apposizione della formula esecutiva da parte del sistema di circolazione ove il creditore intenda azionare il titolo esecutivo giudiziale estero. Piuttosto, una *restoration* della disciplina di diritto comune inglese, che bensì comporta la necessità, per il creditore, di attivarsi in termini ben più onerosi affinché dalla pronuncia di condanna ottenuta, a suo favore, in terra straniera, possa discendere il soddisfacimento coattivo della propria pretesa rimasta insoddisfatta, esige, *in primis*, l'adattamento delle proprie categorie definitorie ad una concezione della problematica della circolazione dei valori giuridici esteri che non trova eguali, nel continente.

Dalla valorizzazione di una teorica di stretta territorialità del potere sovrano discende, nella prospettiva del *common law* inglese, una progressiva dismissione della funzione della sentenza quale manifestazione dell'*imperium* dello Stato dal cui predominio il giudice tragga legittimazione per l'esercizio della funzione giurisdicente; piuttosto, la pronuncia giurisdizionale acquista vigore e rilevanza in ragione della modificazione giuridica che produce sul piano del diritto sostanziale, decretando l'insorgenza di un'obbligazione in capo al debitore condannato cui i giudici dell'ordinamento *ad quem* saranno chiamati ad accordare tutela in conseguenza di una

manifestazione, più o meno espressa, della volontà delle stesse parti di assoggettarsi al vincolo nascente dal provvedimento giurisdizionale straniero.

É la volontà, in senso lato, negoziale degli stessi litiganti che costituisce il vero fondamento del modello tradizionale di diritto comune, in materia di *recognition and enforcement* dei giudicati esteri, come testimonia, ci è parso, la peculiare conformazione del presupposto positivo dell'*international jurisdiction* del giudice *a quo*, che la corte richiesta è nuovamente legittimata a vagliare, in netta cesura con l'impostazione accolta dal *Recast Regulation* sul fondamento del crisma di mutua fiducia tra i paesi membri. Tanto nel criterio della *physical presence* quanto in quello della *voluntary submission* risiede l'espressione di una condotta volontaristica delle parti, la quale suggella i termini di un accordo di accettazione del contenuto del giudicato, cui l'ordinamento giuridico inglese riconnette quel presupposto di *conclusiveness*, che giustifica il divieto di revisione nel merito che la corte investita del procedimento di *enforcement at common law* sarà chiamata ad osservare.

Ebbene, siffatte premesse epistemologiche costituiscono l'architrave teorico sul quale si modella un sistema - quello del *conflict of laws* inglese - profondamente intriso di retaggi storici che ne evidenziano, almeno in parte, la limitatezza rispetto alla contemporaneità del mondo economico nelle cui dinamiche si innesta, altresì, la *cross-border litigation*.

Conviene, invero, rievocare l'influenza romanistica che traspare dalla stessa conformazione del procedimento di *enforcement at common law* che i creditori sono chiamati ad azionare, laddove intendano realizzare l'esecuzione transfrontaliera delle proprie pretese creditorie rimaste insoddisfatte: il modello tradizionale, per un verso, ricalca l'*action of debt*, imponendo al creditore di invocare la tutela delle corti nazionali allo scopo di ottenere la pronuncia di una decisione interna che condanni il debitore all'adempimento dell'*obligation* scaturita dalla speculare condanna estera; per l'altro, trae vigore da una concezione tradizionale dell'esecuzione forzata, innestata sulla natura precipuamente pecuniaria del debito inadempito, con la conseguenza che ne risulteranno caratterizzati quei soli provvedimenti che potranno tecnicamente beneficiare di un modello di *enforcement* siffatto, vale a dire i soli *money judgments*, contraddistinti, peraltro, da un requisito di *finality* imprescindibile a decretare l'insorgenza stessa di un obbligo di tal sorta.

Si comprenderà, dunque, come ciò che, materialmente, discende da una simile impostazione ammonti ad una compressione dei poteri di cui il creditore potrà beneficiare, ove sia necessitato a

portare ad esecuzione, nel territorio della giurisdizione inglese, un provvedimento di condanna ottenuto, a suo favore, all'esito di un giudizio celebrato dinanzi ad un giudice europeo: non solo tramonterà, definitivamente, per lo stesso, il beneficio del modello del titolo esecutivo europeo, così come delineato dal legislatore del Regolamento n. 1215/2012, giacché non vi sarà possibilità alcuna di fondare, direttamente, l'azione esecutiva sulla stessa decisione estera. Pure, risulterà ridimensionata la cerchia delle pronunce atte a legittimarne l'azione di *enforcement at common law*, dal momento che non potrà più dirsi bastevole l'attribuzione alla decisione di un'efficacia esecutiva, ancorché provvisoria, da parte del suo ordinamento d'origine: a ben vedere, neppure rileverà, nella prospettiva dello Stato di circolazione, che il provvedimento rechi un'efficacia siffatta, essendo, piuttosto, decisivo, per il modello di *common law*, che alla decisione possa riconoscersi un grado di stabilità e tendenziale immutabilità tale da qualificare la pronuncia come statuizione definitiva del giudicante originariamente adito.

Proprio quest'ultima circostanza farà da perno ad un'ulteriore e più generale considerazione, che nuovamente conduce la riflessione al tema ampio della comparazione e della relazione tra sistemi giuridici di tradizione differente: il requisito di *finality* che deve caratterizzare la decisione straniera, nell'ottica della sua circolazione nell'ordinamento del foro inglese, si pone, in relazione all'istituto della cosa giudicata formale, in una condizione di difficile possibilità di raffronto, trattandosi, a ben vedere, di connotati del provvedimento giurisdizionale assai peculiari e del tutto differenti, che non facilitano, pertanto, l'opera dell'interprete, ove si trovi a valutare la compatibilità dei propri modelli processuali con il sistema tipico delle esperienze giuridiche di *common law*. La soluzione che si è ritenuto di prediligere, a riguardo - specie in ragione della funzione che un presupposto siffatto svolge, alla luce del sistema normativo nell'ambito del quale si inserisce - è improntata ad una commistione delle nozioni proprie dell'ordinamento d'origine della pronuncia e di quello di destinazione, di modo che, di tal guisa, possa valutarsi, ridimensionando un pericoloso rischio di *misunderstanding*, l'attitudine della decisione della cui circolazione si tratti a qualificarsi alla stregua di *the court's final word*.

Ben più problematica si prospetterà, invece, la riflessione ed, in definitiva, la valutazione della possibilità stessa di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento europeo, ove ci si accinga a valutare l'incidenza di taluno dei motivi ostativi ed, in specie, della condizione negativa del conflitto tra giudicati, rivestendo, notoriamente, la *res judicata* e, più in generale, l'oggetto del processo, nella prospettiva dei sistemi anglo-americani, una connotazione del tutto peculiare che,

anche sotto il profilo dell'estensione oggettiva del vincolo preclusivo che ne discenda, non consente un automatico ravvicinamento all'istituto della cosa giudicata, così come qualificato nel prisma dei modelli più propriamente caratteristici della tradizione giuridica di *civil law*.

In definitiva, nel tentativo di abbozzare un bilancio che, senza pretese di completezza, possa quantomeno illuminare taluni degli aspetti di criticità che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha dischiuso, dovrà, senz'altro, darsi conto delle maggiori complessità che il procedimento di esecuzione transfrontaliera delle pronunce condannatorie europee solleverà, nella prospettiva del creditore. La necessità di azionare un giudizio *ex novo*, al fine di ottenere un provvedimento interno di contenuto conforme a quello straniero, ponendosi in termini di antitetività rispetto al modello accolto in seno all'esperienza giuridica comunitaria, non potrà che gravare di tempi e costi inevitabilmente incrementati le posizioni creditorie che necessiteranno di soddisfacimento coattivo, attraverso l'intermediazione degli organi esecutivi dell'ordinamento giuridico inglese. La limitazione imposta dalla natura stessa del procedimento di *enforcement*, improntato all'attuazione esclusiva di debiti di contenuto pecuniario che rechino crismi di definitività tali da qualificarli alla luce di uno stringente canone di *finality*, implica un netto ridimensionamento dei poteri della parte, pure nell'eventualità in cui abbia ottenuto, a suo vantaggio, la pronuncia di un titolo esecutivo, di matrice giudiziale, che condanni il debitore all'adempimento di obbligazioni di contenuto differente dalla dazione di *certa pecunia*: anche in tali casi, la perdita di un potere di azione esecutiva diretta - per converso caratteristico del modello introdotto dal Regolamento n. 1215/2012 - non potrà che riverberarsi, in termini assai negativi, sulle aspettative di tutela delle parti, che si vedranno onerate di adempimenti processuali pressoché duplicati, oltre che, inevitabilmente, soggette alle peculiarità ed ai tecnicismi di un sistema, quello di *conflict of laws*, ben più gravoso se solo si ponga mente al novero ed al contenuto esegetico dei presupposti positivi e delle condizioni negative che, poco sopra, si sono analizzate.

Più in generale, tuttavia, a riconferma della sensazione manifestata *ad incipit* delle presenti conclusioni, ci pare che l'aspetto di più evidente clamore attenga, come si è detto, all'arretramento, in termini culturali ed ideologici, che la vittoria dei nazionalismi rispetto ad un modello di integrazione di indubbia efficienza ed inestimabile valore, come quello europeo, ha comportato, tanto da esigere che si rinnovino quelle riflessioni finalizzate a contestualizzare ed articolare il dibattito, per la verità mai sopito, circa l'interazione dialettica che contraddistingue

le reciproche relazioni tra famiglie giuridiche e si rivestano i panni della comparazione, quanto mai necessari per arricchire di strumenti di più incisiva operatività i commentatori e gli operatori sin d'ora in avanti impegnati nell'analisi del futuro dei rapporti giuridici tra una nuova Europea ed il popolo d'oltremarica.

BIBLIOGRAFIA

ADLER-NISSEN R., *Opting-out from the European Union: diplomacy, sovereignty and european integration*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014;

AIKENS R.-DINSMORE A., *Jurisdiction, Enforcement and the Conflict of Laws in Cross-Border Commercial Disputes: What Are the Legal Consequences of Brexit?*, in *European Business Law Review*, 2016, p. 903 ss.;

AKEHURST M.B., *Treaties, Termination*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]*, 2000, IV;

ALBERTI J., *La (discutibile) reviviscenza delle Convenzioni di Bruxelles e Roma nei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit*, in *Eurojus*, 4/2019, p. 39 ss.;

ALLEN N., *'Brexit means Brexit': Theresa May and post-referendum British politics*, in *British Politics*, 2018, p. 105 ss.;

ALLORIO E.-COLESANTI V., *Esecuzione forzata (diritto processuale civile)*, in *Novissimo Digesto italiano*, IV, Torino, 1959;

AL MUREDEN E., *L'apertura delle Sezioni Unite ai punitive damages tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019;

ALTUN K., *Anti-suit injunctions in European transnational litigation: Past, present and post-Brexit future of an unusual remedy*, in *28 European Review of Private Law*, 2020, p. 585 ss.;

ANDREWS N., *Abuse of process and obstructive tactics under the Brussels jurisdictional system: unresolved problems for the European authorities Erich Gasser GmbH v MISATSrl Case C-116/02 (9 December 2003) and Turner v Grovit Case C-159/02 (27 April 2004)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2005, p. 8 ss.;

ANDREWS N., *Andrews on civil procedure, Court proceedings, arbitration & mediation*, 2^a ed., Intersententia, Cambridge, Antwerp, Chicago, 2019;

ANDREWS N., *English civil procedure*, Oxford, OUP, 2003;

ANZILOTTI D., *Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in ordine alla seconda convenzione dell'Aja 12 giugno 1902*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1907;

ARMSTRONG K. A., *Brexit time. Leaving the EU - Why, how and when?*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017;

ARZANDEH A., *Forum (non) conveniens in England. Past, Present, and Future*, Oxford, Hart Publishing, 2020;

ATTARDI A., *Diritto processuale civile, I, Parte generale*, Padova, CEDAM, 1994;

ATTARDI A., *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto civile*, 1995;

ATTARDI A., *Litispendenza e oggetto del processo nella Convenzione di Bruxelles*, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, IV;

BAREL B., *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, CEDAM, 2008;

BARIATTI S., *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2001;

BARIATTI S., *What are judgments under the 1968 Brussels Convention?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2001;

BARILE G., voce "*Diritto internazionale privato*", in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, Giuffrè, 1964;

BARNETT P., *Res judicata, estoppel and foreign judgments*, Oxford, OUP, 2001;

BASEDOW, J., *The communitarization of the conflict of laws under the Treaty of Amsterdam*, in *37 Common Market Law Review*, 2000;

BAUMGARTNER S.P. (edited by), *Recognition and enforcement of foreign judgments outside the scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague-London-Boston, Kluwer Law Int., 2000;

BEAUMONT P.-JOHNSTON E., *Abolition of exequatur in Brussels I*, in IPRax, 2, 2010. ID., *Can exequatur be abolished in Brussels I whilst retaining a public policy defence?*, in *Journal of PIL*, 2010;

BEAUMONT P., *Hague Choice of Court Agreements Convention 2005: Background, Negotiations, Analysis and Current Status*, in *Journal of PIL*, 2009;

BENEDETTELLI M.V., *Le anti-suit injunctions nell'arbitrato internazionale: questioni di legittimità e opportunità*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2014;

BERAUDO J.P., *Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Reconnaissance des décisions juridictionnelles*, in *JurisClasseur Procédure Civile*, fasc. 52-5, Paris, 1988;

BERTOLI P., *La <<Brexit>> e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017;

BERTOLI P., *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2008;

BETTONI G., *Le notificazioni all'estero secondo l'attuale normativa internazionale e interna*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981;

BIAGIONI G. (Editore), *Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio giudiziario europeo*, Torino, Giappichelli, 2015;

BIAGIONI G., *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011;

BIAVATI P. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2010;

BINA M., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE n. 861/2007)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2008;

BONOMI A., *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*, in ID.(a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, Giappichelli, 2009;

BORM-REID M., *Recognition and enforcement of foreign judgments*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1954;

BOSCHIERO N., *L'ordine pubblico processuale comunitario ed "europeo"*, in DE CESARI P.-FRIGESSI DI RATTALMA M. (a cura di), *La tutela transnazionale del credito*, Torino, Giappichelli, 2007;

BOSCHIERO N., *The forthcoming European Enforcement Order. Towards a European law-enforcement area*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003;

BOSCHIERO N., *Vendita*, in BARATTA R. (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Milano, Giuffr , 2010;

BRIGGS A., *Agreements on Jurisdiction and Choice of Law*, Oxford, OUP, 2008;

BRIGGS A., *Arbitration and the Brussels Regulation Again*, in *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 2015;

BRIGGS A., *Brexit and private international law: an English perspective*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2/2019;

BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 6^a ed., Abingdon, Informa Law from Routledge, 2015;

BRIGGS A., *Civil jurisdiction and judgments*, 7^a ed., London-Abingdon-New York, Informa Law from Routledge, 2021;

BRIGGS A., *Decisions of British Courts during 2004*, B) *Private international law*, in *75 British Yearbook of International Law*, 2004;

BRIGGS A., *Forum non conveniens - The last word?*, in *Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly*, 1987;

BRIGGS A., *Private International Law in English courts*, Oxford, OUP, 2014;

BRIGGS A., *Recognition and enforcement of judgments (common law)*, in BASEDOW J.-RÜHL G.-FERRARI F.-de MIGUEL ASENSIO P. (edited by), *Encyclopedia of Private International Law, II*, Cheltenham, Northampton, EE Publishing, 2017;

BRIGGS A., *Recognition of foreign judgments: a matter of obligation*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2013;

BRIGGS A., *The conflict of laws, 4^a ed.*, Oxford, OUP, 2019;

BRIGGS A., *The Death of Harrods: Forum non conveniens and the European Court*, in *Law Quarterly Review*, 2005;

BURROWS A., *Remedies for torts, breach of contract, and equitable wrongs, 4^a ed.*, Oxford, OUP, 2019;

BUSCEMI M.-MAROTTI L., *Obblighi procedurali e conseguenze del recesso dai trattati: quale rilevanza della convenzione di Vienna nella prassi recente?*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2019;

BUTLER D.-KITZINGER U., *The 1975 Referendum*, London, Palgrave Macmillan, 1975;

CALVO CARAVACA A.L.-CARRASCOSA GONZÁLEZ J., *Art. 26*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P. (a cura di), *Brussels Ibis Regulation, Commentary*, Köln, Schmidt, 2016;

CAMPEIS G.-DE PAULI A., *La procedura civile internazionale*, Padova, CEDAM, 1991;

CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Quando la sentenza nazionale contrastante è in concreto ostativa all'ingresso nell'ordinamento d'appartenenza della sentenza pronunciata da giudici di altri Paesi dell'Unione europea*, nota a Cassazione 12 novembre 1994, n. 9554, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, I;

CAMPUS M.G., *Commento all'art. 142*, in CONSOLO C. (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, I, Milanofiori Assago, 2013;

CANNIZZARO E., *Le relazioni esterne della Comunità: verso un paradigma unitario?*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2007;

CAPONI B., *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro italiano*, 2009, I;

CAPOTORTI F., *L'extinction et la suspension des traitès*, in *Recueil des cours*, 1970;

CARAVALE G., *La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster*, in *federalismi.it*, n. 16/2019;

CARBONE S.M., *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013;

CARBONE S. M., *Il nuovo spazio giudiziario europeo dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001*, 4^a ed., Torino, Giappichelli, 2002;

CARBONE S.M., *Lo spazio giudiziario europeo, Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2^a ed., Torino, Giappichelli Editore, 1997;

CARBONE S.M., *Obiettivi di diritto materiale e tendenze del diritto internazionale privato e processuale comunitario*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2/2007;

CARBONE S.M.-TUO C., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Il Regolamento UE n. 1215/2012*, in AJANI G.-BENACCHIO G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2016;

CARBONE S.M.-TUO C.-AMALFITANO C., *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale: da Bruxelles I al Regolamento CE n. 805/2004*, Torino, Giappichelli, 2009;

CARLOTTO I., *La nuova Convenzione di Lugano e le competenze esterne della Comunità*, in *Quaderni costituzionali*, 2006;

CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile, I*, Padova, CEDAM, 1936;

CARPI F., *L'esecutorietà delle sentenze e l'opposizione nel regolamento n. 44 del 2001 e le recenti modifiche*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1/2013;

CARPI F.-CIACCIA CAVALLARI B., *Notificazione all'estero in materia civile e commerciale (convenzione dell'Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982;

CARRATTA A., *Il nuovo procedimento ingiuntivo europeo fra luci ed ombre*, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, Giuffr , 2007;

CARRATTA A., *La sentenza civile straniera fra "riconoscimento" ed "estensione dell'efficacia"*, in *Rivista di diritto processuale*, 4/2006;

CARRATTA A., *Titolo esecutivo europeo. I) Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 2006;

CARRUTHERS J.M., *Brexit-The implications for civil and commercial jurisdiction and judgment enforcement*, in *Scots Law Times*, 2017;

CARTER P.B., *Decisions of British courts during 1982, B. Private international law*, in *53 British Yearbook of International Law*, 1982;

CATELLANI E. L., *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, Torino, Unione Tipografico-editrice, 1895;

CHAPAUX V., *Art. 54 Convention of 1969*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary, II*, Oxford, O.U.P., 2011;

CHECA MARTIN Z M., *Brexit and Private International Law: Looking Forward from the UK but Actually Going Backward*, in *24 Spanish Yearbook of International Law*, 2020;

CHESHIRE G. C., *Private international law, 5^a ed.*, Oxford, At the Clarendon Press, 1957;

CHESHIRE G. C., *Private international law, 7^a ed.*, London, Butterworths, 1965;

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, Jovene, 1935;

CHIOVENDA G., *Principi di diritto processuale civile, 3^a ed.*, Napoli, Jovene, 1925;

CIVININI M.G., *Il riconoscimento delle sentenze straniere (Artt. 64-67 L. n. 218/1995)*, Milano, Giuffr , 2001;

CLARKE C.E.-SAMENOW C.U., *The summary judgment*, in 38 *Yale Law Journal*, 1928;

COLLIER J.G., *Recognition and enforcement of foreign judgments: England*, in WALTER G.-BAUMGARTNER S.P. (edited by), *Recognition and enforcement of foreign judgments outside the scope of the Brussels and Lugano Conventions*, The Hague-London-Boston, Kluwer Law international, 2000;

COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, 11th ed.*, London, Stevens & sons Limited, 1987;

COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, I, 15th ed.*, London, Sweet & Maxwell, 2012;

COLLINS L. et al. (edited by), *Dicey, Morris & Collins on the conflict of laws, Preface to the Fifth cumulative supplement to the fifteenth edition*, London, Sweet&Maxwell, 2019;

COLLINS L., *The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, London, Butterworths, 1983;

CONDORELLI L., *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, Giuffrè, 1967;

CONSOLO C., *Evoluzione nel riconoscimento delle sentenze*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 1997, nonché in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 2002;

CONSOLO C., *Il ruolo del giudicato formale quale requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto processuale*, 1991, nonché in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 2002;

CONSOLO C., *La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 2002;

CONSOLO C., *Profili di litispendenza internazionale*, in ID., *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffrè, 2002;

CONSOLO C., *Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)*, nota a Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Corriere giuridico*, 2017;

CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli Editore, 2019;

CONSOLO C.-MERLINE E., *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura, nota a Corte di giustizia, 6 giugno 2002, C-80/00, Italian leather s.p.a. c. Weco Polstermöbel GmbH & Co.*, in *Int'l Lis*, 2002;

CONSOLO C.-STELLA M., *L'influenza della Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'impero*, in *Int'l Lis*, 2, 2016;

CORSI G., *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages*, in *Danno e responsabilità*, 4, 2017;

CORTESE B., *Brexit e diritto internazionale privato tra Roma, Bruxelles e Lugano: "how can I just let you go away?"*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1/2021;

COSCIA G., *Conflitti e contrasti tra giudicati nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995;

COSTANTINO B., voce <<Notificazione - Diritto internazionale privato e processuale>>, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1990;

COSTANTINO B.-SARAVALLE A., *Il regime della notificazione all'estero secondo la convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1984;

COWIE G., *A user's guide to the meaningful vote*, House of Commons Library Briefing Paper n. 08424, 25 ottobre 2018;

CRAWFORD E. B.-CARRUTHERS J.M., *Brexit: the impact on judicial cooperation in civil matters having cross-order implicazioni - A british perspective*, in *European Papers*, 3/2018;

CREMONA M., *Opinion 1/13 and 2/13 and the EU External Relations Law*, in FRANZINA P. (edited by), *The external dimension of EU private International Law after Opinion 1/13*, Cambridge, Intersententia, 2017;

CROISANT G., *Fog in channel - Continent cut off. Les conséquences juridiques du Brexit pour le droit international privé et l'arbitrage international*, in *Journal des tribunaux*, 2017;

CUNIBERTI G., *Conflict of laws - A comparative approach*, Cheltenham, Northampton, Elgar, 2017;

CUNIBERTI G., *La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais. À propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg*, in *Revue critique DIP*, 2009;

CUNIBERTI G.-RUEDA I., *sub art. 40*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Brussels I bis Regulation: Commentary*, Köln, Schmidt, 2016;

CUNIBERTI G.-WINKLER M.M., *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2006;

CURTI GIALDINO C., *La richiesta britannica di rinegoziare taluni impegni europei: prime considerazioni sulla lettera del premier Cameron al presidente del Consiglio europeo Tusk*, in *Federalismi.it*, n. 23/2015;

CURTIS J.-DEMARS S.-FELLA S.-FERGUSON D.-FINLAY J.-HINSON S.-JOZEPA I.-KEEP M.-SEELY A.-TORRANCE D.-WEBB D., *The October 2019 EU-UK Withdrawal Agreement*, House of Commons Library Briefing Paper n. CBP 8713, 17 October 2019;

D'ALESSANDRO E., *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, Giappichelli, 2008;

D'ALESSANDRO E., *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, Giappichelli, 2007;

D'ALESSANDRO E., *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013;

D'ALESSANDRO E., *L'incidenza delle pronunce della Corte di giustizia sulla portata delle pronunce italiane in punto di giurisdizione. I casi Interedil e Gothaer*, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, 1/2019;

D'ALESSANDRO E., *La Corte di giustizia dichiara le anti-suit injunctions a tutela dell'arbitrato inglese incompatibili con il sistema del reg. n. 44/2000*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2009;

D'ALESSANDRO E., *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di Cassazione*, nota a Cassazione, 16 maggio 2014, n. 10853, in *Int'l Lis*, 2014;

D'ALESSANDRO E., *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2010;

D'ALESSANDRO E., *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la corte di giustizia impone limiti di efficacia europei, nota a Corte di giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, in *Foro italiano*, 2013, IV;

D'ALESSANDRO E., *Provvedimento inglese di esclusione dal processo e diniego di riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico processuale. La Corte di giustizia si pronuncia sul caso "Gambazzi"*, in *Foro italiano*, 2009, IV;

D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle Sezioni Unite*, nota a Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, in *Int'l Lis*, 2016;

D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve (nota a Cass. 5 luglio 2017, n. 16601)*, in *Foro italiano*, 2017, I;

D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle Sezioni Unite*, nota a Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, in *Foro italiano*, 2016;

D'ALESSANDRO E., *Sulla portata delle pronunce interpretative della Corte di giustizia e sulla riconoscibilità della decisione contumaciale inglese*, nota a Cassazione, 9 maggio 2013, n. 11021, *Gambazzi c. Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Foro italiano*, 2013;

D'ALESSANDRO E., *The impact of Article 6 of the European Convention of Human Rights on the Enforcement of Foreign Judgments rendered in a non Contracting State*, in *Zeitschrift für Zivilprozess International*, 2010;

D'ALESSANDRO E., *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2016;

D'ALESSANDRO E., *Volli, sempre volli, fortissimamente volli: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso Gazprom*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2015;

D'ARGENTRÉ, *Commentarii in patrias Britonum leges seu consuetudines antiquissimi ducatus Britanniae*, riportato da MEIJERS E. M., *L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé a partir du moyen âge spécialement dans l'Europe occidentale*, in *Recueil des cours*, 1934, III;

DALFINO D., *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?*, nota a Corte di giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, in *Int'l Lis*, 2014;

DALHUISEN J., *Recognition of civil and commercial judgments if the UK reaches "exit day" without a new arrangement in place*, in *10 Butterworths Journal of International Banking and Financial Law*, 2017;

DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, Sistema istituzionale - Ordinamento - Tutela giurisdizionale - Competenze*, VIª ed., Giuffrè, Milano, 2018;

DANIELE L., *La notificazione della domanda giudiziale come presupposto per il riconoscimento delle decisioni nella Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1983;

DANOV M., *Cross-border litigation: Evaluating the Brexit impact—a socio-legal model for data analysis*, in *27 Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020;

DANOV M., *Cross-Border Litigation in England and Wales: Pre-Brexit Data and Post-Brexit Implications*, in *25 Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2018;

DANOV M., *Cross-Border litigation—New Data, Initial Brexit Implications in England and Wales and Long-Term Policy Choices*, *XXI Yearbook of Private International Law*, 2019-2020;

DAVÌ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, in *federalismi.it*, 4/2020;

DE CESARI P.-FRIGESSI DI RATTALMA M. (a cura di), *La tutela transnazionale del credito*, Torino, Giappichelli, 2007;

DE COCK H., *Effets et exécution des jugements étrangers*, in *Recueil des cours*, 1925, V;

DE CRISTOFARO M., *L'incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l'ultima parola?*, in *Rivista di diritto processuale*, 2006;

DE CRISTOFARO M., *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2004, 3-4;

DE CRISTOFARO M., *Ordine pubblico "processuale" ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale "europeo"*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale*, Omaggio ad Aldo Attardi, Padova, CEDAM, 2009;

DE CRISTOFARO M., *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, in POCAR F.-VIARENGO I.-VILLATA F.C. (Ed.), *Recasting Bruxelles I*, Milano, CEDAM, 2012;

DE LEVAL G., *L'evanescence de l'exequatur dans l'espace judiciaire européen*, in RICCI E.-CAVALLONE B.-SALETTI A. (editori), *Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia*, III, Milano, 2005;

DE MIGUEL ASENSIO P.A.-BERGÉ J.-S., *The place of international agreements and european law in a European code of Private International Law*, in FALLON M.-LAGARDE P.-POILLOT-PERUZZETO S. (dir.), *Quelle architecture pour un code européen de droit internationale privé?*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang s.a., 2011;

DI BLASE A., *Conessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, CEDAM, 1993;

DI BLASE A., *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1987;

DICKINSON A., *Back to the future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *Journal of PIL*, 2016;

DICKINSON A., *Close the door on your way out - Free Movement of Judgements in Civil Matters. A "Brexit" Case Study*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 3/2017;

DICKINSON A., *Foreign submission*, in *135 Law Quarterly Review*, 2019;

DÖRR O., *Art. 31, General rule of interpretation*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Conventions on the Law of Treaties, A commentary*, Verlag, Springer, 2018;

DROZ G.A.L., *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun: étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, Paris, Dalloz, 1972;

DUBUISSON F., *Art. 59 Convention 1969*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: a commentary*, Oxford, O.U.P., 2011;

DYWER D.M., *Introduction*, in ID., (edited by), *Civil Procedure Rules ten years on*, Oxford, OUP, 2009;

FABBRINI F., *The Brexit negotiation and the May' Government*, in *European Journal of Legal Studies Special Issue*, 2019;

FABBRINI F., *The Law and Politics of Brexit, Volume II: The Withdrawal Agreement*, Oxford, O.U.P., 2020;

FARINA M., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1-2/2005;

FAWCETT J.J., *A New approach to jurisdiction over companies in Private International Law*, in *37 International and Comparative Law Quarterly*, 1988;

FAWCETT J.J., *General report*, in ID. (a cura di), *Declining Jurisdiction in Private International Law: Reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law, Athens, August 1994*, Oxford, Clarendon Press, 1995;

FAWCETT J.J.-CARRUTHERS J.M.-NORTH P.M. (a cura di), *Cheshire, North & Fawcett: private international law, 14^a ed.*, Oxford, OUP, 2008;

FAWCETT J.J., *The Impact of Article 6(1) of the ECHR on Private International Law*, in *56 International and Comparative Law Quarterly*, 2007;

FENTIMAN R., *sub artt. 29-34*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P., *Brussels I bis Regulation: Commentary*, Köln, Schmidt, 2016;

FERACI O., *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3, 2011;

FERACI O., *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffré, 2012;

FERACI O., *La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007;

FERRARI F., *Sul riconoscimento di sentenze straniere di condanna ai danni punitivi*, in *Rivista di diritto processuale*, 2018;

FIORINI A., *The Evolution of European Private International Law*, in *57 International Comparative Law Quarterly*, 2008;

FITCHEN J., *The PIL consequences of Brexit*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2017;

FOCARELLI C., *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001;

FOIS P., *La problematica degli accordi degli Stati membri nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 marzo 1971*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1972;

FRADEANI F., *I provvedimenti cautelari nelle controversie transfrontaliere*, in CARRATTA A. (a cura di), *I procedimenti cautelari*, Bologna, Zanichelli Editore, 2013;

FRANCHI G., *La Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle sentenze nei rapporti italo-tedeschi*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1976;

FRANCQ S., *sub art. 45*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P. (edited by), *Brussels I bis regulation*, Koln, Schmidt, 2016;

FRANZINA P., *Successive Proceedings over the Same Cause of Action: A Plea for a New Rule on Dismissal for Lack of Jurisdiction?*, in POCAR F.-VIARENGO I.-VILLATA F. (edited by), *Recasting Brussels I*, Padova, CEDAM, 2012;

FRANZINA P. (edited by), *The External Dimension of EU Private International Law after Opinion 1/13*, Cambridge, Intersentia, 2017;

FRIGO M.-FUMAGALLI L., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, CEDAM, 2003;

FUMAGALLI L., *Anti-suit injunction e arbitrato: una tutela troppo invasiva?*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2005;

FUMAGALLI L., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1/2006;

GAJA G., *Gli atti comunitari dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo: di nuovo Solange?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1990;

GAUDEMET-TALLON H., *Compétence et exécution des jugements en Europe: règlement n. 44/2001, Conventions de Bruxelles et de Lugano*, 3^a ed., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002;

GAUDEMET-TALLON H.-ANCEL M.E., *Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlement 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, 6^a ed., Issy les Moulineaux, LGDJ, 2018;

GAUDEMET-TALLON H., *Les conventions de Bruxelles et de Lugano: compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Paris, Editions Montchrestien, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996;

GARCÍA CANO S., *Estudio sobre el proceso monitorio europeo*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2008;

GEIMER R., in GEIMER R.-SCHÜTZE R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht: Kommentar zum EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, zum Lugano-Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht*, München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2004;

GEORGE S., *An Awkward Partner: Britain in the European Community*, New York, O.U.P., 1990;

GIANELLO S., *Il caso "Miller" davanti alla UK Supreme Court: i principi del costituzionalismo britannico alla prova della Brexit*, in *Osservatorio Costituzionale*, 1, 2017;

GIARDINA A., *Sulla competenza a stipulare della Comunità economica europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1971;

GIEGERICH T., *Art. 54, Termination of or withdrawal from a a treaty under its provisions or by consent of the parties*, in DÖRR O.-SCHMALENBACH K. (edited by), *Vienna Convention on the Law of the Treaties, A Commentary*, Verlag, Springer, 2018;

GIORGETTI M.C., *Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo, nota a Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, in *Rivista di diritto processuale*, 1996;

GIUGLIANO V., *Opposizione a precetto, sospensione del giudizio e dell'esecuzione per impugnazione all'estero della decisione straniera nel Regolamento Bruxelles I bis*, in *Rivista di diritto processuale*, 3, 2021, in nota a Tribunale Milano Sez. III, 10 settembre 2019;

GORDON M., *Brexit: a challenge for the UK constitution, of the UK constitution?*, in *European Constitutional Law Review*, 12, 2016;

GOTHOT P.-HOLLEAUX D., *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968: compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Paris, Jupiter, 1985;

GUALCO E.-RISSO G., *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel Regolamento Bruxelles I bis*, in *Diritto del commercio internazionale*, 3/2014;

GUARNIERI G., *Esecuzione di sentenza straniera e sequestro conservativo, nota a Corte di Giustizia, 3 ottobre 1985, C-119/84, Capelloni c. Pelkmans*, in *Corriere Giuridico*, 1988;

GUARNIERI M.L., *La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del regolamento n. 1215/2012: sistemi di esecuzione e riconoscimento a confronto*, in *Ordines, Saggi*, 2, 2015;

GUTZWILLER M., *Le développement historique du droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1929, IV;

HARDER S., *The effects of recognized foreign judgments in civil and commercial matters*, in *62 International and Comparative Law Quarterly*, 2013;

HARRIS J., *Restraint of foreign proceedings - The view from the other side of the fence*, in *Civil justice Quarterly*, 1997;

HARTLEY T., *Antisuit injunctions and the Brussels jurisdiction and judgments convention*, in *49 International and Comparative Law Quarterly*, 2000;

HARTLEY T., *Choice of court agreements under the European and international instruments: the revised Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Convention*, Oxford, O.U.P., 2013;

HARTLEY T., *Civil jurisdiction and judgments in Europe, The Brussels I Regulation, the Lugano Convention, and the Hague Choice of Court Convention*, Oxford, O.U.P., 2017;

HARTLEY T., *Human rights as a bar to enforcement of a foreign judgment*, in *120 Law Quarterly Review*, 2004;

HARTLEY T., *The Hague Choice of Court Convention*, in *31 European Law Review*, 3/2006;

HAUSMANN R.-QUEIROLO I., *Introduzione*, in SIMONS T.-HAUSMANN R. (a cura di), *Regolamento «Bruxelles I», Commento al Regolamento (CE) 44/2201 e alla Convenzione di Lugano*, edizione in lingua italiana a cura di QUEIROLO I., Monaco di Baviera, IPR, 2012;

HEDEMANN-ROBINSON M., *Freedom, security and justice/the UK, Ireland and Denmark*, in O'KEEFFE D.-TWOMEY P. (edited by), *Legal issues of the Treaty of Amsterdam*, Oxford - Portland Oregon, Hart Publishing, 1999;

HENKE A., *Verso una nozione europea di res iudicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi, nota a Corte di giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013;

HESS B., *The unsuitability of the Lugano Convention (2007) to serve as a bridge between the UK and the EU after Brexit*, in *MPILux Research Paper Series*, 2/2018;

HESS B.-PFEIFFER T.-SCHLOSSER P., *Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Munich, Final Version September 2007, Study JLS/C4 2005/03;

HILL J.-CHONG A., *International commercial disputes, Commercial Conflict of Laws in English courts, 4^a ed.*, Hart Publishing, Oxford, 2010;

HO H.L., *Policies underlying the enforcement of foreign commercial judgments*, in *46 International and Comparative Law Quarterly*, 1997;

HONORATI C., *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012;

HOVAGUIMIAN P., *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Journal of PIL*, 2, 2015;

HUET A., *Convention de Bruxelles du 27 September 1968*, in *Journal du Droit International*, 1981;

JAFFEY A.J.E., *Shorter articles, comments and notes: Vervaeke v Smith*, in *32 International and Comparative Law Quarterly*, 1983;

JAULT-SESEKE F., *Brexit et espace judiciaire européen*, in *European papers*, 1/2018;

JOHNSTON N., *Leadership elections: Conservative Party*, House of Commons Library Briefing Paper n. 01366, 8 Agosto 2019;

KAHN T.J., *The Protection of Trading Interests Act of 1980: Britian 's Response to U.S. Extraterritorial Antitrust Enforcement*, in *2 Northwestern Journal of International Law & Business*, 1980;

KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments, The Application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters Under the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, Abingdon, Professional Books, 1987;

KAYE P., *Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments*, London, Professional Books Ltd., 1987;

KESSEDJIAN C., *La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l'élection de for*, in *Journal de Droit international*, 3/2006;

KORNOBIS-ROMANOWSKA D., *Effects of international customary law in the legal order of the European union*, in *Wroclaw Review of Law, Administration & Economics*, 2018;

KRAMER X.E., *Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation: Effecting and Protecting Rights in the European Judicial Area*, in *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 4, 2011;

KRAMER X.E., *Cross-Border Enforcement and the Brussels I-bis Regulation: Towards a New Balance between Mutual Trust and National Control over Fundamental Rights*, in *Netherlands International Law Review*, 2013;

KRAMER X. E., *Judicial Cooperation in Civil Matters*, in KUIJPER P. J. ET AL., *The Law of the European Union*, 5^a ed., Denver, Wolters Kluwer, 2018;

KROPHOLLER J.-VON HEIN J., *Europäisches Zivilprozessrecht: Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen 2007, EuVTVO, EuMVVO und EuGFVO*, 9 Aufl., Frankfurt am Main, Verlag Recht und Wirtschaft, 2011;

KRUGER T., *The anti-suit injunction in the european judicial space: Turner v. Grovit*, in 53 *International and Comparative Law Quarterly*, 2004;

LANG A., *Parliament's role in ratifying treaties*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 5855*, 17 febbraio 2017;

LANGRISH S., *The Treaty of Amsterdam: selected highlights*, in 23 *European Law Review*, 1998;

LA TORRE M., *Un punto fermo sul problema dei "danni punitivi"*, in *Danno e responsabilità*, 2017;

LAVRANOS N., *Opinion 1/03, Lugano Convention*, in *Common Market Law Review*, 2006,

LAYTON A.-MERCER H. (eds.), *European Civil Practice, vol. I*, 2nd ed., London, Sweet & Maxwell, 2004;

LEANDRO A., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009;

LEANDRO A., *Limiti materiali del regolamento (CE) n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: il caso Lechouritou*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007;

LEANDRO A., *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Il giusto processo civile*, 2013;

LEHMANN M.-ZETZSCHE D.A., *Brexit and the Consequences for Commercial and Financial Relations between the EU and the UK*, in 27 *European Business Law Review*, 2016;

LEIN E., *Uncharted territory? A few thoughts on private international law post Brexit*, in 17 *Yearbook of private international law*, 2015-2016;

LENENBACH M., *Antisuit injunctions in England, Germany and the United States: Their Treatment Under European Civil Procedure and the Hague Convention*, in *20 Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal*, 1998;

LENENBACH M., *Die Behandlung von Unvereinbarkeiten zwischen rechtskräftigen Zivilurteilen nach deutschem und europäischem Zivilprozessrecht*, Berlin, 1997;

LIEBMAN E.T., *L'azione per la delibazione delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1927;

LIEBMAN E.T., voce «*Giudicato civile*», in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989;

LIPSTEIN K., *One Hundred Years of Hague Conferences on Private International Law*, in *42 International and Comparative Law Quarterly*, 1993;

LOMBARDI R., *Le anti-suit injunctions nell'era della Brexit: quali prospettive rispetto all'Unione europea*, in *Comparazione e diritti civile*, 2/2019;

LOPES PEGNA O., *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale degli Stati membri della Comunità*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001;

LOPES PEGNA O., *Il regime di circolazione delle decisioni nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I-bis>>)*, in *Riv. dir. int.*, 4/2013;

LOPES PEGNA O., *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011;

LOWE A.V., *Blocking Extraterritorial Jurisdiction: The British Protection of Trading Interests Act, 1980*, in *75 American Law Journal*, 1981;

LOWE A.V., *Extraterritorial Jurisdiction*, Cambridge, Grotius, 1983;

LUIS J.-V., *Compétence internationale et compétence interne des Communautés*, in *Cahiers de droit européen*, 1971;

LUPOI M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni, II, Parallel proceedings*, Milano, Giuffr , 2002;

LUPOI M.A., *Dei crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2008;

LUPOI M.A., *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in CAPPONI B. et al. (a cura di), *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino, Utet, 2014;

LUPOI M.A., *L'ultima spiaggia del forum non conveniens in Europa?*, in *Corriere giuridico*, 2006;

MACKIE S. E., *Brexit and the trouble with an uncodified Constitution: R(Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union*, in *42 Vermont Law Review*, 2017;

MALATESTA A., *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014;

MARESCA M., *Commento agli artt. 64-66*, in BARIATTI S. (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Commentario*, Padova, CEDAM, 1996;

MARESCA M., *sub art. 64*, in *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Commentario* diretto da BARIATTI S., in *Nuove leggi civili commentate*, 1996;

MARI L., *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, Il sistema della competenza, I*, Milano, CEDAM, 1999;

MARINELLI M., *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Il giusto processo civile*, 2009;

MARINO S., *Obbligo di motivazione delle sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013;

MARONGIU BUONAIUTI F., *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, Jovene, 2008;

MARTINELLI C., *Downing Street vs Westminster. Anatomia di un conflitto costituzionale: dalla Premiership Johnson alla sentenza Cherry/Miller (No.2) della UKSC*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6, 2019;

MARTINELLI C., *I presupposti del referendum e i cleavages costituzionali aperti dalla Brexit*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2016;

MARTINELLI C., *L'isola e il continente: un matrimonio d'interesse e un divorzio complicato: dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit*, in *Rivista AIC*, 1/2017;

MASTERS S.-MC RAE B., *What does Brexit mean for the Brussels regime?*, in *33 Journal of International Arbitration*, 2016;

MEIJERS E. M., *L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé a partir du moyen âge spécialement dans l'Europe occidentale*, in *Recueil des cours*, 1934, III;

MEMBERS OF THE PERMANENT BUREAU, *The Hague Conference on Private International Law: a global player in a shrinking world*, in *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 3/2004;

MENCHINI S., *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, Giuffré, 1987;

MENCHINI S., voce «Regiudicata civile», in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, XVI, Torino, UTET, 1997;

MENGOZZI P., *L'interpretazione della Convenzione di Bruxelles e i principi del diritto comunitario*, in *Jus*, 1990;

MERLIN E., *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in AA.VV., *Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia*, Milano, Giuffré, 2005;

MERLIN E., *Il conflitto internazionale tra giudicati*, Profili sistematici, Milano, Giuffré, 2004;

MERLIN E., *I provvedimenti provvisori e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002;

MERLIN E., *Le anti-suit injunctions e la loro incompatibilità con il sistema processuale comunitario*, in CONSOLO C.-DE CRISTOFARO M., *Il diritto processuale internazionale visto da Int'l Lis dal 2002 ad oggi*, Milano, KLUWER Ipsa, 2006;

MERLIN E., *Proroghe pattizie e principio di «pari autorità» nell'accertamento della competenza internazionale del Reg. CE 44/2001*, in *Rivista di diritto processuale*, 2009;

MERLIN E., *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento "Bruxelles I"*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001;

MERRET L., *La reconnaissance et l'exécution des jugements venant des États de l'Union européenne, post-Brexit*, in *Revue critique de DIP*, 2, 2019;

MERRET L., *sub art. 2*, in MAGNUS U.-MANKOWSKI P. (edited by), *Brussels I bis regulation*, Köln, Schmidt, 2016;

MERKOURIS P., *Termination of Treaties: The Contribution of the GabčíkovoNagymaros Judgment*, in *TRICI-Law Research Paper Series, The rules of interpretation of Customary International Law*, paper n. 002/2019;

MIELE A., *La circolazione internazionale dei giudicati*, in *Studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università di Milano*, vol. XVII-XVIII, Milano, 1985;

MIELE A., *La cosa giudicata straniera, Esecuzione e riconoscimento delle sentenze nel diritto comune europeo*, Padova, CEDAM, 1989;

MIGNOLLI A., *L'azione esterna dell'Unione europea e il principio di coerenza*, Napoli, Jovene editore, 2009;

MIGUEL ASENSIO P.A.-BERGÉ J.-S., *The place of international agreements and european law in a European code of Private International Law*, in FALLON M.-LAGARDE P.-POILLOT-PERUZZETO S. (dir.), *Quelle architecture pour un code européen de droit internationale privé?*, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang s.a., 2011;

MILLIS A., *Recognition of punitive damages in the United Kingdom*, in BARIATTI S.-FUMAGALLI L.-CRESPI REGHIZZI Z. (edited by), *Punitive damages and private international law: state of the art and future developments*, CEDAM, 2019;

MONATERI P.G., *I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite*, in *Foro italiano*, 2017;

MONATERI P.G., *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e responsabilità*, 2016;

MONATERI P.G., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2017;

MONTESANO L., *Sulle misure provvisorie in Italia*, in TARZIA G. (a cura di), *Les mesures provisoires en procédure civile : atti del Colloquio internazionale*, Milano 12-13 ottobre 1984, Milano, Giuffré, 1985;

MORELLI G., *Diritto processuale civile internazionale*, 2^a ed., Padova, 1954;

MORELLI G., *Prescrizione dell'azione per la delibazione di una sentenza straniera*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1924;

MORELLI G., *Studi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, Giuffré, 1961;

MORTARA L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, Vallardi, 1923;

MOSCONI F., *Il limite dell'ordine pubblico nella Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Studi in onore di Vittorio Denti*, Padova, CEDAM, 1994;

MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 6^a ed., Torino, UTET, 2013;

MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 8^aed., Torino, Giappichelli, 2017;

MOSCONI F.-CAMPIGLIO C., *Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni*, 9^a ed., Milanofiori Assago-Torino, Wolters Kluwer-UTET, 2020;

NASCIMBENE B., *Riconoscimento di sentenza straniera e "ordine pubblico europeo"*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002;

NEERGAARD E., *'A more united Union' and the danish conundrum*, in BAKARDJIEVA ENGELBREKT A.-GROUSSOT X. (edited by), *The Future of Europe. Political and Legal Integration Beyond Brexit*, *Swedish Studies in European Law*, XIII, Oxford, Hart publishing, 2019;

NIEDZWIEDZ M.-MOSTOWIK P., *Implications of the ECJ "Lugano II" Opinion for European Union's external actions concerning private international law*, in *Yearbook of Polish European studies*, 13/2010;

NISI N., *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo Regolamento Bruxelles I bis*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015;

NORMAND J., *Il ravvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto processuale*, 1998;

NORTH C., *The 2019 HCCH Judgments Convention: a common law perspective*, in *IPRax*, 3/2020;

NUYTS A., *Bruxelles I bis: présentation des nouvelles règles sur la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in ID. (a cura di), *Actualités en droit international privé*, Bruxelles, Édition Bruylant, 2013;

NUYTS A., *La refonte du règlement Bruxelles I*, in *Revue critique DIP*, I, 2013;

O'MALLEY S.-LAYTON A.W., *European Civil Practice*, 2^a ed., London, Sweet&Maxwell, 2004;

PALMIERI A.-PARDOLESI R., *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro italiano*, 2017, I;

PASSANANTE L., voce *"Processo civile inglese"*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, III, Milano, Giuffré, 2010;

PENASA L., *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del reg. n. 1215/2012 (Bruxelles bis)*, in *Int'l Lis*, 2013;

PEREIRA F.P., *La coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne: bilan et perspectives*, in *Revue critique DIP*, 2010;

PERILLO F., *Arbitrato comunitario e anti-suit injunctions nella sentenza West Tankers della Corte di giustizia*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2009;

PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, VI, *Storia della procedura*, Padova, 1887;

PICCININNI L., *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2008;

PIGGOT F., *Foreign judgments and jurisdiction, Part I*, Hong Kong, Kelly & Walsh, London, Butterworth & Co., 1908;

PIGGOT F., *The law and practice of the courts of the United Kingdom relating to foreign judgments and parties out of the jurisdiction*, 2^a ed., London, 1884;

PILICH M., *Brexit and Eu private international law: may the UK stay in?*, in *24 Maastricht Journal of Private International Law*, 2017;

POCAR F., *Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere nella C.E.E.: con la giurisprudenza sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 e sulle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia*, Milano, Giuffrè, 1980;

POCAR F., *Con la nuova proposta di abolizione dell'exequatur lo spazio giuridico europeo cerca il rafforzamento*, in *Guida al diritto*, 2011;

POCAR F., *Il Protocollo sull'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1978;

POCAR F., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, CEDAM, 1967;

POCAR F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution?»*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2000;

POCAR F., *Note sull'esecuzione italiana della Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1982;

POCAR F. - BARIATTI S. (a cura di), *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze: testi, casi e documenti*, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 1995;

POLITI M., *La Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1983;

PONZANELLI G., *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in *Danno e responsabilità*, 2017;

PONZANELLI G., *Possibile intervento delle Sezioni Unite sui danni punitivi*, in *Danno e responsabilità*, 2016;

PROTO PISANI A., *Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi*, in *Rivista di diritto processuale*, 1990;

PUGLIESE G., voce «*Giudicato civile*» (dir. vig.), in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969;

PUGLIESE G., voce <<*Giudicato civile (storia)*>>, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano, 1969;

QUADRI R., *Lezioni di diritto internazionale privato*, 3^a ed., Napoli, Liguori Ed., 1961;

QUINN T., *Electing and ejecting Party Leaders in Britain*, London, Palgrave Macmillan, 2012;

RAGNO F., *London Fog: fuga del contenzioso commerciale internazionale verso porti più sicuri?*, in federalismi.it, 29/2020;

RAPHAEL T., *The anti-suit injunction*, 2^a ed., Oxford, O.U.P., 2019;

RASIA C., *Il nuovo regolamento UE n. 1215/2012: Storm in a teacup*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014;

READ H.E., *Recognition and enforcement of foreign judgments in the Common Law Units of the British Commonwealth*, Cambridge, Mass., HUP, 1938;

RICCIARDI A., *Le Sezioni Unite aprono la porta ai punitive damages*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019;

ROGERSON P., *Collier's conflict of laws*, 4^a ed., Cambridge, CUP, 2013, reprinted 2016;

ROMITO A.M., *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l'effettività della tutela giurisdizionale*, in *Studi sull'integrazione europea*, 1/2006;

ROSA F., *Brexit e la rivincita del Parlamento?*, in *Osservatorio Costituzionale*, 6, 2019,

ROSSI L.S., *Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della competenza comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007;

RÜHL G., *Judicial cooperation in civil and commercial matters after Brexit: which way forward?*, in *71 International and Comparative Law Quarterly*, 2018;

SACK A. N., *Conflict of laws in the history of English law*, in ID., *Law, a century of progress 1835-1935*, III, New York, Londra, 1937, nonché in CULP M. E. (edited by), *Selected readings on conflict of laws compiled by the Committees on selected articles on conflict of laws, 1939-1955 of the Association of American Law Schools*, St. Paul, Minn. West Publishing, 1956;

SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento n. 44/2001*, Padova, CEDAM, 2003;

SALERNO F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione): evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, 4^a ed., Milano-Padova, Wolters Kluwer Italia-CEDAM, 2015;

SALERNO F., *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento UE n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013;

SALERNO F., *Il "Sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2/2015;

SALERNO F., *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, CEDAM, 2000;

SALERNO F., *La cooperazione giudiziaria in materia civile*, in AA.VV., *Diritto dell'Unione Europea, Parte speciale*, 5^a ed., Torino, Giappichelli, 2017;

SALUZZO S., *Accordi internazionali degli Stati membri dell'Unione europea e Stati terzi*, Milano, Ledizioni LediPublishing, 2018;

SALVATORE V., *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*, nota a Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, in *Foro italiano*, 1996, IV;

SARAVALLE A., *La Convenzione dell'Aja sull'assunzione delle prove all'estero*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1987;

SAVASTANO F., *Brexit: un'analisi del voto*, in *Federalismi.it*, n. 13/2016;

SCHLENSIGER R.B.-MATTEI U.(a cura di)-RUSKOLA T.(a cura di)-GIDI A.(a cura di), *Schlesinger's comparative law. Case-text-materials*, 7^a ed., New York, N.Y.: Foundation press, 2009;

SCHLOSSER P., *EU-Zivilprozessrecht, Kommentar. EuGVVO., EuEheVO, EUBVO, EuZvo*, 2^a ed., München, Beck, 2003;

SCHLOSSER P., *The abolition of exequatur proceedings - Including public policy review?*, in *IPRax*, 2, 2010;

SCHMITTHOFF C. M. , *The English Conflict of Laws*, 3^a ed., London, Stevens & Sons, 1954;

SCHULZ A., *The Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, in *Journal of PIL*, 2/2006;

SCOGNAMIGLIO C., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corriere giuridico*, 2016;

SCOGNAMIGLIO C.-QUARTA F., *Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016;

SEATZU F., *Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, in BOSCHIERO N.-BERTOLI P. (a cura di), *Verso un ordine comunitario del processo civile: pluralità di modelli e tecniche processuali nello spazio europeo di giustizia. Convegno Interinale SIDI: Como, 23 novembre 2007*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008;

SHAW M.N.-FOURNET C., *Art. 62 Convention 1969*, in CORTEN O.-KLEIN P. (edited by), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: a commentary*, Oxford, O.U.P., 2011;

SILVESTRI C., *Gli accordi sulla giurisdizione nella nuova disciplina degli artt. 25 e 31 nel reg. 1215/2012*, in *International Journal of Procedural Law*, 5/2015;

SILVESTRI C., *Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215/2012*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013;

SPENCER BOWER G., *The doctrine of res judicata*, London, Butterworth & Co., 1924;

STELLA M., *Default judgments inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori istanze di un'equa tutela del contumace*, in *Int'l Lis*, 2012;

STUBB A. C-G., *A categorization of differentiated integration*, in *34 Journal of Common Market Studies*, 1996;

TANG Z.S., *Future partnership in EU-UK cross-border civil judicial cooperation*, in *23 European Foreign Affairs Review*, 2018;

TARUFFO M., voce "*Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*", in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, VI, Torino, UTET, 1990;

TIZZANO A., *Recenti tendenze in tema di competenza a stipulare della CEE*, in *Foro italiano*, 1973, V;

TONOLLI N., *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles, nota a Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I;

TONOLO S., *Pasquale Stanislao Mancini e il diritto processuale civile internazionale attuale*, in *Rivista di diritto processuale*, 2011;

TROCKER N., *La formazione del diritto processuale europeo: Studi*, Torino, Giappichelli, 2011;

TROCKER N., *Procedural differences, order public and recognition of foreign judgments. An impressionistic account*, in *Int'Lis*, 2010;

TSANG K.F.-WONG T.W., *Enforcement of non-monetary judgments in common law jurisdiction: is the time ripe?*, in *45 Fordham International Law Journal*, 2021;

TUO C. E., *Armonia delle decisioni e ordine pubblico*, in *Studi sull'integrazione europea*, 3/2013;

TUO C. E., *La rivalutazione della sentenza straniera: tra divieti e reciproca fiducia*, Padova, 2012;

TUO C. E., *The consequences of Brexit for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: some remarks*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2/2019;

VALKOVA L., *Brexit e diritto internazionale privato e processuale in caso di <<no deal>>*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1/2019;

VAN LOON H., *The Hague Conference - its origins, organization and achievements*, in *Svensk Juristtidning*, 4/1993;

VAN LOON H., *The Hague Conference on Private International Law*, in *Hague Justice Journal - Journal Judiciaire de la Haye*, 2/2007;

VELDEN van de J.B., *Finality of litigation, The law and practice of preclusion - res judicata (merger and issue estoppel), abuse of process and and recognition of foreign judgments*, Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2017;

VEZZANI S., *Gli effetti del recesso dall'Unione europea sui trattati conclusi dall'Unione europea e dallo Stato recedente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 4/2019;

VILLIGER M. E., *Article 54*, in ID., *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009;

VIOLINI F., *L'avvio di Brexit nella contesa tra parliamentary sovereignty e royal prerogative powers*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2017;

VOLPINO D., *L'oggetto del giudicato nell'esperienza giuridica americana*, CEDAM, Padova, 2007;

WHEATON H., *Principi di diritto internazionale*, traduzione italiana a cura di ARLÍA C., Napoli, Giuseppe Marghieri Editore, 1860;

WOLFF M., *Private international law*, 2^a ed., rist., Oxford, At the Clarendon Press, 1950;

YNTEMA H. E., *The Enforcement of Foreign Judgments in Anglo-American Law*, in 33 *Michigan Law Review*, 1935.

SITOGRAFIA

AA.VV., *The October 2019 EU-UK Withdrawal Agreement, House of Commons Library Briefing Paper n. CBP 8713*, 17 Ottobre 2019, p. 8 ss., pubblicato il 18 ottobre 2019 all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8713/>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

AIDT T.-GREY F.-SAVU A., *The Three Meaningful Votes: Voting on Brexit in the British House of Commons, Cambridge Working Paper in Economics n. 1979*, 19 agosto 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/296884>, da ultimo consultato il 22 maggio 2022;

BBC NEWS, *Boris Johnson wins race to be Tory leader and PM*, 23 luglio 2019, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-49084605>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

BBC NEWS, *Brexit: MPs overwhelmingly back post-Brexit deal with EU*, 30 December 2020, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-55478513>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

BBC NEWS, *Brexit: UK to leave single market, says Theresa May*, 17 gennaio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-38641208>, da ultimo consultato il 23 maggio 2022;

BBC NEWS, *Brexit Delay Voted Through by MPs'*, 19 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/world-europe-50110214>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

BBC NEWS, *EU Referendum Results*, all'indirizzo https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

BBC NEWS, *EU vote: Where the cabinet and other MPs stand'*, 22 giugno 2016, reperibile all'indirizzo <https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35616946> - da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

BBC NEWS, *Theresa May resigns over Brexit: What happened?*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-48379730> da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

BBC NEWS, *UK and EU agree post-Brexit trade deal*, 24 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/live/uk-politics-55433447>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

BBC NEWS, *UK set for 12 December general election after MPs' vote*, 29 ottobre 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-50229318> da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

BETANCOURT J.C., *Anti-Suit Injunctions in the EU: Are They Finally Back on the Menu?*, 12 febbraio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/02/12/anti-suit-injunctions-in-the-eu-are-they-finally-back-on-the-menu/>, da ultimo consultato il 12 aprile 2021;

BRETT W., *It's good to talk. Doing referendums differently after the EU vote*, *Electoral Reform Society*, September 2016, al seguente indirizzo: <https://www.electoral-reform.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/2016-EU-Referendum-its-good-to-talk.pdf>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

BUTLER D. – KITZINGER U., *The 1975 Referendum*, London, 1975; MEYER J. H., *The 1975 referendum on Britain's continued membership in the EEC*, Humboldt - Universität zu Berlin - Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 2005, in *Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)*, reperibile al https://www.cvce.eu/content/publication/2005/10/19/eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509/publishable_en.pdf, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

CABINET OFFICE, PRIME MINISTER'S OFFICE, *Speech EU speech at Bloomberg - Prime Minister David Cameron discussed the future of the European Union at Bloomberg*, 23 January 2013, consultabile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

CAIRD J. S., *Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7793*, 2 maggio 2017, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7793/>, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021;

CARAVALE G., *A volte ritornano...l'European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 ed il nuovo rafforzamento dell'Esecutivo britannico*, in *Nomos - Le attualità del diritto*, Saggi, 3/2019, p. 8, al seguente indirizzo: <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giulia-caravale-a-volte-ritornano-leuropean-union-withdrawal-agreement-act-2020-ed-il-nuovo-rafforzamento-dellesecutivo-britannico/>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

CARAVALE G., *La "faglia" della Brexit*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, Saggi, 2, 2016, p. 2, fruibile all'indirizzo <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/giulia-caravale-la-faglia-della-brexite/>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

CASTLE S.- ERLANGER S., *In 'Brexit' Speech, Theresa May Outlines Clean Break for U.K.*, *The New York Times*, 17 gennaio 2017, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.nytimes.com/2017/01/17/world/europe/brexit-theresa-may-uk-eu.html>, da ultimo consultato il 16 luglio 2020;

CELIS M., *Brexit and the UK joining two HCCH Conventions – A convoluted and unorthodox process that has finally come to an end*, 4 ottobre 2020, al seguente indirizzo: <https://conflictoflaws.net/2020/brexit-and-the-uk-joining-two-hcch-conventions-a-convoluted-and-unorthodox-process-that-has-finally-come-to-an-end/>, da ultimo consultato in data 6 aprile 2022;

CONFERENZA DELL'AJA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, sito ufficiale - pagina appositamente dedicata all'elencazione delle Autorità centrali, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=82>, da ultimo consultato il 29 aprile 2021;
CONSIGLIO EUROPEO, *BREXIT - Cronistoria*, al seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/#>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020;

CONSIGLIO EUROPEO, *Riunione del Consiglio europeo (18 e 19 febbraio 2016) – Conclusioni, 19 Febbraio 2016, EUCO 1/16*, reperibili all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/media/21776/st00001it16.pdf>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE, *15 E 16 OTTOBRE 1999 - Conclusioni della Presidenza*, disponibili al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, da ultimo consultato il 18 gennaio 2021;

COWIE G., *The status of “retained EU law”*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 08375*, 30 luglio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8375/>, da ultimo consultato il 10 aprile 2021;

CURTI GIALDINO C., *La richiesta britannica di rinegoziare taluni impegni europei: prime considerazioni sulla lettera del premier Cameron al presidente del Consiglio europeo Tusk*, in *Federalismi.it*, n. 23/2015, reperibile all'indirizzo: <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=30871&dpath=document&dfile=09122015170231.pdf&content=La%2Brichiesta%2Bbritannica%2Bdi%2Brinegoziare%2Btaluni%2Bimpegni%2Beuropei%3A%2Bprime%2Bconsiderazioni%2Bsulla%2Blettera%2Bdel%2Bpremier%2BCameron%2Bal%2Bpresidente%2Bdel%2BConsiglio%2Beuropeo%2BTusk%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

D'ALESSANDRO E., *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in *judicium.it*, 21 marzo 2011, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.judicium.it/il-procedimento-monitorio-europeo-con-particolare-riferimento-alla-fase-di-opposizione-ex-art-17-reg-n-18962006/>, da ultimo consultato il 22 maggio 2022;

D'ALESSANDRO E., *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *judicium.it*, 5 ottobre 2010, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.judicium.it/regolamento-11-luglio-2007-n-861-istitutivo-di-un-procedimento-europeo-per-le-controversie-di-modesta-entita/>, da ultimo consultato il 22 maggio 2022;

DAVÌ A.-ZANOBETTI A., *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, in *federalismi.it*, 4/2020, reperibile all'indirizzo: <https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=545>, da ultimo consultato il 23 maggio 2022;

DICKINSON A., *Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?*, 19 febbraio 2021, all'indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/19/dickinson-on-the-fate-of-the-1968-brussels-convention-no-coming-back/>, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021;

EUROPEAN PARLIAMENT COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS, ALEGRE S. ET AL., *The implications of the United Kingdom's withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice*, PE 596.824, 2017, p. 17, reperibile al seguente indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596824/IPOL_STU\(2017\)596824_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596824/IPOL_STU(2017)596824_EN.pdf), da ultimo consultato il 26 gennaio 2021;

EVERETT M., *Collective responsibility*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7755*, 14 novembre 2016, rinvenibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7755/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

FABBRINI, *From the Withdrawal Agreement to the Trade & Cooperation Agreement: Reshaping EU-UK Relations*, in *Brexit Institute Working Paper Series, 10/2020*, 28 dicembre 2020, al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3756331, da ultimo consultato il 12 gennaio 2020;

FEDERAL OFFICE OF JUSTICE FOJ, *Impact of Brexit on the Lugano Convention*, da ultimo modificato il 22 aprile 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html>, da ultimo consultato il 9 agosto 2021;

FELLA S.-FERGUSON D.-WEBB D.-JOZEPA I.-ARES E.-KENNEDY S., *The UK-EU Trade and Cooperation Agreement: summary and implementation*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 09106*, 30 December 2020, p. 10 ss., reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9106-2/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

FOLINO G.-DI GIACOMO M. (a cura di), *Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari e extra giudiziari in materia civile e commerciale (ed. 2020)*, pp. 4, 7, pubblicata sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e reperibile al seguente indirizzo: <https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/guida-notifiche-civile-2020.pdf>, da ultimo consultato il 28 aprile 2021;

FORLATI S., *Forlati on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspective of the Law of Treaties*, 25 febbraio 2021, all'indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/25/forlati-on-the-fate-of-the-1968-brussels-convention-some-thoughts-from-the-perspective-of-the-law-of-treaties/>, tutti da ultimo consultato il 26 febbraio 2021;

GRECO E., *L'accordo sui nuovi rapporti fra Regno Unito ed Unione europea. Contenuto ed implicazioni*, in *Osservatorio di politica internazionale, Note*, n. 62/2016, pubblicato il 22 aprile 2016 e reperibile all'indirizzo https://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0062.pdf, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

HANSARD - UK PARLIAMENT, *House of Commons, Priorities for Government, Volume 633: debate on Thursday 25 July 2019*, al seguente indirizzo: <https://hansard.parliament.uk/commons/2019-07-25/debates/D0290128-96D8-4AF9-ACFD-21D5D9CF328E/PrioritiesForGovernment>, da ultimo consultato in data 2 gennaio 2021;

HCCH, *01: Statute of the Hague Conference on Private International Law*, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021;

HCCH, *Authorities, 14: Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters*, all'indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17>, da ultimo consultato il 10 maggio 2021;

HCCH, *Continuing application of the Choice of Court Convention and Child Support Convention for the United Kingdom*, 4 gennaio 2021, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=778>, da ultimo consultato in data 6 aprile 2022;

HCCH, *Members*, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>, da ultimo consultato il 19 aprile 2021;

HCCH, *United Kingdom joins 2005 Choice of Court and 2007 Child Support Conventions*, 28 settembre 2020, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/de/news-archive/details/?varevent=751>, da ultimo consultato in data 19 aprile 2021;

HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *General Election 2019: results and analysis, 2nd Edition*, 28 gennaio 2020: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8749/#fullreport>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

JOHNSTON N., *What does the Early Parliamentary General Election Bill do?*, *UK Parliament, House of Commons Library Insight*, 29 ottobre 2019: <https://commonslibrary.parliament.uk/what-does-the-early-parliamentary-general-election-bill-do/>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

KOUROUTAKIS A. E., *The Henry VIII Powers in the Brexit Process: Justification Subject to Political and Legal Safeguards*, 2 settembre 2020, disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3685344, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021;

LAYTON A., *An Afterlife for the Lugano Convention in Relation to the United Kingdom: Reality or Fantasy?*, in *EAPIL Blog*, 16 marzo 2021, al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/03/16/an-afterlife-for-the-lugano-convention-in-relation-to-the-united-kingdom-reality-or-fantasy>, da ultimo consultato il 10 agosto 2021;

LEHMANN M., *Brexit and the Brussels Convention: It's All Over Now, Baby Blue?*, in *EAPIL Blog*, 12 febbraio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/02/12/brexit-and-the-brussels-convention-its-all-over-now-baby-blue/>, da ultimo consultato il 26 febbraio 2021;

LUTZI T., *UK Ratifies Hague Choice of Court and Hague Maintenance Conventions*, 3 gennaio 2019, reperibile all'indirizzo: <https://conflictoflaws.net/2019/uk-ratifies-hague-choice-of-court-and-hague-maintenance-conventions> da ultimo consultato in data 6 aprile 2022;

MARTINELLI C., *I poteri costituzionali di fronte alla Brexit: la UKSC fissa i confini*, in *DPCE Online*, 27 gennaio 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/367>, consultato il 9 luglio 2020;

MASON R., *Brexit: Parliament breaks deadlock with vote for 12 December election*, in *The Guardian*, 29 ottobre 2019, disponibile al: <https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/29/uk-general-election-confirmed-for-12-december-after-brexit-stalemate>, da ultimo consultato il 10 gennaio 2021;

MEYER J. H., *The 1975 referendum on Britain's continued membership in the EEC*, Humboldt - Universität zu Berlin - Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 2005, in *Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)*, reperibile al https://www.cvce.eu/content/publication/2005/10/19/eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509/publishable_en.pdf, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

MOGAVERO S., *La risoluzione delle dispute nel Regno Unito post-Brexit: navigando di bolina (Parte I)*, pubblicato il 23 marzo 2021, aggiornato il 28 settembre 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.iusinitinere.it/la-risoluzione-delle-dispute-nel-regno-unito-post-brexit-navigando-di-bolina-parte-i-36792>, da ultimo consultato il 2 maggio 2022;

MOGAVERO S., *La risoluzione delle dispute nel Regno Unito post-Brexit: navigando di bolina (Parte II)*, pubblicato il 2 aprile 2021 ed aggiornato il 29 maggio 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.iusinitinere.it/la-risoluzione-delle-dispute-nel-regno-unito-post-brexit-navigando-di-bolina-parte-ii-36913>, da ultimo consultato il 1 maggio 2022;

PICHETA R.-MCGEE L., *What is the Letwin amendment -- and how has it changed Brexit?*, *CNN*, 19 ottobre 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://edition.cnn.com/2019/10/19/uk/brexit-letwin-amendment-scli-intl-gbr/index.html>, da ultimo consultato in data 10 gennaio 2021;

POESEN M., *EU-UK civil judicial cooperation after Brexit: Challenges and prospects for private international law*, 18 novembre 2017, reperibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3073881 da ultimo consultato il 20 marzo 2021;

PRIME MINISTER'S OFFICE, PRIME MINISTER, *Speech - PM statement following European Council meeting: 19 February 2016*, 20 Febbraio 2016, disponibile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/speeches/pms-statement-following-european-council-meeting-19-february-2016>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

RAGNO F., *London Fog: fuga del contenzioso commerciale internazionale verso porti più sicuri?*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 29/2020, altresì reperibile al seguente indirizzo: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=44286>, da ultimo consultato il 23 maggio 2022;

RODRIGUEZ R., *Swiss Court Refuses Post-Brexit Application of the Lugano Convention – Even Good Cases Can Make Bad (Case) Law*, in *EAPIL Blog*, 10 marzo 2021, reperibile al seguente indirizzo: <https://eapil.org/2021/03/10/swiss-court-refuses-post-brexit-application-of-the-lugano-convention-even-good-cases-can-make-bad-case-law/>, da ultimo consultato il 9 agosto 2021;

ROSS T., *David Cameron: my seven target for a new EU*, in *Daily Telegraph*, 15 Marzo 2014, al seguente indirizzo: <https://www.telegraph.co.uk/news/newsttopics/eureferendum/10700610/David-Cameron-my-seven-targets-for-a-new-EU.html>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

RÜHL G., *Private International Law post-Brexit: Between Plague and Cholera*, 13 marzo 2020, p. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553768, da ultimo consultato il 9 febbraio 2021;

RÜHL G., *Settlement of International Commercial Disputes Post-Brexit, or: United We Stand Taller*, 3 aprile 2020, al seguente indirizzo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552011, da ultimo consultato in data 27 gennaio 2021;

SAVASTANO F., *Brexit: un'analisi del voto*, in *Federalismi.it*, n. 13/2016, reperibile al <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=32127&dpath=document&dfile=29062016185853.pdf&content=Brexit%3A%2Bun%27analisi%2Bdel%2Bvoto%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>, consultato in data 13 gennaio 2021;

SCOTT E., *Ministerial Collective Responsibility and Agreement to Differ: Recent Developments*, *House of Lords Library Note n. 12*, 4 marzo 2016, reperibile all'indirizzo: <https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2016-0012/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

SIMSON CAIRD J.-DE MARS S.-MILLER V., *Brexit: Parliament's role in approving and implementing agreements with the European Union*, *House of Commons Library Briefing Paper n. CBP 8321*, 23 Maggio 2018, all'indirizzo: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8321/CBP-8321.pdf>, da ultimo consultato il 21 dicembre 2020;

SIMONS CAIRD J.-MILLER V.-LANG A., *European Union (Withdrawal) Bill*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 8079*, 1 September 2017, p. 4, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8079/>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021;

SPARROW A., *Brexit deal: Boris Johnson signs EU-UK trade deal after MPs vote to pass agreement - as it happened*, in *The Guardian*, 30 December 2020, al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/live/2020/dec/30/brexit-deal-bill-coronavirus-boris-johnson-covid-live-news-updates?page=with:block-5feca5808f08d0452b088072#block-5feca5808f08d0452b088072>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

STEWART H., *Theresa May announces she will resign on 7 June*, in *The Guardian*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/2019/may/24/theresa-may-steps-down-resigns-tory-leader-conservative-brexit> da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

SYAL R.-BROOKS L., *Theresa May under pressure to quit after local election losses*, in *The Guardian*, 3 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/2019/may/03/theresa-may-under-pressure-quit-local-election-losses>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

THE GUARDIAN, *Tory leadership election: the full results*, 23 luglio 2019, al seguente indirizzo: <https://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2019/jun/13/conservative-leadership-election-full-results>, da ultimo consultato il 2 gennaio 2021;

THE INDEPENDENT, *Theresa May-her full Brexit speech to Conservative conference*, *The Independent*, 2 October 2016, al seguente indirizzo: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-conference-speech-article-50-brexit-eu-a7341926.html> da ultimo consultato il 24 febbraio 2021;

THE NEW YORK TIMES, *Full Text of Theresa May's Resignation Speech*, 24 maggio 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/may-speech.html>, tutti da ultimo consultati in data 2 gennaio 2021;

UCL, THE CONSTITUTION UNIT, *Over 250 senior academics criticise deliberate campaign misinformation in EU Referendum*, 14 June 2016, all'indirizzo: <https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/news/2016/jun/over-250-senior-academics-criticise-deliberate-campaign-misinformation-eu-referendum>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

VALLAR G., *La Commissione fornisce ulteriori indicazioni relative all'impatto della Brexit sull'applicazione del diritto internazionale privato e processuale europeo nel Regno Unito e negli Stati membri in relazione a situazioni che coinvolgono il Regno Unito*, 9 novembre 2020, in *Eurojus.it Rivista*, al seguente indirizzo: <http://rivista.eurojus.it/la-commissione-fornisce-ulteriori-indicazioni-relative-allimpatto-della-brexit-sullapplicazione-del-diritto-internazionale-privato-e-processuale-europeo-nel-regno-unito-e-negli-stati/>, da ultimo consultato il 7 agosto 2020;

WHITE I.- JOHNSTON N., *Referendum campaign literature*, *House of Commons Library Briefing Paper n. 7678*, 15 February 2017, reperibile all'indirizzo: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7678/>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

ZODGEKAR K., *Conservative Party leadership contests*, *INSTITUTE FOR GOVERNMENT*, 11 agosto 2019, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/conservative-party-leadership-contests>, tutti da ultimo consultati in data 2 gennaio 2021;

ZODGEKAR K., *Government majority*, *Institute for Government*, 20 dicembre 2019, reperibile al: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/government-majority>, da ultimo consultato in data 10 gennaio 2021.

ATTI GIURIDICI EUROPEI

Allegato alla Decisione (UE, EURATOM) del 22 maggio 2017 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2, reperibile al seguente indirizzo: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-ADD-1-REV-2/it/pdf>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020;

Allegato 1 alla Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2 BXT 24;

Annex to the Council Decision supplementing the Council Decision of 22 May 2017 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for an agreement setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, 22 gennaio 2018, XT 21004/18;

Annex to the Council decision supplementing the Council Decision of 22 May 2017 authorising the opening of the negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for an agreement setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union - Supplementary directives for the negotiation of an agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD 1 REV 2;

Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 2007/712/CE, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 339 del 21 dicembre 2007;

Decisione del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 22 marzo 2019, EUCO XT 20006/19, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. L 801 del 22 marzo 2019;

Decisione del Consiglio europeo, adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 11 aprile 2019, EUCO XT 20013/19, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 101 dell'11 aprile 2019;

Decisione del Consiglio europeo 2019/1810 adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, 29 ottobre 2019, EUCO XT 20024/2/19 REV 2, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. L 278/I del 30 ottobre 2019;

Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio dell'11 gennaio 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in Gazzetta ufficiale dell' Unione europea, n. L 47 I/1 del 19 febbraio 2019;

Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio del 13 aprile 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 110 I del 25 aprile 2019;

Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, XT/21105/2018/REV/3, in Gazzetta ufficiale dell' Unione europea, L 29, 31.1.2020;

Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, in Gazzetta ufficiale dell' Unione europea, n. L 444/2 del 31 Dicembre 2020;

Decisione (UE, EURATOM) del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17. Il testo della Decisione è reperibile al seguente indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/it/pdf>, da ultimo consultato in data 17 luglio 2020;

Decisione (UE, EURATOM) 2020/266 del Consiglio del 25 febbraio 2020 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato, in Gazzetta ufficiale dell' Unione europea, n. L 58/53 del 7 febbraio 2020;

*Informazioni ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 2015/C 4/02, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C 4/2 del 9 gennaio 2015, successivamente aggiornato e pubblicato nella nuova versione *ivi*, n. C 390 del 24 novembre 2015;*

Parere 1/76 della Corte del 26 aprile 1977, Parere emesso a norma dell'art. 228, n. 1, 2° comma, del trattato CEE - Accordo relativo all'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna, in Raccolta, 1977, p. 00741;

Parere 2/91 della Corte del 9 marzo 1993 emesso ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del Trattato CEE - Convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, in Raccolta, 1993, p. I-01061;

Parere 1/94 della Corte del 15 novembre 1994, Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, in Raccolta, 1994, p. I-05267;

Parere 1/03 della Corte (seduta plenaria) del 7 febbraio 2006, Competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Raccolta, 2006, p. I-01145;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, Bruxelles, 3 maggio 2017, COM/2017/0218 final;

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Bruxelles, 3 febbraio 2020, COM(2020) 35 final;

Regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 12/1 del 16 gennaio 2001;

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 174 del 27 giugno 2001;

Regolamento (CE) n. 2201/2003, del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 338 del 23 dicembre 2003;

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 143 del 30 aprile 2004;

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 399 del 30 dicembre 2006;

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 199 del 31 luglio 2007;

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 324 del 10 dicembre 2007;

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 7/1 del 10 gennaio 2009;

Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi fra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 200 del 31 luglio 2009;

Regolamento (CE) n. 664/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale, di obbligazioni alimentari e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari, in Gazz. Uff. Un. eur., n. L 200 del 31 luglio 2009;

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. L 343/10 del 29 dicembre 2010;

Regolamento (UE) N. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 201/107 del 27 luglio 2012;

Regolamento (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 351 del 20 dicembre 2012;

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 354 del 28 dicembre 2013;

Regolamento (UE) n. 848/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L141/19 del 5 giugno 2015;

Regolamento UE 2015/2421 del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 341 del 24 dicembre 2015;

Regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 183 del 8 luglio 2016;

Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 183 del 8 luglio 2016;

Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione), in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 405 del 2 dicembre 2020;

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione), in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 405 del 2 dicembre 2020.

ALTRI ATTI E DOCUMENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro Verde: Assistenza giudiziaria in materia civile: i problemi che si presentano al contendente transfrontaliero*, 9 febbraio 2000, COM (2000) 51 definitivo, reperibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0051:FIN:IT:PDF>, da ultimo consultato il 10 dicembre 2021;

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Libro verde sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, Bruxelles, 21 aprile 2009, COM(2009) 175 definitivo;

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa "Accordo di recesso: La Commissione europea invia una lettera di costituzione in mora al Regno Unito per violazione dei suoi obblighi"*, 1 Ottobre 2020, IP/20/1798;

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa "Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito: protezione degli interessi europei, garanzie di concorrenza leale e prosecuzione della cooperazione negli ambiti di interesse comune"*, 24 dicembre 2020, IP/20/2531;

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa, La Commissione adotta un progetto di regolamento concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, IP/99/510, 14 luglio 1999, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_99_510, da ultimo consultato il 24 marzo 2021;

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo (art. 50) sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea*, 8 dicembre 2017, COM(2017) 784 final - reperibile al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-784-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>, da ultimo consultato in data 20 dicembre 2020;

COMMISSIONE EUROPEA, *Dichiarazione congiunta dei copresidenti del comitato misto UE-Regno Unito*, 8 Dicembre 2020, STATEMENT/20/2346;

COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte - Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito*, 4 dicembre 2020, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2532, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, Bruxelles, 3 gennaio 2011, COM(2010) 748 def./2 2010/0383 (COD);

COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale*, Bruxelles, 16 luglio 2021, COM(2021) 388 final 2021/0208 (NLE);

COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea*, Bruxelles, 8 dicembre 2017, TF50 (2017) 19 – Commission to EU 27;

COMMISSIONE EUROPEA, *Sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)*, Bruxelles, 14 dicembre 2010, SEC(2010) 1548 definitivo;

CONSIGLIO, *Dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, Bruxelles, 20 marzo 2019, XT 21018/19;

CONSIGLIO, *Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (2020/C 34/01)*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 34/1 del 31 gennaio 2020;

CONSIGLIO, *Programma dell'Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e la giustizia nell'Unione europea*” (per il cui contenuto si rinvia a *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 53/13 del 3 Marzo 2005;

CONSIGLIO, *Strumento relativo all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, 20 marzo 2019, XT 21014/19;

CONSIGLIO EUROPEO, *Comunicato stampa: Firma dell'accordo UE-Regno Unito*, 30 dicembre 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/30/press-release-signature-of-the-eu-uk-agreement-30-december-2020/>, da ultimo consultato il 25 maggio 2022;

CONSIGLIO EUROPEO, *Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito*, Bruxelles, 22 novembre 2018 (OR. en), XT 21095/18, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, n. C 066 I del 19 febbraio 2019;

CONSIGLIO EUROPEO, *Orientamenti del Consiglio europeo a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'art. 50 TUE*, 29 aprile 2017, EU CO XT 2004/17, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/21751/29-euco-art50-guidelines-it.pdf>, da ultimo consultato il 25 maggio 2022;

CONSIGLIO EUROPEO, *Programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio dei cittadini*, 2010/C 115/01, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 115/1 del 4 Maggio 2010;

CONSIGLIO EUROPEO, *Riunione del Consiglio europeo (18 e 19 febbraio 2016) – Conclusioni, 19 Febbraio 2016*, EUCO 1/16, reperibili all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/media/21776/st00001it16.pdf>, da ultimo consultato in data 13 gennaio 2021;

CONSIGLIO EUROPEO, *Riunione del Consiglio europeo (Articolo 50) (15 dicembre 2017) - Orientamenti, 15 dicembre 2017*, EUCO XT 20011/17;

CONSIGLIO EUROPEO, *Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) (17 ottobre 2019) – Conclusioni, 17 ottobre 2019*, EUCO XT 20018/19;

CONSIGLIO EUROPEO-COMMISSIONE EUROPEA, *Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri e dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea*, Bruxelles, 15 dicembre 2016: per il testo del documento si veda il seguente indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/24161/15-euco-statement-it.pdf>, da ultimo consultato in data 17 luglio 2020;

EUROPEAN COMMISSION-HM GOVERNMENT, *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK of 16-19 March 2018*, 19 March 2018, TF50 (2018) 35 – Commission to EU27, reperibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, da ultimo consultato in data 21 dicembre 2020;

EUROPEAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Assessment on the application of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to accede to the 2007 Lugano Convention*, 4 maggio 2021, COM(2021) 222 final;

EUROPEAN COMMISSION, *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018*, 14 November 2018, TF50 (2018) 55 – Commission to EU27;

EUROPEAN COMMISSION, *Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community*, 28 February 2018, TF50 (2018) 33 – Commission to EU 27;

EUROPEAN COMMISSION, *Joint statement from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress of negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union*, 19 June 2018, TF50 (2018) 52 – COMMISSION TO EU 27, reperibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/publications/joint-statement-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en, consultato in data 21 dicembre 2020;

EUROPEAN COMMISSION, *Notice to stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law*, Brussels, 21 November 2017;

EUROPEAN COMMISSION, *Notice to stakeholders, Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law, REV1 – replaces the Notice to stakeholders dated 21 November 2017*, Brussels, 18 January 2019;

EUROPEAN COMMISSION, *Notice to the stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law, REV2, – replaces the notice (REV1) dated 18 January 2019 and the Q&A document dated 11 April 2019* Brussels, 27 August 2020;

EUROPEAN COMMISSION, *Proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the Union, and on provisional application of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, and of the Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security procedures for exchanging and protecting classified information*, 26 December 2020, COM(2020) 855 final;

EUROPEAN COMMISSION, *Questions and answers related to the United Kingdom's withdrawal from the European Union in the field of civil justice and private international law*, 11 April 2019, reperibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/civil-justice-qa_en.pdf, da ultimo consultato il 6 agosto 2021;

EUROPEAN COMMISSION, *Revised texts agreed at negotiators' level for: The Protocol on Ireland/Northern Ireland included in the Withdrawal Agreement and the consequential technical adaptations to Article 184 "Negotiations on the future relationship" and Article 185 "Entry into force and application" of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community ("Withdrawal Agreement") intended to replace the corresponding provisions included in the last version of the Withdrawal Agreement published in OJ C144 I of 25.4.2019*, 17 October 2019, TF50 (2019) 64 – Commission to EU 27, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_withdrawal_agreement_including_protocol_on_ireland_and_northern_ireland.pdf, da ultimo consultato il 7 gennaio 2021.

EUROPEAN COMMISSION, *Statement following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee*, 10 September 2020, STATEMENT/20/1607;

EUROPEAN COMMISSION TASK FORCE FOR THE PREPARATION AND CONDUCT OF THE NEGOTIATIONS WITH THE UK UNDER ART. 50 TUE, *Position paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial matters*, 12 Luglio 2017, TF50 (2017) 9/2 – COMMISSION TO UK, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-civil-commercial-matters_en_0.pdf, da ultimo consultato il 5 febbraio 2021;

EUROPEAN COUNCIL, *Special meeting of the European Council (Art. 50) (25 November 2018) - Conclusions*, 25 November 2018, EUCO XT 20015/18;

EUROPEAN PARLIAMENT, *Resolution of 12 February 2020 on the proposed mandate for negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 12 February 2020, P9_TA(2020)0033;

PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102;

PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, P9_TA(2020)0018.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Corte di giustizia, 31 marzo 1971, C 22/70, *Commissione c. Consiglio (AETS)*, in *Raccolta*, 1971, p. 00263;

Corte di giustizia, 14 ottobre 1976, C 29/76, *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG c. Eurocontrol*, in *Raccolta*, 1976, p. 01541;

Corte di giustizia, 6 marzo 1980, C-120/79, *Louise de Cavel c. Jacques de Cavel*, in *Raccolta*, 1980, p. 00731;

Corte di giustizia, sentenze 21 maggio 1980, C 125 /79, *Bernard Denilauler c. Snc Couchet Frères*, in *Raccolta*, 1980, p. 01553;

Corte di giustizia, 16 giugno 1981, C 166/80, *Peter Klomps c. Karl Michel*, in *Raccolta*, 1981, p. 01593;

Corte di giustizia, 24 giugno 1981, C 150/80, *Elefanten Schuh GmbH c. Pierre Jacqmain*, in *Raccolta*, 1981, p. 01671;

Corte di giustizia, 11 giugno 1985, C-49/84, *Leon Emile Gaston Carlos Debaecker e Berthe Plouvier contro Cornelis Gerrit Bouwman*, in *Raccolta*, 1985;

Corte di Giustizia, 3 ottobre 1985, C-119/84, *Capelloni c. Pelkmans*, in *Raccolta*, 1985, p. 03147, nonché in *Giustizia civile*, 1986, I, ed in *Corriere Giuridico*, 1988, con nota di GUARNIERI G., *Esecuzione di sentenza straniera e sequestro conservativo*;

Corte di giustizia, Conclusione dell'Avvocato generale Darmon del 9 luglio 1987, nella causa C 145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, in *Raccolta*, 1985, p. 655;

Corte di giustizia nel caso *Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palumbo*, 8 dicembre 1987, C 144/86, in *Raccolta*, 1987, p. 04861;

Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, C 145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg*, in *Raccolta*, 1988, p. 00645;

Corte di giustizia, 26 marzo 1992, C- 261/90, *Mario Reichert e altri c. Dresdner Bank AG.*, in *Raccolta*, 1992, p. I-2149;

Corte di giustizia, 10 febbraio 1994, C-398/92, *Mund & Fester c. Impresa Hatrex Internationaal Transport*, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 76 del 12 marzo 1994;

Corte di giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92, *Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio Boch*, in *Raccolta*, 1994, p. I-02237;

Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, *Tatry c. Maciej Rataj*, C-406/92, in *Raccolta*, 1994, p. I-05439;

Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import BV c. Anna Maria Campese*, in *Raccolta*, 1995, p. I-02113, altresì reperibile in *Foro italiano*, 1996, IV, c. 395 ss., con nota di SALVATORE V., *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*; in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 1, c. 1167 ss., con nota di TONOLLI N., *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles*, nonché in *Rivista di diritto processuale*, 1996, con nota di GIORGETTI M.C., *Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo*;

Corte di giustizia, 10 ottobre 1996, C-78/95, *Hendrikman c. Magenta Druck & Verlag*, in *Raccolta*, 1996, p. I-04943;

Corte di giustizia, 16 giugno 1998, C-162/96, *A. Racke GmbH & Co. contro Hauptzollamt Mainz*, 16 giugno 1998, in *Raccolta*, 1998, p. I-03655;

Corte di giustizia, 17 novembre 1998, C-391/95, *Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Decoline*, in *Raccolta*, 1998, p. I-7122;

Corte di giustizia, 27 aprile 1999, C-99/96, *Hans-Hermann Mietz c. Intership Yachting Sneek BV.*, in *Raccolta*, 1999, p. I-02277;

Corte di giustizia, 28 marzo 2000, C-7/98, *Dieter Krombach c. André Bamberski*, in *Raccolta*, 2000, p. I-1935;

Corte di giustizia, 11 maggio 2000, C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA e Orazio Formento*, in *Raccolta*, 2000, p. I-02973;

Corte di giustizia, 15 febbraio 2002, C-292/05, *Eirini Lechouritou e altri contro Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias*, in *Raccolta*, 2007, p. I-01519;

Corte di giustizia, 6 giugno 2002, C-80/00, *Italian leather s.p.a. c. Weco Polstermöbel GmbH & Co.*, in *Raccolta*, 2002, p. I-04995, nonché in *Int'l Lis*, 2002, con nota di CONSOLO C.-MERLINE E., *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura*;

Corte di giustizia, 5 novembre 2002, C-466/98, *Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, in *Raccolta*, 2002, p. I-09427;

Corte di giustizia, 14 ottobre 2004, C-39/02, *Mærsk Olie & Gas A/S contro Firma M. de Haan en W. de Boer*, in *Raccolta*, 2004, p. I-09657;

Corte di giustizia, 28 aprile 2005, C-104/03, *St. Paul Dairy Industries NV c. Unibel Exser BVBA*, in *Raccolta*, 2005, p. I-3481;

Corte di giustizia, 1 maggio 2005, C-281/02, *Andrew Owusu c. N. B. Jackson*, in *Raccolta*, 2005, p. I-01383;

Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 141 del 20 giugno 2009, p. 9;

Corte di giustizia, 23 aprile 2009, Causa C-167/08, *Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV e Parc Healthcare International Limited contro Omnipol Ltd.*, in *Raccolta*, 2009 I-03477;

Corte di giustizia, 28 aprile 2009, C-420/07, *Meletis Apostolides c. David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, in *Raccolta*, 2009, p. I-03571;

Corte di giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, *DHL Express France SAS c. Chronopost SA*, in *Raccolta*, 2011, p. I-02801;

Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, C-139/10, *Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer*, in *Raccolta*, 2011, p. I-09511;

Corte di giustizia, 17 novembre 2011, C-327/10, *Hypoteční banka a.s. c. Udo Mike Lindner*, in *Raccolta*, 2011, p. I-11543;

Corte di giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 26 aprile 2012, causa C-619/10, *Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd*, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, *Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri c. Samskip GmbH*, in *Raccolte digitali*, nonché in *Foro italiano*, 2013, IV, col. 32, con nota di D’ALESSANDRO E., *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la corte di giustizia impone limiti di efficacia europei*; in *Int’l Lis*, 2014, p. 16 ss., con nota di DALFINO D., *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?*; in *Dir. comm. internaz.*, 2013, p. 1085 ss., con nota di HENKE A., *Verso una nozione europea di res iudicata: l’efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*;

Corte di giustizia, 22 novembre 2012, C-410/11, *Pedro Espada Sánchez e altri contro Iberia Líneas Aéreas de España SA*, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 26 settembre 2013, C-157/12, *Salzgitter Mannesmann Handel GmbH c. SC Laminorul SA*, pt. 28 e 29, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 23 ottobre 2014, C-302/13, *flyLAL-Lithuanina Airlines AS c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 16 luglio 2015, C-681/13, *Diageo Brands BV c. Simiramida-04 EOOD*, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen NV e Aertssen Terrassments SA c. VSB Machineverhuur BV e altri*, in *Raccolte digitali*;

Corte di giustizia, 13 giugno 2017, C-433/16, *Bayerische Motoren Werke AG c. Acacia Srl*, in *Raccolte digitali*.

GIURISPRUDENZA INGLESE

- Abouloff v Oppenheimer* (1882) 10 QBD 295 (CA);
- Adams v Cape Industries Plc* [1990] Ch 433;
- AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v AES Ust-Kamenogorsk Hydropower Plant JSC* [2011] EWCA Civ. 647;
- AK Investment CJSC v Kyrgyz Mobil Tel* [2011]UKPC 7;
- Al-Bassam v Al-Bassam* [2004] EWCA Civ. 857;
- Arnold v National Westminster Bank plc (No 1)* [1991] 2 AC 93 HL;
- Baroda v Wildenstein* (1972) 2 Q.B., 283 (C.A.);
- Beatty v Beatty* (1924) 1 K.B. 807 (CA);
- Berezowski v Abramovich* [2011] EWCA Civ. 153, [2011] 1 WLR 2290;
- Blohn v Desser* [1962] 2 Q.B. 116;
- Brunsdon v Humphrey* (1884) 14 QBD 141 CA;
- Buchanan v Rucker* (1808) 9 East 192;
- Bulova Watch Co Inc v K Hattori and Co Ltd* 508 F Supp 1322 (1981);
- Carrick v Hancock* (1895) 12 T.L.R. 59;
- Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd (No.2)* [1967] 1 A.C. 853, HL;
- Castrique v Imrie* (1870) L.R. 4 H.L., 414;
- Clarke v Fennoscandia Ltd* [2007] UKHL 56;
- Colt Industries v Sarlie* (1966) 1 W.L.R. 440;
- Commercial Innovation Bank Alfa Bank v Kozeny* [2002] UKPC 66;
- DSV Silo-und Verwaltungsgesellschaft mbH v Owners of The Sennar and 13 other ships* [1985] 1 WLR 490 HL;
- E D & F Mann (Sugar) Ltd v Mani Haryanto (No 2)* [1991] 1 Lloyd's Rep. 429 (CA);
- Emanuel v Symon* [1908] 1 K.B. 302 (CA);
- Feyerich v Hubbard* (1902) 71 L.J.K.B. 509;
- Gage v Bulkeley* (1744) Ridg. T. H. 263, 27 Eng. Rep. 824 (Ch.);
- Gelley v Sheperd* [2013] EWCA Civ 1172, [2009] Lloyd's Rep. IR 480;

Godard v Gray (1870), L.R. 6 Q.B., 139;

Golden Endurance Shipping SA v RMA Watanya SA [2016] EWHC 2110 (Comm.);

Goldman Sachs International v Novo Banco SA [2018] UKSC 34;

Government of the United States of America v Montgomery (No 2) [2004] UKHL 37;

Grant v. Easton (1883) 13 Q.B.D. 302 (CA);

Hall v. Obder (1809), 11 East 118, 103 E.R. 949;

HIH Casualty and General Insurance Ltd v Chase Manhattan Bank [2003] UKHL 6, [2003] 2 Lloyd's Rep. 61;

House of Spring Gardens v Waite [1990] 2 All ER 990;

Henderson v Henderson (1844) 6 Q.B. 288;

Interdesco SA v Nullifire Lts (1992), 1 Lloyd's Rep. 180;

Israel Discount Bank of New York v Hadjipateras [1984] 1 WLR 137, CA;

J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd v. Department of Trade and Industry. [1990] 2 A.C. 418 (HL);

Jacobson v Frachon (1927) 138 LT 386;

Jeannot v Fuerst (1909) 25 TLR 424;

Jet Holdings Inc. and others v Patel [1990] 1 Q.B. 335;

JSC Aeroflot-Russian Airlines v Berezovsky and another [2014] EWCA Civ. 20;

Letang v Cooper [1965] 1 QB 232 CA;

Lucasfilm Ltd v. Ainsworth [2008] EWHC 1878 (Ch);

Lucasfilm Ltd v. Ainsworth [2009] EWCA Civ 1328;

Maronier v Lamer (2003) QB 620;

Masters v Leaver [2000] ILPr 387;

Messina v. Petrocchino (1872), (1871-73) L.R. 4 P.C. 144;

Murthy v Sivajothi [1999] 1 WLR 467;

Nouvion v Freeman (1887), 37 Ch. D. 244;

Nouvion v Freeman (1889) 15 App. Cas. 1, HL;

Owens Bank Ltd v Étoile Commerciale SA [1995] 1 WLR 44;

Penn v Baltimore (1750) 1 Vess Sen 444;

Permebrton v Hughes [1899] 1 Ch. 781;

Phillip Alexander Securities & Futures Ltd v Bamberger [1997] I.L.Pr. 73;
Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc. [2006], 2 S.C.R. 612;
Raulin v Fischer (1911), 2 K.B. 93;
Republic of India v India Steamship Co Ltd [1993] AC 410 HL;
Roberts v Gill & Co [2010] UKSC 22, [2011] 1 AC 240;
Rousillon v Rousillon (1880) 14 Ch.D. 351;
Rubin v Eurofinance SA [2012] UKSC 46, [2013] 1 AC 236;
Russel v Smyth (1842) 9 M. & W. 810;
SA Consortium General Textiles v Sun & Sand Agencies Ltd [1978] Q.B. 279 CA;
Sadler v Robinson (1808) 1 Camp. 253;
Schibsby v Westenholz (1870) L.R. 6 Q.B. 139;
Seaconsar Far East Ltd v. Bank Markazi JomHouri Islami Iran [1994] 1 AC 438;
Showlang v Mansour [1995] 1 AC 431;
Solemany v Solemany [1998] 3 WLR 811;
Spiliada Maritime Corp v. Consulex Ltd [1987] AC 460;
State Bank of India v Murjani Marketing Group Ltd, unreported, March 27, 1991 CA;
Takhar v Gracefield Developments Ltd [2019] UKSC 13;
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu v. Demirel [2007] EWCA Civ 799, [2007] 1 W.L.R. 2508
Vervaeke v Smith [1983] 1 AC 145, HL;
Vizcaya Partners Ltd v Picard UKPC 5, [2016] 3 All E.R. 181;
The Eastern Trader [1996] 2 Lloyd's Rep. 585;
Williams v Jones (1845) 13 M. & W. 628;
WSG Nimbus Pte Ltd v Board of Control for Cricket in Sri Lanka [2002] 3 Sing. L.R. 603.

DOCUMENTI UFFICIALI DEL REGNO UNITO

HM GOVERNMENT, *The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union*, 2 Febbraio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper>, da ultimo consultato il 9 febbraio 2021;

HM GOVERNMENT, *Providing a cross-border civil judicial cooperation framework. A future partnership paper*, 22 Agosto 2017, all'indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper>, da ultimo consultato il 5 febbraio 2021;

HM GOVERNMENT, *Enforcement and dispute resolution, A future partnership paper*, 23 agosto 2017, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/enforcement-and-dispute-resolution-a-future-partnership-paper>, da ultimo consultato il 22 marzo 2021;

HM GOVERNMENT, *The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union*, 12 Luglio 2018 (ultimo aggiornamento al 17 Luglio 2018), al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union>, da ultimo consultato il 26 marzo 2021;

HOUSE OF COMMONS, JUSTICE COMMITTEE, *Implications of Brexit for the justice system*, HC 750, 22 marzo 2017, p. 16, par. 32, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmjust/750/750.pdf>, da ultimo consultato il 15 marzo 2021;

HOUSE OF LORDS - EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: Justice for families, individuals and businesses*, HL Paper 134, 20 marzo 2017, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/134/134.pdf>, da ultimo consultato il 15 febbraio 2021;

HOUSE OF LORDS - EUROPEAN UNION COMMITTEE, *Brexit: the revised Withdrawal Agreement and Political Declaration, 1st Report of session 2019/20*, 10 gennaio 2020, pp. 6-7, reperibile al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/4/4.pdf>, da ultimo consultato in data 21 dicembre 2020;

PM BORIS JOHNSON, *Letter to European Council President Donald Tusk*, 28 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-donald-tusk-28-october-2019>, da ultimo consultato il 26 maggio 2022;

PM BORIS JOHNSON, *Letter to European Council President Donald Tusk*, 19 October 2019, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-president-donald-tusk-19-october-2019>, da ultimo consultato il 26 maggio 2022;

PRIME MINISTER DAVID CAMERON, *A new settlement for the United Kingdom in a reformed European Union, Letter to the President of European Council Donald Tusk*, 10 November 2015, al seguente indirizzo: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf, consultato in data 13 gennaio 2021;

PM THERESA MAY, *Letter to European Council President Donald Tusk - Art. 50 notification*, 29 March 2017, reperibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/24079/070329_uk_letter_tusk_art50.pdf, da ultimo consultato in data 5 gennaio 2021;

PM THERESA MAY, *The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech*, 17 Gennaio 2017, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech>, da ultimo consultato in data 16 luglio 2020;

PM THERESA MAY, *Theresa May's launch statement: full text* il cui testo è reperibile all'indirizzo <https://www.conservativehome.com/parliament/2016/06/theresa-mays-launch-statement-full-text.html>, consultato in data 15 luglio 2020;

UK GOVERNMENT, *Home Secretary's speech on the UK, EU and our place in the world*, 25 aprile 2016, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretarys-speech-on-the-uk-eu-and-our-place-in-the-world>, da ultimo consultato in data 1 luglio 2020;

UK GOVERNMENT, DEPARTMENT FOR EXITING THE EUROPEAN UNION, *Legislation for the united Kingdom's Withdrawal from the European Union*, 30 marzo 2017, al seguente indirizzo: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604516/Great_repeal_bill_white_paper_accessible.pdf, da ultimo consultato il 15 febbraio 2021;

UK GOVERNMENT, MINISTRY OF JUSTICE, *Guidance - Cross-border civil and commercial legal cases: guidance for legal professionals*, published 31 December 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals/cross-border-civil-and-commercial-legal-cases-guidance-for-legal-professionals>, da ultimo consultato il 10 agosto 2021;

UK PRIME MINISTER'S OFFICE, *International treaty, Summary Explainer*, published 24 December 2020, updated 31 December 2020, al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union/summary-explainer>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021.

ATTI NORMATIVI UK

Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982;

Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, UK Statutory Instruments 2019 No. 479, il cui testo è consultabile all'indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/479/contents>, da ultimo consultato il 25 febbraio 2021;

Civil Procedure (Amendment) Rules 2021, SI 2021/117;

Civil Procedure Rules 1998;

Civil Procedure Rules 1998 (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019;

European Union (Withdrawal) Act 2018, il cui testo è reperibile all'indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021;

European Union (Withdrawal) Act 2018 (Relevant Court) (Retained EU Case Law) Regulations 2020, UK Statutory Instruments 2020 No. 1525;

European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/1/contents>, da ultimo consultato il 24 febbraio 2021;

Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933;

Human Rights Act 1998, il cui testo è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents>, da ultimo consultato il 25 aprile 2022;

Protection of Trading Interest Act 1980;

Reciprocal Enforcement of Judgments (Administration of Justice Act 1920, Part II) (Consolidation) Order 1984;

The Civil, Criminal and Family Justice (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, SI 2020/1493;

The Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/479;

The Jurisdiction, Judgments and Applicable Law (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020, SI 2020/1574;

United Kingdom Internal Market Bill, bill 177.

TRATTATI INTERNAZIONALI E CARTE

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. L 29/7 del 31 gennaio 2020 reperibile, altresì, sul sito ufficiale della Commissione europea, all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_it, da ultimo consultato il 6 agosto 2021;

Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile, stipulato tra la Repubblica italiana ed il Kuwait l'11 dicembre 2002 ed in vigore dal 21 dicembre 2004, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005;

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazzetta Ufficiale Unione europea*, n. L 299/62 del 16 novembre 2005;

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. L 79/4 del 21 marzo 2013;

Agreement on the Continued Application and Amendment of the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway Providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil Matters signed at London on 12 June 1961, firmato a Oslo, il 13 ottobre 2020, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/uknorway-agreement-on-the-continued-application-and-amendment-of-the-convention-providing-for-the-reciprocal-recognition-and-enforcement-of-judgment>, da ultimo consultato in data 30 giugno 2021;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2012/C 326/02, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 326 del 26 ottobre 2012;

Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention), reperibile, sul sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments>, da ultimo consultato il 7 aprile 2022;

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. L 339 del 21 dicembre 2007;

Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, il cui testo è reperibile sul sito ufficiale della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>, da ultimo consultato in data 2 maggio 2022;

Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata), in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 27 del 26 gennaio 1998;

Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 15/1 del 15 gennaio 1997;

Convenzione di Donostia-San Sebastiano del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 285 del 3 ottobre 1989;

Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969, U. N. T. S., vol. 1155;

Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (ECHR), firmata il 4 novembre 1950 reperibile all'indirizzo: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c> , da ultimo consultato il 9 maggio 2022;

Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930;

Convenzione italo-britannica per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 7 febbraio 1964;

Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965;

Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia firmata il 9 ottobre 1978, (78/884/CEE), in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 304/1 del 30 ottobre 1978;

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua

interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 25 ottobre 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 388 del 31 dicembre 1982;

Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 340/1 del 10 Novembre 1999;

Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 73 del 27 marzo 1972.

PROTOCOLLI

Protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca (1997) allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C 321 E del 29 dicembre 2006;

Protocollo n. 21 allegato al Trattato sull'Unione Europea relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C 115 del 9 maggio 2008;

Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C 326/1 del 26 ottobre 2012;

Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 304/97 del 30 ottobre 1978;

Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 340 del 10 novembre 1997.

RELAZIONI ESPLICATIVE E REPORT

HARTLEY T.-DOGAUCHI M., *Explanatory Report on the 2005 HCCH Choice of Court Agreements Convention*, reperibile, in forma telematica, in traduzione italiana, sul sito della HCCH, al seguente indirizzo: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=3959>, da ultimo consultato in data 2 maggio 2022;

HOUSE OF COMMONS NORTHERN IRELAND AFFAIRS COMMITTEE, *The Northern Ireland Backstop and the Border: interim report*, Sixth Report of Session 2017/19, 9 March 2019, HC 1850;

HOUSE OF COMMONS TREASURY COMMITTEE, *The economic and financial costs and benefits of the UK's EU membership, First Report of Session 2016–17*, HC 122, 27 Maggio 2016, al seguente indirizzo: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmtreasy/122/122.pdf>, da ultimo consultato il 13 gennaio 2021;

HOUSE OF LORDS SELECTED COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, *HL Paper 5 European Union (Withdrawal Agreement) Bill, 1st Report of Session 2019–20*, 14 gennaio 2020;

LAW COMMISSION, *Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages (1997) Report No. 247*;

Rapporto n. 59/2020 presentato all'Assemblée de la Polynésie française il 17 luglio 2020, dalla Commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique - reperibile al seguente indirizzo: <http://www.assemblee.pf/travaux/downloadTexte/1410649>, da ultimo consultato il 3 marzo 2020;

Relazione esplicativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, elaborata dal Professor Fausto Pocar, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, n. C 319/1 del 23 dicembre 2009;

Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968) elaborate dal sig. P. Jenard, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. C 59/1 del 5 marzo 1979;

Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser, in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. C/59 del 05 marzo 1979;

Report of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Committee, 1932 Cmd. 4213.

ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007*, 14 aprile 2020, 612-04-04-01 – LUG 2/20, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/200414-LUG_en.pdf, da ultimo consultato in data 29 marzo 2021;

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007, Communication by the Depositary with respect to the application of accession by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 25 febbraio 2021, 612-04-04-01 – LUG 1/21, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/20210225-LUG_en.pdf, da ultimo consultato il 29 marzo 2021;

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Federal Department of Foreign Affairs FDFA, *Notification to the Parties of the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, concluded at Lugano on 30 October 2007, Communications by the depositary with respect to the application of accession by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, 28 aprile 2021, 612-04-04-01 – LUG 3/21, al seguente indirizzo: https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/autres-conventions/Lugano2/20210428-LUG_en.pdf, da ultimo consultato il 25 maggio 2021.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE E STRANIERA

Bezirksgericht Zürich, urteil vom 24 Februar 2021, reperibile al seguente indirizzo: https://www.arrestpraxis.ch/fileadmin/redaktion/arrestpraxis/media/2021-02-24_Urteil_BGZ_Audienz_redacted.pdf, da ultimo consultato il 10 agosto 2021;

Commissione europea dei diritti dell'uomo, 9 febbraio 1990, *M. & Co. c. Repubblica Federale di Germania*, in *DR*, 64;

Corte Internazionale di giustizia, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) Judgment*, *ICJ Reports*, 1997;

Corte EDU, *Drozd & Janousek v France & Spain* (1992) 14 *EHRR* 745;

Corte EDU, *Pellegrini v Italia* (2001) 35 *EHRR* 44.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Cassazione, 12 novembre 1994, n. 9554, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, I, con nota di CAMPEIS G.-DE PAULI A., *Quando la sentenza nazionale contrastante è in concreto ostativa all'ingresso nell'ordinamento d'appartenenza della sentenza pronunciata da giudici di altri Paesi dell'Unione europea*;

Cassazione, 9 gennaio 2004 n. 115, in *Foro italiano*, 2004;

Cass. S.U., 3 maggio 2005, n. 9107, in *Massimario di giurisprudenza italiana*, 2005;

Corte App. Milano, sentenza 14 dicembre 2010, *Gambazzi c. Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Foro italiano*, 2011;

Cassazione, 9 maggio 2013, n. 11021, *Gambazzi c. Chrysler Canada Inc. e a.*, in *Foro italiano*, 2013, con nota di D'ALESSANDRO E., *Sulla portata delle pronunce interpretative della Corte di giustizia e sulla riconoscibilità della decisione contumaciale inglese*;

Cassazione, 16 maggio 2014, n. 10853, in *Int'l Lis*, 2014, con nota di D'ALESSANDRO E., *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di Cassazione*;

Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, in *Foro italiano*, 2016, I, con nota di D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*; in *Int'l Lis*, 2016, con nota di ID., *Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle sezioni unite*; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, con nota di SCOGNAMIGLIO C.-QUARTA F., *Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi*; in *Corriere giuridico*, 2016, con nota di SCOGNAMIGLIO C., *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*; in *Danno e responsabilità*, 2016, con nota di MONATERI P.G., *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle sezioni unite* e PONZANELLI G., *Possibile intervento delle sezioni unite sui danni punitivi*);

Cass. S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Corriere giuridico*, 2017, con nota di CONSOLO C., *Riconoscimento di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente, due process of law)*, nonché in *Danno e responsabilità*, 2017, con nota di LA TORRE M., *Un punto fermo sul problema dei "danni punitivi"*; CORSI G., *Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages*; PONZANELLI G., *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*; MONATERI P.G., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*; in *Foro italiano*, 2017, I, con nota di D'ALESSANDRO E., *Riconoscimento di sentenze di condanna a danni punitivi: tanto tuonò che piovve*; PALMIERI A.-PARDOLESI R., *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*; MONATERI P.G., *I danni punitivi al vaglio delle sezioni unite*;

Tribunale di Milano Sez. III, 10 settembre 2019, in *Rivista di diritto processuale*, 3/2021, con nota di GIUGLIANO V., *Opposizione a precetto, sospensione del giudizio e dell'esecuzione per impugnazione all'estero della decisione straniera nel Regolamento Bruxelles I bis*.